

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1810/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 2004****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9 e 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata «nomenclatura combinata», che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all'importazione o all'esportazione di merci.
- (2) La nomenclatura combinata è ripresa all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Nello stesso allegato sono fissate le aliquote dei dazi autonomi e convenzionali e le unità supplementari statistiche.
- (3) È opportuno modernizzare e semplificare l'allegato I alla luce di quanto stabilito dall'iniziativa SLIM (semplificazione delle legislazione per il mercato interno).
- (4) Occorre modificare la nomenclatura combinata per tener conto:
 - i) delle modifiche nei requisiti in materia di statistiche e di politica commerciale;

ii) degli sviluppi tecnologici e commerciali;

iii) della necessità di adeguare o chiarificare i testi.

- (5) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87, la Commissione adotta un regolamento che riprende la versione completa della nomenclatura combinata e i dazi autonomi e convenzionali quali risultano dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione. Detto regolamento è pubblicato *nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* al più tardi il 31 ottobre ed è applicabile a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2004.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2004 (GU L 283 del 2.9.2004, pag. 7).

ALLEGATO I

NOMENCLATURA COMBINATA

SOMMARIO

PARTE PRIMA — DISPOSIZIONI PRELIMINARI		Capitolo	Pages	
<i>Titolo I — Regole generali</i>				
	Pagina			
A.	Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata	12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	
	11		102	
B.	Regole generali relative ai dazi	13	Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali	
	12		107	
C.	Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi	14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	
	13		109	
<i>Titolo II — Disposizioni speciali</i>				
A.	Prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento	15	<i>Sezione III</i>	
	13		Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale	
B.	Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili	15	15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati, cere di origine animale o vegetale
	15		110	
C.	Prodotti farmaceutici	15		<i>Sezione IV</i>
D.	Tassazione forfettaria	16		Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati
E.	Contenitori e imballaggi	17	16	Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
	17		122	
F.	Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci	18	17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri
	18		128	
Elenco dei segni, abbreviazioni e simboli	19	18	18	Cacao e sue preparazioni
	19		133	
Elenco delle unità supplementari	20	19	19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria
	20		135	
		20	20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante
			139	
		21	21	Preparazioni alimentari diverse
			156	
		22	22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti
			160	
		23	23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
			170	
		24	24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati
			175	
				<i>Sezione V</i>
				Prodotti minerali
		25	25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
			178	
		26	26	Minerali, scorie e ceneri
			184	
		27	27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
			187	
				<i>Sezione VI</i>
				Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse
		28	28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi
			196	
		29	29	Prodotti chimici organici
			210	

Capitolo	Pages	Capitolo	Pages
<i>Sezione XIII</i>		<i>Sezione XVII</i>	
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro		Materiale da trasporto	
68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili 413	86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione 589
69	Prodotti ceramici 418	87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori 592
70	Vetro e lavori di vetro 422	88	Navigazione aerea o spaziale 603
<i>Sezione XIV</i>		89	Navigazione marittima o fluviale 605
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete		<i>Sezione XVIII</i>	
71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete 430	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi	
<i>Sezione XV</i>		90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi 608
Metalli comuni e loro lavori		91	Orologeria 625
72	Ghisa, ferro e acciaio 437	92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti 629
73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio 456	<i>Sezione XIX</i>	
74	Rame e lavori di rame 469	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	
75	Nichel e lavori di nichel 475	93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori 631
76	Alluminio e lavori di alluminio 478	<i>Sezione XX</i>	
77	<i>(Riservato per una eventuale futura utilizzazione nell'ambito del sistema armonizzato)</i>	Merci e prodotti diversi	
78	Piombo e lavori di piombo 483	94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate 633
79	Zinco e lavori di zinco 486	95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori 638
80	Stagno e lavori di stagno 488	96	Lavori diversi 643
81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie 490	<i>Sezione XXI</i>	
82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni 494	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	
83	Lavori diversi di metalli comuni 499	97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità 648
<i>Sezione XVI</i>		98	Impianti industriali 649
Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi		99	<i>(Riservato per alcuni usi particolari determinati dalle autorità comunitarie competenti)</i>
84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi 503		
85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi 555		

PARTE TERZA — ALLEGATI TARIFFARI

Pagina

Sezione I — Allegati agricoli

Pagina

Allegato 1	Elemento agricolo (EA), dazio addizionale sullo zucchero (AD S/Z) e dazio addizionale sulla farina (AD F/M)	659
Allegato 2	Prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata ...	677

Sezione II — Elenco delle sostanze farmaceutiche per le quali è prevista l'esenzione del dazio

Allegato 3	Elenco delle denominazioni comuni internazionali (DCI), assegnate alle sostanze farmaceutiche dall'Organizzazione mondiale della sanità, che sono esenti da dazio	713
Allegato 4	Elenco dei prefissi e suffissi i quali, combinati con le DCI dell'allegato 3, descrivono i sali, gli esteri o gli idrati delle DCI; tali sali, esteri e idrati sono esenti da dazi, a condizione che siano classificabili nella stessa sottovoce SA a sei cifre della corrispondente DCI	811

Allegato 5	Sali, esteri e idrati di DCI non classificati nella stessa voce SA della corrispondente DCI e che sono esenti da dazio	817
------------	--	-----

Allegato 6	Elenco dei prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, che sono esenti da dazio	819
------------	--	-----

Sezione III — Contingenti

Allegato 7	Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire	839
------------	--	-----

Sezione IV — Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

Allegato 8	Merci inadatte all'alimentazione (elenco dei denaturanti)	861
------------	---	-----

Allegato 9	Certificati	867
------------	-------------------	-----

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

TITOLO I

REGOLE GENERALI

A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata

La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.
3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
4. Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.
5. Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito:

a) Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale.

- b) Con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi ⁽¹⁾ che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.
6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, *mutatis mutandis*, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.

B. Regole generali relative ai dazi

1. I dazi doganali applicabili alle merci importate originarie dei paesi che sono parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio o con i quali la Comunità europea ha concluso accordi comprendenti la clausola della nazione più favorita in materia tariffaria sono i dazi convenzionali menzionati nella colonna 3 della tabella dei dazi. Salvo disposizioni contrarie, questi dazi convenzionali si applicano ugualmente alle merci diverse da quelle di cui sopra, importate da qualsiasi paese terzo.

I dazi doganali convenzionali menzionati nella colonna 3 sono applicabili dal 1° gennaio 2005.

Le aliquote dei dazi autonomi riprese in una nota a piè di pagina sono applicabili se sono inferiori a quelle dei dazi convenzionali.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando sono previsti dazi doganali autonomi speciali per le merci originarie di alcuni paesi, o quando si applicano, in virtù di accordi, dazi doganali preferenziali.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione dei dazi doganali diversi da quelli della tariffa doganale comune da parte degli Stati membri ove ciò sia giustificato da una disposizione di diritto comunitario.
4. Quando i dazi sono espressi in percentuale, si tratta di dazi doganali ad valorem.
5. La dicitura «EA» indica che i prodotti interessati sono soggetti alla riscossione di un elemento agricolo fissato in conformità dell'allegato 1.
6. La dicitura «AD S/Z» o «AD F/M» nei capitoli da 17 a 19 indica che l'aliquota massima del dazio è composta da un dazio ad valorem più un dazio supplementare applicabile a determinati tipi di zucchero o alle farine. Tale dazio è fissato in conformità dell'allegato 1.
7. Il simbolo «€/ % vol/hl» nel capitolo 22 indica che si deve calcolare un dazio specifico, espresso in euro, per ogni percentuale in volume di alcole per ettolitro. Ciò significa che una bevanda con un titolo alcolometrico volumico di 40 % deve essere imposta nel seguente modo:
- $1 \text{ €/ \% vol/hl} = 1 \text{ €} \times 40$, pari a un dazio di 40 € per ettolitro, oppure
 - $1 \text{ €/ \% vol/hl} + 5 \text{ €/hl} = 1 \text{ €} \times 40$ più 5 €, pari a un dazio di 45 € per ettolitro.

Nei casi in cui è riportato anche un valore minimo (MIN), ad esempio 1,6 €/ % vol/hl MIN 9 €/hl, ciò indica che il dazio ottenuto applicando la regola sopra illustrata va confrontato con il dazio minimo nell'esempio 9 € per ettolitro, e che va applicato il valore più elevato.

⁽¹⁾ Il termine «imballaggi» comprende tutti i recipienti esterni o interni, condizionamenti, involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto — in particolare le casse mobili (containers) — nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso. Tale termine non comprende i contenitori di cui alla regola generale 5 a).

C. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi

1. Salvo disposizioni particolari, le disposizioni in materia di valore in dogana si applicano al fine di determinare, oltre al valore imponibile per i dazi *ad valorem*, anche il valore utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci.
2. Per peso imponibile, per le merci tassate in base al peso, e per peso utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci, s'intende:
 - a) per quanto riguarda il «peso lordo», il peso cumulato della merce e di tutti i suoi contenitori o imballaggi;
 - b) per quanto riguarda il «peso netto» o «peso» senza precisazioni, il peso proprio della merce priva di tutti i suoi contenitori o imballaggi.
3. Il controvalore in monete nazionali dell'euro, per gli Stati membri diversi dagli «Stati membri partecipanti», ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio ⁽¹⁾ (qui di seguito denominati «Stati membri non partecipanti»), è quello fissato dalle disposizioni previste dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾.
4. Ammissione di talune merci al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare:

Qualsiasi merce destinata a un'utilizzazione particolare per la quale il dazio all'importazione applicabile a motivo di tale destinazione non sia inferiore a quello applicabile, a prescindere da detta destinazione, va classificata nella sottovoce della nomenclatura combinata che contempla la destinazione particolare, senza che vengano applicate le disposizioni di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell'11.10.1993).

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIALI

A. Prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento

1. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi indicate nella seguente tabella, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi.
2. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne:
 - a) i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento:
 - 1) fisse, della sottovoce ex 8430 49, installate nel o fuori dal mare territoriale degli Stati membri,
 - 2) galleggianti o sommergibili, della sottovoce 8905 20,

ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di tali piattaforme.

Sono considerati ugualmente come destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento i prodotti quali i carburanti, i lubrificanti ed i gas necessari al funzionamento delle macchine ed apparecchi che non sono attribuiti permanentemente alle suddette piattaforme e che non ne costituiscono una parte integrante, e che vengono utilizzati a bordo di quest'ultime per la loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o equipaggiamento;

- b) i tubi, le tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente.

⁽¹⁾ GUL 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2596/2000 del Consiglio (GUL 300 del 29.11.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GUL 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 17 del 21.1.1997, pag. 1).

Codice NC	Designazione delle merci
8901	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci:
8901 10	– Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto:
8901 10 10	– – per la navigazione marittima
8901 20	– Navi cisterna:
8901 20 10	– – per la navigazione marittima
8901 30	– Navi frigorifere diverse da quelle della voce 8901 20:
8901 30 10	– – per la navigazione marittima
8901 90	– altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci:
8901 90 10	– – per la navigazione marittima
8902 00	Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca:
	– per la navigazione marittima:
8902 00 12	– – di stazza lorda superiore a 250
8902 00 18	– – di stazza lorda inferiore o uguale a 250
8903	Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe:
	– altri:
8903 91	– – Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario:
8903 91 10	– – – per la navigazione marittima
8903 92	– – Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo:
8903 92 10	– – – per la navigazione marittima
8904 00	Rimorchiatori e spintori:
8904 00 10	– Rimorchiatori
	– Spintori:
8904 00 91	– – per la navigazione marittima
8905	Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili:
8905 10	– Draghe:
8905 10 10	– – per la navigazione marittima
8905 90	– altri:
8905 90 10	– – per la navigazione marittima
8906	Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi:
8906 10 00	– Navi da guerra
	– altre:
8906 90 10	– – per la navigazione marittima

3. Il beneficio di tali sospensioni è subordinato alle condizioni che saranno stabilite dalle disposizioni comunitarie ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.

B. Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili

1. L'esenzione dei dazi doganali è prevista a beneficio:
- degli aeromobili civili;
 - di taluni prodotti destinati ad essere utilizzati in aeromobili civili incorporati nel corso della loro costruzione, riparazione, rifacimento, manutenzione e di trasformazione;
 - delle apparecchiature al suolo di allenamento al volo e delle loro parti e pezzi staccati, destinati a usi civili.

Detti prodotti sono ripresi in sottovoci ⁽¹⁾ affiancate da un rinvio a piè di pagina, così redatto: «L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Cfr. anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.»

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, si considerano come «aeromobili civili» gli aeromobili diversi da quelli utilizzati negli Stati membri dai servizi militari o simili e che comportano un numero di matricola militare o assimilati.
3. Per l'applicazione del paragrafo 1, secondo trattino, l'espressione «destinati ad aeromobili civili» di cui alle sottovoci tariffarie in causa ⁽¹⁾ comprende anche i prodotti destinati alle apparecchiature al suolo di allenamento al volo ad usi civili.

C. Prodotti farmaceutici

1. L'esenzione dai dazi doganali è prevista per i prodotti farmaceutici delle seguenti categorie:
- i) prodotti farmaceutici contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) e da Denominazioni comuni internazionali (DCI) elencati nell'allegato 3;
 - ii) sali, esteri e idrati di tali sostanze, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 3 con prefissi o suffissi dell'allegato 4, a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;
 - iii) sali, esteri e idrati di tali sostanze, elencati nell'allegato 5 e che non possono essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;
 - iv) prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) e da Denominazioni Comuni Internazionali (DCI), elencati nell'allegato 6.

⁽¹⁾ Le sottovoci in causa sono riprese alle seguenti sottovoci: 3917 21, 3917 22, 3917 23, 3917 29, 3917 31, 3917 33, 3917 39, 3917 40, 3926 90, 4008 29, 4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4016 10, 4016 93, 4016 99, 4017 00, 4504 90, 4823 90, 6812 90, 6813 10, 6813 90, 7007 21, 7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7312 10, 7312 90, 7322 90, 7324 10, 7324 90, 7326 20, 7413 00, 7608 10, 7608 20, 8108 90, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8307 10, 8307 90, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411 11, 8411 12, 8411 21, 8411 22, 8411 81, 8411 82, 8411 91, 8411 99, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8415 90, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8419 90, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 89, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 20, 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52, 8501 53, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502 11, 8502 12, 8502 13, 8502 20, 8502 31, 8502 39, 8502 40, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507 10, 8507 20, 8507 30, 8507 40, 8507 80, 8507 90, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8516 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8522 90, 8525 10, 8525 20, 8526 10, 8526 91, 8526 92, 8527 90, 8529 10, 8529 90, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8543 89, 8543 90, 8544 30, 8801 10, 8801 90, 8802 11, 8802 12, 8802 29, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8803 90, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9014 90, 9020 00, 9025 11, 9025 19, 9025 80, 9025 90, 9026 10, 9026 20, 9026 80, 9026 90, 9029 10, 9029 20, 9029 90, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 83, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9031 90, 9032 10, 9032 20, 9032 81, 9032 89, 9032 90, 9104 00, 9109 19, 9109 90, 9401 10, 9403 20, 9403 70, 9405 10, 9405 60, 9405 92, 9405 99.

2. Casi particolari:

- i) Le DCI comprendono soltanto quelle sostanze raccomandate e proposte descritte negli elenchi, pubblicati dall'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS). Dal momento che il numero delle sostanze indicate con la DCI è inferiore a quello delle sostanze identificate dal CAS RN, soltanto le sostanze contrassegnate dalla DCI beneficeranno dell'esenzione daziaria.
- ii) Quando un prodotto elencato negli allegati 3 o 6 è contrassegnato da un CAS RN corrispondente ad un isomero specifico, soltanto il detto isomero è esente dal dazio.
- iii) I doppi derivati (sali, esteri e idrati) di DCI, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 3 con prefissi o suffissi dell'allegato 4, beneficiano dell'esenzione a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;

esempio: estere metilico di alanina, cloridrato.

- iv) Quando una DCI dell'allegato 3 è un sale (o un estere), nessun altro sale (o estere) dell'acido corrispondente alla DCI beneficia dell'esenzione;

esempio: oxprenolato potassico (DCI): esente

oxprenolato sodico: non esente.

D. Tassazione forfettaria

1. Un dazio forfettario del 3,5 % *ad valorem* è applicabile alle merci:

- contenute nelle spedizioni inviate da un privato a un altro privato,
- o
- contenute nei bagagli personali dei viaggiatori,

a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

Il dazio forfettario del 3,5 % è applicabile quando il valore delle merci soggette ai dazi all'importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 350 €.

Sono escluse dall'applicazione del dazio forfettario le merci comprese nel capitolo 24 che sono contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell'articolo 31 o nell'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Sono considerate prive di ogni carattere commerciale:

- a) nel caso di merci contenute in spedizioni inviate da un privato ad un altro privato, le importazioni riguardanti spedizioni che, ad un tempo:
 - presentano carattere occasionale,
 - contengono esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari: tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale,
 - sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento;

⁽¹⁾ GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1671/2000 del Consiglio (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 11).

- b) nel caso di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, le importazioni che, ad un tempo:
- presentano carattere occasionale,
 - e
 - riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori, o destinate ad essere regalate; tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale.
3. Il dazio forfettario non è applicabile alle merci importate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora, prima che sia effettuata la tassazione in base a tale dazio, l'interessato abbia domandato che alle merci stesse siano applicati i loro dazi all'importazione. In tal caso, tutte le merci oggetto dell'importazione vengono assoggettate ai dazi all'importazione loro propri, fatte salve le franchigie previste negli articoli da 29 a 31 e da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83.

Ai fini del primo comma, per «dazi all'importazione» si intendono i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente nonché imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

4. Gli Stati membri non partecipanti hanno la facoltà di arrotondare la somma che risulta dalla conversione dell'importo di 350 € in moneta nazionale.
5. Gli Stati membri non partecipanti hanno la facoltà di mantenere invariato il controvalore in moneta nazionale dell'importo di 350 € qualora, all'atto dell'adattamento annuale previsto dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, la conversione di tale importo determini, prima dell'arrotondamento previsto dal paragrafo 4, una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % oppure una riduzione di tale controvalore.

E. Contenitori e imballaggi

Le seguenti disposizioni si applicano ai contenitori e agli imballaggi di cui rispettivamente alle lettere a) e b) della regola generale d'interpretazione n. 5 immessi in libera pratica insieme alle merci con le quali sono presentate o che contengono.

1. Allorquando i contenitori o gli imballaggi sono classificati con le merci con le quali sono presentati o che contengono, in conformità delle disposizioni della regola generale d'interpretazione n. 5 essi sono:
- a) soggetti allo stesso dazio doganale della merce:
- quando questa è tassata in base a un dazio doganale *ad valorem*,
 - oppure quando essi devono essere compresi nel peso imponibile della merce;
- b) ammessi in esenzione da dazio doganale:
- quando la merce è esente da dazio doganale,
 - oppure quando la merce viene tassata su una base che non sia quella del peso o del valore,
 - oppure quando il peso degli imballaggi non è da comprendere nel peso imponibile della merce.
2. Qualora i contenitori o gli imballaggi soggetti alle disposizioni delle lettere a) e b) del paragrafo 1 contengono o sono presentati con merci di specie diverse, il loro peso e valore sono ripartiti su tutte le merci, proporzionalmente al peso o al valore di ognuna di esse, al fine di determinare il loro peso od il loro valore imponibile.

F. Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

1. In determinate circostanze, per le merci seguenti è possibile ottenere un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura:
 - merci inadatte all'alimentazione,
 - semi,
 - veli e tele da buratti, non confezionati,
 - alcuni tipi di uva da tavola, fondute, tabacchi e nitrati.

Tali merci sono inserite in sottovoci ⁽¹⁾ che rinviano alla seguente nota: «L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari».

2. Le merci inadatte all'alimentazione per le quali è previsto un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura sono elencate nell'allegato 8 in corrispondenza del codice nel quale sono inserite e con l'indicazione del nome e della quantità di denaturante utilizzato. Tali merci sono ritenute inadatte all'alimentazione quando le merci denaturate e il denaturante sono mescolati omogeneamente e la loro separazione non può essere economicamente valida.
3. Le merci di seguito elencate sono classificate nelle sottovoci relative alla semina purché soddisfino le condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia:
 - granturco dolce, spelta, granturco ibrido da semina, riso e sorgo destinati alla semina: direttiva 66/402/CEE del Consiglio ⁽²⁾,
 - patate da semina: direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 ⁽³⁾,
 - semi e frutti oleosi destinati alla semina: direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 ⁽⁴⁾.

Tuttavia, al granturco dolce, alla spelta, al granturco ibrido, al riso, al sorgo da granella ibrido o ai semi e ai frutti oleosi del tipo al quale non si applicano le disposizioni agricole è concesso un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura qualora si accerti che essi sono realmente destinati alla semina.

4. Un trattamento tariffario favorevole è concesso ai veli e alle tele da buratti, non confezionati, a condizione che le merci siano indelebilmente contrassegnate in modo tale da essere identificate come destinate all'abbruttamento o a simili fini industriali.
5. Un trattamento tariffario favorevole è concesso ad alcuni tipi di uve da tavola, fondute, tabacchi e nitrati, su presentazione di un certificato debitamente avallato. Le disposizioni particolari applicabili e i modelli dei certificati figurano nell'allegato 9.

⁽¹⁾ Le sottovoci in questione sono le seguenti: 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00, 0712 90 11, 0806 10 10, 1001 90 10, 1005 10 11, 1005 10 13, 1005 10 15, 1005 10 19, 1006 10 10, 1007 00 10, 1106 20 10, 1201 00 10, 1202 10 10, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 10 10, 1207 20 10, 1207 30 10, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 60 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 2106 90 10, 2401 10 10, 2401 10 20, 2401 10 30, 2401 10 41, 2401 10 49, 2401 20 10, 2401 20 20, 2401 20 30, 2401 20 41, 2401 20 49, 2501 00 51, 3102 50 10, 3105 90 10, 3502 11 10, 3502 19 10, 3502 20 10, 3502 90 20, 5911 20 00.

⁽²⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE del Consiglio (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).

⁽³⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE del Consiglio (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).

⁽⁴⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE del Consiglio (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).

ELENCO DEI SEGNI, ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

★	Indica i nuovi numeri di codice
■	Indica i numeri di codice utilizzati nell'anno precedente, ma con un contenuto diverso
AD F/M	Dazio addizionale farina
AD S/Z	Dazio addizionale zucchero
b/f	Bombola
cm/s	Centimetro(i) al secondo
EA	Elemento agricolo
€	Euro
DCI	Denominazione comune internazionale
DCIM	Denominazione comune internazionale modificata
ISO	Organizzazione internazionale di standardizzazione
Kbit	1 024 bits
kg/br	Chilogrammo, peso lordo
Kg/net	Chilogrammo, peso netto
kg/net eda	Chilogrammo, peso netto sgocciolato
100 kg/net mas	Cento chilogrammi netti della sostanza secca
MAX	Massimo
Mbit	1 048 576 bits
MIN	Minimo
ml/g	Millilitro(i) per grammo
mm/s	Millimetro(i) al secondo
RON	Numero di ottano ricerca

Nota:

Un numero di voce tra parentesi quadre nella colonna 1 della tabella dei dazi significa che detta voce è stata soppressa (esempio: voce [1519]).

ELENCO DELLE UNITÀ SUPPLEMENTARI

c/k	Numero dei carati (1 carato metrico = 2×10^{-4} kg)
ce/el	Numero di elementi
ct/l	Capacità di carico utile in tonnellate ⁽¹⁾
g	Grammo
gi F/S	Grammo isotopi fissili
GT	Stazza lorda
kg C ₅ H ₁₄ ClNO	Chilogrammo di cloruro di colina
kg H ₂ O ₂	Chilogrammo di perossido di idrogeno
kg K ₂ O	Chilogrammo di ossido di potassio
kg KOH	Chilogrammo di idrossido di potassio (potassa caustica)
kg met.am.	Chilogrammo di metilammina
kg N	Chilogrammo di azoto
kg NaOH	Chilogrammo di idrossido di sodio (soda caustica)
kg/net eda	Chilogrammo, peso netto sgocciolato
kg P ₂ O ₅	Chilogrammo di pentaossido di difosforo
kg 90 % sdt	Chilogrammo di materia secca al 90 %
kg U	Chilogrammo di uranio
1 000 kWh	Mille chilowattora
l	Litro
1 000 l	Mille litri
l alc. 100 %	Litro di alcole puro (100 %)
m	Metro
m ²	Metro quadrato
m ³	Metro cubo
1 000 m ³	Mille metri cubi
pa	Numero delle paia
p/st	Numero dei pezzi
100 p/st	Cento pezzi
1 000 p/st	Mille pezzi
TJ	Terajoule (potere calorifero superiore)

⁽¹⁾ Per capacità di carico utile in tonnellate (ct/l) si intende la capacità di carico di un battello espressa in tonnellate, ad eccezione delle merci trasportate come provviste e dotazioni di bordo (carburanti, utensileria, viveri, ecc.). Le persone trasportate (personale e passeggeri) ed i loro bagagli non vengono calcolati nella capacità di carico utile.

PARTE SECONDA

TABELLA DEI DAZI

SEZIONE I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

Note

1. In questa sezione ogni riferimento ad animali di un genere o di una specie determinati si applica anche, salvo disposizioni contrarie, agli animali giovani di quel genere o di quella specie.
2. Salvo disposizioni contrarie, ogni indicazione nella nomenclatura di prodotti «secchi o disseccati» comprende anche i prodotti disidratati, evaporati o liofilizzati.

CAPITOLO 1

ANIMALI VIVI

Nota

1. Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi, esclusi:
 - a) i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici delle voci 0301, 0306 o 0307;
 - b) le colture di microrganismi e gli altri prodotti della voce 3002;
 - c) gli animali della voce 9508.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:		
0101 10	– riproduttori di razza pura:		
0101 10 10	– – Cavalli ⁽¹⁾	esenzione	p/st
0101 10 90	– – altri	7,7	p/st
0101 90	– altri:		
	– – Cavalli:		
0101 90 11	– – – destinati alla macellazione ⁽²⁾	esenzione	p/st
0101 90 19	– – – altri	11,5	p/st
0101 90 30	– – Asini	7,7	p/st
0101 90 90	– – Muli e bardotti	10,9	p/st
0102	Animali vivi della specie bovina:		
0102 10	– riproduttori di razza pura ⁽³⁾:		
0102 10 10	– – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)	esenzione	p/st
0102 10 30	– – Vacche	esenzione	p/st
0102 10 90	– – altri	esenzione	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 93/623/CEE della Commissione (GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45)].

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].

⁽³⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 77/504/CEE del Consiglio (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8); regolamento (CEE) n. 2342/92 della Commissione (GU L 227 dell'11.8.1992, pag. 12); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0102 90	– altri:		
	– – delle specie domestiche:		
0102 90 05	– – – di peso inferiore o uguale a 80 kg	10,2 + 93,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	p/st
	– – – di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg:		
0102 90 21	– – – – destinati alla macellazione	10,2 + 93,1 €/100 kg/net	p/st
0102 90 29	– – – – altri	10,2 + 93,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	p/st
	– – – di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg:		
0102 90 41	– – – – destinati alla macellazione	10,2 + 93,1 €/100 kg/net	p/st
0102 90 49	– – – – altri	10,2 + 93,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	p/st
	– – – di peso superiore a 300 kg:		
	– – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):		
0102 90 51	– – – – – destinate alla macellazione	10,2 + 93,1 €/100 kg/net	p/st
0102 90 59	– – – – – altre	10,2 + 93,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	p/st
	– – – – – Vacche:		
0102 90 61	– – – – – destinate alla macellazione	10,2 + 93,1 €/100 kg/net	p/st
0102 90 69	– – – – – altre	10,2 + 93,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	p/st
	– – – – – altri:		
0102 90 71	– – – – – destinati alla macellazione	10,2 + 93,1 €/100 kg/net	p/st
0102 90 79	– – – – – altri	10,2 + 93,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	p/st
0102 90 90	– – altri	esenzione	p/st
0103	Animali vivi della specie suina:		
0103 10 00	– riproduttori di razza pura ⁽²⁾	esenzione	p/st
	– altri:		
0103 91	– – di peso inferiore a 50 kg:		
0103 91 10	– – – delle specie domestiche	41,2 €/100 kg/net	p/st
0103 91 90	– – – altri	esenzione	p/st
0103 92	– – di peso uguale o superiore a 50 kg:		
	– – – delle specie domestiche:		
0103 92 11	– – – – Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg	35,1 €/100 kg/net	p/st

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 88/661/CEE del Consiglio (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0103 92 19	— — — — altri	41,2 €/100 kg/net	p/st
0103 92 90	— — — — altri	esenzione	p/st
0104	Animali vivi delle specie ovina o caprina:		
0104 10	— della specie ovina:		
0104 10 10	— — riproduttori di razza pura ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	— — altri:		
0104 10 30	— — — Agnelli (non ancora usciti dall'anno)	80,5 €/100 kg/net ⁽²⁾	p/st
0104 10 80	— — — altri	80,5 €/100 kg/net ⁽²⁾	p/st
0104 20	— della specie caprina:		
0104 20 10	— — riproduttori di razza pura ⁽¹⁾	3,2	p/st
0104 20 90	— — altri	80,5 €/100 kg/net ⁽²⁾	p/st
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:		
	— di peso inferiore o uguale a 185 g:		
0105 11	— — Galli e galline:		
	— — — Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:		
0105 11 11	— — — — Razze ovaiole	52 €/1 000 p/st	p/st
0105 11 19	— — — — altri	52 €/1 000 p/st	p/st
	— — — — altri:		
0105 11 91	— — — — Razze ovaiole	52 €/1 000 p/st	p/st
0105 11 99	— — — — altri	52 €/1 000 p/st	p/st
0105 12 00	— — Tacchine e tacchini	152 €/1 000 p/st	p/st
0105 19	— — altri:		
0105 19 20	— — — Oche	152 €/1 000 p/st	p/st
0105 19 90	— — — Anatre e faraone	52 €/1 000 p/st	p/st
	— altri:		
0105 92 00	— — Galli e galline di peso inferiore o uguale a 2 000 g	20,9 €/100 kg/net	p/st
0105 93 00	— — Galli e galline di peso superiore a 2 000 g	20,9 €/100 kg/net	p/st
0105 99	— — altri:		
0105 99 10	— — — Anatre	32,3 €/100 kg/net	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 89/361/CEE del Consiglio (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); regolamento (CE) n. 874/96 della Commissione (GU L 118 del 15.5.1996, pag. 12); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].

⁽²⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0105 99 20	— — — Oche	31,6 €/100 kg/net	p/st
0105 99 30	— — — Tacchini e tacchine	23,8 €/100 kg/net	p/st
0105 99 50	— — — Faraone	34,5 €/100 kg/net	p/st
0106	Altri animali vivi:		
	— Mammiferi:		
0106 11 00	— — Primati	esenzione	p/st
0106 12 00	— — Balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)	esenzione	p/st
0106 19	— — altri:		
0106 19 10	— — — Conigli domestici	3,8	p/st
0106 19 90	— — — altri	esenzione	—
0106 20 00	— Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	esenzione	p/st
	— Uccelli:		
0106 31 00	— — Uccelli rapaci	esenzione	p/st
0106 32 00	— — Psittaformici (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua)	esenzione	p/st
0106 39	— — altri:		
0106 39 10	— — — Piccioni	6,4	p/st
0106 39 90	— — — altri	esenzione	—
0106 90 00	— altri	esenzione	—

CAPITOLO 2

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

Nota

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) per quanto riguarda le voci da 0201 a 0208 e la voce 0210, i prodotti non atti all'alimentazione umana;
 - b) le budella, le vesciche e gli stomaci di animali (voce 0504), nonché il sangue di animali (voci 0511 o 3002);
 - c) i grassi animali, diversi dai prodotti della voce 0209 (capitolo 15).

Note complementari

1. A. Sono considerati come:

- a) «carcassa della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche; è da considerare come «carcassa» la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci paia di costole;
- b) «mezzena della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica; è da considerare come «mezzena» la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole;
- c) «quarti compensati», ai sensi delle sottovoci 0201 20 20 e 0202 20 10, l'insieme costituito:
 - dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati da dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole,
 - oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.

I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono i «quarti compensati» devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale e il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori. Tuttavia, è tollerata una differenza tra i pesi rispettivi delle due parti della spedizione, a condizione che essa non ecceda il 5 % del peso della parte più pesante (quarti anteriori o quarti posteriori);

- d) «busto», ai sensi delle sottovoci 0201 20 30 e 0202 20 30, la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia (le prime quattro paia devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;
- e) «quarto anteriore», ai sensi delle sottovoci 0201 20 30 e 0202 20 30, la parte anteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole (le prime quattro costole devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;
- f) «sella», ai sensi delle sottovoci 0201 20 50 e 0202 20 50, la parte posteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate, con un minimo di tre paia di costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia;
- g) «quarto posteriore», ai sensi delle sottovoci 0201 20 50 e 0202 20 50, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e con o senza la pancia;

- h) 11. «tagli di quarti anteriori detti «crop» e «chuck and blade»», ai sensi della sottovoce 0202 30 50, le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell'osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola;
22. «tagli di punta di petto detti «brisket»», ai sensi della sottovoce 0202 30 50, la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini all'estremità del petto.

B. I prodotti di cui alla nota complementare 1. A punti da a) a g) possono essere presentati con o senza colonna vertebrale.

C. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui alla nota complementare 1. A, sono prese in considerazione solo le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale. Nel caso in cui la colonna vertebrale è stata eliminata, solo le costole intere o tagliate, che, in caso contrario sarebbero state aderenti alla colonna vertebrale, devono essere prese in considerazione.

2. A. Sono considerati come:

- a) «carcasse intere o mezzene», ai sensi delle sottovoci 0203 11 10 e 0203 21 10, i suini macellati sotto forma di carcasse di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute dalla separazione della carcassa intera passante per ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale, per lo sterno o lungo lo sterno e per la sinfisi ischio-pubica. Le carcasse intere o le mezzene possono essere presentate con o senza la testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», i piedi, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle;
- b) «prosciutto», ai sensi delle sottovoci 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 e 0210 11 31, la parte posteriore (caudale) della mezzena, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

Il prosciutto è separato dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo l'ultima vertebra lombare;

- c) «parte anteriore», ai sensi delle sottovoci 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 e 0210 19 60, la parte anteriore (craniale) della mezzena senza testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

La parte anteriore è separata dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo la quinta vertebra dorsale.

La parte superiore (dorsale) della parte anteriore (collare), anche con la scapola e la relativa muscolatura, è considerata come una parte della lombata quando è separata dalla parte inferiore (ventrale) della parte anteriore mediante un taglio praticato, al massimo, esattamente al di sotto della colonna vertebrale;

- d) «spalla», ai sensi delle sottovoci 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 e 0210 11 39, la parte inferiore della parte anteriore anche con la scapola e la muscolatura relativa comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

La scapola e la relativa muscolatura resta in questa sottovoce come pezzo di spalla, se è presentata sola;

- e) «lombata», ai sensi delle sottovoci 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 e 0210 19 70, la parte superiore della mezzena dalla prima vertebra cervicale fino alle vertebre caudali, comprendente le ossa, con o senza il filetto, la scapola, la cotenna o il lardo.

La lombata è separata dalla parte inferiore della mezzena mediante un taglio praticato esattamente al di sotto della colonna vertebrale;

- f) «pancetta», ai sensi delle sottovoci 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 e 0210 12 19, la parte inferiore della mezzena compresa fra il prosciutto e la spalla, con o senza le ossa, ma comprendente la cotenna e il lardo;

- g) «mezzena bacon», ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena di suino presentata senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma;

- h) «3/4 anteriori», ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena bacon senza il prosciutto, anche non disossata;

- ij) «3/4 posteriori», ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza la parte anteriore, anche non disossata;

- k) «parte centrale», ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza il prosciutto e la parte anteriore, anche non disossata.

La sottovoce include ugualmente i pezzi delle parti centrali contenenti del tessuto della lombata e della pancetta in proporzioni naturali delle parti centrali intere.

B. I pezzi provenienti dalle parti citate sub 2 A, lettera f) rientrano nelle stesse sottovoci solo se contengono la cotenna e il lardo.

Qualora i tagli che rientrano nelle sottovoci 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 e 0210 19 60 vengano ottenuti da mezzene bacon, da cui le ossa indicate sub 2 A, lettera g) sono già state asportate, il taglio dovrebbe seguire le stesse linee definite sub 2 A, rispettivamente lettere b), c) e d); in tutti i casi queste parti o pezzi di parti devono contenere delle ossa.

C. Rientrano, in particolare, nelle sottovoci 0206 49 20 e 0210 99 49, le teste o mezzene di teste di suino domestico, con o senza cervello, guance o lingua o loro parti.

La testa è separata dal resto della carcassa nel modo seguente:

- con un taglio diritto parallelo al cranio, o
- con un taglio parallelo al cranio fino al livello degli occhi e quindi inclinato verso la parte anteriore della testa, in modo che la parte della gola chiamata «guancia bassa» rimanga attaccata al resto della carcassa.

Sono considerati, inoltre, pezzi di teste le guance, il grugno, le orecchie e la carne aderente alla testa, in particolare la carne dietro il cranio. Tuttavia, i pezzi di carne senza osso presentati da soli, appartenenti alla parte anteriore (la parte della gola parte della spalla, la parte della gola chiamata «guancia bassa» o la parte della gola comprendente insieme la «guancia bassa» e la parte della gola parte della spalla) rientrano, secondo i casi, nelle sottovoci 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 o 0210 19 81.

D. È considerato «lardo» ai sensi delle sottovoci 0209 00 11 e 0209 00 19, il tessuto adiposo situato sotto la cotenna e legato a questa in qualsiasi parte del suino; in tutti i casi, il peso del tessuto adiposo deve essere superiore al peso della cotenna.

Queste sottovoci includono ugualmente il lardo senza la cotenna.

E. Sono considerati «secchi o affumicati», ai sensi delle sottovoci 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 e da 0210 19 60 a 0210 19 89, i prodotti in cui il rapporto acqua/proteine (tenore in azoto $\times 6,25$) nella carne è uguale o inferiore a 2,8. Il tenore in azoto deve essere determinato secondo il metodo ISO 937-1978.

3. A. Sono considerati come:

- a) «carcassa», ai sensi delle sottovoci 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 e 0204 50 51, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento o scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;
- b) «mezzena», ai sensi delle sottovoci 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 e 0204 50 51, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica;
- c) «busto», ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della carcassa, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 paia di costole ed un massimo di 7 paia di costole, intere o tagliate;
- d) «mezzo busto», ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della mezzena, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 costole e un massimo di 7 costole, intere o tagliate;
- e) «costata e sella», ai sensi delle sottovoci 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della coscia e del busto, con o senza i rognoni; la sella, separata dalla costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la costata, separata dalla sella, deve comprendere un minimo di 5 paia di costole, intere o tagliate;
- f) «mezza costata e mezza sella», ai sensi delle sottovoci 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della mezza coscia e del mezzo busto, con o senza i rognoni; la mezza sella, separata dalla mezza costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la mezza costata, separata dalla mezza sella, deve comprendere un minimo di 5 costole, intere o tagliate;

- g) «*coscia intera*», ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della carcassa, comprendente tutte le ossa e i cosciotti, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica;
- h) «*mezza coscia*», ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa e il cosciotto, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica.

B. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.

4. Sono considerati come:

- a) «*pezzi di volatili non disossati*», ai sensi delle sottovoci da 0207 13 20 a 0207 13 60, da 0207 14 20 a 0207 14 60, da 0207 26 20 a 0207 26 70, da 0207 27 20 a 0207 27 70, da 0207 35 21 a 0207 35 63 e da 0207 36 21 a 0207 36 63, le suddette parti comprendenti tutte le ossa.

I pezzi di volatili, di cui alla lettera a), cui è stata tolta una parte delle ossa, rientrano nelle sottovoci 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79, o 0207 36 79;

- b) «*metà*», ai sensi delle sottovoci 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 e 0207 36 25, la metà carcassa di volatili, ottenuta praticando un sezionamento longitudinale lungo un piano che attraversa lo sterno e la colonna vertebrale;
- c) «*quarti*», ai sensi delle sottovoci 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 e 0207 36 25, il quarto della coscia o il quarto del petto, ottenuti mediante sezionamento trasversale di una metà;
- d) «*ali intere, anche senza punta*», ai sensi delle sottovoci 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 e 0207 36 31, i pezzi di volatili costituiti dall'omero, dal radio e dall'ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre. La punta, comprese le ossa carpali, può anche essere assente. Le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
- e) «*petti*», ai sensi delle sottovoci 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 e 0207 36 53, i pezzi di volatili costituiti dallo sterno e dalle costole che da esso si dipartono da entrambi i lati, unitamente alla muscolatura che li ricopre;
- f) «*cosce*», ai sensi delle sottovoci 0207 13 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 14 60, 0207 36 61 e 0207 36 63, i pezzi di volatili costituiti dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
- g) «*fusi (coscette) di tacchini e di tacchine*», ai sensi delle sottovoci 0207 26 60 e 0207 27 60, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
- h) «*cosce di tacchini e di tacchine altri che fusi (coscette)*», ai sensi delle sottovoci 0207 26 70 e 0207 27 70, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dal femore unitamente alla muscolatura che li ricopre o dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
- ij) «*parti dette paltò di oca o di anatra*», ai sensi delle sottovoci 0207 35 71 e 0207 36 71, oche o anatre presentate senza piume, completamente eviscerate, prive di testa e di zampe, nonché delle ossa della carcassa (carena dello sterno, coste, colonna vertebrale e sacro), ma ancora provviste dei femori, delle tibie e degli omeri.

5. L'aliquota del dazio all'importazione applicabile ai miscugli di cui al presente capitolo è calcolato nel modo seguente:

- a) se un componente costituisce almeno 90 %, in peso, del miscuglio, l'aliquota del dazio applicabile all'insieme è quella del dazio applicabile a tale componente;
- b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

6. a) *Le carni non cotte, insaporite rientrano nel capitolo 16. Sono considerate come «carni insaporite» le carni non cotte, il cui insaporimento viene effettuato in profondità o sulla totalità della superficie del prodotto ed il cui condimento è percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto.*
- b) *I prodotti salati o in salamoia, secchi o affumicati della voce 0210 cui sono aggiunti, durante la loro fabbricazione, prodotti di insaporimento, continuano ad essere classificati nella suddetta sottovoce, purché ciò non cambi la loro caratteristica di prodotto della voce 0210.*
7. *Si considerano come «salate o in salamoia», ai sensi della voce 0210, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso, purché sia la salatura a garantire la conservazione a lungo termine.*

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:		
0201 10 00	– in carcasse o mezzene	12,8 + 176,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0201 20	– altri pezzi non disossati:		
0201 20 20	– – Quarti detti «compensati»	12,8 + 176,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0201 20 30	– – Busti e quarti anteriori	12,8 + 141,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0201 20 50	– – Selle e quarti posteriori	12,8 + 212,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0201 20 90	– – altri	12,8 + 265,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0201 30 00	– disossate	12,8 + 303,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate:		
0202 10 00	– in carcasse o mezzene	12,8 + 176,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0202 20	– altri pezzi non disossati:		
0202 20 10	– – Quarti detti «compensati»	12,8 + 176,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0202 20 30	– – Busti e quarti anteriori	12,8 + 141,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0202 20 50	– – Selle e quarti posteriori	12,8 + 221,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0202 20 90	– – altri	12,8 + 265,3 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0202 30	– disossate:		
0202 30 10	– – Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo .	12,8 + 221,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0202 30 50	– – Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket» ⁽²⁾	12,8 + 221,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0202 30 90	– – altre	12,8 + 304,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rilasciato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione (GU L 15 del 17.1.1981, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/2003 della Commissione (GU L 95 del 4.4.2003, pag. 13).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:		
	– fresche o refrigerate:		
0203 11	– – in carcasse o mezzene:		
0203 11 10	– – – di animali della specie suina domestica	53,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0203 11 90	– – – altre	esenzione	—
0203 12	– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:		
	– – – di animali della specie suina domestica:		
0203 12 11	– – – – Prosciutti e loro pezzi	77,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0203 12 19	– – – – Spalle e loro pezzi	60,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0203 12 90	– – – altri	esenzione	—
0203 19	– – altre:		
	– – – di animali della specie suina domestica:		
0203 19 11	– – – – Parti anteriori e loro pezzi	60,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0203 19 13	– – – – Lombate e loro pezzi	86,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0203 19 15	– – – – Pancette (ventresche) e loro pezzi	46,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	– – – – altre:		
0203 19 55	– – – – – disossate	86,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0203 19 59	– – – – – altre	86,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0203 19 90	– – – altre	esenzione	—
	– congelate:		
0203 21	– – in carcasse o mezzene:		
0203 21 10	– – – di animali della specie suina domestica	53,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0203 21 90	– – – altre	esenzione	—
0203 22	– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:		
	– – – di animali della specie suina domestica:		
0203 22 11	– – – – Prosciutti e loro pezzi	77,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0203 22 19	– – – – Spalle e loro pezzi	60,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0203 22 90	– – – altri	esenzione	—
0203 29	– – altre:		
	– – – di animali della specie suina domestica:		
0203 29 11	– – – – Parti anteriori e loro pezzi	60,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0203 29 13	— — — — Lombate e loro pezzi	86,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0203 29 15	— — — — Pancette (ventresche) e loro pezzi	46,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— — — — altre:		
0203 29 55	— — — — disossate	86,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0203 29 59	— — — — altre	86,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0203 29 90	— — — — altre	esenzione	—
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate:		
0204 10 00	— Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate	12,8 + 171,3 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate:		
0204 21 00	— — in carcasce o mezzene	12,8 + 171,3 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 22	— — in altri pezzi non disossati:		
0204 22 10	— — — Busto o mezzo busto	12,8 + 119,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 22 30	— — — Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 188,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 22 50	— — — Coscia o mezza coscia	12,8 + 222,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 22 90	— — — altri	12,8 + 222,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 23 00	— — disossate	12,8 + 311,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 30 00	— Carcasse e mezzene di agnello, congelate	12,8 + 128,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— altre carni di animali della specie ovina, congelate:		
0204 41 00	— — in carcasce o mezzene	12,8 + 128,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 42	— — in altri pezzi, non disossate:		
0204 42 10	— — — Busto o mezzo busto	12,8 + 90,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 42 30	— — — Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 141,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 42 50	— — — Coscia o mezza coscia	12,8 + 167,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 42 90	— — — altre	12,8 + 167,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 43	— — disossate:		
0204 43 10	— — — di agnello	12,8 + 234,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 43 90	— — — altre	12,8 + 234,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0204 50	– Carni di animali della specie caprina:		
	– – fresche o refrigerate:		
0204 50 11	– – – Carcasse o mezzene	12,8 + 171,3 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 50 13	– – – Busto o mezzo busto	12,8 + 119,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 50 15	– – – Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 188,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 50 19	– – – Coscia o mezza coscia	12,8 + 222,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	– – – altre:		
0204 50 31	– – – – Pezzi non disossati	12,8 + 222,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 50 39	– – – – Pezzi disossati	12,8 + 311,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	– – congelate:		
0204 50 51	– – – Carcasse o mezzene	12,8 + 128,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 50 53	– – – Busto o mezzo busto	12,8 + 90,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 50 55	– – – Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 141,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 50 59	– – – Coscia o mezza coscia	12,8 + 167,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	– – – altre:		
0204 50 71	– – – – Pezzi non disossati	12,8 + 167,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 50 79	– – – – Pezzi disossati	12,8 + 234,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0205 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:		
0205 00 20	– fresche o refrigerate	5,1	—
0205 00 80	– congelate	5,1	—
0206	Fratraglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:		
	– della specie bovina, fresche o refrigerate:		
0206 10 10	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ⁽²⁾	esenzione	—
	– – altre:		
0206 10 91	– – – Fegati	esenzione	—
0206 10 95	– – – Pezzi detti «onglets» e «hampes»	12,8 + 303,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0206 10 99	– – – altre	esenzione	—
	– della specie bovina, congelate:		
0206 21 00	– – Lingue	esenzione	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0206 22 00	– – Fegati	esenzione	—
0206 29	– – altre:		
0206 29 10	– – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – – altre:		
0206 29 91	– – – – Pezzi detti «onglets» e «hampes»	12,8 + 304,1 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
0206 29 99	– – – – altre	esenzione	—
0206 30 00	– della specie suina, fresche o refrigerate	esenzione	—
	– della specie suina, congelate:		
0206 41 00	– – Fegati	esenzione	—
0206 49	– – altre:		
0206 49 20	– – – della specie suina domestica	esenzione	—
0206 49 80	– – – altre	esenzione	—
0206 80	– altre, fresche o refrigerate:		
0206 80 10	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altre:		
0206 80 91	– – – delle specie equina, asinina o mulesca	6,4	—
0206 80 99	– – – delle specie ovina o caprina	esenzione	—
0206 90	– altre, congelate:		
0206 90 10	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altri:		
0206 90 91	– – – delle specie equina, asinina o mulesca	6,4	—
0206 90 99	– – – delle specie ovina o caprina	esenzione	—
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:		
	– di galli e di galline:		
0207 11	– – interi, freschi o refrigerati:		
0207 11 10	– – – presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %»	26,2 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
0207 11 30	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti «polli 70 %»	29,9 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
0207 11 90	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati	32,5 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
0207 12	– – interi, congelati:		
0207 12 10	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %»	29,9 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
0207 12 90	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati	32,5 €/100 kg/net ⁽²⁾	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].

⁽²⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0207 13	-- Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:		
	--- Pezzi:		
0207 13 10	---- disossati	102,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	---- non disossati:		
0207 13 20	---- Metà o quarti	35,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 13 30	---- Ali intere, anche senza punta	26,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 13 40	---- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 13 50	---- Petti e loro pezzi	60,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 13 60	---- Cosce e loro pezzi	46,3 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 13 70	---- altri	100,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	--- Frattaglie:		
0207 13 91	---- Fegati	6,4	—
0207 13 99	---- altri	18,7 €/100 kg/net	—
0207 14	-- Pezzi e frattaglie, congelati:		
	--- Pezzi:		
0207 14 10	---- disossati	102,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	---- non disossati:		
0207 14 20	---- Metà o quarti	35,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 14 30	---- Ali intere, anche senza punta	26,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 14 40	---- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 14 50	---- Petti e loro pezzi	60,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 14 60	---- Cosce e loro pezzi	46,3 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 14 70	---- altri	100,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	--- Frattaglie:		
0207 14 91	---- Fegati	6,4	—
0207 14 99	---- altri	18,7 €/100 kg/net	—
	- di tacchine e di tacchini:		
0207 24	-- interi, freschi o refrigerati:		
0207 24 10	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»	34 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0207 24 90	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati	37,3 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 25	--- interi, congelati:		
0207 25 10	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»	34 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 25 90	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati	37,3 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 26	--- Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:		
	--- Pezzi:		
0207 26 10	---- disossati	85,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	---- non disossati:		
0207 26 20	---- Metà o quarti	41 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 26 30	---- Ali intere, anche senza punta	26,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 26 40	---- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 26 50	---- Petti e loro pezzi	67,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	---- Cosce e loro pezzi:		
0207 26 60	---- Fusi (coscette) e loro pezzi	25,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 26 70	---- altri	46 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 26 80	---- altri	83 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	--- Frattaglie:		
0207 26 91	---- Fegati	6,4	—
0207 26 99	---- altri	18,7 €/100 kg/net	—
0207 27	--- Pezzi e frattaglie, congelati:		
	--- Pezzi:		
0207 27 10	---- disossati	85,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	---- non disossati:		
0207 27 20	---- Metà o quarti	41 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 27 30	---- Ali intere, anche senza punta	26,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 27 40	---- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0207 27 50	----- Petti e loro pezzi	67,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	----- Cosce e loro pezzi:		
0207 27 60	----- Fusi (coscette) e loro pezzi	25,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 27 70	----- altri	46 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 27 80	----- altri	83 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	----- Frattaglie:		
0207 27 91	----- Fegati	6,4	—
0207 27 99	----- altri	18,7 €/100 kg/net	—
	— di anatre, di oche o di faraone:		
0207 32	— interi, freschi o refrigerati:		
	----- di anatre:		
0207 32 11	----- presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette «anatre 85 %»	38 €/100 kg/net	—
0207 32 15	----- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»	46,2 €/100 kg/net	—
0207 32 19	----- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate	51,3 €/100 kg/net	—
	----- di oche:		
0207 32 51	----- presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»	45,1 €/100 kg/net	—
0207 32 59	----- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate	48,1 €/100 kg/net	—
0207 32 90	----- di faraone	49,3 €/100 kg/net	—
0207 33	— interi, congelati:		
	----- di anatre:		
0207 33 11	----- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»	46,2 €/100 kg/net	—
0207 33 19	----- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate	51,3 €/100 kg/net	—
	----- di oche:		
0207 33 51	----- presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»	45,1 €/100 kg/net	—
0207 33 59	----- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate	48,1 €/100 kg/net	—
0207 33 90	----- di faraone	49,3 €/100 kg/net	—
0207 34	— Fegati grassi, freschi o refrigerati:		
0207 34 10	----- di oche	esenzione	—
0207 34 90	----- di anatre	esenzione	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0207 35	-- altri, freschi o refrigerati:		
	-- -- Pezzi:		
	-- -- -- disossati:		
0207 35 11	-- -- -- -- di oche	110,5 €/100 kg/net	—
0207 35 15	-- -- -- -- di anatre o di faraone	128,3 €/100 kg/net	—
	-- -- -- -- non disossati:		
	-- -- -- -- Metà o quarti:		
0207 35 21	-- -- -- -- di anatre	56,4 €/100 kg/net	—
0207 35 23	-- -- -- -- di oche	52,9 €/100 kg/net	—
0207 35 25	-- -- -- -- di faraone	54,2 €/100 kg/net	—
0207 35 31	-- -- -- -- Ali intere, anche senza punta	26,9 €/100 kg/net	—
0207 35 41	-- -- -- -- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 €/100 kg/net	—
	-- -- -- -- Petti e loro pezzi:		
0207 35 51	-- -- -- -- di oche	86,5 €/100 kg/net	—
0207 35 53	-- -- -- -- di anatre o di faraone	115,5 €/100 kg/net	—
	-- -- -- -- Cosce e loro pezzi:		
0207 35 61	-- -- -- -- di oche	69,7 €/100 kg/net	—
0207 35 63	-- -- -- -- di anatre o di faraone	46,3 €/100 kg/net	—
0207 35 71	-- -- -- -- Parti dette «paltò di oca o di anatra»	66 €/100 kg/net	—
0207 35 79	-- -- -- -- altri	123,2 €/100 kg/net	—
	-- -- Frattaglie:		
0207 35 91	-- -- -- Fegati, diversi dai fegati grassi	6,4	—
0207 35 99	-- -- -- altri	18,7 €/100 kg/net	—
0207 36	-- altri, congelati:		
	-- -- Pezzi:		
	-- -- -- disossati:		
0207 36 11	-- -- -- -- di oche	110,5 €/100 kg/net	—
0207 36 15	-- -- -- -- di anatre o di faraone	128,3 €/100 kg/net	—
	-- -- -- -- non disossati:		
	-- -- -- -- Metà o quarti:		
0207 36 21	-- -- -- -- di anatre	56,4 €/100 kg/net	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0207 36 23	----- di oche	52,9 €/100 kg/net	—
0207 36 25	----- di faraone	54,2 €/100 kg/net	—
0207 36 31	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 €/100 kg/net	—
0207 36 41	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 €/100 kg/net	—
	----- Petti e loro pezzi:		
0207 36 51	----- di oche	86,5 €/100 kg/net	—
0207 36 53	----- di anatre o di faraone	115,5 €/100 kg/net	—
	----- Cosce e loro pezzi:		
0207 36 61	----- di oche	69,7 €/100 kg/net	—
0207 36 63	----- di anatre o di faraone	46,3 €/100 kg/net	—
0207 36 71	----- Parti dette «paltò di oca o di anatra»	66 €/100 kg/net	—
0207 36 79	----- altri	123,2 €/100 kg/net	—
	----- Frattaglie:		
	----- Fegati:		
0207 36 81	----- Fegati grassi di oche	esenzione	—
0207 36 85	----- Fegati grassi di anatre	esenzione	—
0207 36 89	----- altri	6,4	—
0207 36 90	----- altri	18,7 €/100 kg/net	—
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:		
0208 10	— di conigli o di lepri:		
	— di conigli domestici:		
0208 10 11	— fresche o refrigerate	6,4	—
0208 10 19	— congelate	6,4	—
0208 10 90	— altre	esenzione	—
0208 20 00	— Cosce di rane	6,4	—
0208 30 00	— di primati	9	—
0208 40	— di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni):		
0208 40 10	— Carne di balena	6,4	—
0208 40 90	— altre	9	—
0208 50 00	— di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0208 90	– altre:		
0208 90 10	– – di piccioni domestici	6,4	—
	– – di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri:		
0208 90 20	– – – di quaglie	esenzione	—
0208 90 40	– – – altre	esenzione	—
0208 90 55	– – Carni di foca	6,4	—
0208 90 60	– – di renne	9	—
0208 90 95	– – altre	9	—
0209 00	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:		
	– Lardo:		
0209 00 11	– – fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	21,4 €/100 kg/net	—
0209 00 19	– – secco o affumicato	23,6 €/100 kg/net	—
0209 00 30	– Grasso di maiale	12,9 €/100 kg/net	—
0209 00 90	– Grasso di volatili	41,5 €/100 kg/net	—
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:		
	– Carni della specie suina:		
0210 11	– – Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:		
	– – – della specie suina domestica:		
	– – – – salati o in salamoia:		
0210 11 11	– – – – Prosciutti e loro pezzi	77,8 €/100 kg/net	—
0210 11 19	– – – – Spalle e loro pezzi	60,1 €/100 kg/net	—
	– – – – secchi o affumicati:		
0210 11 31	– – – – Prosciutti e loro pezzi	151,2 €/100 kg/net	—
0210 11 39	– – – – Spalle e loro pezzi	119 €/100 kg/net	—
0210 11 90	– – – altre	15,4	—
0210 12	– – Pancette (ventresche) e loro pezzi:		
	– – – della specie suina domestica:		
0210 12 11	– – – – salate o in salamoia	46,7 €/100 kg/net	—
0210 12 19	– – – – secche o affumicate	77,8 €/100 kg/net	—
0210 12 90	– – – altre	15,4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0210 19	-- altre:		
	-- della specie suina domestica:		
	-- salate o in salamoia:		
0210 19 10	-- Mezzene bacon o 3/4 anteriori	68,7 €/100 kg/net	—
0210 19 20	-- 3/4 posteriori o parti centrali	75,1 €/100 kg/net	—
0210 19 30	-- Parti anteriori e loro pezzi	60,1 €/100 kg/net	—
0210 19 40	-- Lombate e loro pezzi	86,9 €/100 kg/net	—
★ 0210 19 50	-- altre	86,9 €/100 kg/net	—
	-- secche o affumicate:		
0210 19 60	-- Parti anteriori e loro pezzi	119 €/100 kg/net	—
0210 19 70	-- Lombate e loro pezzi	149,6 €/100 kg/net	—
	-- altre:		
0210 19 81	-- disossate	151,2 €/100 kg/net	—
0210 19 89	-- altre	151,2 €/100 kg/net	—
0210 19 90	-- altre	15,4	—
0210 20	-- Carni della specie bovina:		
0210 20 10	-- non disossate	15,4 + 265,2 €/100 kg/net	—
0210 20 90	-- disossate	15,4 + 303,4 €/100 kg/net	—
	-- altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:		
0210 91 00	-- di primati	15,4	—
0210 92 00	-- di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)	15,4	—
0210 93 00	-- di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	15,4	—
0210 99	-- altre:		
	-- Carni:		
0210 99 10	-- di cavallo, salate o in salamoia o anche secche	6,4	—
	-- delle specie ovina e caprina:		
0210 99 21	-- non disossate	222,7 €/100 kg/net	—
0210 99 29	-- disossate	311,8 €/100 kg/net	—
0210 99 31	-- di renne	15,4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0210 99 39	— — — — altre	15,4	—
	— — — Frattaglie:		
	— — — — della specie suina domestica:		
0210 99 41	— — — — Fegati	64,9 €/100 kg/net	—
0210 99 49	— — — — altre	47,2 €/100 kg/net	—
	— — — — della specie bovina:		
0210 99 51	— — — — Pezzi detti «onglets» e «hampes»	15,4 + 303,4 €/100 kg/net	—
0210 99 59	— — — — altre	12,8	—
0210 99 60	— — — — delle specie ovina e caprina	15,4	—
	— — — — altre:		
	— — — — Fegati di volatili:		
0210 99 71	— — — — — Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia	esenzione	—
0210 99 79	— — — — — altri	6,4	—
0210 99 80	— — — — — altre	15,4	—
0210 99 90	— — — Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie	15,4 + 303,4 €/100 kg/net	—

CAPITOLO 3

PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i mammiferi della voce 0106;
 - b) le carni dei mammiferi della voce 0106 (voci 0208 o 0210);
 - c) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana (voce 2301);
 - d) il caviale ed i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce 1604).
2. In questo capitolo, l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in piccole quantità.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0301	Pesci vivi:		
0301 10	– Pesci ornamentali:		
0301 10 10	– – di acqua dolce	esenzione	—
0301 10 90	– – di mare	7,5	—
	– altri pesci vivi:		
0301 91	– – Trote (<i>Salmo trutta</i>, <i>Oncorhynchus mykiss</i>, <i>Oncorhynchus clarki</i>, <i>Oncorhynchus aguabonita</i>, <i>Oncorhynchus gilae</i>, <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>):		
0301 91 10	– – – delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	8	—
0301 91 90	– – – altri	12	—
0301 92 00	– – Anguille (<i>Anguilla spp.</i>)	esenzione	—
0301 93 00	– – Carpe	8	—
0301 99	– – altri:		
	– – – di acqua dolce:		
0301 99 11	– – – – Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>) .	2	—
0301 99 19	– – – – altri	8	—
0301 99 90	– – – di mare	16	—
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:		
	– Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 11	– – Trote (<i>Salmo trutta</i>, <i>Oncorhynchus mykiss</i>, <i>Oncorhynchus clarki</i>, <i>Oncorhynchus aguabonita</i>, <i>Oncorhynchus gilae</i>, <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>):		
0302 11 10	– – – delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	8	—
0302 11 20	– – – della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> , con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo	12	—
0302 11 80	– – – altri	12	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0302 12 00	– – Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i>, <i>Oncorhynchus gorbuscha</i>, <i>Oncorhynchus keta</i>, <i>Oncorhynchus tshawytscha</i>, <i>Oncorhynchus kisutch</i>, <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	2	—
0302 19 00	– – altri	8	—
	– Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi) esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 21	– – Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>, <i>Hippoglossus hippoglossus</i>, <i>Hippoglossus stenolepis</i>):		
0302 21 10	– – – Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	8	—
0302 21 30	– – – Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	8	—
0302 21 90	– – – Ippoglossi del Pacifico (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	15	—
0302 22 00	– – Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	7,5	—
0302 23 00	– – Sogliole (<i>Solea spp.</i>)	15	—
0302 29	– – altri:		
0302 29 10	– – – Rombi gialli (<i>Lepidorhombus ssp.</i>)	15	—
0302 29 90	– – – altri	15	—
	– Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 31	– – Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>):		
0302 31 10	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0302 31 90	– – – altri	22 ⁽³⁾	—
0302 32	– – Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>):		
0302 32 10	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0302 32 90	– – – altri	22 ⁽³⁾	—
0302 33	– – Tonnetti striati:		
0302 33 10	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0302 33 90	– – – altri	22 ⁽³⁾	—
0302 34	– – Tonni obesi (<i>Thunnus obesus</i>):		
0302 34 10	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0302 34 90	– – – altri	22 ⁽³⁾	—
0302 35	– – Tonni rossi (<i>Thunnus thynnus</i>):		
0302 35 10	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0302 35 90	– – – altri	22 ⁽³⁾	—
0302 36	– – Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>):		
0302 36 10	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0302 36 90	– – – altri	22 ⁽³⁾	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].

⁽²⁾ La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

⁽³⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0302 39	— — altri:		
0302 39 10	— — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0302 39 90	— — — altri	22 ⁽³⁾	—
0302 40 00	— Aringhe (<i>Clupea harengus</i>, <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi	⁽⁴⁾	—
0302 50	— Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i>, <i>Gadus ogac</i>, <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 50 10	— — della specie <i>Gadus morhua</i>	12	—
0302 50 90	— — altri	12	—
	— altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 61	— — Sardine (<i>Sardina pilchardus</i>, <i>Sardinops spp.</i>), alacce (<i>Sardinella spp.</i>), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>):		
0302 61 10	— — — Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	23	—
0302 61 30	— — — Sardine del genere <i>Sardinops</i> ; alacce (<i>Sardinella spp.</i>)	15	—
0302 61 80	— — — Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)	⁽⁵⁾	—
0302 62 00	— — Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	7,5	—
0302 63 00	— — Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	7,5	—
0302 64 00	— — Sgombri (<i>Scomber scombrus</i>, <i>Scomber australasicus</i>, <i>Scomber japonicus</i>)	⁽⁶⁾	—
0302 65	— — Squali:		
0302 65 20	— — — Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	6	—
0302 65 50	— — — Gattucci (<i>Scyliorhinus spp.</i>)	6	—
0302 65 90	— — — altri	8	—
0302 66 00	— — Anguille (<i>Anguilla spp.</i>)	esenzione	—
0302 69	— — altri:		
	— — — di acqua dolce:		
0302 69 11	— — — — Carpe	8	—
0302 69 19	— — — — altri	8	—
	— — — di mare:		
	— — — — Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , esclusi i tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>] della sottovoce 0302 33:		
0302 69 21	— — — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].

(2) La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

(3) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(4) — Dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 15. Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

— Dal 15 febbraio al 15 giugno: Esenzione.

(5) — Dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 13.

— Dal 15 febbraio al 15 giugno: Esenzione.

(6) — Dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 20.

— Dal 15 febbraio al 15 giugno: Esenzione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0302 69 25	— — — — — altri	22 ⁽¹⁾	—
	— — — — — Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes spp.</i>):		
0302 69 31	— — — — — della specie <i>Sebastes marinus</i>	7,5	—
0302 69 33	— — — — — altri	7,5	—
0302 69 35	— — — — — Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	12	—
0302 69 41	— — — — — Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	7,5	—
0302 69 45	— — — — — Molve (<i>Molva spp.</i>)	7,5	—
0302 69 51	— — — — — Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	7,5	—
0302 69 55	— — — — — Acciughe (<i>Engraulis spp.</i>)	15	—
0302 69 61	— — — — — Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus spp.</i>	15	—
	— — — — — Naselli (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>):		
	— — — — — Naselli del genere <i>Merluccius</i> :		
0302 69 66	— — — — — Naselli del Capo (<i>Merluccius capensis</i>) e naselli della specie <i>Merluccius paradoxus</i>	15	—
0302 69 67	— — — — — Naselli della specie <i>Merluccius australis</i>	15	—
0302 69 68	— — — — — altri	15 ⁽¹⁾	—
0302 69 69	— — — — — Naselli del genere <i>Urophycis</i>	15	—
0302 69 75	— — — — — Pesci castagna (<i>Brama spp.</i>)	15	—
0302 69 81	— — — — — Rane pescatrici (<i>Lophius spp.</i>)	15	—
0302 69 85	— — — — — Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	7,5	—
0302 69 86	— — — — — Melù australe (<i>Micromesistius australis</i>)	7,5	—
0302 69 87	— — — — — Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	15	—
0302 69 88	— — — — — Austromerluzzi (<i>Dissostichus spp.</i>)	15	—
0302 69 91	— — — — — Suri (<i>Caranx trachurus</i> , <i>Trachurus trachurus</i>)	15	—
0302 69 92	— — — — — Abadeci (<i>Genypterus blacodes</i>)	7,5	—
0302 69 94	— — — — — Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	15	—
0302 69 95	— — — — — Orate (<i>Sparus aurata</i>)	15	—
0302 69 99	— — — — — altri	15	—
0302 70 00	— Fegati, uova e lattimi	10	—
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304:		
	— Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i>, <i>Oncorhynchus gorbuscha</i>, <i>Oncorhynchus keta</i>, <i>Oncorhynchus tshawytscha</i>, <i>Oncorhynchus kisutch</i>, <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 11 00	— — Salmoni rossi (<i>Oncorhynchus nerka</i>)	2	—
0303 19 00	— — altri	2	—
	— altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 21	— — Trote (<i>Salmo trutta</i>, <i>Oncorhynchus mykiss</i>, <i>Oncorhynchus clarki</i>, <i>Oncorhynchus aguabonita</i>, <i>Oncorhynchus gilae</i>, <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>):		
0303 21 10	— — — delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	9	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0303 21 20	— — — della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> , con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo	12	—
0303 21 80	— — — altri	12	—
0303 22 00	— — Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	2	—
0303 29 00	— — altri	9 ⁽¹⁾	—
	— Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 31	— — Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>, <i>Hippoglossus hippoglossus</i>, <i>Hippoglossus stenolepis</i>):		
0303 31 10	— — — Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	7,5	—
0303 31 30	— — — Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	7,5	—
0303 31 90	— — — Ippoglossi del Pacifico (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	15	—
0303 32 00	— — Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	15	—
0303 33 00	— — Sogliole (<i>Solea spp.</i>)	7,5	—
0303 39	— — altri:		
0303 39 10	— — — Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)	7,5	—
0303 39 30	— — — Pesci del genere <i>Rhombosolea</i>	7,5	—
0303 39 70	— — — altri	15	—
	— Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 41	— — Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>):		
	— — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽²⁾ :		
0303 41 11	— — — — interi	22 ⁽³⁾ ⁽¹⁾	—
0303 41 13	— — — — senza visceri né branchie	22 ⁽³⁾ ⁽¹⁾	—
0303 41 19	— — — — altri (ad esempio decapitati)	22 ⁽³⁾ ⁽¹⁾	—
0303 41 90	— — — — altri	22 ⁽¹⁾	—
0303 42	— — Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>):		
	— — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽²⁾ :		
	— — — — interi:		
0303 42 12	— — — — — di peso superiore a 10 kg per pezzo	20 ⁽³⁾ ⁽¹⁾	—
0303 42 18	— — — — — altri	20 ⁽³⁾ ⁽¹⁾	—
	— — — — senza visceri né branchie:		
0303 42 32	— — — — — di peso superiore a 10 kg per pezzo	22 ⁽³⁾ ⁽¹⁾	—
0303 42 38	— — — — — altri	22 ⁽³⁾ ⁽¹⁾	—
	— — — — — altri (ad esempio decapitati):		
0303 42 52	— — — — — di peso superiore a 10 kg per pezzo	22 ⁽³⁾ ⁽¹⁾	—
0303 42 58	— — — — — altri	22 ⁽³⁾ ⁽¹⁾	—
0303 42 90	— — — — — altri	22 ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].

⁽³⁾ La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0303 43	-- Tonnetti striati:		
	-- -- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾ :		
0303 43 11	-- -- -- interi	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0303 43 13	-- -- -- senza visceri né branchie	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0303 43 19	-- -- -- altri (ad esempio decapitati)	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0303 43 90	-- -- -- altri	22 ⁽³⁾	—
0303 44	-- Tonni obesi (<i>Thunnus obesus</i>):		
	-- -- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾ :		
0303 44 11	-- -- -- interi	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0303 44 13	-- -- -- senza visceri né branchie	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0303 44 19	-- -- -- altri (ad esempio decapitati)	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0303 44 90	-- -- -- altri	22 ⁽³⁾	—
0303 45	-- Tonni rossi (<i>Thunnus thynnus</i>):		
	-- -- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾ :		
0303 45 11	-- -- -- interi	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0303 45 13	-- -- -- senza visceri né branchie	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0303 45 19	-- -- -- altri (ad esempio decapitati)	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0303 45 90	-- -- -- altri	22 ⁽³⁾	—
0303 46	-- Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>):		
	-- -- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾ :		
0303 46 11	-- -- -- interi	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0303 46 13	-- -- -- senza visceri né branchie	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0303 46 19	-- -- -- altri (ad esempio decapitati)	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0303 46 90	-- -- -- altri	22 ⁽³⁾	—
0303 49	-- altri:		
	-- -- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾ :		
0303 49 31	-- -- -- interi	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0303 49 33	-- -- -- senza visceri né branchie	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0303 49 39	-- -- -- altri (ad esempio decapitati)	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0303 49 80	-- -- -- altri	22 ⁽³⁾	—
0303 50 00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i>, <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi	⁽⁴⁾	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].

⁽²⁾ La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

⁽³⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

⁽⁴⁾ — Dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 15. Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

— Dal 15 febbraio al 15 giugno: Esenzione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0303 60	– Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i>, <i>Gadus ogac</i>, <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 60 11	– – della specie <i>Gadus morhua</i>	12	—
0303 60 19	– – della specie <i>Gadus ogac</i>	12	—
0303 60 90	– – della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	12	—
	– altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 71	– – Sardine (<i>Sardina pilchardus</i>, <i>Sardinops spp.</i>), alacce (<i>Sardinella spp.</i>), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>):		
0303 71 10	– – – Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	23	—
0303 71 30	– – – Sardine del genere <i>Sardinops</i> ; alacce (<i>Sardinella spp.</i>)	15	—
0303 71 80	– – – Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)	(¹)	—
0303 72 00	– – Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	7,5	—
0303 73 00	– – Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	7,5	—
0303 74	– – Sgombri (<i>Scomber scombrus</i>, <i>Scomber australasicus</i>, <i>Scomber japonicus</i>):		
0303 74 30	– – – delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i>	(²)	—
0303 74 90	– – – della specie <i>Scomber australasicus</i>	15	—
0303 75	– – Squali:		
0303 75 20	– – – Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	6	—
0303 75 50	– – – Gattucci (<i>Scyliorhinus spp.</i>)	6	—
0303 75 90	– – – altri	8	—
0303 76 00	– – Anguille (<i>Anguilla spp.</i>)	esenzione	—
0303 77 00	– – Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i> , <i>Dicentrarchus punctatus</i>)	15	—
0303 78	– – Naselli (<i>Merluccius spp.</i>, <i>Urophycis spp.</i>):		
	– – – Naselli del genere <i>Merluccius</i> :		
0303 78 11	– – – – Naselli del Capo (<i>Merluccius capensis</i>) e naselli della specie <i>Merluccius paradoxus</i>	15	—
0303 78 12	– – – – Naselli della specie <i>Merluccius hubbsi</i>	15	—
0303 78 13	– – – – Naselli della specie <i>Merluccius australis</i>	15	—
0303 78 19	– – – – altri	15 (³)	—
0303 78 90	– – – Naselli del genere <i>Urophycis</i>	15	—
0303 79	– – altri:		
	– – – di acqua dolce:		
0303 79 11	– – – – Carpe	8	—

(¹) — Dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 13.

— Dal 15 febbraio al 15 giugno: Esenzione.

(²) — Dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 20.

— Dal 15 febbraio al 15 giugno: Esenzione.

(³) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0303 79 19	— — — — altri	8	—
	— — — di mare:		
	— — — — Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , esclusi i tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>] della sottovoce 0303 43:		
	— — — — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾ :		
0303 79 21	— — — — — interi	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0303 79 23	— — — — — senza visceri né branchie	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0303 79 29	— — — — — altri (ad esempio decapitati)	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0303 79 31	— — — — — altri	22 ⁽³⁾	—
	— — — — Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes spp.</i>):		
0303 79 35	— — — — — della specie <i>Sebastes marinus</i>	7,5	—
0303 79 37	— — — — — altri	7,5	—
0303 79 41	— — — — Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	12	—
0303 79 45	— — — — Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	7,5	—
0303 79 51	— — — — Molve (<i>Molva spp.</i>)	7,5	—
0303 79 55	— — — — Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	15	—
0303 79 58	— — — — Pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	⁽⁴⁾	—
0303 79 65	— — — — Acciughe (<i>Engraulis spp.</i>)	15	—
0303 79 71	— — — — Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus spp.</i>	15	—
0303 79 75	— — — — Pesci castagna (<i>Brama spp.</i>)	15	—
0303 79 81	— — — — Rane pescatrici (<i>Lophius spp.</i>)	15	—
0303 79 83	— — — — Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	7,5	—
0303 79 85	— — — — Melù australe (<i>Micromesistius australis</i>)	7,5	—
0303 79 87	— — — — Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	7,5	—
0303 79 88	— — — — Austromerluzzi (<i>Dissostichus spp.</i>)	15	—
0303 79 91	— — — — Suri (<i>Caranx trachurus</i> , <i>Trachurus trachurus</i>)	15	—
0303 79 92	— — — — Merluzzi granatieri (<i>Macruronus novaezealandiae</i>)	7,5	—
0303 79 93	— — — — Abadeci (<i>Genypterus blacodes</i>)	7,5	—
0303 79 94	— — — — Pesci delle specie <i>Pelotreis flavilatus</i> e <i>Peltorhamphus novaezealandiae</i>	7,5	—
0303 79 98	— — — — altri	15	—
0303 80	— Fegati, uova e lattimi:		
0303 80 10	— — Uova e lattimi di pesce, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico o di solfato di protamina ⁽¹⁾	esenzione	—
0303 80 90	— — altri	10	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].

⁽²⁾ La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

⁽³⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

⁽⁴⁾ — Dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 13.

— Dal 15 febbraio al 15 giugno: Esenzione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0304	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		
0304 10	– freschi o refrigerati:		
	– – Filetti:		
	– – – di pesci di acqua dolce:		
0304 10 13	– – – – di salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	2	—
	– – – – di trote delle specie <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> e <i>Oncorhynchus gilae</i> :		
0304 10 15	– – – – – della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> di peso superiore a 400 g per pezzo	12	—
0304 10 17	– – – – – altri	12	—
0304 10 19	– – – – di altri pesci di acqua dolce	9	—
	– – – – altri:		
0304 10 31	– – – – di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	18	—
0304 10 33	– – – – di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	18	—
0304 10 35	– – – – di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes spp.</i>)	18	—
0304 10 38	– – – – altri	18	—
	– – altra carne di pesci (anche tritata):		
0304 10 91	– – – di pesci di acqua dolce	8	—
	– – – altri:		
0304 10 97	– – – – Lati di aringhe	(¹)	—
0304 10 98	– – – – altri	15 (²)	—
0304 20	– Filetti congelati:		
	– – di pesci di acqua dolce:		
0304 20 13	– – – di salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	2	—
	– – – di trote delle specie <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> e <i>Oncorhynchus gilae</i> :		
0304 20 15	– – – – della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> di peso superiore a 400 g per pezzo	12	—
0304 20 17	– – – – altri	12	—
0304 20 19	– – – di altri pesci di acqua dolce	9	—
	– – – altri:		
	– – – di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> :		
0304 20 21	– – – – della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	7,5	—
0304 20 29	– – – – altri	7,5	—
0304 20 31	– – – di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	7,5	—

(¹) — Dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 15. Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

— Dal 15 febbraio al 15 giugno: Esenzione.

(²) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0304 20 33	— — — di eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	7,5	—
	— — — di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes spp.</i>):		
0304 20 35	— — — — della specie <i>Sebastes marinus</i>	7,5	—
0304 20 37	— — — — altri	7,5	—
0304 20 41	— — — di merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	7,5	—
0304 20 43	— — — di molve (<i>Molva spp.</i>)	7,5	—
0304 20 45	— — — di tonni (del genere <i>Thunnus</i>), e pesci del genere <i>Euthynnus</i>	18	—
	— — — di sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>) e pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i> :		
0304 20 51	— — — — della specie <i>Scomber australasicus</i>	15	—
0304 20 53	— — — — altri	15	—
	— — — di naselli (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>):		
	— — — — di naselli del genere <i>Merluccius</i> :		
0304 20 55	— — — — — di naselli del Capo (<i>Merluccius capensis</i>) e di naselli della specie <i>Merluccius paradoxus</i>	7,5	—
0304 20 56	— — — — — di naselli della specie <i>Merluccius hubbsi</i>	7,5	—
0304 20 58	— — — — — altri	7,5	—
0304 20 59	— — — — di naselli del genere <i>Urophycis</i>	7,5	—
	— — — di squali:		
0304 20 61	— — — — di spinaroli e gattucci (<i>Squalus acanthias</i> e <i>Scyliorhinus spp.</i>)	7,5	—
0304 20 69	— — — — di altri squali	7,5	—
0304 20 71	— — — di passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	7,5	—
0304 20 73	— — — di passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)	7,5	—
0304 20 75	— — — di aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	15	—
0304 20 79	— — — di rombi gialli (<i>Lepidorhombus spp.</i>)	15	—
0304 20 83	— — — di rane pescatrici (<i>Lophius spp.</i>)	15	—
0304 20 85	— — — di merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	15	—
0304 20 87	— — — di pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	7,5	—
0304 20 88	— — — di austromerluzzi (<i>Dissostichus spp.</i>)	15	—
0304 20 91	— — — di merluzzi granatieri (<i>Macruronus novaezealandiae</i>)	7,5	—
0304 20 94	— — — altri	15 ⁽¹⁾	—
0304 90	— altri:		
0304 90 05	— — Surimi	15	—
	— — altri:		
0304 90 10	— — — di pesci di acqua dolce	8	—
	— — — altri:		
0304 90 22	— — — — di aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	⁽²⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

⁽²⁾ — Dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 15. Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

— Dal 15 febbraio al 15 giugno: Esenzione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0304 90 31	— — — di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes spp.</i>)	8	—
	— — — di merluzzi bianchi delle specie (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e della specie <i>Boreogadus saida</i> :		
0304 90 35	— — — — della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	7,5	—
0304 90 38	— — — — di merluzzi della specie <i>Gadus morhua</i>	7,5	—
0304 90 39	— — — — altri	7,5	—
0304 90 41	— — — di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	7,5	—
0304 90 45	— — — di eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	7,5	—
0304 90 48	— — — di naselli (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)	7,5	—
0304 90 51	— — — di rombi gialli (<i>Lepidorhombus spp.</i>)	15	—
0304 90 55	— — — di pesci castagna (<i>Brama spp.</i>)	15	—
0304 90 57	— — — di rane pescatrici (<i>Lophius spp.</i>)	7,5	—
0304 90 59	— — — di melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	7,5	—
0304 90 61	— — — di merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	7,5	—
0304 90 65	— — — di pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	7,5	—
0304 90 97	— — — altri	7,5	—
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana:		
0305 10 00	— Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	13	—
0305 20 00	— Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia	11	—
0305 30	— Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati:		
	— di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> :		
0305 30 11	— — di merluzzi della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	16	—
0305 30 19	— — altri	20	—
0305 30 30	— — di salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>), salati o in salamoia	15	—
0305 30 50	— — di ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>), salati o in salamoia	15	—
0305 30 90	— — altri	16	—
	— Pesci affumicati, compresi i filetti:		
0305 41 00	— — Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i>, <i>Oncorhynchus gorbuscha</i>, <i>Oncorhynchus keta</i>, <i>Oncorhynchus tshawytscha</i>, <i>Oncorhynchus kisutch</i>, <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	13	—
0305 42 00	— — Aringhe (<i>Clupea harengus</i>, <i>Clupea pallasii</i>)	10	—
0305 49	— — altri:		
0305 49 10	— — — Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	15	—
0305 49 20	— — — Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	16	—
0305 49 30	— — — Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	14	—
0305 49 45	— — — Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	14	—
0305 49 50	— — — Anguille (<i>Anguilla spp.</i>)	14	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0305 49 80	— — — altri	14	—
	— Pesci secchi, anche salati ma non affumicati:		
0305 51	— — Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i>, <i>Gadus ogac</i>, <i>Gadus macrocephalus</i>):		
0305 51 10	— — — secchi, non salati	13 ⁽¹⁾	—
0305 51 90	— — — secchi e salati	13 ⁽¹⁾	—
0305 59	— — altri:		
	— — — Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> :		
0305 59 11	— — — — secchi, non salati	13 ⁽¹⁾	—
0305 59 19	— — — — secchi e salati	13 ⁽¹⁾	—
0305 59 30	— — — Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	12	—
0305 59 50	— — — Acciughe (<i>Engraulis spp.</i>)	10	—
0305 59 70	— — — Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	15	—
0305 59 80	— — — altri	12	—
	— Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia:		
0305 61 00	— — Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	12	—
0305 62 00	— — Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	13 ⁽¹⁾	—
0305 63 00	— — Acciughe (<i>Engraulis spp.</i>)	10	—
0305 69	— — altri:		
0305 69 10	— — — Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	13 ⁽¹⁾	—
0305 69 30	— — — Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	15	—
0305 69 50	— — — Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>) ..	11	—
0305 69 80	— — — altri	12	—
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:		
	— congelati:		
0306 11	— — Aragoste (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>):		
0306 11 10	— — — Code di aragoste	12,5	—
0306 11 90	— — — altre	12,5	—
0306 12	— — Astici (<i>Homarus spp.</i>):		
0306 12 10	— — — interi	6	—
0306 12 90	— — — altri	16	—
0306 13	— — Gamberetti:		
0306 13 10	— — — Gamberetti della famiglia <i>Pandalidae</i>	12	—
0306 13 30	— — — Gamberetti grigi del genere <i>Crangon</i>	18	—
0306 13 40	— — — Gamberi rosa mediterraneo (<i>Parapenaeus longirostris</i>)	12	—
0306 13 50	— — — Gamberoni (mazzancolle) del genere <i>Penaeus</i>	12	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0306 13 80	— — — altri	12	—
0306 14	— — Granchi:		
0306 14 10	— — — Granchi delle specie <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoecetes spp.</i> e <i>Callinectes sapidus</i>	7,5	—
0306 14 30	— — — Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	7,5	—
0306 14 90	— — — altri	7,5	—
0306 19	— — altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:		
0306 19 10	— — — Gamberi	7,5	—
0306 19 30	— — — Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	12	—
0306 19 90	— — — altri	12	—
	— non congelati:		
0306 21 00	— — Aragoste (<i>Palinurus spp.</i>, <i>Panulirus spp.</i>, <i>Jasus spp.</i>)	12,5	—
0306 22	— — Astici (<i>Homarus spp.</i>):		
0306 22 10	— — — vivi	8	—
	— — — altri:		
0306 22 91	— — — — interi	8	—
0306 22 99	— — — — altri	10	—
0306 23	— — Gamberetti:		
0306 23 10	— — — Gamberetti della famiglia <i>Pandalidae</i>	12	—
	— — — Gamberetti grigi del genere <i>Crangon</i> :		
0306 23 31	— — — — freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore	18	—
0306 23 39	— — — — altri	18	—
0306 23 90	— — — altri	12	—
0306 24	— — Granchi:		
0306 24 30	— — — Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	7,5	—
0306 24 80	— — — altri	7,5	—
0306 29	— — altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:		
0306 29 10	— — — Gamberi	7,5	—
0306 29 30	— — — Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	12	—
0306 29 90	— — — altri	12	—
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:		
0307 10	— Ostriche:		
0307 10 10	— — Ostriche piatte (<i>Ostrea spp.</i>) vive pesanti, compresa la conchiglia, non più di 40 g per pezzo	esenzione	—
0307 10 90	— — altre	9	—
	— Conchiglie dei pellegrini (<i>Coquilles St Jacques</i>) ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi <i>Pecten</i>, <i>Chlamys</i> o <i>Placopecten</i>:		
0307 21 00	— — vivi, freschi o refrigerati	8	—
0307 29	— — altri:		
0307 29 10	— — — Ventagli-pettini maggiori (<i>Pecten maximus</i>), congelati	8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0307 29 90	— — — altri	8	—
	— Mitili (<i>Mytilus spp.</i>, <i>Perna spp.</i>):		
0307 31	— — vivi, freschi o refrigerati:		
0307 31 10	— — — <i>Mytilus spp.</i>	10	—
0307 31 90	— — — <i>Perna spp.</i>	8	—
0307 39	— — altri:		
0307 39 10	— — — <i>Mytilus spp.</i>	10	—
0307 39 90	— — — <i>Perna spp.</i>	8	—
	— Seppie (<i>Sepia officinalis</i>, <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola spp.</i>); calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes spp.</i>, <i>Loligo spp.</i>, <i>Nototodarus spp.</i>, <i>Sepioteuthis spp.</i>):		
0307 41	— — vivi, freschi o refrigerati:		
0307 41 10	— — — Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola spp.</i>)	8	—
	— — — Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>):		
0307 41 91	— — — — <i>Loligo spp.</i> , <i>Ommastrephes sagittatus</i>	6	—
0307 41 99	— — — — altri	8	—
0307 49	— — altri:		
	— — — congelati:		
	— — — — Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola spp.</i>):		
	— — — — — del genere <i>Sepiola</i> :		
0307 49 01	— — — — — <i>Sepiola rondeleti</i>	6	—
0307 49 11	— — — — — altre	8	—
0307 49 18	— — — — — altre	8	—
	— — — — Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>):		
	— — — — — <i>Loligo spp.</i> :		
0307 49 31	— — — — — <i>Loligo vulgaris</i>	6	—
0307 49 33	— — — — — <i>Loligo pealei</i>	6	—
0307 49 35	— — — — — <i>Loligo patagonica</i>	6	—
0307 49 38	— — — — — altri	6	—
0307 49 51	— — — — — <i>Ommastrephes sagittatus</i>	6	—
0307 49 59	— — — — — altri	8	—
	— — — — — altri:		
0307 49 71	— — — — Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola spp.</i>)	8	—
	— — — — Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>):		
0307 49 91	— — — — — <i>Loligo spp.</i> , <i>Ommastrephes sagittatus</i>	6	—
0307 49 99	— — — — — altri	8	—
	— Polpi o piovre (<i>Octopus spp.</i>):		
0307 51 00	— — vivi, freschi o refrigerati	8	—
0307 59	— — altri:		
0307 59 10	— — — congelati	8	—
0307 59 90	— — — altri	8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0307 60 00	– Lumache, diverse da quelle di mare	esenzione	—
	– altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:		
0307 91 00	– – vivi, freschi o refrigerati	11	—
0307 99	– – altri:		
	– – – congelati:		
0307 99 11	– – – – Totani (<i>Illex spp.</i>)	8	—
0307 99 13	– – – – Veneri incrocciate o vongole ed altre specie della famiglia <i>Veneridae</i>	8	—
0307 99 15	– – – – Meduse (<i>Rhopilema spp.</i>)	esenzione	—
0307 99 18	– – – – altri	11	—
0307 99 90	– – – altri	11	—

CAPITOLO 4

LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE**Note**

1. Si considera come «latte» il latte intero e il latte parzialmente o totalmente scremato.
2. Ai sensi della voce 0405 sono considerati come:
 - a) «burro» il burro naturale, il burro di siero di latte e il burro «ricombinato» (fresco, salato o rancido anche in recipienti ermeticamente chiusi) che provengono esclusivamente dal latte, il cui tenore di materie grasse è uguale o superiore a 80 % ma non superiore a 95 %, in peso, di latte, il tenore massimo di materie solide non grasse del latte è di 2 %, in peso, e il tenore massimo di acqua è di 16 % in peso. Il burro non contiene emulsionanti aggiunti ma può contenere cloruro di sodio, coloranti alimentari, sali di neutralizzazione ed innocue colture di batteri lattici;
 - b) «paste da spalmare lattiere» le emulsioni del tipo acqua-nell'olio che possono essere spalmate e che contengono materie grasse lattiere come sole materie grasse e il cui tenore di materie grasse lattiere è uguale o superiore a 39 % ma inferiore a 80 % in peso.
3. I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce 0406, a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti:
 - a) avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull'estratto secco, uguale o superiore a 5 %;
 - b) avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno 70 % ma non superiore a 85 %;
 - c) essere messi in forma o suscettibili di esserlo.
4. Questo capitolo non comprende:
 - a) i prodotti ottenuti dal siero di latte e che contengono, in peso, più di 95 % di lattosio espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca (voce 1702);
 - b) le albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte, che contengono, in peso calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte) (voce 3502) nonché le globuline (voce 3504).

Note di sottovoci

1. Ai fini della sottovoce 0404 10 l'espressione «siero di latte modificato» designa i prodotti che consistono in elementi costitutivi del siero di latte, cioè in siero di latte da cui sono stati totalmente o parzialmente eliminati il lattosio, le proteine o i sali minerali, o al quale sono stati aggiunti elementi costitutivi naturali del siero di latte, nonché i prodotti ottenuti dalla miscela di elementi costitutivi naturali del siero di latte.
2. Ai sensi della sottovoce 0405 10 il termine «burro» non comprende il burro disidratato e il ghee (sottovoce 0405 90).

Note complementari

1. L'aliquota applicabile ai miscugli di cui alle voci da 0401 a 0406 è:
 - a) per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenti almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;
 - b) per gli altri miscugli, quello del componente che ha il dazio più elevato.
2. Sono considerate come «forme standard», ai sensi delle sottovoci 0406 90 02 e 0406 90 03, le forme aventi i seguenti pesi netti:
 - Emmental: da 60 kg o più ma non più di 130 kg;
 - Gruyère e Sbrinz: da 20 kg o più ma non più di 45 kg;
 - Bergkäse: da 20 kg o più ma non più di 60 kg;
 - Appenzell: da 6 kg o più ma non più di 8 kg.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
0401 10	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %:		
0401 10 10	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	13,8 €/100 kg/net	—
0401 10 90	– – altri	12,9 €/100 kg/net	—
0401 20	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %:		
	– – inferiore o uguale a 3 %:		
0401 20 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	18,8 €/100 kg/net	—
0401 20 19	– – – altri	17,9 €/100 kg/net	—
	– – superiore a 3 %:		
0401 20 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	22,7 €/100 kg/net	—
0401 20 99	– – – altri	21,8 €/100 kg/net	—
0401 30	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %:		
	– – inferiore o uguale a 21 %:		
0401 30 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	57,5 €/100 kg/net	—
0401 30 19	– – – altri	56,6 €/100 kg/net	—
	– – superiore a 21 % ed inferiore o uguale a 45 %:		
0401 30 31	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	110 €/100 kg/net	—
0401 30 39	– – – altri	109,1 €/100 kg/net	—
	– – superiore a 45 %:		
0401 30 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	183,7 €/100 kg/net	—
0401 30 99	– – – altri	182,8 €/100 kg/net	—
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
0402 10	– in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %:		
	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
0402 10 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	125,4 €/100 kg/net	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0402 10 19	— — — altri	118,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— — altri:		
0402 10 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
0402 10 99	— — — altri	1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
	— in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %:		
0402 21	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:		
0402 21 11	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	135,7 €/100 kg/net	—
	— — — — altri:		
0402 21 17	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	130,4 €/100 kg/net	—
0402 21 19	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ma inferiore o uguale a 27 %	130,4 €/100 kg/net	—
	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:		
0402 21 91	— — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	167,2 €/100 kg/net	—
0402 21 99	— — — — — altri	161,9 €/100 kg/net	—
0402 29	— — altri:		
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:		
0402 29 11	— — — — Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %	1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
	— — — — altri:		
0402 29 15	— — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
0402 29 19	— — — — — altri	1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:		
0402 29 91	— — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net ⁽²⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

⁽²⁾ L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:

- l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto;
- l'altro importo indicato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0402 29 99	— — — — altri	1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— altri:		
0402 91	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %:		
0402 91 11	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	34,7 €/100 kg/net	—
0402 91 19	— — — — altri	34,7 €/100 kg/net	—
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 %:		
0402 91 31	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	43,4 €/100 kg/net	—
0402 91 39	— — — — altri	43,4 €/100 kg/net	—
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 45 %:		
0402 91 51	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	110 €/100 kg/net	—
0402 91 59	— — — — altri	109,1 €/100 kg/net	—
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:		
0402 91 91	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	183,7 €/100 kg/net	—
0402 91 99	— — — — altri	182,8 €/100 kg/net	—
0402 99	— — altri:		
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:		
0402 99 11	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	57,2 €/100 kg/net	—
0402 99 19	— — — — altri	57,2 €/100 kg/net	—
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % ed inferiore o uguale a 45 %:		
0402 99 31	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0402 99 39	— — — — altri	1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:		
0402 99 91	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0402 99 99	— — — — altri	1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:

- l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto;
- l'altro importo indicato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:		
0403 10	– Iogurt:		
	– – non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:		
	– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0403 10 11	– – – – inferiore o uguale a 3 %	20,5 €/100 kg/net	—
0403 10 13	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	24,4 €/100 kg/net	—
0403 10 19	– – – – superiore a 6 %	59,2 €/100 kg/net	—
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0403 10 31	– – – – inferiore o uguale a 3 %	0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0403 10 33	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0403 10 39	– – – – superiore a 6 %	0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:		
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
0403 10 51	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %	8,3 + 95 €/100 kg/net	—
0403 10 53	– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	8,3 + 130,4 €/100 kg/net	—
0403 10 59	– – – – superiore a 27 %	8,3 + 168,8 €/100 kg/net	—
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0403 10 91	– – – – inferiore o uguale a 3 %	8,3 + 12,4 €/100 kg/net	—
0403 10 93	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	8,3 + 17,1 €/100 kg/net	—
0403 10 99	– – – – superiore a 6 %	8,3 + 26,6 €/100 kg/net	—
0403 90	– altri:		
	– – non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:		
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide:		
	– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0403 90 11	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 €/100 kg/net	—

⁽¹⁾ L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:

- l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto;
- l'altro importo indicato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0403 90 13	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 €/100 kg/net	—
0403 90 19	— — — — superiore a 27 %	167,2 €/100 kg/net	—
	— — — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0403 90 31	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0403 90 33	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0403 90 39	— — — — superiore a 27 %	1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— — — — altri:		
	— — — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0403 90 51	— — — — inferiore o uguale a 3 %	20,5 €/100 kg/net	—
0403 90 53	— — — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	24,4 €/100 kg/net	—
0403 90 59	— — — — superiore a 6 %	59,2 €/100 kg/net	—
	— — — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0403 90 61	— — — — inferiore o uguale a 3 %	0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0403 90 63	— — — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0403 90 69	— — — — superiore a 6 %	0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— — aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:		
	— — — in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
0403 90 71	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	8,3 + 95 €/100 kg/net	—
0403 90 73	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	8,3 + 130,4 €/100 kg/net	—
0403 90 79	— — — — superiore a 27 %	8,3 + 168,8 €/100 kg/net	—
	— — — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
0403 90 91	— — — — inferiore o uguale a 3 %	8,3 + 12,4 €/100 kg/net	—
0403 90 93	— — — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	8,3 + 17,1 €/100 kg/net	—

⁽¹⁾ L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:

- l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto;
- l'altro importo indicato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0403 90 99	— — — — superiore a 6 %	8,3 + 26,6 €/100 kg/net	—
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:		
0404 10	— Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	— — in polvere, in granuli o in altre forme solide:		
	— — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):		
	— — — — inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 02	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	7 €/100 kg/net	—
0404 10 04	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 €/100 kg/net	—
0404 10 06	— — — — superiore a 27 %	167,2 €/100 kg/net	—
	— — — — superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 12	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 €/100 kg/net	—
0404 10 14	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 €/100 kg/net	—
0404 10 16	— — — — superiore a 27 %	167,2 €/100 kg/net	—
	— — — altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):		
	— — — — inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 26	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0404 10 28	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0404 10 32	— — — — superiore a 27 %	1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— — — — superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 34	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0404 10 36	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:

- l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto;
- l'altro importo indicato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0404 10 38	— — — — superiore a 27 %	1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— — altri:		
	— — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):		
	— — — — inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 48	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	0,07 €/kg/net ⁽²⁾	—
0404 10 52	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 €/100 kg/net	—
0404 10 54	— — — — superiore a 27 %	167,2 €/100 kg/net	—
	— — — — superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 56	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 €/100 kg/net	—
0404 10 58	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 €/100 kg/net	—
0404 10 62	— — — — superiore a 27 %	167,2 €/100 kg/net	—
	— — — altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):		
	— — — — inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 72	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net ⁽³⁾	—
0404 10 74	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0404 10 76	— — — — superiore a 27 %	1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— — — — superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 78	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0404 10 82	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0404 10 84	— — — — superiore a 27 %	1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:

- a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto;
- b) l'altro importo indicato.

⁽²⁾ L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale all'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica secca contenuta in 100 kg di prodotto.

⁽³⁾ L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:

- a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica secca contenuta in 100 kg di prodotto;
- b) l'altro importo indicato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0404 90	– altri:		
	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 90 21	– – – inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 €/100 kg/net	—
0404 90 23	– – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 €/100 kg/net	—
0404 90 29	– – – superiore a 27 %	167,2 €/100 kg/net	—
	– – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 90 81	– – – inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0404 90 83	– – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0404 90 89	– – – superiore a 27 %	1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:		
0405 10	– Burro:		
	– – avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:		
	– – – Burro naturale:		
0405 10 11	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	189,6 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
0405 10 19	– – – – altro	189,6 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
0405 10 30	– – – Burro ricombinato	189,6 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
0405 10 50	– – – Burro di siero di latte	189,6 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
0405 10 90	– – altro	231,3 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
0405 20	– Paste da spalmare lattiere:		
0405 20 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %	9 + EA ⁽³⁾	—
0405 20 30	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %	9 + EA ⁽³⁾	—
0405 20 90	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %	189,6 €/100 kg/net	—
0405 90	– altri:		
0405 90 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %	231,3 €/100 kg/net ⁽²⁾	—

⁽¹⁾ L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:

a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto;

b) l'altro importo indicato.

⁽²⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

⁽³⁾ Vedi allegato 1.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0405 90 90	— — altri	231,3 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0406	Formaggi e latticini:		
0406 10	— Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini:		
0406 10 20	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %	185,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0406 10 80	— — altri	221,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0406 20	— Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi:		
0406 20 10	— — Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger»), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate ⁽²⁾	7,7	—
0406 20 90	— — altri	188,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0406 30	— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
0406 30 10	— — ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzel ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56 % della sostanza secca	144,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— — altri:		
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:		
0406 30 31	— — — — inferiore o uguale a 48 %	139,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0406 30 39	— — — — superiore a 48 %	144,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0406 30 90	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %	215 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0406 40	— Formaggi a pasta erborinata:		
0406 40 10	— — Roquefort	140,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0406 40 50	— — Gorgonzola	140,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0406 40 90	— — altri	140,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0406 90	— altri formaggi:		
0406 90 01	— — destinati alla trasformazione ⁽³⁾	167,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articolo 4 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29), e successive modifiche].

⁽³⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articolo 4 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29), e successive modifiche; articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	-- altri:		
	-- -- Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell:		
0406 90 02	-- -- -- in forme standard, di un valore franco frontiera, per 100 kg di peso netto superiore a 401,85 € ed inferiore o uguale a 430,62 € e aventi un tenore di materie grasse uguale o superiore a 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione uguale o superiore a tre mesi ⁽¹⁾ ⁽²⁾	17,54 €/100 kg/net ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	—
0406 90 03	-- -- -- in forme standard, di un valore franco frontiera, per 100 kg di peso netto superiore a 430,62 € e aventi un tenore di materie grasse uguale o superiore a 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione uguale o superiore a tre mesi ⁽¹⁾ ⁽²⁾	6,58 €/100 kg/net	—
0406 90 04	-- -- -- in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg ed inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera superiore a 430,62 € ed inferiore o uguale a 459,39 € per 100 kg di peso netto e aventi un tenore di materie grasse uguale o superiore a 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione uguale o superiore a tre mesi ⁽¹⁾ ⁽²⁾	17,54 €/100 kg/net ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	—
0406 90 05	-- -- -- in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera superiore a 459,39 € per 100 kg di peso netto e aventi un tenore di materie grasse uguale o superiore a 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione uguale o superiore a tre mesi ⁽¹⁾ ⁽²⁾	6,58 €/100 kg/net	—
0406 90 06	-- -- -- in pezzi senza crosta, di peso netto inferiore a 450 g e di un valore franco frontiera superiore a 499,67 € per 100 kg di peso netto, aventi un tenore di materie grasse uguale o superiore a 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione uguale o superiore a tre mesi, condizionati sotto vuoto o gas inerte, riportante sull'imballaggio almeno la denominazione del formaggio, il tenore di materie grasse, il nome dell'imballatore responsabile e il paese di fabbricazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾	6,58 €/100 kg/net	—
	-- -- -- altri:		
0406 90 13	-- -- -- -- Emmental	171,7 €/100 kg/net ⁽⁵⁾	—
0406 90 15	-- -- -- -- Gruyère, Sbrinz	171,7 €/100 kg/net ⁽⁵⁾	—
0406 90 17	-- -- -- -- Bergkäse, Appenzell	171,7 €/100 kg/net ⁽⁵⁾	—
0406 90 18	-- -- -- Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de moine	171,7 €/100 kg/net ⁽⁵⁾	—
0406 90 19	-- -- -- Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate ⁽¹⁾	7,7	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articolo 4 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29), e successive modifiche].

⁽²⁾ La Comunità si riserva la facoltà di mettere in applicazione limiti di valore inferiori a quelli indicati. Dal 1° luglio 1970 i limiti di valore sono adeguati automaticamente, tenendo conto delle modifiche intervenute nei fattori che determinano la formazione del prezzo dell'Emmental nella Comunità. Tale adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una riduzione di 16,03 € del valore minimo, per qualsiasi variazione verso l'alto o verso il basso di 1,15 € per 100 kg del prezzo indicativo comune del latte nella Comunità.

⁽³⁾ La Comunità si riserva il diritto di ridurre i dazi doganali autonomamente da 27,41 €/100 kg netti a 20,55 €/100 kg netti previo aumento dei limiti di valore di 6,86 € per 100 kg netti (per dazi doganali si intendono i dazi di base elencati nel calendario GATT).

⁽⁴⁾ L'aliquota del dazio è ridotta a 13,15 € per 100 kg netti.

⁽⁵⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0406 90 21	--- Cheddar	167,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0406 90 23	--- Edam (Geheimratskäse)	151 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0406 90 25	--- Tilsit	151 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0406 90 27	--- Butterkäse	151 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0406 90 29	--- Kashkaval	151 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	--- Feta:		
0406 90 31	---- di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra	151 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0406 90 33	---- altri	151 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0406 90 35	--- Kefalotyri	151 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0406 90 37	--- Finlandia	151 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0406 90 39	--- Jarlsberg	151 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	--- altri:		
0406 90 50	---- Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra	151 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	---- altri:		
	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:		
	----- inferiore o uguale a 47 %:		
0406 90 61	----- Grana padano, Parmigiano reggiano	188,2 €/100 kg/net	—
0406 90 63	----- Fiore sardo, Pecorino	188,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0406 90 69	----- altri	188,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	----- superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:		
0406 90 73	----- Provolone	151 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0406 90 75	----- Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano	151 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0406 90 76	----- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø	151 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0406 90 78	----- Gouda	151 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0406 90 79	----- Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	151 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0406 90 81	----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	151 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0406 90 82	----- Camembert	151 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0406 90 84	----- Brie	151 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0406 90 85	----- Kefalograviera, Kasseri	151 €/100 kg/net	—
	----- altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:		
0406 90 86	----- superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	151 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0406 90 87	----- superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	151 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0406 90 88	----- superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %	151 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0406 90 93	----- superiore a 72 %	185,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0406 90 99	----- altri	221,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	— di volatili da cortile:		
	— — da cova ⁽²⁾ :		
0407 00 11	— — — di tacchine o di oche	105 €/1 000 p/st	p/st
0407 00 19	— — — altri	35 €/1 000 p/st	p/st
0407 00 30	— — — altri	30,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾	1 000 p/st
0407 00 90	— — — altri	7,7	p/st
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	— Tuorli:		
0408 11	— — essiccati:		
0408 11 20	— — — inadatti ad uso alimentare ⁽³⁾	esenzione	—
0408 11 80	— — — altri	142,3 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0408 19	— — altri:		
0408 19 20	— — — inadatti ad uso alimentare ⁽³⁾	esenzione	—
	— — — altri:		
0408 19 81	— — — liquidi	62 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100), e successive modifiche].

⁽³⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F. delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0408 19 89	— — — — altri, compresi congelati	66,3 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— altri:		
0408 91	— — essiccati:		
0408 91 20	— — — inadatti ad uso alimentare ⁽²⁾	esenzione	—
0408 91 80	— — — altri	137,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0408 99	— — altri:		
0408 99 20	— — — inadatti ad uso alimentare ⁽²⁾	esenzione	—
0408 99 80	— — — altri	35,3 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0409 00 00	Miele naturale	17,3	—
0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	7,7	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F. delle disposizioni preliminari.

CAPITOLO 5

ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i prodotti commestibili, diversi dalle budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi e dal sangue animale (liquido o disseccato);
 - b) i cuoi, le pelli, comprese le pelli da pellicceria, diversi dai prodotti della voce 0505, nonché dai ritagli e dai cascami di pelli gregge della voce 0511 (capitoli 41 o 43);
 - c) le materie prime tessili di origine animale, diverse dal crine e dai cascami di crine (sezione XI);
 - d) le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603).
2. I capelli disposti secondo la lunghezza ma non disposti nello stesso verso sono da classificare come greggi (voce 0501).
3. Nella nomenclatura si considera come «avorio» la materia fornita dalle zanne di elefante, di ippopotamo, di tricheco, di narvalo, di cinghiale, dalle corna di rinoceronte, nonché dai *denti* di tutti gli animali.
4. Nella nomenclatura si considerano come «crini» i peli della criniera o della coda degli equidi o dei bovidi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli	esenzione	—
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:		
0502 10 00	– Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole	esenzione	—
0502 90 00	– altri	esenzione	—
0503 00 00	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto	esenzione	—
0504 00 00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati	esenzione	—
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:		
0505 10	– Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:		
0505 10 10	– – gregge	esenzione	—
0505 10 90	– – altre	esenzione	—
0505 90 00	– altri	esenzione	—
0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:		
0506 10 00	– Osseina e ossa acidulate	esenzione	—
0506 90 00	– altre	esenzione	—
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:		
0507 10 00	– Avorio; polveri e cascami d'avorio	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0507 90 00	– altri	esenzione	—
0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami	esenzione	—
0509 00	Spugne naturali di origine animale:		
0509 00 10	– gregge	esenzione	—
0509 00 90	– altre	5,1	—
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	esenzione	—
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:		
0511 10 00	– Spermatozoi di tori	esenzione	p/st ⁽¹⁾
	– altri:		
0511 91	– – Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:		
0511 91 10	– – – Cascami di pesci	esenzione	—
0511 91 90	– – – altri	esenzione	—
0511 99	– – altri:		
0511 99 10	– – – Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge	esenzione	—
0511 99 90	– – – altri	esenzione	—

⁽¹⁾ Paillette (corrisponde alla quantità necessaria per un'inseminazione).

SEZIONE II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

Nota

1. In questa sezione, l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione, sia con l'aggiunta di un legante in una proporzione che non superi 3 % in peso.

CAPITOLO 6

PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

Note

1. Con riserva della seconda parte della voce 0601, questo capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori, per la piantagione o l'ornamento. Tuttavia, sono esclusi da questo capitolo, le patate, le cipolle mangerecce, gli scalogni, gli aglio mangerecci e gli altri prodotti del capitolo 7.
2. I mazzi, cestini, corone e simili, anche con accessori di altre materie, sono da classificare come i fiori o il fogliame, delle voci 0603 o 0604. Tuttavia queste voci non comprendono i «collages» e simili quadretti («tableautins») della voce 9701.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementari
1	2	3	4
0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212:		
0601 10	– Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:		
0601 10 10	– – Giacinti	5,1	p/st
0601 10 20	– – Narcisi	5,1	p/st
0601 10 30	– – Tulipani	5,1	p/st
0601 10 40	– – Gladioli	5,1	p/st
0601 10 90	– – altri	5,1	—
0601 20	– Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria:		
0601 20 10	– – Piantimi, piante e radici di cicoria	esenzione	—
0601 20 30	– – Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani	9,6	—
0601 20 90	– – altri	6,4	—
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):		
0602 10	– Talee senza radici e marze:		
0602 10 10	– – di viti	esenzione	—
0602 10 90	– – altre	4	—
0602 20	– Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati:		
0602 20 10	– – Talee innestate e barbatelle, di viti	esenzione	—
0602 20 90	– – altri	8,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementari
1	2	3	4
0602 30 00	– Rododendri e azalee, anche innestati	8,3	—
0602 40	– Rosai, anche innestati:		
0602 40 10	– – non innestati	8,3	p/st
0602 40 90	– – innestati	8,3	p/st
0602 90	– altri:		
0602 90 10	– – Bianco di funghi (micelio)	8,3	—
0602 90 20	– – Barbatelle di ananassi	esenzione	—
0602 90 30	– – Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole	8,3	—
	– – altri:		
	– – – Piante da pien'aria:		
	– – – – Alberi, arbusti e arboscelli:		
0602 90 41	– – – – da bosco	8,3	—
	– – – – altri:		
0602 90 45	– – – – – Talee radicate e giovani piante	6,5	—
0602 90 49	– – – – – altri	8,3	—
	– – – – – altre piante da pien'aria:		
0602 90 51	– – – – – Piante vivaci	8,3	—
0602 90 59	– – – – – altre	8,3	—
	– – – Piante d'appartamento:		
0602 90 70	– – – – Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee	6,5	—
	– – – – – altre:		
0602 90 91	– – – – – Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee	6,5	—
0602 90 99	– – – – – altre	6,5	—
0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:		
0603 10	– freschi:		
0603 10 10	– – Rose	(¹)	p/st
0603 10 20	– – Garofani	(¹)	p/st
0603 10 30	– – Orchidee	(¹)	p/st
0603 10 40	– – Gladioli	(¹)	p/st
0603 10 50	– – Crisantemi	(¹)	p/st
0603 10 80	– – altri	(¹)	—
0603 90 00	– altri	10	—
0604	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:		
0604 10	– Muschi e licheni:		
0604 10 10	– – Licheni delle renne	esenzione	—

(¹) — Dal 1° gennaio al 31 maggio: 8,5.

— Dal 1° giugno al 31 ottobre: 12.

— Dal 1° novembre al 31 dicembre: 8,5.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementari
1	2	3	4
0604 10 90	- - altri	5	—
0604 91	- - freschi:		
★ 0604 91 20	- - - Alberi di Natale	2,5	p/st
★ 0604 91 40	- - - Rami di conifere	2,5	—
0604 91 90	- - - altri	2	—
0604 99	- - altri:		
0604 99 10	- - - semplicemente essiccati	esenzione	—
0604 99 90	- - - altri	10,9	—

CAPITOLO 7

ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI

Note

1. Questo capitolo non comprende i prodotti da foraggio della voce 1214.
2. Nelle voci da 0709 a 0712 l'espressione «ortaggi o legumi» comprende anche i funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, zucchine, zucche, melanzane, granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*), pimenti del genere «*Capsicum*» o del genere «*Pimenta*», finocchi e le piante mangerecce quali prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione e maggiorana coltivata (*Majorana hortensis* o *Origanum majorana*).
3. La voce 0712 comprende tutti gli ortaggi o legumi, delle specie classificate nelle voci da 0701 a 0711, secchi, esclusi:
 - a) i legumi da granella secchi, sgranati (voce 0713);
 - b) il granturco dolce nelle forme riprese nelle voci da 1102 a 1104;
 - c) la farina, il semolino, la polvere, i fiocchi, i granuli e gli agglomerati in forma di pellets di patate (voce 1105);
 - d) le farine, i semolini e le polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 (voce 1106).
4. Sono tuttavia esclusi da questo capitolo i pimenti del genere «*Capsicum*» o del genere «*Pimenta*» essiccati, tritati o polverizzati (voce 0904).

Nota complementare

1. Sono considerati «*pellets ottenuti a partire da farine e semolini*» ai sensi della sottovoce 0714 10 10 i pellets che, dopo essere stati dispersi in acqua, passano attraverso un setaccio di tela metallica con apertura di maglie di 2 mm in proporzione di almeno 95 %, in peso, calcolata sulla sostanza secca.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0701	Patate, fresche o refrigerate:		
0701 10 00	– da semina ⁽¹⁾	4,5	—
0701 90	– altre:		
0701 90 10	– – destinate alla fabbricazione della fecola ⁽²⁾	5,8	—
	– – altre:		
0701 90 50	– – – di primizia, dal 1° gennaio al 30 giugno	⁽³⁾	—
0701 90 90	– – – altre	11,5	—
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	⁽⁴⁾	—
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:		
0703 10	– Cipolle e scalogni:		
	– – Cipolle:		
0703 10 11	– – – da semina	9,6	—
0703 10 19	– – – altre	9,6	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].

⁽³⁾ — Dal 1° gennaio al 15 maggio: 9,6. Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

— Dal 16 maggio al 30 giugno: 13,4.

⁽⁴⁾ Vedi allegato 2.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0703 10 90	– Scalogni	9,6	—
0703 20 00	– Agli	9,6 + 120 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0703 90 00	– Porri ed altri ortaggi agiacei	10,4	—
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati:		
0704 10 00	– Cavolfiori e cavoli broccoli	(²)	—
0704 20 00	– Cavoletti di Bruxelles	12	—
0704 90	– altri:		
0704 90 10	– Cavoli bianchi e cavoli rossi	12 MIN 0,4 €/100 kg/net	—
0704 90 90	– altri	12	—
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>), fresche o refrigerate:		
	– Lattughe:		
0705 11 00	– a cappuccio	(³)	—
0705 19 00	– altre	10,4	—
	– Cicorie:		
0705 21 00	– Witloof (<i>Cichorium intybus var. foliosum</i>)	10,4	—
0705 29 00	– altre	10,4	—
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:		
0706 10 00	– Carote e navoni	13,6 ⁽¹⁾	—
0706 90	– altri:		
0706 90 10	– Sedani-rapa	(⁴)	—
0706 90 30	– Barbaforte o Cren (<i>Cochlearia armoracia</i>)	12	—
0706 90 90	– altri	13,6	—
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:		
0707 00 05	– Cetrioli	(⁵)	—
0707 00 90	– Cetriolini	12,8	—
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:		
0708 10 00	– Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	(⁶)	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

⁽²⁾ — Dal 1° gennaio al 14 aprile: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.
— Dal 15 aprile al 30 novembre: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.
— Dal 1° al 31 dicembre: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.

⁽³⁾ — Dal 1° gennaio al 31 marzo: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.
— Dal 1° aprile al 30 novembre: 12 MIN 2 €/100 kg/br.
— Dal 1° al 31 dicembre: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.

⁽⁴⁾ — Dal 1° gennaio al 30 aprile: 13,6.
— Dal 1° maggio al 30 settembre: 10,4.
— Dal 1° ottobre al 31 dicembre: 13,6.

⁽⁵⁾ Vedi allegato 2.

⁽⁶⁾ — Dal 1° gennaio al 31 maggio: 8.
— Dal 1° giugno al 31 agosto: 13,6.
— Dal 1° settembre al 31 dicembre: 8.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0708 20 00	– Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>)	(¹)	—
0708 90 00	– altri legumi	11,2	—
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:		
0709 10 00	– Carciofi	(²)	—
0709 20 00	– Asparagi	10,2	—
0709 30 00	– Melanzane	12,8	—
0709 40 00	– Sedani, esclusi i sedani-ropa	12,8	—
	– Funghi e tartufi:		
0709 51 00	– – Funghi del genere <i>Agaricus</i>	12,8	—
0709 52 00	– – Tartufi	6,4	—
0709 59	– – altri:		
0709 59 10	– – – Funghi galletti o gallinacci	3,2	—
0709 59 30	– – – Funghi porcini	5,6	—
0709 59 90	– – – altri	6,4	—
0709 60	– Pimenti del genere « <i>Capsicum</i> » o del genere « <i>Pimenta</i> »:		
0709 60 10	– – Peperoni	7,2 (³)	—
	– – altri:		
0709 60 91	– – – del genere « <i>Capsicum</i> » destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di « <i>Capsicum</i> » (⁴)	esenzione	—
0709 60 95	– – – destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (⁴)	esenzione	—
0709 60 99	– – – altri	6,4	—
0709 70 00	– Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	10,4	—
0709 90	– altri:		
0709 90 10	– – Insalate, diverse dalle lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e dalle cicorie (<i>Cichorium spp.</i>)	10,4	—
0709 90 20	– – Bietole da costa e cardi	10,4	—
	– – Olive:		
0709 90 31	– – – destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (⁴)	4,5	—
0709 90 39	– – – altre	13,1 €/100 kg/net	—
0709 90 40	– – Capperi	5,6	—
0709 90 50	– – Finocchi	8	—
0709 90 60	– – Granturco dolce	9,4 €/100 kg/net	—
0709 90 70	– – Zucchine	(²)	—
0709 90 90	– – altri	12,8	—
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:		
0710 10 00	– Patate	14,4	—

(¹) — Dal 1° gennaio al 31 giugno: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.

— Dal 1° luglio al 30 settembre: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.

— Dal 1° ottobre al 31 dicembre: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.

(²) Vedi allegato 2.

(³) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(⁴) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– Legumi da granella, anche sgranati:		
0710 21 00	– – Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	14,4	—
0710 22 00	– – Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>)	14,4	—
0710 29 00	– – altri	14,4	—
0710 30 00	– Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	14,4	—
0710 40 00	– Granturco dolce	5,1 + 9,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0710 80	– altri ortaggi o legumi:		
0710 80 10	– – Olive	15,2	—
	– – Pimenti del genere « <i>Capsicum</i> » o del genere « <i>Pimenta</i> »:		
0710 80 51	– – – Peperoni	14,4	—
0710 80 59	– – – altri	6,4	—
	– – Funghi:		
0710 80 61	– – – del genere <i>Agaricus</i>	14,4	—
0710 80 69	– – – altri	14,4	—
0710 80 70	– – Pomodori	14,4	—
0710 80 80	– – Carciofi	14,4	—
0710 80 85	– – Asparagi	14,4	—
0710 80 95	– – altri	14,4	—
0710 90 00	– Miscele di ortaggi o di legumi	14,4	—
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:		
0711 20	– Olive:		
0711 20 10	– – destinate ad usi diversi dalla produzione di olio ⁽²⁾	6,4	—
0711 20 90	– – altre	13,1 €/100 kg/net	—
0711 30 00	– Capperi	4,8	—
0711 40 00	– Cetrioli e cetriolini	12	—
	– Funghi e tartufi:		
0711 51 00	– – Funghi del genere <i>Agaricus</i>	9,6 + 191 €/100 kg/net eda ⁽³⁾	kg/net eda
0711 59 00	– – altri	9,6	—
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscela di ortaggi o legumi:		
	– – Ortaggi o legumi:		
0711 90 10	– – – Pimenti del genere « <i>Capsicum</i> » o del genere « <i>Pimenta</i> », esclusi i peperoni	6,4	—
0711 90 30	– – – Granturco dolce	5,1 + 9,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].

⁽³⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0711 90 50	— — — Cipolle	7,2	—
0711 90 80	— — — altri	9,6	—
0711 90 90	— — Miscele di ortaggi o legumi	12	—
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:		
0712 20 00	— Cipolle	12,8 ⁽¹⁾	—
	— Funghi, orecchie di Giuda (<i>Auricularia spp.</i>), temelle (<i>Tremella spp.</i>) e tartufi:		
0712 31 00	— — Funghi del genere <i>Agaricus</i>	12,8	—
0712 32 00	— — Orecchie di Giuda (<i>Auricularia spp.</i>)	12,8	—
0712 33 00	— — Tremelle (<i>Tremella spp.</i>)	12,8	—
0712 39 00	— — altri	12,8	—
0712 90	— altri ortaggi o legumi; miscela di ortaggi o legumi:		
0712 90 05	— — Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate	10,2	—
	— — Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>):		
0712 90 11	— — — ibrido, destinato alla semina ⁽²⁾	esenzione	—
0712 90 19	— — — altro	9,4 €/100 kg/net	—
0712 90 30	— — Pomodori	12,8	—
0712 90 50	— — Carote	12,8	—
0712 90 90	— — altri	12,8	—
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:		
0713 10	— Piselli (<i>Pisum sativum</i>):		
0713 10 10	— — destinati alla semina	esenzione	—
0713 10 90	— — altri	esenzione	—
0713 20 00	— Ceci	esenzione	—
	— Fagioli (<i>Vigna spp.</i>, <i>Phaseolus spp.</i>):		
0713 31 00	— — Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek	esenzione	—
0713 32 00	— — Fagioli Adzuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>)	esenzione	—
0713 33	— — Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>):		
0713 33 10	— — — destinati alla semina	esenzione	—
0713 33 90	— — — altri	esenzione	—
0713 39 00	— — altri	esenzione	—
0713 40 00	— Lenticchie	esenzione	—
0713 50 00	— Fave (<i>Vicia faba var. major</i>) e favette (<i>Vicia faba var. equina</i> e <i>Vicia faba var. minor</i>)	3,2	—
0713 90 00	— altre	3,2	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago:		
0714 10	– Radici di manioca:		
0714 10 10	– – Pellets ottenuti a partire da farine e semolini	9,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	– – altri:		
0714 10 91	– – – dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi	9,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0714 10 99	– – – altri	9,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0714 20	– Patate dolci:		
0714 20 10	– – fresche, intere, destinate al consumo umano ⁽²⁾	3,8 ⁽³⁾	—
0714 20 90	– – altre	6,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0714 90	– altri:		
	– – Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido:		
0714 90 11	– – – dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi	9,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0714 90 19	– – – altri	9,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0714 90 90	– – altri	3,8 ⁽³⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi regolamento (CE) n. 2402/96 della Commissione (GU L 327 del 18.12.1996, pag. 14)].

⁽³⁾ Il dazio è ridotto a 3 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

CAPITOLO 8

FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI

Note

1. Questo capitolo non comprende le frutta non commestibili.
2. Le frutta refrigerate sono da classificare nelle stesse voci delle frutta fresche corrispondenti.
3. Le frutta secche di questo capitolo possono essere parzialmente reidratate o trattate al fine di:
 - a) migliorare la loro conservazione o la loro stabilità (per esempio: mediante trattamento termico moderato, solforazione, aggiunta di acido sorbico o di solfato di potassio);
 - b) migliorare o mantenere il loro aspetto (per esempio: mediante olio vegetale o con aggiunta di piccole quantità di sciroppo di glucosio);
 purché mantengano il carattere di frutta secche.

Note complementari

1. Il tenore in zuccheri diversi, calcolati in saccarosio («tenore in zuccheri»), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93 — e moltiplicato per il fattore 0,95.
2. Ai sensi delle sottovoci 0811 90 11, 0811 90 31 e 0811 90 85, sono considerati come «frutta tropicali» le guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.
3. Ai sensi delle sottovoci 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 e 0813 50 31, sono considerate come «noci tropicali» le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0801	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:		
	– Noci di cocco:		
0801 11 00	– – disseccate	esenzione	—
0801 19 00	– – altre	esenzione	—
	– Noci del Brasile:		
0801 21 00	– – con guscio	esenzione	—
0801 22 00	– – sgusciate	esenzione	—
	– Noci di acagiù:		
0801 31 00	– – con guscio	esenzione	—
0801 32 00	– – sgusciate	esenzione	—
0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:		
	– Mandorle:		
0802 11	– – con guscio:		
0802 11 10	– – – amare	esenzione	—
0802 11 90	– – – altre	5,6 ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0802 12	— — sgusciate:		
0802 12 10	— — — amare	esenzione	—
0802 12 90	— — — altre	3,5 ⁽¹⁾	—
	— Nocciole (<i>Corylus spp.</i>):		
0802 21 00	— — con guscio	3,2	—
0802 22 00	— — sgusciate	3,2	—
	— Noci comuni:		
0802 31 00	— — con guscio	4	—
0802 32 00	— — sgusciate	5,1	—
0802 40 00	— Castagne e marroni (<i>Castanea spp.</i>)	5,6	—
0802 50 00	— Pistacchi	1,6	—
0802 90	— altre:		
0802 90 20	— — Noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di pecàn	esenzione	—
0802 90 50	— — Pinoli o semi del pino domestico	3,2 ⁽²⁾	—
0802 90 60	— — Noci macadamia	2	—
0802 90 85	— — altre	3,2 ⁽²⁾	—
0803 00	Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate:		
	— fresche:		
0803 00 11	— — Banane da cuocere	16	—
0803 00 19	— — altre	680 €/1 000 kg/net ⁽¹⁾	—
0803 00 90	— essiccate	16	—
0804	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:		
0804 10 00	— Datteri	7,7	—
0804 20	— Fichi:		
0804 20 10	— — freschi	5,6	—
0804 20 90	— — secchi	8	—
0804 30 00	— Ananassi	5,8	—
0804 40 00	— Avocadi	⁽³⁾	—
0804 50 00	— Guaiave, manghi e mangostani	esenzione	—
0805	Agrumi, freschi o secchi:		
0805 10	— Arance:		
★ 0805 10 20	— — Arance dolci, fresche	⁽⁴⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: 2.

⁽³⁾ — Dal 1° gennaio al 31 maggio: 4.
— Dal 1° giugno al 30 novembre: 5,1.
— Dal 1° al 31 dicembre: 4.

⁽⁴⁾ Vedi allegato 2.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0805 10 80	— — altre	(¹)	—
0805 20	— Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi:		
0805 20 10	— — Clementine	(²)	—
0805 20 30	— — Monreal e satsuma	(²)	—
0805 20 50	— — Mandarini e wilkings	(²)	—
0805 20 70	— — Tangerini	(²)	—
0805 20 90	— — altri	(²)	—
0805 40 00	— Pompelmi e pomeli	(³)	—
0805 50	— Limoni (<i>Citrus limon</i>, <i>Citrus limonum</i>) e limette (<i>Citrus aurantifolia</i>, <i>Citrus latifolia</i>):		
0805 50 10	— — Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>)	(²)	—
0805 50 90	— — Limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)	12,8	—
0805 90 00	— altri	12,8	—
0806	Uve, fresche o secche:		
0806 10	— fresche:		
0806 10 10	— — da tavola	(²)	—
0806 10 90	— — altre	(⁴)	—
0806 20	— secche:		
★ 0806 20 10	— — Uve di Corinto	2,4	—
★ 0806 20 30	— — Uva sultanina	2,4	—
★ 0806 20 90	— — altre	2,4	—
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:		
	— Meloni (compresi i cocomeri):		
0807 11 00	— — Cocomeri	8,8	—
0807 19 00	— — altri	8,8	—
0807 20 00	— Papaie	esenzione	—
0808	Mele, pere e cotogne, fresche:		
0808 10	— Mele:		
0808 10 10	— — Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	(²)	—
★ 0808 10 80	— — altre	(²)	—
0808 20	— Pere e cotogne:		
	— — Pere:		
0808 20 10	— — — Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre	(²)	—

(¹) — Dal 1° gennaio al 31 marzo: 16.
— Dal 1° aprile al 15 ottobre: 12.
— Dal 16 ottobre al 31 dicembre: 16.

(²) Vedi allegato 2.

(³) — Dal 1° gennaio al 30 aprile: 1,5.
— Dal 1° maggio al 31 ottobre: 2,4.
— Dal 1° novembre al 31 dicembre: 1,5.

(⁴) — Dal 1° gennaio al 14 luglio: 14,4.
— Dal 15 luglio al 31 ottobre: 17,6.
— Dal 1° novembre al 31 dicembre: 14,4.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0808 20 50	— — — altre	(¹)	—
0808 20 90	— — Cotogne	7,2	—
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche:		
0809 10 00	— Albicocche	(¹)	—
0809 20	— Ciliege:		
0809 20 05	— — Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>)	(¹)	—
0809 20 95	— — altre	(¹)	—
0809 30	— Pesche, comprese le pesche noci:		
0809 30 10	— — Pesche noci	(¹)	—
0809 30 90	— — altre	(¹)	—
0809 40	— Prugne e prugnone:		
0809 40 05	— — Prugne	(¹)	—
0809 40 90	— — Prugnone	12	—
0810	Altre frutta fresche:		
0810 10 00	— Fragole	(²)	—
0810 20	— Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi:		
0810 20 10	— — Lamponi	8,8	—
0810 20 90	— — altri	9,6	—
0810 30	— Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina:		
0810 30 10	— — Ribes nero (cassis)	8,8	—
0810 30 30	— — Ribes rosso	8,8	—
0810 30 90	— — altri	9,6	—
0810 40	— Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere «Vaccinium»:		
0810 40 10	— — Mirtilli rossi (frutti del « <i>Vaccinium vitis-idaea</i> »)	esenzione	—
0810 40 30	— — Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> »)	3,2	—
0810 40 50	— — Frutti del « <i>Vaccinium macrocarpon</i> » e del « <i>Vaccinium corymbosum</i> »	3,2	—
0810 40 90	— — altri	9,6	—
0810 50 00	— Kiwi	(³)	—
0810 60 00	— Durian	8,8	—
0810 90	— altri:		
0810 90 30	— — Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack (pane di scimmia), litchi e sapotiglie	esenzione	—
0810 90 40	— — Frutti della passione, carambole e pitahaya	esenzione	—
0810 90 95	— — altre	8,8	—

(¹) Vedi allegato 2.

(²) — Dal 1° gennaio al 30 aprile: 11,2.
— Dal 1° maggio al 31 luglio: 12,8 MIN 2,4 €/100 kg/net.
— Dal 1° agosto al 31 dicembre: 11,2.

(³) — Dal 1° gennaio al 14 maggio: 8,8.
— Dal 15 maggio al 15 novembre: 8.
— Dal 16 novembre al 31 dicembre: 8,8.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0811	Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
0811 10	– Fragole:		
	– – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
0811 10 11	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	20,8 + 8,4 €/100 kg/net	—
0811 10 19	– – – altre	20,8	—
0811 10 90	– – altre	14,4	—
0811 20	– Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:		
	– – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
0811 20 11	– – – con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	20,8 + 8,4 €/100 kg/net	—
0811 20 19	– – – altri	20,8	—
	– – altri:		
0811 20 31	– – – Lamponi	14,4	—
0811 20 39	– – – Ribes nero (cassis)	14,4	—
0811 20 51	– – – Ribes rosso	12	—
0811 20 59	– – – More di rovo o di gelso e more-lamponi	12	—
0811 20 90	– – – altri	14,4	—
0811 90	– altre:		
	– – con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti:		
	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %		
0811 90 11	– – – – Frutta tropicali e noci tropicali	13 + 5,3 €/100 kg/net	—
0811 90 19	– – – – altri	20,8 + 8,4 €/100 kg/net	—
	– – – – altre:		
0811 90 31	– – – – Frutta tropicali e noci tropicali	13	—
0811 90 39	– – – – altri	20,8	—
	– – – – altre:		
0811 90 50	– – – – Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> »)	12	—
0811 90 70	– – – – Mirtilli delle specie « <i>Vaccinium myrtilloides</i> » e « <i>Vaccinium angustifolium</i> »	3,2	—
	– – – – Ciliege:		
0811 90 75	– – – – Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>)	14,4	—
0811 90 80	– – – – altre	14,4	—
0811 90 85	– – – – Frutta tropicali e noci tropicali	9	—
0811 90 95	– – – – altre	14,4	—
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:		
0812 10 00	– Ciliege	8,8	—
0812 90	– altre:		
0812 90 10	– – Albicocche	12,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0812 90 20	-- Arance	12,8	—
0812 90 30	-- Papaie	2,3	—
0812 90 40	-- Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> »)	6,4	—
0812 90 70	-- Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali	5,5	—
★ 0812 90 98	-- altre	8,8	—
0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:		
0813 10 00	-- Albicocche	5,6	—
0813 20 00	-- Prugne	9,6	—
0813 30 00	-- Mele	3,2	—
0813 40	-- altre frutta:		
0813 40 10	-- Pesche, comprese le pesche noci	5,6	—
0813 40 30	-- Pere	6,4	—
0813 40 50	-- Papaie	2	—
0813 40 60	-- Tamarindi	esenzione	—
0813 40 70	-- Frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya	esenzione	—
0813 40 95	-- altre	2,4	—
0813 50	-- Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:		
	-- Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806:		
	-- -- senza prugne:		
0813 50 12	-- -- -- di papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya	4	—
0813 50 15	-- -- -- altre	6,4	—
0813 50 19	-- -- con prugne	9,6	—
	-- Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802:		
0813 50 31	-- -- di noci tropicali	4	—
0813 50 39	-- -- altri	6,4	—
	-- altri miscugli:		
0813 50 91	-- -- non contenenti prugne e fichi	8	—
0813 50 99	-- -- altri	9,6	—
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, oppure secche	1,6	—

CAPITOLO 9

CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE

Note

1. I miscugli dei prodotti delle voci da 0904 a 0910 sono da classificare come segue:

- a) i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce;
- b) i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce 0910.

L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci da 0904 a 0910 [compresi i miscugli previsti alle precedenti lettere a) e b)], non ne modifica la classificazione purché, nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale di prodotti previsti in ciascuna di dette voci. Nel caso contrario, i prodotti così addizionati sono esclusi da questo capitolo e rientrano nella voce 2103, qualora costituiscano condimenti composti.

2. Questo capitolo non comprende il pepe detto di «Cubebe» (*Piper cubeba*) né gli altri prodotti della voce 1211.

Nota complementare

1. Il dazio applicabile ai miscugli di cui alla nota 1 a) è quello applicabile alla componente che ha il dazio più elevato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:		
	– Caffè non torrefatto:		
0901 11 00	– – non decaffeinizzato	esenzione	—
0901 12 00	– – decaffeinizzato	8,3	—
	– Caffè torrefatto:		
0901 21 00	– – non decaffeinizzato	7,5	—
0901 22 00	– – decaffeinizzato	9	—
0901 90	– altri:		
0901 90 10	– – Bucce e pellicole di caffè	esenzione	—
0901 90 90	– – Succedanei del caffè contenenti caffè	11,5	—
0902	Tè, anche aromatizzato:		
0902 10 00	– Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg	3,2	—
0902 20 00	– Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato	esenzione	—
0902 30 00	– Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg	esenzione	—
0902 40 00	– Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati	esenzione	—
0903 00 00	Mate	esenzione	—
0904	Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati:		
	– Pepe:		
0904 11 00	– – non tritato né polverizzato:	esenzione	—
0904 12 00	– – tritato o polverizzato	4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0904 20	– Pimenti essiccati, tritati o polverizzati:		
	– – non tritati né polverizzati:		
0904 20 10	– – – Peperoni	9,6	—
0904 20 30	– – – altri	esenzione	—
0904 20 90	– – tritati o polverizzati	5	—
0905 00 00	Vaniglia	6	—
0906	Cannella e fiori di cinnamomo:		
0906 10 00	– non tritati né polverizzati	esenzione	—
0906 20 00	– tritati o polverizzati	esenzione	—
0907 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	8	—
0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:		
0908 10 00	– Noci moscate	esenzione	—
0908 20 00	– Macis	esenzione	—
0908 30 00	– Amomi e cardamomi	esenzione	—
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro:		
0909 10 00	– Semi di anice o di badiana	esenzione	—
0909 20 00	– Semi di coriandolo	esenzione	—
0909 30 00	– Semi di cumino	esenzione	—
0909 40 00	– Semi di carvi	esenzione	—
0909 50 00	– Semi di finocchio; bacche di ginepro	esenzione	—
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie:		
0910 10 00	– Zenzero	esenzione	—
0910 20	– Zafferano:		
0910 20 10	– – non tritato né polverizzato	esenzione	—
0910 20 90	– – tritato o polverizzato	8,5	—
0910 30 00	– Curcuma	esenzione	—
0910 40	– Timo; foglie di alloro:		
	– – Timo:		
	– – – non tritato né polverizzato:		
0910 40 11	– – – – Serpillo (<i>Thymus serpyllum</i>)	esenzione	—
0910 40 13	– – – – altro	7	—
0910 40 19	– – – tritato o polverizzato	8,5	—
0910 40 90	– – Foglie di alloro	7	—
0910 50 00	– Curry	esenzione	—
	– altre spezie:		
0910 91	– – Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo:		
0910 91 10	– – – non tritati né polverizzati	esenzione	—
0910 91 90	– – – tritati o polverizzati	12,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0910 99	-- altre:		
0910 99 10	-- -- Semi di fieno greco	esenzione	—
	-- -- altre:		
0910 99 91	-- -- -- non tritate né polverizzate	esenzione	—
0910 99 99	-- -- -- tritate o polverizzate	12,5	—

CAPITOLO 10

CEREALI

Note

1. a) I prodotti indicati nei testi delle voci di questo capitolo rientrano in queste voci soltanto se i grani sono presenti, anche in spighe o su stelo.
b) Questo capitolo non comprende i grani mondati o altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso decorticato, imbianchito, lucidato, brillato, stufato o in rotture, resta compreso nella voce 1006.
2. La voce 1005 non comprende il granturco dolce (capitolo 7).

Nota di sottovoci

1. Si considera come «frumento (grano) duro» il frumento della specie «*Triticum durum*» e gli ibridi derivati dall'incrocio interspecifico del «*Triticum durum*» che presentino lo stesso numero (28) di cromosomi di quest'ultimo.

Note complementari

1. Sono considerati:
 - a) «riso a grani tondi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 e 1006 30 92, il riso i cui grani hanno una lunghezza inferiore o uguale a 5,2 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 2;
 - b) «riso a grani medi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 e 1006 30 94, il riso i cui grani hanno lunghezza superiore a 5,2 mm e inferiore o uguale a 6,0 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 3;
 - c) «riso a grani lunghi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 e 1006 30 98, il riso i cui grani hanno lunghezza superiore a 6,0 mm;
 - d) «risone» (riso «paddy»), ai sensi delle sottovoci 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 e 1006 10 98, il riso ancora con la lolla dopo la trebbiatura;
 - e) «riso semigreggio», ai sensi delle sottovoci, 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 e 1006 20 98, il riso del quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi fra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di «riso bruno», «riso cargo», «riso loonzain» e «riso sbramato»;
 - f) «riso semilavorato», ai sensi delle sottovoci 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 e 1006 30 48, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo, ma non quelli interni;
 - g) «riso lavorato», ai sensi delle sottovoci 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 e 1006 30 98, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati interni ed esterni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi o medi e almeno una parte nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali su un massimo del 10 % dei grani;
 - h) «rottore», ai sensi della sottovoce 1006 40, i frammenti di grani aventi una lunghezza inferiore o uguale ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.
2. Il dazio applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo è:
 - a) per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;
 - b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1001	Frismento (grano) e frumento segalato:		
1001 10 00	– Frumento (grano) duro	148 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
1001 90	– altro:		
1001 90 10	– – Spelta, destinata alla semina ⁽³⁾	12,8	—
	– – altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato:		
1001 90 91	– – – Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina	95 €/t ⁽²⁾	—
1001 90 99	– – – altri	95 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
1002 00 00	Segala	93 €/t ⁽²⁾	—
1003 00	Orzo:		
1003 00 10	– destinato alla semina	93 €/t	—
1003 00 90	– altro	93 €/t	—
1004 00 00	Avena	89 €/t	—
1005	Granturco:		
1005 10	– destinato alla semina:		
	– – ibrido ⁽³⁾ :		
1005 10 11	– – – ibrido doppio e ibrido top-cross	esenzione	—
1005 10 13	– – – ibrido a tre vie	esenzione	—
1005 10 15	– – – ibrido semplice	esenzione	—
1005 10 19	– – – altro	esenzione	—
1005 10 90	– – altro	94 €/t ⁽²⁾	—
1005 90 00	– altro	94 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
1006	Riso:		
1006 10	– Risone (riso «paddy»):		
1006 10 10	– – destinato alla semina ⁽³⁾	7,7	—
	– – altro:		
	– – – surriscaldato (parboiled):		
1006 10 21	– – – – a grani tondi	211 €/t	—
1006 10 23	– – – – a grani medi	211 €/t	—
	– – – – a grani lunghi:		
1006 10 25	– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	211 €/t	—
1006 10 27	– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	211 €/t	—
	– – – altro:		
1006 10 92	– – – – a grani tondi	211 €/t	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

⁽²⁾ Per quanto riguarda i cereali che rientrano nelle voci:

- ex 1001 frumento,
- 1002 segala,
- ex 1005 granturco, ad eccezione dei semi ibridi,
- ex 1007 sorgo, ad eccezione degli ibridi destinati alla semina,

la Comunità si impegna ad applicare il dazio ad un'aliquota e in maniera tale da far sì che il prezzo all'importazione di tali cereali dopo il pagamento del dazio non sia superiore al prezzo effettivo d'intervento (o, in caso di modifica dell'attuale sistema, il prezzo effettivo di sostegno) aumentato del 55 %.

Il dazio applicato non deve superare in alcun caso il dazio indicato nella colonna 3.

⁽³⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1006 10 94	- - - - a grani medi	211 €/t	—
	- - - - a grani lunghi:		
1006 10 96	- - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	211 €/t	—
1006 10 98	- - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	211 €/t	—
1006 20	- Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»):		
	- - surriscaldato (parboiled):		
1006 20 11	- - - a grani tondi	264 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
1006 20 13	- - - a grani medi	264 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
	- - - a grani lunghi:		
1006 20 15	- - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	264 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
1006 20 17	- - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	264 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
	- - altro:		
1006 20 92	- - - a grani tondi	264 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
1006 20 94	- - - a grani medi	264 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
	- - - a grani lunghi:		
1006 20 96	- - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	264 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
1006 20 98	- - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	264 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
1006 30	- Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato:		
	- - Riso semilavorato:		
	- - - surriscaldato (parboiled):		
1006 30 21	- - - - a grani tondi	416 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
1006 30 23	- - - - a grani medi	416 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
	- - - - a grani lunghi:		
1006 30 25	- - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	416 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
1006 30 27	- - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	416 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
	- - - altro:		
1006 30 42	- - - - a grani tondi	416 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
1006 30 44	- - - - a grani medi	416 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
	- - - - a grani lunghi:		
1006 30 46	- - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 o inferiore a 3	416 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
1006 30 48	- - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	416 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
	- - Riso lavorato:		
	- - - surriscaldato (parboiled):		
1006 30 61	- - - - a grani tondi	416 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—

⁽¹⁾ Per quanto riguarda il riso semigreggio delle sottovoci da 1006 20 11 a 1006 20 98, la Comunità si impegna ad applicare il dazio con un'aliquota e in modo tale che il prezzo all'importazione, dazio corrisposto, non sia superiore al prezzo effettivo d'intervento (o, in caso di modifica dell'attuale sistema, il prezzo effettivo di sostegno) aumentato:

- dell'88 % per il riso *Japonica*,
- dell'80 % per il riso *Indica*.

Per quanto riguarda il riso lavorato, le percentuali sopraindicate saranno aumentate secondo il metodo esistente di calcolo del prezzo di entrata per il riso lavorato.

Il dazio applicato non deve superare in alcun caso il dazio indicato nella colonna 3.

⁽²⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1006 30 63	— — — — a grani medi	416 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
	— — — — a grani lunghi:		
1006 30 65	— — — — con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	416 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
1006 30 67	— — — — con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	416 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
	— — — altro:		
1006 30 92	— — — — a grani tondi	416 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
1006 30 94	— — — — a grani medi	416 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
	— — — — a grani lunghi:		
1006 30 96	— — — — con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	416 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
1006 30 98	— — — — con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	416 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
1006 40 00	— Rotture di riso	128 €/t ⁽²⁾	—
1007 00	Sorgo da granella:		
1007 00 10	— ibrido destinato alla semina ⁽³⁾	6,4	—
1007 00 90	— altro	94 €/t ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:		
1008 10 00	— Grano saraceno	37 €/t	—
1008 20 00	— Miglio	56 €/t ⁽²⁾	—
1008 30 00	— Scagliola	esenzione	—
1008 90	— altri cereali:		
1008 90 10	— — Triticale	93 €/t	—
1008 90 90	— — altri	37 €/t	—

⁽¹⁾ Per quanto riguarda il riso semigreggio delle sottovoci da 1006 20 11 a 1006 20 98, la Comunità si impegna ad applicare il dazio con un'aliquota e in modo tale che il prezzo all'importazione, dazio corrisposto, non sia superiore al prezzo effettivo d'intervento (o, in caso di modifica dell'attuale sistema, il prezzo effettivo di sostegno) aumentato:

- dell'88 % per il riso *Japonica*,
- dell'80 % per il riso *Indica*.

Per quanto riguarda il riso lavorato, le percentuali sopraindicate saranno aumentate secondo il metodo esistente di calcolo del prezzo di entrata per il riso lavorato.

Il dazio applicato non deve superare in alcun caso il dazio indicato nella colonna 3.

⁽²⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

⁽³⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

⁽⁴⁾ Per quanto riguarda i cereali che rientrano nelle voci:

- ex 1001 frumento,
- 1002 segala,
- ex 1005 granturco, ad eccezione dei semi ibridi,
- ex 1007 sorgo, ad eccezione degli ibridi destinati alla semina,

la Comunità si impegna ad applicare il dazio ad un'aliquota e in maniera tale da far sì che il prezzo all'importazione di tali cereali dopo il pagamento del dazio non sia superiore al prezzo effettivo d'intervento (o, in caso di modifica dell'attuale sistema, il prezzo effettivo di sostegno) aumentato del 55 %.

Il dazio applicato non deve superare in alcun caso il dazio indicato nella colonna 3.

CAPITOLO 11

PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO

Note

1. Questo capitolo non comprende:
- il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè (voci 0901 o 2101, secondo il caso);
 - le farine, le semole, i semolini, gli amidi e fecole preparate della voce 1901;
 - «corn flakes» ed altri prodotti della voce 1904;
 - gli ortaggi o i legumi, preparati o conservati delle voci 2001, 2004 o 2005;
 - i prodotti farmaceutici (capitolo 30);
 - gli amidi e le fecole aventi il carattere di prodotti per profumeria o per toletta, preparati o di preparazioni cosmetiche (capitolo 33).
2. A. I prodotti della macinazione dei cereali elencati nella seguente tabella sono da classificare in questo capitolo se hanno contemporaneamente, in peso e sul prodotto secco:
- tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore a quello indicato nella colonna 2;
 - tenore di ceneri (dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte) inferiore o uguale a quello indicato nella colonna 3.
- I prodotti che non rispondono alle suddette condizioni sono da classificare nella voce 2302. Tuttavia i germi di cereali interi, schiacciati, in fiocchi o spezzati rientrano in ogni caso nella voce 1104.
- B. I prodotti di cui trattasi che rientrano in questo capitolo per effetto delle suddette disposizioni sono da classificare nelle voci 1101 o 1102 se il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie corrispondente, secondo il caso, a quella indicata nelle colonne 4 o 5, è (in peso) uguale o superiore a quello indicato in corrispondenza del cereale.
- In caso contrario, questi prodotti sono da classificare nelle voci 1103 o 1104.

Natura del <i>cereale</i>	Tenore di amido	Tenore di ceneri	Tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di	
			315 micrometri (micron)	500 micrometri (micron)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Frumento e segala	45 %	2,5 %	80 %	—
Orzo	45 %	3 %	80 %	—
Avena	45 %	5 %	80 %	—
Granturco e sorgo a grani	45 %	2 %	—	90 %
Riso	45 %	1,6 %	80 %	—
Grano saraceno	45 %	4 %	80 %	—
<i>Altri cereali</i>	45 %	2 %	50 %	—

3. Ai sensi della voce 1103, sono considerati come «semole» e «semolini» i prodotti ottenuti dalla frantumazione dei chicchi di cereali e che rispondono, rispettivamente, alle seguenti condizioni:
- i prodotti ottenuti dal granturco devono passare attraverso un setaccio di tela *metallica*, con apertura di maglie di 2 mm, in proporzione di almeno 95 %, in peso;
 - i prodotti ottenuti da altri cereali devono passare attraverso un setaccio di tela *metallica*, con apertura di maglie di 1,25 mm, in proporzione di almeno 95 %, in peso.

Note complementari

1. Il dazio applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo è:
- per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;
 - negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

2. Ai sensi della voce 1106, si considerano «farine», «semolini» e «polveri» i prodotti, diversi dalla noce di cocco grattugiata ed essicata, ottenuti mediante macinatura o altro procedimento di frammentazione di ortaggi secchi a baccello della voce 0713, di sago o delle radici o tuberi della voce 0714 o dei prodotti contemplati del capitolo 8, che soddisfano rispettivamente uno dei seguenti requisiti corrispondenti:
- gli ortaggi secchi a baccello, il sago, le radici, i tuberi e i prodotti contemplati dal capitolo 8 (ad eccezione della frutta a guscio di cui alle voci 0801 e 0802) devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 95 %;
 - i frutti a guscio delle voci 0801 e 0802 devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2,5 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 50 %.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1101 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:		
	– di frumento (grano):		
1101 00 11	– – di frumento (grano) duro	172 €/t	—
1101 00 15	– – di frumento (grano) tenero e di spelta	172 €/t	—
1101 00 90	– di frumento segalato	172 €/t	—
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:		
1102 10 00	– Farina di segala	168 €/t	—
1102 20	– Farina di granturco:		
1102 20 10	– – avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %	173 €/t	—
1102 20 90	– – altra	98 €/t	—
1102 30 00	– Farina di riso	138 €/t	—
1102 90	– altre:		
1102 90 10	– – di orzo	171 €/t	—
1102 90 30	– – di avena	164 €/t	—
1102 90 90	– – altre	98 €/t	—
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:		
	– Semole e semolini:		
1103 11	– – di frumento (grano):		
1103 11 10	– – – di frumento (grano) duro	267 €/t	—
1103 11 90	– – – di frumento (grano) tenero e di spelta	186 €/t	—
1103 13	– – di granturco:		
1103 13 10	– – – aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %	173 €/t	—
1103 13 90	– – – altri	98 €/t	—
1103 19	– – di altri cereali:		
1103 19 10	– – – di segala	171 €/t	—
1103 19 30	– – – di orzo	171 €/t	—
1103 19 40	– – – di avena	164 €/t	—
1103 19 50	– – – di riso	138 €/t	—
1103 19 90	– – – altri	98 €/t	—
1103 20	– Agglomerati in forma di pellets:		
1103 20 10	– – di segala	171 €/t	—
1103 20 20	– – di orzo	171 €/t	—
1103 20 30	– – di avena	164 €/t	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1103 20 40	-- di granturco	173 €/t	—
1103 20 50	-- di riso	138 €/t	—
1103 20 60	-- di frumento (grano)	175 €/t	—
1103 20 90	-- altri	98 €/t	—
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:		
	-- Cereali schiacciati o in fiocchi:		
1104 12	-- di avena:		
1104 12 10	--- Cereali schiacciati	93 €/t	—
1104 12 90	--- Focchi	182 €/t	—
1104 19	-- di altri cereali:		
1104 19 10	--- di frumento (grano)	175 €/t	—
1104 19 30	--- di segala	171 €/t	—
1104 19 50	--- di granturco	173 €/t	—
	--- di orzo:		
1104 19 61	--- Cereali schiacciati	97 €/t	—
1104 19 69	--- Focchi	189 €/t	—
	--- altri:		
1104 19 91	--- Focchi di riso	234 €/t	—
1104 19 99	--- altri	173 €/t	—
	-- altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):		
1104 22	-- di avena:		
1104 22 20	--- mondati (decorticati o pilati)	162 €/t	—
1104 22 30	--- mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)	162 €/t	—
1104 22 50	--- perlati	145 €/t	—
1104 22 90	--- soltanto spezzati	93 €/t	—
1104 22 98	--- altri	93 €/t ⁽¹⁾	—
1104 23	-- di granturco:		
1104 23 10	--- mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati	152 €/t	—
1104 23 30	--- perlati	152 €/t	—
1104 23 90	--- soltanto spezzati	98 €/t	—
1104 23 99	--- altri	98 €/t	—
1104 29	-- di altri cereali:		
	--- di orzo:		
1104 29 01	--- mondati (decorticati o pilati)	150 €/t	—
1104 29 03	--- mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)	150 €/t	—
1104 29 05	--- perlati	236 €/t	—
1104 29 07	--- soltanto spezzati	97 €/t	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1104 29 09	— — — — altri	97 €/t	—
	— — — — altri:		
	— — — — mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:		
1104 29 11	— — — — di frumento (grano)	129 €/t	—
1104 29 15	— — — — di segala	129 €/t	—
1104 29 19	— — — — altri	129 €/t	—
	— — — — perlati:		
1104 29 31	— — — — di frumento (grano)	154 €/t	—
1104 29 35	— — — — di segala	154 €/t	—
1104 29 39	— — — — altri	154 €/t	—
	— — — — soltanto spezzati:		
1104 29 51	— — — — di frumento (grano)	99 €/t	—
1104 29 55	— — — — di segala	97 €/t	—
1104 29 59	— — — — altri	98 €/t	—
	— — — — altri:		
1104 29 81	— — — — di frumento (grano)	99 €/t	—
1104 29 85	— — — — di segala	97 €/t	—
1104 29 89	— — — — altri	98 €/t	—
1104 30	— Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:		
1104 30 10	— — di frumento (grano)	76 €/t	—
1104 30 90	— — altri	75 €/t	—
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate:		
1105 10 00	— Farina, semolino e polvere	12,2	—
1105 20 00	— Focchi, granuli e agglomerati in forma di pellets	12,2	—
1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:		
1106 10 00	— di legumi da granella secchi della voce 0713	7,7	—
1106 20	— di sago, di radici o tuberi della voce 0714:		
1106 20 10	— — denaturati ⁽¹⁾	95 €/t	—
1106 20 90	— — altri	166 €/t	—
1106 30	— dei prodotti del capitolo 8:		
1106 30 10	— — di banane	10,9	—
1106 30 90	— — altri	8,3	—
1107	Malto, anche torrefatto:		
1107 10	— non torrefatto:		
	— — di frumento (grano):		
1107 10 11	— — — presentato in forma di farina	177 €/t	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1107 10 19	— — — altro	134 €/t	—
	— — altro:		
1107 10 91	— — — presentato in forma di farina	173 €/t	—
1107 10 99	— — — altro	131 €/t	—
1107 20 00	— torrefatto	152 €/t	—
1108	Amidi e fecole; inulina:		
	— Amidi e fecole:		
1108 11 00	— — Amido di frumento (grano)	224 €/t	—
1108 12 00	— — Amido di granturco	166 €/t	—
1108 13 00	— — Fecola di patate	166 €/t	—
1108 14 00	— — Fecola di manioca	166 €/t	—
1108 19	— — altri amidi e fecole:		
1108 19 10	— — — Amido di riso	216 €/t	—
1108 19 90	— — — altri	166 €/t	—
1108 20 00	— Inulina	19,2	—
1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	512 €/t	—

CAPITOLO 12

SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI;
PAGLIE E FORAGGI

Note

1. Ai sensi della voce 1207 sono considerati «semi oleosi» in particolare, le noci e le mandorle di palmisti, i semi di cotone, di ricino, di sesamo, di senapa, di cartamo, di papavero nero o bianco e di karité. Ne sono, invece, esclusi i prodotti delle voci 0801 o 0802 e le olive (capitoli 7 o 20).
2. La voce 1208 comprende non soltanto le farine non disoleate, ma anche le farine parzialmente disoleate oppure quelle che sono state disoleate e successivamente di nuovo oleate, interamente o parzialmente, con i loro oli iniziali. Ne sono, invece, esclusi i residui delle voci da 2304 a 2306.
3. I semi di barbabietole, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da bosco o da frutto, i semi di vecce (diversi da quelli della specie *Vicia faba*) o di lupini sono considerati come «semi da sementa» della voce 1209.

Sono invece esclusi da questa voce, anche se destinati a servire di sementa:

- a) i legumi da granella ed il granturco dolce (capitolo 7);
 - b) le spezie e gli altri prodotti del capitolo 9;
 - c) i cereali (capitolo 10);
 - d) i prodotti delle voci da 1201 a 1207 o della voce 1211.
4. La voce 1211 comprende, in particolare, le piante e le parti di piante delle seguenti specie: basilico, borragine, ginseng, issopo, liquirizia, le diverse specie di menta, rosmarino, ruta, *salvia* ed assenzio.
Ne sono invece esclusi:
 - a) i prodotti farmaceutici del capitolo 30;
 - b) i prodotti per profumeria o per toletta preparati e le preparazioni cosmetiche del capitolo 33;
 - c) gli insetticidi, i fungicidi, gli erbicidi, i disinfettanti ed i prodotti simili della voce 3808.
 5. Per l'applicazione della voce 1212, il termine «alghe» non comprende:
 - a) i microrganismi monocellulari morti della voce 2102;
 - b) le colture di microrganismi della voce 3002;
 - c) i concimi delle voci 3101 o 3105.

Nota di sottovoce

1. Ai sensi della sottovoce 1205 10, per «semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intendono i semi di ravizzone o di colza che producono un olio fisso il cui tenore di acido erucico è inferiore a 2 % in peso e un componente solido che contiene meno di 30 micromole per grammo di glucosinolati.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1201 00	Fave di soia, anche frantumate:		
1201 00 10	– destinate alla semina ⁽¹⁾	esenzione	—
1201 00 90	– altre	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1202	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate:		
1202 10	– con guscio:		
1202 10 10	– – destinate alla semina ⁽¹⁾	esenzione	—
1202 10 90	– – altre	esenzione	—
1202 20 00	– sgusciate, anche frantumate	esenzione	—
1203 00 00	Copra	esenzione	—
1204 00	Semi di lino, anche frantumati:		
1204 00 10	– destinati alla semina ⁽¹⁾	esenzione	—
1204 00 90	– altri	esenzione	—
1205	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati:		
1205 10	– Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico:		
1205 10 10	– – destinati alla semina ⁽¹⁾	esenzione	—
1205 10 90	– – altri	esenzione	—
1205 90 00	– altri	esenzione	—
1206 00	Semi di girasole, anche frantumati:		
1206 00 10	– destinati alla semina ⁽¹⁾	esenzione	—
	– altri:		
1206 00 91	– – sgusciati; con guscio striato grigio e bianco	esenzione	—
1206 00 99	– – altri	esenzione	—
1207	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:		
1207 10	– Noci e mandorle di palmisti:		
1207 10 10	– – destinati alla semina ⁽¹⁾	esenzione	—
1207 10 90	– – altri	esenzione	—
1207 20	– Semi di cotone:		
1207 20 10	– – destinati alla semina ⁽¹⁾	esenzione	—
1207 20 90	– – altri	esenzione	—
1207 30	– Semi di ricino:		
1207 30 10	– – destinati alla semina ⁽¹⁾	esenzione	—
1207 30 90	– – altri	esenzione	—
1207 40	– Semi di sesamo:		
1207 40 10	– – destinati alla semina ⁽¹⁾	esenzione	—
1207 40 90	– – altri	esenzione	—
1207 50	– Semi di senapa:		
1207 50 10	– – destinati alla semina ⁽¹⁾	esenzione	—
1207 50 90	– – altri	esenzione	—
1207 60	– Semi di cartamo:		
1207 60 10	– – destinati alla semina ⁽¹⁾	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1207 60 90	— — altri	esenzione	—
	— altri:		
1207 91	— — Semi di papavero nero o bianco:		
1207 91 10	— — — destinati alla semina ⁽¹⁾	esenzione	—
1207 91 90	— — — altri	esenzione	—
1207 99	— — altri:		
1207 99 20	— — — destinati alla semina ⁽¹⁾	esenzione	—
	— — — altri:		
1207 99 91	— — — — Semi di canapa	esenzione	—
1207 99 98	— — — — altri	esenzione	—
1208	Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa:		
1208 10 00	— di fave di soia	4,5	—
1208 90 00	— altre	esenzione	—
1209	Semi, frutti e spore da sementa:		
1209 10 00	— Semi di barbabietole da zucchero	8,3	—
	— Semi da foraggio:		
1209 21 00	— — di erba medica	2,5	—
1209 22	— — di trifoglio (<i>Trifolium spp.</i>):		
1209 22 10	— — — Trifoglio violetto (<i>Trifolium pratense L.</i>)	esenzione	—
1209 22 80	— — — altri	esenzione	—
1209 23	— — di festuca:		
1209 23 11	— — — Paleo (<i>Festuca pratensis Huds.</i>)	esenzione	—
1209 23 15	— — — Festuca rossa (<i>Festuca rubra L.</i>)	esenzione	—
1209 23 80	— — — altri	2,5	—
1209 24 00	— — di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (<i>Poa pratensis L.</i>)	esenzione	—
1209 25	— — di loglio (<i>Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.</i>):		
1209 25 10	— — — Loglio d'Italia (<i>Lolium multiflorum Lam.</i>)	esenzione	—
1209 25 90	— — — Loglio inglese (<i>Lolium perenne L.</i>)	esenzione	—
1209 26 00	— — di fleolo (coda di topo)	esenzione	—
1209 29	— — altri:		
1209 29 10	— — — Vecce; spannocchina (<i>Poa trivialis L.</i>) e fienarola da palude (<i>Poa palustris L.</i>); gramigna perenne (<i>Dactylis glomerata L.</i>); agrostide (<i>Agrostides</i>)	esenzione	—
1209 29 50	— — — Semi di lupini	2,5	—
1209 29 60	— — — Semi di barbabietole da foraggio (<i>Beta vulgaris var. alba</i>)	8,3	—
1209 29 80	— — — altri	2,5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1209 30 00	– Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori	3	—
	– altri:		
1209 91	– – Semi di ortaggi:		
1209 91 10	– – – Semi di cavoli-rapa (<i>Brassica oleracea</i> , var. <i>caulorapa</i> e <i>gongyloides</i> L.)	3	—
1209 91 30	– – – Semi di barbabietole da orto o «barbabietole rosse» (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>)	8,3	—
1209 91 90	– – – altri	3	—
1209 99	– – altri:		
1209 99 10	– – – Semi da bosco	esenzione	—
	– – – altri:		
1209 99 91	– – – – Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30	3	—
1209 99 99	– – – – altri	4	—
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina:		
1210 10 00	– Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets	5,8	—
1210 20	– Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina:		
1210 20 10	– – Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets, arricchiti di luppolina; luppolina	5,8	—
1210 20 90	– – altri	5,8	—
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:		
1211 10 00	– Radici di liquirizia	esenzione	—
1211 20 00	– Radici di ginseng	esenzione	—
1211 30 00	– Coca (foglie di)	esenzione	—
1211 40 00	– Paglia di papavero	esenzione	—
1211 90	– altri:		
1211 90 30	– – Fave tonka	3	—
1211 90 97	– – altri	esenzione	—
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:		
1212 10	– Carrube, compresi i semi di carrube:		
1212 10 10	– – Carrube	5,1	—
	– – Semi di carrube:		
1212 10 91	– – – non sgusciati, né frantumati, né macinati	esenzione	—
1212 10 99	– – – altri	5,8	—
1212 20 00	– Alghe	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1212 30 00	– Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche (comprese le pesche noci) o di prugne	esenzione	—
	– altri:		
1212 91	– – Barbabietole da zucchero:		
1212 91 20	– – – secche, anche polverizzate	23 €/100 kg/net	—
1212 91 80	– – – altre	6,7 €/100 kg/net	—
1212 99	– – altri:		
1212 99 20	– – – Canne da zucchero	4,6 €/100 kg/net	—
1212 99 80	– – – altri	esenzione	—
1213 00 00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets	esenzione	—
1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets:		
1214 10 00	– Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica	esenzione	—
1214 90	– altri:		
1214 90 10	– – Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio	5,8	—
1214 90 90	– – altri	esenzione	—

CAPITOLO 13

GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

Nota

1. La voce 1302 comprende, in particolare, l'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe e l'oppio;

Ne sono, invece, esclusi:

- a) gli estratti di liquirizia contenenti, in peso, più di 10 % di saccarosio o che presentano il carattere dei prodotti a base di zuccheri (voce 1704);
- b) gli estratti di malto (voce 1901);
- c) gli estratti di caffè, di tè o di mate (voce 2101);
- d) i succhi e gli estratti vegetali costituenti bevande alcoliche (capitolo 22);
- e) la canfora naturale e la glicirrizina e gli altri prodotti delle voci 2914 o 2938;
- f) i concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi (voce 2939);
- g) i medicinali delle voci 3003 o 3004 e i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni (voce 3006);
- h) gli estratti per conca o per tinta (voci 3201 o 3203);
- ij) gli oli essenziali, liquidi o concreti, i resinoidi e le oleoresine di estrazione, nonché le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali e le preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande (capitolo 33);
- k) la gomma naturale, la *balata*, la guttaperca, il guayule, il chicle e le gomme naturali simili (voce 4001).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali:		
1301 10 00	– Gomma lacca	esenzione	—
1301 20 00	– Gomma arabica	esenzione	—
★ 1301 90 00	– altri	esenzione	—
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:		
	– Succhi ed estratti vegetali:		
1302 11 00	– – Oppio	esenzione	—
1302 12 00	– – di liquirizia	3,2	—
1302 13 00	– – di luppolo	3,2	—
1302 14 00	– – di piretro o di radici delle piante da rotenone	esenzione	—
1302 19	– – altri:		
1302 19 05	– – – Oleoresina di vaniglia	3	—
★ 1302 19 90	– – – altri	esenzione	—
1302 20	– Sostanze pectiche, pectinati e pectati:		
1302 20 10	– – allo stato secco	19,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1302 20 90	-- altri	11,2	—
	-- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:		
1302 31 00	-- Agar-agar	esenzione	—
1302 32	-- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:		
1302 32 10	-- -- di carrube o di semi di carrube	esenzione	—
1302 32 90	-- -- di semi di guar	esenzione	—
1302 39 00	-- altri	esenzione	—

CAPITOLO 14

MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE**Note**

1. Sono escluse da questo capitolo e classificate nella sezione XI le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessuti, qualunque sia la loro preparazione, nonché le materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.
2. La voce 1401 comprende, in particolare, il bambù (anche spaccato, segato longitudinalmente, tagliato di lunghezza determinata, con estremità arrotondate, imbianchito, trattato per renderlo incombustibile, lucidato o tinto), le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne e simili, il midollo di *canna* d'India e le canne d'India filate. Non rientrano in questa voce le stecche, strisce, lamelle o nastri di legno (voce 4404).
3. Non rientra nella voce 1402 la lana di legno (voce 4405).
4. Non rientrano nella voce 1403 le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di taglio):		
1401 10 00	– Bambù	esenzione	—
1401 20 00	– Canne d'India	esenzione	—
1401 90 00	– altre	esenzione	—
1402 00 00	Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie	esenzione	—
1403 00 00	Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci	esenzione	—
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:		
1404 10 00	– Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia ...	esenzione	—
1404 20 00	– Linters di cotone	esenzione	—
1404 90 00	– altri	esenzione	—

SEZIONE III

**GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI;
CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE**

CAPITOLO 15

**GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI;
CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE****Note**

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) il lardo e il grasso di maiale o di volatili della voce 0209;
 - b) il burro, il grasso e l'olio di cacao (voce 1804);
 - c) le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più di 15 % di prodotti della voce 0405 (generalmente capitolo 21);
 - d) i ciccioli (voce 2301) e i residui delle voci da 2304 a 2306;
 - e) gli acidi grassi, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, in pitture, in vernici, in saponi, in prodotti per profumeria o per toletta preparati o in preparazioni cosmetiche, gli oli solfonati e gli altri prodotti della sezione VI;
 - f) il fatturato (factis) per la gomma derivato dagli oli (voce 4002).
2. La voce 1509 non comprende gli oli ottenuti dalle olive mediante solventi (voce 1510).
3. La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, essi restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti.
4. Le paste di saponificazione (soapstocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerolo rientrano nella voce 1522.

Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 1514 11 e 1514 19, «per olio di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intende un determinato olio con un tenore in acido erucico inferiore a 2 % in peso.

Note complementari

1. Per l'applicazione delle sottovoci 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, da 1515 90 40 a 1515 90 59 e 1518 00 31:
 - a) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare «greggi», quando hanno subito soltanto i trattamenti seguenti:
 - decantazione entro i termini normali;
 - centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla «forza meccanica», quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;
 - b) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare «greggi», quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione, né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;
 - c) sono da considerare ugualmente «oli greggi», l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo.

2. A. Rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche analitiche relative ai tenori in steroli e in acidi grassi, determinati con i metodi indicati negli allegati V, X A e X B del regolamento (CEE) n. 2568/91, sono quelle di seguito riportate:

Tabella I**Tenore in acidi grassi in % degli acidi grassi totali**

Acidi	Percentuali
Acido miristico	≤ 0,05
Acido palmitico	7,5 – 20,0
Acido palmitoleico	0,3 – 3,5
Acido eptadecanoico	≤ 0,3
Acido eptadecenoico	≤ 0,3
Acido stearico	0,5 – 5,0
Acido oleico	55,0 – 83,0
Acido linoleico	3,5 – 21,0
Acido linolenico	≤ 1,0
Acido arachico	≤ 0,6
Acido eicosenoico	≤ 0,4
Acido beenico ⁽¹⁾	≤ 0,3
Acido lignocericico	≤ 0,2

⁽¹⁾ ≤ 0,2 per gli oli che rientrano nella voce 1509.

Tabella II**Tenore in steroli in % degli steroli totali**

Steroli	Percentuali
Colesterolo	≤ 0,5
Brassicasterolo ⁽¹⁾	≤ 0,1
Campesterolo	≤ 4,0
Stigmasterolo ⁽²⁾	< Campesterolo
Betasitosterolo ⁽³⁾	≥ 93,0
Delta-7-stigmastenolo	≤ 0,5

⁽¹⁾ ≤ 0,2 per gli oli che rientrano nella voce 1510.
⁽²⁾ Condizione non applicabile per gli oli d'oliva vergini lampanti (sottovoce 1509 10 10) e per gli oli di sansa d'oliva greggi (sottovoce 1510 00 10).
⁽³⁾ Delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo + betasitosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.

Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d'oliva riesterificato o di oli di diversa natura è determinata mediante il metodo descritto nell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 2568/91.

B. Rientrano nella sottovoce 1509 10 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti I e II, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d'oliva ottenuti mediante solventi, con additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione e da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tale sottovoce.

I. È considerato «olio di oliva lampante» ai sensi della sottovoce 1509 10 10 l'olio che, indipendentemente dalla sua acidità, presenti:

- a) tenore in cere non superiore a 300 mg/kg;
- b) tenore in eritrodiole + uvaolo non superiore a 4,5 %;
- c) contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,5 %;
- d) somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,10 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,10 %;
- e) tenore in stigmastadieni non superiore a 0,50 mg/kg;
- f) una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,3
e
- g) una o più delle seguenti caratteristiche:
 - 1) tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg;
 - 2) caratteristiche organolettiche che presentino una mediana dei difetti superiore a 2,5, conformemente all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91;

II. È considerato «altro olio d'oliva vergine» ai sensi della sottovoce 1509 10 90 l'olio di oliva che presenti le seguenti caratteristiche:

- a) acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 2,0 g/100 g;
- b) numero di perossidi non superiore a 20 mEq di ossigeno attivo/kg;
- c) tenore in cere non superiore a 250 mg/kg;
- d) tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg;
- e) coefficiente di estinzione K_{270} non superiore a 0,25;
- f) variazione (ΔK) del coefficiente di estinzione in prossimità di 270 nm non superiore a 0,01;
- g) caratteristiche organolettiche che presentino una mediana dei difetti inferiore o uguale a 2,5, conformemente all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91;
- h) tenore in eritrodiole e uvaolo non superiore a 4,5 %;
- ij) contenuto in acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,5 %;
- k) somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,05 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,05 %;
- l) tenore in stigmastadieni non superiore a 0,15 mg/kg;
- m) una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,2.

- C. Rientra nella sottovoce 1509 90 l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 1509 10 10 e/o 1509 10 90, anche tagliato con olio d'oliva vergine, che presenti le seguenti caratteristiche:
- a) acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 1,0 g/100 g;
 - b) tenore in cere non superiore a 350 mg/kg;
 - c) coefficiente di estinzione K_{270} non superiore a 0,90;
 - d) variazione del coefficiente di estinzione (ΔK) in prossimità di 270 nm non superiore a 0,15;
 - e) tenore in eritrodiole e uvaolo non superiore a 4,5 %;
 - f) contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,8 %;
 - g) somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,30 %;
 - h) una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,3.
- D. Sono considerati «oli greggi» ai sensi della sottovoce 1510 00 10 gli oli, e particolarmente gli oli di sansa d'oliva, che presentano le seguenti caratteristiche:
- a) tenore in eritrodiole e uvaolo superiore a 4,5 %;
 - b) contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 2,2 %;
 - c) somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,10 %;
 - d) una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,6.
- E. Rientrano nella sottovoce 1510 00 90 gli oli ottenuti dal trattamento degli oli di cui alla sottovoce 1510 00 10, anche tagliati con olio d'oliva vergine, nonché gli oli che non presentano le caratteristiche degli oli di cui alle note complementari 2. B, 2. C e 2. D. Gli oli di questa sottovoce devono presentare un contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 2,2 %, una somma degli isomeri transoleici inferiore a 0,40 %, una somma degli isomeri translinoleici + translinolenici inferiore a 0,35 % e una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 inferiore o uguale a 0,5.
3. Non rientrano nelle sottovoci 1522 00 31 e 1522 00 39:
- a) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio, determinato secondo il metodo indicato all'allegato XVI del regolamento (CEE) n. 2568/91, inferiore a 70 o superiore a 100;
 - b) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio compreso tra 70 e 100, ma per il quale la superficie del picco corrispondente al tempo di ritenzione del betasitosterolo ⁽¹⁾, determinata conformemente all'allegato V del regolamento (CEE) n. 2568/91, rappresenta meno del 93,0 % della superficie totale dei picchi degli steroli.
4. I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli descritti negli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91. A tale fine è necessario prendere in considerazione anche le note in calce dell'allegato I di detto regolamento.

⁽¹⁾ Delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo + betasitosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1501 00	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:		
	– Grassi di maiale (compreso lo strutto):		
1501 00 11	– – destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	esenzione	—
1501 00 19	– – altri	17,2 €/100 kg/net	—
1501 00 90	– Grassi di volatili	11,5	—
1502 00	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:		
1502 00 10	– destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	esenzione	—
1502 00 90	– altri	3,2	—
1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati:		
	– Stearina solare e oleostearina:		
1503 00 11	– – destinate ad usi industriali ⁽¹⁾	esenzione	—
1503 00 19	– – altre	5,1	—
1503 00 30	– Olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	esenzione	—
1503 00 90	– altri	6,4	—
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	– Oli di fegato di pesci e loro frazioni:		
1504 10 10	– – aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 unità internazionali per grammo	3,8	—
	– – altri:		
1504 10 91	– – – di ippoglossi	esenzione	—
1504 10 99	– – – altri	3,8 ⁽²⁾	—
1504 20	– Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato:		
1504 20 10	– – Frazioni solide	10,9	—
1504 20 90	– – altri	esenzione	—
1504 30	– Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni:		
1504 30 10	– – Frazioni solide	10,9	—
1504 30 90	– – altri	esenzione	—
1505 00	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:		
1505 00 10	– Grasso di lana greggio	3,2	—
1505 00 90	– altri	esenzione	—
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	esenzione	—
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	– Olio greggio, anche depurato delle mucillagini:		
1507 10 10	– – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	3,2	—
1507 10 90	– – altro	6,4	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].

⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1507 90	– altri:		
1507 90 10	– – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5,1	—
1507 90 90	– – altri	9,6	—
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
1508 10	– Olio greggio:		
1508 10 10	– – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	esenzione	—
1508 10 90	– – altro	6,4	—
1508 90	– altri:		
1508 90 10	– – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5,1	—
1508 90 90	– – altri	9,6	—
1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
1509 10	– vergini:		
1509 10 10	– – Olio d'oliva lampante	122,6 €/100 kg/net	—
1509 10 90	– – altri	124,5 €/100 kg/net	—
1509 90 00	– altri	134,6 €/100 kg/net	—
1510 00	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509:		
1510 00 10	– Oli greggi	110,2 €/100 kg/net	—
1510 00 90	– altri	160,3 €/100 kg/net	—
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
1511 10	– Olio greggio:		
1511 10 10	– – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	esenzione	—
1511 10 90	– – altro	3,8	—
1511 90	– altri:		
	– – Frazioni solide:		
1511 90 11	– – – presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg ...	12,8	—
1511 90 19	– – – altrimenti presentate	10,9	—
	– – altri:		
1511 90 91	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5,1	—
1511 90 99	– – – altri	9	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	– Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni:		
1512 11	– – Oli greggi:		
1512 11 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	3,2	—
	– – – altri:		
1512 11 91	– – – – di girasole	6,4	—
1512 11 99	– – – – di cartamo	6,4	—
1512 19	– – altri:		
1512 19 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5,1	—
1512 19 90	– – – altri	9,6	—
	– Olio di cotone e sue frazioni:		
1512 21	– – Olio greggio, anche depurato del gossipolo:		
1512 21 10	– – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	3,2	—
1512 21 90	– – – altro	6,4	—
1512 29	– – altri:		
1512 29 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5,1	—
1512 29 90	– – – altri	9,6	—
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	– Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni:		
1513 11	– – Olio greggio:		
1513 11 10	– – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	2,5	—
	– – – altro:		
1513 11 91	– – – – presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	—
1513 11 99	– – – – altrimenti presentato	6,4	—
1513 19	– – altri:		
	– – – Frazioni solide:		
1513 19 11	– – – – presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	—
1513 19 19	– – – – altrimenti presentate	10,9	—
	– – – altri:		
1513 19 30	– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5,1	—
	– – – – altri:		
1513 19 91	– – – – – presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1513 19 99	----- altrimenti presentati	9,6	—
	— Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni:		
1513 21	— Oli greggi:		
1513 21 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	3,2	—
	--- altri:		
1513 21 30	--- presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	—
1513 21 90	--- altrimenti presentati	6,4	—
1513 29	— altri:		
	--- Frazioni solide:		
1513 29 11	--- presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	—
1513 29 19	--- altrimenti presentate	10,9	—
	--- altri:		
1513 29 30	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5,1	—
	--- altri:		
1513 29 50	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	—
1513 29 90	--- altrimenti presentati	9,6	—
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	— Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni:		
1514 11	— Oli greggi:		
1514 11 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	3,2	—
1514 11 90	--- altri	6,4	—
1514 19	— altri:		
1514 19 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5,1	—
1514 19 90	--- altri	9,6	—
	— altri:		
1514 91	— Oli greggi:		
1514 91 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	3,2	—
1514 91 90	--- altri	6,4	—
1514 99	— altri:		
1514 99 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5,1	—
1514 99 90	--- altri	9,6	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	– Olio di lino e sue frazioni:		
1515 11 00	– – Olio greggio	3,2	—
1515 19	– – altri:		
1515 19 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5,1	—
1515 19 90	– – – altri	9,6	—
	– Olio di granturco e sue frazioni:		
1515 21	– – Olio greggio:		
1515 21 10	– – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	3,2	—
1515 21 90	– – – altro	6,4	—
1515 29	– – altri:		
1515 29 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5,1	—
1515 29 90	– – – altri	9,6	—
1515 30	– Olio di ricino e sue frazioni:		
1515 30 10	– – destinati alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche ⁽¹⁾	esenzione	—
1515 30 90	– – altri	5,1	—
1515 40 00	– Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni	esenzione	—
1515 50	– Olio di sesamo e sue frazioni:		
	– – Olio greggio:		
1515 50 11	– – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	3,2	—
1515 50 19	– – – altro	6,4	—
	– – altri:		
1515 50 91	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5,1	—
1515 50 99	– – – altri	9,6	—
1515 90	– altri:		
1515 90 15	– – Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni	esenzione	—
	– – Olio di semi di tabacco e sue frazioni:		
	– – – Olio greggio:		
1515 90 21	– – – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	esenzione	—
1515 90 29	– – – – altro	6,4	—
	– – – altri:		
1515 90 31	– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1515 90 39	— — — — altri	9,6	—
	— — altri oli e loro frazioni:		
	— — — Oli greggi:		
1515 90 40	— — — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	3,2	—
	— — — — altri:		
1515 90 51	— — — — — concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	—
1515 90 59	— — — — — concreti, altrimenti presentati; fluidi	6,4	—
	— — — — — altri:		
1515 90 60	— — — — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5,1	—
	— — — — — altri:		
1515 90 91	— — — — — concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	12,8	—
1515 90 99	— — — — — concreti, altrimenti presentati; fluidi	9,6	—
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:		
1516 10	— Grassi e oli animali e loro frazioni:		
1516 10 10	— — presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	12,8	—
1516 10 90	— — altrimenti presentati	10,9	—
1516 20	— Grassi e oli vegetali e loro frazioni:		
1516 20 10	— — Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»	3,4	—
	— — — — — altri:		
1516 20 91	— — — presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg ...	12,8	—
	— — — — — altrimenti presentati:		
1516 20 95	— — — — — Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karitè, di makorè, di tou-loucouana o di babassi, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5,1	—
	— — — — — altri:		
1516 20 96	— — — — — Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore a 50 %, in peso, ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba	9,6	—
1516 20 98	— — — — — altri	10,9	—
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:		
1517 10	— Margarina, esclusa la margarina liquida:		
1517 10 10	— — avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	8,3 + 28,4 €/100 kg/net	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1517 10 90	— — altra	16	—
1517 90	— altre:		
1517 90 10	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	8,3 + 28,4 €/100 kg/net	—
	— — altre:		
1517 90 91	— — — Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente mescolati	9,6	—
1517 90 93	— — — Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura	2,9	—
1517 90 99	— — — altre	16	—
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:		
1518 00 10	— Linossina	7,7	—
	— Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾ :		
1518 00 31	— — greggi	3,2	—
1518 00 39	— — altri	5,1	—
	— altri:		
1518 00 91	— — Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516	7,7	—
	— — altri:		
1518 00 95	— — — Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni	2	—
1518 00 99	— — — altri	7,7	—
[1519]			
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	esenzione	—
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:		
1521 10 00	— Cere vegetali	esenzione	—
1521 90	— altri:		
1521 90 10	— — Spermaceti, anche raffinati o colorati	esenzione	—
	— — Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:		
1521 90 91	— — — gregge	esenzione	—
1521 90 99	— — — altre	2,5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi conventionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:		
1522 00 10	– Degras	3,8	—
	– Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: – – contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva:		
1522 00 31	– – – Paste di saponificazione (soapstocks)	29,9 €/ 100 kg/net	—
1522 00 39	– – – altri	47,8 €/ 100 kg/net	—
	– – altri:		
1522 00 91	– – – Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soapstocks)	3,2	—
1522 00 99	– – – altri	esenzione	—

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI**Nota**

1. In questa sezione l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in proporzione non superiore a 3 % in peso.

CAPITOLO 16

PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI**Note**

1. Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi o altri invertebrati acquatici, preparati o conservati mediante i processi previsti nei capitoli 2, 3 o nella voce 0504.
2. Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purché contengano più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti. Le preparazioni che contengono due o più dei suddetti prodotti, sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce 1902, né alle preparazioni delle voci 2103 o 2104.

Per le preparazioni che contengono fegato le disposizioni della seconda frase di cui sopra non si applicano per determinare le sottovoci all'interno delle voci 1601 e 1602.

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 1602 10, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di carne, di frattaglie o di sangue, finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di carne o di frattaglie. La sottovoce 1602 10 ha la priorità su tutte le altre sottovoci della voce 1602.
2. I pesci e i crostacei indicati nelle sottovoci delle voci 1604 o 1605 soltanto con il loro nome comune appartengono alle stesse specie di quelle indicate nel capitolo 3 con le stesse denominazioni.

Note complementari

1. *Ai sensi delle sottovoci 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 e 1602 90 74, sono considerati «non cotti» i prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e che presentano quindi, nel caso delle sottovoci 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 e 1602 90 74, tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando sono sezionati secondo un piano che passa per la loro parte più grossa.*
2. *Ai sensi delle sottovoci 1602 41 10, 1602 42 10 e da 1602 49 11 a 1602 49 15, l'espressione «e loro pezzi» si riferisce soltanto a preparazioni e conserve di carni che possono essere identificati in base alle dimensioni e caratteristiche del tessuto muscolare attinente, secondo i casi, come provenienti da prosciutti, lombate, collari o spalle di suini domestici.*

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:		
1601 00 10	– di fegato	15,4	—
	– altri ⁽¹⁾ :		
1601 00 91	– – Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	149,4 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
1601 00 99	– – altri	100,5 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:		
1602 10 00	– Preparazioni omogeneizzate	16,6	—
1602 20	– di fegato di qualsiasi animale:		
	– – di oca o di anatra:		
1602 20 11	– – – contenenti, in peso, 75 % o più di fegato grasso	10,2	—
1602 20 19	– – – altre	10,2	—
1602 20 90	– – altre	16	—
	– di volatili della voce 0105:		
1602 31	– – di tacchino:		
	– – – contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili ⁽³⁾ :		
1602 31 11	– – – – contenenti unicamente carne di tacchino non cotta	8,5	—
1602 31 19	– – – – altre	8,5	—
1602 31 30	– – – contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili ⁽³⁾	8,5	—
1602 31 90	– – – altre	8,5	—
1602 32	– – di galli e di galline:		
	– – – contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili ⁽³⁾ :		
1602 32 11	– – – – non cotte	86,7 €/100 kg/net	—
1602 32 19	– – – – altre	10,9	—
1602 32 30	– – – contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili ⁽³⁾	10,9	—
1602 32 90	– – – altre	10,9	—
1602 39	– – altre:		
	– – – contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili ⁽³⁾ :		
1602 39 21	– – – – non cotte	86,7 €/100 kg/net	—
1602 39 29	– – – – altre	10,9	—

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

⁽²⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

⁽³⁾ Per la determinazione della percentuale di carne di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1602 39 40	— — — contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili ⁽¹⁾	10,9	—
1602 39 80	— — — altre	10,9	—
	— della specie suina:		
1602 41	— — Prosciutti e loro pezzi:		
1602 41 10	— — — della specie suina domestica	156,8 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
1602 41 90	— — — altri	10,9	—
1602 42	— — Spalle e loro pezzi:		
1602 42 10	— — — della specie suina domestica	129,3 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
1602 42 90	— — — altre	10,9	—
1602 49	— — altre, compresi i miscugli:		
	— — — della specie suina domestica:		
	— — — — contenenti, in peso, 80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:		
1602 49 11	— — — — Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti	156,8 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
1602 49 13	— — — — Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle	129,3 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
1602 49 15	— — — — altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi	129,3 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
1602 49 19	— — — — altre	85,7 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
1602 49 30	— — — — contenenti, in peso, 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine ..	75 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
1602 49 50	— — — — contenenti, in peso, meno di 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	54,3 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
1602 49 90	— — — altre	10,9	—
1602 50	— della specie bovina:		
1602 50 10	— — non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte	303,4 €/100 kg/net	—
	— — altre:		
	— — — in recipienti ermeticamente chiusi:		
1602 50 31	— — — — «Corned beef»	16,6	—
1602 50 39	— — — — altre	16,6	—
1602 50 80	— — — altre	16,6	—
1602 90	— altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:		
1602 90 10	— — Preparazioni di sangue di qualsiasi animale	16,6	—
	— — altre:		
1602 90 31	— — — di selvaggina o di coniglio	10,9	—

⁽¹⁾ Per la determinazione della percentuale di carne di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

⁽²⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1602 90 41	— — — di renne	16,6	—
	— — — altre:		
1602 90 51	— — — — contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica	85,7 €/ 100 kg/net	—
	— — — — altre:		
	— — — — — contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina:		
1602 90 61	— — — — — non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte	303,4 €/ 100 kg/net	—
1602 90 69	— — — — — altre	16,6	—
	— — — — — altre:		
	— — — — — di ovini e di caprini:		
	— — — — — — non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte:		
1602 90 72	— — — — — — di ovini	12,8	—
1602 90 74	— — — — — — di caprini	16,6	—
	— — — — — — altre:		
1602 90 76	— — — — — — di ovini	12,8	—
1602 90 78	— — — — — — di caprini	16,6	—
1602 90 98	— — — — — — altre	16,6	—
1603 00	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici:		
1603 00 10	— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	12,8	—
1603 00 80	— altri	esenzione	—
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:		
	— Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:		
1604 11 00	— — Salmoni	5,5	—
1604 12	— — Aringhe:		
1604 12 10	— — — Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	15	—
	— — — altri:		
1604 12 91	— — — — in recipienti ermeticamente chiusi	20	—
1604 12 99	— — — — altri	20	—
1604 13	— — Sardine, alacce e spratti:		
	— — — Sardine:		
1604 13 11	— — — — sotto olio d'oliva	12,5	—
1604 13 19	— — — — altri	12,5	—
1604 13 90	— — — — altri	12,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1604 14	– – Tonni, palamite e boniti (<i>Sarda spp.</i>):		
	– – – Tonni e palamite:		
1604 14 11	– – – – sotto olio vegetale	24	—
	– – – – altri:		
1604 14 16	– – – – Filetti detti «loins»	24	—
1604 14 18	– – – – altri	24	—
1604 14 90	– – – Boniti (<i>Sarda spp.</i>)	25	—
1604 15	– – Sgombri:		
	– – – delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> :		
1604 15 11	– – – – Filetti	25	—
1604 15 19	– – – – altri	25	—
1604 15 90	– – – della specie <i>Scomber australasicus</i>	20	—
1604 16 00	– – Acciughe	25	—
1604 19	– – altri:		
1604 19 10	– – – Salmonidi, diversi dai salmoni	7	—
	– – – Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , diversi dalle palamite [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>]:		
1604 19 31	– – – – Filetti detti «loins»	24	—
1604 19 39	– – – – altri	24	—
1604 19 50	– – – Pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	12,5	—
	– – – altri:		
1604 19 91	– – – – Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	7,5	—
	– – – – altri:		
1604 19 92	– – – – Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	20	—
1604 19 93	– – – – Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	20	—
1604 19 94	– – – – Naselli (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)	20	—
1604 19 95	– – – – Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	20	—
1604 19 98	– – – – altri	20	—
1604 20	– altre preparazioni e conserve di pesci:		
1604 20 05	– – Preparazioni di surimi	20	—
	– – altri:		
1604 20 10	– – – di salmoni	5,5	—
1604 20 30	– – – di salmonidi, diversi dai salmoni	7	—
1604 20 40	– – – di acciughe	25	—
1604 20 50	– – – di sardine, di boniti, di sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e pesci delle specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	25	—
1604 20 70	– – – di tonni, di palamite e altri pesci del genere <i>Euthynnus</i>	24	—
1604 20 90	– – – di altri pesci	14	—
1604 30	– Caviale e suoi succedanei:		
1604 30 10	– – Caviale (uova di storioni)	20	—
1604 30 90	– – Succedanei del caviale	20	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:		
1605 10 00	– Granchi	8	—
1605 20	– Gamberetti:		
1605 20 10	– – in recipienti ermeticamente chiusi	20 ⁽¹⁾	—
	– – altri:		
1605 20 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	20 ⁽¹⁾	—
1605 20 99	– – – altri	20 ⁽¹⁾	—
1605 30	– Astici:		
1605 30 10	– – Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o di salse ⁽²⁾	esenzione	—
1605 30 90	– – altri	20	—
1605 40 00	– altri crostacei	20 ⁽¹⁾	—
1605 90	– altri:		
	– – Molluschi:		
	– – – Mitili (<i>Mytilus spp.</i> , <i>Perna spp.</i>):		
1605 90 11	– – – – in recipienti ermeticamente chiusi	20	—
1605 90 19	– – – – altri	20	—
1605 90 30	– – – altri	20	—
1605 90 90	– – altri invertebrati acquatici	26	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].

CAPITOLO 17

ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

Nota

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao (voce 1806);
 - b) gli zuccheri chimicamente puri (diversi dal saccarosio, dal lattosio, dal maltosio, dal glucosio e dal fruttosio o levulosio) e gli altri prodotti della voce 2940;
 - c) i medicinali e gli altri prodotti del capitolo 30.

Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 1701 11 e 1701 12, si intende per «zucchero greggio» lo zucchero contenente, in peso, allo stato secco, una percentuale di saccarosio, corrispondente alla lettura del polarimetro, inferiore a 99,5 gradi.

Note complementari

1. Per l'applicazione delle sottovoci 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 e 1701 12 90 sono considerati «zuccheri greggi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.
2. Il dazio applicabile allo zucchero greggio delle sottovoci 1701 11 10 e 1701 12 10, per il quale il rendimento determinato in conformità dell'allegato I, punto II del regolamento (CE) n. 1260/2001 non è del 92 %, è calcolato come segue:

il tasso indicato viene moltiplicato per un coefficiente correttore ottenuto dividendo per 92 la percentuale del rendimento determinato conformemente alla disposizione precitata.
3. Per l'applicazione della sottovoce 1701 99 10 sono considerati «zuccheri bianchi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né d'altre sostanze contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.
4. Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti delle sottovoci 1702 20 10, 1702 60 80, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 80 e 1702 90 99, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio, è determinato secondo i metodi previsti dall'articolo 5, paragrafi 2 e 4 del regolamento (CE) n. 1423/95.
5. È considerato «isoglucosio», ai sensi delle sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco almeno 10 % di fruttosio.

Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti delle sottovoci di cui al capoverso precedente, il tenore di materia secca è determinato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1423/95.

6. È considerato come «sciroppo di inulina»:
 - a) ai sensi della sottovoce 1702 60 80 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio;
 - b) ai sensi della sottovoce 1702 90 80 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % ma non superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio.
7. Le merci della sottovoce 1704 90, presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:		
	– Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti:		
1701 11	– – di canna:		
1701 11 10	– – – destinati ad essere raffinati ⁽¹⁾	33,9 €/100 kg/net ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
1701 11 90	– – – altri	41,9 €/100 kg/net ⁽³⁾	—
1701 12	– – di barbabietola:		
1701 12 10	– – – destinati ad essere raffinati ⁽¹⁾	33,9 €/100 kg/net ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
1701 12 90	– – – altri	41,9 €/100 kg/net ⁽³⁾	—
	– altri:		
1701 91 00	– – con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	41,9 €/100 kg/net ⁽³⁾	—
1701 99	– – altri:		
1701 99 10	– – – Zuccheri bianchi	41,9 €/100 kg/net ⁽³⁾	—
1701 99 90	– – – altri	41,9 €/100 kg/net ⁽³⁾	—
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:		
	– Lattosio e sciroppo di lattosio:		
1702 11 00	– – contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca	14 €/100 kg/net	—
1702 19 00	– – altri	14 €/100 kg/net	—
1702 20	– Zucchero e sciroppo d'acero:		
1702 20 10	– – Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	0,4 €/100 kg/net ⁽⁴⁾	—
1702 20 90	– – altri	8	—
1702 30	– Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio:		
1702 30 10	– – Isoglucosio	50,7 €/100 kg/net mas	—
	– – altri:		
	– – – contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di glucosio:		
1702 30 51	– – – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	26,8 €/100 kg/net	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].

⁽²⁾ Questa aliquota si applica allo zucchero greggio con una resa del 92 %.

⁽³⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

⁽⁴⁾ Per 1 % in peso di saccarosio.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1702 30 59	— — — — altri	20 €/100 kg/net	—
	— — — — altri:		
1702 30 91	— — — — in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	26,8 €/100 kg/net	—
1702 30 99	— — — — altri	20 €/100 kg/net	—
1702 40	— Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:		
1702 40 10	— — Isoglucosio	50,7 €/100 kg/net mas	—
1702 40 90	— — altri	20 €/100 kg/net	—
1702 50 00	— Fruttosio chimicamente puro	16 + 50,7 €/100 kg/net mas ⁽¹⁾	—
1702 60	— altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:		
1702 60 10	— — Isoglucosio	50,7 €/100 kg/net mas	—
1702 60 80	— — Sciroppo di inulina	0,4 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
1702 60 95	— — altri	0,4 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
1702 90	— altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:		
1702 90 10	— — Maltosio chimicamente puro	12,8	—
1702 90 30	— — Isoglucosio	50,7 €/100 kg/net mas	—
1702 90 50	— — Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina	20 €/100 kg/net	—
1702 90 60	— — Sucedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,4 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
	— — Zuccheri e melassi, caramellati:		
1702 90 71	— — — contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio	0,4 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
	— — — — altri:		
1702 90 75	— — — — in polvere, anche agglomerati	27,7 €/100 kg/net	—
1702 90 79	— — — — altri	19,2 €/100 kg/net	—
1702 90 80	— — Sciroppo di inulina	0,4 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
1702 90 99	— — altri	0,4 €/100 kg/net ⁽²⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

⁽²⁾ Per 1 % in peso di saccarosio.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero:		
1703 10 00	– Melassi di canna	0,35 €/100 kg/net	—
1703 90 00	– altri	0,35 €/100 kg/net	—
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):		
1704 10	– Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:		
	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
1704 10 11	– – – sotto forma di strisce	6,2 + 27,1 €/100 kg/net MAX 17,9	—
1704 10 19	– – – altre	6,2 + 27,1 €/100 kg/net MAX 17,9	—
	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
1704 10 91	– – – sotto forma di strisce	6,3 + 30,9 €/100 kg/net MAX 18,2	—
1704 10 99	– – – altre	6,3 + 30,9 €/100 kg/net MAX 18,2	—
1704 90	– altri:		
1704 90 10	– – Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	13,4	—
1704 90 30	– – Preparazione detta «cioccolato bianco»	9,1 + 45,1 €/100 kg/net MAX 18,9 + 16,5 €/100 kg/net	—
	– – altri:		
1704 90 51	– – – Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1704 90 55	– – – Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1704 90 61	– – – Confetti e prodotti simili confettati	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
	– – – altri:		
1704 90 65	– – – – Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1704 90 71	– – – – Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Vedi allegato 1.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1704 90 75	— — — — Caramelle	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
	— — — — altri:		
1704 90 81	— — — — ottenuti per compressione	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1704 90 99	— — — — altri	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Vedi allegato 1.

CAPITOLO 18

CACAO E SUE PREPARAZIONI

Note

1. Questo capitolo non comprende le preparazioni delle voci 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 e 3004.
2. La voce 1806 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonché, con riserva delle disposizioni della nota 1 di questo capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.

Note complementari

1. Le merci delle sottovoci 1806 20, 1806 31, 1806 32 e 1806 90, presentate in forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in saccarosio e in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.
2. Le sottovoci 1806 90 11 e 1806 90 19 non comprendono i prodotti costituiti esclusivamente di un solo tipo di cioccolato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1801 00 00	Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto	esenzione	—
1802 00 00	Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao	esenzione	—
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata:		
1803 10 00	– non sgrassata	9,6	—
1803 20 00	– completamente o parzialmente sgrassata	9,6	—
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	7,7	—
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	8	—
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:		
1806 10	– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
1806 10 15	– – non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	8	—
1806 10 20	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %	8 + 25,2 €/100 kg/net	—
1806 10 30	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	8 + 31,4 €/100 kg/net	—
1806 10 90	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %	8 + 41,9 €/100 kg/net	—
1806 20	– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:		
1806 20 10	– – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Vedi allegato 1.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1806 20 30	— — aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
	— — altre:		
1806 20 50	— — — aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1806 20 70	— — — Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»	15,4 + EA ⁽¹⁾	—
1806 20 80	— — — Glassatura al cacao	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1806 20 95	— — — altre	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
	— altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:		
1806 31 00	— — ripiene	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1806 32	— — non ripiene:		
1806 32 10	— — — con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1806 32 90	— — — altre	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1806 90	— altre:		
	— — Cioccolata e prodotti di cioccolata:		
	— — — Cioccolatini (praline), anche ripieni:		
1806 90 11	— — — — contenenti alcole	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1806 90 19	— — — — altri	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
	— — — altri:		
1806 90 31	— — — — ripieni	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1806 90 39	— — — — non ripieni	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1806 90 50	— — Prodotti a base di zuccheri e loro sucedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1806 90 60	— — Pasta da spalmare contenente cacao	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1806 90 70	— — Preparazioni per bevande, contenenti cacao	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1806 90 90	— — altre	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Vedi allegato 1.

CAPITOLO 19

PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA**Note**

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) ad eccezione dei prodotti farciti della voce 1902, le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salami, di carni, di frattaglie, di sangue, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
 - b) i prodotti a base di farine, di amidi o di fecole (biscotti, ecc.), appositamente preparati per l'alimentazione degli animali (voce 2309);
 - c) i medicinali e gli altri prodotti del capitolo 30.
2. Ai sensi della voce 1901, si intendono per:
 - a) «semole», le semole dei cereali del capitolo 11;
 - b) «farine» e «semolini»:
 - 1) le farine e i semolini di cereali del capitolo 11;
 - 2) le farine, i semolini e le polveri di origine vegetale, qualunque sia il capitolo nel quale rientrano, diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri di ortaggi o legumi secchi (voce 0712), di patate (voce 1105) o di legumi da granella secchi (voce 1106).
3. La voce 1904 non comprende le preparazioni contenenti, in peso, più di 6 % di cacao calcolato su una base completamente sgrassata o ricoperte di cioccolata o di altre preparazioni alimentari contenenti cacao della voce 1806.
4. Per l'applicazione della voce 1904, l'espressione «altrimenti preparati» significa che i cereali sono stati sottoposti ad una preparazione più spinta di quelle previste nelle voci o nelle note dei capitoli 10 e 11.

Note complementari

1. *Le merci delle sottovoci 1905 31, 1905 32, 1905 40 e 1905 90 presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.*
2. *Ai sensi della sottovoce 1905 31, sono considerati come «biscotti con aggiunta di dolcificanti» soltanto i prodotti della specie che hanno, in peso, un tenore in acqua non superiore a 12 % e un tenore in materie grasse non superiore a 35 % (le materie utilizzate per riempire o ricoprire i biscotti non sono prese in considerazione per il calcolo dei suddetti tenori).*

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:		
1901 10 00	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	7,6 + EA ⁽¹⁾	—
1901 20 00	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	7,6 + EA ⁽¹⁾	—
1901 90	– altri:		
	– – Estratti di malto:		
1901 90 11	– – – aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	5,1 + 18 €/100 kg/net	—

⁽¹⁾ Vedi allegato 1.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1901 90 19	— — — altri	5,1 + 14,7 €/100 kg/net	—
	— — altri:		
1901 90 91	— — — non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	12,8	—
1901 90 99	— — — altri	7,6 + EA ⁽¹⁾	—
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:		
	— Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:		
1902 11 00	— — contenenti uova	7,7 + 24,6 €/100 kg/net	—
1902 19	— — altre:		
1902 19 10	— — — non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero	7,7 + 24,6 €/100 kg/net	—
1902 19 90	— — — altre	7,7 + 21,1 €/100 kg/net	—
1902 20	— Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):		
1902 20 10	— — contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici	8,5	—
1902 20 30	— — contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	54,3 €/100 kg/net	—
	— — altre:		
1902 20 91	— — — cotte	8,3 + 6,1 €/100 kg/net	—
1902 20 99	— — — altre	8,3 + 17,1 €/100 kg/net	—
1902 30	— altre paste alimentari:		
1902 30 10	— — secche	6,4 + 24,6 €/100 kg/net	—
1902 30 90	— — altre	6,4 + 9,7 €/100 kg/net	—
1902 40	— Cuscus:		
1902 40 10	— — non preparato	7,7 + 24,6 €/100 kg/net	—
1902 40 90	— — altro	6,4 + 9,7 €/100 kg/net	—
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciate o forme simili	6,4 + 15,1 €/100 kg/net	—

⁽¹⁾ Vedi allegato 1.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:		
1904 10	– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:		
1904 10 10	– – a base di granturco	3,8 + 20 €/100 kg/net	—
1904 10 30	– – a base di riso	5,1 + 46 €/100 kg/net	—
1904 10 90	– – altri	5,1 + 33,6 €/100 kg/net	—
1904 20	– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:		
1904 20 10	– – Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati	9 + EA ⁽¹⁾	—
	– – altri:		
1904 20 91	– – – a base di granturco	3,8 + 20 €/100 kg/net	—
1904 20 95	– – – a base di riso	5,1 + 46 €/100 kg/net	—
1904 20 99	– – – altri	5,1 + 33,6 €/100 kg/net	—
1904 30 00	– Bulgur di grano	8,3 + 25,7 €/100 kg/net	—
1904 90	– altri:		
1904 90 10	– – Riso	8,3 + 46 €/100 kg/net	—
1904 90 80	– – altri	8,3 + 25,7 €/100 kg/net	—
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:		
1905 10 00	– Pane croccante detto «Knäckebrot»	5,8 + 13 €/100 kg/net	—
1905 20	– Pane con spezie (panpepato):		
1905 20 10	– – avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9,4 + 18,3 €/100 kg/net	—
1905 20 30	– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9,8 + 24,6 €/100 kg/net	—
1905 20 90	– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	10,1 + 31,4 €/100 kg/net	—
	– Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini:		
1905 31	– – Biscotti con aggiunta di dolcificanti:		
	– – – interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:		
1905 31 11	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Vedi allegato 1.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1905 31 19	— — — — altri	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
	— — — — altri:		
1905 31 30	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
	— — — — altri:		
1905 31 91	— — — — — doppio biscotto con ripieno	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1905 31 99	— — — — — altri	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1905 32	— — Cialde e cialdine:		
1905 32 05	— — — aventi tenore di umidità superiore a 10 %	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M ⁽¹⁾	—
	— — — — altre:		
	— — — — — interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:		
1905 32 11	— — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1905 32 19	— — — — — altre	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
	— — — — — altre:		
1905 32 91	— — — — — salate, anche ripiene	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M ⁽¹⁾	—
1905 32 99	— — — — — altre	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1905 40	— Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:		
1905 40 10	— — Fette biscottate	9,7 + EA ⁽¹⁾	—
1905 40 90	— — — altri	9,7 + EA ⁽¹⁾	—
1905 90	— altri:		
1905 90 10	— — Pane azimo (mazoth)	3,8 + 15,9 €/100 kg/net	—
1905 90 20	— — Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	4,5 + 60,5 €/100 kg/net	—
	— — — — altri:		
1905 90 30	— — — Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca	9,7 + EA ⁽¹⁾	—
1905 90 45	— — — Biscotti	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M ⁽¹⁾	—
1905 90 55	— — — Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M ⁽¹⁾	—
	— — — — altri:		
1905 90 60	— — — — con aggiunta di dolcificanti	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1905 90 90	— — — — — altri	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Vedi allegato 1.

CAPITOLO 20

PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) gli ortaggi, i legumi e le frutta, preparati o conservati, con uno dei metodi enumerati nei capitoli 7, 8 o 11;
 - b) le preparazioni alimentari contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
 - c) le preparazioni alimentari composte omogeneizzate della voce 2104.
2. Non rientrano nelle voci 2007 e 2008 le gelatine e le paste di frutta, le mandorle rivestite di zucchero e i prodotti simili presentati sotto forma di confetteria (voce 1704) o i prodotti di cioccolato (voce 1806).
3. Le voci 2001, 2004 e 2005 comprendono, secondo il caso, soltanto i prodotti del capitolo 7 o delle voci 1105 o 1106 (diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri dei prodotti del capitolo 8), che sono stati preparati o conservati con metodi diversi da quelli previsti alla nota 1[lot3@gotlieb 355342A]\$ a).
4. I succhi di pomodoro, il cui tenore in estratto secco sia di 7 % o più, in peso, rientrano nella voce 2002.
5. Ai sensi della voce 2007, per prodotti «ottenuti mediante cottura» si intendono i prodotti ottenuti mediante trattamento termico a pressione atmosferica o sottovuoto parziale al fine di aumentarne la viscosità mediante la riduzione del tenore d'acqua o mediante altri procedimenti.
6. Ai sensi della voce 2009 per «succhi non fermentati, senza aggiunta di alcol», si intendono i succhi il cui titolo alcolometrico volumico (vedi nota 2 del capitolo 22) non supera 0,5 % vol.

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 2005 10, per «ortaggi o legumi omogeneizzati» si intendono le preparazioni di ortaggi o legumi finemente omogeneizzati, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di ortaggi o di legumi. La sottovoce 2005 10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2005.
2. Ai sensi della sottovoce 2007 10, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di frutta finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di frutta. La sottovoce 2007 10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2007.
3. Ai sensi delle sottovoci 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 e 2009 71, per «valore Brix» si intendono i gradi Brix desunti direttamente dalla scala di un idrometro Brix o di un indice di rifrazione espresso in percentuale del tenore di saccarosio misurato con il rifrattometro, ad una temperatura di 20 °C o dopo rettificazione per una temperatura di 20 °C se la misurazione è effettuata ad una temperatura differente.

Note complementari

1. Sono considerati come prodotti della voce 2001 solo gli ortaggi e legumi, la frutta ed altre parti commestibili di piante preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, aventi tenore, in peso, di acido volatile libero, calcolato in acido acetico, uguale o superiore a 0,5 %. Inoltre, i funghi di cui alla sottovoce 2001 90 50 non possono avere un tenore, in peso, di sale superiore a 2,5 %.
2. a) Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio («tenore di zuccheri»), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93 — e moltiplicato per il fattore:
 - 0,93 per i prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 92 e 2008 99,
 - 0,95 per i prodotti delle altre voci.
- b) L'espressione «valore Brix» utilizzata nelle sottovoci della voce 2009 corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93.

3. I prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 92 e 2008 99 sono considerati «con aggiunta di zuccheri» quando il loro «tenore di zuccheri» è superiore, in peso, ad una delle percentuali sotto indicate, secondo la specie delle frutta o parti commestibili di piante:
- ananassi, uve: 13 %,
 - altre frutta, compresi i miscugli di frutta o parti commestibili di piante: 9 %.
4. Per l'applicazione delle sottovoci da 2008 30 11 a 2008 30 39, da 2008 40 11 a 2008 40 39, da 2008 50 11 a 2008 50 59, da 2008 60 11 a 2008 60 39, da 2008 70 11 a 2008 70 59, da 2008 80 11 a 2008 80 39, da 2008 92 12 a 2008 92 38 e da 2008 99 11 a 2008 99 40 si intende per:
- «titolo alcolometrico massico effettivo» il numero di chilogrammi di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto,
 - «% mas» il simbolo del titolo alcolometrico massico.
5. a) Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce 2009 corrisponde al tenore di zuccheri, diminuito delle cifre sotto indicate, secondo le specie dei succhi:
- succo di limone o di pomodoro: 3,
 - succo di uva: 15,
 - succo di altre frutta o di ortaggi o legumi compresi i miscugli di succhi: 13.
- b) I succhi di frutta addizionati di zuccheri, di un valore Brix inferiore o uguale a 67 e contenenti meno del 50 % in peso di succhi di frutta nel loro stato naturale, ottenuti a partire da frutta o per diluizione di concentrati di succhi di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta di cui alla voce 2009.
6. Per «succo di uva (compreso il mosto di uva) concentrato» (sottovoci 2009 69 51 e 2009 69 71) si intende il succo (compreso il mosto) di uva la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93, non è inferiore a 50,9 %.
7. Ai sensi delle sottovoci 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 91, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94, 2008 92 97, 2008 99 36, 2008 99 38, 2009 80 36, 2009 80 73, 2009 80 88, 2009 80 97, 2009 90 92, 2009 90 95 e 2009 90 97, si considerano come «frutta tropicali» guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.
8. Ai sensi delle sottovoci 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 91, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94 e 2008 92 97, sono considerate come «noci tropicali» le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:		
2001 10 00	— Cetrioli e cetriolini	17,6	kg/net eda
2001 90	— altri:		
2001 90 10	— — «Chutney» di manghi	esenzione	—
2001 90 20	— — Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni	5	—
2001 90 30	— — Granturco dolce (<i>Zea mays var.saccharata</i>)	5,1 + 9,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
2001 90 40	— — Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	8,3 + 3,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2001 90 50	-- Funghi	16	—
2001 90 60	-- Cuori di palma	10	—
2001 90 65	-- Olive	16	—
2001 90 70	-- Peperoni	16	—
2001 90 91	-- Frutta tropicali e noci tropicali	10	—
2001 90 93	-- Cipolle	16	—
2001 90 99	-- altri	16	—
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:		
2002 10	-- Pomodori, interi o in pezzi:		
2002 10 10	-- pelati	14,4	—
2002 10 90	-- altri	14,4	—
2002 90	-- altri:		
	-- aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %:		
2002 90 11	-- -- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	14,4	—
2002 90 19	-- -- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	14,4	—
	-- aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %:		
2002 90 31	-- -- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	14,4	—
2002 90 39	-- -- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	14,4	—
	-- aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %:		
2002 90 91	-- -- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	14,4	—
2002 90 99	-- -- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	14,4	—
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:		
2003 10	-- Funghi del genere Agaricus:		
2003 10 20	-- conservati temporaneamente, completamente cotti	18,4 + 191 €/100 kg/net eda ⁽¹⁾	kg/net eda
2003 10 30	-- altri	18,4 + 222 €/100 kg/net eda ⁽¹⁾	kg/net eda
2003 20 00	-- Tartufi	14,4	—
2003 90 00	-- altri	18,4	—
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:		
2004 10	-- Patate:		
2004 10 10	-- semplicemente cotte	14,4	—
	-- altre:		
2004 10 91	-- -- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	7,6 + EA ⁽²⁾	—
2004 10 99	-- -- altri	17,6	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

⁽²⁾ Vedi allegato 1.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:		
2004 90 10	– – Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	5,1 + 9,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
2004 90 30	– – Crauti, capperi e olive	16	—
2004 90 50	– – Piselli (<i>Pisum sativum</i>) e fagiolini	19,2	—
	– – altri, compresi i miscugli:		
2004 90 91	– – – Cipolle, semplicemente cotte	14,4	—
2004 90 98	– – – altri	17,6	—
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:		
2005 10 00	– Ortaggi e legumi omogeneizzati	17,6	—
2005 20	– Patate:		
2005 20 10	– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi	8,8 + EA ⁽²⁾	—
	– – altre:		
2005 20 20	– – – a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	14,1	—
2005 20 80	– – – altre	14,1	—
2005 40 00	– Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	19,2	—
	– Fagioli (<i>Vigna spp., Phaseolus spp.</i>):		
2005 51 00	– – Fagioli in grani	17,6	—
2005 59 00	– – altri	19,2	—
2005 60 00	– Asparagi	17,6	—
2005 70	– Olive:		
2005 70 10	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg	12,8	kg/net eda
2005 70 90	– – altre	12,8	kg/net eda
2005 80 00	– Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	5,1 + 9,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
2005 90	– altri ortaggi e miscugli di ortaggi:		
2005 90 10	– – Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni	6,4	—
2005 90 30	– – Capperi	16	—
2005 90 50	– – Carciofi	17,6	—
2005 90 60	– – Carote	17,6	—
2005 90 70	– – Miscugli di ortaggi	17,6	—
2005 90 75	– – Crauti	16	—
2005 90 80	– – altri	17,6	—
2006 00	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):		
2006 00 10	– Zenzero	esenzione	—
	– altre:		
	– – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:		
2006 00 31	– – – Ciliege	20 + 23,9 €/100 kg/net	—

⁽¹⁾ L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.

⁽²⁾ Vedi allegato 1.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2006 00 35	— — — Frutta tropicali e noci tropicali	12,5 + 15 €/100 kg/net	—
2006 00 38	— — — altre	20 + 23,9 €/100 kg/net	—
	— — altre:		
2006 00 91	— — — Frutta tropicali e noci tropicali	12,5	—
2006 00 99	— — — altre	20	—
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
2007 10	— Preparazioni omogeneizzate:		
2007 10 10	— — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	24 + 4,2 €/100 kg/net	—
	— — altre:		
2007 10 91	— — — di frutta tropicali	15	—
2007 10 99	— — — altre	24	—
	— altre:		
2007 91	— — di agrumi:		
2007 91 10	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	20 + 23 €/100 kg/net	—
2007 91 30	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 % ...	20 + 4,2 €/100 kg/net	—
2007 91 90	— — — altre	21,6	—
2007 99	— — altre:		
	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:		
2007 99 10	— — — — Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale ⁽¹⁾	22,4	—
2007 99 20	— — — — Puree e paste di marroni	24 + 19,7 €/100 kg/net	—
	— — — — altre:		
2007 99 31	— — — — di ciliege	24 + 23 €/100 kg/net	—
2007 99 33	— — — — di fragole	24 + 23 €/100 kg/net	—
2007 99 35	— — — — di lamponi	24 + 23 €/100 kg/net	—
2007 99 39	— — — — altre	24 + 23 €/100 kg/net	—
	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %:		
2007 99 55	— — — — Puree di mele	24 + 4,2 €/100 kg/net	—
2007 99 57	— — — — altre	24 + 4,2 €/100 kg/net	—
	— — — altre:		
2007 99 91	— — — — Puree di mele	24	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2007 99 93	— — — — di frutta tropicali e noci tropicali	15	—
2007 99 98	— — — — altre	24	—
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:		
	— Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:		
2008 11	— — Arachidi:		
2008 11 10	— — — Burro di arachidi	12,8	—
	— — — altre, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	— — — — superiore ad 1 kg:		
2008 11 92	— — — — — tostate	11,2	—
2008 11 94	— — — — — altre	11,2	—
	— — — — uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 11 96	— — — — — tostate	12	—
2008 11 98	— — — — — altre	12,8	—
2008 19	— — altre, compresi i miscugli:		
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 19 11	— — — — Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicali	7	—
	— — — — altre:		
2008 19 13	— — — — — Mandorle e pistacchi, tostati	9	—
2008 19 19	— — — — — altre	11,2	—
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 19 91	— — — — Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicali	8	—
	— — — — altre:		
	— — — — — Frutta a guscio tostate:		
2008 19 93	— — — — — Mandorle e pistacchi	10,2	—
2008 19 95	— — — — — altre	12	—
2008 19 99	— — — — — altre	12,8	—
2008 20	— Ananassi:		
	— — con aggiunta di alcole:		
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 20 11	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	25,6 + 2,5 €/100 kg/net	—
2008 20 19	— — — — altri	25,6	—
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 20 31	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	25,6 + 2,5 €/100 kg/net	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2008 20 39	— — — — altri	25,6	—
	— — senza aggiunta di alcole:		
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 20 51	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	19,2	—
2008 20 59	— — — — altri	17,6	—
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 20 71	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	20,8	—
2008 20 79	— — — — altri	19,2	—
2008 20 90	— — — senza aggiunta di zuccheri	18,4	—
2008 30	— Agrumi:		
	— — con aggiunta di alcole:		
	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:		
2008 30 11	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6	—
2008 30 19	— — — — altri	25,6 + 4,2 €/100 kg/net	—
	— — — altri:		
2008 30 31	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24	—
2008 30 39	— — — — altri	25,6	—
	— — senza aggiunta di alcole:		
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 30 51	— — — — Segmenti di pompelmi e di pomeli	15,2	—
2008 30 55	— — — — Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi	18,4	—
2008 30 59	— — — — altri	17,6	—
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 30 71	— — — — Segmenti di pompelmi e di pomeli	15,2	—
2008 30 75	— — — — Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi	17,6	—
2008 30 79	— — — — altri	20,8	—
2008 30 90	— — — senza aggiunta di zuccheri	18,4	—
2008 40	— Pere:		
	— — con aggiunta di alcole:		
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:		
2008 40 11	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas ...	25,6	—
2008 40 19	— — — — — altre	25,6 + 4,2 €/100 kg/net	—
	— — — — — altre:		
2008 40 21	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas ...	24	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2008 40 29	----- altre	25,6	—
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 40 31	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	25,6 + 4,2 €/100 kg/net	—
2008 40 39	----- altre	25,6	—
	--- senza aggiunta di alcole:		
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 40 51	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	17,6	—
2008 40 59	----- altre	16	—
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 40 71	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	19,2	—
2008 40 79	----- altre	17,6	—
2008 40 90	--- senza aggiunta di zuccheri	16,8	—
2008 50	- Albicocche:		
	--- con aggiunta d'alcole:		
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:		
2008 50 11	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas ...	25,6	—
2008 50 19	----- altre	25,6 + 4,2 €/100 kg/net	—
	----- altre:		
2008 50 31	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas ...	24	—
2008 50 39	----- altre	25,6	—
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 50 51	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	25,6 + 4,2 €/100 kg/net	—
2008 50 59	----- altre	25,6	—
	--- senza aggiunta di alcole:		
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 50 61	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	19,2	—
2008 50 69	----- altre	17,6	—
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 50 71	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	20,8	—
2008 50 79	----- altre	19,2	—
	--- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
2008 50 92	----- superiore o uguale a 5 kg	13,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2008 50 94	— — — uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg	18,4 ⁽¹⁾	—
2008 50 99	— — — inferiore a 4,5 kg	18,4	—
2008 60	— Ciliege:		
	— — con aggiunta di alcole:		
	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:		
2008 60 11	— — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6	—
2008 60 19	— — — altre	25,6 + 4,2 €/100 kg/net	—
	— — — altre:		
2008 60 31	— — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24	—
2008 60 39	— — — altre	25,6	—
	— — senza aggiunta di alcole:		
★ 2008 60 50	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:	17,6	—
★ 2008 60 60	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	20,8	—
	— — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
★ 2008 60 70	— — — superiore o uguale a 4,5 kg	18,4	—
★ 2008 60 90	— — — inferiore a 4,5 kg	18,4	—
2008 70	— Pesche, comprese le pesche noci:		
	— — con aggiunta di alcole:		
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:		
2008 70 11	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas ...	25,6	—
2008 70 19	— — — — altre	25,6 + 4,2 €/100 kg/net	—
	— — — — altre:		
2008 70 31	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas ...	24	—
2008 70 39	— — — — altre	25,6	—
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 70 51	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	25,6 + 4,2 €/100 kg/net	—
2008 70 59	— — — — altre	25,6	—
	— — senza aggiunta di alcole:		
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 70 61	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	19,2	—
2008 70 69	— — — — altre	17,6	—
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 70 71	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	19,2	—
2008 70 79	— — — — altre	17,6	—
	— — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
2008 70 92	— — — — superiore o uguale a 5 kg	15,2	—

(1) Aliquota del dazio autonomo: 17.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2008 70 98	— — — — inferiore a 5 kg	18,4	—
2008 80	— Fragole:		
	— — con aggiunta di alcole:		
	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:		
2008 80 11	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6	—
2008 80 19	— — — — altre	25,6 + 4,2 €/100 kg/net	—
	— — — — altre:		
2008 80 31	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24	—
2008 80 39	— — — — altre	25,6	—
	— — senza aggiunta di alcole:		
2008 80 50	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	17,6	—
2008 80 70	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	20,8	—
2008 80 90	— — — senza aggiunta di zuccheri	18,4	—
	— altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:		
2008 91 00	— — Cuori di palma	10	—
2008 92	— — Miscugli:		
	— — — con aggiunta di alcole:		
	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:		
	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:		
2008 92 12	— — — — — di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	16	—
2008 92 14	— — — — — altri	25,6	—
	— — — — — altri:		
2008 92 16	— — — — — di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	16 + 2,6 €/100 kg/net	—
2008 92 18	— — — — — altri	25,6 + 4,2 €/100 kg/net	—
	— — — — — altri:		
	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:		
2008 92 32	— — — — — di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	15	—
2008 92 34	— — — — — altri	24	—
	— — — — — altri:		
2008 92 36	— — — — — di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	16	—
2008 92 38	— — — — — altri	25,6	—
	— — — senza aggiunta di alcole:		
	— — — — con aggiunta di zuccheri:		
	— — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 92 51	— — — — — di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	11	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2008 92 59	----- altri	17,6	—
	----- altri:		
	----- Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta presenti:		
2008 92 72	----- di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	8,5	—
2008 92 74	----- altri	13,6	—
	----- altri:		
2008 92 76	----- di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	12	—
2008 92 78	----- altri	19,2	—
	----- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	----- superiore o uguale a 5 kg:		
2008 92 92	----- di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	11,5	—
2008 92 93	----- altri	18,4	—
	----- uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg:		
2008 92 94	----- di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	11,5	—
2008 92 96	----- altri	18,4	—
	----- inferiore a 4,5 kg:		
2008 92 97	----- di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	11,5	—
2008 92 98	----- altri	18,4	—
2008 99	--- altri:		
	--- con aggiunta di alcole:		
	----- Zenzero:		
2008 99 11	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas ...	10	—
2008 99 19	----- altri	16	—
	----- Uva:		
2008 99 21	----- avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	25,6 + 3,8 €/100 kg/net	—
2008 99 23	----- altra	25,6	—
	----- altri:		
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:		
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:		
2008 99 25	----- Frutti della passione e guaiave	16	—
2008 99 26	----- Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya	16	—
2008 99 28	----- altri	25,6	—
	----- altri:		
2008 99 32	----- Frutti della passione e guaiave	16 + 2,6 €/100 kg/net	—
2008 99 33	----- Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya	16 + 2,6 €/100 kg/net	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2008 99 34	----- altri	25,6 + 4,2 €/100 kg/net	—
	----- altri:		
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:		
2008 99 36	----- Frutta tropicali	15	—
2008 99 37	----- altre	24	—
	----- altri:		
2008 99 38	----- Frutta tropicali	16	—
2008 99 40	----- altre	25,6	—
	----- senza aggiunta di alcole:		
	----- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 99 41	----- Zenzero	esenzione	—
2008 99 43	----- Uva	19,2	—
2008 99 45	----- Prugne	17,6	—
2008 99 46	----- Frutti della passione, guaiave e tamarindi	11	—
2008 99 47	----- Manghi, mangostani, papaie, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya	11	—
2008 99 49	----- altri	17,6	—
	----- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 99 51	----- Zenzero	esenzione	—
2008 99 61	----- Frutti della passione e guaiave	13	—
2008 99 62	----- Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya	13	—
2008 99 67	----- altri	20,8	—
	----- senza aggiunta di zuccheri:		
	----- Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto:		
2008 99 72	----- superiore o uguale a 5 kg	15,2	—
2008 99 78	----- inferiore a 5 kg	18,4	—
2008 99 85	----- Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	5,1 + 9,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
2008 99 91	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	8,3 + 3,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
2008 99 99	----- altri	18,4	—
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– Succhi di arancia:		
	– congelati:		
	di un valore Brix superiore a 67:		
2009 11 11	----- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 €/100 kg/net	—
2009 11 19	----- altri	33,6	—
	di un valore Brix inferiore o uguale a 67:		
2009 11 91	----- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 €/100 kg/net	—

⁽¹⁾ L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2009 11 99	— — — — altri	15,2 ⁽¹⁾	—
2009 12 00	— — non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20	12,2	—
2009 19	— — altri:		
	— — — di un valore Brix superiore a 67:		
2009 19 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 €/100 kg/net	—
2009 19 19	— — — — altri	33,6	—
	— — — di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:		
2009 19 91	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 €/100 kg/net	—
2009 19 98	— — — — altri	12,2	—
	— Succhi di pompelmo o di pomelo:		
2009 21 00	— — di un valore Brix inferiore o uguale a 20	12	—
2009 29	— — altri:		
	— — — di un valore Brix superiore a 67:		
2009 29 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 €/100 kg/net	—
2009 29 19	— — — — altri	33,6	—
	— — — di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:		
2009 29 91	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	12 + 20,6 €/100 kg/net	—
2009 29 99	— — — — altri	12	—
	— Succhi di altri agrumi:		
2009 31	— — di un valore Brix inferiore o uguale a 20:		
	— — — di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:		
2009 31 11	— — — — contenenti zuccheri addizionati	14,4	—
2009 31 19	— — — — senza zuccheri addizionati	15,2	—
	— — — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:		
	— — — — di limoni:		
2009 31 51	— — — — — contenenti zuccheri addizionati	14,4	—
2009 31 59	— — — — — senza zuccheri addizionati	15,2	—
	— — — — di altri agrumi:		
2009 31 91	— — — — — contenenti zuccheri addizionati	14,4	—
2009 31 99	— — — — — senza zuccheri addizionati	15,2	—
2009 39	— — altri:		
	— — — di un valore Brix superiore a 67:		
2009 39 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 €/100 kg/net	—
2009 39 19	— — — — altri	33,6	—
	— — — di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:		
	— — — — di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:		
2009 39 31	— — — — — contenenti zuccheri addizionati	14,4	—

(1) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2009 39 39	----- senza zuccheri addizionati	15,2	—
	----- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:		
	----- di limoni:		
2009 39 51	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14,4 + 20,6 €/100 kg/net	—
2009 39 55	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	14,4	—
2009 39 59	----- senza zuccheri addizionati	15,2	—
	----- di altri agrumi:		
2009 39 91	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14,4 + 20,6 €/100 kg/net	—
2009 39 95	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	14,4	—
2009 39 99	----- senza zuccheri addizionati	15,2	—
	— Succhi di ananasso:		
2009 41	— di un valore Brix inferiore o uguale a 20:		
2009 41 10	--- di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati	15,2	—
	--- altri:		
2009 41 91	--- contenenti zuccheri addizionati	15,2	—
2009 41 99	--- senza zuccheri addizionati	16	—
2009 49	— altri:		
	--- di un valore Brix superiore a 67:		
2009 49 11	--- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 €/100 kg/net	—
2009 49 19	--- altri	33,6	—
	--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:		
2009 49 30	--- di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati	15,2	—
	--- altri:		
2009 49 91	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 €/100 kg/net	—
2009 49 93	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	15,2	—
2009 49 99	----- senza zuccheri addizionati	16	—
2009 50	— Succhi di pomodoro:		
2009 50 10	--- con zuccheri addizionati	16	—
2009 50 90	--- altri	16,8	—
	— Succhi di uva (compresi i mosti di uva):		
2009 61	— di un valore Brix inferiore o uguale a 30:		
2009 61 10	--- di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto	(¹)	—
2009 61 90	--- di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto	22,4 + 27 €/hl (²)	—
2009 69	— altri:		
	--- di un valore Brix superiore a 67:		
2009 69 11	--- di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto	40 + 121 €/hl + 20,6 €/100 kg/net (²)	—

(¹) Vedi allegato 2.

(²) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2009 69 19	— — — — altri	(¹)	—
	— — — di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67:		
	— — — — di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto:		
2009 69 51	— — — — concentrati	(¹)	—
2009 69 59	— — — — altri	(¹)	—
	— — — — di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto:		
	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:		
2009 69 71	— — — — — concentrati	22,4 + 131 €/hl + 20,6 €/100 kg/net	—
2009 69 79	— — — — — altri	22,4 + 27 €/hl + 20,6 €/100 kg/net	—
2009 69 90	— — — — — altri	22,4 + 27 €/hl (²)	—
	— Succhi di mela:		
2009 71	— — di un valore Brix inferiore o uguale a 20:		
2009 71 10	— — — di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	18	—
	— — — altri:		
2009 71 91	— — — — contenenti zuccheri addizionati	18	—
2009 71 99	— — — — senza zuccheri addizionati	18	—
2009 79	— — altri:		
	— — — di un valore Brix superiore a 67:		
2009 79 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto	30 + 18,4 €/100 kg/net	—
2009 79 19	— — — — altri	30	—
	— — — di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:		
2009 79 30	— — — — di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	18	—
	— — — — altri:		
2009 79 91	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	18 + 19,3 €/100 kg/net	—
2009 79 93	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	18	—
2009 79 99	— — — — — senza zuccheri addizionati	18	—
2009 80	— Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi:		
	— — di un valore Brix superiore a 67:		
	— — — Succhi di pera:		
2009 80 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 €/100 kg/net	—
2009 80 19	— — — — altri	33,6	—
	— — — — altri:		
	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:		
2009 80 32	— — — — — Succhi di frutti della passione e guaiave	21 + 12,9 €/100 kg/net	—
2009 80 33	— — — — — Succhi di manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya	21 + 12,9 €/100 kg/net	—

(¹) Vedi allegato 2.(²) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2009 80 35	----- altri	33,6 + 20,6 €/100 kg/net	—
	----- altri:		
2009 80 36	----- Succhi di frutta tropicali	21	—
2009 80 38	----- altri	33,6	—
	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 67:		
	--- Succhi di pera:		
2009 80 50	----- di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	19,2	—
	----- altri:		
2009 80 61	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	19,2 + 20,6 €/100 kg/net	—
2009 80 63	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	19,2	—
2009 80 69	----- senza zuccheri addizionati	20	—
	----- altri:		
	----- di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati:		
2009 80 71	----- Succhi di ciliege	16,8	—
2009 80 73	----- Succhi di frutta tropicali	10,5	—
2009 80 79	----- altri	16,8	—
	----- altri:		
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:		
2009 80 83	----- Succhi di frutti della passione e guaiave	10,5 + 12,9 €/100 kg/net	—
2009 80 84	----- Succhi di manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya	10,5 + 12,9 €/100 kg/net	—
2009 80 86	----- altri	16,8 + 20,6 €/100 kg/net	—
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati o inferiore o uguale a 30 %:		
2009 80 88	----- Succhi di frutta tropicali	10,5	—
2009 80 89	----- altri	16,8	—
	----- senza zuccheri addizionati:		
2009 80 95	----- Succhi di frutta della specie <i>Vaccinium macrocarpon</i>	14	—
2009 80 96	----- Succhi di ciliege	17,6	—
2009 80 97	----- Succhi di frutta tropicali	11	—
2009 80 99	----- altri	17,6	—
2009 90	----- Miscugli di succhi:		
	-- di un valore Brix superiore a 67:		
	--- Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:		
2009 90 11	----- di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 €/100 kg/net	—
2009 90 19	----- altri	33,6	—
	----- altri:		
2009 90 21	----- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 €/100 kg/net	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2009 90 29	— — — — altri	33,6	—
	— — di un valore Brix inferiore o uguale a 67:		
	— — — Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:		
2009 90 31	— — — — di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	20 + 20,6 €/100 kg/net	—
2009 90 39	— — — — altri	20	—
	— — — — altri:		
	— — — — — di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:		
	— — — — — Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:		
2009 90 41	— — — — — con zuccheri addizionati	15,2	—
2009 90 49	— — — — — altri	16	—
	— — — — — altri:		
2009 90 51	— — — — — con zuccheri addizionati	16,8	—
2009 90 59	— — — — — altri	17,6	—
	— — — — — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:		
	— — — — — Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:		
2009 90 71	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 €/100 kg/net	—
2009 90 73	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	15,2	—
2009 90 79	— — — — — senza zuccheri addizionati	16	—
	— — — — — altri:		
	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:		
2009 90 92	— — — — — Miscugli di succhi di frutta tropicali	10,5 + 12,9 €/100 kg/net	—
2009 90 94	— — — — — altri	16,8 + 20,6 €/100 kg/net	—
	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %:		
2009 90 95	— — — — — Miscugli di succhi di frutta tropicali	10,5	—
2009 90 96	— — — — — altri	16,8	—
	— — — — — senza zuccheri addizionati:		
2009 90 97	— — — — — Miscugli di succhi di frutta tropicali	11	—
2009 90 98	— — — — — altri	17,6	—

CAPITOLO 21

PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) le miscele di ortaggi o di legumi della voce 0712;
 - b) i succedanei torrefatti del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione (voce 0901);
 - c) il tè aromatizzato (voce 0902);
 - d) le spezie e gli altri prodotti delle voci da 0904 a 0910;
 - e) le preparazioni alimentari, diverse dai prodotti descritti nelle voci 2103 o 2104, contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
 - f) i lieviti condizionati come medicinali e gli altri prodotti delle voci 3003 o 3004;
 - g) gli enzimi preparati della voce 3507.
2. Gli estratti dei succedanei previsti dalla nota 1 b) rientrano nella voce 2101.
3. Ai sensi della voce 2104, per «preparazioni alimentari composte omogeneizzate» si intendono le preparazioni costituite da una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti, il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla miscela, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, in modesta quantità, frammenti visibili.

Note complementari

1. Il termine «amido o fecola» di cui alle sottovoci 2106 10 20 e 2106 90 92 comprende i prodotti di degradazione dell'amido o della fecola.
2. Ai sensi della sottovoce 2106 90 10, per preparazioni dette «fondute» si intendono le preparazioni aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % ed inferiore a 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente formaggi Emmental e Gruyère, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliegie (kirsch), fecola e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle disposizioni comunitarie in materia.

3. Ai sensi della sottovoce 2106 90 20, per «preparazioni alcoliche composte diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande» si intendono le preparazioni con un titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol.
4. Per «isoglucosio», ai sensi della sottovoce 2106 90 30 si intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco, almeno 10 % di fruttosio.

Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti della sottovoce 2106 90 30, il tenore di materia secca è determinato secondo il metodo previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1423/95.

5. Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti della sottovoce 2106 90 59, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio, è determinato secondo il metodo previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1423/95.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:		
	– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:		
2101 11	– – Estratti, essenze e concentrati:		
2101 11 11	– – – con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %	9	—
2101 11 19	– – – altri	9	—
2101 12	– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:		
2101 12 92	– – – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè	11,5	—
2101 12 98	– – – altri	9 + EA ⁽¹⁾	—
2101 20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:		
2101 20 20	– – Estratti, essenze e concentrati	6	—
	– – Preparazioni:		
2101 20 92	– – – a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate	6	—
2101 20 98	– – – altri	6,5 + EA ⁽¹⁾	—
2101 30	– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:		
	– – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:		
2101 30 11	– – – Cicoria torrefatta	11,5	—
2101 30 19	– – – altri	5,1 + 12,7 €/100 kg/net	—
	– – Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:		
2101 30 91	– – – di cicoria torrefatta	14,1	—
2101 30 99	– – – altri	10,8 + 22,7 €/100 kg/net	—
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:		
2102 10	– Lieviti vivi:		
2102 10 10	– – Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	10,9	—
	– – Lieviti di panificazione:		
2102 10 31	– – – secchi	12 + 49,2 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
2102 10 39	– – – altri	12 + 14,5 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
2102 10 90	– – altri	14,7	—

⁽¹⁾ Vedi allegato 1.⁽²⁾ La riscossione del dazio specifico è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2102 20	– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:		
	– – Lieviti morti:		
2102 20 11	– – – in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	8,3	—
2102 20 19	– – – altri	5,1	—
2102 20 90	– – altri	esenzione	—
2102 30 00	– Lieviti in polvere preparati	6,1	—
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:		
2103 10 00	– Salsa di soia	7,7	—
2103 20 00	– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro	10,2	—
2103 30	– Farina di senapa e senapa preparata:		
2103 30 10	– – Farina di senapa	esenzione	—
2103 30 90	– – Senapa preparata	9	—
2103 90	– altri:		
2103 90 10	– – «Chutney» di mango liquido	esenzione	—
2103 90 30	– – Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2103 90 90	– – altri	7,7	—
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:		
2104 10	– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:		
2104 10 10	– – secchi o disseccati	11,5	—
2104 10 90	– – altri	11,5	—
2104 20 00	– Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	14,1	—
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao:		
2105 00 10	– non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	8,6 + 20,2 €/100 kg/net MAX 19,4 + 9,4 €/100 kg/net	—
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
2105 00 91	– – uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	8 + 38,5 €/100 kg/net MAX 18,1 + 7 €/100 kg/net	—
2105 00 99	– – uguale o superiore a 7 %	7,9 + 54 €/100 kg/net MAX 17,8 + 6,9 €/100 kg/net	—
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:		
2106 10	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:		
2106 10 20	– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	12,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2106 10 80	— — altri	9 + EA ⁽¹⁾	—
2106 90	— altre:		
2106 90 10	— — Preparazioni dette «fondute» ⁽²⁾	8,3 + 78,3 €/100 kg/net ⁽³⁾	—
2106 90 20	— — Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	17,3 MIN 1 €/ % vol/hl	1 alc. 100 %
	— — Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:		
2106 90 30	— — — di isoglucosio	42,7 €/100 kg/net mas	—
	— — — altri:		
2106 90 51	— — — — di lattosio	14 €/100 kg/net	—
2106 90 55	— — — — di glucosio o di maltodestrina	20 €/100 kg/net	—
2106 90 59	— — — — altri	0,4 €/100 kg/net ⁽⁴⁾	—
	— — altre:		
2106 90 92	— — — non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	12,8	—
2106 90 98	— — — altre	9 + EA ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Vedi allegato 1.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

⁽³⁾ Aliquota del dazio autonomo: 13 + 122,3 €/100 kg/net MAX 35 €/100 kg/net.

⁽⁴⁾ Per 1 % in peso di saccarosio.

CAPITOLO 22

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i prodotti di questo capitolo (diversi da quelli della voce 2209) preparati per fini culinari e resi così impropri al consumo come bevande (generalmente voce 2103);
 - b) l'acqua di mare (voce 2501);
 - c) le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (voce 2851);
 - d) le soluzioni acquose contenenti, in peso, più di 10 % di acido acetico (voce 2915);
 - e) i medicinali delle voci 3003 o 3004;
 - f) i prodotti per profumeria e per toletta (capitolo 33).
2. Ai sensi di questo capitolo e dei capitoli 20 e 21, il «titolo alcolometrico volumico» è determinato alla temperatura di 20 °C.
3. Ai sensi della voce 2202 per «bevande non alcoliche» si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 2203 a 2206 oppure nella voce 2208.

Nota di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 2204 10, per «vino spumante» si intende il vino che, conservato in recipienti chiusi ad una temperatura di 20 °C, presenta una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar.

Note complementari

1. *La sottovoce 2202 10 00 comprende le acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, sempre che esse siano atte al consumo direttamente come tali, in qualità di bevanda.*
2. *Per l'applicazione delle voci 2204, 2205 e 2206 00 10, secondo il caso, si intende per:*
 - a) *titolo alcolometrico volumico effettivo: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;*
 - b) *titolo alcolometrico volumico potenziale: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;*
 - c) *titolo alcolometrico volumico totale: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali;*
 - d) *titolo alcolometrico volumico naturale: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento;*
 - e) *% vol: il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico.*
3. *Per l'applicazione della sottovoce 2204 30 10, si considera come mosto di uva parzialmente fermentato, il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uva e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.*
4. *Per l'applicazione delle sottovoci 2204 21 e 2204 29:*
 - A. *Si intende per «estratto secco totale», il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate.*

La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20 °C con il metodo densimetrico.
 - B. *a) Non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nelle sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 99 e da 2204 29 12 a 2204 29 99 delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie I, II, III e IV:*
 - I. *prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo di 13 % vol o meno: 90 g o meno di estratto secco totale per litro;*
 - II. *prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;*
 - III. *prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;*
 - IV. *prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol: 330 g o meno di estratto secco totale per litro.*

I prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nelle sottovoci 2204 21 99 e 2204 29 99;

- b) le norme precedenti non si applicano ai prodotti previsti nelle sottovoci 2204 21 23, 2204 21 81, 2204 29 11 e 2204 29 77.
5. Le sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 99 e da 2204 29 12 a 2204 29 99 comprendono in particolare:
- a) il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, cioè il prodotto:
- avente un titolo alcolometrico volumico effettivo uguale o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol, e
 - ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol;
- b) il vino alcolizzato, cioè il prodotto:
- avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol,
 - ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo, e
 - avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,50 g/l;
- c) il vino liquoroso, cioè il prodotto:
- avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol, e
 - ottenuto da mosto di uve da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di origine per la produzione di vino liquoroso ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 % vol:
 - mediante concentrazione a freddo, o
 - mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione:
 - di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino, o
 - di mosto di uve concentrato, per taluni vini liquorosi di qualità, compresi in un elenco da stabilire e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, eccezion fatta per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato, o
 - di una miscela di tali prodotti.

Tuttavia, taluni vini liquorosi di qualità compresi in un elenco da stabilire possono essere ottenuti da mosto di uve fresche non fermentato, senza che debba avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.

6. Per l'applicazione delle sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 78, 2204 21 81 a 2204 21 83, da 2204 29 11 a 2204 29 58, 2204 29 77 a 2204 29 82, si considerano come «vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)» i vini originari della Comunità europea conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1) e a quelle adottate in applicazione del medesimo regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali.
7. Per «mosto di uva concentrato» (sottovoci 2204 30 92 e 2204 30 96) si intende il mosto di uva la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93, è uguale o superiore a 50,9 %.
8. Sono considerati prodotti della voce 2205 unicamente i vermut e gli altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 7 % vol.
9. Per l'applicazione della sottovoce 2206 00 10, si considera come «vinello» il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.
10. Per l'applicazione delle sottovoci 2206 00 31 e 2206 00 39, si considerano come spumanti:
- le bevande fermentate presentate in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o da legacci,
 - le bevande fermentate altrimenti presentate ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1,5 bar misurata a 20 °C.
11. Per l'applicazione delle sottovoci 2209 00 11 e 2209 00 19, si considera come «aceto di vino» l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa, in acido acetico, uguale o superiore a 60 g/l.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:		
2201 10	– Acque minerali e acque gassate:		
	– – Acque minerali naturali:		
2201 10 11	– – – senza diossido di carbonio	esenzione	1
2201 10 19	– – – altre	esenzione	1
2201 10 90	– – altre	esenzione	1
2201 90 00	– altre	esenzione	—
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:		
2202 10 00	– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	9,6	1
2202 90	– altre:		
2202 90 10	– – non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	9,6	1
	– – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:		
2202 90 91	– – – inferiore a 0,2 %	6,4 + 13,7 €/100 kg/net	1
2202 90 95	– – – uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %	5,5 + 12,1 €/100 kg/net	1
2202 90 99	– – – uguale o superiore a 2 %	5,4 + 21,2 €/100 kg/net	1
2203 00	Birra di malto:		
	– in recipienti di capacità uguale o inferiore a 10 litri:		
2203 00 01	– – presentata in bottiglie	esenzione	1
2203 00 09	– – altra	esenzione	1
2203 00 10	– in recipienti di capacità superiore a 10 litri	esenzione	1
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:		
2204 10	– Vini spumanti:		
	– – con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 8,5 % vol:		
2204 10 11	– – – Champagne	32 €/hl	1
2204 10 19	– – – altri	32 €/hl	1
	– – altri:		
2204 10 91	– – – Asti spumante	32 €/hl	1

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2204 10 99	— — — altri	32 €/hl	1
	— altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle):		
2204 21	— — in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:		
2204 21 10	— — — Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar	32 €/hl	1
	— — — altri:		
	— — — — con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:		
	— — — — — Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.):		
	— — — — — Vini bianchi:		
2204 21 11	— — — — — Alsace	13,1 €/hl	1
2204 21 12	— — — — — Bordeaux	13,1 €/hl	1
2204 21 13	— — — — — Bourgogne	13,1 €/hl	1
2204 21 17	— — — — — Val de Loire (Valle della Loira)	13,1 €/hl	1
2204 21 18	— — — — — Mosel-Saar-Ruwer	13,1 €/hl	1
2204 21 19	— — — — — Pfalz	13,1 €/hl	1
2204 21 22	— — — — — Rheinhessen	13,1 €/hl	1
★ 2204 21 23	— — — — — Tokaj	14,8 €/hl	1
2204 21 24	— — — — — Lazio	13,1 €/hl	1
2204 21 26	— — — — — Toscana	13,1 €/hl	1
2204 21 27	— — — — — Trentino-Alto Adige e Friuli	13,1 €/hl	1
2204 21 28	— — — — — Veneto	13,1 €/hl	1
2204 21 32	— — — — — Vinho Verde	13,1 €/hl	1
2204 21 34	— — — — — Penedés	13,1 €/hl	1
2204 21 36	— — — — — Rioja	13,1 €/hl	1
2204 21 37	— — — — — Valencia	13,1 €/hl	1
2204 21 38	— — — — — altri	13,1 €/hl	1
	— — — — — altri:		
2204 21 42	— — — — — Bordeaux	13,1 €/hl	1
2204 21 43	— — — — — Bourgogne	13,1 €/hl	1
2204 21 44	— — — — — Beaujolais	13,1 €/hl	1
2204 21 46	— — — — — Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano)	13,1 €/hl	1
2204 21 47	— — — — — Languedoc-Roussillon	13,1 €/hl	1
2204 21 48	— — — — — Val de Loire (Valle della Loira)	13,1 €/hl	1
2204 21 62	— — — — — Piemonte	13,1 €/hl	1
2204 21 66	— — — — — Toscana	13,1 €/hl	1
2204 21 67	— — — — — Trentino e Alto Adige	13,1 €/hl	1
2204 21 68	— — — — — Veneto	13,1 €/hl	1
2204 21 69	— — — — — Dão, Bairrada e Douro	13,1 €/hl	1
2204 21 71	— — — — — Navarra	13,1 €/hl	1

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2204 21 74	----- Penedés	13,1 €/hl	1
2204 21 76	----- Rioja	13,1 €/hl	1
2204 21 77	----- Valdepeñas	13,1 €/hl	1
2204 21 78	----- altri	13,1 €/hl	1
	----- altri:		
2204 21 79	----- Vini bianchi	13,1 €/hl	1
2204 21 80	----- altri	13,1 €/hl	1
	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:		
	----- Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.):		
	----- Vini bianchi:		
■ 2204 21 81	----- Tokaj	15,8 €/hl	1
■ 2204 21 82	----- altri	15,4 €/hl	1
■ 2204 21 83	----- altri	15,4 €/hl	1
	----- altri:		
■ 2204 21 84	----- Vini bianchi	15,4 €/hl	1
★ 2204 21 85	----- altri	15,4 €/hl	1
	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol:		
2204 21 87	----- Vino di Marsala	18,6 €/hl	1
2204 21 88	----- Vino di Samos e moscato di Lemnos	18,6 €/hl	1
2204 21 89	----- Vino di Porto	14,8 €/hl	1
2204 21 91	----- Vino di Madera e moscatello di Setúbal	14,8 €/hl	1
2204 21 92	----- Vino di Xeres	14,8 €/hl	1
2204 21 94	----- altri	18,6 €/hl	1
	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol:		
2204 21 95	----- Vino di Porto	15,8 €/hl	1
2204 21 96	----- Vini di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal	15,8 €/hl	1
2204 21 98	----- altri	20,9 €/hl	1
2204 21 99	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol	1,75 €/ % vol/hl	1
2204 29	----- altri:		
2204 29 10	----- Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar	32 €/hl	1
	----- altri:		
	----- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:		
	----- Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.):		
	----- Vini bianchi:		
★ 2204 29 11	----- Tokaj	13,1 €/hl	1
2204 29 12	----- Bordeaux	9,9 €/hl	1
2204 29 13	----- Bourgogne	9,9 €/hl	1
2204 29 17	----- Val de Loire (Valle della Loira)	9,9 €/hl	1

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2204 29 18	----- altri	9,9 €/hl	1
	----- altri:		
2204 29 42	----- Bordeaux	9,9 €/hl	1
2204 29 43	----- Bourgogne	9,9 €/hl	1
2204 29 44	----- Beaujolais	9,9 €/hl	1
2204 29 46	----- Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano)	9,9 €/hl	1
2204 29 47	----- Languedoc-Roussillon	9,9 €/hl	1
2204 29 48	----- Val de Loire (Valle della Loira)	9,9 €/hl	1
2204 29 58	----- altri	9,9 €/hl	1
	----- altri:		
	----- Vini bianchi:		
2204 29 62	----- Sicilia	9,9 €/hl	1
2204 29 64	----- Veneto	9,9 €/hl	1
2204 29 65	----- altri	9,9 €/hl	1
	----- altri:		
2204 29 71	----- Puglia	9,9 €/hl	1
2204 29 72	----- Sicilia	9,9 €/hl	1
2204 29 75	----- altri	9,9 €/hl	1
	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:		
	----- Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.):		
	----- Vini bianchi :		
★ 2204 29 77	----- Tokaj	14,2 €/hl	1
★ 2204 29 78	----- altri	12,1 €/hl	1
2204 29 82	----- altri	12,1 €/hl	1
	----- altri:		
2204 29 83	----- Vini bianchi	12,1 €/hl	1
2204 29 84	----- altri	12,1 €/hl	1
	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol:		
2204 29 87	----- Vino di Marsala	15,4 €/hl	1
2204 29 88	----- Vino di Samos e moscato di Lemnos	15,4 €/hl	1
2204 29 89	----- Vino di Porto	12,1 €/hl	1
2204 29 91	----- Vino di Madera e moscatello di Setúbal	12,1 €/hl	1
2204 29 92	----- Vino di Xeres	12,1 €/hl	1
2204 29 94	----- altri	15,4 €/hl	1
	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol:		
2204 29 95	----- Vino di Porto	13,1 €/hl	1
2204 29 96	----- Vini di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal	13,1 €/hl	1
2204 29 98	----- altri	20,9 €/hl	1
2204 29 99	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol	1,75 €/ % vol/hl	1

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2204 30	– altri mosti di uva:		
2204 30 10	– – parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole	32	1
	– – altri:		
	– – – con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm ³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol:		
2204 30 92	– – – – concentrati	(¹)	1
2204 30 94	– – – – altri	(¹)	1
	– – – – altri:		
2204 30 96	– – – – concentrati	(¹)	1
2204 30 98	– – – – altri	(¹)	1
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:		
2205 10	– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:		
2205 10 10	– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	10,9 €/hl	1
2205 10 90	– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	0,9 €/vol/hl + 6,4 €/hl	1
2205 90	– altri:		
2205 90 10	– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	9 €/hl	1
2205 90 90	– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	0,9 €/vol/hl	1
2206 00	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove:		
2206 00 10	– Vinello	1,3 €/vol/hl MIN 7,2 €/hl	1
	– altri:		
	– – spumanti:		
2206 00 31	– – – Sidro e sidro di pere	19,2 €/hl	1
2206 00 39	– – – altri	19,2 €/hl	1
	– – non spumanti, presentati in recipienti di capacità:		
	– – – inferiore o uguale a 2 litri:		
2206 00 51	– – – – Sidro e sidro di pere	7,7 €/hl	1
2206 00 59	– – – – altri	7,7 €/hl	1
	– – – superiore a 2 litri:		
2206 00 81	– – – – Sidro e sidro di pere	5,76 €/hl	1
2206 00 89	– – – – altri	5,76 €/hl	1
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:		
2207 10 00	– Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol	19,2 €/hl	1
2207 20 00	– Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	10,2 €/hl	1

(¹) Vedi allegato 2.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:		
2208 20	– Acquaviti di vino o di vinacce:		
	– – presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:		
2208 20 12	– – – Cognac	esenzione	1 alc. 100 %
2208 20 14	– – – Armagnac	esenzione	1 alc. 100 %
2208 20 26	– – – Grappa	esenzione	1 alc. 100 %
2208 20 27	– – – Brandy de Jerez	esenzione	1 alc. 100 %
2208 20 29	– – – altri	esenzione	1 alc. 100 %
	– – presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri:		
2208 20 40	– – – Distillato greggio	esenzione	1 alc. 100 %
	– – – altri:		
2208 20 62	– – – – Cognac	esenzione	1 alc. 100 %
2208 20 64	– – – – Armagnac	esenzione	1 alc. 100 %
2208 20 86	– – – – Grappa	esenzione	1 alc. 100 %
2208 20 87	– – – – Brandy de Jerez	esenzione	1 alc. 100 %
2208 20 89	– – – – altri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 30	– Whisky:		
	– – Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità:		
2208 30 11	– – – inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 30 19	– – – superiore a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
	– – Whisky detto «Scotch»:		
	– – – Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità:		
2208 30 32	– – – – inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 30 38	– – – – superiore a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
	– – – Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:		
2208 30 52	– – – – inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 30 58	– – – – superiore a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
	– – – altri, presentati in recipienti di capacità:		
2208 30 72	– – – – inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 30 78	– – – – superiore a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
	– – altri, presentati in recipienti di capacità:		
2208 30 82	– – – inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 30 88	– – – superiore a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 40	– Rum e tafia:		
	– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:		
2208 40 11	– – – Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)	0,6 €/ % vol/hl + 3,2 €/hl	1 alc. 100 %
	– – – altri:		
2208 40 31	– – – – di valore superiore a 7,9 € per litro di alcole puro	esenzione	1 alc. 100 %

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2208 40 39	— — — — altri	0,6 €/vol/hl + 3,2 €/hl	1 alc. 100 %
	— — presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:		
2208 40 51	— — — Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)	0,6 €/vol/hl	1 alc. 100 %
	— — — altri:		
2208 40 91	— — — — di valore superiore a 2 € per litro di alcole puro	esenzione	1 alc. 100 %
2208 40 99	— — — — altri	0,6 €/vol/hl	1 alc. 100 %
2208 50	— Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):		
	— — Gin, presentato in recipienti di capacità:		
2208 50 11	— — — inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 50 19	— — — superiore a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
	— — Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:		
2208 50 91	— — — inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 50 99	— — — superiore a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 60	— Vodka:		
	— — con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità:		
2208 60 11	— — — inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 60 19	— — — superiore a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
	— — con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità:		
2208 60 91	— — — inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 60 99	— — — superiore a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 70	— Liquori:		
2208 70 10	— — presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 70 90	— — presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 90	— altri:		
	— — Arak, presentato in recipienti di capacità:		
2208 90 11	— — — inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 90 19	— — — superiore a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
	— — Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità:		
2208 90 33	— — — inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 90 38	— — — superiore a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
	— — altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:		
	— — — inferiore o uguale a 2 litri:		
2208 90 41	— — — — Ouzo	esenzione	1 alc. 100 %
	— — — — altri:		
	— — — — — Acquaviti:		
	— — — — — di frutta:		
2208 90 45	— — — — — Calvados	esenzione	1 alc. 100 %

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2208 90 48	----- altre	esenzione	1 alc. 100 %
	----- altre:		
2208 90 52	----- Korn	esenzione	1 alc. 100 %
2208 90 54	----- Tequila	esenzione	1 alc. 100 %
2208 90 56	----- altre	esenzione	1 alc. 100 %
2208 90 69	----- altre bevande contenenti alcole di distillazione	esenzione	1 alc. 100 %
	----- superiore a 2 litri:		
	----- Acquaviti:		
2208 90 71	----- di frutta	esenzione	1 alc. 100 %
2208 90 75	----- Tequila	esenzione	1 alc. 100 %
2208 90 77	----- altre	esenzione	1 alc. 100 %
2208 90 78	----- altre bevande contenenti alcole di distillazione	esenzione	1 alc. 100 %
	----- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:		
2208 90 91	----- inferiore o uguale a 2 litri	1 €/ % vol/hl + 6,4 €/hl	1 alc. 100 %
2208 90 99	----- superiore a 2 litri	1 € % /vol/hl	1 alc. 100 %
2209 00	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico:		
	----- Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità:		
2209 00 11	----- inferiore o uguale a 2 litri	6,4 €/hl	1
2209 00 19	----- superiore a 2 litri	4,8 €/hl	1
	----- altri, presentati in recipienti di capacità:		
2209 00 91	----- inferiore o uguale a 2 litri	5,12 €/hl	1
2209 00 99	----- superiore a 2 litri	3,84 €/hl	1

CAPITOLO 23

RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

Nota

1. Rientrano nelle voci 2309 i prodotti dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d'origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento.

Nota di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 2306 41, per «semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intendono i semi definiti nella nota 1 di sottovoce del capitolo 12.

Note complementari

1. Sono classificati nella sottovoci 2303 10 11 e 2303 10 19 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida.

Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28 %, in peso, sul secco, secondo il metodo figurante nell'allegato I, punto 1 della direttiva 72/199/CEE della Commissione, ed il tenore in materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5 %, in peso, sul secco, secondo il metodo A ripreso nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione.

2. Sono classificati nella sottovoce 2306 70 00 soltanto i residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco contenenti i seguenti componenti nelle quantità specificate, calcolate, in peso sulla sostanza secca:

a) prodotti che presentano un tenore in materie grasse inferiore a 3 %:

— tenore in amido: inferiore a 45 %

— tenore in proteine (tenore in azoto \times 6,25): uguale o superiore a 11,5 %;

b) prodotti che presentano un tenore in materie grasse uguale o superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8 %:

— tenore in amido: inferiore a 45 %

— tenore in proteine (tenore in azoto \times 6,25): uguale o superiore a 13 %.

Tali residui non possono inoltre contenere componenti che non provengano dai chicchi di granturco.

Per la determinazione del tenore di amido e di proteine, si applicano i metodi che figurano nella direttiva 72/199/CEE della Commissione, allegato I, punti 1 e 2.

Per la determinazione del tenore in materie grasse e dell'umidità, si applicano i metodi che figurano nella direttiva 71/393/CEE della Commissione, allegato: paragrafo 4 (metodo A) e paragrafo 1.

Sono esclusi i prodotti contenenti dei componenti provenienti da parti del grano di granturco che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell'olio e che sono stati aggiunti al di fuori del suddetto processo.

3. Per l'applicazione delle sottovoci 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 00 11 e 2308 00 19, si intende per:

— «titolo alcolometrico massico effettivo», il numero di chilogrammi di alcole puro, contenuto in 100 kg di prodotto;

— «titolo alcolometrico massico potenziale», il numero di chilogrammi di alcole puro che possono essere prodotti dalla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto;

— «titolo alcolometrico massico totale», la somma dei titoli alcolometrici massici effettivi e potenziali;

— «% mas», il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico massico.

4. Per l'applicazione delle sottovoci da 2309 10 11 a 2309 10 70 e da 2309 90 31 a 2309 90 70, sono considerati come «prodotti lattiero-caseari» i prodotti che rientrano nelle voci 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 e nelle sottovoci da 0403 10 11 a 0403 10 39, da 0403 90 11 a 0403 90 69, 1702 11 00, 1702 19 00 e 2106 90 51.

5. Sono classificati nella sottovoce 2309 90 20 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida, contenenti:

— residui della fabbricazione degli amidi di granturco utilizzati nel processo per via umida in una proporzione non superiore a 15 % in peso

e/o

— residui provenienti dall'acqua di ammollo del granturco del processo per via umida, utilizzata nella produzione di alcole o di altri prodotti dell'amido.

Questi prodotti, inoltre, possono contenere residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida.

Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28 %, in peso, sul secco, secondo il metodo di cui all'allegato I, punto 1, della direttiva 72/199/CEE della Commissione, il tenore di materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5 %, in peso, sul secco, secondo il metodo A che figura nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione ed il tenore di proteine deve essere inferiore o uguale a 40 %, in peso, sul secco, secondo il metodo di cui all'allegato I, punto 2, della direttiva 72/199/CEE della Commissione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:		
2301 10 00	— Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli . . .	esenzione	—
2301 20 00	— Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	esenzione	—
2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:		
2302 10	— di granturco:		
2302 10 10	— — aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %	44 €/t	—
2302 10 90	— — altri	89 €/t	—
2302 20	— di riso:		
2302 20 10	— — aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %	44 €/t	—
2302 20 90	— — altri	89 €/t	—
2302 30	— di frumento:		
2302 30 10	— — aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %	44 €/t ⁽¹⁾	—
2302 30 90	— — altri	89 €/t ⁽¹⁾	—
2302 40	— di altri cereali:		
2302 40 10	— — aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % .	44 €/t ⁽¹⁾	—
2302 40 90	— — altri	89 €/t ⁽¹⁾	—
2302 50 00	— di legumi	5,1	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:		
2303 10	– Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili:		
	– – Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:		
2303 10 11	– – – superiore a 40 % in peso	320 €/t	—
2303 10 19	– – – uguale o inferiore a 40 % in peso	esenzione	—
2303 10 90	– – altri	esenzione	—
2303 20	– Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero:		
★ 2303 20 10	– – Polpe di barbabietole	esenzione	—
2303 20 90	– – altri	esenzione	—
2303 30 00	– Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli	esenzione	—
2304 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	esenzione	—
2305 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide	esenzione	—
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:		
2306 10 00	– di semi di cotone	esenzione	—
2306 20 00	– di semi di lino	esenzione	—
2306 30 00	– di semi di girasole	esenzione	—
	– di semi di ravizzone o di colza:		
2306 41 00	– – di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico	esenzione	—
2306 49 00	– – altri	esenzione	—
2306 50 00	– di noce di cocco o di copra	esenzione	—
2306 60 00	– di noci o di mandorle di palmisti	esenzione	—
2306 70 00	– di germi di granturco	esenzione	—
2306 90	– altri:		
	– – Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva:		
2306 90 11	– – – aventi tenore, in peso, di olio d'oliva inferiore o uguale a 3 %	esenzione	—
2306 90 19	– – – aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %	48 €/t	—
2306 90 90	– – altri	esenzione	—
2307 00	Fecce di vino; tartaro greggio:		
	– Fecce di vino:		
2307 00 11	– – aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 7,9 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 25 %	esenzione	—
2307 00 19	– – altre	1,62 €/kg/tot. alc.	—
2307 00 90	– Tartaro greggio	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2308 00	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:		
	– Vinaccia:		
2308 00 11	– – aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 %	esenzione	—
2308 00 19	– – altri	1,62 €/kg/tot. alc.	—
2308 00 40	– Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva	esenzione	—
2308 00 90	– altri	1,6	—
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:		
2309 10	– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:		
	– – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:		
	– – – contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:		
	– – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
2309 10 11	– – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	esenzione	—
2309 10 13	– – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	498 €/t	—
2309 10 15	– – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	730 €/t	—
2309 10 19	– – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % ...	948 €/t	—
	– – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
2309 10 31	– – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	esenzione	—
2309 10 33	– – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	530 €/t	—
2309 10 39	– – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % ...	888 €/t	—
	– – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
2309 10 51	– – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	102 €/t	—
2309 10 53	– – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	577 €/t	—
2309 10 59	– – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % ...	730 €/t	—
2309 10 70	– – – non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	948 €/t	—
2309 10 90	– – altri	9,6	—
2309 90	– altri:		
2309 90 10	– – Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini	3,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2309 90 20	<ul style="list-style-type: none"> - - Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo - - altri, comprese le premiscele: <ul style="list-style-type: none"> - - - contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari: - - - - contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina: - - - - - non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %: 	esenzione	—
2309 90 31	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % 	23 €/t ⁽¹⁾	—
2309 90 33	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % 	498 €/t	—
2309 90 35	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % 	730 €/t	—
2309 90 39	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % - - - - - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %: 	948 €/t	—
2309 90 41	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % 	55 €/t ⁽¹⁾	—
2309 90 43	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % 	530 €/t	—
2309 90 49	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 50 % - - - - - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %: 	888 €/t	—
2309 90 51	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % 	102 €/t ⁽¹⁾	—
2309 90 53	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % 	577 €/t	—
2309 90 59	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % 	730 €/t	—
2309 90 70	<ul style="list-style-type: none"> - - - - non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari - - - - altri: 	948 €/t	—
2309 90 91	<ul style="list-style-type: none"> - - - - Polpe di barbabietole melassate - - - - altre: 	12	—
2309 90 95	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 %, su supporto organico o inorganico 	9,6	kg C ₅ H ₁₄ ClNO
2309 90 99	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - altre 	9,6	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

CAPITOLO 24

TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

Nota

1. Questo capitolo non comprende le sigarette medicinali (capitolo 30).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:		
2401 10	– Tabacchi non scostolati:		
	– – Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured» ⁽¹⁾ :		
2401 10 10	– – – Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia	18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net	—
2401 10 20	– – – Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley	18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net	—
2401 10 30	– – – Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland	18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net	—
	– – – Tabacchi «fire cured»:		
2401 10 41	– – – – del tipo Kentucky	18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net	—
2401 10 49	– – – – altri	18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net	—
	– – altri:		
2401 10 50	– – – Tabacchi «light air cured»	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net	—
2401 10 60	– – – Tabacchi «sun cured» del tipo orientale	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net	—
2401 10 70	– – – Tabacchi «dark air cured»	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net	—
2401 10 80	– – – Tabacchi «flue cured»	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net	—
2401 10 90	– – – altri tabacchi	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2401 20	– Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati:		
	– – Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured» ⁽¹⁾ :		
2401 20 10	– – – Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia	18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net	—
2401 20 20	– – – Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley	18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net	—
2401 20 30	– – – Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland	18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net	—
	– – – Tabacchi «fire cured»:		
2401 20 41	– – – – del tipo Kentucky	18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net	—
2401 20 49	– – – – altri	18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net	—
	– – altri:		
2401 20 50	– – – Tabacchi «light air cured»	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net	—
2401 20 60	– – – Tabacchi «sun cured» del tipo orientale	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net	—
2401 20 70	– – – Tabacchi «dark air cured»	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net	—
2401 20 80	– – – Tabacchi «flue cured»	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net	—
2401 20 90	– – – altri tabacchi	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net	—
2401 30 00	– Cascami di tabacco	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net	—
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:		
2402 10 00	– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	26	1 000 p/st
2402 20	– Sigarette contenenti tabacco:		
2402 20 10	– – contenenti garofano	10	1 000 p/st
2402 20 90	– – altre	57,6	1 000 p/st
2402 90 00	– altri	57,6	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2403	Altri tabacchi e sucedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:		
2403 10	– Tabacco da fumo, anche contenente sucedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:		
2403 10 10	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	74,9	—
2403 10 90	– – altro	74,9	—
	– altri:		
2403 91 00	– – Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»	16,6	—
2403 99	– – altri:		
2403 99 10	– – – Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	41,6	—
2403 99 90	– – – altri	16,6	—

SEZIONE V

PRODOTTI MINERALI

CAPITOLO 25

SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI

Note

1. Salvo disposizioni contrarie e con riserva della seguente nota 4, rientrano nelle voci di questo capitolo unicamente i prodotti allo stato greggio oppure i prodotti lavati (anche mediante sostanze chimiche che eliminano le impurezze senza modificare la struttura del prodotto), frantumati, macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, arricchiti per flottazione, separazione magnetica o con altri procedimenti meccanici o fisici (esclusa la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati, risultanti da una miscela o che hanno subito una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.

I prodotti di questo capitolo possono essere addizionati di una sostanza antipolvere, sempreché tale aggiunta non renda il prodotto atto ad impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale.

2. Questo capitolo non comprende:
- a) lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (voce 2802);
 - b) le terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3 (voce 2821);
 - c) i medicinali e gli altri prodotti del capitolo 30;
 - d) i prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche;
 - e) i bordi per marciapiedi, i blocchetti e le lastre per pavimentazioni (voce 6801); i cubi, le tessere ed articoli simili per mosaici (voce 6802); le ardesie per coperture di tetti o rivestimenti di edifici (voce 6803);
 - f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) (voci 7102 o 7103);
 - g) i cristalli coltivati di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824; gli elementi di ottica di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (voce 9001);
 - h) i gessi per bigliardi (voce 9504);
 - ij) i gessetti per scrivere o per disegnare e i gessi da sarti (voce 9609).
3. Ogni prodotto che può rientrare sia nella voce 2517 sia in un'altra voce di questo capitolo deve essere classificato nella voce 2517.
4. La voce 2530 comprende in particolare: la vermiculite, la perlite e le cloriti, non espanse; le terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro; gli ossidi di ferro micacei naturali; la schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati); l'ambra (succino) naturale; la schiuma di mare e l'ambra ricostituite, in lastrine, bacchette, bastoni o simili forme, semplicemente stampate; il giavazzo; il carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio; avanzi e cocci di materiali ceramici e i pezzi di mattoni e blocchi di calcestrizzo frantumati.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2501 00	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:		
2501 00 10	– Acqua di mare e acque madri di saline	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:		
2501 00 31	– – destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altri:		
2501 00 51	– – – denaturati ⁽²⁾ o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale ⁽¹⁾	1,7 €/1 000 kg/net	—
	– – – altri:		
2501 00 91	– – – – Sale per l'alimentazione umana	2,6 €/1 000 kg/net	—
2501 00 99	– – – – altri	2,6 €/1 000 kg/net	—
2502 00 00	Piriti di ferro non arrostate	esenzione	—
2503 00	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale:		
2503 00 10	– Zolfi greggi e zolfi non raffinati	esenzione	—
2503 00 90	– altri	1,7	—
2504	Grafite naturale:		
2504 10 00	– in polvere o in scaglie	esenzione	—
2504 90 00	– altra	esenzione	—
2505	Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26:		
2505 10 00	– Sabbie silicee e sabbie quarzose	esenzione	—
2505 90 00	– altre sabbie	esenzione	—
2506	Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare:		
2506 10 00	– Quarzi	esenzione	—
	– Quarziti:		
2506 21 00	– – gregge o sgrossate	esenzione	—
2506 29 00	– – altre	esenzione	—
2507 00	Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati:		
2507 00 20	– Caolino	esenzione	—
2507 00 80	– altre argille caoliniche	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2508	Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas:		
2508 10 00	– Bentonite	esenzione	—
2508 20 00	– Terre decoloranti e terre da follone	esenzione	—
2508 30 00	– Argille refrattarie	esenzione	—
2508 40 00	– altre argille	esenzione	—
2508 50 00	– Andalusite, cianite e sillimanite	esenzione	—
2508 60 00	– Mullite	esenzione	—
2508 70 00	– Terre di chamotte o di dinas	esenzione	—
2509 00 00	Creta	esenzione	—
2510	Fosfati di calcio naturali, fosfati alluminio-calcici naturali e crete fosfatice:		
2510 10 00	– non macinati	esenzione	—
2510 20 00	– macinati	esenzione	—
2511	Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816:		
2511 10 00	– Solfato di bario naturale (baritina)	esenzione	—
2511 20 00	– Carbonato di bario naturale (witherite)	esenzione	—
2512 00 00	Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate	esenzione	—
2513	Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente:		
	– Pietra pomice:		
2513 11 00	– – greggia o in pezzi irregolari, compresa la pietra pomice frantumata (ghiaia di pietra pomice o «bimskies»)	esenzione	—
2513 19 00	– – altra	esenzione	—
2513 20 00	– Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali	esenzione	—
2514 00 00	Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	esenzione	—
2515	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:		
	– Marmi e travertini:		
2515 11 00	– – greggi o sgrossati	esenzione	—
2515 12	– – semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:		
2515 12 20	– – – di spessore inferiore o uguale a 4 cm	esenzione	—
2515 12 50	– – – di spessore superiore a 4 cm ed inferiore o uguale a 25 cm	esenzione	—
2515 12 90	– – – altri	esenzione	—
2515 20 00	– Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:		
	– Granito:		
2516 11 00	– – greggio o sgrossato	esenzione	—
2516 12	– – semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:		
2516 12 10	– – – di spessore inferiore o uguale a 25 cm	esenzione	—
2516 12 90	– – – altro	esenzione	—
	– Arenaria:		
2516 21 00	– – greggia o sgrossata	esenzione	—
2516 22 00	– – semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	esenzione	—
2516 90 00	– altre pietre da taglio o da costruzione	esenzione	—
2517	Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente:		
2517 10	– Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente:		
2517 10 10	– – Sassi, ghiaia, selci e ciottoli	esenzione	—
2517 10 20	– – Dolomite e pietre da calce, frantumate	esenzione	—
2517 10 80	– – altri	esenzione	—
2517 20 00	– Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 2517 10	esenzione	—
2517 30 00	– Tarmacadam	esenzione	—
	– Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente:		
2517 41 00	– – di marmo	esenzione	—
2517 49 00	– – altri	esenzione	—
2518	Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite:		
2518 10 00	– Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta «cruda»	esenzione	—
2518 20 00	– Dolomite calcinata o sinterizzata	esenzione	—
2518 30 00	– Pigiata di dolomite	esenzione	—
2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri:		
2519 10 00	– Carbonato di magnesio naturale (magnesite)	esenzione	—
2519 90	– altri:		
2519 90 10	– – Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2519 90 30	– – Magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	esenzione	—
2519 90 90	– – altri	esenzione	—
2520	Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti:		
2520 10 00	– Pietra da gesso; anidrite	esenzione	—
2520 20	– Gessi:		
2520 20 10	– – da costruzione	esenzione	—
2520 20 90	– – altri	esenzione	—
2521 00 00	Pietre calcaree da fonderia («castines»); pietre da calce o da cemento	esenzione	—
2522	Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825:		
2522 10 00	– Calce viva	1,7	—
2522 20 00	– Calce spenta	1,7	—
2522 30 00	– Calce idraulica	1,7	—
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati:		
2523 10 00	– Cementi non polverizzati detti «clinkers»	1,7	—
	– Cementi Portland:		
2523 21 00	– – Cementi bianchi, anche colorati artificialmente	1,7	—
2523 29 00	– – altri	1,7	—
2523 30 00	– Cementi alluminosi	1,7	—
2523 90	– altri cementi idraulici:		
2523 90 10	– – Cementi di altiforni	1,7	—
2523 90 80	– – altri	1,7	—
★ 2524 00 00	Amianto (asbesto)	esenzione	—
2525	Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari («splittings»); cascami di mica:		
2525 10 00	– Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari	esenzione	—
2525 20 00	– Mica in polvere	esenzione	—
2525 30 00	– Cascami di mica	esenzione	—
2526	Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco:		
2526 10 00	– non frantumati né polverizzati	esenzione	—
2526 20 00	– frantumati o polverizzati	esenzione	—
[2527]			
2528	Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H₃BO₃ sul prodotto secco:		
2528 10 00	– Borati di sodio naturali e loro concentrati (anche calcinati)	esenzione	—
2528 90 00	– altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2529	Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore:		
2529 10 00	– Feldspato	esenzione	—
	– Spatofluore:		
2529 21 00	– – contenente, in peso, 97 % o meno di fluoruro di calcio	esenzione	—
2529 22 00	– – contenente, in peso, più di 97 % di fluoruro di calcio	esenzione	—
2529 30 00	– Leucite; nefelina e sienite-nefelinica	esenzione	—
2530	Materie minerali non nominate né comprese altrove:		
2530 10	– Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi:		
2530 10 10	– – Perlite	esenzione	—
2530 10 90	– – Vermiculite e cloriti	esenzione	—
2530 20 00	– Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)	esenzione	—
2530 90	– altre:		
2530 90 20	– – Sepiolite	esenzione	—
2530 90 98	– – altre	esenzione	—

CAPITOLO 26

MINERALI, SCORIE E CENERI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) le loppe e i residui industriali simili preparati sotto forma di macadam (voce 2517);
 - b) il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (voce 2519);
 - c) i fanghi provenienti dai serbatoi di stoccaggio degli oli di petrolio, costituiti principalmente da oli di questo tipo (voce 2710);
 - d) le scorie di defosforazione del capitolo 31;
 - e) le lane di loppe, di scorie, di roccia e lane minerali simili (voce 6806);
 - f) i cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; gli altri cascami ed avanzi che contengono metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il ricupero dei metalli preziosi (voce 7112);
 - g) le metalline di rame, di nichel e di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (sezione XV).
2. Ai sensi delle voci da 2601 a 2617, per «minerali» si intendono i minerali delle specie mineralogiche effettivamente utilizzate, in metallurgia, per l'estrazione del mercurio, dei metalli della voce 2844 o dei metalli delle sezioni XIV o XV, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbiano subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell'industria metallurgica.
3. La voce 2620 comprende unicamente:
 - a) le ceneri e i residui dei tipi utilizzati nell'industria per l'estrazione del metallo o la fabbricazione di composti metallici, escluse le ceneri e i residui provenienti dall'incenerimento dei rifiuti urbani (voce 2621); e
 - b) le ceneri e i residui contenenti arsenico, anche contenenti metalli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici.

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 2620 21, per «fanghi di benzine contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo» si intendono i fanghi provenienti dai serbatoi di stoccaggio di benzine contenenti piombo e di composti antidetonanti contenenti piombo (per esempio: piombo tetraetile), costituiti essenzialmente da piombo, da composti di piombo e da ossido di ferro.
2. Le ceneri e i residui contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli oppure per la fabbricazione dei loro composti chimici, rientrano nella voce 2620 60.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2601	Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le pirite di ferro arrostita (ceneri di pirite):		
	– Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle pirite di ferro arrostita (ceneri di pirite):		
2601 11 00	– – non agglomerati	esenzione	—
2601 12 00	– – agglomerati	esenzione	—
2601 20 00	– Pirite di ferro arrostita (ceneri di pirite)	esenzione	—
2602 00 00	Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi feruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco	esenzione	—
2603 00 00	Minerali di rame e loro concentrati	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2604 00 00	Minerali di nichel e loro concentrati	esenzione	—
2605 00 00	Minerali di cobalto e loro concentrati	esenzione	—
2606 00 00	Minerali di alluminio e loro concentrati	esenzione	—
2607 00 00	Minerali di piombo e loro concentrati	esenzione	—
2608 00 00	Minerali di zinco e loro concentrati	esenzione	—
2609 00 00	Minerali di stagno e loro concentrati	esenzione	—
2610 00 00	Minerali di cromo e loro concentrati	esenzione	—
2611 00 00	Minerali di tungsteno e loro concentrati	esenzione	—
2612	Minerali di uranio o di torio e loro concentrati:		
2612 10	– Minerali di uranio e loro concentrati:		
2612 10 10	– – Minerali di uranio e pechblenda, con tenore, in peso, di uranio superiore a 5 % (<i>Euratom</i>)	esenzione	—
2612 10 90	– – altri	esenzione	—
2612 20	– Minerali di torio e loro concentrati:		
2612 20 10	– – Monazite; uranotorianite ed altri minerali di torio, con tenore, in peso, di torio superiore a 20 % (<i>Euratom</i>)	esenzione	—
2612 20 90	– – altri	esenzione	—
2613	Minerali di molibdeno e loro concentrati:		
2613 10 00	– arrostiti	esenzione	—
2613 90 00	– altri	esenzione	—
2614 00	Minerali di titanio e loro concentrati:		
2614 00 10	– Ilmenite e suoi concentrati	esenzione	—
2614 00 90	– altri	esenzione	—
2615	Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati:		
2615 10 00	– Minerali di zirconio e loro concentrati	esenzione	—
2615 90	– altri:		
2615 90 10	– – Minerali di niobio o di tantalio e loro concentrati	esenzione	—
2615 90 90	– – Minerali di vanadio e loro concentrati	esenzione	—
2616	Minerali di metalli preziosi e loro concentrati:		
2616 10 00	– Minerali di argento e loro concentrati	esenzione	—
2616 90 00	– altri	esenzione	—
2617	Altri minerali e loro concentrati:		
2617 10 00	– Minerali di antimonio e loro concentrati	esenzione	—
2617 90 00	– altri	esenzione	—
2618 00 00	Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio	esenzione	—
2619 00	Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio:		
2619 00 20	– Cascami atti al recupero del ferro o del manganese	esenzione	—
2619 00 40	– Scorie atte all'estrazione dell'ossido di titanio	esenzione	—
2619 00 80	– altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2620	Ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio), contenenti arsenico, metalli o composti di metalli:		
	– contenenti principalmente zinco:		
2620 11 00	– – metalline di galvanizzazione	esenzione	—
2620 19 00	– – altri	esenzione	—
	– contenenti principalmente piombo:		
2620 21 00	– – Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo	esenzione	—
2620 29 00	– – altri	esenzione	—
2620 30 00	– contenenti principalmente rame	esenzione	—
2620 40 00	– contenenti principalmente alluminio	esenzione	—
2620 60 00	– contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici	esenzione	—
	– altri:		
2620 91 00	– – contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli	esenzione	—
2620 99	– – altri:		
2620 99 10	– – – contenenti principalmente nichel	esenzione	—
2620 99 20	– – – contenenti principalmente niobio o tantalio	esenzione	—
2620 99 40	– – – contenenti principalmente stagno	esenzione	—
2620 99 60	– – – contenenti principalmente titanio	esenzione	—
2620 99 95	– – – altri	esenzione	—
2621	Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech; ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani:		
2621 10 00	– Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani	esenzione	—
2621 90 00	– altri	esenzione	—

CAPITOLO 27

COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI**Note**

1. Questo capitolo non comprende:

- a) i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente; tale esclusione non riguarda il metano ed il propano puri, che rientrano nella voce 2711;
- b) i medicinali delle voci 3003 o 3004;
- c) gli idrocarburi non saturi miscelati delle voci 3301, 3302 o 3805.

2. I termini «oli di petrolio o di minerali bituminosi», impiegati nel testo della voce 2710, non si riferiscono soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi e a quelli costituiti principalmente da idrocarburi non saturi miscelati, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici, qualunque sia il procedimento per ottenerli.

Tuttavia tali termini non si applicano alle poliolefine sintetiche liquide di cui meno di 60 % in volume distilla alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di 1 013 millibar con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (capitolo 39).

3. Ai sensi della voce 2710, per «residui di oli» si intendono i residui contenenti principalmente oli di petrolio e oli di minerali bituminosi (definiti nella nota 2 del presente capitolo), anche miscelati con acqua. Nella presente voce rientrano:

- a) gli oli inadatti al loro uso iniziale (per esempio: oli lubrificanti usati, oli idraulici usati, oli per trasformatori usati);
- b) i fanghi di oli provenienti dai serbatoi di oli di petrolio, contenenti principalmente oli di tale tipo e una forte concentrazione di additivi (per esempio prodotti chimici) utilizzati nella fabbricazione di prodotti primari;
- c) gli oli sotto forma di emulsioni acquose o di miscele acquose, come quelle risultanti dal traboccamento di cisterne e serbatoi, dal lavaggio di cisterne o serbatoi di stoccaggio o dall'utilizzazione di oli da taglio per la lavorazione meccanica.

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 2701 11, per «antracite» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) non superiore a 14 %.
2. Ai sensi della sottovoce 2701 12, per «carbone bituminoso» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) superiore a 14 % e il cui potere calorifico (calcolato sul prodotto umido, senza sostanze minerali) è uguale o superiore a 5 833 kcal/kg.
3. Ai sensi delle sottovoci 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 e 2707 60, per «benzolo (benzene), toluolo (toluene), xilolo (xilene), naftalene e fenoli» si intendono i prodotti contenenti rispettivamente più del 50 % in peso, di benzene, toluene, xileni, naftalene e fenoli.
4. Ai sensi della sottovoce 2710 11, gli «oli leggeri e preparazioni» sono quelli che distillano in volume, comprese le perdite, 90 % o più a 210 °C, secondo il metodo ASTM D 86.

Note complementari ⁽¹⁾

1. Per l'applicazione della voce 2710 si considerano come:

- a) benzine speciali (sottovoci 2710 11 21 e 2710 11 25), gli oli leggeri definiti alla precedente nota 4 di sottovoci di questo capitolo, che non contengono preparazioni antidetonanti ed il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60 °C;

⁽¹⁾ Salvo indicazione contraria, per metodi ASTM si intendono i metodi adottati dall'American Society for Testing and Materials e pubblicati nell'edizione del 1976 sulle definizioni e specificazioni standard per i prodotti petroliferi e i lubrificanti.

- b) acqua ragia minerale (sottovoce 2710 11 21), le benzine speciali definite alla precedente lettera a) e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21 °C, secondo il metodo Abel-Pensky ⁽¹⁾;
- c) oli medi (sottovoci da 2710 19 11 a 2710 19 29), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210 °C meno di 90 % e a 250 °C 65 % o più, secondo il metodo ASTM D 86;
- d) oli pesanti (sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99) gli oli e le preparazioni che a 250 °C distillano, comprese le perdite, meno di 65 % in volume, secondo il metodo ASTM D 86 o per i quali la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata col suddetto metodo;
- e) oli da gas (sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 49), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d) e che a 350 °C distillano, comprese le perdite, 85 % o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86;
- f) oli combustibili (sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 69), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), diversi dagli oli da gas, definiti alla precedente lettera e) e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V:
- inferiore o uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore a 1 %, secondo il metodo ASTM D 874, e l'indice di saponificazione è inferiore a 4, secondo il metodo ASTM D 939-54;
 - superiore ai valori della riga II se il punto di scorrimento è uguale o superiore a 10 °C, secondo il metodo ASTM D 97;
 - oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure uguale ai valori della riga II, se detti oli a 300 °C distillano, secondo il metodo ASTM D 86, comprese le perdite, 25 % o più in volume oppure, qualora essi distillino meno di 25 % in volume a 300 °C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10 °C, secondo il metodo ASTM D 97. Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli oli che presentano un colore diluito C inferiore a 2.

Tabella di corrispondenza colore diluito (C)/viscosità (V)

Colore (C)		0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5 e più
Viscosità (V)	I	4	4	4	5,4	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1 580	2 650
	II	7	7	7	7	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1 580	2 650

Per «viscosità» V si deve intendere la viscosità cinematica a 50 °C espressa in $10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$, secondo il metodo ASTM D 445.

Per «colore diluito C» si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ASTM D 1500, che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con tetracloruro di carbonio. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.

Il colore degli oli combustibili delle sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 69 deve essere naturale.

Queste sottovoci non comprendono gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), per i quali non è possibile determinare:

- la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86, o
- la viscosità cinematica a 50 °C, secondo il metodo ASTM D 445, o
- il colore diluito C, secondo il metodo ASTM D 1500.

Questi prodotti rientrano nelle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99.

2. Per l'applicazione della voce 2712, si considera come vaselina greggia (sottovoce 2712 10 10), la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D 1500.

⁽¹⁾ Per metodo Abel-Pensky si intende il metodo DIN 51 755 — März 1974 (Deutsche Industrienorm) pubblicato dal Deutsche Normenausschuss (DNA), Berlin 15.

3. Per l'applicazione delle sottovoci da 2712 90 31 a 2712 90 39, si considerano come greggi i prodotti che presentano:
- un tenore di olio uguale o superiore a 3,5 secondo il metodo ASTM D 721, se la viscosità a 100 °C è inferiore a $9 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$, secondo il metodo ASTM D 445;
 - una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ASTM D 1500, se la viscosità a 100 °C è uguale o superiore a $9 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$, secondo il metodo ASTM D 445.
4. Per «trattamento definito», ai sensi delle voci da 2710 a 2712 si intendono le seguenti operazioni:
- la distillazione sotto vuoto;
 - la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
 - il cracking;
 - il reforming;
 - l'estrazione mediante solventi selettivi;
 - il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite;
 - la polimerizzazione;
 - l'alchilazione;
 - l'isomerizzazione;
 - la desolfurazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
 - la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710;
 - il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolfurazione, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti delle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio: «hydrofinishing» o decolorazione);
 - la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 69, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86. Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30 % o più a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86, i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci da 2710 11 11 a 2710 11 90 o da 2710 19 11 a 2710 19 29, sono passibili dei dazi doganali previsti per le sottovoci 2710 19 61 a 2710 19 69 secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti;
 - la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99;
 - la disoleatura mediante cristallizzazione frazionata, limitatamente ai prodotti della sottovoce 2712 90 31.
- Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati; le perdite sopravvenute, eventualmente, nel corso della preparazione preliminare sono ugualmente esenti da dazio.
5. I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica oppure durante la preparazione preliminare, quando essa è tecnicamente richiesta, e che rientrano nelle voci o sottovoci 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, da 2712 90 31 a 2712 90 99 e 2713 90, sono passibili dei dazi doganali previsti per i prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci da 2710 a 2712 qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2701	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili:		
	– Carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati:		
2701 11	– – Antracite:		
2701 11 10	– – – con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) inferiore o uguale a 10 %	esenzione	—
2701 11 90	– – – altre	esenzione	—
2701 12	– – Carbon fossile bituminoso:		
2701 12 10	– – – Carboni da coke	esenzione	—
2701 12 90	– – – altro	esenzione	—
2701 19 00	– – altri carboni fossili	esenzione	—
2701 20 00	– Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili	esenzione	—
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo:		
2702 10 00	– Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate	esenzione	—
2702 20 00	– Ligniti agglomerate	esenzione	—
2703 00 00	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata	esenzione	—
2704 00	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta:		
	– Coke e semi-coke di carboni fossili:		
2704 00 11	– – per la fabbricazione di elettrodi	esenzione	—
2704 00 19	– – altri	esenzione	—
2704 00 30	– Coke e semi-coke di lignite	esenzione	—
2704 00 90	– altri	esenzione	—
2705 00 00	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi	esenzione	1 000 m ³
2706 00 00	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti	esenzione	—
2707	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici:		
2707 10	– Benzolo (benzene):		
2707 10 10	– – destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	3	—
2707 10 90	– – destinati ad altri usi ⁽¹⁾	esenzione	—
2707 20	– Toluolo (toluene):		
2707 20 10	– – destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	3	—
2707 20 90	– – destinati ad altri usi ⁽¹⁾	esenzione	—
2707 30	– Xilolo (xileni):		
2707 30 10	– – destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	3	—
2707 30 90	– – destinati ad altri usi ⁽¹⁾	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2707 40 00	– Naftalene	esenzione	—
2707 50	– altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86:		
2707 50 10	– – destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	3	—
2707 50 90	– – destinati ad altri usi ⁽¹⁾	esenzione	—
2707 60 00	– Fenoli	1,2	—
	– altri:		
2707 91 00	– – Oli di creosoto	1,7	—
2707 99	– – altri:		
	– – – Oli greggi:		
2707 99 11	– – – – Oli leggeri greggi che distillano 90 % o più del loro volume fino a 200 °C	1,7	—
2707 99 19	– – – – altri	esenzione	—
2707 99 30	– – – Teste solforate	esenzione	—
2707 99 50	– – – Prodotti basici	1,7	—
2707 99 70	– – – Antracene	esenzione	—
	– – – altri:		
2707 99 91	– – – – destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803 ⁽¹⁾	esenzione	—
2707 99 99	– – – – altri	1,7	—
2708	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali:		
2708 10 00	– Pece	esenzione	—
2708 20 00	– Coke di pece	esenzione	—
2709 00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi:		
2709 00 10	– Condensati di gas naturale	esenzione	—
2709 00 90	– altri	esenzione	—
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli:		
	– Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi dai residui di oli:		
2710 11	– – Oli leggeri e preparazioni:		
2710 11 11	– – – destinati a subire un trattamento definito ⁽¹⁾	4,7 ⁽²⁾	—
2710 11 15	– – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 11 11 ⁽¹⁾	4,7 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
	– – – destinati ad altri usi:		
	– – – – Benzine speciali:		
2710 11 21	– – – – Acqua ragia minerale	4,7	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

⁽²⁾ Il dazio è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

⁽³⁾ Vedi nota complementare 5 (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2710 11 25	----- altre	4,7	—
	----- altri:		
	----- Benzine per motori:		
2710 11 31	----- Benzine avio	4,7	—
	----- altre, aventi tenore di piombo:		
	----- inferiore o uguale a 0,013 g per l:		
2710 11 41	----- aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95	4,7	1 000 l ⁽¹⁾
2710 11 45	----- aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98	4,7	1 000 l ⁽¹⁾
2710 11 49	----- aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98	4,7	1 000 l ⁽¹⁾
	----- superiore a 0,013 g per l:		
2710 11 51	----- aventi numero di ottani (RON) inferiore a 98	4,7	1 000 l ⁽¹⁾
2710 11 59	----- aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98	4,7	1 000 l ⁽¹⁾
2710 11 70	----- Carboturbi tipo benzina	4,7	—
2710 11 90	----- altri oli leggeri	4,7	—
2710 19	--- altre:		
	--- Oli medi:		
2710 19 11	--- destinati a subire un trattamento definito ⁽²⁾	4,7 ⁽³⁾	—
2710 19 15	--- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 11 ⁽²⁾	4,7 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	—
	--- destinati ad altri usi:		
	--- Petrolio lampante:		
2710 19 21	--- Carboturbi	4,7	—
2710 19 25	--- altro	4,7	—
2710 19 29	--- altri	4,7	—
	--- Oli pesanti:		
	--- Oli da gas:		
2710 19 31	--- destinati a subire un trattamento definito ⁽²⁾	3,5 ⁽³⁾	—
2710 19 35	--- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31 ⁽²⁾	3,5 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	—
	--- destinati ad altri usi:		
2710 19 41	--- aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,05 %	3,5 ⁽⁵⁾	—
2710 19 45	--- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,05 % e inferiore o uguale a 0,2 %	3,5 ⁽⁵⁾	—
2710 19 49	--- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 %	3,5	—
	--- Oli combustibili:		
2710 19 51	--- destinati a subire un trattamento definito ⁽²⁾	3,5 ⁽³⁾	—

⁽¹⁾ Misurati alla temperatura di 15 °C.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

⁽³⁾ Il dazio è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

⁽⁴⁾ Vedi nota complementare 5 (NC).

⁽⁵⁾ Il dazio è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata per gli oli da gas aventi tenore di zolfo inferiore o uguale a 0,2 % in peso.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2710 19 55	----- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 51 ⁽¹⁾	3,5 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
	----- destinati ad altri usi:		
2710 19 61	----- aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 1 %	3,5	—
2710 19 63	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 1 % e inferiore o uguale a 2 % ...	3,5	—
2710 19 65	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2 % e inferiore o uguale a 2,8 %	3,5	—
2710 19 69	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8 %	3,5	—
	----- Oli lubrificanti ed altri:		
2710 19 71	----- destinati a subire un trattamento definito ⁽¹⁾	3,7 ⁽²⁾	—
2710 19 75	----- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 71 ⁽¹⁾	3,7 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
	----- destinati ad altri usi:		
2710 19 81	----- Oli per motore, per compressori o per turbine	3,7	—
2710 19 83	----- Liquidi per trasmissioni idrauliche	3,7	—
2710 19 85	----- Oli bianchi; paraffina liquida	3,7	—
2710 19 87	----- Oli per cambi	3,7	—
2710 19 91	----- Oli destinati alla lavorazione dei metalli; oli da sformare; oli destinati alla protezione anticorrosiva	3,7	—
2710 19 93	----- Oli per isolamenti elettrici	3,7	—
2710 19 99	----- altri oli lubrificanti ed altri	3,7	—
	Residui di oli:		
2710 91 00	-- contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB)	3,5	—
2710 99 00	-- altre	3,5	—
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:		
	liquefatti:		
2711 11 00	-- Gas naturale	0,7 ⁽²⁾	TJ
2711 12	Propano:		
	--- Propano di purezza uguale o superiore a 99 %:		
2711 12 11	---- destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile	8	—
2711 12 19	---- destinato ad altri usi ⁽¹⁾	esenzione	—
	---- altro:		
2711 12 91	---- destinato a subire un trattamento definito ⁽¹⁾	0,7 ⁽²⁾	—
2711 12 93	---- destinato a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 12 91 ⁽¹⁾	0,7 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
	---- destinato ad altri usi:		
2711 12 94	---- di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 99 %	0,7	—
2711 12 97	---- altro	0,7	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

⁽²⁾ Il dazio è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

⁽³⁾ Vedi nota complementare 5 (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2711 13	– – Butani:		
2711 13 10	– – – destinati a subire un trattamento definito ⁽¹⁾	0,7 ⁽²⁾	—
2711 13 30	– – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 13 10 ⁽¹⁾	0,7 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
	– – – destinati ad altri usi:		
2711 13 91	– – – – di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 95 %	0,7	—
2711 13 97	– – – – altri	0,7	—
2711 14 00	– – Etilene, propilene, butilene e butadiene	0,7 ⁽²⁾	—
2711 19 00	– – altri	0,7 ⁽²⁾	—
	– allo stato gassoso:		
2711 21 00	– – Gas naturale	0,7 ⁽²⁾	TJ
2711 29 00	– – altri	0,7 ⁽²⁾	—
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati:		
2712 10	– Vaselina:		
2712 10 10	– – greggia	0,7 ⁽²⁾	—
2712 10 90	– – altra	2,2	—
2712 20	– Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio:		
2712 20 10	– – Paraffina sintetica di peso molecolare di 460 o più ed uguale o inferiore a 1 560	esenzione	—
2712 20 90	– – altra	2,2	—
2712 90	– altri:		
	– – Ozocerite, cera di lignite o di torba (prodotti naturali):		
2712 90 11	– – – greggi	0,7	—
2712 90 19	– – – altri	2,2	—
	– – altri:		
	– – – greggi:		
2712 90 31	– – – – destinati a subire un trattamento definito ⁽¹⁾	0,7 ⁽²⁾	—
2712 90 33	– – – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2712 90 31 ⁽¹⁾	0,7 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
2712 90 39	– – – – destinati ad altri usi	0,7	—
	– – – altri:		
2712 90 91	– – – – Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 24 atomi di carbonio o più ed inferiore o uguale a 28 atomi di carbonio .	esenzione	—
2712 90 99	– – – – altri	2,2	—
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:		
	– Coke di petrolio:		
2713 11 00	– – non calcinato	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

⁽²⁾ Il dazio è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

⁽³⁾ Vedi nota complementare 5 (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2713 12 00	– – calcinato	esenzione	—
2713 20 00	– Bitume di petrolio	esenzione	—
2713 90	– altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:		
2713 90 10	– – destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 2803 ⁽¹⁾	0,7 ⁽²⁾	—
2713 90 90	– – altri	0,7	—
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche:		
2714 10 00	– Scisti e sabbie bituminosi	esenzione	—
2714 90 00	– altri	esenzione	—
2715 00 00	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)	esenzione	—
2716 00 00	Energia elettrica	esenzione	1 000 kWh

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE

Note

1. a) Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2844 o 2845, è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.
b) Con riserva delle disposizioni della precedente lettera a) ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2843 o 2846 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce di questa sezione.
2. Con riserva delle disposizioni della precedente nota 1, ogni prodotto che, a causa della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci 3004, 3005, 3006, 3212, da 3303 a 3307, 3506, 3707 o 3808 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.
3. I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che tali elementi costitutivi siano:
 - a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;
 - b) presentati nello stesso tempo;
 - c) riconoscibili, per la loro natura o le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.

CAPITOLO 28

PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI

Note

1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:
 - a) gli elementi chimici isolati o i composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, anche contenenti delle impurezze;
 - b) le soluzioni acquose dei prodotti della precedente lettera a);
 - c) le altre soluzioni dei prodotti della precedente lettera a), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale e indispensabile e giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
 - d) i prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
 - e) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c) o d), con aggiunta di una sostanza antipolvere o di un colorante, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale.
2. Oltre ai ditioniti ed ai solfossilati, stabilizzati con sostanze organiche (voce 2831), ai carbonati e ai perossicarbonati di basi inorganiche (voce 2836), ai cianuri, agli ossicianuri e ai cianuri complessi di basi inorganiche (voce 2837), ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (voce 2838), ai prodotti organici compresi nelle voci da 2843 a 2846 ed ai carburi (voce 2849), sono da classificare in questo capitolo soltanto i composti del carbonio enumerati qui di seguito:
 - a) gli ossidi di carbonio, il cianuro d'idrogeno, gli acidi fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi (voce 2811);
 - b) gli ossialogenuri di carbonio (voce 2812);
 - c) il disolfuro di carbonio (voce 2813);
 - d) i tiocarbonati, i selenocarbonati e tellurocarbonati, i selenocianati e tellurocianati, i tetratiocianodiamminocromati (reineckati) e gli altri cianati complessi di basi inorganiche (voce 2842);
 - e) il perossido di idrogeno, solidificato con urea (voce 2847), l'ossisolfuro di carbonio, gli alogenuri di tiocarbonile, il cianogeno e i suoi alogenuri nonché la cianammide e i suoi derivati metallici (voce 2851), esclusa la calciocianammide, anche pura (capitolo 31).

3. Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione VI, questo capitolo non comprende:
- il cloruro di sodio e l'ossido di magnesio, anche puri, e gli altri prodotti della sezione V;
 - i composti organo-inorganici, diversi da quelli nominati nella precedente nota 2;
 - i prodotti previsti nelle note 2, 3, 4 o 5 del capitolo 31;
 - i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» della voce 3206; le fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi, della voce 3207;
 - la grafite artificiale (voce 3801), i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o nelle granate o bombe estintrici della voce 3813; le scolorine condizionate in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824; i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824;
 - le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) o di pietre sintetiche (voci da 7102 a 7105), nonché i metalli preziosi e le loro leghe del capitolo 71;
 - i metalli, anche puri, le leghe metalliche o i cermet (compresi i carburi metallici sinterizzati, vale a dire i carburi metallici sinterizzati con metallo) della sezione XV;
 - gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi (voce 9001).
4. Gli acidi complessi di costituzione chimica definita, costituiti da un acido di elementi non metallici del sottocapitolo II e da un acido contenente un elemento metallico del sottocapitolo IV, sono da classificare nella voce 2811.
5. Le voci da 2826 a 2842 comprendono soltanto i sali e i perossosali di metalli e quelli di ammonio.
- Salvo disposizioni contrarie, i sali doppi o complessi sono da classificare nella voce 2842.
6. La voce 2844 comprende soltanto:
- il tecnezio (numero atomico 43), il promezio (numero atomico 61), il polonio (numero atomico 84) e tutti gli elementi con numero atomico superiore a 84;
 - gli isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle sezioni XIV e XV), anche miscelati tra loro;
 - i composti, inorganici o organici, di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o no, anche miscelati tra loro;
 - le leghe, le dispersioni (compresi i cermet), i prodotti ceramici e i miscugli, contenenti tali elementi o isotopi o i loro composti inorganici o organici aventi una radioattività specifica superiore a 74 Bq/g (0,002 µCi/g);
 - gli elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari;
 - i prodotti radioattivi residui, utilizzabili o no.
- Ai sensi di questa nota e delle voci 2844 e 2845 per «isotopi» s'intendono:
- i nuclidi isolati, esclusi tuttavia gli elementi esistenti in natura allo stato monoisotopico;
 - le miscele di isotopi di uno stesso elemento, arricchite in uno o più dei loro isotopi, cioè gli elementi la cui composizione isotopica naturale è stata modificata artificialmente.
7. Rientrano nella voce 2848 le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame) contenenti, in peso, più di 15 % di fosforo.
8. Gli elementi chimici, quali silicio e selenio, drogati per essere utilizzati in elettronica, restano classificati in questo capitolo, purché siano presentati in forme gregge di trafilatura, di cilindri o di barre. Se sono tagliati in forma di dischi, piastrine o in forme simili rientrano nella voce 3818.

Nota complementare

1. Salvo disposizioni contrarie, i sali nominati in una sottovoce comprendono anche i sali acidi ed i sali basici.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
I. ELEMENTI CHIMICI			
2801	Fluoro, cloro, bromo e iodio:		
2801 10 00	– Cloro	5,5	—
2801 20 00	– Iodio	esenzione	—
2801 30	– Fluoro; bromo:		
2801 30 10	– – Fluoro	5	—
2801 30 90	– – Bromo	5,5	—
2802 00 00	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale	4,6	—
2803 00	Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove):		
2803 00 10	– Nero di gas di petrolio	esenzione	—
2803 00 80	– altro	esenzione	—
2804	Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici:		
2804 10 00	– Idrogeno	3,7	m ³ ⁽¹⁾
	– Gas rari:		
2804 21 00	– – Argo	5	m ³ ⁽¹⁾
2804 29	– – altri:		
2804 29 10	– – – Elio	esenzione	m ³ ⁽¹⁾
2804 29 90	– – – altri	5	m ³ ⁽¹⁾
2804 30 00	– Azoto	5,5	m ³ ⁽¹⁾
2804 40 00	– Ossigeno	5	m ³ ⁽¹⁾
2804 50	– Boro; tellurio:		
2804 50 10	– – Boro	5,5	—
2804 50 90	– – Tellurio	2,1	—
	– Silicio:		
2804 61 00	– – contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio	esenzione	—
2804 69 00	– – altro	5,5	—
2804 70 00	– Fosforo	5,5	—
2804 80 00	– Arsenico	2,1	—
2804 90 00	– Selenio	esenzione	—
2805	Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio:		
	– Metalli alcalini o alcalino-terrosi:		
2805 11 00	– – Sodio	5	—
2805 12 00	– – Calcio	5,5	—
2805 19	– – altri:		
2805 19 10	– – – Stronzio e bario	5,5	—
2805 19 90	– – – altri	4,1	—

⁽¹⁾ Sotto una pressione di 1 013 mbar, misurata ad una temperatura di 15 °C.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2805 30	– Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro:		
2805 30 10	– – miscelati o in lega fra loro	5,5	—
2805 30 90	– – altri	2,7	—
2805 40	– Mercurio:		
2805 40 10	– – presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non supera 224 €	3	—
2805 40 90	– – altro	esenzione	—
	II. ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI INORGANICI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI		
2806	Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico:		
2806 10 00	– Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)	5,5	—
2806 20 00	– Acido clorosolforico	5,5	—
2807 00	Acido solforico; oleum:		
2807 00 10	– Acido solforico	3	—
2807 00 90	– Oleum	3	—
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	5,5	—
2809	Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no:		
2809 10 00	– Pentaossido di difosforo	5,5	kg P ₂ O ₅
2809 20 00	– Acido fosforico e acidi polifosforici	5,5	kg P ₂ O ₅
2810 00	Ossidi di boro; acidi borici:		
2810 00 10	– Triossido di diboro	esenzione	—
2810 00 90	– altri	3,7	—
2811	Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici:		
	– altri acidi inorganici:		
2811 11 00	– – Fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico)	5,5	—
2811 19	– – altri:		
2811 19 10	– – – Bromuro di idrogeno (acido bromidrico)	esenzione	—
2811 19 20	– – – Cianuro di idrogeno (acido cianidrico)	5,3	—
2811 19 80	– – – altri	5,3	—
	– altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici:		
2811 21 00	– – Diossido di carbonio	5,5	—
2811 22 00	– – Diossido di silicio	4,6	—
2811 23 00	– – Diossido di zolfo	5,5	—
2811 29	– – altri:		
2811 29 10	– – – Triossido di zolfo (anidride solforica); triossido di diarsenico (anidride arseniosa) ...	4,6	—
2811 29 30	– – – Ossidi di azoto	5	—
2811 29 90	– – – altri	5,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	III. DERIVATI ALOGENATI, OSSIALOGENATI O SOLFORATI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI		
2812	Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici:		
2812 10	– Cloruri e ossicloruri:		
	– – di fosforo:		
2812 10 11	– – – Ossitricloruro di fosforo (tricloruro di fosforile)	5,5	—
2812 10 15	– – – Tricloruro di fosforo	5,5	—
2812 10 16	– – – Pentacloruro di fosforo	5,5	—
2812 10 18	– – – altri	5,5	—
	– – altri:		
2812 10 91	– – – Dicloruro di dizolfo	5,5	—
2812 10 93	– – – Dicloruro di zolfo	5,5	—
2812 10 94	– – – Fosgene (cloruro di carbonile)	5,5	—
2812 10 95	– – – Dicloruro di tionile (cloruro di tionile)	5,5	—
2812 10 99	– – – altri	5,5	—
2812 90 00	– altri	5,5	—
2813	Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio:		
2813 10 00	– Disolfuro di carbonio	5,5	—
2813 90	– altri:		
2813 90 10	– – Solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo del commercio	5,3	—
2813 90 90	– – altri	3,7	—
	IV. BASI INORGANICHE E OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI		
2814	Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca):		
2814 10 00	– Ammoniaca anidra	5,5	—
2814 20 00	– Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	5,5	—
2815	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio:		
	– Idrossido di sodio (soda caustica):		
2815 11 00	– – solido	5,5	—
2815 12 00	– – in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)	5,5	kg NaOH
2815 20	– Idrossido di potassio (potassa caustica):		
2815 20 10	– – solido	5,5	—
2815 20 90	– – in soluzione acquosa (liscivia di potassa caustica)	5,5	kg KOH
2815 30 00	– Perossidi di sodio o di potassio	5,5	—
2816	Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario:		
2816 10 00	– Idrossido e perossido di magnesio	4,1	—
2816 40 00	– Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario	5,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2817 00 00	Ossido di zinco; perossido di zinco	5,5	—
2818	Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio:		
2818 10	– Corindone artificiale, anche definito chimicamente:		
2818 10 10	– – bianco, rosa, rubino, con tenore di ossido di alluminio superiore a 97,5 %, in peso ...	5,2	—
2818 10 90	– – altro	5,2	—
2818 20 00	– Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale	4	—
2818 30 00	– Idrossido di alluminio	5,5	—
2819	Ossidi e idrossidi di cromo:		
2819 10 00	– Triossido di cromo	5,5	—
2819 90	– altri:		
2819 90 10	– – Diossido di cromo	3,7	—
2819 90 90	– – altri	5,5	—
2820	Ossidi di manganese:		
2820 10 00	– Diossido di manganese	5,3	—
2820 90	– altri:		
2820 90 10	– – Ossido di manganese, contenente, in peso, 77 % o più di manganese	esenzione	—
2820 90 90	– – altri	5,5	—
2821	Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe₂O₃:		
2821 10 00	– Ossidi e idrossidi di ferro	4,6	—
2821 20 00	– Terre coloranti	4,6	—
2822 00 00	Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio	4,6	—
2823 00 00	Ossidi di titanio	5,5	—
2824	Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione:		
2824 10 00	– Monossido di piombo (litargirio, massicot)	5,5	—
2824 20 00	– Minio rosso e minio arancione	5,5	—
2824 90 00	– altri	5,5	—
2825	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli:		
2825 10 00	– Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici	5,5	—
2825 20 00	– Ossido e idrossido di litio	5,3	—
2825 30 00	– Ossidi e idrossidi di vanadio	5,5	—
2825 40 00	– Ossidi e idrossidi di nichel	esenzione	—
2825 50 00	– Ossidi e idrossidi di rame	3,2	—
2825 60 00	– Ossidi di germanio e diossido di zirconio	5,5	—
2825 70 00	– Ossidi e idrossidi di molibdeno	5,3	—
2825 80 00	– Ossidi di antimonio	5,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2825 90	– altri:		
	– – Ossido, idrossido e perossido di calcio:		
2825 90 11	– – – Idrossido di calcio, di purezza, in peso, di 98 % o più sul prodotto secco, sotto forma di particelle di cui:		
	– non più di 1 %, in peso, ha un diametro superiore a 75 micrometri		
	e		
	– non più di 4 %, in peso, ha un diametro inferiore a 1,3 micrometri	esenzione	—
2825 90 19	– – – altri	4,6	—
2825 90 20	– – Ossido e idrossido di berillio	5,3	—
2825 90 30	– – Ossidi di stagno	5,5	—
2825 90 40	– – Ossidi e idrossidi di tungsteno	4,6	—
2825 90 50	– – Ossidi di mercurio	4,1	—
2825 90 60	– – Ossido di cadmio	esenzione	—
2825 90 80	– – altri	5,5	—
V. SALI E PEROSSOSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI			
2826	Fluoruri; fluorosilicati, fluoralluminati e altri sali complessi del fluoro:		
	– Fluoruri:		
2826 11 00	– – di ammonio o di sodio	5,5	—
2826 12 00	– – di alluminio	5,3	—
2826 19 00	– – altri	5,3	—
2826 20 00	– Fluorosilicati di sodio o di potassio	5,5	—
2826 30 00	– Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)	5,5	—
2826 90	– altri:		
2826 90 10	– – Esafluorozirconato di dipotassio	5	—
2826 90 90	– – altri	5,5	—
2827	Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossioduri:		
2827 10 00	– Cloruro di ammonio	5,5	—
2827 20 00	– Cloruro di calcio	4,6	—
	– altri cloruri:		
2827 31 00	– – di magnesio	4,6	—
2827 32 00	– – di alluminio	5,5	—
2827 33 00	– – di ferro	2,1	—
2827 34 00	– – di cobalto	5,5	—
2827 35 00	– – di nichel	5,5	—
2827 36 00	– – di zinco	5,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2827 39	– – altri:		
2827 39 10	– – – di stagno	4,1	—
2827 39 80	– – – altri	5,5	—
	– Ossicloruri e idrossicloruri:		
2827 41 00	– – di rame	3,2	—
2827 49	– – altri:		
2827 49 10	– – – di piombo	3,2	—
2827 49 90	– – – altri	5,3	—
	– Bromuri e ossibromuri:		
2827 51 00	– – Bromuri di sodio o di potassio	5,5	—
2827 59 00	– – altri	5,5	—
2827 60 00	– Ioduri e ossioduri	5,5	—
2828	Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti:		
2828 10 00	– Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio	5,5	—
2828 90 00	– altri	5,5	—
2829	Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati:		
	– Clorati:		
2829 11 00	– – di sodio	5,5	—
2829 19 00	– – altri	5,5	—
2829 90	– altri:		
2829 90 10	– – Perclorati	4,8	—
2829 90 40	– – Bromato di potassio o di sodio	esenzione	—
2829 90 80	– – altri	5,5	—
2830	Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no:		
2830 10 00	– Solfuri di sodio	5,5	—
2830 20 00	– Solfuro di zinco	5,5	—
2830 30 00	– Solfuro di cadmio	5,5	—
2830 90	– altri:		
2830 90 11	– – Solfuri di calcio, di antimonio o di ferro	4,6	—
2830 90 80	– – altri	5,5	—
2831	Ditioniti e solfosilati:		
2831 10 00	– di sodio	5,5	—
2831 90 00	– altri	5,5	—
2832	Solfiti; tiosolfati:		
2832 10 00	– Solfiti di sodio	5,5	—
2832 20 00	– altri solfiti	5,5	—
2832 30 00	– Tiosolfati	5,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2833	Solfati; allumi; perossolfati (persolfati):		
	– Solfati di sodio:		
2833 11 00	– – Solfato di disodio	5,5	—
2833 19 00	– – altri	5,5	—
	– altri solfati:		
2833 21 00	– – di magnesio	5,5	—
2833 22 00	– – di alluminio	5,5	—
2833 23 00	– – di cromo	5,5	—
2833 24 00	– – di nichel	5	—
2833 25 00	– – di rame	3,2	—
2833 26 00	– – di zinco	5,5	—
2833 27 00	– – di bario	5,5	—
2833 29	– – altri:		
2833 29 10	– – – di cadmio	5,5	—
2833 29 30	– – – di cobalto, di titanio	5,3	—
2833 29 50	– – – di ferro	5	—
2833 29 70	– – – di mercurio, di piombo	4,6	—
2833 29 90	– – – altri	5	—
2833 30 00	– Allumi	5,5	—
2833 40 00	– Perossolfati (persolfati)	5,5	—
2834	Nitriti; nitrati:		
2834 10 00	– Nitriti	5,5	—
	– Nitrati:		
2834 21 00	– – di potassio	5,5	—
2834 29	– – altri:		
2834 29 20	– – – di bario, di berillio, di cadmio, di cobalto, di nichel, di piombo	5,5	—
2834 29 30	– – – di rame, di mercurio	4,6	—
2834 29 80	– – – altri	3	—
2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no:		
2835 10 00	– Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)	5,5	—
	– Fosfati:		
2835 22 00	– – di mono o di disodio	5,5	—
2835 23 00	– – di trisodio	5,5	—
2835 24 00	– – di potassio	5,5	—
2835 25	– – Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico):		
2835 25 10	– – – aventi tenore, in peso, di fluoro inferiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco	5,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2835 25 90	— — — aventi tenore, in peso, di fluoro uguale o superiore a 0,005 % e inferiore a 0,2 % del prodotto anidro allo stato secco	5,5	—
2835 26	— — altri fosfati di calcio:		
2835 26 10	— — — aventi tenore, in peso, di fluoro inferiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco	5,5	—
2835 26 90	— — — aventi tenore, in peso, di fluoro uguale o superiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco	5,5	—
2835 29	— — altri:		
2835 29 10	— — — di triammonio	5,3	—
2835 29 90	— — — altri	5,5	—
	— Polifosfati:		
2835 31 00	— — Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio)	5,5	—
2835 39 00	— — altri	5,5	—
2836	Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio:		
2836 10 00	— Carbonato di ammonio del commercio ed altri carbonati di ammonio	5,5	—
2836 20 00	— Carbonato di disodio	5,5	—
2836 30 00	— Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio	5,5	—
2836 40 00	— Carbonati di potassio	5,5	—
2836 50 00	— Carbonato di calcio	5	—
2836 60 00	— Carbonato di bario	5,5	—
2836 70 00	— Carbonati di piombo	5,5	—
	— altri:		
2836 91 00	— — Carbonati di litio	5,5	—
2836 92 00	— — Carbonato di stronzio	5,5	—
2836 99	— — altri:		
	— — — Carbonati:		
2836 99 11	— — — — di magnesio, di rame	3,7	—
2836 99 18	— — — — altri	5,5	—
2836 99 90	— — — Perossocarbonati (percarbonati)	5,5	—
2837	Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi:		
	— Cianuri e ossicianuri:		
2837 11 00	— — di sodio	5,5	—
2837 19 00	— — altri	5,5	—
2837 20 00	— Cianuri complessi	5,5	—
2838 00 00	Fulminati, cianati e tiocianati	5,5	—
2839	Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio:		
	— di sodio:		
2839 11 00	— — Metasilicati	5	—
2839 19 00	— — altri	5	—
2839 20 00	— di potassio	5	—
2839 90 00	— altri	5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2840	Borati; perossoborati (perborati):		
	– Tetraborato di disodio (borace raffinato):		
2840 11 00	– – anidro	esenzione	—
2840 19	– – altro:		
2840 19 10	– – – Tetraborato di disodio pentaidrato	esenzione	—
2840 19 90	– – – altro	5,3	—
2840 20	– altri borati:		
2840 20 10	– – Borati di sodio, anidri	esenzione	—
2840 20 90	– – altri	5,3	—
2840 30 00	– Perossoborati (perborati)	5,5	—
2841	Sali degli acidi ossometallici o perossometallici:		
2841 10 00	– Alluminati	5,5	—
2841 20 00	– Cromati di zinco o di piombo	5,5	—
2841 30 00	– Dicromato di sodio	5,5	—
2841 50 00	– altri cromati e dicromati; perossocromati	5,5	—
	– Manganiti, manganati e permanganati:		
2841 61 00	– – Permanganato di potassio	5,5	—
2841 69 00	– – altri	5,5	—
2841 70 00	– Molibdati	5,5	—
2841 80 00	– Tungstati (volframati)	5,5	—
2841 90	– altri:		
2841 90 30	– – Zincati, vanadati	4,6	—
★ 2841 90 80	– – altri	5,5	—
2842	Altri sali degli acidi o perossocidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi:		
2842 10 00	– Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no	5,5	—
2842 90	– altri:		
2842 90 10	– – Sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio	5,3	—
2842 90 90	– – altri	5,5	—
VI. PRODOTTI VARI			
2843	Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi:		
2843 10	– Metalli preziosi allo stato colloidale:		
2843 10 10	– – Argento	5,3	—
2843 10 90	– – altri	3,7	—
	– Composti dell'argento:		
2843 21 00	– – Nitrato d'argento	5,5	—
2843 29 00	– – altri	5,5	—
2843 30 00	– Composti d'oro	3	g

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2843 90	– altri composti; amalgami:		
2843 90 10	– – Amalgami	5,3	—
2843 90 90	– – altri	3	g
2844	Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti:		
2844 10	– Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale:		
	– – Uranio naturale:		
2844 10 10	– – – greggio; cascami e avanzati (<i>Euratom</i>)	esenzione	kg U
2844 10 30	– – – lavorato (<i>Euratom</i>)	esenzione	kg U
2844 10 50	– – Ferro-uranio	esenzione	kg U
2844 10 90	– – altri (<i>Euratom</i>)	esenzione	kg U
2844 20	– Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti:		
	– – Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, o composti di tali prodotti:		
2844 20 25	– – – Ferro-uranio	esenzione	gi F/S
2844 20 35	– – – altri (<i>Euratom</i>)	esenzione	gi F/S
	– – Plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti plutonio o composti di tali prodotti:		
	– – – Miscele d'uranio e di plutonio:		
2844 20 51	– – – – Ferro-uranio	esenzione	gi F/S
2844 20 59	– – – – altri (<i>Euratom</i>)	esenzione	gi F/S
2844 20 99	– – – altri	esenzione	gi F/S
2844 30	– Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti:		
	– – Uranio impoverito in U 235; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235 o composti di tale prodotto:		
2844 30 11	– – – Cermet	5,5	—
2844 30 19	– – – altri	2,9	—
	– – Torio; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti torio o composti di tale prodotto:		
2844 30 51	– – – Cermet	5,5	—
	– – – altri:		
2844 30 55	– – – – greggio; cascami e avanzati (<i>Euratom</i>)	esenzione	—
	– – – – lavorato:		
2844 30 61	– – – – Barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli (<i>Euratom</i>)	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2844 30 69	— — — — altri (<i>Euratom</i>)	1,5 ⁽¹⁾	—
2844 30 91	— — Composti dell'uranio impoverito in U 235, composti del torio, anche miscelati tra loro: — — dell'uranio impoverito in U 235, del torio, anche miscelati tra loro (<i>Euratom</i>), con esclusione del sale di torio	esenzione	—
2844 30 99	— — — altri	esenzione	—
2844 40	— Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 2844 10, 2844 20 o 2844 30; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi:		
2844 40 10	— — Uranio contenente uranio U 233 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio U 233 o composti di tali prodotti	esenzione	—
	— — altri:		
2844 40 20	— — — Isotopi radioattivi artificiali (<i>Euratom</i>)	esenzione	—
2844 40 30	— — — Composti degli isotopi radioattivi artificiali (<i>Euratom</i>)	esenzione	—
2844 40 80	— — — altri	esenzione	—
2844 50 00	— Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari (<i>Euratom</i>) ...	esenzione	gi F/S
2845	Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no:		
2845 10 00	— Acqua pesante (ossido di deuterio) (<i>Euratom</i>)	5,5	—
2845 90	— altri:		
2845 90 10	— — Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (<i>Euratom</i>)	5,5	—
2845 90 90	— — — altri	5,5	—
2846	Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli:		
2846 10 00	— Composti del cerio	3,2	—
2846 90 00	— altri	3,2	—
2847 00 00	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea	5,5	kg H ₂ O ₂
2848 00 00	Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrosfori	5,5	—
2849	Carburi, di costituzione chimica definita o no:		
2849 10 00	— di calcio	5,5	—
2849 20 00	— di silicio	5,5	—
2849 90	— altri:		
2849 90 10	— — di boro	4,1	—
2849 90 30	— — di tungsteno	5,5	—
2849 90 50	— — di alluminio, di cromo, di molibdeno, di vanadio, di tantalio, di titanio	5,5	—
2849 90 90	— — — altri	5,3	—
2850 00	Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849:		
2850 00 20	— Idruri, nitruri	4,6	—

⁽¹⁾ Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi conventionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2850 00 50	– Azoturi	5,5	—
2850 00 70	– Siliciuri	5,5	—
2850 00 90	– Boruri	5,3	—
2851 00	Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi:		
2851 00 10	– Acque distillate di conducibilità o dello stesso grado di purezza	2,7	—
2851 00 30	– Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa	4,1	—
2851 00 50	– Cloruro di cianogeno	5,5	—
2851 00 80	– altri	5,5	—

CAPITOLO 29

PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

Note

1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:
 - a) i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze;
 - b) le miscele di isomeri di uno stesso composto organico (anche contenenti impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o non saturi (capitolo 27);
 - c) i prodotti delle voci da 2936 a 2939, gli eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali della voce 2940 e i prodotti della voce 2941 anche di costituzione chimica definita o no;
 - d) le soluzioni acquose dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c);
 - e) le altre soluzioni dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale ed indispensabile, giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
 - f) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d) o e), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
 - g) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d), e) o f), con aggiunta di una sostanza antipolvere, di un colorante o di una sostanza odorifera, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
 - h) i seguenti prodotti, messi a tipo, per la produzione di coloranti azoici: sali di diazonio, copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili e loro sali.
2. Questo capitolo non comprende:
 - a) i prodotti della voce 1504, nonché il glicerolo (glicerina) greggio della voce 1520;
 - b) l'alcole etilico (voci 2207 o 2208);
 - c) il metano e il propano (voce 2711);
 - d) i composti del carbonio indicati nella nota 2 del capitolo 28;
 - e) l'urea (voci 3102 o 3105);
 - f) le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (voce 3203), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti» (voce 3204), nonché le tinture o altre sostanze coloranti presentate in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (voce 3212);
 - g) gli enzimi (voce 3507);
 - h) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili che comportano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o ricaricare gli accendini o gli accenditori, e di capacità inferiore o uguale a 300 cm³ (voce 3606);
 - ij) i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o in granate o bombe estintrici della voce 3813; i prodotti detti «scolorine» condizionati in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824;
 - k) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (voce 9001).
3. Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.
4. Nelle voci da 2904 a 2906, da 2908 a 2911, e da 2913 a 2920, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi è da ritenersi applicabile anche ai derivati misti, quali i solfoalogenati, i nitroalogenati, i nitrosolfonati e i nitrosolfoalogenati.

Ai sensi della voce 2929, i gruppi «nitrati» o «nitrosi» non sono da considerare prodotti a «funzioni azotate».

Per l'applicazione delle voci 2911, 2912, 2914, 2918 e 2922, per «funzioni ossigenate» si intendono unicamente le funzioni (gruppi organici caratteristici contenenti ossigeno) indicate nel testo delle voci da 2905 a 2920.

5. a) Gli esteri di composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII con composti organici degli stessi sottocapitoli, sono da classificare con quello di questi composti che rientra nella voce di questi sottocapitoli, posta per ultima nell'ordine di numerazione;
- b) gli esteri dell'alcole etilico con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII sono da classificare nella stessa voce dei composti a funzione acida corrispondenti;
- c) Con riserva della nota 1 della sezione VI e della nota 2 del capitolo 28:
- 1) i sali inorganici dei composti organici quali i composti a funzione acida, a funzione fenolica o a funzione enolica, o le basi organiche, dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942, sono da classificare nella voce nella quale rientra il composto organico corrispondente;
 - 2) i sali formati dalla reazione tra composti organici dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942 sono da classificare nella voce nella quale rientra la base o l'acido (compresi i composti a funzione fenolica o a funzione enolica) da cui essi sono stati formati, e posta per ultima nell'ordine di numerazione nel capitolo.
- d) gli alcolati metallici sono da classificare nella stessa voce degli alcoli corrispondenti, tranne nel caso dell'etanolo (voce 2905);
- e) gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare nella stessa voce degli acidi corrispondenti.
6. I composti delle voci 2930 e 2931 sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri elementi non metallici o metallici, quali zolfo, arsenico, mercurio, piombo, direttamente legati al carbonio.
- Le voci 2930 (tiocomposti organici) e 2931 (altri composti organo-inorganici) non comprendono i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) i quali, fatta eccezione per l'idrogeno, l'ossigeno e l'azoto, contengono, in legame diretto con il carbonio, soltanto atomi di zolfo o di alogeni che conferiscono loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).
7. Le voci 2932, 2933 e 2934 non comprendono gli epossidi ad anello triatomico, i perossidi di chetoni, i polimeri ciclici delle aldeidi o delle tioaldeidi, le anidridi di acidi carbossilici polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli o di polifenoli con acidi polibasici e le immidi di acidi polibasici.
- Le predette disposizioni si applicano soltanto quando la struttura eterociclica è dovuta esclusivamente alle funzioni di ciclizzazione sopracitate.
8. Per l'applicazione della voce 2937:
- a) la denominazione «ormoni» comprende i fattori liberatori o stimolatori di ormoni, gli inibitori di ormoni e gli antagonisti di ormoni (antiormoni);
 - b) l'espressione «utilizzati principalmente come ormoni» si applica non solo ai derivati di ormoni e agli analoghi strutturali di ormoni, utilizzati principalmente per la loro azione ormonale, ma anche ai derivati e analoghi strutturali di ormoni utilizzati principalmente come intermediari nella sintesi dei prodotti di questa voce.

Nota di sottovoci

1. Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) sono da classificare nella stessa sottovoce del composto (o del gruppo di composti), qualora non siano compresi specificamente in un'altra sottovoce e non esista, nella serie delle sottovoci in esame, una sottovoce residua «altri».

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	I. IDROCARBURI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
2901	Idrocarburi aciclici:		
2901 10 00	– saturi	esenzione	—
	– non saturi:		
2901 21 00	– – Etilene	esenzione	—
2901 22 00	– – Propene (propilene)	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2901 23	– – Butene (butilene) e suoi isomeri		
2901 23 10	– – – But-1-ene e but-2-ene	esenzione	—
2901 23 90	– – – altri	esenzione	—
2901 24	– – Buta-1,3-diene e isoprene		
2901 24 10	– – – Buta-1,3-diene	esenzione	—
2901 24 90	– – – Isoprene	esenzione	—
2901 29 00	– – altri	esenzione	—
2902	Idrocarburi ciclici:		
	– cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:		
2902 11 00	– – Cicloesano	esenzione	—
2902 19	– – altri:		
2902 19 10	– – – cicloterpenici	esenzione	—
2902 19 80	– – – altri	esenzione	—
2902 20 00	– Benzene	esenzione	—
2902 30 00	– Toluene	esenzione	—
	– Xileni:		
2902 41 00	– – <i>o</i> -Xilene	esenzione	—
2902 42 00	– – <i>m</i> -Xilene	esenzione	—
2902 43 00	– – <i>p</i> -Xilene	esenzione	—
2902 44 00	– – Miscela di isomeri dello xilene	esenzione	—
2902 50 00	– Stirene	esenzione	—
2902 60 00	– Etilbenzene	esenzione	—
2902 70 00	– Cumene	esenzione	—
2902 90	– altri:		
2902 90 10	– – Naftalene, antracene	esenzione	—
2902 90 30	– – Bifenile, terfenili	esenzione	—
2902 90 90	– – altri	esenzione	—
2903	Derivati alogenati degli idrocarburi:		
	– Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici:		
2903 11 00	– – Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)	5,5	—
2903 12 00	– – Diclorometano (cloruro di metilene)	5,5	—
2903 13 00	– – Cloroformio (triclorometano)	5,5	—
2903 14 00	– – Tetracloruro di carbonio	5,5	—
2903 15 00	– – 1,2-Dicloroetano (cloruro di etilene)	5,5	—
2903 19	– – altri:		
2903 19 10	– – – 1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)	5,5	—
2903 19 80	– – – altri	5,5	—
	– Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici:		
2903 21 00	– – Cloruro di vinile (cloroetilene)	5,5	—
2903 22 00	– – Tricloroetilene	5,5	—
2903 23 00	– – Tetracloroetilene (percloroetilene)	5,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2903 29 00	— — altri	5,5	—
2903 30	— Derivati fluorurati, derivati bromurati e derivati iodurati degli idrocarburi aciclici:		
	— — Bromuri:		
2903 30 33	— — — Bromometano (bromuro di metile)	5,5	—
2903 30 35	— — — Dibromometano	esenzione	—
2903 30 36	— — — altri	5,5	—
2903 30 80	— — Fluoruri e ioduri	5,5	—
	— Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi:		
2903 41 00	— — Triclorofluorometano	5,5	—
2903 42 00	— — Diclorodifluorometano	5,5	—
2903 43 00	— — Triclorotrifluoroetani	5,5	—
2903 44	— — Diclorotetrafluoroetani e cloropentafluoroetano:		
2903 44 10	— — — Diclorotetrafluoroetani	5,5	—
2903 44 90	— — — Cloropentafluoroetano	5,5	—
2903 45	— — altri derivati peralogenati unicamente con fluoro e cloro:		
2903 45 10	— — — Clorotrifluorometano	5,5	—
2903 45 15	— — — Pentaclorofluoroetano	5,5	—
2903 45 20	— — — Tetraclorodifluoroetani	5,5	—
2903 45 25	— — — Eptaclorofluoropropani	5,5	—
2903 45 30	— — — Esaclorodifluoropropani	5,5	—
2903 45 35	— — — Pentaclorotrifluoropropani	5,5	—
2903 45 40	— — — Tetraclorotetrafluoropropani	5,5	—
2903 45 45	— — — Tricloropentafluoropropani	5,5	—
2903 45 50	— — — Dicloroesafluoropropani	5,5	—
2903 45 55	— — — Cloroepptafluoropropani	5,5	—
2903 45 90	— — — altri	5,5	—
2903 46	— — Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano e dibromotetrafluoroetani:		
2903 46 10	— — — Bromoclorodifluorometano	5,5	—
2903 46 20	— — — Bromotrifluorometano	5,5	—
2903 46 90	— — — Dibromotetrafluoroetani	5,5	—
2903 47 00	— — altri derivati peralogenati	5,5	—
2903 49	— — altri:		
	— — — alogenati unicamente con fluoro e cloro:		
2903 49 10	— — — — Del metano, etano o propano	5,5	—
2903 49 20	— — — — altri	5,5	—
	— — — alogenati unicamente con fluoro e bromo:		
2903 49 30	— — — — Del metano, etano o propano	5,5	—
2903 49 40	— — — — altri	5,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2903 49 80	— — — altri	5,5	—
	— Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:		
2903 51 00	— — 1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano	5,5	—
2903 59	— — altri:		
2903 59 10	— — — 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoetil)cicloesano	esenzione	—
2903 59 30	— — — Tetrabromocicloottani	esenzione	—
2903 59 90	— — — altri	5,5	—
	— Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici:		
2903 61 00	— — Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene	5,5	—
2903 62 00	— — Esaclorobenzene e DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis (p-clorofenil)etano]	5,5	—
2903 69	— — altri:		
2903 69 10	— — — 2,3,4,5,6-Pentabromoetilbenzene	esenzione	—
2903 69 90	— — — altri	5,5	—
2904	Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati:		
2904 10 00	— Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici	5,5	—
2904 20 00	— Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi	5,5	—
2904 90	— altri:		
2904 90 20	— — Derivati solfoalogenati	5,5	—
2904 90 40	— — Tricloronitrometano (cloropicrina)	5,5	—
2904 90 85	— — altri	5,5	—
	II. ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	— Monoalcoli saturi:		
2905 11 00	— — Metanolo (alcole metilico)	5,5	—
2905 12 00	— — Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)	5,5	—
2905 13 00	— — Butan-1-olo (alcole n-butilico)	5,5	—
2905 14	— — altri butanoli:		
2905 14 10	— — — 2-Metilpropan-2-olo (alcole terz-butilico)	4,6	—
2905 14 90	— — — altri	5,5	—
2905 15 00	— — Pentanolo (alcole amilico) e suoi isomeri	5,5	—
2905 16	— — Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri:		
2905 16 10	— — — 2-Etilesan-1-olo	5,5	—
2905 16 20	— — — Ottan-2-olo	esenzione	—
2905 16 80	— — — altri	5,5	—
2905 17 00	— — Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)	5,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2905 19 00	– – altri	5,5	—
	– Monoalcoli non saturi:		
2905 22	– – Alcoli terpenici aciclici:		
2905 22 10	– – – Geraniolo, citronellolo, linalolo, rodinolo, nerolo	5,5	—
2905 22 90	– – – altri	5,5	—
2905 29	– – altri:		
2905 29 10	– – – Alcole allilico	5,5	—
2905 29 90	– – – altri	5,5	—
	– Dioli:		
2905 31 00	– – Glicole etilenico (etandiolo)	5,5	—
2905 32 00	– – Glicole propilenico (propan-1,2-diolo)	5,5	—
2905 39	– – altri:		
2905 39 10	– – – 2-Metilpentan-2,4-diolo (esilenglicole)	5,5	—
2905 39 20	– – – Butan-1,3-diolo	esenzione	—
2905 39 30	– – – 2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo	esenzione	—
2905 39 80	– – – altri	5,5	—
	– altri polialcoli:		
2905 41 00	– – 2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilopropano)	5,5	—
2905 42 00	– – Pentaeritritolo (pentaeritrite)	5,5	—
2905 43 00	– – Mannitolo	9,6 + 125,8 €/100 kg/net	—
2905 44	– – D-glucitolo (sorbitolo):		
	– – – in soluzione acquosa:		
2905 44 11	– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	7,7 + 16,1 €/100 kg/net	—
2905 44 19	– – – – altro	9,6 + 37,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	– – – altro:		
2905 44 91	– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	7,7 + 23 €/100 kg/net	—
2905 44 99	– – – – altro	9,6 + 53,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
2905 45 00	– – Glicerolo (glicerina)	3,8	—
2905 49	– – altri:		
2905 49 10	– – – Trioli; tetrololi	5,5	—
2905 49 80	– – – altri	5,5	—
	– Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici:		
2905 51 00	– – Etclorvinolo (DCI)	esenzione	—

⁽¹⁾ Il dazio *ad valorem* è ridotto a 9 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2905 59	-- altri:		
2905 59 10	-- di monoalcoli	5,5	—
	-- di polialcoli:		
2905 59 91	-- 2,2-Bis(bromometil)propandiolo	esenzione	—
2905 59 99	-- altri	5,5	—
2906	Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	– Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:		
2906 11 00	-- Mentolo	5,5	—
2906 12 00	-- Cicloesano, metilcicloesano e dimetilcicloesano	5,5	—
2906 13	-- Steroli e inositoli:		
2906 13 10	-- Steroli	5,5	—
2906 13 90	-- Inositoli	esenzione	—
2906 14 00	-- Terpeneoli	5,5	—
2906 19 00	-- altri	5,5	—
	– aromatici:		
2906 21 00	-- Alcole benzilico	5,5	—
2906 29 00	-- altri	5,5	—
	III. FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
2907	Fenoli; fenoli-alcoli:		
	– Monofenoli:		
2907 11 00	-- Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali	3	—
2907 12 00	-- Cresoli e loro sali	2,1	—
2907 13 00	-- Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti	5,5	—
2907 14 00	-- Xilenoli e loro sali	2,1	—
2907 15	-- Naftoli e loro sali:		
2907 15 10	-- 1-Naftolo	esenzione	—
2907 15 90	-- altri	5,5	—
2907 19 00	-- altri	5,5	—
	– Polifenoli; fenoli-alcoli:		
2907 21 00	-- Resorcinolo e suoi sali	5,5	—
2907 22 00	-- Idrochinone e suoi sali	5,5	—
2907 23 00	-- 4,4'-Isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilolpropano) e suoi sali	5,5	—
2907 29 00	-- altri	5,5	—
2908	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli:		
2908 10 00	-- Derivati unicamente alogenati e loro sali	5,5	—
2908 20 00	-- Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri	5,5	—
2908 90 00	-- altri	5,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	IV. ETERI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, PEROSSIDI DI CHETONI, EPOSSIDI CON ANELLO TRIATOMICO, ACETALI ED EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	– Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2909 11 00	– – Etere dietilico (ossido di dietile)	5,5	—
2909 19 00	– – altri	5,5	—
2909 20 00	– Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5,5	—
2909 30	– Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2909 30 10	– – Eteri difenilici (ossido di difenile)	esenzione	—
	– – Derivati bromurati:		
2909 30 31	– – – Ossido di pentabromodifenile; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenossi)-benzene	esenzione	—
2909 30 35	– – – 1,2-Bis(2,4,6-tribromofenossi)etano, destinato alla fabbricazione di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) ⁽¹⁾	esenzione	—
2909 30 38	– – – altri	5,5	—
2909 30 90	– – altri	5,5	—
	– Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2909 41 00	– – 2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole)	5,5	—
2909 42 00	– – Eteri monometilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	5,5	—
2909 43 00	– – Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	5,5	—
2909 44 00	– – altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	5,5	—
2909 49	– – altri:		
	– – – aciclici:		
2909 49 11	– – – – 2-(2-Cloroetossi)etanolo	esenzione	—
2909 49 19	– – – – altri	5,5	—
2909 49 90	– – – ciclici	5,5	—
2909 50	– Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2909 50 10	– – Guaiacolo, guaiacolsolfonati di potassio	5,5	—
2909 50 90	– – altri	5,5	—
2909 60 00	– Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5,5	—
2910	Epossidi, epossidi-alcoli, epossidi-fenoli e epossidi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2910 10 00	– Ossirano (ossido di etilene)	5,5	—
2910 20 00	– Metilossirano (ossido di propilene)	5,5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2910 30 00	– 1-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)	5,5	—
2910 90 00	– altri	5,5	—
2911 00 00	Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5	—
V. COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE			
2912	Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide:		
	– Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate:		
2912 11 00	– – Metanale (formaldeide)	5,5	—
2912 12 00	– – Etanale (acetaldeide)	5,5	—
2912 13 00	– – Butanale (butirraldeide, isomero normale)	5,5	—
2912 19 00	– – altre	5,5	—
	– Aldeidi cicliche non contenenti altre funzioni ossigenate:		
2912 21 00	– – Benzaldeide (aldeide benzoica)	5,5	—
2912 29 00	– – altre	5,5	—
2912 30 00	– Aldeidi-alcoli	5,5	—
	– Aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate:		
2912 41 00	– – Vanillina (aldeide metilprotocatechica)	5,5	—
2912 42 00	– – Etilvanillina (aldeide etilprotocatechica)	5,5	—
2912 49 00	– – altre	5,5	—
2912 50 00	– Polimeri ciclici delle aldeidi	5,5	—
2912 60 00	– Paraformaldeide	5,5	—
2913 00 00	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912	5,5	—
VI. COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE			
2914	Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	– Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni ossigenate:		
2914 11 00	– – Acetone	5,5	—
2914 12 00	– – Butanone (metiletilchetone)	5,5	—
2914 13 00	– – 4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)	5,5	—
2914 19	– – altri:		
2914 19 10	– – – 5-Metilesan-2-one	esenzione	—
2914 19 90	– – – altri	5,5	—
	– Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici non contenenti altre funzioni ossigenate:		
2914 21 00	– – Canfora	5,5	—
2914 22 00	– – Cicloesanone e metilcicloesanoni	5,5	—
2914 23 00	– – Iononi e metiliononi	5,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2914 29 00	- - altri	5,5	—
	- Chetoni aromatici non contenenti altre funzioni ossigenate:		
2914 31 00	- - Fenilacetone (fenilpropano-2-one)	5,5	—
2914 39 00	- - altri	5,5	—
2914 40	- Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi:		
2914 40 10	- - 4-Idrossi-4-metilpentan-2-one (diacetonale)	5,5	—
2914 40 90	- - altri	3	—
2914 50 00	- Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate	5,5	—
	- Chinoni:		
2914 61 00	- - Antrachinone	5,5	—
2914 69	- - altri:		
2914 69 10	- - - 1,4-Naftochinone	esenzione	—
2914 69 90	- - - altri	5,5	—
2914 70 00	- Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5,5	—
	VII. ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PEROSSIACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	- Acido formico, suoi sali e suoi esteri:		
2915 11 00	- - Acido formico	5,5	—
2915 12 00	- - Sali dell'acido formico	5,5	—
2915 13 00	- - Esteri dell'acido formico	5,5	—
	- Acido acetico e suoi sali; anidride acetica:		
2915 21 00	- - Acido acetico	5,5	—
2915 22 00	- - Acetato di sodio	5,5	—
2915 23 00	- - Acetati di cobalto	5,5	—
2915 24 00	- - Anidride acetica	5,5	—
2915 29 00	- - altri	5,5	—
	- Esteri dell'acido acetico:		
2915 31 00	- - Acetato di etile	5,5	—
2915 32 00	- - Acetato di vinile	5,5	—
2915 33 00	- - Acetato di <i>n</i> -butile	5,5	—
2915 34 00	- - Acetato di isobutile	5,5	—
2915 35 00	- - Acetato di 2-etossietile	5,5	—
2915 39	- - altri:		
2915 39 10	- - - Acetato di propile, acetato di isopropile	5,5	—
2915 39 30	- - - Acetato di metile, acetato di pentile (amile), acetato di isopentile (isoamile), acetati di glicerolo	5,5	—
2915 39 50	- - - Acetato di <i>p</i> -tolile, acetati di fenilpropile, acetato di benzile, acetato di rodinile, acetato di santalile ed acetati di feniletan-1,2-diolo	5,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2915 39 90	- - - altri	5,5	—
2915 40 00	- Acidi mono-, di-o tricloroacetici, loro sali e loro esteri	5,5	—
2915 50 00	- Acido propionico, suoi sali e suoi esteri	4,2	—
2915 60	- Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri:		
	- - Acidi butanoici, loro sali e loro esteri:		
2915 60 11	- - - Diisobutirrato di 1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene	esenzione	—
2915 60 19	- - - altri	5,5	—
2915 60 90	- - Acidi pentanoici, loro sali e loro esteri	5,5	—
2915 70	- Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri:		
2915 70 15	- - Acido palmitico	5,5	—
2915 70 20	- - Sali e esteri dell'acido palmitico	5,5	—
2915 70 25	- - Acido stearico	5,5	—
2915 70 30	- - Sali dell'acido stearico	5,5	—
2915 70 80	- - Esteri dell'acido stearico	5,5	—
2915 90	- altri:		
2915 90 10	- - Acido laurico	5,5	—
2915 90 20	- - Cloroformiati	5,5	—
2915 90 80	- - altri	5,5	—
2916	Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	- Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:		
2916 11 00	- - Acido acrilico e suoi sali	6,5	—
2916 12	- - Esteri dell'acido acrilico:		
2916 12 10	- - - Acrilato di metile	6,5	—
2916 12 20	- - - Acrilato di etile	6,5	—
2916 12 90	- - - altri	6,5	—
2916 13 00	- - Acido metacrilico e suoi sali	6,5	—
2916 14	- - Esteri dell'acido metacrilico:		
2916 14 10	- - - Metacrilato di metile	6,5	—
2916 14 90	- - - altri	6,5	—
2916 15 00	- - Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri	6,5	—
2916 19	- - altri:		
2916 19 10	- - - Acidi undecenoici, loro sali e loro esteri	5,9	—
2916 19 30	- - - Acido esa-2,4-dienoico (acido sorbico)	6,5	—
2916 19 40	- - - Acido crotonico	esenzione	—
2916 19 80	- - - altri	6,5	—
2916 20 00	- Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	6,5	—
	- Acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:		
2916 31 00	- - Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2916 32	– – Perossido di benzoile e cloruro di benzoile:		
2916 32 10	– – – Perossido di benzoile	6,5	—
2916 32 90	– – – Cloruro di benzoile	6,5	—
2916 34 00	– – Acido fenilacetico e suoi sali	esenzione	—
2916 35 00	– – Esteri dell'acido fenilacetico	esenzione	—
2916 39 00	– – altri	6,5	—
2917	Acidi policarbonossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	– Acidi policarbonossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati:		
2917 11 00	– – Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	6,5	—
2917 12	– – Acido adipico, suoi sali e suoi esteri:		
2917 12 10	– – – Acido adipico e suoi sali	6,5	—
2917 12 90	– – – Esteri dell'acido adipico	6,5	—
2917 13	– – Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri:		
2917 13 10	– – – Acido sebacico	esenzione	—
2917 13 90	– – – altri	6	—
2917 14 00	– – Anidride maleica	6,5	—
2917 19	– – altri:		
2917 19 10	– – – Acido malonico, suoi sali e suoi esteri	6,5	—
2917 19 90	– – – altri	6,3	—
2917 20 00	– Acidi policarbonossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	6	—
	– Acidi policarbonossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:		
2917 31 00	– – Ortoftalati di dibutile	6,5	—
2917 32 00	– – Ortoftalati di diottile	6,5	—
2917 33 00	– – Ortoftalati di dinonile o di didecile	6,5	—
2917 34 00	– – altri esteri dell'acido ortoftalico	6,5	—
2917 35 00	– – Anidride ftalica	6,5	—
2917 36 00	– – Acido tereftalico e suoi sali	6,5	—
2917 37 00	– – Tereftalato di dimetile	6,5	—
2917 39	– – altri:		
	– – – Derivati bromurati:		
2917 39 11	– – – – Estere o anidride dell'acido tetrabromoftalico	esenzione	—
2917 39 19	– – – – altri	6,5	—
	– – – altri:		
2917 39 30	– – – – Acido benzen-1,2,4-tricarbonossilico	esenzione	—
2917 39 40	– – – – Dicloruro di isoftaloile, contenente, in peso 0,8 % o meno di dicloruro di tereftaloile	esenzione	—
2917 39 50	– – – – Acido naftalen-1,4,5,8-tetracarbonossilico	esenzione	—
2917 39 60	– – – – Anidride tetracloroftalica	esenzione	—
2917 39 70	– – – – 3,5-Bis(metossicarbonile)benzensulfonato di sodio	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2917 39 80	— — — — altri	6,5	—
2918	Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	— Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:		
2918 11 00	— — Acido lattico, suoi sali e suoi esteri	6,5	—
2918 12 00	— — Acido tartarico	6,5	—
2918 13 00	— — Sali ed esteri dell'acido tartarico	6,5	—
2918 14 00	— — Acido citrico	6,5	—
2918 15 00	— — Sali ed esteri dell'acido citrico	6,5	—
2918 16 00	— — Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri	6,5	—
2918 19	— — altri:		
2918 19 30	— — — Acido colico, acido 3- α ,12- α -diidrossi-5- β -colan-24-oico (acido desossicolico), loro sali e loro esteri	6,3	—
2918 19 40	— — — Acido 2,2-bis(idrossimetil)propionico	esenzione	—
2918 19 80	— — — altri	6,5	—
	— Acidi carbossilici a funzione fenolo ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:		
2918 21 00	— — Acido salicilico e suoi sali	6,5	—
2918 22 00	— — Acido <i>o</i> -acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	6,5	—
2918 23	— — altri esteri dell'acido salicilico e loro sali:		
2918 23 10	— — — Salicilati di metile, di fenile (salolo)	6,5	—
2918 23 90	— — — altri	6,5	—
2918 29	— — altri:		
2918 29 10	— — — Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici, loro sali e loro esteri	6,5	—
2918 29 30	— — — Acido 4-idrossibenzoico, suoi sali e suoi esteri	6,5	—
2918 29 80	— — — altri	6,5	—
2918 30 00	— Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone, ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	6,5	—
2918 90	— altri:		
2918 90 10	— — Acido 2,6-dimetossibenzoico	esenzione	—
2918 90 20	— — Dicamba (ISO)	esenzione	—
2918 90 30	— — Fenossiacetato di sodio	esenzione	—
2918 90 90	— — altri	6,5	—
	VIII. ESTERI DEGLI ACIDI INORGANICI DEI NON-METALLI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
2919 00	Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2919 00 10	— Fosfati di tributile, fosfato di trifenile, fosfati di tritolile, fosfati di trixilile, fosfato di tris (2-cloroetile)	6,5	—
2919 00 90	— altri	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2920	Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2920 10 00	– Esteri tiofosforici (fosforotioati) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	6,5	—
2920 90	– altri:		
2920 90 10	– – Esteri solforici e esteri carbonici; loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	6,5	—
2920 90 20	– – Fosfonato di dimetile (fosfito di dimetile)	6,5	—
2920 90 30	– – Fosfito di trimetile (trimetossifosfina)	6,5	—
2920 90 40	– – Fosfito di trietile	6,5	—
2920 90 50	– – Fosfonato di dietile (idrogenofosfito di dietile) (fosfito di dietile)	6,5	—
2920 90 85	– – altri prodotti	6,5	—
	IX. COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE		
2921	Composti a funzione ammina:		
	– Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2921 11	– – Mono-, di- o trimetilammina e loro sali:		
2921 11 10	– – – Mono-, di- o trimetilammina	6,5	kg met.am.
2921 11 90	– – – Sali	6,5	—
2921 12 00	– – Dietilammina e suoi sali	5,7	—
2921 19	– – altri:		
2921 19 10	– – – Trietilammina e suoi sali	6,5	—
2921 19 30	– – – Isopropilammina e suoi sali	6,5	—
2921 19 40	– – – 1,1,3,3-Tetrametilbutilammina	esenzione	—
2921 19 80	– – – altri	6,5	—
	– Poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2921 21 00	– – Etilendiammina e suoi sali	6	—
2921 22 00	– – Esametilendiammina e suoi sali	6,5	—
2921 29 00	– – altri	6	—
2921 30	– Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2921 30 10	– – Cicloesilammina, cicloesildimetilammina, e loro sali	6,3	—
2921 30 91	– – Cicloes-1,3-ilendiammina (1,3-diamminocicloesano)	esenzione	—
2921 30 99	– – altri	6,5	—
	– Monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2921 41 00	– – Anilina e suoi sali	6,5	—
2921 42	– – Derivati dell'anilina e loro sali:		
2921 42 10	– – – Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e loro sali	6,5	—
2921 42 90	– – – altri	6,5	—
2921 43 00	– – Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti	6,5	—
2921 44 00	– – Difetilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti	6,5	—
2921 45 00	– – 1-Naftilammina (α -naftilammina), 2-naftilammina (β -naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2921 46 00	-- Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfetamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina (DCI); sali di tali prodotti	esenzione	—
2921 49	-- altri:		
2921 49 10	--- Xilidine e loro derivati; sali di tali prodotti	6,5	—
2921 49 80	--- altri	6,5	—
	-- Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2921 51	-- <i>o</i> -, <i>m</i> -, <i>p</i> -Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti:		
	--- <i>o</i> -, <i>m</i> -, <i>p</i> -Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi; sali di tali prodotti:		
2921 51 11	--- m-Fenilenediammina, di purezza, in peso, di 99 % o più e contenente: — 1 % o meno, in peso, di acqua — 200 mg/kg o meno di <i>o</i> -fenilendiammina e — 450 mg/kg o meno di <i>p</i> -fenilendiammina	esenzione	—
2921 51 19	--- altri	6,5	—
2921 51 90	--- altri	6,5	—
2921 59	-- altri:		
2921 59 10	--- <i>m</i> -Fenilenbis(metilammina)	esenzione	—
2921 59 20	--- 2,2'-Dicloro-4,4'-metilendianilina	esenzione	—
2921 59 30	--- 4,4'-Bi- <i>o</i> -toluidina	esenzione	—
2921 59 40	--- 1,8-Naftilendiammina	esenzione	—
2921 59 90	--- altri	6,5	—
2922	Composti amminici a funzioni ossigenate:		
	-- Ammino-alcoli, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti:		
2922 11 00	-- Monoetanolammina e suoi sali	6,5	—
2922 12 00	-- Dietanolammina e suoi sali	6,5	—
2922 13	-- Trietanolammina e suoi sali:		
2922 13 10	--- Trietanolammina	6,5	—
2922 13 90	--- Sali di trietanolammina	6,5	—
2922 14 00	-- Destropropoxifene (DCI) e suoi sali	esenzione	—
2922 19	-- altri:		
2922 19 10	--- N-Etildietanolammina	6,5	—
2922 19 20	--- 2,2'-Metilimminodietanolo (<i>N</i> -metildietanolammina)	6,5	—
2922 19 80	--- altri	6,5	—
	-- Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, diversi da quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti:		
2922 21 00	-- Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali	6,5	—
2922 22 00	-- Anisidine, dianisidine, fenetidine e loro sali	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2922 29 00	– – altri	6,5	—
	– Ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti:		
2922 31 00	– – Amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone (DCI); sali di tali prodotti	esenzione	—
2922 39 00	– – altri	6,5	—
	– Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro esteri; sali di tali prodotti:		
2922 41 00	– – Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti	6,3	—
2922 42 00	– – Acido glutammico e suoi sali	6,5	—
2922 43 00	– – Acido antranilico e suoi sali	6,5	—
2922 44 00	– – Tilidina (DCI) e suoi sali	esenzione	—
2922 49	– – altri:		
2922 49 10	– – – Glicina	6,5	—
2922 49 20	– – – beta-Alanina	esenzione	—
2922 49 95	– – – altri	6,5	—
2922 50 00	– Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate	6,5	—
2923	Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no:		
2923 10 00	– Colina e suoi sali	6,5	—
2923 20 00	– Lecitine ed altri fosfoamminolipidi	5,7	—
2923 90 00	– altri	6,5	—
2924	Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico:		
	– Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2924 11 00	– – Meprobamato (DCI)	esenzione	—
2924 19 00	– – altri	6,5	—
	– Ammidi (compresi i carbammati) cicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2924 21	– – Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2924 21 10	– – – Isoproturon (ISO)	6,5	—
2924 21 90	– – – altri	6,5	—
2924 23 00	– – Acido 2-acetamidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali	6,5	—
2924 24 00	– – Etinamato (DCI)	esenzione	—
2924 29	– – altri:		
2924 29 10	– – – Lidocaina (DCI)	esenzione	—
2924 29 30	– – – Paracetamolo (DCI)	6,5	—
2924 29 95	– – – altri	6,5	—
2925	Composti a funzione carbossimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina:		
	– Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2925 11 00	– – Saccarina e suoi sali	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2925 12 00	– – Glutetimide (DCI)	esenzione	—
2925 19	– – altri:		
2925 19 10	– – – 3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabromo-N,N'-etilendiftalimmide	esenzione	—
2925 19 30	– – – N,N'-Etilenbis(4,5-dibromoesaidro-3,6-metanoftalimmide)	esenzione	—
2925 19 95	– – – altri	6,5	—
2925 20 00	– Immine e loro derivati; sali di tali prodotti	6,5	—
2926	Composti a funzione nitrile:		
2926 10 00	– Acrilonitrile	6,5	—
2926 20 00	– 1-Cianoguanidina (diciandiamide)	6,5	—
2926 30 00	– Fenproporex (DCI) e suoi sali; metadone (DCI) intermediario (4-ciano-2-dimetilammina-4,4-difenilbutano)	6,5	—
2926 90	– altri:		
2926 90 20	– – Isoftalonitrile	6	—
2926 90 95	– – altri	6,5	—
2927 00 00	Composti a funzione diazo, azo o azossi	6,5	—
2928 00	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina:		
2928 00 10	– N,N-Bis(2-metossietil)idrossilammina	esenzione	—
2928 00 90	– altri	6,5	—
2929	Composti ad altre funzioni azotate:		
2929 10	– Isocianati:		
2929 10 10	– – Diisocianati di metilfenilene (diisocianati di toluene)	6,5	—
2929 10 90	– – altri	6,5	—
2929 90 00	– altri	6,5	—
	X. COMPOSTI ORGANO-INORGANICI; COMPOSTI ETEROCICLICI; ACIDI NUCLEICI E LORO SALI, E SOLFONAMMIDI		
2930	Tiocomposti organici:		
2930 10 00	– Ditiocarbonati (xantati, xantogenati)	6,5	—
2930 20 00	– Tiocarbammati e ditiocarbammati	6,5	—
2930 30 00	– Mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame	6,5	—
2930 40	– Metionina:		
2930 40 10	– – Metionina (DCI)	esenzione	—
2930 40 90	– – altri	6,5	—
2930 90	– altri:		
2930 90 13	– – Cisteina e cistina	6,5	—
2930 90 16	– – Derivati di cisteina o cistina	6,5	—
2930 90 20	– – Tiodiglicolo (DCI) (2,2'-tiodietanolo)	6,5	—
2930 90 30	– – Acido DL-2-idrossi-4-(metiltio)butirrico	esenzione	—
2930 90 40	– – Bis[3-(3,5-di-ter-butil-4-idrossifenil)propionato] di 2,2'-tiodietile	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2930 90 50	- - Miscela di isomeri costituita di 4-metil-2,6-bis(metiltilio)- <i>m</i> -fenilendiammina e 2-metil-4,6,-bis(metiltilio)- <i>m</i> -fenilendiammina	esenzione	—
2930 90 70	- - altri	6,5	—
2931 00	Altri composti organo-inorganici:		
2931 00 10	- Metilfosfonato di dimetile	6,5	—
2931 00 20	- Difluoruro di metilfosfonoile (difluoruro metilfosfonico)	6,5	—
2931 00 30	- Dicloruro di metilfosfonoile (dicloruro metilfosfonico)	6,5	—
2931 00 95	- altri	6,5	—
2932	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno:		
	- Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o non) non condensato:		
2932 11 00	- - Tetraidrofurano	6,5	—
2932 12 00	- - 2-Furaldeide (furfurale)	6,5	—
2932 13 00	- - Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico	6,5	—
2932 19 00	- - altri	6,5	—
	- Lattoni:		
2932 21 00	- - Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine	6,5	—
2932 29	- - altri lattoni:		
2932 29 10	- - - Fenoltaleina	esenzione	—
2932 29 20	- - - Acido-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metossicarbonile-1-naftil)-3-osso-1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> -benzo [de]isocromen-1-ile]-6-ottadecilossi-2-naftoico	esenzione	—
2932 29 30	- - - 3'-Cloro-6'-cicloesilamminospiro[isobenzofuran-1(3 <i>H</i>)9'-xanten]-3-one	esenzione	—
2932 29 40	- - - 6'-(<i>N</i> -Etil - <i>p</i> -toluidino)-2'-metilspiro-[isobenzofuran-1(3 <i>H</i>),9'-xanthen]-3-one	esenzione	—
2932 29 50	- - - 6-Docosilossi-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metil-1-fenantril)-3-osso-1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> -nafto[1,8-cd]piran-1-ile]naftaleno-2-carbossilato di metile	esenzione	—
2932 29 80	- - - altri	6,5	—
	- altri:		
2932 91 00	- - Isosafrolo	6,5	—
2932 92 00	- - 1-(1,3-Benzondiossolo-5-yl)propan-2-one	6,5	—
2932 93 00	- - Piperonale	6,5	—
2932 94 00	- - Safrolo	6,5	—
2932 95 00	- - Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri)	6,5	—
2932 99	- - altri:		
2932 99 50	- - - Epossidi con anello tetraatomico	6,5	—
2932 99 70	- - - altri acetali ciclici ed emiacetali interni anche contenenti altre funzioni ossigenate e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	6,5	—
2932 99 85	- - - altri	6,5	—
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto:		
	- Composti la cui struttura contiene un anello pirazolico (idrogenato o non) non condensato:		
2933 11	- - Fenazone (antipirina) e suoi derivati:		
2933 11 10	- - - Propifenazone (DCI)	esenzione	—
2933 11 90	- - - altri	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2933 19	— — altri:		
2933 19 10	— — — Fenilbutazone (DCI)	esenzione	—
2933 19 90	— — — altri	6,5	—
	Composti la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato:		
2933 21 00	— — Idantoina e suoi derivati	6,5	—
2933 29	— — altri:		
2933 29 10	— — — Cloridrato di nafazolina (DCIM) e nitrato di nafazolina (DCIM); fentolamina (DCI); cloridrato di tolazolina (DCIM)	esenzione	—
2933 29 90	— — — altri	6,5	—
	Composti la cui struttura contiene un anello piridinico (idrogenato o non) non condensato:		
2933 31 00	— — Piridina e suoi sali	5,3	—
2933 32 00	— — Piperidina e suoi sali	6,5	—
2933 33 00	— — Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramide (DCI), bromazepam (DCI), chetobemidone (DCI), difenoxina (DCI), difenoxilato (DCI), dipipanone (DCI), fentanil (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI), petidina (DCI), petidina (DCI) intermedio A, fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), pipradrolo (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) e trimeperidina (DCI); sali di tali prodotti	6,5	—
2933 39	— — altri:		
2933 39 10	— — — Iproniazide (DCI); cloridrato di cetobemidone (DCIM); bromuro di piridostigmina (DCI)	esenzione	—
2933 39 20	— — — 2,3,5,6-Tetracloropiridina	esenzione	—
2933 39 25	— — — Acido 3,6-dicloropiridin-2-carbossilico	esenzione	—
2933 39 35	— — — 3,6-Dicloropiridin-2-carbossilato di 2-idrossietilammonio	esenzione	—
2933 39 40	— — — 3,5,6-Tricloro-2-piridilossiacetato di 2-butossietile	esenzione	—
2933 39 45	— — — 3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina	esenzione	—
2933 39 50	— — — Estere metilico di flurossipir (ISO)	4	—
2933 39 55	— — — 4-Metilpiridina	esenzione	—
2933 39 99	— — — altri	6,5	—
	Composti la cui struttura presenta un ciclo chinolinico o isochinolinico (idrogenato o non) senza altre condensazioni:		
2933 41 00	— — Levorfanolo (DCI) e suoi sali	esenzione	—
2933 49	— — altri:		
2933 49 10	— — — Derivati alogenati della chinolina; derivati degli acidi chinolincarbossilici	5,5	—
2933 49 30	— — — Dextrometorfano (DCI) e suoi sali	esenzione	—
2933 49 90	— — — altri	6,5	—
	Composti la cui struttura presenta un ciclo pirimidinico (idrogenato o non) o piperazinicco:		
2933 52 00	— — Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali	6,5	—
2933 53	— — Allobarbitale (DCI), amobarbitale (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbitale, ciclobarbitale (DCI), metilfenobarbitale (DCI), pentobarbitale (DCI), fenobarbitale (DCI), secbutobarbitale (DCI), secobarbitale (DCI) e vinilbarbitale (DCI); sali di tali prodotti:		
2933 53 10	— — — Fenobarbitale (DCI), barbital (DCI), e loro sali	esenzione	—
2933 53 90	— — — altri	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2933 54 00	- - altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti	6,5	—
2933 55 00	- - Loprazolam (DCI), mecloqualone (DCI), metaqualone (DCI) e zipeprolo (DCI); sali di tali prodotti	esenzione	—
2933 59	- - altri:		
2933 59 10	- - - Diazinon (ISO)	esenzione	—
2933 59 20	- - - 1,4-Diazabicciclo[2.2.2]ottano (trietilendiammina)	esenzione	—
2933 59 95	- - - altri	6,5	—
2933 61 00	- - Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati:		
2933 61 00	- - Melamina	6,5	—
2933 69	- - altri:		
2933 69 10	- - - Atrazina (ISO); propazina (ISO); simazina (ISO); esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina (esogeno, trimetilentrinitrammina)	5,5	—
2933 69 20	- - - Metenammina (DCI) (esametilentetrammina)	esenzione	—
2933 69 30	- - - 2,6-Di-terz-butil-4-[4,6-bis(ottiltio)-1,3,5-triazin-2-ilammino]fenolo	esenzione	—
2933 69 80	- - - altri	6,5	—
2933 71 00	- - Lattami:		
2933 71 00	- - 6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)	6,5	—
2933 72 00	- - Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI)	esenzione	—
2933 79 00	- - altri lattami	6,5	—
2933 91	- - altri:		
2933 91	- - Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazepam (DCI), etile loflazepato (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pyrovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI); sali di tali prodotti:		
2933 91 10	- - - Clordiazepossido (DCI)	esenzione	—
2933 91 90	- - - altri	6,5	—
2933 99	- - altri:		
2933 99 10	- - - Benzimidazol-2-tiolo (mercaptobenzodiazolo)	6,5	—
2933 99 20	- - - Indolo,3-metilindolo (scatolo), 6-allil-6,7-diidro-5H-dibenzo[c,e]azepina (azapetina), fenindamina (DCI) e loro sali; cloridrato di imipramina (DCIM)	5,5	—
2933 99 30	- - - Monoazepine	6,5	—
2933 99 40	- - - Diazepine	6,5	—
2933 99 50	- - - 2,4-Di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenolo	esenzione	—
2933 99 90	- - - altri	6,5	—
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici:		
2934 10 00	- Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o non) non condensato	6,5	—
2934 20	- Composti contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre condensazioni:		
2934 20 20	- - Disolfuro di di(benzotiazol-2-ile); benzotiazol-2-tiolo (mercaptobenzotiazolo) e suoi sali	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2934 20 80	– – altri	6,5	—
2934 30	– Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o non) senza altre condensazioni:		
2934 30 10	– – Tietilperazina (DCI); tioridazina (DCI) e suoi sali	esenzione	—
2934 30 90	– – altri	6,5	—
	– altri:		
2934 91 00	– – Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), destromoramide (DCI), alossazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI) e sufentanil (DCI); sali di tali prodotti	esenzione	—
2934 99	– – altri:		
2934 99 10	– – – Clorprotixene (DCI); tenalidina (DCI), suoi tartrati e suoi maleati	esenzione	—
2934 99 20	– – – Furazolidone (DCI)	esenzione	—
2934 99 30	– – – Acido 7-amminocefalosporanico	esenzione	—
2934 99 40	– – – Sali ed esteri dell'acido (6R,7R)-3-acetossimetil-7-[(R)-2-formilossi-2-fenilacetoammide]-8-osso-5-tia-1-azabicyclo[4.2.0]otto-2-ene-2-carbossilico	esenzione	—
2934 99 50	– – – Bromuro di 1-[2-(1,3-diosann-2-il)etil]-2-metilpiridinio	esenzione	—
2934 99 90	– – – altri	6,5	—
2935 00	Solfonammidi:		
2935 00 10	– 3-{1-[7-(Esadecilsolfonilammino)-1H-indol-3-il]-3-osso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile]-N,N-dimetil-1H-indol-7-solfonammide	esenzione	—
2935 00 20	– Metosulam (ISO)	esenzione	—
2935 00 90	– altri	6,5	—
	XI. PROVITAMINE, VITAMINE E ORMONI		
2936	Provitammine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione:		
2936 10 00	– Provitammine, non miscelate	esenzione	—
	– Vitamine e loro derivati, non miscelati:		
2936 21 00	– – Vitamine A e loro derivati	esenzione	—
2936 22 00	– – Vitamina B₁ e suoi derivati	esenzione	—
2936 23 00	– – Vitamina B₂ e suoi derivati	esenzione	—
2936 24 00	– – Acido D- o DL-pantotenico (vitamina B₃ o vitamina B₅) e suoi derivati	esenzione	—
2936 25 00	– – Vitamina B₆ e suoi derivati	esenzione	—
2936 26 00	– – Vitamina B₁₂ e suoi derivati	esenzione	—
2936 27 00	– – Vitamina C e suoi derivati	esenzione	—
2936 28 00	– – Vitamina E e suoi derivati	esenzione	—
2936 29	– – altre vitamine e loro derivati:		
2936 29 10	– – – Vitamina B ₉ e suoi derivati	esenzione	—
2936 29 30	– – – Vitamina H e suoi derivati	esenzione	—
2936 29 90	– – – altre	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2936 90	– altre, compresi i concentrati naturali:		
	– – Concentrati naturali di vitamine:		
2936 90 11	– – – Concentrati naturali di vitamine A+D	esenzione	—
2936 90 19	– – – altri	esenzione	—
2936 90 90	– – Miscele, anche disciolte in qualsiasi solvente	esenzione	—
2937	Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni:		
	– Ormoni polipeptidici, ormoni proteici e ormoni glicoproteici, loro derivati e analoghi strutturali:		
2937 11 00	– – Somatropina, suoi derivati e analoghi strutturali	esenzione	g
2937 12 00	– – Insulina e suoi sali	esenzione	g
2937 19 00	– – altri	esenzione	g
	– Ormoni steroidi, loro derivati e analoghi strutturali:		
2937 21 00	– – Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone)	esenzione	g
2937 22 00	– – Derivati alogenati degli ormoni corticosteroidi	esenzione	g
2937 23 00	– – Estrogeni e progestogeni	esenzione	g
2937 29 00	– – altri	esenzione	g
	– Ormoni della catecolamina, loro derivati e analoghi strutturali:		
2937 31 00	– – Epinefrina	esenzione	g
2937 39 00	– – altri	esenzione	g
2937 40 00	– Derivati degli ammino-acidi	esenzione	g
2937 50 00	– Prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati e analoghi strutturali	esenzione	g
2937 90 00	– altri	esenzione	g
	XII. ETROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI		
2938	Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:		
2938 10 00	– Rutoside (rutina) e suoi derivati	6,5	—
2938 90	– altri:		
2938 90 10	– – Eterosidi delle digitali	6	—
2938 90 30	– – Glicirrizina e glicirrizati	5,7	—
2938 90 90	– – altri	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2939	Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:		
	– Alcaloidi dell'oppio e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2939 11 00	– – Concentrati di paglia di papavero; buprenorfina (DCI), codeina, diidrocodeina (DCI), etilmorfina, etorfina (DCI), eroina, idrocodone (DCI), idromorfone (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), oxicodone (DCI), oximorfone (DCI), folcodina (DCI), tebacone (DCI) e tebaina; sali di tali prodotti	esenzione	—
2939 19 00	– – altri	esenzione	—
	– Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2939 21 00	– – Chinina e suoi sali	esenzione	—
2939 29 00	– – altri	esenzione	—
2939 30 00	– Caffaina e suoi sali	esenzione	—
	– Efedrine e loro sali:		
2939 41 00	– – Efedrina e suoi sali	esenzione	—
2939 42 00	– – Pseudoefedrina (DCI) e suoi sali	esenzione	—
2939 43 00	– – Catina (DCI) e suoi sali	esenzione	—
2939 49 00	– – altri	esenzione	—
	– Teofillina e aminofillina (teofillina-etilenediammina) e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2939 51 00	– – Fenetillina (DCI) e suoi sali	esenzione	—
2939 59 00	– – altri	esenzione	—
	– Alcaloidi della segala cornuta e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2939 61 00	– – Ergometrina (DCI) e suoi sali	esenzione	—
2939 62 00	– – Ergotamina (DCI) e suoi sali	esenzione	—
2939 63 00	– – Acido lisergico e suoi sali	esenzione	—
2939 69 00	– – altri	esenzione	—
	– altri:		
2939 91	– – Cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfetamina (DCI); sali, esteri di tali prodotti:		
	– – – Cocaina e suoi sali:		
2939 91 11	– – – – Cocaina greggia	esenzione	g
2939 91 19	– – – – altre	esenzione	g
2939 91 90	– – – altre	esenzione	—
2939 99 00	– – altri	esenzione	—
	XIII. ALTRI COMPOSTI ORGANICI		
2940 00 00	Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulsio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939	6,5	—
2941	Antibiotici:		
2941 10	– Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti:		
2941 10 10	– – Amoxicillina (DCI) e suoi sali	esenzione	—
2941 10 20	– – Ampicillina (DCI), metampicillina (DCI), pivampicillina (DCI), e loro sali	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2941 10 90	– – altri	esenzione	—
2941 20	– Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2941 20 30	– – Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati	5,3	—
2941 20 80	– – altre	esenzione	—
2941 30 00	– Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti	esenzione	—
2941 40 00	– Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti	esenzione	—
2941 50 00	– Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti	esenzione	—
2941 90 00	– altri	esenzione	—
2942 00 00	Altri composti organici	6,5	—

CAPITOLO 30

PRODOTTI FARMACEUTICI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, gli alimenti complementari, le bevande toniche e le acque minerali, diversi dalle preparazioni nutritive somministrate per via endovenosa (sezione IV);
 - b) i gessi specialmente calcinati o finemente macinati per l'odontoiatria (voce 2520);
 - c) le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, medicinali (voce 3301);
 - d) le preparazioni delle voci da 3303 a 3307, anche se hanno proprietà terapeutiche o profilattiche;
 - e) i saponi e gli altri prodotti della voce 3401, con aggiunta di sostanze medicamentose;
 - f) le preparazioni a base di gesso per l'odontoiatria (voce 3407);
 - g) l'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici (voce 3502).
2. Ai sensi della voce 3002 per prodotti «immunologici modificati» si intendono unicamente gli anticorpi monoclonali (MAK, MAB), i frammenti di anticorpi nonché i coniugati di anticorpi e di frammenti di anticorpi.
3. Ai sensi delle voci 3003 e 3004 e della nota 4 d) del capitolo sono considerati:
 - a) come «prodotti non miscelati»:
 - 1) le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;
 - 2) tutti i prodotti dei capitoli 28 o 29;
 - 3) gli estratti vegetali semplici della voce 1302, semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi;
 - b) come «prodotti miscelati»:
 - 1) le soluzioni e sospensioni colloidali (escluso lo zolfo colloidale);
 - 2) gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;
 - 3) i sali e le acque concentrate ottenuti per evaporazione di acque minerali naturali.
4. Nella voce 3006 sono compresi soltanto i prodotti seguenti, che sono da classificare in questa voce e non in altra voce della nomenclatura:
 - a) i catgut sterili, le legature sterili simili per suture chirurgiche e gli adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite;
 - b) le laminarie sterili;
 - c) gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria;
 - d) le preparazioni opacizzanti per esami radiografici, nonché i reattivi per diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente, e che sono prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, costituiti di due ingredienti o più, atti agli stessi usi;
 - e) i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni;
 - f) i cementi e gli altri prodotti per l'otturazione dentaria; i cementi per la ricostruzione ossea;
 - g) le borse e le confezioni farmaceutiche dotate del necessario per il pronto soccorso;
 - h) le preparazioni chimiche contraccettive a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi;
 - ij) le preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per certe parti del corpo durante le operazioni chirurgiche o gli esami medici oppure come agente di coesione tra il corpo e gli strumenti medici;
 - k) i rifiuti farmaceutici, ossia i prodotti farmaceutici non idonei al loro uso iniziale a causa, per esempio, del superamento della loro data di scadenza.

Nota complementare

1. La voce 3004 comprende le preparazioni medicinali a base di erbe e le preparazioni basate sulle seguenti sostanze attive: vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, condizionati per la vendita al minuto. Tali preparazioni sono classificate alla voce 3004 se portano sull'etichetta, sull'imballaggio o sulle avvertenze per l'uso una dichiarazione concernente:

- a) le malattie, i disturbi o i sintomi specifici per i quali il prodotto deve essere utilizzato;
- b) la concentrazione della sostanza o delle sostanze attive contenute in tale preparazione;
- c) il dosaggio; e
- d) le modalità di assunzione.

Tale voce include ugualmente le preparazioni medicinali omeopatiche quando rispondono alle summenzionate condizioni a), c) e d).

Nel caso di preparazioni a base di vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, il livello raccomandato di assunzione giornaliera di una di tali sostanze indicato sull'etichetta deve essere significativamente superiore alle dosi giornaliere raccomandate per il normale mantenimento della salute e del benessere.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3001	Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove:		
3001 10	– Ghiandole ed altri organi, disseccati, anche polverizzati:		
3001 10 10	– – polverizzati	esenzione	—
3001 10 90	– – altri	esenzione	—
3001 20	– Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni:		
3001 20 10	– – di origine umana	esenzione	—
3001 20 90	– – altri	esenzione	—
3001 90	– altri:		
3001 90 10	– – di origine umana	esenzione	—
	– – altri:		
3001 90 91	– – – Eparina e suoi sali	esenzione	—
3001 90 99	– – – altri	esenzione	—
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:		
3002 10	– Sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici:		
3002 10 10	– – Sieri specifici	esenzione	—
	– – altri:		
3002 10 91	– – – Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	esenzione	—
	– – – altri:		
3002 10 95	– – – – di origine umana	esenzione	—
3002 10 99	– – – – altri	esenzione	—
3002 20 00	– Vaccini per la medicina umana	esenzione	—
3002 30 00	– Vaccini per la medicina veterinaria	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3002 90	– altri:		
3002 90 10	– – Sangue umano	esenzione	—
3002 90 30	– – Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici	esenzione	—
3002 90 50	– – Colture di microrganismi	esenzione	—
3002 90 90	– – altri	esenzione	—
3003	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto:		
3003 10 00	– contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomidine o loro derivati	esenzione	—
3003 20 00	– contenenti altri antibiotici	esenzione	—
	– contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici:		
3003 31 00	– – contenenti insulina	esenzione	—
3003 39 00	– – altri	esenzione	—
3003 40 00	– contenenti alcaloidi o loro derivati, e non contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, né antibiotici	esenzione	—
3003 90	– altri:		
3003 90 10	– – contenenti iodio o suoi composti	esenzione	—
3003 90 90	– – altri	esenzione	—
3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto:		
3004 10	– contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomidine o loro derivati:		
3004 10 10	– – contenenti, come prodotti attivi, unicamente penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico	esenzione	—
3004 10 90	– – altri	esenzione	—
3004 20	– contenenti altri antibiotici:		
3004 20 10	– – condizionati per la vendita al minuto	esenzione	—
3004 20 90	– – altri	esenzione	—
	– contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici:		
3004 31	– – contenenti insulina:		
3004 31 10	– – – condizionati per la vendita al minuto	esenzione	—
3004 31 90	– – – altri	esenzione	—
3004 32	– – contenenti ormoni corticosteroidi, loro derivati e analoghi strutturali:		
3004 32 10	– – – condizionati per la vendita al minuto	esenzione	—
3004 32 90	– – – altri	esenzione	—
3004 39	– – altri:		
3004 39 10	– – – condizionati per la vendita al minuto	esenzione	—
3004 39 90	– – – altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3004 40	– contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della voce 2937, né antibiotici:		
3004 40 10	– – condizionati per la vendita al minuto	esenzione	—
3004 40 90	– – altri	esenzione	—
3004 50	– altri medicinali contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936:		
3004 50 10	– – condizionati per la vendita al minuto	esenzione	—
3004 50 90	– – altri	esenzione	—
3004 90	– altri:		
	– – condizionati per la vendita al minuto:		
3004 90 11	– – – contenenti iodio o suoi composti	esenzione	—
3004 90 19	– – – altri	esenzione	—
	– – altri:		
3004 90 91	– – – contenenti iodio o suoi composti	esenzione	—
3004 90 99	– – – altri	esenzione	—
3005	Ovate, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari:		
3005 10 00	– Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo	esenzione	—
3005 90	– altri:		
3005 90 10	– – Ovate e prodotti di ovatta	esenzione	—
	– – altri:		
	– – – di materie tessili:		
3005 90 31	– – – – Garze e prodotti di garza	esenzione	—
	– – – – altri:		
3005 90 51	– – – – – di «stoffe non tessute»	esenzione	—
3005 90 55	– – – – – altri	esenzione	—
3005 90 99	– – – altri	esenzione	—
3006	Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo:		
3006 10	– Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria:		
3006 10 10	– – Catgut sterili	esenzione	—
3006 10 90	– – altri	esenzione	—
3006 20 00	– Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni	esenzione	—
3006 30 00	– Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente	esenzione	—
3006 40 00	– Cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea	esenzione	—
3006 50 00	– Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3006 60	– Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi:		
	– – a base di ormoni o di altri prodotti della voce 2937:		
3006 60 11	– – – condizionate per la vendita al minuto	esenzione	—
3006 60 19	– – – altre	esenzione	—
3006 60 90	– – a base di spermicidi	esenzione	—
3006 70 00	– Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici	6,5 ⁽¹⁾	—
3006 80 00	– Rifiuti farmaceutici	esenzione	—

⁽¹⁾ Dazio doganale sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

CAPITOLO 31

CONCIMI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) il sangue animale della voce 0511;
 - b) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da quelli descritti nelle seguenti note 2 A, 3 A, 4 A e 5;
 - c) i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824; gli elementi di ottica di cloruro di potassio (voce 9001).
2. La voce 3102 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:
 - A. I seguenti prodotti:
 - 1) il nitrato di sodio, anche puro;
 - 2) il nitrato di ammonio, anche puro;
 - 3) i sali doppi, anche puri, di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio;
 - 4) il solfato di ammonio, anche puro;
 - 5) i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio;
 - 6) i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di magnesio;
 - 7) la calciocianammide, anche pura, impregnata o non di olio;
 - 8) l'urea, anche pura.
 - B. I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A.
 - C. I concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti previsti alle precedenti lettere A e B con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.
 - D. I concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti previsti ai precedenti paragrafi A 2) o A 8), o di un miscuglio di questi prodotti.
3. La voce 3103 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:
 - A. I seguenti prodotti:
 - 1) le scorie di defosforazione;
 - 2) i fosfati naturali della voce 2510, arrostiti, calcinati o che abbiano subito un trattamento termico superiore a quello tendente ad eliminare le impurezze;
 - 3) i perfosfati (semplici, doppi o tripli);
 - 4) l'idrogenoortofosfato di calcio con un tenore di fluoro uguale o superiore a 0,2 %, calcolato sul prodotto anidro allo stato secco.
 - B. I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A senza tener conto del tenore limite del fluoro.
 - C. I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alle precedenti lettere A e B, senza tener conto dei tenori limiti del fluoro con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.
4. La voce 3104 comprende soltanto, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:
 - A. I seguenti prodotti:
 - 1) i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite e altri);
 - 2) il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della nota 1 c);
 - 3) il solfato di potassio, anche puro;
 - 4) il solfato di magnesio e di potassio, anche puro.
 - B. I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A.

5. L'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) e il diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche puri, ed i miscugli di questi prodotti tra loro rientrano nella voce 3105.
6. Ai sensi della voce 3105 l'espressione «altri concimi» comprende soltanto i prodotti dei tipi utilizzati come concimi, contenenti come costituenti essenziali almeno uno degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo o potassio.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3101 00 00	Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale	esenzione	—
3102	Concimi minerali o chimici azotati:		
3102 10	– Urea, anche in soluzione acquosa:		
3102 10 10	– – Urea con tenore di azoto superiore a 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	6,5	kg N
3102 10 90	– – altra	6,5	kg N
	– Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio:		
3102 21 00	– – Solfato di ammonio	6,5	kg N
3102 29 00	– – altri	6,5	kg N
3102 30	– Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa:		
3102 30 10	– – in soluzione acquosa	6,5	kg N
3102 30 90	– – altro	6,5	kg N
3102 40	– Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante:		
3102 40 10	– – con tenore di azoto inferiore o uguale a 28 %, in peso	6,5	kg N
3102 40 90	– – contenore di azoto superiore a 28 %, in peso	6,5	kg N
3102 50	– Nitrato di sodio:		
3102 50 10	– – Nitrato di sodio naturale ⁽¹⁾	esenzione	—
3102 50 90	– – altro	6,5	kg N
3102 60 00	– Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio	6,5	kg N
3102 70 00	– Calcocianammide	6,5	kg N
3102 80 00	– Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali	6,5	kg N
3102 90 00	– altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti	6,5	kg N
3103	Concimi minerali o chimici fosfatici:		
3103 10	– Perfosfati:		
3103 10 10	– – con tenore di pentaossido di difosforo superiore a 35 %, in peso	4,8	kg P ₂ O ₅
3103 10 90	– – altri	4,8	kg P ₂ O ₅
3103 20 00	– Scorie di defosforazione	esenzione	kg P ₂ O ₅
3103 90 00	– altri	esenzione	kg P ₂ O ₅
3104	Concimi minerali o chimici potassici:		
3104 10 00	– Carnallite, silvinit e altri sali di potassio naturali greggi	esenzione	kg K ₂ O

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3104 20	– Cloruro di potassio:		
3104 20 10	– – con tenore in potassio calcolato come K ₂ O inferiore o uguale a 40 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	esenzione	kg K ₂ O
3104 20 50	– – con tenore in potassio calcolato come K ₂ O superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	esenzione	kg K ₂ O
3104 20 90	– – con tenore in potassio calcolato come K ₂ O superiore a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	esenzione	kg K ₂ O
3104 30 00	– Solfato di potassio	esenzione	kg K ₂ O
3104 90 00	– altri	esenzione	kg K ₂ O
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg:		
3105 10 00	– Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	6,5	—
3105 20	– Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio:		
3105 20 10	– – con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco ...	6,5	—
3105 20 90	– – altri	6,5	—
3105 30 00	– Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)	6,5	—
3105 40 00	– Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)	6,5	—
	– altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo:		
3105 51 00	– – contenenti nitrati e fosfati	6,5	—
3105 59 00	– – altri	6,5	—
3105 60	– Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio:		
3105 60 10	– – Perfosfati potassici	3,2	—
3105 60 90	– – altri	3,2	—
3105 90	– altri:		
3105 90 10	– – Nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di potassio può raggiungere 44 %), con tenore globale di azoto non superiore a 16,30 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altri:		
3105 90 91	– – – con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	6,5	—
3105 90 99	– – – altri	3,2	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

CAPITOLO 32

ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI**Note**

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti alle specificazioni delle voci 3203 o 3204, i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» (voce 3206), i vetri ottenuti da quarzo o altro silice, fusi nelle forme previste nella voce 3207 e le tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto della voce 3212;
 - b) i tannati e gli altri derivati tannici dei prodotti delle voci da 2936 a 2939, 2941 e da 3501 a 3504;
 - c) i mastici d'asfalto e gli altri mastici bituminosi (voce 2715).
2. Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti utilizzati per tali sali, per la produzione di sostanze coloranti azoiche, sono comprese nella voce 3204.
3. Rientrano ugualmente nelle voci da 3203 a 3206, anche le preparazioni a base di sostanze coloranti (compresi, per quanto riguarda la voce 3206, i pigmenti della voce 2530 o del capitolo 28, le pagliette e le polveri metalliche), dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all'impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti. Queste voci non comprendono tuttavia, i pigmenti in dispersione in veicoli non acquosi, allo stato liquido oppure pastoso, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di pitture (voce 3212), né le altre preparazioni previste nelle voci da 3207 a 3210, 3212, 3213 o 3215.
4. Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 3901 a 3913 sono comprese nella voce 3208 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione.
5. Ai sensi di questo capitolo, l'espressione «sostanze coloranti» non comprende i prodotti dei tipi utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti coloranti nelle pitture all'acqua.
6. Ai sensi della voce 3212, sono considerati come «fogli per l'impressione a caldo» (carta pastello) soltanto i fogli sottili dei tipi utilizzati, per esempio: per l'impressione di rilegature, cuoi o marocchini per cappelli, che siano costituiti:
 - a) da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi) oppure da pigmenti agglomerati con colla, gelatina o altri leganti;
 - b) da metalli (anche preziosi) oppure da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia, aventi funzione di supporto.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3201	Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati:		
3201 10 00	– Estratto di quebracho	esenzione	—
3201 20 00	– Estratto di mimosa	6,5 ⁽¹⁾	—
3201 90	– altri:		
3201 90 20	– – Estratti di sommacco, di vallonee, di quercia o di castagno	5,8	—
3201 90 90	– – altri	5,3 ⁽²⁾	—
3202	Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia:		
3202 10 00	– Prodotti per concia organici sintetici	5,3	—

⁽¹⁾ Il dazio *ad valorem* è ridotto a 3 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

⁽²⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3202 90 00	– altri	5,3	—
3203 00	Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo:		
3203 00 10	– Sostanze coloranti di origine vegetale e preparazioni a base di tali sostanze	esenzione	—
3203 00 90	– Sostanze coloranti di origine animale e preparazioni a base di tali sostanze	2,5	—
3204	Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:		
	– Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo:		
3204 11 00	– – Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	—
3204 12 00	– – Coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	—
3204 13 00	– – Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	—
3204 14 00	– – Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	—
3204 15 00	– – Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	—
3204 16 00	– – Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	—
3204 17 00	– – Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	—
3204 19 00	– – altri, comprese le miscele di sostanze coloranti contenute in almeno due delle sottovoci da 3204 11 a 3204 19	6,5	—
3204 20 00	– Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio»	6	—
3204 90 00	– altri	6,5	—
3205 00 00	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo	6,5	—
3206	Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:		
	– Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio:		
3206 11 00	– – contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca	6	—
3206 19 00	– – altri	6,5	—
3206 20 00	– Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo	6,5	—
3206 30 00	– Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio	6,5	—
	– altre sostanze coloranti e altre preparazioni:		
3206 41 00	– – Oltremare e sue preparazioni	6,5	—
3206 42 00	– – Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco	6,5	—
3206 43 00	– – Pigmenti e preparazioni a base di esacianoferrati (ferrocianuri o ferricianuri) ...	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3206 49	– – altre:		
3206 49 10	– – – Magnetite	4,9 ⁽¹⁾	—
3206 49 90	– – – altre	6,5	—
3206 50 00	– Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»	5,3	—
3207	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:		
3207 10 00	– Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili	6,5	—
3207 20	– Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili:		
3207 20 10	– – Ingobbi	5,3	—
3207 20 90	– – altri	6,3	—
3207 30 00	– Lustri liquidi e preparazioni simili	5,3	—
3207 40	– Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:		
3207 40 10	– – Vetro detto «smalto»	3,7	—
3207 40 20	– – Vetro, sotto forma di fiocchi di lunghezza di 0,1 mm o più ed uguale o inferiore a 3,5 mm e di spessore di 2 micrometri o più ed uguale o inferiore a 5 micrometri	esenzione	—
3207 40 30	– – Vetro, in polvere o in granuli, contenente, in peso, 99 % o più di diossido di silicio	esenzione	—
3207 40 80	– – altri	3,7	—
3208	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:		
3208 10	– a base di poliesteri:		
3208 10 10	– – Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo	6,5	—
3208 10 90	– – altre	6,5	—
3208 20	– a base di polimeri acrilici o vinilici:		
3208 20 10	– – Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo	6,5	—
3208 20 90	– – altre	6,5	—
3208 90	– altre:		
	– – Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:		
3208 90 11	– – – Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terz-butylimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero	esenzione	—
3208 90 13	– – – Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero	esenzione	—
3208 90 19	– – – altri	6,5	—
	– – altre:		
3208 90 91	– – – a base di polimeri sintetici	6,5	—
3208 90 99	– – – a base di polimeri naturali modificati	6,5	—

⁽¹⁾ Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3209	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso:		
3209 10 00	– a base di polimeri acrilici o vinilici	6,5	—
3209 90 00	– altre	6,5	—
3210 00	Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio:		
3210 00 10	– Pitture e vernici all'olio	6,5	—
3210 00 90	– altri	6,5	—
3211 00 00	Siccativi preparati	6,5	—
3212	Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto:		
3212 10	– Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello):		
3212 10 10	– – a base di metalli comuni	6,5	—
3212 10 90	– – altri	6,5	—
3212 90	– altri:		
	– – Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture:		
3212 90 31	– – – a base di polvere di alluminio	6,5	—
3212 90 38	– – – altri	6,5	—
3212 90 90	– – Tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto	6,5	—
3213	Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili:		
3213 10 00	– Colori in assortimenti	6,5	—
3213 90 00	– altri	6,5	—
3214	Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura:		
3214 10	– Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura:		
3214 10 10	– – Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici	5	—
3214 10 90	– – Stucchi utilizzati nella pittura	5	—
3214 90 00	– altri	5	—
3215	Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide:		
	– Inchiostri da stampa:		
3215 11 00	– – neri	6,5	—
3215 19 00	– – altri	6,5	—
3215 90	– altri:		
3215 90 10	– – Inchiostri per scrivere o da disegno	6,5	—
3215 90 80	– – altri	6,5	—

CAPITOLO 33

OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOILETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) le oleoresine naturali o estratti vegetali delle voci 1301 o 1302;
 - b) i saponi e gli altri prodotti della voce 3401;
 - c) le essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e gli altri prodotti della voce 3805.
2. Ai sensi della voce 3302, l'espressione «sostanze odorifere» comprende soltanto le sostanze della voce 3301, gli ingredienti odoriferi estratti da tali sostanze nonché i prodotti aromatici ottenuti per sintesi.
3. Le voci da 3303 a 3307 si applicano segnatamente ai prodotti, anche non miscelati (diversi dalle acque distillate aromatiche e dalle soluzioni acquose di oli essenziali), atti ad essere utilizzati come prodotti di tali voci e condizionati per la vendita al minuto in vista del loro impiego per tali usi.
4. Ai sensi della voce 3307, per «prodotti per profumeria o per toilette preparati e preparazioni cosmetiche» si intendono in particolare i seguenti prodotti: i sacchetti contenenti parti di piante aromatiche; le preparazioni odorifere che agiscono per combustione; le carte profumate e le carte impregnate o spalmate di belletti; le soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali; le ovatte, i feltri e «le stoffe non tessute», impregnati, spalmati o ricoperti di profumo o di belletti; prodotti per toilette preparati per animali.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macezzazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:		
	– Oli essenziali di agrumi:		
3301 11	– – di bergamotto:		
3301 11 10	– – – non deterpenati	7	—
3301 11 90	– – – deterpenati	4,4	—
3301 12	– – di arancio:		
3301 12 10	– – – non deterpenati	7	—
3301 12 90	– – – deterpenati	4,4	—
3301 13	– – di limone:		
3301 13 10	– – – non deterpenati	7	—
3301 13 90	– – – deterpenati	4,4	—
3301 14	– – di lima o limetta:		
3301 14 10	– – – non deterpenati	7	—
3301 14 90	– – – deterpenati	4,4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3301 19	— — altri:		
3301 19 10	— — — non deterpenati	7	—
3301 19 90	— — — deterpenati	4,4	—
	— Oli essenziali diversi da quelli di agrumi:		
3301 21	— — di geranio:		
3301 21 10	— — — non deterpenati	esenzione	—
3301 21 90	— — — deterpenati	2,3	—
3301 22	— — di gelsomino:		
3301 22 10	— — — non deterpenati	esenzione	—
3301 22 90	— — — deterpenati	2,3	—
3301 23	— — di lavanda o di lavandina:		
3301 23 10	— — — non deterpenati	esenzione	—
3301 23 90	— — — deterpenati	2,9	—
3301 24	— — di menta piperita (<i>Mentha piperita</i>):		
3301 24 10	— — — non deterpenati	esenzione	—
3301 24 90	— — — deterpenati	2,9	—
3301 25	— — di altra menta:		
3301 25 10	— — — non deterpenati	esenzione	—
3301 25 90	— — — deterpenati	2,9	—
3301 26	— — di vetiver:		
3301 26 10	— — — non deterpenati	esenzione	—
3301 26 90	— — — deterpenati	2,3	—
3301 29	— — altri:		
	— — — di garofano, di niauli, di ylang-ylang:		
3301 29 11	— — — — non deterpenati	esenzione	—
3301 29 31	— — — — deterpenati	2,9 ⁽¹⁾	—
	— — — altri:		
3301 29 61	— — — — non deterpenati	esenzione	—
3301 29 91	— — — — deterpenati	2,9 ⁽¹⁾	—
3301 30 00	— Resinoidi	2	—
3301 90	— altri:		
3301 90 10	— — Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali	2,3	—
	— — Oleoresine d'estrazione:		
3301 90 21	— — — di liquirizia e di luppolo	3,2	—
3301 90 30	— — — altre	esenzione	—
3301 90 90	— — altri	3	—

⁽¹⁾ Aliquota del dazio autonomo: 2,3.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:		
3302 10	– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:		
	– – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:		
	– – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:		
3302 10 10	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol	17,3 MIN 1 €/ % vol/hl	—
	– – – – altre:		
3302 10 21	– – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	12,8	—
3302 10 29	– – – – altre	9 + EA ⁽¹⁾	—
3302 10 40	– – – altri	esenzione	—
3302 10 90	– – dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari	esenzione	—
3302 90	– altri:		
3302 90 10	– – Soluzioni alcoliche	esenzione	—
3302 90 90	– – altri	esenzione	—
3303 00	Profumi ed acque da toilette:		
3303 00 10	– Profumi	esenzione	—
3303 00 90	– Acque da toilette	esenzione	—
3304	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicinali, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure:		
3304 10 00	– Prodotti per il trucco delle labbra	esenzione	—
3304 20 00	– Prodotti per il trucco degli occhi	esenzione	—
3304 30 00	– Preparazioni per manicure o pedicure	esenzione	—
	– altri:		
3304 91 00	– – Ciprie, comprese le polveri compatte	esenzione	—
3304 99 00	– – altri	esenzione	—
3305	Preparazioni per capelli:		
3305 10 00	– Shampooings	esenzione	—
3305 20 00	– Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti	esenzione	—
3305 30 00	– Lacche per capelli	esenzione	—
3305 90	– altre:		
3305 90 10	– – Lozioni per capelli	esenzione	—
3305 90 90	– – altre	esenzione	—

⁽¹⁾ Cfr. allegato 1.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3306	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto:		
3306 10 00	– Dentifrici	esenzione	—
3306 20 00	– Fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili dentari)	4	—
3306 90 00	– altre	esenzione	—
3307	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti:		
3307 10 00	– Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba	6,5	—
3307 20 00	– Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore	6,5	—
3307 30 00	– Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno	6,5	—
	– Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose:		
3307 41 00	– – Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione	6,5	—
3307 49 00	– – altre	6,5	—
3307 90 00	– altri	6,5	—

CAPITOLO 34

SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI; «CERE PER L'ODONTOIATRIA» E COMPOSIZIONI PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i miscugli o le preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali, dei tipi utilizzati come preparazioni per la sfornatura (voce 1517);
 - b) i composti isolati di costituzione chimica definita;
 - c) gli shampooings, i dentifrici, le creme e le schiume da barba e le preparazioni per il bagno, contenenti sapone o agenti di superficie organici (voci 3305, 3306 o 3307).
2. Ai sensi della voce 3401, il termine «saponi» si applica solamente ai saponi solubili in acqua. I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere anche addizionati di altre sostanze (per esempio: disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi). Tuttavia, quelli contenenti abrasivi sono da classificare in questa voce soltanto se sono presentati in barre, pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani. Presentati in altre forme, sono invece da classificare nella voce 3405 come paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili.
3. Ai sensi della voce 3402, gli «agenti organici di superficie» sono prodotti che, quando sono mescolati con acqua, alla concentrazione di 0,5 % a 20 °C e quindi lasciati in riposo per un'ora alla stessa temperatura:
 - a) danno un liquido trasparente o traslucido o un'emulsione stabile, senza separazione della sostanza insolubile; e
 - b) riducono la tensione superficiale dell'acqua a $4,5 \times 10^{-2}$ N/m (45 dine/cm) o meno.
4. L'espressione «oli di petrolio o di minerali bituminosi», usata nel testo della voce 3403, si riferisce ai prodotti definiti nella nota 2 del capitolo 27.
5. Con riserva delle esclusioni sottocitate, l'espressione «cere artificiali e cere preparate», usata nel testo della voce 3404, si applica soltanto:
 - A. ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, ottenuti con un procedimento chimico, anche solubili in acqua;
 - B. ai prodotti ottenuti mescolando tra loro cere di vario tipo;
 - C. ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, a base di cere o di paraffine e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze.

Tuttavia la voce 3404 non comprende:

 - a) i prodotti delle voci 1516, 3402 o 3823, anche se presentano le caratteristiche delle cere;
 - b) le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, anche raffinate o colorate, della voce 1521;
 - c) le cere minerali ed i prodotti simili della voce 2712, anche mescolati tra loro o semplicemente colorati;
 - d) le cere mescolate, disperse o disciolte in un mezzo liquido (voci 3405, 3809, ecc.).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3401	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti:		
3401 11 00	– Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti: – – da toiletta (compresi quelli ad uso medicinale)	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3401 19 00	– – altri	esenzione	—
3401 20	– Saponi presentati in altre forme:		
3401 20 10	– – Fiocchi, scaglie, granuli o polveri	esenzione	—
3401 20 90	– – altri	esenzione	—
3401 30 00	– Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone	4	—
3402	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401:		
	– Agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto:		
3402 11	– – anionici:		
3402 11 10	– – – Soluzione acquosa contenente, in peso, 30 % o più e non più di 50 % di alchil[ossidi(benzensolfonato)] di disodio	esenzione	—
3402 11 90	– – – altri	4	—
3402 12 00	– – cationici	4	—
3402 13 00	– – non ionici	4	—
3402 19 00	– – altri	4	—
3402 20	– Preparazioni condizionate per la vendita al minuto:		
3402 20 20	– – Preparazioni tensioattive	4	—
3402 20 90	– – Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire	4	—
3402 90	– altri:		
3402 90 10	– – Preparazioni tensioattive	4	—
3402 90 90	– – Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire	4	—
3403	Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:		
	– contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi:		
3403 11 00	– – Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie	4,6	—
3403 19	– – altre:		
3403 19 10	– – – contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base	6,5	—
	– – – altre:		
3403 19 91	– – – – Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli	4,6	—
3403 19 99	– – – – altre	4,6	—
	– altre:		
3403 91 00	– – Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie	4,6	—
3403 99	– – altre:		
3403 99 10	– – – Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli	4,6	—
3403 99 90	– – – altre	4,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3404	Cere artificiali e cere preparate:		
3404 10 00	– di lignite, modificata chimicamente	esenzione	—
3404 20 00	– di poli(ossietilene) (polietilenglicole)	esenzione	—
3404 90	– altre:		
3404 90 10	– – Cere preparate, compresa la ceralacca	esenzione	—
3404 90 90	– – altre	esenzione	—
3405	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404:		
3405 10 00	– Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio	esenzione	—
3405 20 00	– Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno	esenzione	—
3405 30 00	– Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli	esenzione	—
3405 40 00	– Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare	esenzione	—
3405 90	– altri:		
3405 90 10	– – Lucidi per metalli	esenzione	—
3405 90 90	– – altri	esenzione	—
3406 00	Candele, ceri ed articoli simili:		
	– Candele e ceri:		
3406 00 11	– – lisci, non profumati	esenzione	—
3406 00 19	– – altri	esenzione	—
3406 00 90	– altri	esenzione	—
3407 00 00	Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette «cere per l'odontoiatria» presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso.	esenzione	—

CAPITOLO 35

SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i lieviti (voce 2102);
 - b) le frazioni del sangue (diverse dall'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici), i medicinali e gli altri prodotti del capitolo 30;
 - c) le preparazioni enzimatiche per preconcia (voce 3202);
 - d) le preparazioni enzimatiche per macerazione o per liscivie e gli altri prodotti del capitolo 34;
 - e) le proteine indurite (voce 3913);
 - f) i prodotti delle arti grafiche su supporti di gelatina (capitolo 49).
2. Il termine «destrina», impiegato nel testo della voce 3505, si applica ai prodotti provenienti dalla degradazione degli amidi o delle fecole, aventi tenore di zuccheri riduttori, espresso in destrosio, sulla materia secca, uguale o inferiore a 10 %.
I prodotti della specie, con un tenore superiore a 10 %, rientrano nella voce 1702.

Nota complementare

1. Rientrano nella voce 3504 i concentrati di proteine del latte aventi tenore di proteine, calcolato in peso sulla sostanza secca, superiore a 85 %.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:		
3501 10	– Caseine:		
3501 10 10	– – destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali ⁽¹⁾	esenzione	—
3501 10 50	– – destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio ⁽¹⁾	3,2	—
3501 10 90	– – altre	9	—
3501 90	– altri:		
3501 90 10	– – Colle di caseina	8,3	—
3501 90 90	– – altri	6,4	—
3502	Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:		
	– Ovoalbumina:		
3502 11	– – essiccata:		
3502 11 10	– – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana ⁽²⁾	esenzione	—
3502 11 90	– – – altra	123,5 €/100 kg/net ⁽³⁾	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

⁽³⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3502 19	— — altra:		
3502 19 10	— — — inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana ⁽¹⁾	esenzione	—
3502 19 90	— — — altra	16,7 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
3502 20	— Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:		
3502 20 10	— — inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana ⁽¹⁾	esenzione	—
	— — altra:		
3502 20 91	— — — essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	123,5 €/100 kg/net	—
3502 20 99	— — — altra	16,7 €/100 kg/net	—
3502 90	— altri:		
	— — Albumine, diverse dall'ovoalbumina e dalla lattoalbumina:		
3502 90 20	— — — inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana ⁽¹⁾	esenzione	—
3502 90 70	— — — altre	6,4	—
3502 90 90	— — Albuminati ed altri derivati delle albumine	7,7	—
3503 00	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocollo; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501:		
3503 00 10	— Gelatine e loro derivati	7,7	—
3503 00 80	— altre	7,7	—
3504 00 00	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo	3,4	—
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		
3505 10	— Destrina ed altri amidi e fecole modificati:		
3505 10 10	— — Destrina	9 + 17,7 €/100 kg/net	—
	— — altri amidi e fecole modificati:		
3505 10 50	— — — Amidi e fecole esterificati o eterificati	7,7	—
3505 10 90	— — — altri	9 + 17,7 €/100 kg/net	—
3505 20	— Colle:		
3505 20 10	— — con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %	8,3 + 4,5 €/100 kg/net MAX 11,5	—
3505 20 30	— — con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55 %	8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 11,5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

⁽²⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3505 20 50	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %	8,3 + 14,2 €/100 kg/net MAX 11,5	—
3505 20 90	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %	8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 11,5	—
3506	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg:		
3506 10 00	– Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg	6,5	—
	– altri:		
3506 91 00	– – Adesivi a base di polimeri delle voci 3901 a 3913 o di gomma	6,5	—
3506 99 00	– – altri	6,5	—
3507	Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove:		
3507 10 00	– Presame e suoi concentrati	6,3	—
3507 90	– altri:		
3507 90 10	– – Lipoproteina lipasi	esenzione	—
3507 90 20	– – Proteasi alcalina da aspergillus	esenzione	—
3507 90 90	– – altri	6,3	—

CAPITOLO 36

POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI**Note**

1. Questo capitolo non comprende i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati, tuttavia, quelli previsti nelle seguenti note 2 a) o 2 b).
2. Ai sensi della voce 3606 per «prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili», si intendono esclusivamente:
 - a) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione quali combustibili, nonché i combustibili a base di alcole e i combustibili simili preparati, presentati allo stato solido o pastoso;
 - b) i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori, di capacità non superiore a 300 cm³;
 - c) le torce e le fiaccole di resina, gli accendifuoco e simili.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3601 00 00	Polveri propellenti	5,7	—
3602 00 00	Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti	6,5	—
3603 00	Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici:		
3603 00 10	– Micce di sicurezza; cordoni detonanti	6	—
3603 00 90	– altri	6,5	—
3604	Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici:		
3604 10 00	– Articoli per fuochi d'artificio	6,5	—
3604 90 00	– altri	6,5	—
3605 00 00	Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604	6,5	—
3606	Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo:		
3606 10 00	– Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm ³	6,5	—
3606 90	– altri:		
3606 90 10	– – Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma	6	—
3606 90 90	– – altri	6,5	—

CAPITOLO 37

PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA

Note

- Questo capitolo non comprende né gli avanzi o i cascami né gli scarti.
- In questo capitolo, il termine «fotografico» qualifica il procedimento col quale immagini visibili sono formate, direttamente o indirettamente, per azione della luce o di altre forme di radiazioni su superfici sensibili.

Note complementari

- Per le pellicole cinematografiche sonore costituite da due nastri distinti (uno portante le sole immagini e l'altro la sola registrazione del suono), ciascun nastro segue il proprio trattamento.
- Per «pellicole cinematografiche d'attualità», ai sensi della sottovoce 3706 90 51, si intendono le pellicole cinematografiche di lunghezza inferiore a 330 m, relative ad avvenimenti che abbiano carattere d'attualità politica, sportiva, militare, scientifica, letteraria, folcloristica, turistica, mondana, ecc.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:		
3701 10	– per raggi X:		
3701 10 10	– – per uso medico, odontoiatrico o veterinario	6,5	m ²
3701 10 90	– – altre	6,5	m ²
3701 20 00	– Pellicole a sviluppo e stampa istantanei	6,5	p/st
3701 30 00	– altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm	6,5	m ²
	– altre:		
3701 91 00	– – per la fotografia a colori (policromia)	6,5	—
3701 99 00	– – altre	6,5	—
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate:		
3702 10 00	– per raggi X	6,5	m ²
3702 20 00	– Pellicole a sviluppo e stampa istantanei	6,5	p/st
	– altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm:		
3702 31	– – per la fotografia a colori (policromia):		
3702 31 10	– – – di lunghezza inferiore o uguale a 30 m	6,5	p/st
	– – – di lunghezza superiore a 30 m:		
3702 31 91	– – – – Pellicole negative a colori:		
	— di larghezza di 75 mm o più ed uguale o inferiore a 105 mm,		
	e		
	— di lunghezza di 100 m o più		
	destinate alla fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo ⁽¹⁾	esenzione	m

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3702 31 99	— — — — altri	6,5	m
3702 32	— — altre, con emulsioni agli alogenuri d'argento:		
	— — — di larghezza inferiore o uguale a 35 mm:		
3702 32 11	— — — — Microfilm; pellicole per arti grafiche	6,5	—
3702 32 19	— — — — altre	5,3	—
	— — — di larghezza superiore a 35 mm:		
3702 32 31	— — — — Microfilm	6,5	—
3702 32 51	— — — — Pellicole per arti grafiche	6,5	—
3702 32 90	— — — — altre	6,5	—
3702 39 00	— — altre	6,5	—
	— altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm:		
3702 41 00	— — di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, per la fotografia a colori (policromia)	6,5	m ²
3702 42 00	— — di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, diverse da quelle per la fotografia a colori	6,5	m ²
3702 43 00	— — di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m	6,5	m ²
3702 44 00	— — di larghezza superiore a 105 mm, ed uguale o inferiore a 610 mm	6,5	m ²
	— altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia):		
3702 51 00	— — di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 14 m	5,3	p/st
3702 52 00	— — di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza superiore a 14 m	5,3	—
3702 53 00	— — di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive	5,3	p/st
3702 54	— — di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, diverse da quelle per diapositive:		
3702 54 10	— — — di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 24 mm	5	p/st
3702 54 90	— — — di larghezza superiore a 24 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm	5	p/st
3702 55 00	— — di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m	5,3	m
3702 56 00	— — di larghezza superiore a 35 mm	6,5	—
	— altre:		
3702 91	— — di larghezza inferiore o uguale a 16 mm		
3702 91 20	— — — Pellicole per arti grafiche	6,5	—
3702 91 80	— — — altre	5,3	—
3702 93	— — di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m:		
3702 93 10	— — — Microfilm; pellicole per arti grafiche	6,5	—
3702 93 90	— — — altre	5,3	p/st
3702 94	— — di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m:		
3702 94 10	— — — Microfilm; pellicole per arti grafiche	6,5	—
3702 94 90	— — — altre	5,3	m
3702 95 00	— — di larghezza superiore a 35 mm	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3703	Carte, cartoni e tessuti, fotografici, sensibilizzati, non impressionati:		
3703 10 00	– in rotoli, di larghezza superiore a 610 mm	6,5	—
3703 20	– altri, per la fotografia a colori (policromia):		
3703 20 10	– – per immagini ottenute da pellicole invertibili	6,5	—
3703 20 90	– – altri	6,5	—
3703 90	– altri:		
3703 90 10	– – sensibilizzati con sali d'argento o di platino	6,5	—
3703 90 90	– – altri	6,5	—
3704 00	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati:		
3704 00 10	– Lastre e pellicole	esenzione	—
3704 00 90	– altre	6,5	—
3705	Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche:		
3705 10 00	– per la stampa in offset	5,3	—
3705 20 00	– Microfilm	3,2	—
3705 90 00	– altre	5,3	—
3706	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono:		
3706 10	– di larghezza uguale o superiore a 35 mm:		
3706 10 10	– – portanti soltanto la registrazione del suono	esenzione	m
	– – altre:		
3706 10 91	– – – negative; positive intermedie di lavoro	esenzione	m
3706 10 99	– – – altre positive	6,5 ⁽¹⁾	m
3706 90	– altre:		
3706 90 10	– – portanti soltanto la registrazione del suono	esenzione	m
	– – altre:		
3706 90 31	– – – negative; positive intermedie di lavoro	esenzione	m
	– – – altre positive:		
3706 90 51	– – – – Pellicole di attualità	esenzione	m
	– – – – altre, di larghezza:		
3706 90 91	– – – – inferiore a 10 mm	esenzione	m
3706 90 99	– – – – uguale o superiore a 10 mm	5,4 ⁽²⁾	m
3707	Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego:		
3707 10 00	– Emulsioni per sensibilizzare le superfici	6	—

⁽¹⁾ Aliquota del dazio autonomo: 5 €/100 m.

⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: 3,5 €/100 m.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3707 90	– altri:		
	– – Rivelatori e fissatori:		
	– – – per la fotografia a colori (policromia):		
3707 90 11	– – – – per pellicole e lastre fotografiche	6	—
3707 90 19	– – – – altri	6	—
3707 90 30	– – – altri	6	—
3707 90 90	– – altri	6	—

CAPITOLO 38

PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti:
 - 1) la grafite artificiale (voce 3801);
 - 2) gli insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili, presentati in forme, o negli imballaggi previsti nella voce 3808;
 - 3) i prodotti estinguenti presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici (voce 3813);
 - 4) i materiali di riferimento certificati, specificati nella seguente nota 2;
 - 5) i prodotti elencati nelle seguenti note 3 a) o 3 c);
 - b) le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente voce 2106);
 - c) le ceneri e i residui (compresi i fanghi, diversi dai fanghi di depurazione) contenenti metalli, arsenico o loro miscele che soddisfano le condizioni della nota 3 a) o 3 b) del capitolo 26 (voce 2620);
 - d) i medicinali (voci 3003 o 3004);
 - e) i catalizzatori esauriti dei tipi utilizzati per l'estrazione dei metalli comuni o per la fabbricazione di composti chimici a base di metalli comuni (voce 2620), i catalizzatori dei tipi principalmente adoperati per il ricupero dei metalli preziosi (voce 7112) nonché i catalizzatori costituiti da metalli o da leghe metalliche che si presentano ad esempio sotto forma di polvere molto fine o di tela metallica.
2. A) Ai sensi della voce 3822, si intende per «materiale di riferimento certificato» un materiale di riferimento che è accompagnato da un certificato indicante i valori delle proprietà certificate ed i metodi utilizzati per determinare questi valori, come pure il grado di sicurezza da attribuire a ogni valore, e che è idoneo ad essere utilizzato ai fini di analisi, di verifica o di riferimento.
B) Ad eccezione dei prodotti dei capitoli 28 o 29, ai fini della classificazione dei materiali di riferimento certificati, la voce 3822 ha priorità su tutte le altre posizioni della nomenclatura.
3. Sono compresi nella voce 3824, e non in altra voce della nomenclatura:
 - a) i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di ossido di magnesio o di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g;
 - b) gli oli di flemma; l'olio di Dippel;
 - c) le «sclorine», condizionate in imballaggi per la vendita al minuto;
 - d) i prodotti per la correzione di matrici per ciclostile ed altri liquidi correttori, condizionati in imballaggi per la vendita al minuto;
 - e) i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni (per esempio: i coni di Seger).
4. Per «rifiuti urbani», nella nomenclatura si intendono i rifiuti scartati dai privati, alberghi, ristoranti, ospedali, negozi, uffici, ecc., e i detriti raccolti sulle strade e sui marciapiedi, nonché i materiali di costruzione di scarto e i detriti di demolizione. I rifiuti urbani contengono generalmente un grande numero di materie, come le materie plastiche, la gomma, il legno, la carta, i tessuti, il vetro, il metallo, i prodotti alimentari, i mobili rotti e altri oggetti danneggiati o scartati. L'espressione «rifiuti urbani» non comprende:
 - a) le materie o gli oggetti che sono stati separati dai rifiuti, come ad esempio i rifiuti di materie plastiche, gomma, legno, carta, tessuti, vetro o metallo e le batterie usate che sono classificati secondo il regime proprio;
 - b) i rifiuti industriali;
 - c) rifiuti farmaceutici, come definiti nella nota 4 k) del capitolo 30;
 - d) rifiuti clinici definiti alla nota 6 a).
5. Ai sensi della voce 3825, per «fanghi di depurazione» si intendono i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque luride urbane e i rifiuti di pretrattamento, i rifiuti di pulizia e i fanghi non stabilizzati. I fanghi stabilizzati atti ad essere utilizzati come concimi sono esclusi (capitolo 31).

6. Ai sensi della voce 3825 con l'espressione «altri rifiuti» si intende:

- a) i rifiuti clinici, ossia i rifiuti contaminati provenienti dalla ricerca medica, dai lavori d'analisi o da altri trattamenti medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, che spesso contengono degli agenti patogeni e delle sostanze farmaceutiche che devono essere distrutti in un modo speciale (per esempio: bende, guanti e siringhe usate);
- b) i residui di solventi organici;
- c) i residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo;
- d) gli altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse.

Tuttavia, l'espressione «altri rifiuti» non comprende i rifiuti che contengono principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi (voce 2710).

Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle voci 3825 41 e 3925 49, per «residui di solventi organici» si intendono i residui contenenti principalmente solventi organici inadatti alla loro utilizzazione iniziale, destinati o no al recupero dei solventi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3801	Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotto:		
3801 10 00	– Grafite artificiale	3,6	—
3801 20	– Grafite colloidale o semicolloidale:		
3801 20 10	– – Grafite colloidale in sospensione nell'olio; grafite semicolloidale	6,5	—
3801 20 90	– – altra	4,1	—
3801 30 00	– Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni	5,3	—
3801 90 00	– altre	3,7	—
3802	Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito:		
3802 10 00	– Carboni attivati	3,2	—
3802 90 00	– altri	5,7	—
3803 00	Tallosi, anche raffinati:		
3803 00 10	– greggio	esenzione	—
3803 00 90	– altro	4,1	—
3804 00	Liscivie residue dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallosi della voce 3803:		
3804 00 10	– Lignosolfonati	5	—
3804 00 90	– altri	5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3805	Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterpineolo:		
3805 10	– Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato:		
3805 10 10	– – Essenza di trementina	4	—
3805 10 30	– – Essenza di legno di pino	3,7	—
3805 10 90	– – Essenza di cellulosa al solfato	3,2	—
3805 20 00	– Olio di pino	3,7	—
3805 90 00	– altri	3,4	—
3806	Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse:		
3806 10	– Colofonie ed acidi resinici:		
3806 10 10	– – di gemma	5	—
3806 10 90	– – altre	5	—
3806 20 00	– Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie	4,2	—
3806 30 00	– «Gomme-esteri»	6,5	—
3806 90 00	– altri	4,2	—
3807 00	Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali:		
3807 00 10	– Catrami di legno	2,1	—
3807 00 90	– altri	4,6	—
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidie:		
3808 10	– Insetticidi:		
3808 10 10	– – a base di piretrinoidi	6	—
3808 10 20	– – a base di idrocarburi clorati	6	—
3808 10 30	– – a base di carbammati	6	—
3808 10 40	– – a base di composti organofosforici	6	—
3808 10 90	– – altri	6	—
3808 20	– Fungicidi:		
	– – inorganici:		
3808 20 10	– – – Preparazioni cupriche	4,6	—
3808 20 15	– – – altri	6	—
	– – altri:		
3808 20 30	– – – a base di ditiocarbammati	6	—
3808 20 40	– – – a base di benzimidazoli	6	—
3808 20 50	– – – a base di diazoli o di triazoli	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3808 20 60	— — — a base di diazine o di morfoline	6	—
3808 20 80	— — — altri	6	—
3808 30	— Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante:		
	— — Erbicidi:		
3808 30 11	— — — a base di fenossifitormoni	6	—
3808 30 13	— — — a base di triazine	6	—
3808 30 15	— — — a base di ammidi	6	—
3808 30 17	— — — a base di carbammati	6	—
3808 30 21	— — — a base di derivati di dinitroaniline	6	—
3808 30 23	— — — a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurati	6	—
3808 30 27	— — — altri	6	—
3808 30 30	— — Inibitori di germinazione	6	—
3808 30 90	— — Regolatori di crescita per piante	6,5	—
3808 40	— Disinfettanti:		
3808 40 10	— — a base di sali di ammonio quaternario	6	—
3808 40 20	— — a base di composti alogenati	6	—
3808 40 90	— — altri	6	—
3808 90	— altri:		
3808 90 10	— — Rodenticidi	6	—
3808 90 90	— — altri	6	—
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:		
3809 10	— a base di sostanze amidacee:		
3809 10 10	— — aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %	8,3 + 8,9 €/ 100 kg/net MAX 12,8	—
3809 10 30	— — aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 % ...	8,3 + 12,4 €/ 100 kg/net MAX 12,8	—
3809 10 50	— — aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 % ...	8,3 + 15,1 €/ 100 kg/net MAX 12,8	—
3809 10 90	— — aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %	8,3 + 17,7 €/ 100 kg/net MAX 12,8	—
	— altri:		
3809 91 00	— — dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili	6,3	—
3809 92 00	— — dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili	6,3	—
3809 93 00	— — dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili	6,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura:		
3810 10 00	– Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti	6,5	—
3810 90	– altre:		
3810 90 10	– – Preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	4,1	—
3810 90 90	– – altre	5	—
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:		
	– Preparazioni antidetonanti:		
3811 11	– – a base di composti del piombo:		
3811 11 10	– – – a base di piombo tetraetile	6,5	—
3811 11 90	– – – altre	5,8	—
3811 19 00	– – altre	5,8	—
	– Additivi per oli lubrificanti:		
3811 21 00	– – contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	5,3	—
3811 29 00	– – altri	5,8	—
3811 90 00	– altri	5,8	—
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche:		
3812 10 00	– Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»	6,3	—
3812 20	– Plastificanti composti per gomma o materie plastiche:		
3812 20 10	– – Miscela di reazione contenente ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-1-isopropil-2,2-dimetilpropil e ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-2,2,4-trimetilpentil	esenzione	—
3812 20 90	– – altri	6,5	—
3812 30	– Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche:		
3812 30 20	– – Preparazioni antiossidanti	6,5	—
3812 30 80	– – altri	6,5	—
3813 00 00	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	6,5	—
3814 00	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici:		
3814 00 10	– a base di acetato di butile	6,5	—
3814 00 90	– altri	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3815	Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove:		
	– Catalizzatori su supporti:		
3815 11 00	– – aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel	6,5	—
3815 12 00	– – aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso	6,5	—
3815 19	– – altri:		
3815 19 10	– – – Catalizzatori, sotto forma di granuli di cui almeno il 90 %, in peso, ha un diametro uguale o inferiore a 10 micrometri, costituiti da una miscela di ossidi fissati su un supporto di silicato di magnesio, e contenente, in peso: — 20 % o più e non più di 35 % di rame, e — 2 % o più e non più di 3 % di bismuto, di densità apparente di 0,2 % o più ed uguale o inferiore a 1,0	esenzione	—
3815 19 90	– – – altri	6,5	—
3815 90	– altri:		
3815 90 10	– – Catalizzatori costituiti da acetato di etiltrifenilfosfonio sotto forma di soluzione in metanolo	esenzione	—
3815 90 90	– – altri	6,5	—
3816 00 00	Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 3801	2,7	—
3817 00	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902:		
3817 00 50	– Alchilbenzene lineare	6,3	—
3817 00 80	– altri	6,3	—
3818 00	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrelle o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica:		
3818 00 10	– Silicio drogato	esenzione	—
3818 00 90	– altri	esenzione	—
3819 00 00	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	6,5	—
3820 00 00	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	6,5	—
3821 00 00	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi	5	—
3822 00 00	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	esenzione	—
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:		
	– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:		
3823 11 00	– – Acido stearico	5,1	—
3823 12 00	– – Acido oleico	4,5	—
3823 13 00	– – Acidi grassi del tallolio	2,9	—
3823 19	– – altri:		
3823 19 10	– – – Acidi grassi distillati	2,9	—
3823 19 30	– – – Distillato d'acidi grassi	2,9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3823 19 90	— — — altri	2,9	—
3823 70 00	— Alcoli grassi industriali	3,8	—
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:		
3824 10 00	— Leganti preparati per forme o per anime da fonderia	6,5	—
3824 20 00	— Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri	3,2	—
3824 30 00	— Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici	5,3	—
3824 40 00	— Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo	6,5	—
3824 50	— Malte e calcestruzzo, non refrattari:		
3824 50 10	— — Calcestruzzo pronto per la gettata	6,5	—
3824 50 90	— — altri	6,5	—
3824 60	— Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:		
	— — in soluzione acquosa:		
3824 60 11	— — — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	7,7 + 16,1 €/100 kg/net	—
3824 60 19	— — — altro	9,6 + 37,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— — altro:		
3824 60 91	— — — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	7,7 + 23 €/100 kg/net	—
3824 60 99	— — — altro	9,6 + 53,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— Miscugli contenenti derivati peralogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due diversi alogeni:		
3824 71 00	— — contenenti degli idrocarburi aciclici peralogenati unicamente con fluoro e cloro	6,5	—
3824 79 00	— — altri	6,5	—
3824 90	— altri:		
3824 90 10	— — Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali	5,7	—
3824 90 15	— — Scambiatori di ioni	6,5	—
3824 90 20	— — Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche ...	6	—
3824 90 25	— — Pirocligniti (di calcio, ecc.); tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio	5,1	—
3824 90 35	— — Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi	6,5	—
3824 90 40	— — Solventi e diluenti composti inorganici, per vernici e prodotti simili	6,5	—
	— — altri:		
3824 90 45	— — — Preparazioni disincrostanti e simili	6,5	—
3824 90 50	— — — Preparazioni per la galvanoplastica	6,5	—

⁽¹⁾ Il dazio *ad valorem* è ridotto a 9 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3824 90 55	— — — Miscugli di mono-, di-e tri-esteri degli acidi grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti di sostanze grasse)	6,5	—
	— — — Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici:		
3824 90 61	— — — — Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di <i>Streptomyces tenebrarius</i> , anche anidri, destinati alla fabbricazione di medicinali per la medicina umana della voce 3004 ⁽¹⁾	esenzione	—
3824 90 62	— — — — Prodotti intermedi della fabbricazione dei sali di monensina	esenzione	—
3824 90 64	— — — — altri	6,5	—
3824 90 65	— — — Prodotti ausiliari dei tipi utilizzati in fonderia (diversi da quelli della sottovoce 3824 10 00)	6,5	—
3824 90 70	— — — Preparazioni ignifughe, idrofughe ed altre, per la protezione delle costruzioni	6,5	—
	— — — — altri:		
3824 90 75	— — — — Placchette di niobato di litio non drogato	esenzione	—
3824 90 80	— — — — Miscela di ammina ricavata da dimeri di acidi grassi, di peso molecolare medio di 520 o più ed uguale o inferiore a 550	esenzione	—
3824 90 85	— — — — 3-(1-Ethil-1-metilpropil)isossazol-5-ilammina, sotto forma di soluzione in toluene	esenzione	—
3824 90 99	— — — — altri	6,5	—
3825	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo:		
3825 10 00	— Rifiuti urbani	6,5	—
3825 20 00	— Fanghi di depurazione	6,5	—
3825 30 00	— Rifiuti clinici	6,5	—
	— Residui di solventi organici:		
3825 41 00	— — alogenati	6,5	—
3825 49 00	— — altri	6,5	—
3825 50 00	— Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo	6,5	—
	— altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse:		
3825 61 00	— — contenenti principalmente costituenti organici	6,5	—
3825 69 00	— — altri	6,5	—
3825 90	— altri:		
3825 90 10	— — Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas	5	—
3825 90 90	— — altri	6,5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

SEZIONE VII

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA**Note**

1. I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che detti elementi costitutivi siano:
 - a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;
 - b) presentati nello stesso tempo;
 - c) riconoscibili, per la loro natura o per le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.
2. Eccettuati gli articoli delle voci 3918 o 3919, rientrano nel capitolo 49 le materie plastiche, la gomma ed i lavori di tali materie, rivestite di impressioni od illustrazioni non aventi carattere accessorio riguardo alla loro utilizzazione iniziale.

CAPITOLO 39

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE**Note**

1. Nella nomenclatura per «materie plastiche» si intendono le materie delle voci da 3901 a 3914, che quando sono state sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio, colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando è cessata questa azione.
Nella nomenclatura l'espressione «materie plastiche» comprende anche la fibra vulcanizzata. Questa espressione non si applica, tuttavia, alle materie considerate come materie tessili della sezione XI.
2. Questo capitolo non comprende:
 - a) le cere delle voci 2712 o 3404;
 - b) i composti organici isolati di costituzione chimica definita (capitolo 29);
 - c) l'eparina e suoi sali (voce 3001);
 - d) le soluzioni (diverse dai collodii) in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 3901 a 3913 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione (voce 3208); i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212;
 - e) gli agenti organici di superficie e le preparazioni della voce 3402;
 - f) le gomme fuse e le «gomme-esteri» (voce 3806);
 - g) i reattivi per diagnostica o da laboratorio su un supporto di materia plastica (voce 3822);
 - h) la gomma sintetica, come è definita al capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica;
 - ij) gli articoli di selleria o finimenti (voce 4201), bauli, valigie, valigette, borse ed altri contenitori della voce 4202;
 - k) i lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio del capitolo 46;
 - l) i rivestimenti murali della voce 4814;
 - m) i prodotti della sezione XI (materie tessili e loro manufatti);
 - n) gli oggetti della sezione XII (per esempio: calzature e parti di calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, ombrelli, bastoni, fruste, scudisci e loro parti);
 - o) le minuterie di fantasia della voce 7117;
 - p) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);
 - q) le parti del materiale da trasporto della sezione XVII;
 - r) gli oggetti del capitolo 90 (per esempio: elementi di ottica, montature per occhiali, strumenti da disegno);
 - s) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);

- t) gli oggetti del capitolo 92 (per esempio: strumenti musicali e loro parti);
 - u) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);
 - v) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport);
 - w) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, bottoni, chiusure lampo, pettini, imboccature e cannuce da pipe, bocchini e simili, parti di bottiglie isolanti, stilografiche, portamatite).
3. Rientrano nelle voci da 3901 a 3911 soltanto i prodotti ottenuti per sintesi chimica e che fanno parte delle seguenti categorie:
- a) le poliolefine sintetiche liquide che distillano meno di 60 % in volume, alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di e 1 013 millibar, con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (voci 3901 e 3902);
 - b) le resine debolmente polimerizzate del tipo cumaronindeniche (voce 3911);
 - c) gli altri polimeri sintetici aventi, in media, almeno 5 unità monomeriche;
 - d) i siliconi (voce 3910);
 - e) i resoli (voce 3909) e gli altri prepolimeri.
4. Per «copolimeri» si intendono tutti i polimeri nei quali nessun monomero possiede 95 % o più, in peso, del tenore totale del polimero.
- Salvo disposizioni contrarie, ai sensi di questo capitolo, i copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi e i copolimeri ad innesto) e i miscugli di polimeri rientrano nella voce che comprende i polimeri del comonomero che predomina, in peso, su ogni altro comonomero semplice. Ai sensi di questa nota, i comonomeri di polimeri che rientrano in una stessa voce debbono essere presi insieme.
- Se nessun comonomero semplice predomina, in peso, i copolimeri o miscugli di copolimeri, secondo il caso, rientrano nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere prese in considerazione.
5. I polimeri modificati chimicamente, nei quali solamente le appendici della catena polimerica principale sono state modificate per reazione chimica, sono da classificare nella voce afferente al polimero non modificato. Questa disposizione non si applica ai copolimeri ad innesto.
6. Ai sensi delle voci da 3901 a 3914 l'espressione «forme primarie» si applica unicamente alle seguenti forme:
- a) liquidi e paste, comprese le dispersioni (emulsioni e sospensioni) e le soluzioni;
 - b) blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili.
7. La voce 3915 non comprende i cascami, gli avanzi e i ritagli di una sola materia termoplastica trasformati in forme primarie (voci da 3901 a 3914).
8. Ai sensi della voce 3917 il termine «tubi» si riferisce ai prodotti cavi, sia che si tratti di semilavorati o di prodotti finiti (per esempio: i tubi nervati per innaffiare, tubi forati) dei tipi generalmente utilizzati per incanalare, condurre o distribuire gas o liquidi. Questo termine comprende anche gli involucri tubolari per salsicce e salami ed altri tubi piatti. Tuttavia, ad eccezione di questi ultimi, quelli che hanno una sezione trasversale interna diversa da quella tonda, ovale, rettangolare (con lunghezza non superiore a 1,5 volte la larghezza) o hanno forma di poligono regolare, non sono da considerare tubi ma come profilati.
9. Ai sensi della voce 3918 per «rivestimenti delle pareti o dei soffitti di materie plastiche» si intendono i prodotti presentati in rotoli di larghezza minima di 45 cm suscettibili di essere utilizzati per la decorazione delle pareti o dei soffitti, costituiti da materia plastica, fissata in modo definitivo su di un supporto di materia diversa dalla carta, e con lo strato di materia plastica (del lato esterno) che si presenta granuloso, increspato, colorato, stampato con motivi o altrimenti decorato.
10. Ai sensi delle voci 3920 e 3921 il termine «lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle» si applica esclusivamente alle lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle (diverse da quelle del capitolo 54) ed ai blocchi di forma geometrica regolare, anche stampati o altrimenti lavorati in superficie, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, ma non altrimenti lavorati (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso).
11. La voce 3925 si applica esclusivamente ai seguenti oggetti, purché non rientrino nelle voci precedenti del sottocapitolo II:
- a) serbatoi, cisterne (comprese le fosse biologiche) vasche e recipienti analoghi di capacità superiore a 300 litri;
 - b) elementi strutturali utilizzati specialmente per la costruzione di pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti e tetti;
 - c) grondaie e loro accessori;

- d) porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie;
- e) parapetti, balastrate, ringhiere e barriere simili;
- f) imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana) ed oggetti simili, loro parti ed accessori;
- g) scaffalature di grandi dimensioni destinate ad essere montate e fissate in modo definitivo (per esempio: nei magazzini, laboratori, depositi);
- h) motivi decorativi architettonici segnatamente scanalature, cupole, colombaie;
- ij) accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati in modo definitivo alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di fabbricato, segnatamente, pomelli, maniglie, ganci, supporti, portasciugamani, piastre per gli interruttori ed altre piastre di protezione.

Note di sottovoci

1. Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i polimeri (compresi i copolimeri) e i polimeri modificati chimicamente sono da classificare a norma delle seguenti disposizioni:
 - a) quando esiste una sottovoce terminale «altri», nella serie di sottovoci di cui trattasi:
 - 1) Il prefisso poli che precede il nome di un polimero specifico nella testata di una sottovoce (ad esempio: polietilene o poliammide-6,6) significa che la o le unità monomeriche costitutive del polimero designato, presi insieme, debbono contribuire a 95 % o più, in peso, al tenore totale del polimero.
 - 2) I copolimeri citati nelle sottovoci 3901 30, 3903 20, 3903 30 e 3904 30 sono da classificare in queste sottovoci, purché le unità monomeriche dei copolimeri menzionati contribuiscono per 95 % o più, in peso, al tenore totale del polimero.
 - 3) I polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce terminale «altri», purché questi polimeri modificati non siano compresi più specificatamente in un'altra sottovoce.
 - 4) I polimeri che non rispondono alle condizioni stipulate nei precedenti punti 1), 2), 3) sono da classificare nelle sottovoci rimanenti nella serie, che comprende i polimeri dell'unità monomerica che predomina in peso su ogni altro comonomero semplice. Per questo fine le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere presi insieme. Solo i comonomeri costitutivi della serie di sottovoci in esame debbono essere paragonati;
 - b) quando non esiste una sottovoce terminale «altri», nella stessa serie:
 - 1) I polimeri sono da classificare nella sottovoce che comprende i polimeri dell'unità monomerica che predomina, in peso, su qualsiasi altro comonomero semplice. Per questo fine, le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere presi insieme. Solo i comonomeri costitutivi di polimeri della serie in esame debbono essere paragonati.
 - 2) I polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce che corrisponde al polimero non modificato.

I miscugli di polimeri sono da classificare nella stessa sottovoce dei polimeri ottenuti dalle medesime unità monomeriche nelle stesse proporzioni.
2. Ai sensi della sottovoce 3920 43 il termine «plastificanti» copre anche i plastificanti secondari.

Nota complementare

1. *Il capitolo 39 comprende i guanti, i mezzoguantini e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, confezionati:*
 - *con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5903), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, o*
 - *con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare,*

sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lettera c), del capitolo 56 e nota 2, lettera a) 5, del capitolo 59].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	I. FORME PRIMARIE		
3901	Polimeri di etilene, in forme primarie:		
3901 10	– Polietilene di densità inferiore a 0,94:		
3901 10 10	– – Polietilene lineare	6,5	—
3901 10 90	– – altro	6,5	—
3901 20	– Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94:		
3901 20 10	– – Polietilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di densità di 0,958 o più alla temperatura di 23 °C e contenente: — 50 mg/kg o meno di alluminio, — 2 mg/kg o meno di calcio, — 2 mg/kg o meno di cromo, — 2 mg/kg o meno di ferro, — 2 mg/kg o meno di nichel, — 2 mg/kg o meno di titanio, — 8 mg/kg o meno di vanadio, destinato alla fabbricazione di polietilene clorosolfonato ⁽¹⁾	esenzione	—
3901 20 90	– – altri	6,5	—
3901 30 00	– Copolimeri di etilene e di acetato di vinile	6,5	—
3901 90	– altri:		
3901 90 10	– – Resina ionomera costituita di un sale di terpolimero di etilene, acrilato di isobutile e acido metacrilico	esenzione	—
3901 90 20	– – Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	esenzione	—
3901 90 90	– – altri	6,5	—
3902	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie:		
3902 10 00	– Polipropilene	6,5	—
3902 20 00	– Poliisobutilene	6,5	—
3902 30 00	– Copolimeri di propilene	6,5	—
3902 90	– altri:		
3902 90 10	– – Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	esenzione	—
3902 90 20	– – Polibuteno-1, copolimero di butene-1 e di etilene contenenti, in peso, 10 % o meno di etilene, o miscugli di polibutene-1, polietilene e/o polipropilene contenenti, in peso, 10 % o meno di polipropilene e/o 25 % o meno di polipropilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	esenzione	—
3902 90 90	– – altri	6,5	—
3903	Polimeri di stirene, in forme primarie:		
	– Polistirene:		
3903 11 00	– – espansibile	6,5	—
3903 19 00	– – altro	6,5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3903 20 00	– Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN)	6,5	—
3903 30 00	– Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	6,5	—
3903 90	– altri:		
3903 90 10	– – Copolimero, unicamente di alcole allilico e di stirene, di numero di acetile di 175 o più	esenzione	—
3903 90 20	– – Polistirene bromurato, contenente, in peso, 58 % o più e non più di 71 % di bromo, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	esenzione	—
3903 90 90	– – altri	6,5	—
3904	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie:		
3904 10 00	– Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze	6,5	—
	– altro poli(cloruro di vinile):		
3904 21 00	– – non plastificato	6,5	—
3904 22 00	– – plastificato	6,5	—
3904 30 00	– Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile	6,5	—
3904 40 00	– altri copolimeri di cloruro di vinile	6,5	—
3904 50	– Polimeri di cloruro di vinilidene:		
3904 50 10	– – Copolimero di cloruro di vinilidene ed acrilonitrile, sotto forma di biglie espansibili di diametro di 4 micrometri o più ed uguale o inferiore a 20 micrometri	esenzione	—
3904 50 90	– – altri	6,5	—
	– Polimeri fluorurati:		
3904 61 00	– – Politetrafluoroetilene	6,5	—
3904 69	– – altri:		
3904 69 10	– – – Poli(fluoruro di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	esenzione	—
3904 69 90	– – – altri	6,5	—
3904 90 00	– altri	6,5	—
3905	Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie:		
	– Poli(acetato di vinile):		
3905 12 00	– – in dispersione acquosa	6,5	—
3905 19 00	– – altro	6,5	—
	– Copolimeri di acetato di vinile:		
3905 21 00	– – in dispersione acquosa	6,5	—
3905 29 00	– – altri	6,5	—
3905 30 00	– Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato	6,5	—
	– altri:		
3905 91 00	– – Copolimeri	6,5	—
3905 99	– – altri:		
3905 99 10	– – – Poli(formale di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di peso molecolare di 10 000 o più ed uguale o inferiore a 40 000 e contenente, in peso: — 9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, espressi come acetato di vinile, e — 5 % o più e non più di 6,5 % dei gruppi idrossi, espressi come alcole vinilico	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3905 99 90	— — — altri	6,5	—
3906	Polimeri acrilici, in forme primarie:		
3906 10 00	— Poli(metacrilato di metile)	6,5	—
3906 90	— altri:		
3906 90 10	— — Poli[N-(3-idrossimmino-1,1-dimetilbutile)acrilammide]	esenzione	—
3906 90 20	— — Copolimero di 2-diisopropilamminoetilmetacrilato e di decilmetacrilato, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 55 % o più di copolimero ..	esenzione	—
3906 90 30	— — Copolimero di acido acrilico e di acrilato di 2-etilesile, contenente, in peso, 10 % o più e non più di 11 % di acrilato di 2-etilesile	esenzione	—
3906 90 40	— — Copolimero di acrilonitrile e acrilato di metile, modificato con polibutadiene-acrilonitrile (NBR)	esenzione	—
3906 90 50	— — Prodotti di polimerizzazione di acido acrilico, di metacrilato di alchile e di piccole quantità di altri monomeri, destinati ad essere utilizzati come ispessente nella fabbricazione di paste per la stampa dei tessuti ⁽¹⁾	esenzione	—
3906 90 60	— — Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituito un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50 % o più di acrilato di metile, anche miscelato a silice	5	—
3906 90 90	— — altri	6,5	—
3907	Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie:		
3907 10 00	— Poliacetali	6,5	—
3907 20	— altri polieteri:		
	— — Polieteralcoli:		
3907 20 11	— — — Polietilenglicoli	6,5	—
	— — — altri:		
3907 20 21	— — — — con un indice di ossidrilie inferiore o uguale a 100	6,5	—
3907 20 29	— — — — altri	6,5	—
	— — altri:		
3907 20 91	— — — Copolimero di 1-cloro-2,3-epossipropano e di ossido di etilene	esenzione	—
3907 20 99	— — — altri	6,5	—
3907 30 00	— Resine epossidiche	6,5	—
3907 40 00	— Policarbonati	6,5	—
3907 50 00	— Resine alchidiche	6,5	—
3907 60	— Poli(etilene tereftalato):		
3907 60 20	— — con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g	6,5	—
3907 60 80	— — altro	6,5	—
	— altri poliesteri:		
3907 91	— — non saturi:		
3907 91 10	— — — liquidi	6,5	—
3907 91 90	— — — altri	6,5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3907 99	– – altri:		
	– – – con un indice di ossidrilie inferiore o uguale a 100:		
3907 99 11	– – – – Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato)	esenzione	—
3907 99 19	– – – – altri	6,5	—
	– – – altri:		
3907 99 91	– – – – Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato)	esenzione	—
3907 99 99	– – – – altri	6,5	—
3908	Poliammidi in forme primarie:		
3908 10 00	– Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12	6,5	—
3908 90 00	– altre	6,5	—
3909	Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretatiche, in forme primarie:		
3909 10 00	– Resine ureiche; resine di tiourea	6,5	—
3909 20 00	– Resine melamminiche	6,5	—
3909 30 00	– altre resine amminiche	6,5	—
3909 40 00	– Resine fenoliche	6,5	—
3909 50	– Poliuretani:		
3909 50 10	– – Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terzbutylimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimero	esenzione	—
3909 50 90	– – altri	6,5	—
3910 00 00	Siliconi, in forme primarie	6,5	—
3911	Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:		
3911 10 00	– Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni	6,5	—
3911 90	– altri:		
	– – Prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:		
3911 90 11	– – – Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-1,4-fenilenisopropiliden-1,4-fenilene), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	3,5	—
3911 90 13	– – – Poli(tio-1,4-fenilene)	esenzione	—
3911 90 19	– – – altri	6,5	—
	– – altri:		
3911 90 91	– – – Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimeri	esenzione	—
3911 90 93	– – – Copolimeri di viniltoluene e di alfa-metilstirene, idrogenati	esenzione	—
3911 90 99	– – – altri	6,5	—
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:		
	– Acetati di cellulosa:		
3912 11 00	– – non plastificati	6,5	—
3912 12 00	– – plastificati	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3912 20	– Nitrati di cellulosa (compresi i collodi):		
	– – non plastificati:		
3912 20 11	– – – Collodi e celloidina	6,5	—
3912 20 19	– – – altri	6	—
3912 20 90	– – plastificati	6,5	—
	– Eteri di cellulosa:		
3912 31 00	– – Carbossimetilcellulosa e suoi sali	6,5	—
3912 39	– – altri:		
3912 39 10	– – – Etilcellulosa	6,5	—
3912 39 20	– – – Idrossipropilcellulosa	esenzione	—
3912 39 80	– – – altri	6,5	—
3912 90	– altri:		
3912 90 10	– – Esteri di cellulosa	6,4	—
3912 90 90	– – altri	6,5	—
3913	Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie:		
3913 10 00	– Acido alginico, suoi sali e suoi esteri	5	—
3913 90 00	– altri	6,5	—
3914 00 00	Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie	6,5	—
	II. CASCAMI, RITAGLI E AVANZI; SEMILAVORATI; LAVORI		
3915	Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche:		
3915 10 00	– di polimeri di etilene	6,5	—
3915 20 00	– di polimeri di stirene	6,5	—
3915 30 00	– di polimeri di cloruro di vinile	6,5	—
3915 90	– di altre materie plastiche:		
	– – di prodotti di polimerizzazione di addizione:		
3915 90 11	– – – di polimeri di propilene	6,5	—
3915 90 18	– – – altri	6,5	—
3915 90 90	– – altri	6,5	—
3916	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche:		
3916 10 00	– di polimeri di etilene	6,5	—
3916 20	– di polimeri di cloruro di vinile:		
3916 20 10	– – di poli(cloruro di vinile)	6,5	—
3916 20 90	– – altri	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3916 90	– di altre materie plastiche:		
	– – di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:		
3916 90 11	– – – di poliesteri	6,5	—
3916 90 13	– – – di poliammidi	6,5	—
3916 90 15	– – – di resine epossidiche	6,5	—
3916 90 19	– – – altri	6,5	—
	– – di prodotti di polimerizzazione di addizione:		
3916 90 51	– – – di polimeri di propilene	6,5	—
3916 90 59	– – – altri	6,5	—
3916 90 90	– – altri	6,5	—
3917	Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche:		
3917 10	– Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche:		
3917 10 10	– – di proteine indurite	5,3	—
3917 10 90	– – di materie plastiche cellulosiche	6,5	—
	– Tubi rigidi:		
3917 21	– – di polimeri di etilene:		
3917 21 10	– – – senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	6,5	—
	– – – altri:		
3917 21 91	– – – – muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
3917 21 99	– – – – altri	6,5	—
3917 22	– – di polimeri di propilene:		
3917 22 10	– – – senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	6,5	—
	– – – altri:		
3917 22 91	– – – – muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
3917 22 99	– – – – altri	6,5	—
3917 23	– – di polimeri di cloruro di vinile:		
3917 23 10	– – – senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	6,5	—
	– – – altri:		
3917 23 91	– – – – muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
3917 23 99	– – – – altri	6,5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Cfr. anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3917 29	-- di altre materie plastiche:		
	-- -- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:		
3917 29 12	-- -- -- di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente	6,5	—
3917 29 15	-- -- -- di prodotti di polimerizzazione di addizione	6,5	—
3917 29 19	-- -- -- altri	6,5	—
	-- -- altri:		
3917 29 91	-- -- -- muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
3917 29 99	-- -- -- altri	6,5	—
	-- altri tubi:		
3917 31	-- Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa:		
3917 31 10	-- -- muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
3917 31 90	-- -- altri	6,5	—
3917 32	-- altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori:		
	-- -- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:		
3917 32 10	-- -- -- di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente	6,5	—
	-- -- -- di prodotti di polimerizzazione di addizione:		
3917 32 31	-- -- -- -- di polimeri di etilene	6,5	—
3917 32 35	-- -- -- -- di polimeri di cloruro di vinile	6,5	—
3917 32 39	-- -- -- -- altri	6,5	—
3917 32 51	-- -- -- -- altri	6,5	—
	-- -- altri:		
3917 32 91	-- -- -- Budella artificiali	6,5	—
3917 32 99	-- -- -- altri	6,5	—
3917 33	-- altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori:		
3917 33 10	-- -- muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
3917 33 90	-- -- altri	6,5	—
3917 39	-- altri:		
	-- -- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:		
3917 39 12	-- -- -- di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente	6,5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Cfr. anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3917 39 15	— — — — di prodotti di polimerizzazione di addizione	6,5	—
3917 39 19	— — — — altri	6,5	—
	— — — — altri:		
3917 39 91	— — — — muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
3917 39 99	— — — — altri	6,5	—
3917 40	— Accessori:		
3917 40 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
3917 40 90	— — altri	6,5	—
3918	Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo:		
3918 10	— di polimeri di cloruro di vinile:		
3918 10 10	— — costituiti da un supporto impregnato, spalmato o ricoperto di poli(cloruro di vinile) ..	6,5	m ²
3918 10 90	— — altri	6,5	m ²
3918 90 00	— di altre materie plastiche	6,5	m ²
3919	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli:		
3919 10	— in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm:		
	— — Nastri il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata:		
3919 10 11	— — — di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene	6,3	—
3919 10 13	— — — di poli(cloruro di vinile) non plastificato	6,3	—
3919 10 15	— — — di polipropilene	6,3	—
3919 10 19	— — — altri	6,3	—
	— — altri:		
	— — — di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:		
3919 10 31	— — — — di poliesteri	6,5	—
3919 10 38	— — — — altri	6,5	—
	— — — di prodotti di polimerizzazione di addizione:		
3919 10 61	— — — — di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene	6,5	—
3919 10 69	— — — — altri	6,5	—
3919 10 90	— — — — altri	6,5	—
3919 90	— altri:		
3919 90 10	— — non lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare	6,5	—
	— — altri:		
	— — — di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:		
3919 90 31	— — — — di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri	6,5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Cfr. anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3919 90 38	— — — — altri	6,5	—
	— — — di prodotti di polimerizzazione di addizione:		
3919 90 61	— — — — di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene	6,5	—
3919 90 69	— — — — altri	6,5	—
3919 90 90	— — — altri	6,5	—
3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie:		
3920 10	— di polimeri di etilene:		
	— — di spessore inferiore o uguale a 0,125 mm:		
	— — — di polietilene di densità:		
	— — — — inferiore a 0,94:		
3920 10 23	— — — — — Fogli di polietilene, di spessore di 20 micrometri o più ed uguale o inferiore a 40 micrometri, destinata alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati ⁽¹⁾	esenzione	—
	— — — — — altri:		
	— — — — — non stampati:		
3920 10 24	— — — — — Fogli estensibili	6,5	—
3920 10 26	— — — — — altri	6,5	—
3920 10 27	— — — — — stampati	6,5	—
3920 10 28	— — — — uguale o superiore a 0,94	6,5	—
3920 10 40	— — — altri	6,5	—
	— — di spessore superiore a 0,125 mm:		
3920 10 81	— — — Pasta sintetica per carta, sotto forma di fogli umidi, costituiti di fibrille non coerenti di polietilene, anche mescolate con 15 % o meno di fibre di cellulosa, e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di poli(alcole vinilico)	esenzione	—
3920 10 89	— — — altri	6,5	—
3920 20	— di polimeri di propilene:		
	— — di spessore inferiore o uguale a 0,10 mm:		
3920 20 21	— — — biassialmente orientati	6,5	—
3920 20 29	— — — altri	6,5	—
	— — di spessore superiore a 0,10 mm:		
	— — — Nastri di larghezza superiore a 5 mm ma inferiore o uguale a 20 mm dei tipi utilizzati per l'imballaggio:		
3920 20 71	— — — — Nastri decorativi	6,5	—
3920 20 79	— — — — altri	6,5	—
3920 20 90	— — — altri	6,5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3920 30 00	– di polimeri di stirene	6,5	—
	– di polimeri di cloruro di vinile:		
3920 43	– – contenenti in peso 6 % o più di plastificanti:		
3920 43 10	– – – di spessore inferiore o uguale a 1 mm	6,5	—
3920 43 90	– – – di spessore superiore a 1 mm	6,5	—
3920 49	– – altri:		
3920 49 10	– – – di spessore inferiore o uguale a 1 mm	6,5	—
3920 49 90	– – – di spessore superiore a 1 mm	6,5	—
	– di polimeri acrilici:		
3920 51 00	– – di poli(metacrilato di metile)	6,5	—
3920 59	– – altri:		
3920 59 10	– – – Prodotti di copolimerizzazione di esteri acrilici e metacrilici, sotto forma di pellicola di spessore uguale o inferiore a 150 micrometri	esenzione	—
3920 59 90	– – – altri	6,5	—
	– di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri:		
3920 61 00	– – di policarbonati	6,5	—
3920 62	– – di poli(etilene tereftalato):		
	– – – di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm:		
3920 62 11	– – – – Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 72 micrometri o più ed uguale o inferiore a 79 micrometri, destinati alla fabbricazione di dischi flessibili ⁽¹⁾	esenzione	—
3920 62 13	– – – – Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 100 micrometri o più ed uguale o inferiore a 150 micrometri, destinati alla fabbricazione di lastre da stampa di fotopolimeri ⁽¹⁾	esenzione	—
3920 62 19	– – – – altri	6,5	—
3920 62 90	– – – di spessore superiore a 0,35 mm	6,5	—
3920 63 00	– – di poliesteri non saturi	6,5	—
3920 69 00	– – di altri poliesteri	6,5	—
	– di cellulosa e suoi derivati chimici:		
3920 71	– – di cellulosa rigenerata:		
3920 71 10	– – – Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm	6,5	—
3920 71 90	– – – altri	6,5	—
3920 72 00	– – di fibra vulcanizzata	5,7	—
3920 73	– – di acetato di cellulosa:		
3920 73 10	– – – Pellicole in rotoli o in strisce, per la cinematografia o la fotografia	6,3	—
3920 73 50	– – – Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm	6,5	—
3920 73 90	– – – altri	6,5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3920 79 00	– – di altri derivati della cellulosa	6,5	—
	– di altre materie plastiche:		
3920 91 00	– – di poli(butirrale di vinile)	6,5	—
3920 92 00	– – di poliammidi	6,5	—
3920 93 00	– – di resine amminiche	6,5	—
3920 94 00	– – di resine fenoliche	6,5	—
3920 99	– – di altre materie plastiche:		
	– – – di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:		
3920 99 21	– – – – Fogli e lamelle di poliimmide, non spalmati, oppure ricoperti solamente di materie plastiche	esenzione	—
3920 99 28	– – – – altri	6,5	—
	– – – di prodotti di polimerizzazione di addizione:		
3920 99 51	– – – – Fogli di poli(fluoruro di vinile)	esenzione	—
3920 99 53	– – – – Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate, destinate ad essere utilizzate in celle elettrolitiche cloro-alcali ⁽¹⁾	esenzione	—
3920 99 55	– – – – Fogli di poli(alcole vinilico) biassalmente orientati, non ricoperti, di spessore uguale o inferiore a 1 mm, contenenti, in peso, 97 % o più di poli(alcole vinilico)	esenzione	—
3920 99 59	– – – – altri	6,5	—
3920 99 90	– – – altri	6,5	—
3921	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche:		
	– Prodotti alveolari:		
3921 11 00	– – di polimeri di stirene	6,5	—
3921 12 00	– – di polimeri di cloruro di vinile	6,5	—
3921 13	– – di poliuretani:		
3921 13 10	– – – flessibile	6,5	—
3921 13 90	– – – altri	6,5	—
3921 14 00	– – di cellulosa rigenerata	6,5	—
3921 19 00	– – di altre materie plastiche	6,5	—
3921 90	– altri:		
	– – di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:		
	– – – di poliesteri:		
3921 90 11	– – – – Fogli e lastre, ondulati	6,5	—
3921 90 19	– – – – altri	6,5	—
3921 90 30	– – – di resine fenoliche	6,5	—
	– – – di resine amminiche:		
	– – – – stratificati:		
3921 90 41	– – – – ad alta pressione con strato decorativo su uno o sui due lati	6,5	—
3921 90 43	– – – – altri	6,5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3921 90 49	— — — altri	6,5	—
3921 90 55	— — — altri	6,5	—
3921 90 60	— — di prodotti di polimerizzazione di addizione	6,5	—
3921 90 90	— — altri	6,5	—
3922	Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche:		
3922 10 00	— Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi	6,5	—
3922 20 00	— Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti	6,5	—
3922 90 00	— altri	6,5	—
3923	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche:		
3923 10 00	— Scatole, casse, casellari e oggetti simili	6,5	—
	— Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:		
3923 21 00	— — di polimeri di etilene	6,5	—
3923 29	— — di altre materie plastiche:		
3923 29 10	— — — di poli(cloruro di vinile)	6,5	—
3923 29 90	— — — altri	6,5	—
3923 30	— Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili:		
3923 30 10	— — di capacità non superiore a 2 litri	6,5	p/st
3923 30 90	— — di capacità superiore a 2 litri	6,5	p/st
3923 40	— Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili:		
3923 40 10	— — Bobine e supporti simili per l'avvolgimento di film e pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti nelle voci 8523 e 8524	5,3	—
3923 40 90	— — altri	6,5	—
3923 50	— Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura:		
3923 50 10	— — Capsule otturanti o coprituraccioli	6,5	—
3923 50 90	— — altri	6,5	—
3923 90	— altri:		
3923 90 10	— — Filetti estrusi presentati in forma tubolare	6,5	—
3923 90 90	— — altri	6,5	—
3924	Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche:		
3924 10 00	— Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina	6,5	—
3924 90	— altri:		
	— — di cellulosa rigenerata:		
3924 90 11	— — — Spugne	6,5	—
3924 90 19	— — — altri	6,5	—
3924 90 90	— — — altri	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3925	Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove:		
3925 10 00	– Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri	6,5	—
3925 20 00	– Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	6,5	p/st ⁽¹⁾
3925 30 00	– Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti	6,5	—
3925 90	– altri:		
3925 90 10	– – Accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di costruzioni	6,5	—
3925 90 20	– – Profilati per canalizzazioni elettriche	6,5	—
3925 90 80	– – altri	6,5	—
3926	Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914:		
3926 10 00	– Oggetti per l'ufficio e per la scuola	6,5	—
3926 20 00	– Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoganti e muffole)	6,5	—
3926 30 00	– Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili	6,5	—
3926 40 00	– Statuette ed altri oggetti da ornamento	6,5	—
3926 90	– altri:		
3926 90 10	– – per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili ⁽²⁾	esenzione	—
	– – altri:		
3926 90 50	– – – Cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini	6,5	—
	– – – altri:		
3926 90 91	– – – – ottenuti da fogli	6,5	—
3926 90 99	– – – – altri	6,5 ⁽³⁾	—

⁽¹⁾ Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Cfr. anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

⁽³⁾ Il dazio doganale è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata, per i preservativi in poliuretano (sottovoce TARIC 3926 90 99 60).

CAPITOLO 40

GOMMA E LAVORI DI GOMMA

Note

1. Salvo disposizioni contrarie la denominazione «gomma» comprende, nella nomenclatura, i prodotti seguenti, anche vulcanizzati, induriti o no: gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, gomma sintetica, fatturato (*factis*) e rigenerati di detti prodotti.
2. Questo capitolo non comprende:
 - a) i prodotti della sezione XI (materie tessili e lavori di dette materie);
 - b) le calzature e parti di calzature del capitolo 64;
 - c) i cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, comprese le cuffie da bagno, del capitolo 65;
 - d) le parti di gomma indurita per macchine ed apparecchiature meccaniche od elettriche, nonché tutti gli oggetti o parti di oggetti di gomma indurita per usi elettrotecnici rientranti nella sezione XVI;
 - e) gli oggetti dei capitoli 90, 92, 94 e 96;
 - f) gli oggetti del capitolo 95 diversi dai guanti, mezzoguant e muffole, per sport e dagli oggetti compresi nelle voci da 4011 a 4013.
3. Nelle voci da 4001 a 4003 e nella voce 4005, l'espressione «forme primarie» si applica unicamente alle forme seguenti:
 - a) liquidi e paste (compreso il lattice, anche prevulcanizzato e altre dispersioni e soluzioni);
 - b) blocchi irregolari, pezzi, balle, polveri, granuli, frammenti e masse simili non coerenti.
4. L'espressione «gomma sintetica», usata nella nota 1 di questo capitolo e nella voce 4002 si riferisce:
 - a) a prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente, mediante vulcanizzazione con zolfo, in sostanze non termoplastiche che, ad una temperatura compresa tra 18 °C e 29 °C, possono subire, senza rompersi, un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale. Ai fini di questa prova è ammessa l'aggiunta di sostanze necessarie alla reticolazione quali attivatori e acceleranti di vulcanizzazione; è anche ammessa la presenza di materie previste alla nota 5 b) 2) e 3). Per contro non è ammessa la presenza di sostanze non necessarie alla reticolazione quali diluenti, plastificanti e sostanze di carica;
 - b) ai tioplasti (TM);
 - c) alla gomma naturale modificata mediante innesto o mescola con materie plastiche, alla gomma naturale depolimerizzata, alle mescole di prodotti sintetici non saturi e di altri polimeri sintetici saturi se tali prodotti rispondono alle condizioni di vulcanizzazione, di allungamento e di deformazione permanente stabilite alla precedente lettera a).
5. a) Le voci 4001 e 4002 non comprendono le gomme o le mescole di gomme addizionate, prima o dopo la coagulazione:
 - (i) di acceleranti, di ritardanti, di attivatori o di altri agenti di vulcanizzazione (eccezion fatta di quelli aggiunti per la preparazione di lattice prevulcanizzato);
 - (ii) di pigmenti o di altre sostanze coloranti diversi da quelli semplicemente destinati a facilitarne l'identificazione;
 - (iii) di plastificanti o agenti diluenti (eccezion fatta degli oli minerali nel caso di gomme allungate con oli) di sostanze di carica inerti o attive, di solventi organici e di qualsiasi altra sostanza diversa, escluse quelle autorizzate alla lettera b).
- b) Le gomme e le mescole di gomme che contengono sostanze qui di seguito citate, sono classificate nelle voci 4001 e 4002, secondo il caso, in quanto queste gomme e mescole di gomme, conservano il loro carattere essenziale di prodotti greggi:
 - (i) emulsionanti ed agenti antiadesivi;
 - ii) piccole quantità di prodotti di decomposizione di emulsionanti;
 - iii) agenti termosensibili (per ottenere, generalmente, dei lattici termosensibilizzati), agenti di superficie cationici (per ottenere generalmente lattici elettropositivi), antiossidanti coagulanti, agenti di dispersione, agenti antigelo, peptizzanti, conservanti, stabilizzanti, agenti di controllo della viscosità ed altri additivi speciali analoghi, in piccolissime quantità.

6. Ai sensi della voce 4004 per «cascami, avanzi e ritagli», si intendono i cascami, avanzi e ritagli provenienti dalla fabbricazione o dalla lavorazione della gomma e i lavori di gomma definitivamente inutilizzabili come tali, in seguito a taglio, usura o altri motivi.
7. I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo, nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 5 mm, rientrano nella voce 4008.
8. La voce 4010 comprende i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di tessuto impregnato, spalmato o ricoperto di gomma o stratificato con questa materia, nonché quelli fabbricati con fili o spago impregnati, spalmati o rivestiti di gomma.
9. Ai sensi delle voci 4001, 4002, 4003, 4005 e 4008 si intendono per «lastre, fogli e nastri», unicamente le lastre, fogli, nastri nonché blocchi di forma regolare, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso nello stato in cui si trovano) ma che non hanno subito altra lavorazione salvo, se del caso, una semplice lavorazione in superficie (stampa o altro).

Per «profilati» e «bastoni» della voce 4008 si intendono anche quelli tagliati a misura, che non hanno subito altra lavorazione fuorché una semplice lavorazione in superficie.

Nota complementare

1. Il capitolo 40 comprende i guanti, i mezzoguantoni e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, confezionati:

- con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5906), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, o
- con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare,

sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lettera c), del capitolo 56 e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4001	Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:		
4001 10 00	– Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato	esenzione	—
	– Gomma naturale in altre forme:		
4001 21 00	– – Fogli affumicati	esenzione	—
4001 22 00	– – Gomme tecnicamente specificate (TSNR)	esenzione	—
4001 29 00	– – altri	esenzione	—
4001 30 00	– Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe	esenzione	—
4002	Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:		
	– Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR):		
4002 11 00	– – Lattice	esenzione	—
4002 19 00	– – altre	esenzione	—
4002 20 00	– Gomma butadiene (BR)	esenzione	—
	– Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR); gomma isobutene-isoprene alogenato (CIIR o BIIR):		
4002 31 00	– – Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR)	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4002 39 00	– – altre	esenzione	—
	– Gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR):		
4002 41 00	– – Lattice	esenzione	—
4002 49 00	– – altre	esenzione	—
	– Gomma acrilonitrile-butadiene (NBR):		
4002 51 00	– – Lattice	esenzione	—
4002 59 00	– – altre	esenzione	—
4002 60 00	– Gomma isoprene (IR)	esenzione	—
4002 70 00	– Gomma etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM)	esenzione	—
4002 80 00	– Mescole dei prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce	esenzione	—
	– altre:		
4002 91 00	– – Lattice	esenzione	—
4002 99	– – altri:		
4002 99 10	– – – Prodotti modificati con l'incorporamento di materie plastiche	2,9	—
4002 99 90	– – – altri	esenzione	—
4003 00 00	Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	esenzione	—
4004 00 00	Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli	esenzione	—
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:		
4005 10 00	– Gomma addizionata di nerofumo o di silice	esenzione	—
4005 20 00	– Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005 10	esenzione	—
	– altre:		
4005 91 00	– – Lastre, fogli e nastri	esenzione	—
4005 99 00	– – altre	esenzione	—
4006	Altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle), di gomma non vulcanizzata:		
4006 10 00	– Profilati per la ricostruzione di coperture	esenzione	—
4006 90 00	– altri	esenzione	—
4007 00 00	Fili e corde di gomma vulcanizzata	3	—
4008	Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita:		
	– di gomma alveolare:		
4008 11 00	– – Lastre, fogli e nastri	3	—
4008 19 00	– – altri	2,9	—
	– di gomma non alveolare:		
4008 21	– – Lastre, fogli e nastri:		
4008 21 10	– – – Rivestimenti e tappeti da pavimento	3	m ²
4008 21 90	– – – altri	3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4008 29	— — altri:		
4008 29 10	— — — Profilati, tagliati in forma, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
4008 29 90	— — — altri	2,9	—
4009	Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi):		
	— non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie:		
4009 11 00	— — senza accessori	3	—
4009 12	— — con accessori:		
4009 12 10	— — — per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
4009 12 90	— — — altri	3	—
	— rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo:		
4009 21 00	— — senza accessori	3	—
4009 22	— — con accessori:		
4009 22 10	— — — per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
4009 22 90	— — — altri	3	—
	— rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili:		
4009 31 00	— — senza accessori	3	—
4009 32	— — con accessori:		
4009 32 10	— — — per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
4009 32 90	— — — altri	3	—
	— rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie:		
4009 41 00	— — senza accessori	3	—
4009 42	— — con accessori:		
4009 42 10	— — — per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
4009 42 90	— — — altri	3	—
4010	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata:		
	— Nastri trasportatori:		
4010 11 00	— — rinforzati soltanto di metallo	6,5	—
4010 12 00	— — rinforzati soltanto di materie tessili	6,5	—
4010 13 00	— — rinforzati soltanto di materie plastiche	6,5	—
4010 19 00	— — altri	6,5	—
	— Cinghie di trasmissione:		
4010 31 00	— — Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm	6,5	—
4010 32 00	— — Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm	6,5	—
4010 33 00	— — Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm	6,5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4010 34 00	– – Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm	6,5	—
4010 35 00	– – Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm	6,5	—
4010 36 00	– – Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm	6,5	—
4010 39 00	– – altre	6,5	—
4011	Pneumatici nuovi, di gomma:		
4011 10 00	– dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)	4,5	p/st
4011 20	– dei tipi utilizzati per autobus o autocarri:		
4011 20 10	– – con un indice di carico inferiore o uguale a 121	4,5	p/st
4011 20 90	– – con un indice di carico superiore a 121	4,5	p/st
4011 30	– dei tipi utilizzati per veicoli aerei:		
4011 30 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
4011 30 90	– – altri	4,5	p/st
4011 40	– dei tipi utilizzati per motocicli:		
4011 40 20	– – per cerchioni di diametro inferiore o uguale a 33 cm	4,5	p/st
4011 40 80	– – altri	4,5	p/st
4011 50 00	– dei tipi utilizzati per biciclette	4	p/st
	– altri, a ramponi, a spina di pesce o simili:		
4011 61 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali	4	p/st
4011 62 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm ...	4	p/st
4011 63 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm	4	p/st
4011 69 00	– – altri	4	p/st
	– altri:		
4011 92 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali	4	p/st
4011 93 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm ...	4	p/st
4011 94 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm	4	p/st
4011 99 00	– – altri	4	p/st
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:		
	– Pneumatici rigenerati:		
4012 11 00	– – dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)	4,5	p/st
4012 12 00	– – dei tipi utilizzati per autobus o autocarri	4,5	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4012 13	– – dei tipi utilizzati per veicoli aerei:		
4012 13 10	– – – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
4012 13 90	– – – altri	4,5	p/st
4012 19 00	– – altri	4,5	p/st
4012 20	– Pneumatici usati:		
4012 20 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
4012 20 90	– – altri	4,5	p/st
4012 90	– altri:		
4012 90 20	– – Gomme piene o semipiene	2,5	—
4012 90 30	– – Battistrada per pneumatici	2,5	—
4012 90 90	– – Protettori («flaps»)	4	—
4013	Camere d'aria, di gomma:		
4013 10	– dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa), autobus o autocarri:		
4013 10 10	– – dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa)	4	p/st
4013 10 90	– – dei tipi utilizzati per autobus o autocarri	4	p/st
4013 20 00	– dei tipi utilizzati per biciclette	4	p/st
4013 90 00	– altre	4	p/st
4014	Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita:		
4014 10 00	– Preservativi	esenzione	—
4014 90	– altri:		
4014 90 10	– – Tettarelle, tiralatte e oggetti simili per bambini piccoli (bébés)	esenzione	—
4014 90 90	– – altri	esenzione	—
4015	Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoganti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso:		
	– Guanti, mezzoganti e muffole:		
4015 11 00	– – per chirurgia	2	pa
4015 19	– – altri:		
4015 19 10	– – – per uso domestico	2,7	pa
4015 19 90	– – – altri	2,7	pa
4015 90 00	– altri	5	—
4016	Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita:		
4016 10	– di gomma alveolare:		
4016 10 10	– – per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
4016 10 90	– – altri	3,5	—
	– altri:		
4016 91 00	– – Rivestimenti e tappeti da pavimento	2,5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4016 92 00	-- Gomme per cancellare	2,5	—
4016 93	-- Giunti:		
4016 93 10	-- -- per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
4016 93 90	-- -- altri	2,5	—
4016 94 00	-- Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni	2,5	—
4016 95 00	-- altri oggetti gonfiabili	2,5	—
4016 99	-- altri:		
4016 99 10	-- -- per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	-- -- altri:		
4016 99 30	-- -- -- Manicotti di dilatazione	2,5	—
	-- -- -- altri:		
	-- -- -- -- per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705:		
4016 99 52	-- -- -- -- Pezzi gomma-metallo	2,5	—
4016 99 58	-- -- -- -- altri	2,5	—
	-- -- -- -- altri:		
4016 99 82	-- -- -- -- Pezzi gomma-metallo	2,5	—
4016 99 88	-- -- -- -- altri	2,5	—
4017 00	Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi i cascami e avanzi, lavori di gomma indurita:		
4017 00 10	-- Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi i cascami e avanzi	esenzione	—
4017 00 90	-- Lavori di gomma indurita	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

SEZIONE VIII

PELLI, CUIOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI;
OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA

CAPITOLO 41

PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUIOIO

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i ritagli e simili cascami di pelli gregge (voce 0511);
 - b) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo i casi);
 - c) i cuoi e le pelli greggi, conciati o preparati, non depilati di animali da pelliccia (capitolo 43). Rientrano tuttavia nel capitolo 41 le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equidi, di ovini (escluse le pelli di agnelli detti «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» e simili, e le pelli di agnelli delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet), di caprini (escluse le pelli di capre, caprette e capretti dello Yemen, della Mongolia o del Tibet), di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di renna, di alce, di cervo, di capriolo e di cane.
2. A) Le voci da 4104 a 4106 non comprendono i cuoi e le pelli che hanno subito una operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile (voci da 4101 a 4103 secondo il caso).

B) Ai sensi delle voci da 4104 a 4106, il termine «in crosta» copre ugualmente i cuoi e le pelli che sono stati riconciati, colorati o messi a bagno prima dell'essiccazione.
3. Nella nomenclatura l'espressione «cuoio ricostituito» si riferisce alle materie previste nella voce 4115.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4101	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclatti o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate:		
4101 20	– Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati:		
4101 20 10	– – freschi	esenzione	p/st
4101 20 30	– – salati verdi	esenzione	p/st
4101 20 50	– – secchi o salati secchi	esenzione	p/st
4101 20 90	– – altri	esenzione	p/st
4101 50	– Cuoi e pelli greggi intere, di peso unitario superiore a 16 kg:		
4101 50 10	– – freschi	esenzione	p/st
4101 50 30	– – salati verdi	esenzione	p/st
4101 50 50	– – secchi o salati secchi	esenzione	p/st
4101 50 90	– – altri	esenzione	p/st
4101 90 00	– altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e i flanchi	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4102	Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo:		
4102 10	– col vello:		
4102 10 10	– – di agnelli	esenzione	p/st
4102 10 90	– – di altri ovini	esenzione	p/st
	– depilate o senza vello:		
4102 21 00	– – piclate	esenzione	p/st
4102 29 00	– – altre	esenzione	p/st
4103	Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciatati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo:		
4103 10	– di caprini:		
4103 10 20	– – freschi	esenzione	p/st
4103 10 50	– – salati o secchi	esenzione	p/st
4103 10 90	– – altri	esenzione	p/st
4103 20 00	– di rettili	esenzione	—
4103 30 00	– di suini	esenzione	—
4103 90 00	– altri	esenzione	—
4104	Cuoi e pelli conciatati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati:		
	– allo stato umido (compresi i wet-blue):		
4104 11	– – pieno fiore, non spaccati; lato fiore:		
4104 11 10	– – – Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	esenzione	p/st
	– – – altri:		
	– – – – di bovini (compresi i bufali):		
4104 11 51	– – – – Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	esenzione	p/st
4104 11 59	– – – – altri	esenzione	p/st
4104 11 90	– – – – altri	5,5	p/st
4104 19	– – altri:		
4104 19 10	– – – Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	esenzione	p/st
	– – – altri:		
	– – – – di bovini (compresi i bufali):		
4104 19 51	– – – – Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	esenzione	p/st
4104 19 59	– – – – altri	esenzione	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4104 19 90	— — — — altri	5,5	p/st
	— allo stato secco (in crosta):		
4104 41	— — pieno fiore, non spaccati; lato fiore:		
	— — — Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²):		
4104 41 11	— — — — di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	p/st
4104 41 19	— — — — altri	6,5	p/st
	— — — — altri:		
	— — — — — di bovini (compresi i bufali):		
4104 41 51	— — — — — Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	6,5	p/st
4104 41 59	— — — — — altri	6,5	p/st
4104 41 90	— — — — — altri	5,5	p/st
4104 49	— — altri:		
	— — — Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²):		
4104 49 11	— — — — di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	p/st
4104 49 19	— — — — altri	6,5	p/st
	— — — — altri:		
	— — — — — di bovini (compresi i bufali):		
4104 49 51	— — — — — Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	6,5	p/st
4104 49 59	— — — — — altri	6,5	p/st
4104 49 90	— — — — — altre	5,5	p/st
4105	Pelli conciate o in crosta di ovini, depilate, anche spaccate ma non altrimenti preparate:		
4105 10	— allo stato umido (compresi i wet-blue):		
4105 10 10	— — non spaccate	2	—
4105 10 90	— — spaccate	2	—
4105 30	— allo stato secco (in crosta):		
4105 30 10	— — di meticci delle Indie, sottoposte a preconciatura vegetale, anche sottoposte a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	p/st
	— — altre:		
4105 30 91	— — — non spaccate	2	p/st
4105 30 99	— — — spaccate	2	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4106	Cuoi e pelli depilati di altri animali e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati:		
	– di caprini:		
4106 21	– – allo stato umido (compresi i wet-blue):		
4106 21 10	– – – non spaccati	2	—
4106 21 90	– – – spaccati	2	—
4106 22	– – allo stato secco (in crosta):		
4106 22 10	– – – di capre delle Indie, sottoposti a preconciatura vegetale, anche sottoposti a taluni trattamenti ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	p/st
4106 22 90	– – – altri	2	p/st
	– di suini:		
4106 31	– – allo stato umido (compresi i wet-blue):		
4106 31 10	– – – non spaccati	2	—
4106 31 90	– – – spaccati	2	—
4106 32	– – allo stato secco (in crosta):		
4106 32 10	– – – non spaccati	2	p/st
4106 32 90	– – – spaccati	2	p/st
4106 40	– di rettili:		
4106 40 10	– – sottoposti a preconciatura vegetale	esenzione	p/st
4106 40 90	– – altri	2	p/st
	– altri:		
4106 91 00	– – allo stato umido (compresi i wet-blue)	2	—
4106 92 00	– – allo stato secco (in crosta)	2	p/st
4107	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114:		
	– Cuoi e pelli intere:		
4107 11	– – pieno fiore, non spaccate:		
	– – – Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²):		
4107 11 11	– – – – Box-calf	6,5	m ²
4107 11 19	– – – – altri	6,5	m ²
4107 11 90	– – – altri	6,5	m ²
4107 12	– – lato fiore:		
	– – – Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²):		
4107 12 11	– – – – Box-calf	6,5	m ²
4107 12 19	– – – – altri	6,5	m ²
	– – – altri:		
4107 12 91	– – – – di bovini (compresi i bufali)	5,5	m ²
4107 12 99	– – – – di equidi	6,5	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4107 19	– – altri:		
4107 19 10	– – – Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	6,5	m ²
4107 19 90	– – – altri	6,5	m ²
	– altri, comprese le strisce:		
4107 91	– – pieno fiore, non spaccati:		
4107 91 10	– – – da suola	6,5	—
4107 91 90	– – – altri	6,5	m ²
4107 92	– – lato fiore:		
4107 92 10	– – – di bovini (compresi i bufali)	5,5	m ²
4107 92 90	– – – di equidi	6,5	m ²
4107 99	– – altri:		
4107 99 10	– – – di bovini (compresi i bufali)	6,5	m ²
4107 99 90	– – – di equidi	6,5	m ²
[4108]			
4109			
4110			
4111			
4112 00 00	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	3,5	m ²
4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114:		
4113 10 00	– di caprini	3,5	m ²
4113 20 00	– di suini	2	m ²
4113 30 00	– di rettili	2	m ²
4113 90 00	– altri	2	m ²
4114	Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati:		
4114 10	– Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato):		
4114 10 10	– – di ovini	2,5	p/st
4114 10 90	– – di altri animali	2,5	p/st
4114 20 00	– Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	2,5	m ²
4115	Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati; ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio:		
4115 10 00	– Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati	2,5	—
4115 20 00	– Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio ..	esenzione	—

CAPITOLO 42

LAVORI DI CUIOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA**Note**

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i catgut sterili e le legature sterili simili per suture chirurgiche (voce 3006);
 - b) gli indumenti e gli accessori di abbigliamento (diversi dai guanti, mezzoganti e muffole) di cuoio o di pelli, foderati internamente di pelli da pellicce o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni (voci 4303 o 4304, secondo il caso);
 - c) gli articoli di rete confezionati della voce 5608;
 - d) gli oggetti del capitolo 64;
 - e) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;
 - f) le fruste, i frustini ed altri articoli della voce 6602;
 - g) i gemelli, braccialetti e le minuterie di fantasia (voce 7117);
 - h) gli accessori e le guarnizioni per selle, finimenti e corregge (per esempio: morsi, staffe, fibbie), presentati isolatamente (generalmente sezione XV);
 - ij) le corde armoniche, le pelli per tamburi o strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (voce 9209);
 - k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi d'illuminazione);
 - l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);
 - m) i bottoni, bottoni automatici, dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni automatici, gli sbizzi di bottoni, della voce 9606.
2. A. Oltre alle disposizioni della precedente nota 1, la voce 4202 non comprende:
 - a) le sacche ottenute con fogli di materie plastiche, anche stampati, con impugnature, non progettate per un uso prolungato (voce 3923);
 - b) gli oggetti di materie da intreccio (voce 4602).B. Gli oggetti compresi nelle voci 4202 e 4203, che comportano parti di metalli preziosi, di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, restano compresi in queste voci anche se queste parti costituiscono più di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza, purché dette parti non conferiscano agli oggetti il loro carattere essenziale. Se tuttavia dette parti conferiscono agli oggetti il loro carattere essenziale, detti oggetti sono da classificare nel capitolo 71.
3. Ai sensi della voce 4203, l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento» si applica segnatamente ai guanti, mezzoganti e muffole (compresi quelli sportivi e quelli protettivi), ai grembiuli ed altri equipaggiamenti speciali di protezione individuale per qualsiasi mestiere, alle bretelle, alle cinture, ai cinturoni, alle bandoliere ed ai braccialetti, esclusi però i braccialetti per orologi (voce 9113).

Nota complementare

1. Si intende per «superficie esterna» ai sensi delle sottovoci della voce 4202 la superficie esterna visibile ad occhio nudo del contenitore, anche quando si tratti della materia visibile sovrapposta allo strato esterno di un materiale stratificato che costituisce il materiale esterno del prodotto.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4201 00 00	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia	2,7	—
4202	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasisigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta:		
	– Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili:		
4202 11	– – con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati:		
4202 11 10	– – – Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	3	p/st
4202 11 90	– – – altri	3	—
4202 12	– – con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili:		
	– – – di fogli di materie plastiche:		
4202 12 11	– – – – Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	9,7	p/st
4202 12 19	– – – – altri	9,7	—
4202 12 50	– – – di materie plastiche stampate	5,2	—
	– – – di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata:		
4202 12 91	– – – – Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	3,7	p/st
4202 12 99	– – – – altri	3,7	—
4202 19	– – altri:		
4202 19 10	– – – di alluminio	5,7	—
4202 19 90	– – – di altre materie	3,7	—
	– Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura:		
4202 21 00	– – con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati	3	p/st
4202 22	– – con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:		
4202 22 10	– – – di fogli di materie plastiche	9,7	p/st
4202 22 90	– – – di materie tessili	3,7	p/st
4202 29 00	– – altre	3,7	p/st
	– Oggetti da tasca o da borsetta:		
4202 31 00	– – con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati	3	—
4202 32	– – con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:		
4202 32 10	– – – di fogli di materie plastiche	9,7	—
4202 32 90	– – – di materie tessili	3,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4202 39 00	– – altri	3,7	—
	– altri:		
4202 91	– – con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati:		
4202 91 10	– – – Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	3	—
4202 91 80	– – – altri	3	—
4202 92	– – con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:		
	– – – di fogli di materie plastiche:		
4202 92 11	– – – – Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	9,7	—
4202 92 15	– – – – Contenitori per strumenti musicali	6,7	—
4202 92 19	– – – – altri	9,7	—
	– – – di materie tessili:		
4202 92 91	– – – – Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	2,7	—
4202 92 98	– – – – altri	2,7	—
4202 99 00	– – altri	3,7	—
4203	Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti:		
4203 10 00	– Indumenti	4	—
	– Guanti, mezzoganti e muffole:		
4203 21 00	– – speciali per praticare gli sport	9	pa
4203 29	– – altri:		
4203 29 10	– – – di protezione per qualsiasi mestiere	9	pa
	– – – altri:		
4203 29 91	– – – – per uomini e ragazzi	7	pa
4203 29 99	– – – – altri	7	pa
4203 30 00	– Cinture, cinturoni e bandoliere	5	—
4203 40 00	– altri accessori di abbigliamento	5	—
4204 00	Oggetti di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti, per usi tecnici:		
4204 00 10	– Cinghie di trasmissione o di trasporto	2	—
4204 00 90	– altri	3	—
4205 00 00	Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti	2,5	—
4206	Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini:		
4206 10 00	– Corde di budella	1,7	—
4206 90 00	– altri	1,7	—

CAPITOLO 43

PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI

Note

1. Indipendentemente dalle pelli da pellicceria gregge della voce 4301, nella nomenclatura, l'espressione «pelli da pellicceria», indica le pelli conciate o preparate, non depilate, di qualsiasi animale.
2. Questo capitolo non comprende:
 - a) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo il caso);
 - b) i cuoi e le pelli gregge, non depilati, del tipo di quelli da classificare nel capitolo 41 per effetto della nota 1 c) di tale capitolo;
 - c) i guanti, mezzoganti e muffole, misti di pelli da pellicceria o da pelliccia artificiali e di cuoio (voce 4203);
 - d) gli oggetti del capitolo 64;
 - e) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;
 - f) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport).
3. Rientrano nella voce 4303 le pelli da pellicceria e le loro parti riunite con aggiunta di altre materie, e le pelli da pellicceria e le loro parti cucite come indumenti, parti o accessori di abbigliamento o come altri articoli.
4. Rientrano nelle voci 4303 o 4304, secondo il caso, gli indumenti e gli accessori di abbigliamento di qualsiasi specie (diversi da quelli esclusi da questo capitolo per effetto della nota 2, foderati di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e gli accessori di abbigliamento aventi parti esterne di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni.
5. Nella nomenclatura, si considerano come «pellicce artificiali», le imitazioni di pelli da pellicceria ottenute con lana, peli o altre fibre, incollate o cucite su cuoio o pelli, tessuto od altre materie, escluse le imitazioni ottenute mediante tessitura o lavoro a maglia (generalmente voci 5801 o 6001).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4301	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103:		
4301 10 00	– di visone, intere, anche senza teste, code o zampe	esenzione	p/st
4301 30 00	– di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe	esenzione	p/st
4301 60 00	– di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe	esenzione	p/st
4301 70	– di foca o di otaria, intere, anche senza teste, code o zampe:		
4301 70 10	– di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)	esenzione	p/st
4301 70 90	– altre	esenzione	p/st
4301 80	– altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe:		
4301 80 30	– di murmel	esenzione	p/st
4301 80 50	– di felidi selvatici	esenzione	p/st
4301 80 80	– altre	esenzione	—
4301 90 00	– Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303:		
	– Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite:		
4302 11 00	– – di visone	esenzione	p/st
4302 13 00	– – di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet	esenzione	p/st
4302 19	– – altre:		
4302 19 10	– – – di castoro	esenzione	p/st
4302 19 20	– – – di topo muschiato	esenzione	p/st
4302 19 30	– – – di volpe	esenzione	p/st
4302 19 35	– – – di coniglio o di lepre	esenzione	p/st
	– – – di foca o di otaria:		
4302 19 41	– – – – di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)	2,2	p/st
4302 19 49	– – – – altre	2,2	p/st
4302 19 50	– – – di lontra marina o di nutria	2,2	p/st
4302 19 60	– – – di murmel	2,2	p/st
4302 19 70	– – – di felidi selvatici	2,2	p/st
4302 19 80	– – – di ovini	2,2	p/st
4302 19 95	– – – altre	2,2	—
4302 20 00	– Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti	esenzione	—
4302 30	– Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti:		
4302 30 10	– – Pelli dette «allungate»	2,7	—
	– – altre:		
4302 30 21	– – – di visone	2,2	p/st
4302 30 25	– – – di coniglio o di lepre	2,2	p/st
4302 30 31	– – – di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet	2,2	p/st
4302 30 41	– – – di topo muschiato	2,2	p/st
4302 30 45	– – – di volpe	2,2	p/st
	– – – di foca o di otaria:		
4302 30 51	– – – – di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)	2,2	p/st
4302 30 55	– – – – altre	2,2	p/st
4302 30 61	– – – di lontra marina o di nutria	2,2	p/st
4302 30 71	– – – di felidi selvatici	2,2	p/st
4302 30 95	– – – altre	2,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria:		
4303 10	– Indumenti ed accessori di abbigliamento:		
4303 10 10	– – di pelli da pellicceria di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)	3,7	—
4303 10 90	– – altri	3,7	—
4303 90 00	– altri	3,7	—
4304 00 00	Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali	3,2	—

SEZIONE IX

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO;
LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

CAPITOLO 44

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) il legno in trucioli, in schegge, frantumato, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili (voce 1211);
 - b) i bambù o altre materie di natura legnosa utilizzate principalmente in lavori di intreccio, da panierario o da stuoiaio, anche spaccati, segati per il lungo o tagliati in pezzi di lunghezza determinata (voce 1401);
 - c) il legno in trucioli, in schegge, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente per la tinta o la concia (voce 1404);
 - d) i carboni attivati (voce 3802);
 - e) gli oggetti della voce 4202;
 - f) i lavori del capitolo 46;
 - g) le calzature e loro parti, del capitolo 64;
 - h) gli oggetti del capitolo 66 (per esempio: ombrelli, bastoni e loro parti);
 - ij) i lavori della voce 6808;
 - k) le minuterie di fantasia della voce 7117;
 - l) gli oggetti della sezione XVI o della sezione XVII (per esempio: pezzi meccanici, casse, custodie, cabine per macchine e lavori da carradore);
 - m) gli oggetti della sezione XVIII (per esempio: le casse e le gabbie per apparecchi di orologeria e gli strumenti musicali e loro parti);
 - n) le parti di armi (voce 9305);
 - o) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);
 - p) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);
 - q) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: pipe e loro parti, bottoni e matite) esclusi i manici e le montature, di legno, per gli articoli della voce 9603;
 - r) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).
2. Ai sensi di questo capitolo, per legno detto «addensato» si intende il legno massiccio o quello costituito da impiallacciatura, che ha subito un trattamento chimico o meccanico (per il legno costituito da impiallacciatura, tale trattamento deve essere più spinto di quello strettamente necessario per assicurarne la coesione) di natura tale da provocare in essi un aumento notevole di densità o di durezza, nonché una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti chimici od un migliore comportamento ai fini elettrici.
3. Per l'applicazione delle voci da 4414 a 4421, gli articoli di pannelli di particelle o pannelli simili, di pannelli di fibre, di legno stratificato o di legno detto «addensato», sono assimilati ai corrispondenti oggetti di legno.
4. I prodotti delle voci 4410, 4411 o 4412 possono essere sottoposti a lavorazioni intese ad ottenere i profili ammessi per il legno della voce 4409, curvati, ondulati, perforati, tagliati o ottenuti in forme diverse dalla quadrata o dalla rettangolare oppure sottoposti a qualsiasi altra lavorazione, purché questa non conferisca agli stessi il carattere di oggetti compresi in altre voci.
5. La voce 4417 non comprende gli utensili in cui la lama, la parte tagliente, la superficie od ogni altra parte operante siano costituite da una delle materie menzionate nella nota 1 del capitolo 82.
6. Con riserva della precedente nota 1 e, salvo disposizioni contrarie, il termine «legno», in una testata di voce di questo capitolo, si applica ugualmente al bambù e alle altre materie di natura legnosa.

Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci da 4403 41 a 4403 49, da 4407 24 a 4407 29, da 4408 31 a 4408 39 e da 4412 13 a 4412 99, si intendono per «legni tropicali» i tipi di legno seguenti: Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obéché, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandro di Guatemala, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Puna, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti.

Note complementari

1. Per «farina di legno», ai sensi della voce 4405 si intende la polvere di legno che passa attraverso un setaccio avente apertura di maglie di 0,63 mm, con un massimo di 8 %, in peso, di residui.
2. Per l'applicazione delle sottovoci 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11 e 4420 90 91 si intendono per «legni tropicali» i legni tropicali seguenti: Okoumé, Obéché, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia, Balsa, Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4401	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili:		
4401 10 00	– Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili	esenzione	—
	– Legno in piccole placche o in particelle:		
4401 21 00	– – di conifere	esenzione	—
4401 22 00	– – diverso da quello di conifere	esenzione	—
4401 30	– Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili:		
4401 30 10	– – Segatura	esenzione	—
4401 30 90	– – altri	esenzione	—
4402 00 00	Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato ...	esenzione	—
4403	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:		
4403 10 00	– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione	esenzione	m ³
4403 20	– altro, di conifere:		
	– – di picea della specie « <i>Picea abies</i> Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo), (<i>Abies alba</i> Mill.):		
4403 20 11	– – – Tronchi per sega	esenzione	m ³
4403 20 19	– – – altro	esenzione	m ³
	– – di pino della specie « <i>Pinus sylvestris</i> L.»:		
4403 20 31	– – – Tronchi per sega	esenzione	m ³
4403 20 39	– – – altro	esenzione	m ³
	– – altro:		
4403 20 91	– – – Tronchi per sega	esenzione	m ³

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4403 20 99	– – – altro	esenzione	m ³
	– altro, di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:		
4403 41 00	– – Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau	esenzione	m ³
4403 49	– – altro:		
4403 49 10	– – – Sapelli, Acajou d'Afrique e Iroko	esenzione	m ³
4403 49 20	– – – Okoumé	esenzione	m ³
4403 49 40	– – – Sipo	esenzione	m ³
4403 49 95	– – – altro	esenzione	m ³
	– altro:		
4403 91	– – di quercia (<i>Quercus spp.</i>):		
4403 91 10	– – – Tronchi per sega	esenzione	m ³
4403 91 90	– – – altro	esenzione	m ³
4403 92	– – di faggio (<i>Fagus spp.</i>):		
4403 92 10	– – – Tronchi per sega	esenzione	m ³
4403 92 90	– – – altro	esenzione	m ³
4403 99	– – altro:		
4403 99 10	– – – di pioppo	esenzione	m ³
4403 99 30	– – – di eucalipto	esenzione	m ³
	– – – di betulla:		
4403 99 51	– – – – Tronchi per sega	esenzione	m ³
4403 99 59	– – – – altre	esenzione	m ³
4403 99 95	– – – altro	esenzione	m ³
4404	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili:		
4404 10 00	– di conifere	esenzione	—
4404 20 00	– diversi da quelli di conifere	esenzione	—
4405 00 00	Lana (paglia) di legno; farina di legno	esenzione	—
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili:		
4406 10 00	– non impregnate	esenzione	m ³
4406 90 00	– altre	esenzione	m ³
4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:		
4407 10	– di conifere:		
4407 10 15	– – levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	esenzione	m ³
	– – altro:		
	– – – piallato:		
4407 10 31	– – – di picea della specie « <i>Picea abies Karst.</i> » o di abete bianco (avellino, avezzo), (<i>Abies alba Mill.</i>)	esenzione	m ³
4407 10 33	– – – di pino della specie « <i>Pinus sylvestris L.</i> »	esenzione	m ³

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4407 10 38	— — — — altro	esenzione	m ³
	— — — altro:		
4407 10 91	— — — — di picea della specie « <i>Picea abies Karst.</i> » o di abete bianco (avellino, avezzo), (<i>Abies alba Mill.</i>)	esenzione	m ³
4407 10 93	— — — — di pino della specie « <i>Pinus sylvestris L.</i> »	esenzione	m ³
4407 10 98	— — — — altro	esenzione	m ³
	— di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:		
4407 24	— — Virola, Mahogany (<i>Swietenia spp.</i>), Imbuia e Balsa:		
4407 24 15	— — — levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	4,9 ⁽¹⁾	—
	— — — altro:		
4407 24 30	— — — — piallato	4 ⁽²⁾	m ³
4407 24 90	— — — — altro	esenzione	m ³
4407 25	— — Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau:		
4407 25 10	— — — incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	4,9 ⁽¹⁾	—
	— — — altro:		
4407 25 30	— — — — piallato	4 ⁽²⁾	m ³
4407 25 50	— — — — levigato	4,9 ⁽¹⁾	—
4407 25 90	— — — — altro	esenzione	m ³
4407 26	— — White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti ed Alan:		
4407 26 10	— — — incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	4,9 ⁽¹⁾	—
	— — — altro:		
4407 26 30	— — — — piallato	4 ⁽²⁾	m ³
4407 26 50	— — — — levigato	4,9 ⁽¹⁾	—
4407 26 90	— — — — altro	esenzione	m ³
4407 29	— — altro:		
4407 29 05	— — — incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	4,9 ⁽¹⁾	—
	— — — altro:		
	— — — — Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Okoumé, Obéché, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa:		
	— — — — — piallato:		
4407 29 20	— — — — — Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa	4,9 ⁽²⁾	m ³
4407 29 30	— — — — — altro	4 ⁽²⁾	m ³

⁽¹⁾ Aliquota del dazio autonomo: 2,5.

⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: 2.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4407 29 50	----- levigato	4,9 ⁽¹⁾	—
	----- altro:		
4407 29 61	----- Azobé	esenzione	m ³
4407 29 69	----- altro	esenzione	m ³
	----- altro:		
4407 29 83	----- piallato	4 ⁽²⁾	m ³
4407 29 85	----- levigato	4,9 ⁽¹⁾	—
4407 29 95	----- altro	esenzione	m ³
	— altro:		
4407 91	— di quercia (<i>Quercus spp.</i>):		
4407 91 15	— levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	esenzione	—
	— altro:		
	----- piallato:		
4407 91 31	----- Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	esenzione	m ²
4407 91 39	----- altro	esenzione	m ³
4407 91 90	----- altro	esenzione	m ³
4407 92 00	— di faggio (<i>Fagus spp.</i>)	esenzione	m ³
4407 99	— altro:		
4407 99 10	— incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	esenzione	—
	— altro:		
4407 99 30	----- piallato	esenzione	m ³
4407 99 50	----- levigato	2,5	—
	----- altro:		
4407 99 91	----- di pioppo	esenzione	m ³
4407 99 96	----- di legno tropicale	esenzione	m ³
4407 99 97	----- altro	esenzione	m ³
4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:		
4408 10	— di conifere:		
4408 10 15	— piallato; levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	3	—
	— altro:		
4408 10 91	— Tavolette destinate alla fabbricazione di matite ⁽³⁾	esenzione	—
	— altro:		
4408 10 93	— di spessore inferiore o uguale a 1 mm	4	m ³

⁽¹⁾ Aliquota del dazio autonomo: 2,5.

⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: 2.

⁽³⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4408 10 99	— — — di spessore superiore a 1 mm	4	m ³
	— di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:		
4408 31	— — Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau:		
4408 31 11	— — — incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	4,9	—
	— — — altro:		
4408 31 21	— — — — piallato	4	m ³
4408 31 25	— — — — levigato	4,9	—
4408 31 30	— — — — altro	6	m ³
4408 39	— — altri:		
	— — — White Lauan, Sipo, Limba, Okoumé, Obéché, Acajou d'Afrique, Sapelli, Virola, Mahogany (<i>Swietenia spp.</i>), Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa:		
4408 39 15	— — — — levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	4,9	—
	— — — — altro:		
4408 39 21	— — — — — piallato	4	m ³
	— — — — — altro:		
4408 39 31	— — — — — di spessore inferiore o uguale a 1 mm	6	m ³
4408 39 35	— — — — — di spessore superiore a 1 mm	6	m ³
	— — — altro:		
4408 39 55	— — — — piallato; levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	3	—
	— — — — altro:		
4408 39 70	— — — — — Tavolette destinate alla fabbricazione di matite ⁽¹⁾	esenzione	—
	— — — — — altro:		
4408 39 85	— — — — — di spessore inferiore o uguale a 1 mm	4	m ³
4408 39 95	— — — — — di spessore superiore a 1 mm	4	m ³
4408 90	— altro:		
4408 90 15	— — piallato; levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	3	—
	— — altro:		
4408 90 35	— — — Tavolette destinate alla fabbricazione di matite ⁽¹⁾	esenzione	—
	— — — altro:		
4408 90 85	— — — — di spessore inferiore o uguale a 1 mm	4	m ³
4408 90 95	— — — — di spessore superiore a 1 mm	4	m ³
4409	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:		
4409 10	— di conifere:		
4409 10 11	— — Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili	esenzione	m

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4409 10 18	- - altro	esenzione	—
4409 20	- diverso da quello di conifere:		
4409 20 11	- - Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili - - altro:	esenzione	m
4409 20 91	- - - Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	esenzione	m ²
4409 20 98	- - - altro	esenzione	—
4410	Pannelli di particelle e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «oriented strand board» e pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:		
	- Pannelli detti «oriented strand board» e pannelli detti «waferboard», di legno:		
4410 21 00	- - greggi o semplicemente levigati	7	m ³
4410 29 00	- - altri	7	m ³
	- altri, di legno:		
4410 31 00	- - greggi o semplicemente levigati	7	m ³
4410 32 00	- - rivestiti in superficie con carta impregnata di melamina	7	m ³
4410 33 00	- - rivestiti sulle superfici con lastre o fogli decorativi stratificati in materia plastica	7	m ³
4410 39 00	- - altri	7	m ³
4410 90 00	- altri	7	m ³
4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:		
	- Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,8 g/cm³:		
4411 11	- - non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie:		
4411 11 10	- - - Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)	7	m ²
4411 11 90	- - - altri	7	m ²
4411 19	- - altri:		
4411 19 10	- - - Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)	7	m ²
4411 19 90	- - - altri	7	m ²
	- Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,5 g/cm³ ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm³:		
4411 21	- - non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie:		
4411 21 10	- - - Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)	7	m ²
4411 21 90	- - - altri	7	m ²
4411 29	- - altri:		
4411 29 10	- - - Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)	7	m ²
4411 29 90	- - - altri	7	m ²
	- Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,35 g/cm³ ma inferiore o uguale a 0,5 g/cm³:		
4411 31	- - non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie:		
4411 31 10	- - - Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)	7	m ²
4411 31 90	- - - altri	7	m ²
4411 39	- - altri:		
4411 39 10	- - - Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)	7	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4411 39 90	– – – altri	7	m ²
	– altri:		
4411 91 00	– – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7	m ²
4411 99 00	– – altri	7	m ²
4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato:		
	– Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm:		
4412 13	– – avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:		
4412 13 10	– – – di Dark Red Meranti, Light Red Meranti, White Lauan, Sipo, Limba, Obéché, Okoumé, Acajou d'Afrique, Sapelli, Virola, Mahogany (<i>Swietenia spp.</i>), Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa	10	m ³
4412 13 90	– – – altro	7	m ³
4412 14 00	– – altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere	7	m ³
4412 19 00	– – altro	7 ⁽¹⁾	m ³
	– altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere:		
4412 22	– – avente uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:		
4412 22 10	– – – contenente almeno un pannello di particelle	6	m ³
	– – – altro:		
4412 22 91	– – – – ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata	10	m ³
4412 22 99	– – – – altro	10	m ³
4412 23 00	– – altro, contenente almeno un pannello di particelle	6	m ³
4412 29	– – altro:		
4412 29 20	– – – ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata	10	m ³
4412 29 80	– – – altro	10	m ³
	– altri:		
4412 92	– – aventi almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:		
4412 92 10	– – – contenente almeno un pannello di particelle	6	m ³
	– – – altro:		
4412 92 91	– – – – ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata	6	m ³
4412 92 99	– – – – altro	10 ⁽¹⁾	m ³
4412 93 00	– – altri, contenenti almeno un pannello di particelle	6	m ³
4412 99	– – altri:		
4412 99 20	– – – ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata	6	m ³
4412 99 80	– – – altro	10 ⁽¹⁾	m ³

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4413 00 00	Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati	esenzione	m ³
4414 00	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili:		
4414 00 10	– di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	5,1 ⁽¹⁾	—
4414 00 90	– di altri legni	esenzione	—
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno:		
4415 10	– Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi:		
4415 10 10	– – Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili	4	—
4415 10 90	– – Tamburi (rocchetti) per cavi	3	—
4415 20	– Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette:		
4415 20 20	– – Palette di carico semplici; spalliere di palette	3	p/st
4415 20 90	– – altre	4	—
4416 00 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio	esenzione	—
4417 00 00	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno	esenzione	—
4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno:		
4418 10	– Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti:		
4418 10 10	– – di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	3	p/st ⁽²⁾
4418 10 50	– – di conifere	3	p/st ⁽²⁾
4418 10 90	– – di altri legni	3	p/st ⁽²⁾
4418 20	– Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie:		
4418 20 10	– – di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	6 ⁽³⁾	p/st ⁽⁴⁾
4418 20 50	– – di conifere	esenzione	p/st ⁽⁴⁾
4418 20 80	– – di altri legni	esenzione	p/st ⁽⁴⁾
4418 30	– Pannelli per pavimenti:		
4418 30 10	– – per pavimenti a mosaici	3	m ²
	– – altri:		
4418 30 91	– – – composti di più strati di legno	esenzione	m ²
4418 30 99	– – – altri	esenzione	m ²
4418 40 00	– Casseforme per gettate di calcestruzzo	esenzione	—
4418 50 00	– Tavole di copertura («shingles» e «shakes»)	esenzione	—
4418 90	– altri:		
4418 90 10	– – di legni lamellari	esenzione	—
4418 90 90	– – altri	esenzione	—

(1) Aliquota del dazio autonomo: 2,5.

(2) Una finestra o una porta-finestra con o senza la sua intelaiatura o stipite va considerata come un pezzo.

(3) Aliquota del dazio autonomo: 3.

(4) Una porta con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4419 00	Articoli di legno per la tavola o per la cucina:		
4419 00 10	– di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	3 ⁽¹⁾	—
4419 00 90	– di altri legni	esenzione	—
4420	Legno intarsiato e legno incrostatato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94:		
4420 10	– Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno:		
4420 10 11	– – di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	6 ⁽²⁾	—
4420 10 19	– – di altri legni	esenzione	—
4420 90	– altri:		
4420 90 10	– – Legno intarsiato e legno incrostatato	4	m ³
	– – altri:		
4420 90 91	– – – di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	6 ⁽²⁾	—
4420 90 99	– – – altri	esenzione	—
4421	Altri lavori di legno:		
4421 10 00	– Grucce per indumenti	esenzione	p/st
4421 90	– altri:		
4421 90 91	– – di pannelli di fibre	4	—
4421 90 98	– – altri	esenzione	—

⁽¹⁾ Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: 3.

CAPITOLO 45
SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO

Nota

1. Questo capitolo non comprende:
- a) le calzature e le loro parti del capitolo 64;
 - b) i cappelli, i copricapo, le acconciature e loro parti del capitolo 65;
 - c) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4501	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato:		
4501 10 00	– Sughero naturale greggio o semplicemente preparato	esenzione	—
4501 90 00	– altri	esenzione	—
4502 00 00	Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbizzi a spigoli vivi per turaccioli)	esenzione	—
4503	Lavori di sughero naturale:		
4503 10	– Turaccioli:		
4503 10 10	– – cilindrici	4,7	—
4503 10 90	– – altri	4,7	—
4503 90 00	– altri	4,7	—
4504	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato:		
4504 10	– Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi:		
	– – Turaccioli:		
4504 10 11	– – – per vini spumanti, anche con guarnizione di sughero naturale	4,7	—
4504 10 19	– – – altri	4,7	—
	– – altri:		
4504 10 91	– – – con legante	4,7	—
4504 10 99	– – – altri	4,7	—
4504 90	– altri:		
4504 90 10	– – Giunti destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altri:		
4504 90 91	– – – Turaccioli	4,7	—
4504 90 99	– – – altri	4,7	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

CAPITOLO 46

LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

Note

1. In questo capitolo l'espressione «materiali da intreccio» riguarda i materiali presentati in uno stato o in forme tali da poter essere intrecciati o sottoposti a procedimenti analoghi. In particolare sono segnatamente considerati come tali, la paglia, i vimini o i ramoscelli di salice, i bambù, i giunchi, le canne, i nastri di legno, i nastri di altri vegetali (per esempio: nastri di cortecce, foglie strette e rafia o altre strisce ottenute da foglie di alberi frondosi), le fibre tessili naturali non filate, i monofilamenti e le lamine e forme simili di materie plastiche, le lamine di carta, ma non le strisce di cuoio o di pelli, preparati o di cuoio ricostituito, le strisce di feltro o di stoffe non tessute, i capelli, il crine, gli stoppini e i filati di materie tessili, i monofilamenti e le lamine e forme simili del capitolo 54.
2. Questo capitolo non comprende:
 - a) i rivestimenti murali della voce 4814;
 - b) lo spago, corde e funi, anche intrecciati (voce 5607);
 - c) le calzature, i capelli, i copricapo, ed altre acconciature e loro parti, dei capitoli 64 e 65;
 - d) i veicoli e le casse delle carrozzerie per veicoli, di materie da intreccio (capitolo 87);
 - e) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione).
3. Ai sensi della voce 4601, sono considerati «materiali da intreccio», trecce e manufatti simili di materiali da intreccio, parallelizzati, gli articoli costituiti da materiali da intreccio, trecce o manufatti simili di materiale da intreccio, disposti parallelamente uniti fra loro mediante legature, anche se queste ultime sono costituite da materie tessili filate.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4601	Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci):		
4601 20	– Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali:		
4601 20 10	– – confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	—
4601 20 90	– – altri	2,2	—
	– altri:		
4601 91	– – di materiali vegetali:		
4601 91 05	– – – Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	esenzione	—
	– – – altri:		
4601 91 10	– – – – confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	—
4601 91 90	– – – – altri	2,2	—
4601 99	– – altri:		
4601 99 05	– – – Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	1,7	—
	– – – altri:		
4601 99 10	– – – – confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	4,7	—
4601 99 90	– – – – altri	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4602	Lavori da panierai ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa:		
4602 10	– di materiali vegetali:		
4602 10 10	– – Impagliature per bottiglie che servono da imballaggio o da protezione	1,7	—
	– – altri:		
4602 10 91	– – – Lavori da panierai ottenuti direttamente nella loro forma	3,7	—
4602 10 99	– – – altri	3,7	—
4602 90 00	– altri	4,7	—

SEZIONE X

**PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE
(AVANZI O RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI**

CAPITOLO 47

**PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE
(AVANZI O RIFIUTI)**

Nota

1. Ai sensi della voce 4702, per «paste chimiche di legno per dissoluzione», si intendono le paste chimiche in cui la frazione insolubile, dopo un'ora in una soluzione di soda caustica a 18 % di idrossido di sodio (NaOH) ed alla temperatura di 20 °C, è di 92 % o più, in peso, nel caso delle paste di legno alla soda o al solfato o di 88 % o più, in peso, nel caso delle paste di legno al bisolfito. Per quanto riguarda le sole paste di legno al bisolfito, il tenore di ceneri non deve superare 0,15 %, in peso.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4701 00	Paste meccaniche di legno:		
4701 00 10	– Paste termomeccaniche di legno	esenzione	kg 90 % sdt
4701 00 90	– altre	esenzione	kg 90 % sdt
4702 00 00	Paste chimiche di legno, per dissoluzione	esenzione	kg 90 % sdt
4703	Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione:		
	– gregge:		
4703 11 00	– – di conifere	esenzione	kg 90 % sdt
4703 19 00	– – diverse da quelle di conifere	esenzione	kg 90 % sdt
	– semimbianchite o imbianchite:		
4703 21 00	– – di conifere	esenzione	kg 90 % sdt
4703 29 00	– – diverse da quelle di conifere	esenzione	kg 90 % sdt
4704	Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione:		
	– gregge:		
4704 11 00	– – di conifere	esenzione	kg 90 % sdt
4704 19 00	– – diverse da quelle di conifere	esenzione	kg 90 % sdt
	– semimbianchite o imbianchite:		
4704 21 00	– – di conifere	esenzione	kg 90 % sdt
4704 29 00	– – diverse da quelle di conifere	esenzione	kg 90 % sdt
4705 00 00	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico	esenzione	kg 90 % sdt
4706	Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche:		
4706 10 00	– Paste di linters di cotone	esenzione	—
4706 20 00	– Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti)	esenzione	kg 90 % sdt
	– altre:		
4706 91 00	– – meccaniche	esenzione	kg 90 % sdt

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4706 92 00	– – chimiche	esenzione	kg 90 % sdt
4706 93 00	– – semichimiche	esenzione	kg 90 % sdt
4707	Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti):		
4707 10 00	– carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati	esenzione	—
4707 20 00	– altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta	esenzione	—
4707 30	– carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili):		
4707 30 10	– – vecchi numeri e invenduto di giornali e riviste, elenchi telefonici, opuscoli e stampati pubblicitari	esenzione	—
4707 30 90	– – altri	esenzione	—
4707 90	– altri, compresi gliavanzi e rifiuti non selezionati:		
4707 90 10	– – non selezionati	esenzione	—
4707 90 90	– – selezionati	esenzione	—

CAPITOLO 48

CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE

Note

1. Ai fini del presente capitolo, e salvo disposizioni contrarie, il termine «carta» comprende il cartone e la carta, senza tener conto del loro spessore e del loro peso per m².
2. Questo capitolo non comprende:
 - a) gli oggetti del capitolo 30;
 - b) i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212;
 - c) la carta profumata e la carta impregnata o spalmata di belletti (capitolo 33);
 - d) la carta e l'ovatta di cellulosa impregnate, spalmate o ricoperte di sapone o di detergenti (voce 3401), o di creme, encaustici, lucidi o preparazioni simili (voce 3405);
 - e) la carta ed il cartone sensibilizzati delle voci da 3701 a 3704;
 - f) la carta impregnata di reattivi per diagnostica o da laboratorio (voce 3822);
 - g) le materie plastiche stratificate con carta o cartone, i prodotti costituiti da uno strato di carta o di cartone, spalmato o ricoperto di materia plastica quando lo spessore di quest'ultima supera la metà dello spessore totale, ed i lavori di tali materie diversi dai rivestimenti murali della voce 4814 (capitolo 39);
 - h) gli oggetti della voce 4202 (per esempio: oggetti da viaggio);
 - ij) gli oggetti del capitolo 46 (lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio);
 - k) i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta (sezione XI);
 - l) gli oggetti dei capitoli 64 o 65;
 - m) gli abrasivi applicati su carta o cartone (voce 6805) e la mica applicata su carta o cartone (voce 6814); viceversa, la carta e il cartone ricoperti di polvere di mica rientrano in questo capitolo;
 - n) i fogli e i nastri sottili di metallo su supporto di carta o di cartone (sezione XV);
 - o) gli oggetti della voce 9209;
 - p) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport) o del capitolo 96 (per esempio: bottoni).
3. Con riserva delle disposizioni della nota 7, rientrano nelle voci da 4801 a 4805 la carta e il cartone che hanno subito, mediante calandatura o altrimenti, una lisciatura, satinatura, lucidatura, levigatura ed altre operazioni simili di rifinitura o che presentano una falsa filigrana o una spianatura, nonché la carta, i cartoni, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa colorati o marmorizzati in pasta (in modo diverso del trattamento di superficie) con qualsiasi procedimento. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie della voce 4803, non rientrano nelle predette voci la carta, i cartoni, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa che hanno subito un trattamento diverso.
4. In questo capitolo è considerata come «carta da giornali» la carta non patinata né spalmata, del tipo utilizzato per la stampa dei giornali in cui almeno 65 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimenti meccanici o chimico-meccanici, non incollato o molto leggermente incollato, il cui indice di lisciatura, misurato con l'apparecchio Parker Print Surf (1 MPa) su ognuna delle facce è superiore a 2,5 micrometri (micron), di un peso al m² compreso fra 40 g incluso e 65 g incluso.
5. Ai sensi della voce 4802, i termini «carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici e carte e cartoni o strisce da perforare, non perforate» si intendono carte e cartoni fabbricati principalmente con paste imbianchite o con paste ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico e che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - per la carta o il cartone di peso non superiore a 150 g per m²:
 - a) contenere 10 % o più di fibre ottenute con un procedimento meccanico o chimico-meccanico e
 - 1) avere un peso per metro quadrato non superiore a 80 g, oppure
 - 2) essere colorati in pasta;

- b) contenere più di 8 % di ceneri, e
 - 1) avere un peso per metro quadrato non superiore a 80 g, oppure
 - 2) essere colorati in pasta;
 - c) contenere più di 3 % di ceneri e avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più;
 - d) contenere più di 3 % e non più di 8 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60 % e un indice di resistenza alla rottura non eccedente $2,5 \text{ kPa}\cdot\text{m}^2/\text{g}$;
 - e) contenere almeno 3 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più ed un indice di resistenza alla rottura non eccedente $2,5 \text{ W kPa}\cdot\text{m}^2/\text{g}$;
- per la carta o il cartone di peso superiore a 150 g per m^2 :
- a) essere colorati in pasta;
 - b) avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più, e
 - 1) uno spessore non superiore a 225 micrometri (micron); o
 - 2) uno spessore superiore a 225 micrometri (micron) ma non superiore a 508 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore a 3 %;
 - c) avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60 %, uno spessore non superiore a 254 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore a 8 %.

La voce 4802 non comprende, tuttavia, la carta da filtro e il cartone da filtro (compresa la carta per sacchetti da tè), la carta feltro e il cartone feltro.

6. In questo capitolo per «carta e cartone Kraft» si intendono la carta ed il cartone in cui almeno 80 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda.
7. Salvo disposizioni contrarie dei testi delle voci, la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa, suscettibili di rientrare in due o più voci da 4801 a 4811, sono da classificare in quella voce che, fra le stesse, in ordine di numerazione, è posta per ultima nella nomenclatura.
8. Rientrano nelle voci 4801 e da 4803 a 4809 unicamente la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa presentati in una delle seguenti forme:
 - a) in strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 36 cm; oppure
 - b) in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato superiore a 36 cm e con l'altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato.
9. Per «carta da parati e rivestimenti murali simili», si intendono ai sensi della voce 4814:
 - a) la carta presentata in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm ma non superiore a 160 cm, atta alla decorazione delle pareti o dei soffitti:
 - 1) granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie (per esempio: con applicazione di borra di cimatura), anche spalmata o ricoperta di materia plastica trasparente di protezione;
 - 2) la cui superficie si presenta granulata a causa della incorporazione di particelle di legno, di paglia, ecc.;
 - 3) spalmata o ricoperta sul diritto da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata; oppure
 - 4) ricoperta sul diritto di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente;
 - b) gli orli e le liste, di carta trattata come sopra, in rotoli, atti alla decorazione delle pareti o dei soffitti;
 - c) i rivestimenti murali di carta costituiti da più pannelli, in rotoli o in fogli, stampati in modo da formare, una volta applicati al muro, un paesaggio, un quadro o un motivo.

I lavori, su supporto di carta o di cartone, utilizzabili tanto come copripavimento quanto come rivestimenti murali rientrano nella voce 4815.

10. La voce 4820 non comprende i fogli e le carte non riuniti, tagliati in forma, anche stampati, impressi a secco o perforati.

11. Rientrano segnatamente nella voce 4823 la carta e il cartone perforati per meccanismi Jacquard o simili e la carta pizzo.
12. Esclusi gli articoli delle voci 4814 o 4821, la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e i lavori di tali materie, che presentino diciture stampate o illustrazioni non aventi un carattere accessorio rispetto alla loro utilizzazione primaria, rientrano nel capitolo 49.

Note di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 4804 11 e 4804 19 sono considerati come «carta e cartone per copertine detti «Kraftliner»», la carta e il cartone apprettati o frizionati, presentati in rotoli, in cui almeno 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato superiore a 115 g e con resistenza minima alla rottura (metodo Mullen) uguale ai valori indicati nella seguente tabella, oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati o estrapolati linearmente:

Grammatura g/m ²	Resistenza minima alla rottura (Mullen) kPa
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

2. Ai sensi delle sottovoci 4804 21 e 4804 29, è considerata come «carta Kraft per sacchi di grande capacità», la carta apprettata, presentata in rotoli, in cui almeno 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato compreso tra 60 g inclusi e 115 g inclusi e rispondente indifferentemente all'una o all'altra delle seguenti condizioni:
- a) avere un indice Mullen di rottura uguale o superiore a 3,7 kPa·m²/g ed un allungamento superiore a 4,5 % di traverso ed a 2 % nella direzione della macchina;
- b) avere resistenze minime alla lacerazione ed alla rottura per trazione corrispondenti a quelle indicate nella seguente tabella oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati linearmente:

Grammatura g/m ²	Resistenza minima alla lacerazione mN		Resistenza minima alla rottura per trazione kN/m	
	Direzione della macchina	Direzione della macchina più di traverso	di traverso	Direzione della macchina più di traverso
60	700	1 510	1,9	6
70	830	1 790	2,3	7,2
80	965	2 070	2,8	8,3
100	1 230	2 635	3,7	10,6
115	1 425	3 060	4,4	12,3

3. Ai sensi della sottovoce 4805 11, per «carta di pasta semichimica da ondulare» si intende la carta presentata in rotoli in cui almeno 65 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre gregge di legno di alberi frondosi ottenute con procedimento semichimico, e in cui la resistenza alla compressione, misurata con il metodo CMT 30 (Concora Medium Test con 30 minuti di condizionamento) è superiore a 1,8 newtons/g/m² con una umidità relativa di 50 % ed alla temperatura di 23 °C.
4. La sottovoce 4805 12 comprende la carta, in rotoli, composta principalmente di pasta di paglia ottenuta con un procedimento semichimico, di un peso al metro quadrato uguale o superiore a 130 g la cui resistenza alla compressione misurata secondo il metodo CMT 30 (Concora Medium Test con 30 minuti di condizionamento) è superiore a 1,4 newtons/g/m² con una umidità relativa di 50 % ed alla temperatura di 23 °C.
5. Le sottovoci 4805 24 e 4805 25 comprendono la carta e il cartone, composti esclusivamente o principalmente di pasta di carta o di cartone da riciclare (avanzi o rifiuti). Il testliner può ugualmente avere uno strato di carta in superficie che è tinta o composta di pasta non riciclata imbianchita o greggia. Questi prodotti hanno un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 2 kPa·m²/g.

6. Ai sensi della sottovoce 4805 30, per «carta al solfito per imballaggio», si intende la carta frizionata in cui più di 40 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al bisolfito, con un tenore di ceneri inferiore o uguale a 8 % ed un indice Mullen di rottura uguale o superiore a 1,47 kPa·m²/g.
7. Ai sensi della sottovoce 4810 22, per «carta patinata leggera detta «L.W.C.»», si intende la carta patinata sui due lati, di un peso totale per metro quadrato non superiore a 72 g, in cui il peso della patina non supera 15 g/m² per lato, su un supporto in cui almeno 50 %, in peso, della massa fibrosa è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4801 00 00	Carta da giornale, in rotoli o in fogli	esenzione	—
4802	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano:		
4802 10 00	– Carta e cartone fabbricati a mano	esenzione	—
4802 20 00	– Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità	esenzione	—
4802 30 00	– Carta da supporto per carta carbone	esenzione	—
4802 40	– Carta da supporto per carta da parati:		
4802 40 10	– – senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre	esenzione	—
4802 40 90	– – altri	esenzione	—
	– altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui al massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:		
4802 54 00	– – di peso inferiore a 40 g per m ²	esenzione	—
4802 55	– – di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m ² , in rotoli		
4802 55 10	– – – di peso compreso tra 40 g inclusi e 60 g esclusi per m ²	esenzione	—
4802 55 20	– – – di peso compreso tra 60 g inclusi e 75 g esclusi per m ²	esenzione	—
4802 55 30	– – – di peso compreso tra 75 g inclusi e 80 g esclusi per m ²	esenzione	—
4802 55 90	– – – di peso uguale o superiore a 80 g per m ²	esenzione	—
4802 56	– – di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m², in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato:		
4802 56 10	– – – di cui un lato misura 297 mm e l'altro misura 210 mm (formato A 4)	esenzione	—
4802 56 90	– – – altri	esenzione	—
4802 57 00	– – altri, di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m²	esenzione	—
4802 58	– – di peso superiore a 150 g per m²:		
4802 58 10	– – – in rotoli	esenzione	—
4802 58 90	– – – altri	esenzione	—
	– altra carta e altro cartone, in cui più di 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico:		
4802 61	– – in rotoli:		
4802 61 20	– – – di peso inferiore a 72 g per m ² e in cui più del 50 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre con un procedimento meccanico	esenzione	—
4802 61 80	– – – altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4802 62 00	-- in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato	esenzione	—
4802 69 00	-- altri	esenzione	—
4803 00	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toilette, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspate, pieghettate, goffrate, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli:		
4803 00 10	-- Ovatta di cellulosa	esenzione	—
4803 00 31	-- Carta increspata o pieghettata e strati di fibre di cellulosa, dette «tissue», di peso per strato e per m ² :		
4803 00 39	-- non superiore a 25 g	esenzione	—
4803 00 39	-- superiore a 25 g	esenzione	—
4803 00 90	-- altri	esenzione	—
4804	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803:		
4804	-- Carta e cartone per copertine, detti «Kraftliner»:		
4804 11	-- greggi: -- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda:		
4804 11 11	-- di peso inferiore a 150 g per m ²	esenzione	—
4804 11 15	-- di peso compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi per m ²	esenzione	—
4804 11 19	-- di peso uguale o superiore a 175 g per m ²	esenzione	—
4804 11 90	-- altri	esenzione	—
4804 19	-- altri: -- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda:		
4804 19 11	-- composti di uno o più strati greggi e di uno strato esterno imbianchito, semimbianchito o tinto in pasta, di peso per m ² :		
4804 19 11	-- inferiore a 150 g	esenzione	—
4804 19 15	-- compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi	esenzione	—
4804 19 19	-- uguale o superiore a 175 g	esenzione	—
4804 19 31	-- altri, di peso per m ² :		
4804 19 31	-- inferiore a 150 g	esenzione	—
4804 19 38	-- uguale o superiore a 150 g	esenzione	—
4804 19 90	-- altri	esenzione	—
4804 21	-- Carta Kraft per sacchi di grande capacità:		
4804 21	-- greggia:		
4804 21 10	-- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	esenzione	—
4804 21 90	-- altra	esenzione	—
4804 29	-- altra:		
4804 29 10	-- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4804 29 90	— — — altra	esenzione	—
	— altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m²:		
4804 31	— — greggi:		
	— — — la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda:		
4804 31 51	— — — — che servono d'isolante per utilizzazioni elettrotecniche	esenzione	—
4804 31 58	— — — — altri	esenzione	—
4804 31 80	— — — altri	esenzione	—
4804 39	— — altri:		
	— — — la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda:		
4804 39 51	— — — — con imbianchimento uniforme in pasta	esenzione	—
4804 39 58	— — — — altri	esenzione	—
4804 39 80	— — — altri	esenzione	—
	— altra carta e altro cartone Kraft di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m²:		
4804 41	— — greggi:		
4804 41 10	— — — la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	esenzione	—
	— — — altri:		
4804 41 91	— — — — Carta e cartone detti «saturating Kraft»	esenzione	—
4804 41 99	— — — — altri	esenzione	—
4804 42	— — con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico:		
4804 42 10	— — — la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	esenzione	—
4804 42 90	— — — altri	esenzione	—
4804 49	— — altri:		
4804 49 10	— — — la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	esenzione	—
4804 49 90	— — — altri	esenzione	—
	— altra carta e altro cartone Kraft di peso uguale o superiore a 225 g per m²:		
4804 51	— — greggi:		
4804 51 10	— — — la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	esenzione	—
4804 51 90	— — — altri	esenzione	—
4804 52	— — con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico:		
4804 52 10	— — — la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	esenzione	—
4804 52 90	— — — altri	esenzione	—
4804 59	— — altri:		
4804 59 10	— — — la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	esenzione	—
4804 59 90	— — — altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4805	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo:		
	– Carta di pasta da ondulare detta «fluting»:		
4805 11 00	– – Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting»	esenzione	—
4805 12 00	– – Carta paglia da ondulare	esenzione	—
4805 19	– – altri:		
4805 19 10	– – – Wellenstoff	esenzione	—
4805 19 90	– – – altri	esenzione	—
	– Testliner:		
4805 24 00	– – di peso non superiore a 150 g per m ²	esenzione	—
4805 25 00	– – di peso superiore a 150 g per m ²	esenzione	—
4805 30	– Carta da imballaggio al solfito:		
4805 30 10	– – di peso inferiore a 30 g per m ²	esenzione	—
4805 30 90	– – di peso uguale o superiore a 30 g per m ²	esenzione	—
4805 40 00	– Carta da filtro e cartone da filtro	esenzione	—
4805 50 00	– Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi	esenzione	—
	– altri:		
4805 91 00	– – di peso non superiore a 150 g per m ²	esenzione	—
4805 92 00	– – di peso non superiore a 150 g per m ² ma inferiore a 225 g per m ²	esenzione	—
4805 93	– – di peso uguale o superiore a 225 g per m ² :		
4805 93 20	– – – a base di carta riciclata	esenzione	—
4805 93 80	– – – altri	esenzione	—
4806	Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli:		
4806 10 00	– Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale)	esenzione	—
4806 20 00	– Carta impermeabile ai grassi (greaseproof)	esenzione	—
4806 30 00	– Carta da lucido	esenzione	—
4806 40	– Carta detta «cristallo» e altre carte calandrate trasparenti o traslucide:		
4806 40 10	– – Carta detta «cristallo»	esenzione	—
4806 40 90	– – altri	esenzione	—
4807 00	Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli:		
4807 00 30	– a base di carta riciclata, anche rivestiti di carta	esenzione	—
4807 00 80	– altri	esenzione	—
4808	Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspatis, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803:		
4808 10 00	– Carta e cartone ondulati, anche perforati	esenzione	—
4808 20 00	– Carta Kraft per sacchi di grande capacità, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata	esenzione	—
4808 30 00	– altra carta Kraft, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4808 90 00	– altri	esenzione	—
4809	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli:		
4809 10 00	– Carta carbone e carta simile	esenzione	—
4809 20	– Carta detta «autocopiante»:		
4809 20 10	– – in rotoli	esenzione	—
4809 20 90	– – in fogli	esenzione	—
4809 90 00	– altra	esenzione	—
4810	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato:		
	– Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:		
4810 13	– – in rotoli:		
4810 13 20	– – – Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, di peso non superiore a 150 g per m ²	esenzione	—
4810 13 80	– – – altri	esenzione	—
4810 14	– – in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro lato non supera 297 mm a foglio spiegato:		
4810 14 20	– – – Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, di peso non superiore a 150 g per m ²	esenzione	—
4810 14 80	– – – altri	esenzione	—
4810 19	– – altri:		
4810 19 10	– – – Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, di peso non superiore a 150 g per m ²	esenzione	—
4810 19 90	– – – altri	esenzione	—
	– Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 % in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico:		
4810 22	– – Carta patinata leggera, detta «L.W.C.»:		
4810 22 10	– – – in rotoli, di larghezza superiore a 15 cm o in fogli con almeno un lato superiore a 36 cm e con l'altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato	esenzione	—
4810 22 90	– – – altri	esenzione	—
4810 29	– – altri:		
4810 29 30	– – – in rotoli	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4810 29 80	— — — altri	esenzione	—
4810 31 00	— Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici:		
	— — con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m ²	esenzione	—
4810 32	— — con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m ² :		
4810 32 10	— — — patinati o intonacati di caolino	esenzione	—
4810 32 90	— — — altri	esenzione	—
4810 39 00	— — altri	esenzione	—
	— altra carta ed altro cartone:		
4810 92	— — a più strati:		
4810 92 10	— — — con imbianchimento di ogni strato	esenzione	—
4810 92 30	— — — con imbianchimento di un solo strato esterno	esenzione	—
4810 92 90	— — — altri	esenzione	—
4810 99	— — altri:		
4810 99 10	— — — di pasta imbianchita, patinata o intonacata di caolino	esenzione	—
4810 99 30	— — — ricoperti di polvere di mica	esenzione	—
4810 99 90	— — — altri	esenzione	—
4811	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810:		
4811 10 00	— Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto	esenzione	—
	— Carta e cartone gommati o adesivi:		
4811 41	— — autoadesivi:		
4811 41 20	— — — di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	esenzione	—
4811 41 90	— — — altri	esenzione	—
4811 49 00	— — altri	esenzione	—
	— Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi):		
4811 51 00	— — con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m ²	esenzione	—
4811 59 00	— — altri	esenzione	—
4811 60 00	— Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo	esenzione	—
4811 90 00	— altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa	esenzione	—
4812 00 00	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta	esenzione	—
4813	Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti:		
4813 10 00	— in blocchetti o in tubetti	esenzione	—
4813 20 00	— in rotoli di larghezza non superiore a 5 cm	esenzione	—
4813 90 00	— altra	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4814	Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie:		
4814 10 00	– Carta detta «Ingrain»	esenzione	—
4814 20 00	– Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, gofrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata	esenzione	—
4814 30 00	– Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta ricoperta, sul diritto, di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente	esenzione	—
4814 90	– altri:		
4814 90 10	– – Carta da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta granulata, gofrata, colorata in superficie, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie, spalmata o ricoperta di materia plastica protettiva trasparente	esenzione	—
4814 90 90	– – altri	esenzione	—
4815 00 00	Copripavimenti con supporto di carta o di cartone, anche tagliati	esenzione	m ²
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole:		
4816 10 00	– Carta carbone e carta simile	esenzione	—
4816 20 00	– Carta detta «autocopiante»	esenzione	—
4816 30 00	– Matrici complete per duplicatori	esenzione	—
4816 90 00	– altra	esenzione	—
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza:		
4817 10 00	– Buste	esenzione	—
4817 20 00	– Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza ..	esenzione	—
4817 30 00	– Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	esenzione	—
4818	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:		
4818 10	– Carta igienica:		
4818 10 10	– – di peso non superiore a 25 g per strato e per m ²	esenzione	—
4818 10 90	– – di peso superiore a 25 g per strato e per m ²	esenzione	—
4818 20	– Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani:		
4818 20 10	– – Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco	esenzione	—
	– – Asciugamani:		
4818 20 91	– – – in rotoli	esenzione	—
4818 20 99	– – – altri	esenzione	—
4818 30 00	– Tovaglie e tovaglioli da tavola	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4818 40	– Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili:		
	– – Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili:		
4818 40 11	– – – Assorbenti igienici	esenzione	—
4818 40 13	– – – Tamponi igienici	esenzione	—
4818 40 19	– – – altri	esenzione	—
4818 40 90	– – Pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili	esenzione	—
4818 50 00	– Indumenti ed accessori di abbigliamento	esenzione	—
4818 90	– altri:		
4818 90 10	– – Articoli di uso chirurgico, medico o igienico, non condizionati per la vendita al minuto	esenzione	—
4818 90 90	– – altri	esenzione	—
4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili:		
4819 10 00	– Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato	esenzione	—
4819 20 00	– Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato	esenzione	—
4819 30 00	– Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più	esenzione	—
4819 40 00	– altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci	esenzione	—
4819 50 00	– altri imballaggi, comprese le buste per dischi	esenzione	—
4819 60 00	– Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili	esenzione	—
4820	Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone:		
4820 10	– Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili:		
4820 10 10	– – Registri, libri contabili e libretti per ordinazioni o per quietanze	esenzione	—
4820 10 30	– – Taccuini per appunti, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni	esenzione	—
4820 10 50	– – Agende	esenzione	—
4820 10 90	– – altri	esenzione	—
4820 20 00	– Quaderni	esenzione	—
4820 30 00	– Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti	esenzione	—
4820 40	– Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati:		
4820 40 10	– – Formolari detti «continui»	esenzione	—
4820 40 90	– – altri	esenzione	—
4820 50 00	– Album per campioni o per collezioni	esenzione	—
4820 90 00	– altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4821	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non:		
4821 10	– stampate:		
4821 10 10	– – autoadesive	esenzione	—
4821 10 90	– – altre	esenzione	—
4821 90	– altre:		
4821 90 10	– – autoadesive	esenzione	—
4821 90 90	– – altre	esenzione	—
4822	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti:		
4822 10 00	– dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili	esenzione	—
4822 90 00	– altri	esenzione	—
4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:		
	– Carta gommata o adesiva, in strisce o in rotoli:		
4823 12 00	– – autoadesivi	esenzione	—
4823 19 00	– – altra	esenzione	—
4823 20 00	– Carta da filtro e cartone da filtro	esenzione	—
4823 40 00	– Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi	esenzione	—
4823 60	– Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone:		
4823 60 10	– – Vassoi, piatti e scodelle	esenzione	—
4823 60 90	– – altri	esenzione	—
4823 70	– Articoli foggiate a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta:		
4823 70 10	– – Imballaggi alveolari per uova	esenzione	—
4823 70 90	– – altri	esenzione	—
4823 90	– altri:		
4823 90 10	– – Giunti destinati ad aeromobili civili	esenzione	—
	– – altri:		
4823 90 40	– – – Carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici	esenzione	—
4823 90 80	– – – altri	esenzione	—

CAPITOLO 49

PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE INDUSTRIE GRAFICHE; TESTI MANOSCRITTI O DATTILOSCRITTI E PIANI**Note**

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) le negative e positive fotografiche su supporti trasparenti (capitolo 37);
 - b) le carte geografiche, piante e globi, in rilievo, anche stampati (voce 9023);
 - c) le carte da gioco e gli altri oggetti del capitolo 95;
 - d) le incisioni, le stampe e litografie originali (voce 9702), i francobolli, le marche da bollo, le marche postali, le buste del primo giorno d'emissione, gli interi postali e gli oggetti analoghi della voce 9704, nonché gli oggetti di antichità aventi più di 100 anni ed altri oggetti del capitolo 97.
2. Ai sensi del capitolo 49, il termine «stampato» significa anche riprodotto con duplicatore, ottenuto con un procedimento comandato da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, mediante goffratura, fotografia, fotocopia, termocopia o dattilografia.
3. I giornali e le pubblicazioni periodiche incarttonati o rilegati, nonché le collezioni di giornali o di pubblicazioni periodiche, presentate sotto una stessa copertina, rientrano nella voce 4901, anche se contengono pubblicità.
4. Rientrano ugualmente nella voce 4901:
 - a) le raccolte di incisioni, di riproduzioni di opere d'arte, di disegni, ecc., costituenti opere complete, con pagine numerate e suscettibili di formare un libro, quando le incisioni sono accompagnate da un testo che faccia riferimento a dette opere oppure ai loro autori;
 - b) le tavole illustrate presentate insieme ad un libro ed a suo complemento;
 - c) i libri presentati in fascicoli od in fogli sciolti di qualsiasi formato, costituenti un'opera completa od una parte di opera e destinati ad essere legati alla rustica, incarttonati, oppure rilegati.

Tuttavia, le incisioni e le illustrazioni che non sono accompagnate da un testo e presentate in fogli sciolti di qualsiasi formato sono da classificare nella voce 4911.
5. Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo, la voce 4901 non comprende le pubblicazioni riservate essenzialmente alla pubblicità (per esempio: opuscoli, prospetti, cataloghi commerciali, annuari pubblicati da associazioni commerciali, propaganda turistica). Tali pubblicazioni rientrano nella voce 4911.
6. Si considerano come «album o libri di immagini per bambini», ai sensi della voce 4903, gli album o libri per bambini nei quali le illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva, mentre il testo ha soltanto un interesse secondario.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4901	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti:		
4901 10 00	– in fogli sciolti, anche piegati	esenzione	—
	– altri:		
4901 91 00	– – Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli	esenzione	—
4901 99 00	– – altri	esenzione	—
4902	Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati o contenenti pubblicità:		
4902 10 00	– con almeno quattro edizioni settimanali	esenzione	—
4902 90	– altri:		
4902 90 10	– – con una edizione settimanale	esenzione	—
4902 90 30	– – con una edizione mensile	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4902 90 90	– – altri	esenzione	—
4903 00 00	Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini	esenzione	—
4904 00 00	Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata	esenzione	—
4905	Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati:		
4905 10 00	– Globi	esenzione	—
	– altri:		
4905 91 00	– – in forma di libri o di opuscoli	esenzione	—
4905 99 00	– – altri	esenzione	—
4906 00 00	Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra	esenzione	—
4907 00	Francobolli, marche da bollo e simili, non oblitterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili:		
4907 00 10	– Francobolli, marche da bollo e simili	esenzione	—
4907 00 30	– Biglietti di banca	esenzione	—
4907 00 90	– altri	esenzione	—
4908	Decalcomanie di ogni genere:		
4908 10 00	– Decalcomanie vetrificabili	esenzione	—
4908 90 00	– altre	esenzione	—
4909 00	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni:		
4909 00 10	– Cartoline postali stampate o illustrate	esenzione	—
4909 00 90	– altre	esenzione	—
4910 00 00	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	esenzione	—
4911	Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie:		
4911 10	– Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili:		
4911 10 10	– – Cataloghi commerciali	esenzione	—
4911 10 90	– – altri	esenzione	—
	– altri:		
4911 91 00	– – Immagini, incisioni e fotografie	esenzione	—
4911 99 00	– – altri	esenzione	—

SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

Note

1. Questa sezione non comprende:
 - a) i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502), i crini ed i cascami di crini (voce 0503);
 - b) i capelli ed i lavori di capelli (voci 0501, 6703 o 6704); tuttavia, le bruscole ed i fiscoli nonché i tessuti spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati per presse di oleifici per usi tecnici analoghi sono compresi nella voce 5911;
 - c) i linters di cotone ed altri prodotti vegetali del capitolo 14;
 - d) l'amianto (asbesto) della voce 2524, gli oggetti di amianto ed altri prodotti delle voci 6812 o 6813;
 - e) i prodotti delle voci 3005 e 3006 (per esempio: ovatte, garze, bende e simili per medicina, chirurgia, odontoiatria o veterinaria, legature sterili per suture chirurgiche); i fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto, della voce 3306;
 - f) i tessuti sensibilizzati delle voci da 3701 a 3704;
 - g) i monofilamenti nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore ad 1 mm e le lamelle o forme simili (per esempio: paglia artificiale) di larghezza apparente superiore a 5 mm, di materia plastica (capitolo 39), nonché le trecce, tessuti ed altri lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, costituiti da questi stessi prodotti (capitolo 46);
 - h) i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con questa stessa materia, ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 39;
 - ij) i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 40;
 - k) le pelli non depilate (capitoli 41 o 43) e i manufatti di pelli da pellicceria o di pellicce artificiali delle voci 4303 o 4304;
 - l) gli oggetti di materie tessili delle voci 4201 o 4202;
 - m) i prodotti ed oggetti del capitolo 48 (per esempio: l'ovatta di cellulosa);
 - n) le calzature e parti di calzature, ghette, gambali e manufatti simili, del capitolo 64;
 - o) le retine per capelli ed altre acconciature e loro parti del capitolo 65;
 - p) i prodotti del capitolo 67;
 - q) i prodotti tessili ricoperti di abrasivi (voce 6805), nonché le fibre di carbone e lavori costituiti da tali fibre, della voce 6815;
 - r) le fibre di vetro, i manufatti di fibre di vetro ed i ricami chimici o senza fondo visibile, in cui il filo costituente il ricamo è di fibre di vetro (capitolo 70);
 - s) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, oggetti lettereschi, apparecchi per l'illuminazione);
 - t) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport, reti per attività sportive);
 - u) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, assortimenti da viaggio per il cucito, chiusure lampo, nastri inchiostatori per macchine da scrivere);
 - v) gli oggetti del capitolo 97.
2. A. I prodotti tessili dei capitoli da 50 a 55 o delle voci 5809 o 5902 contenenti due o più materie tessili sono classificati come se fossero interamente costituiti dalla materia tessile prevalente, in peso, su ciascuna delle altre materie tessili.
 Allorché nessuna materia tessile predomina in peso, il prodotto è classificato come se fosse costituito interamente dalla materia tessile che rientra nella voce posta per ultimo in ordine di numerazione fra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
- B. Per l'applicazione di questa regola:
 - a) i filati di crine rivestiti (spiralati) (voce 5110) e i filati metallici (voce 5605) sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta; i fili di metallo sono considerati come una materia tessile per la classificazione dei tessuti nei quali sono incorporati;

- b) la scelta della voce per la classificazione si effettua determinando, prima, il capitolo, poi, nell'ambito di questo capitolo, la voce applicabile, senza tener conto di qualsiasi materia tessile che non rientra in questo capitolo;
 - c) quando i capitoli 54 e 55 sono entrambi da prendere in considerazione con un altro capitolo, questi due capitoli vanno considerati come un solo ed unico capitolo;
 - d) quando un capitolo od una voce si riferiscono a più materie tessili, queste sono considerate come costituenti una sola materia tessile.
- C. Le disposizioni dei paragrafi A e B si applicano anche ai filati specificati nelle seguenti note 3, 4, 5 o 6.
3. A. Con riserva delle eccezioni previste dal seguente paragrafo B, in questa sezione per «spago, corde e funi», si intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)]:
- a) di seta, di cascami di seta con titolo superiore a 20 000 decitex;
 - b) di fibre tessili sintetiche od artificiali (compresi quelli fatti con due o più monofilamenti del capitolo 54) con titolo superiore a 10 000 decitex;
 - c) di canapa o di lino:
 - 1) lucidati con titolo, di 1 429 decitex o più;
 - 2) non lucidati, con titolo superiore a 20 000 decitex;
 - d) di cocco, a tre capi o più;
 - e) di altre fibre vegetali, con titolo superiore a 20 000 decitex;
 - f) armati di fili di metallo.
- B. Le disposizioni di cui sopra non si applicano:
- a) ai filati di lana, di peli o di crine, ed ai filati di carta, non armati di fili di metallo;
 - b) ai fasci (câbles) di filamenti sintetici od artificiali del capitolo 55 ed ai multifilamenti senza torsione o con torsione inferiore a 5 giri per metro del capitolo 54;
 - c) al pelo di Messina della voce 5006 ed ai monofilamenti del capitolo 54;
 - d) ai fili metallici della voce 5605; per i filati tessili armati di fili di metallo valgono le disposizioni del precedente paragrafo A f);
 - e) ai filati di ciniglia, ai filati rivestiti (spiralati) ed ai filati detti «a catenella» della voce 5606.
4. A. Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per «filati condizionati per la vendita al minuto» nei capitoli 50, 51, 52, 54 e 55, si intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)] avvolti:
- a) su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, di peso massimo (supporto compreso) di:
 - 1) 85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; oppure
 - 2) 125 g per gli altri filati;
 - b) in gomitoli, in matasse o in matassine di un peso massimo di:
 - 1) 85 g per i filati di filamenti sintetici od artificiali con titolo inferiore a 3 000 decitex, di seta o cascami di seta; oppure
 - 2) 125 g per gli altri filati con titolo inferiore a 2 000 decitex; oppure
 - 3) 500 g per gli altri filati;
 - c) in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più filati divisori, le matassine aventi un peso uniforme non superiore a:
 - 1) 85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; o
 - 2) 125 g per gli altri filati.

- B. Le disposizioni di cui sopra non si applicano:
- a) ai filati semplici di qualunque materia tessile, esclusi:
 - 1) i filati semplici di lana o di peli fini, greggi; e
 - 2) i filati semplici di lana o di peli fini, imbianchiti, tinti o stampati, con titolo superiore a 5 000 decitex;
 - b) ai filati greggi, ritorti, ritorti su ritorto (câblés):
 - 1) di seta o di cascami di seta, comunque presentati; oppure
 - 2) di altre materie tessili (esclusi lana o peli fini), presentati in matasse;
 - c) ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), imbianchiti, tinti o stampati, di seta o di cascami di seta, con titolo inferiore od uguale a 133 decitex;
 - d) ai filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di qualunque materia tessile, presentati:
 - 1) in matasse ad aspatura incrociata; oppure
 - 2) su supporto o su altra condizionatura che implica il loro impiego nell'industria tessile [per esempio: su tubi per ritorcitori, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo].
5. Nelle voci 5204, 5401 e 5508, per «filati per cucire» si intendono i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) che rispondono contemporaneamente alle seguenti condizioni:
- a) essere avvolti su supporti (per esempio: bobine, tubetti) e di peso, supporto compreso, non superiore a 1 000 g;
 - b) essere apprettati ai fini del loro uso come fili per cucire;
 - c) avere torsione finale «Z».
6. In questa sezione per «filati ad alta tenacità» si intendono i filati di una tenacità, espressa in cN/tex (centinewton per tex) superiore ai seguenti limiti:
- | | |
|---|-----------|
| — filati semplici di nylon o di altre poliammidi oppure di poliesteri | 60 cN/tex |
| — filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di nylon o di altre poliammidi, oppure di poliesteri | 53 cN/tex |
| — filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di rayon viscosa | 27 cN/tex |
7. In questa sezione, per «confezionati» si intendono:
- a) i manufatti tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare;
 - b) i manufatti ottenuti finiti e pronti per l'uso oppure utilizzabili, dopo essere stati separati tagliando semplicemente i fili non intrecciati, senza cucitura né altra lavorazione complementare, come taluni strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo («quadrati») e coperte;
 - c) i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque, oppure fermati con frange annodate ottenute coi fili del manufatto stesso o con fili riportati; le materie tessili in pezza i cui bordi sprovvisti di cimosa sono stati semplicemente fermati, non vanno tuttavia considerate confezionate;
 - d) i manufatti tagliati in qualsiasi forma, che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di fili;
 - e) i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti (escluse pezze dello stesso tessile riunite alle estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonché le pezze costituite da due o più tessili sovrapposti su tutta la loro superficie e riuniti tra loro, anche con interposizione di una materia d'imbottitura);
 - f) i manufatti di stoffa a maglia ottenuti in forma, siano essi presentati in pezze singole oppure in pezze di più singoli.
8. Per l'applicazione dei capitoli da 50 a 60:
- a) non rientrano nei capitoli da 50 a 55 e 60 e, salvo disposizioni contrarie, nei capitoli da 56 a 59 i manufatti confezionati ai sensi della nota 7 di questa sezione;
 - b) non rientrano nei capitoli da 50 a 55 e 60 i manufatti dei capitoli da 56 a 59.

9. Sono assimilati ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 i prodotti costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto. Queste nappe sono fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura.
10. I manufatti elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma vanno classificati in questa sezione.
11. In questa sezione, il termine «impregnati» comprende ugualmente gli aderizzati.
12. In questa sezione, il termine «poliammidi» comprende ugualmente gli aramidi.
13. Salvo disposizioni contrarie, gli indumenti di materie tessili che rientrano in voci diverse vanno classificate nelle rispettive voci, anche se presentati in assortimenti per la vendita al minuto. Per l'applicazione di questa nota, con l'espressione «indumenti di materie tessili» si intendono gli indumenti delle voci da 6101 a 6114 e delle voci da 6201 a 6211.

Note di sottovoci

1. In questa sezione e, se del caso, nella nomenclatura, si intendono per:

- a) «filati di elastomeri»:

i filati di filamenti (compresi i monofilamenti) di materie tessili sintetiche, diversi dai filati testurizzati, che possono, senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento pari a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale;

- b) «filati greggi»:

i filati:

- 1) che presentano il colore naturale delle fibre costitutive e che non hanno subito né imbianchimento, né tintura (anche nella massa), né stampaggio; oppure
- 2) senza colore ben definito (detti «filati grisaglia») ottenuti da sfilacciati.

Questi filati possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace (il colore fugace sparisce dopo semplice lavaggio con sapone) e, nel caso delle fibre sintetiche od artificiali, essere stati trattati nella massa con prodotti di opacizzazione (per esempio: diossido di titanio);

- c) «filati imbianchiti»:

i filati:

- 1) che hanno subito un trattamento di imbianchimento o fabbricati con fibre imbianchite, oppure, salvo disposizione contraria, tinti in bianco (anche nella massa) o che hanno ricevuto un appretto bianco; oppure
- 2) costituiti da un miscuglio di fibre gregge e di fibre imbianchite; oppure
- 3) ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti;

- d) «filati a colori (tinti o stampati)»:

i filati:

- 1) tinti (anche nella massa) diversamente che in bianco o di colore fugace, stampati o fabbricati con fibre tinte o stampate; oppure
- 2) costituiti da un miscuglio di fibre tinte di colori diversi o da un miscuglio di fibre gregge o imbianchite e da fibre a colori (filati screziati o mischiati), o stampati ad uno o più colori ad intervalli, in modo da presentare l'aspetto di una struttura a puntini; oppure
- 3) ottenuti da lucignoli o nastri che sono stati stampati; oppure
- 4) ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori.

Le definizioni di cui sopra si applicano, *mutatis mutandis*, anche ai monofilamenti, alle lamelle o forme simili del capitolo 54;

e) «tessuti greggi»:

i tessuti ottenuti da filati greggi che non hanno subito né imbianchimento, né tintura, né stampaggio. Questi tessuti possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace;

f) «tessuti imbianchiti»:

i tessuti:

- 1) imbianchiti o, salvo disposizione contraria, tinti in bianco o che hanno ricevuto un appretto bianco, in pezza; oppure
- 2) costituiti da filati imbianchiti; oppure
- 3) costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti;

g) «tessuti tinti»:

i tessuti:

- 1) tinti diversamente che in bianco (salvo disposizione contraria), di un solo colore uniforme o che hanno ricevuto un appretto a colori diversi dal bianco (salvo disposizione contraria), in pezza; oppure
- 2) costituiti da filati di un solo colore uniforme;

h) «tessuti di filati di diversi colori»:

i tessuti (diversi da quelli stampati):

- 1) costituiti da filati di colori differenti o da filati con sfumature dello stesso colore, diversi dalla tinta naturale delle fibre costitutive; oppure
- 2) costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori; oppure
- 3) costituiti da filati screziati o mischiati.

(In ogni caso, i filati che costituiscono le cimose e i capi di pezza non vanno presi in considerazione);

ij) «tessuti stampati»:

i tessuti stampati in pezza, anche se costituiti da filati di diversi colori.

(Sono assimilati ai tessuti stampati i tessuti con disegni ottenuti per esempio al pennello, alla spazzola, con pistola a spruzzo, con carta detta «transfert», mediante floccaggio o col procedimento batik);

La mercerizzazione non ha alcuna incidenza sulla classificazione dei filati o tessuti di cui alle definizioni precedenti.

Le definizioni delle lettere da e) a ij) si applicano, *mutatis mutandis*, alle stoffe in maglieria;

k) «armatura a tela»:

una struttura di tessuto in cui ogni filo di trama passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi dell'ordito, ed ogni filo dell'ordito passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi della trama.

2. A. I manufatti dei capitoli da 56 a 63 che contengono due o più materie tessili, vanno considerati come interamente costituiti dalla materia tessile che sarebbe presa in considerazione, ai sensi della nota 2 di questa sezione, per la classificazione di un manufatto dei capitoli da 50 a 55 o della voce 5809 costituito dalle stesse materie.
- B. Per l'applicazione di questa regola:
 - a) se del caso, si tiene conto unicamente della parte che determina la classificazione ai sensi della regola generale interpretativa n. 3;
 - b) non si tiene conto del tessuto di fondo quando i prodotti tessili comportano un tessuto di fondo ed una superficie vellutata o riccia;
 - c) si tiene conto unicamente del tessuto di fondo nel caso di ricami della voce 5810, e dei manufatti di tali materie. Tuttavia, la classificazione dei ricami chimici o «aériennes» o dei ricami senza fondo visibile, e dei manufatti di tali materie va effettuata tenendo conto unicamente dei fili di ricamo.

CAPITOLO 50

SETA

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5001 00 00	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	esenzione	—
5002 00 00	Seta greggia (non torta)	esenzione	—
5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati):		
5003 10 00	– non cardati né pettinati	esenzione	—
5003 90 00	– altri	esenzione	—
5004 00	Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto:		
5004 00 10	– greggi, sgommati o imbianchiti	4	—
5004 00 90	– altri	4	—
5005 00	Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto:		
5005 00 10	– greggi, sgommati o imbianchiti	2,9	—
5005 00 90	– altri	2,9	—
5006 00	Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze):		
5006 00 10	– Filati di seta	5	—
5006 00 90	– Filati di cascami di seta; pelo di Messina (crine di Firenze)	2,9	—
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta:		
5007 10 00	– Tessuti di roccadino (bourrette)	3	m ²
5007 20	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino (bourrette):		
	– – Crespi:		
5007 20 11	– – – greggi, sgommati o imbianchiti	6,9	m ²
5007 20 19	– – – altri	6,9	m ²
	– – Pongées, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta, con cascami di borra di seta o con altre materie tessili):		
5007 20 21	– – – ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati	5,3	m ²
	– – – altri:		
5007 20 31	– – – – ad armatura a tela	7,5	m ²
5007 20 39	– – – – altri	7,5	m ²
	– – – altri:		
5007 20 41	– – – Tessuti chiari (non serrati)	7,2	m ²
	– – – altri:		
5007 20 51	– – – – greggi, sgommati o imbianchiti	7,2	m ²
5007 20 59	– – – – tinti	7,2	m ²
	– – – – a colori:		
5007 20 61	– – – – – di larghezza superiore a 57 cm, ma inferiore o uguale a 75 cm	7,2	m ²
5007 20 69	– – – – – altri	7,2	m ²
5007 20 71	– – – – stampati	7,2	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5007 90	– altri tessuti:		
5007 90 10	– – greggi, sgommati o imbianchiti	6,9	m ²
5007 90 30	– – tinti	6,9	m ²
5007 90 50	– – a colori	6,9	m ²
5007 90 90	– – stampati	6,9	m ²

CAPITOLO 51

LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE

Nota

1. Nella nomenclatura, si intendono per:

- a) lana, la fibra naturale che ricopre gli ovini;
- b) peli fini, i peli di alpaga, lama, vigogna, cammello, yack, capra mohair, capra del Tibet, capra del Cachemir o simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria o topo muschiato;
- c) peli grossolani, i peli degli animali non elencati qui sopra esclusi i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502) ed i crini (voce 0503).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5101	Lane, non cardate né pettinate:		
	– sucide, comprese le lane lavate a dosso:		
5101 11 00	– – Lane di tosatura	esenzione	—
5101 19 00	– – altre	esenzione	—
	– sgrassate, non carbonizzate:		
5101 21 00	– – Lane di tosatura	esenzione	—
5101 29 00	– – altre	esenzione	—
5101 30 00	– carbonizzate	esenzione	—
5102	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati:		
	– Peli fini:		
5102 11 00	– – di capra del Cachemir	esenzione	—
5102 19	– – altri:		
5102 19 10	– – – di coniglio d'angora	esenzione	—
5102 19 30	– – – di alpaga, di lama e di vigogna	esenzione	—
5102 19 40	– – – di cammello, di yack, di capra mohair, di capra del Tibet e capre simili	esenzione	—
5102 19 90	– – – di coniglio, escluso il coniglio d'angora, di lepre, di castoro, di nutria e di topo muschiato	esenzione	—
5102 20 00	– Peli grossolani	esenzione	—
5103	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati:		
5103 10	– Pettinacce di lana o di peli fini:		
5103 10 10	– – non carbonizzate	esenzione	—
5103 10 90	– – carbonizzate	esenzione	—
5103 20	– altri cascami di lana o di peli fini:		
5103 20 10	– – Cascami di filatura	esenzione	—
	– – altri:		
5103 20 91	– – – non carbonizzati	esenzione	—
5103 20 99	– – – carbonizzati	esenzione	—
5103 30 00	– Cascami di peli grossolani	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5104 00 00	Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani	esenzione	—
5105	Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la «lana pettinata alla rinfusa»):		
5105 10 00	– Lana cardata	2	—
	– Lana pettinata:		
5105 21 00	– – «Lana pettinata alla rinfusa»	2	—
5105 29 00	– – altra	2	—
	– Peli fini, cardati o pettinati:		
5105 31 00	– – di capra del Cachemir	2	—
5105 39	– – altri:		
5105 39 10	– – – cardati	2	—
5105 39 90	– – – pettinati	2	—
5105 40 00	– Peli grossolani, cardati o pettinati	2	—
5106	Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto:		
5106 10	– contenenti almeno 85 %, in peso, di lana:		
5106 10 10	– – greggi	3,8	—
5106 10 90	– – altri	3,8	—
5106 20	– contenenti meno di 85 %, in peso, di lana:		
5106 20 10	– – contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini	4 ⁽¹⁾	—
	– – altri:		
5106 20 91	– – – greggi	4	—
5106 20 99	– – – altri	4	—
5107	Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto:		
5107 10	– contenenti almeno 85 %, in peso, di lana:		
5107 10 10	– – greggi	3,8	—
5107 10 90	– – altri	3,8	—
5107 20	– contenenti meno di 85 %, in peso, di lana:		
	– – contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini:		
5107 20 10	– – – greggi	4	—
5107 20 30	– – – altri	4	—
	– – altri:		
	– – – misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche discontinue:		
5107 20 51	– – – – greggi	4	—
5107 20 59	– – – – altri	4	—
	– – – altrimenti misti:		
5107 20 91	– – – – greggi	4	—
5107 20 99	– – – – altri	4	—

⁽¹⁾ Aliquota del dazio autonomo: 3,8.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5108	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto:		
5108 10	– cardati:		
5108 10 10	– – greggi	3,2	—
5108 10 90	– – altri	3,2	—
5108 20	– pettinati:		
5108 20 10	– – greggi	3,2	—
5108 20 90	– – altri	3,2	—
5109	Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto:		
5109 10	– contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:		
5109 10 10	– – in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non più di 500 g	3,8	—
5109 10 90	– – altri	5	—
5109 90	– altri:		
5109 90 10	– – in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non più di 500 g	5	—
5109 90 90	– – altri	5	—
5110 00 00	Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto	3,5	—
5111	Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati:		
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:		
5111 11 00	– – di peso non superiore a 300 g/m²	8	m ²
5111 19	– – altri:		
5111 19 10	– – – di peso superiore a 300 g/m ² ma non più di 450 g/m ²	8	m ²
5111 19 90	– – – di peso superiore a 450 g/m ²	8	m ²
5111 20 00	– altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	8	m ²
5111 30	– altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue:		
5111 30 10	– – di peso non superiore a 300 g/m ²	8	m ²
5111 30 30	– – di peso superiore a 300 g/m ² ma non più di 450 g/m ²	8	m ²
5111 30 90	– – di peso superiore a 450 g/m ²	8	m ²
5111 90	– altri:		
5111 90 10	– – contenenti, in peso, complessivamente, più di 10 % di materie tessili del capitolo 50	7,2	m ²
	– – altri:		
5111 90 91	– – – di peso non superiore a 300 g/m ²	8	m ²
5111 90 93	– – – di peso superiore a 300 g/m ² ma non più di 450 g/m ²	8	m ²
5111 90 99	– – – di peso superiore a 450 g/m ²	8	m ²
5112	Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati:		
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:		
5112 11 00	– – di peso non superiore a 200 g/m²	8	m ²
5112 19	– – altri:		
5112 19 10	– – – di peso superiore a 200 g/m ² ma non più di 375 g/m ²	8	m ²
5112 19 90	– – – di peso superiore a 375 g/m ²	8	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5112 20 00	– altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	8	m ²
5112 30	– altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue:		
5112 30 10	– – di peso non superiore a 200 g/m ²	8	m ²
5112 30 30	– – di peso superiore a 200 g/m ² ma non più di 375 g/m ²	8	m ²
5112 30 90	– – di peso superiore a 375 g/m ²	8	m ²
5112 90	– altri:		
5112 90 10	– – contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di materie tessili del capitolo 50 ..	7,2	m ²
	– – altri:		
5112 90 91	– – – di peso non superiore a 200 g/m ²	8	m ²
5112 90 93	– – – di peso superiore a 200 g/m ² ma non più di 375 g/m ²	8	m ²
5112 90 99	– – – di peso superiore a 375 g/m ²	8	m ²
5113 00 00	Tessuti di peli grossolani o di crine	5,3	m ²

CAPITOLO 52

COTONE

Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 5209 42 e 5211 42 per «tessuti detti «denim»» si intendono i tessuti di fili di diversi colori, ad armatura saia, il cui rapporto d'armatura non supera 4, compresa la saia spezzata (talvolta chiamata raso di 4 ad effetto di ordito di cui i fili di ordito sono tinti in un solo e stesso colore, tinti di grigio o colorati in una tinta più chiara di quella utilizzata per i fili di ordito).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5201 00	Cotone, non cardato né pettinato:		
5201 00 10	– idrofilo o imbianchito	esenzione	—
5201 00 90	– altri	esenzione	—
5202	Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):		
5202 10 00	– Cascami di filati	esenzione	—
	– altri:		
5202 91 00	– – sfilacciati	esenzione	—
5202 99 00	– – altri	esenzione	—
5203 00 00	Cotone, cardato o pettinato	esenzione	—
5204	Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto:		
	– non condizionati per la vendita al minuto:		
5204 11 00	– – contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone	4	—
5204 19 00	– – altri	4	—
5204 20 00	– condizionati per la vendita al minuto	5	—
5205	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto:		
	– Filati semplici, di fibre non pettinate:		
5205 11 00	– – aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	4	—
5205 12 00	– – aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	4	—
5205 13 00	– – aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	4	—
5205 14 00	– – aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	4	—
5205 15	– – aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm):		
5205 15 10	– – – aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 120 Nm)	4,4	—
5205 15 90	– – – aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)	4	—
	– Filati semplici, di fibre pettinate:		
5205 21 00	– – aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	4	—
5205 22 00	– – aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5205 23 00	– – aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	4	—
5205 24 00	– – aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	4	—
5205 26 00	– – aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm)	4	—
5205 27 00	– – aventi un titolo inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm)	4	—
5205 28 00	– – aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)	4	—
	– Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate:		
5205 31 00	– – aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	4	—
5205 32 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	4	—
5205 33 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	4	—
5205 34 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	4	—
5205 35 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	4	—
	– Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di fibre pettinate:		
5205 41 00	– – aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	4	—
5205 42 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	4	—
5205 43 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	4	—
5205 44 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	4	—
5205 46 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm di filati semplici)	4	—
5205 47 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici)	4	—
5205 48 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici)	4	—
5206	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto:		
	– Filati semplici, di fibre non pettinate:		
5206 11 00	– – aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	4	—
5206 12 00	– – aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	4	—
5206 13 00	– – aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	4	—
5206 14 00	– – aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
★ 5206 15 00	– – aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)	4	—
	– Filati semplici, di fibre pettinate:		
5206 21 00	– – aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	4	—
5206 22 00	– – aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	4	—
5206 23 00	– – aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	4	—
5206 24 00	– – aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	4	—
★ 5206 25 00	– – aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)	4	—
	– Filati ritorti o ritorti su ritorto (cablés), di fibre non pettinate:		
5206 31 00	– – aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	4	—
5206 32 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	4	—
5206 33 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	4	—
5206 34 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	4	—
5206 35 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	4	—
	– Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate:		
5206 41 00	– – aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	4	—
5206 42 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	4	—
5206 43 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	4	—
5206 44 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	4	—
5206 45 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	4	—
5207	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto:		
5207 10 00	– contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone	5	—
5207 90 00	– altri	5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5208	Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m²:		
	– greggi:		
5208 11	– – ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m²:		
5208 11 10	– – – Garza per fasciatura	8	m ²
5208 11 90	– – – altri	8	m ²
5208 12	– – ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m²:		
	– – – ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ² ma non a 130 g/m ² , di larghezza:		
5208 12 16	– – – – inferiore o uguale a 165 cm	8	m ²
5208 12 19	– – – – superiore a 165 cm	8	m ²
	– – – ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m ² , di larghezza:		
5208 12 96	– – – – inferiore o uguale a 165 cm	8	m ²
5208 12 99	– – – – superiore a 165 cm	8	m ²
5208 13 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5208 19 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– imbianchiti:		
5208 21	– – ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m²:		
5208 21 10	– – – Garza per fasciatura	8	m ²
5208 21 90	– – – altri	8	m ²
5208 22	– – ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m²:		
	– – – ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ² ma non a 130 g/m ² , di larghezza:		
5208 22 16	– – – – inferiore o uguale a 165 cm	8	m ²
5208 22 19	– – – – superiore a 165 cm	8	m ²
	– – – ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m ² , di larghezza:		
5208 22 96	– – – – inferiore o uguale a 165 cm	8	m ²
5208 22 99	– – – – superiore a 165 cm	8	m ²
5208 23 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5208 29 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– tinti:		
5208 31 00	– – ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m²	8	m ²
5208 32	– – ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m²:		
	– – – ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ² ma non a 130 g/m ² , di larghezza:		
5208 32 16	– – – – inferiore o uguale a 165 cm	8	m ²
5208 32 19	– – – – superiore a 165 cm	8	m ²
	– – – ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m ² , di larghezza:		
5208 32 96	– – – – inferiore o uguale a 165 cm	8	m ²
5208 32 99	– – – – superiore a 165 cm	8	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5208 33 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5208 39 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– di filati di diversi colori:		
5208 41 00	– – ad armatura a tela di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	8	m ²
5208 42 00	– – ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	8	m ²
5208 43 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5208 49 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– stampati:		
5208 51 00	– – ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	8	m ²
5208 52	– – ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ² :		
5208 52 10	– – – ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ² ma non a 130 g/m ²	8	m ²
5208 52 90	– – – ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m ²	8	m ²
5208 53 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5208 59 00	– – altri tessuti	8	m ²
5209	Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m²:		
	– greggi:		
5209 11 00	– – ad armatura a tela	8	m ²
5209 12 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5209 19 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– imbianchiti:		
5209 21 00	– – ad armatura a tela	8	m ²
5209 22 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5209 29 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– tinti:		
5209 31 00	– – ad armatura a tela	8	m ²
5209 32 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5209 39 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– di filati di diversi colori:		
5209 41 00	– – ad armatura a tela	8	m ²
5209 42 00	– – Tessuti detti «denim»	8	m ²
5209 43 00	– – altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
★ 5209 49 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– stampati:		
5209 51 00	– – ad armatura a tela	8	m ²
5209 52 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5209 59 00	– – altri tessuti	8	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5210	Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m²:		
	– greggi:		
★ 5210 11 00	– – ad armatura a tela	8	m ²
5210 12 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5210 19 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– imbianchiti:		
★ 5210 21 00	– – ad armatura a tela	8	m ²
5210 22 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5210 29 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– tinti:		
★ 5210 31 00	– – ad armatura a tela	8	m ²
5210 32 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5210 39 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– di filati di diversi colori:		
5210 41 00	– – ad armatura a tela	8	m ²
5210 42 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5210 49 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– stampati:		
5210 51 00	– – ad armatura a tela	8	m ²
5210 52 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5210 59 00	– – altri tessuti	8	m ²
5211	Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m²:		
	– greggi:		
5211 11 00	– – ad armatura a tela	8	m ²
5211 12 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5211 19 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– imbianchiti:		
5211 21 00	– – ad armatura a tela	8	m ²
5211 22 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5211 29 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– tinti:		
5211 31 00	– – ad armatura a tela	8	m ²
5211 32 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5211 39 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– di filati di diversi colori:		
5211 41 00	– – ad armatura a tela	8	m ²
5211 42 00	– – Tessuti detti «denim»	8	m ²
5211 43 00	– – altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5211 49	-- altri tessuti:		
5211 49 10	-- -- Tessuti Jacquard	8	m ²
5211 49 90	-- -- altri	8	m ²
	-- stampati:		
5211 51 00	-- -- ad armatura a tela	8	m ²
5211 52 00	-- -- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5211 59 00	-- -- altri tessuti	8	m ²
5212	Altri tessuti di cotone:		
	-- di peso inferiore o uguale a 200 g/m²:		
5212 11	-- -- greggi:		
5212 11 10	-- -- -- misti principalmente o unicamente con lino	8	m ²
5212 11 90	-- -- -- altrimenti misti	8	m ²
5212 12	-- -- imbianchiti:		
5212 12 10	-- -- -- misti principalmente o unicamente con lino	8	m ²
5212 12 90	-- -- -- altrimenti misti	8	m ²
5212 13	-- -- tinti:		
5212 13 10	-- -- -- misti principalmente o unicamente con lino	8	m ²
5212 13 90	-- -- -- altrimenti misti	8	m ²
5212 14	-- -- di filati di diversi colori:		
5212 14 10	-- -- -- misti principalmente o unicamente con lino	8	m ²
5212 14 90	-- -- -- altrimenti misti	8	m ²
5212 15	-- -- stampati:		
5212 15 10	-- -- -- misti principalmente o unicamente con lino	8	m ²
5212 15 90	-- -- -- altrimenti misti	8	m ²
	-- di peso superiore a 200 g/m²:		
5212 21	-- -- greggi:		
5212 21 10	-- -- -- misti principalmente o unicamente con lino	8	m ²
5212 21 90	-- -- -- altrimenti misti	8	m ²
5212 22	-- -- imbianchiti:		
5212 22 10	-- -- -- misti principalmente o unicamente con lino	8	m ²
5212 22 90	-- -- -- altrimenti misti	8	m ²
5212 23	-- -- tinti:		
5212 23 10	-- -- -- misti principalmente o unicamente con lino	8	m ²
5212 23 90	-- -- -- altrimenti misti	8	m ²
5212 24	-- -- di filati di diversi colori:		
5212 24 10	-- -- -- misti principalmente o unicamente con lino	8	m ²
5212 24 90	-- -- -- altrimenti misti	8	m ²
5212 25	-- -- stampati:		
5212 25 10	-- -- -- misti principalmente o unicamente con lino	8	m ²
5212 25 90	-- -- -- altrimenti misti	8	m ²

CAPITOLO 53

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA

Nota complementare

1. A. Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per «filati condizionati per la vendita al minuto» delle sottovoci 5306 10 90, 5306 20 90 e 5308 20 90, s'intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (*câblés*)] avvolti:
- a) su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, oppure in gomitoli, di peso massimo (supporto compreso) di 200 g;
 - b) in matasse o matassine di un peso massimo di 125 g;
 - c) in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più fili divisori, il cui peso sia uniforme e non ecceda, per ciascuna matassina, i 125 g.
- B. Le disposizioni di cui sopra non si applicano:
- a) ai filati greggi, ritorti o ritorti su ritorto (*câblés*), in matasse;
 - b) ai filati ritorti o ritorti su ritorto (*câblés*) presentati:
 1. in matasse ad asptatura incrociata;
 2. su supporto o su altra condizionatura che implicano il loro impiego nell'industria tessile [per esempio: su tubi per ritorcitori, spole (*cops*), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):		
5301 10 00	– Lino greggio o macerato	esenzione	—
	– Lino maciullato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato:		
5301 21 00	– – maciullato o stigliato	esenzione	—
5301 29 00	– – altro	esenzione	—
5301 30	– Stoppe e cascami di lino:		
5301 30 10	– – Stoppe	esenzione	—
5301 30 90	– – Cascami di lino	esenzione	—
5302	Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):		
5302 10 00	– Canapa greggia o macerata	esenzione	—
5302 90 00	– altri	esenzione	—
5303	Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):		
5303 10 00	– Iuta ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate	esenzione	—
5303 90 00	– altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5304	Sisal ed altre fibre tessili del genere «Agave», gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):		
5304 10 00	– Sisal ed altre fibre tessili del genere «Agave», gregge	esenzione	—
5304 90 00	– altri	esenzione	—
5305	Cocco, abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee»), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):		
	– di cocco (coir):		
5305 11 00	– – greggi	esenzione	—
5305 19 00	– – altri	esenzione	—
	– di abaca:		
5305 21 00	– – greggi	esenzione	—
5305 29 00	– – altri	esenzione	—
5305 90 00	– altri	esenzione	—
5306	Filati di lino:		
5306 10	– semplici:		
	– – non condizionati per la vendita al minuto:		
5306 10 10	– – – aventi un titolo di 833,3 decitex o più (inferiore o uguale a 12 Nm)	4 ⁽¹⁾	—
5306 10 30	– – – aventi un titolo inferiore a 833,3 decitex ma non a 277,8 decitex (superiore a 12 Nm ma non a 36 Nm)	4 ⁽¹⁾	—
5306 10 50	– – – aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)	3,8	—
5306 10 90	– – condizionati per la vendita al minuto	5	—
5306 20	– ritorti o ritorti su ritorto (câblés):		
5306 20 10	– – non condizionati per la vendita al minuto	4	—
5306 20 90	– – condizionati per la vendita al minuto	5	—
5307	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303:		
5307 10	– semplici:		
5307 10 10	– – aventi un titolo inferiore o uguale a 1 000 decitex (10 Nm o più)	esenzione	—
5307 10 90	– – aventi un titolo superiore a 1 000 decitex (inferiore a 10 Nm)	esenzione	—
5307 20 00	– ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	esenzione	—
5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta:		
5308 10 00	– Filati di cocco	esenzione	—
5308 20	– Filati di canapa:		
5308 20 10	– – non condizionati per la vendita al minuto	3	—
5308 20 90	– – condizionati per la vendita al minuto	4,9	—
5308 90	– altri:		
	– – Filati di ramiè:		
5308 90 12	– – – aventi un titolo di 277,8 decitex o più (inferiore o uguale a 36 Nm)	4	—
5308 90 19	– – – aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)	3,8	—

(1) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5308 90 50	- - Filati di carta	4	—
5308 90 90	- - altri	3,8	—
5309	Tessuti di lino:		
	- contenenti, in peso, almeno 85 % di lino:		
5309 11	- - greggi o imbianchiti:		
5309 11 10	- - - greggi	8	m ²
5309 11 90	- - - imbianchiti	8	m ²
5309 19 00	- - altri	8	m ²
	- contenenti, in peso, meno di 85 % di lino:		
5309 21	- - greggi o imbianchiti:		
5309 21 10	- - - greggi	8	m ²
5309 21 90	- - - imbianchiti	8	m ²
5309 29 00	- - altri	8	m ²
5310	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303:		
5310 10	- greggi:		
5310 10 10	- - di larghezza inferiore o uguale a 150 cm	4	m ²
5310 10 90	- - di larghezza superiore a 150 cm	4	m ²
5310 90 00	- altri	4	m ²
5311 00	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:		
5311 00 10	- Tessuti di ramiè	8	m ²
5311 00 90	- altri	5,8	m ²

CAPITOLO 54

FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI

Note

1. Nella nomenclatura i termini «fibre sintetiche o artificiali» indicano le fibre in fiocco ed i filamenti di polimeri organici ottenuti industrialmente:

- a) per polimerizzazione di monomeri organici, quali poliammidi, poliesteri, poliuretani o derivati polivinilici;
- b) per trasformazione chimica di polimeri organici naturali (per esempio: cellulosa, caseina, proteine, alghe), quali rayon viscosa, acetato di cellulosa, cupro o alginato.

Si considerano come «sintetiche» le fibre definite alla lettera a), come «artificiali» quelle definite alla lettera b).

I termini «sintetiche» e «artificiali» si applicano ugualmente, con lo stesso significato, all'espressione «materie tessili».

2. Sono esclusi dalle voci 5402 e 5403 i fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali del capitolo 55.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5401	Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto:		
5401 10	– di filamenti sintetici:		
	– non condizionati per la vendita al minuto:		
	– – Filati ad anima cosiddetti «core yarn»:		
★ 5401 10 12	– – – Filamenti di poliester e di fibre cotone	4	—
★ 5401 10 14	– – – altri	4	—
	– – – altri:		
★ 5401 10 16	– – – Filati testurizzati	4	—
★ 5401 10 18	– – – altri	4	—
5401 10 90	– – condizionati per la vendita al minuto	5	—
5401 20	– di filamenti artificiali:		
5401 20 10	– – non condizionati per la vendita al minuto	4	—
5401 20 90	– – condizionati per la vendita al minuto	5	—
5402	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex:		
5402 10	– Filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi:		
5402 10 10	– – di aramidi	4	—
5402 10 90	– – altri	4	—
5402 20 00	– Filati ad alta tenacità di poliesteri	4	—
	– Filati testurizzati:		
5402 31 00	– – di nylon o di altre poliammidi, con titoli di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex	4	—
5402 32 00	– – di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex ...	4	—
5402 33 00	– – di poliesteri	4	—
5402 39	– – altri:		
5402 39 10	– – – di polipropilene	4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5402 39 90	— — — altri	4	—
	— altri filati, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro:		
5402 41 00	— — di nylon o di altre poliammidi	4	—
5402 42 00	— — di poliesteri, parzialmente orientati	4	—
5402 43 00	— — di poliesteri, altri	4	—
5402 49	— — altri:		
5402 49 10	— — — di elastomeri	4	—
	— — — altri:		
5402 49 91	— — — — di polipropilene	4	—
5402 49 99	— — — — altri	4	—
	— altri filati, semplici, con torsione superiore a 50 giri per metro:		
5402 51 00	— — di nylon o di altre poliammidi	4	—
5402 52 00	— — di poliesteri	4	—
5402 59	— — altri:		
5402 59 10	— — — di polipropilene	4	—
5402 59 90	— — — altri	4	—
	— altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés):		
5402 61 00	— — di nylon o di altre poliammidi	4	—
5402 62 00	— — di poliesteri	4	—
5402 69	— — altri:		
5402 69 10	— — — di polipropilene	4	—
5402 69 90	— — — altri	4	—
5403	Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex:		
5403 10 00	— Filati ad alta tenacità di rayon viscosa	4	—
5403 20 00	— Filati testurizzati	4	—
	— altri filati, semplici:		
5403 31 00	— — di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 120 giri per metro	4	—
5403 32 00	— — di rayon viscosa, con torsione superiore a 120 giri per metro	4	—
5403 33 00	— — di acetato di cellulosa	4	—
5403 39 00	— — altri	4	—
	— altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés):		
5403 41 00	— — di rayon viscosa	4	—
5403 42 00	— — di acetato di cellulosa	4	—
5403 49 00	— — altri	4	—
5404	Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm:		
5404 10	— Monofilamenti:		
5404 10 10	— — di elastomeri	4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5404 10 90	– – altri	4	—
5404 90	– altri:		
	– – di polipropilene:		
5404 90 11	– – – Lamelle decorative dei tipi utilizzati per l'imballaggio	4	—
5404 90 19	– – – altri	4	—
5404 90 90	– – altri	4	—
5405 00 00	Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm	3,8	—
5406	Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto:		
5406 10 00	– Filati di filamenti sintetici	5	—
5406 20 00	– Filati di filamenti artificiali	5	—
5407	Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404:		
5407 10 00	– Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri	8	m ²
5407 20	– Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili:		
	– – di polietilene o di polipropilene, di larghezza:		
5407 20 11	– – – inferiore a 3 m	8	m ²
5407 20 19	– – – uguale o superiore a 3 m	8	m ²
5407 20 90	– – altri	8	m ²
5407 30 00	– «Tessuti» previsti nella nota 9 della sezione XI	8	m ²
	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi:		
5407 41 00	– – greggi o imbianchiti	8	m ²
5407 42 00	– – tinti	8	m ²
5407 43 00	– – di filati di diversi colori	8	m ²
5407 44 00	– – stampati	8	m ²
	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati:		
5407 51 00	– – greggi o imbianchiti	8	m ²
5407 52 00	– – tinti	8	m ²
5407 53 00	– – di filati di diversi colori	8	m ²
5407 54 00	– – stampati	8	m ²
	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri:		
5407 61	– – contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati:		
5407 61 10	– – – greggi o imbianchiti	8	m ²
5407 61 30	– – – tinti	8	m ²
5407 61 50	– – – di filati di diversi colori	8	m ²
5407 61 90	– – – stampati	8	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5407 69	– – altri:		
5407 69 10	– – – greggi o imbianchiti	8	m ²
5407 69 90	– – – altri	8	m ²
	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici:		
5407 71 00	– – greggi o imbianchiti	8	m ²
5407 72 00	– – tinti	8	m ²
5407 73 00	– – di filati di diversi colori	8	m ²
5407 74 00	– – stampati	8	m ²
	– altri tessuti, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone:		
5407 81 00	– – greggi o imbianchiti	8	m ²
5407 82 00	– – tinti	8	m ²
5407 83 00	– – di filati di diversi colori	8	m ²
5407 84 00	– – stampati	8	m ²
	– altri tessuti:		
5407 91 00	– – greggi o imbianchiti	8	m ²
5407 92 00	– – tinti	8	m ²
5407 93 00	– – di filati di diversi colori	8	m ²
5407 94 00	– – stampati	8	m ²
5408	Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5405:		
5408 10 00	– Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di rayon viscosa	8	m ²
	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali:		
5408 21 00	– – greggi o imbianchiti	8	m ²
5408 22	– – tinti:		
5408 22 10	– – – di larghezza superiore a 135 cm e inferiore o uguale a 155 cm, ad armatura a tela, saia, diagonale o raso	8	m ²
5408 22 90	– – – altri	8	m ²
5408 23	– – di filati di diversi colori:		
5408 23 10	– – – Tessuti Jacquard di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, pesanti più di 250 g per m ²	8	m ²
5408 23 90	– – – altri	8	m ²
5408 24 00	– – stampati	8	m ²
	– altri tessuti:		
5408 31 00	– – greggi o imbianchiti	8	m ²
5408 32 00	– – tinti	8	m ²
5408 33 00	– – di filati di diversi colori	8	m ²
5408 34 00	– – stampati	8	m ²

CAPITOLO 55

FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO

Nota

1. Ai sensi delle voci 5501 e 5502 per «fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali», si intendono i fasci costituiti da un insieme di filamenti paralleli di lunghezza uniforme ed uguale a quella dei fasci e che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- lunghezza del fascio superiore a 2 m;
 - torsione del fascio inferiore a 5 giri per metro;
 - titolo unitario dei filamenti inferiore a 67 decitex;
 - solo per i fasci di filamenti sintetici: i fasci debbono aver già subito l'operazione di stiramento e, di conseguenza, se sottoposti a trazione, non debbono essere suscettibili di un ulteriore allungamento che superi 100 % della loro lunghezza;
 - titolo totale del fascio superiore a 20 000 decitex.

I fasci aventi una lunghezza inferiore o uguale a 2 m rientrano nelle voci 5503 o 5504.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5501	Fasci di filamenti sintetici:		
5501 10 00	– di nylon o di altre poliammidi	4	—
5501 20 00	– di poliesteri	4	—
5501 30 00	– acrilici o modacrilici	4	—
5501 90	– altri:		
5501 90 10	– – di polipropilene	4	—
5501 90 90	– – altre	4	—
5502 00	Fasci di filamenti artificiali:		
5502 00 10	– di rayon viscosa	4	—
5502 00 40	– di acetato	4	—
5502 00 80	– altri	4	—
5503	Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura:		
5503 10	– di nylon o di altre poliammidi:		
5503 10 10	– – di aramidi	4	—
5503 10 90	– – altre	4	—
5503 20 00	– di poliesteri	4	—
5503 30 00	– acriliche o modacriliche	4	—
5503 40 00	– di polipropilene	4	—
5503 90	– altre:		
5503 90 10	– – Clorofibre	4	—
5503 90 90	– – altre	4	—
5504	Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura:		
5504 10 00	– di rayon viscosa	4	—
5504 90 00	– altre	4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5505	Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati):		
5505 10	– di fibre sintetiche:		
5505 10 10	– – di nylon o di altre poliammidi	4	—
5505 10 30	– – di poliesteri	4	—
5505 10 50	– – acrilici o modacrilici	4	—
5505 10 70	– – di polipropilene	4	—
5505 10 90	– – altri	4	—
5505 20 00	– di fibre artificiali	4	—
5506	Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura:		
5506 10 00	– di nylon o di altre poliammidi	4	—
5506 20 00	– di poliesteri	4	—
5506 30 00	– acriliche o modacriliche	4	—
5506 90	– altre:		
5506 90 10	– – Clorofibre	4	—
5506 90 90	– – altre	4	—
5507 00 00	Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	4	—
5508	Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto:		
5508 10	– di fibre sintetiche in fiocco:		
★ 5508 10 10	– – non condizionati per la vendita al minuto	4	—
5508 10 90	– – condizionati per la vendita al minuto	5	—
5508 20	– di fibre artificiali in fiocco:		
5508 20 10	– – non condizionati per la vendita al minuto	4	—
5508 20 90	– – condizionati per la vendita al minuto	5	—
5509	Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto:		
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di nylon o di altre poliammidi:		
5509 11 00	– – semplici	4	—
5509 12 00	– – ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4	—
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere:		
★ 5509 21 00	– – semplici	4	—
★ 5509 22 00	– – ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4	—
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:		
★ 5509 31 00	– – semplici	4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
★ 5509 32 00	– – ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4	—
	– altri filati, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco:		
★ 5509 41 00	– – semplici	4	—
★ 5509 42 00	– – ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4	—
	– altri filati, di fibre in fiocco di poliestere:		
5509 51 00	– – misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco	4	—
★ 5509 52 00	– – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	4	—
5509 53 00	– – misti principalmente o unicamente con cotone	4	—
5509 59 00	– – altri	4	—
	– altri filati, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:		
★ 5509 61 00	– – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	4	—
5509 62 00	– – misti principalmente o unicamente con cotone	4	—
5509 69 00	– – altri	4	—
	– altri filati:		
★ 5509 91 00	– – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	4	—
5509 92 00	– – misti principalmente o unicamente con cotone	4	—
5509 99 00	– – altri	4	—
5510	Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto:		
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco:		
5510 11 00	– – semplici	4	—
5510 12 00	– – ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4	—
5510 20 00	– altri filati, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	4	—
5510 30 00	– altri filati, misti principalmente o unicamente con cotone	4	—
5510 90 00	– altri filati	4	—
5511	Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto:		
5511 10 00	– di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di tali fibre	5	—
5511 20 00	– di fibre sintetiche in fiocco contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre	5	—
5511 30 00	– di fibre artificiali in fiocco	5	—
5512	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco:		
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere:		
5512 11 00	– – greggi o imbianchiti	8	m ²
5512 19	– – altri:		
5512 19 10	– – – stampati	8	m ²
5512 19 90	– – – altri	8	m ²
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:		
5512 21 00	– – greggi o imbianchiti	8	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5512 29	-- altri:		
5512 29 10	-- -- stampati	8	m ²
5512 29 90	-- -- altri	8	m ²
	-- altri:		
5512 91 00	-- -- greggi o imbianchiti	8	m ²
5512 99	-- -- altri:		
5512 99 10	-- -- -- stampati	8	m ²
5512 99 90	-- -- -- altri	8	m ²
5513	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m²:		
	-- greggi o imbianchiti:		
5513 11	-- -- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela:		
5513 11 20	-- -- -- di larghezza inferiore o uguale a 165 cm	8	m ²
5513 11 90	-- -- -- di larghezza superiore a 165 cm	8	m ²
5513 12 00	-- -- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	m ²
5513 13 00	-- -- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8	m ²
5513 19 00	-- -- altri tessuti	8	m ²
	-- tinti:		
5513 21	-- -- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela:		
5513 21 10	-- -- -- di larghezza inferiore o uguale a 135 cm	8	m ²
5513 21 30	-- -- -- di larghezza superiore a 135 cm ma inferiore o uguale a 165 cm	8	m ²
5513 21 90	-- -- -- di larghezza superiore a 165 cm	8	m ²
5513 22 00	-- -- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	m ²
5513 23 00	-- -- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8	m ²
5513 29 00	-- -- altri tessuti	8	m ²
	-- di filati di diversi colori:		
5513 31 00	-- -- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	m ²
5513 32 00	-- -- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	m ²
5513 33 00	-- -- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8	m ²
5513 39 00	-- -- altri tessuti	8	m ²
	-- stampati:		
5513 41 00	-- -- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	m ²
5513 42 00	-- -- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	m ²
5513 43 00	-- -- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8	m ²
5513 49 00	-- -- altri tessuti	8	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5514	Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m²:		
	– greggi o imbianchiti:		
5514 11 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	m ²
5514 12 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	m ²
5514 13 00	– – altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8	m ²
5514 19 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– tinti:		
5514 21 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	m ²
5514 22 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	m ²
5514 23 00	– – altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8	m ²
5514 29 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– di filati di diversi colori:		
5514 31 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	m ²
5514 32 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	m ²
5514 33 00	– – altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8	m ²
5514 39 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– stampati:		
5514 41 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	m ²
5514 42 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	m ²
5514 43 00	– – altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8	m ²
5514 49 00	– – altri tessuti	8	m ²
5515	Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco:		
	– di fibre in fiocco di poliestere:		
5515 11	– – misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di rayon viscosa:		
5515 11 10	– – – greggi o imbianchiti	8	m ²
5515 11 30	– – – stampati	8	m ²
5515 11 90	– – – altri	8	m ²
5515 12	– – misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:		
5515 12 10	– – – greggi o imbianchiti	8	m ²
5515 12 30	– – – stampati	8	m ²
5515 12 90	– – – altri	8	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5515 13	– – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini:		
	– – – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati:		
5515 13 11	– – – – greggi o imbianchiti	8	m ²
5515 13 19	– – – – altri	8	m ²
	– – – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati:		
5515 13 91	– – – – greggi o imbianchiti	8	m ²
5515 13 99	– – – – altri	8	m ²
5515 19	– – altri:		
5515 19 10	– – – greggi o imbianchiti	8	m ²
5515 19 30	– – – stampati	8	m ²
5515 19 90	– – – altri	8	m ²
	– di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:		
5515 21	– – misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:		
5515 21 10	– – – greggi o imbianchiti	8	m ²
5515 21 30	– – – stampati	8	m ²
5515 21 90	– – – altri	8	m ²
5515 22	– – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini:		
	– – – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati:		
5515 22 11	– – – – greggi o imbianchiti	8	m ²
5515 22 19	– – – – altri	8	m ²
	– – – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati:		
5515 22 91	– – – – greggi o imbianchiti	8	m ²
5515 22 99	– – – – altri	8	m ²
★ 5515 29 00	– – altri	8	m ²
	– altri tessuti:		
5515 91	– – misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:		
5515 91 10	– – – greggi o imbianchiti	8	m ²
5515 91 30	– – – stampati	8	m ²
5515 91 90	– – – altri	8	m ²
5515 92	– – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini:		
★ 5515 92 10	– – – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati	8	m ²
★ 5515 92 90	– – – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati	8	m ²
5515 99	– – altri:		
5515 99 10	– – – greggi o imbianchiti	8	m ²
5515 99 30	– – – stampati	8	m ²
5515 99 90	– – – altri	8	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5516	Tessuti di fibre artificiali in fiocco:		
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco:		
5516 11 00	– – greggi o imbianchiti	8	m ²
5516 12 00	– – tinti	8	m ²
5516 13 00	– – di filati di diversi colori	8	m ²
5516 14 00	– – stampati	8	m ²
	– contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:		
5516 21 00	– – greggi o imbianchiti	8	m ²
5516 22 00	– – tinti	8	m ²
5516 23	– – di filati di diversi colori:		
5516 23 10	– – – Tessuti Jacquard di larghezza uguale o superiore a 140 cm (fodere per materassi) ...	8	m ²
5516 23 90	– – – altri	8	m ²
5516 24 00	– – stampati	8	m ²
	– contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini:		
5516 31 00	– – greggi o imbianchiti	8	m ²
5516 32 00	– – tinti	8	m ²
5516 33 00	– – di filati di diversi colori	8	m ²
5516 34 00	– – stampati	8	m ²
	– contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone:		
5516 41 00	– – greggi o imbianchiti	8	m ²
5516 42 00	– – tinti	8	m ²
5516 43 00	– – di filati di diversi colori	8	m ²
5516 44 00	– – stampati	8	m ²
	– altri:		
5516 91 00	– – greggi o imbianchiti	8	m ²
5516 92 00	– – tinti	8	m ²
5516 93 00	– – di filati di diversi colori	8	m ²
5516 94 00	– – stampati	8	m ²

CAPITOLO 56

OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA**Note**

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) le ovatte, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze o di preparazioni (per esempio: di profumo o di belletti del capitolo 33, di sapone o detergente della voce 3401, di cera, crema, encaustico, lucido, ecc. o preparazioni simili della voce 3405, di ammorbidente per tessili della voce 3809), quando queste materie tessili servono di supporto;
 - b) i prodotti tessili della voce 5811;
 - c) gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani, applicati su supporti di feltro o di stoffa non tessuta (voce 6805);
 - d) la mica agglomerata o ricostituita su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (voce 6814);
 - e) i fogli e i nastri sottili di metallo fissati su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (sezione XV).
2. Il termine «feltro» si riferisce anche ai feltri all'ago, nonché ai prodotti costituiti da una nappa di fibre tessili la cui coesione è stata rinforzata con un procedimento di cucitura con punto a maglia servendosi delle fibre della nappa stessa.
3. Le voci 5602 e 5603 riguardano, rispettivamente, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma oppure stratificati con queste materie, qualunque sia la natura delle stesse (compatta o alveolare).

La voce 5603 si riferisce, inoltre, alle stoffe non tessute aventi come legante materia plastica o gomma.

Le voci 5602 e 5603 non comprendono tuttavia:

- a) i feltri impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma o stratificati con queste materie, contenenti, in peso, il 50 % o meno di materie tessili, nonché i feltri interamente immersi nella materia plastica o nella gomma (capitoli 39 o 40);
 - b) le stoffe non tessute, sia interamente immerse nella materia plastica o nella gomma, sia totalmente spalmate o ricoperte sulle due facce di queste materie, a condizione che la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo, fatta eccezione, per l'applicazione di questa disposizione, per i cambiamenti di colore provocati da queste operazioni (capitoli 39 o 40);
 - c) i fogli, le lastre e i nastri in materia plastica o gomma alveolari, combinati con feltro o con stoffa non tessuta, nei quali la materia tessile serve soltanto da supporto (capitoli 39 o 40).
4. La voce 5604 non comprende i filati tessili, le lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 nelle quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura, non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55) e, per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati da queste operazioni.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5601	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili:		
5601 10	– Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) ed oggetti igienici simili, di ovatta:		
5601 10 10	– – di materie tessili sintetiche o artificiali	5	—
5601 10 90	– – di altre materie tessili	3,8	—
	– Ovatte; altri manufatti di ovatta:		
5601 21	– – di cotone:		
5601 21 10	– – – idrofilo	3,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5601 21 90	— — — altro	3,8	—
5601 22	— — di fibre sintetiche o artificiali:		
5601 22 10	— — — Rotoli di diametro inferiore o uguale a 8 mm	3,8	—
	— — — altri:		
5601 22 91	— — — — di fibre sintetiche	4	—
5601 22 99	— — — — di fibre artificiali	4	—
5601 29 00	— — altri	3,8	—
5601 30 00	— Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	3,2	—
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:		
5602 10	— Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia:		
	— — non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati:		
	— — — Feltri all'ago:		
5602 10 11	— — — — di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	6,7	—
5602 10 19	— — — — di altre materie tessili	6,7	—
	— — — Prodotti cuciti con punto a maglia:		
5602 10 31	— — — — di lana o di peli fini	6,7	—
5602 10 35	— — — — di peli grossolani	6,7	—
5602 10 39	— — — — di altre materie tessili	6,7	—
5602 10 90	— — impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	6,7	—
	— altri feltri non impregnati né spalmati, né ricoperti, né stratificati:		
5602 21 00	— — di lana o di peli fini	6,7	—
★ 5602 29 00	— — di altre materie tessili	6,7	—
5602 90 00	— altri	6,7	—
5603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate:		
	— di filamenti sintetici o artificiali:		
5603 11	— — di peso non superiore a 25 g/m²:		
5603 11 10	— — — spalmate o ricoperte	4,3	—
5603 11 90	— — — altre	4,3	—
5603 12	— — di peso superiore a 25 g/m² ma non superiore a 70 g/m²:		
5603 12 10	— — — spalmate o ricoperte	4,3	—
5603 12 90	— — — altre	4,3	—
5603 13	— — di peso superiore a 70 g/m² ma non superiore a 150 g/m²:		
5603 13 10	— — — spalmate o ricoperte	4,3	—
5603 13 90	— — — altre	4,3	—
5603 14	— — di peso superiore a 150 g/m²:		
5603 14 10	— — — spalmate o ricoperte	4,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5603 14 90	— — — altre	4,3	—
	— altre:		
5603 91	— — di peso non superiore a 25 g/m²:		
5603 91 10	— — — spalmate o ricoperte	4,3	—
5603 91 90	— — — altre	4,3	—
5603 92	— — di peso superiore a 25 g/m² ma non superiore a 70 g/m²:		
5603 92 10	— — — spalmate o ricoperte	4,3	—
5603 92 90	— — — altre	4,3	—
5603 93	— — di peso superiore a 70 g/m² ma non superiore a 150 g/m²:		
5603 93 10	— — — spalmate o ricoperte	4,3	—
5603 93 90	— — — altre	4,3	—
5603 94	— — di peso superiore a 150 g/m²:		
5603 94 10	— — — spalmate o ricoperte	4,3	—
5603 94 90	— — — altre	4,3	—
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:		
5604 10 00	— Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	4	—
5604 20 00	— Filati ad alta tenacità di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati	4	—
5604 90 00	— altri	4	—
5605 00 00	Filati metallici e filati metallizzati, anche spirali (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	4	—
5606 00	Filati spirali (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spirali), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spirali); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»:		
5606 00 10	— Filati detti «a catenella»	8	—
	— altri:		
5606 00 91	— — Filati spirali (vergolinati)	5,3	—
5606 00 99	— — altri	5,3	—
5607	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:		
5607 10 00	— di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	6	—
	— di sisal o di altre fibre tessili del genere «Agave»:		
5607 21 00	— — Spago per legare	12	—
5607 29	— — altri:		
5607 29 10	— — — aventi un titolo superiore a 100 000 decitex (10 g per metro)	12	—
5607 29 90	— — — aventi un titolo inferiore o uguale a 100 000 decitex (10 g per metro)	12	—
	— di polietilene o di polipropilene:		
5607 41 00	— — Spago per legare	8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5607 49	– – altri:		
	– – – aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro):		
5607 49 11	– – – – intrecciati	8	—
5607 49 19	– – – – altri	8	—
5607 49 90	– – – aventi un titolo inferiore a 50 000 decitex (5 g per metro)	8	—
5607 50	– di altre fibre sintetiche:		
	– – di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri:		
	– – – aventi un titolo superiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro):		
5607 50 11	– – – – intrecciati	8	—
5607 50 19	– – – – altri	8	—
5607 50 30	– – – aventi un titolo inferiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro)	8	—
5607 50 90	– – di altre fibre sintetiche	8	—
5607 90	– altri:		
5607 90 10	– – di abaca (canapa di Manila o « <i>Musa textilis Nee</i> ») o di altre fibre (di foglie) dure	6	—
5607 90 90	– – altri	8	—
5608	Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili:		
	– di materie tessili sintetiche o artificiali:		
5608 11	– – Reti confezionate per la pesca:		
	– – – di nylon o di altre poliammidi:		
5608 11 11	– – – – ottenute con spago, corde o funi	8	—
5608 11 19	– – – – ottenute con filati	8	—
	– – – altre:		
5608 11 91	– – – – ottenute con spago, corde o funi	8	—
5608 11 99	– – – – ottenute con filati	8	—
5608 19	– – altre:		
	– – – Reti confezionate:		
	– – – – di nylon o di altre poliammidi:		
5608 19 11	– – – – – ottenute con spago, corde o funi	8	—
5608 19 19	– – – – – altri	8	—
5608 19 30	– – – – – altre	8	—
5608 19 90	– – – – – altre	8	—
5608 90 00	– altre	8	—
5609 00 00	Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove	5,8	—

CAPITOLO 57

TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI

Note

- In questo capitolo, per «tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili» si intendono tutti i rivestimenti del suolo nei quali la parte di materia tessile si trova sulla superficie esterna quando questi sono posti in opera. Sono compresi ugualmente i manufatti che hanno le caratteristiche di rivestimenti del suolo di materie tessili, ma che sono utilizzati per altri fini.
- Questo capitolo non comprende i sottotappeti («thibaudes»).

Nota complementare

- Ai fini dell'applicazione della riscossione massima stabilita per i tappeti della sottovoce da 5701 10 90 nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle testate, delle cimose e delle frange.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5701	Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati:		
5701 10	– di lana o di peli fini:		
5701 10 10	– – contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di seta o di borra di seta (schappe)	8	m ²
★ 5701 10 90	– – altri	8 MAX 2,8 €/m ²	m ²
5701 90	– di altre materie tessili:		
5701 90 10	– – di seta, di borra di seta (schappe), di fibre sintetiche, di filati della voce 5605 o di materie tessili con fili di metallo incorporati	8	m ²
5701 90 90	– – di altre materie tessili	3,5	m ²
5702	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «flocati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano:		
5702 10 00	– Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano	3	m ²
5702 20 00	– Rivestimenti del suolo di cocco	4	m ²
	– altri, vellutati, non confezionati:		
5702 31	– – di lana o di peli fini:		
★ 5702 31 10	– – – Tappeti Axminster	8	m ²
★ 5702 31 80	– – – altri	8	m ²
5702 32	– – di materie tessili sintetiche o artificiali:		
★ 5702 32 10	– – Tappeti Axminster	8	m ²
★ 5702 32 90	– – altri	8	m ²
★ 5702 39 00	– – di altre materie tessili	8	m ²
	– altri, vellutati, confezionati:		
5702 41 00	– – di lana o di peli fini	8	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5702 42 00	– – di materie tessili sintetiche o artificiali	8	m ²
★ 5702 49 00	– – di altre materie tessili	8	m ²
	– altri, non vellutati, né confezionati:		
5702 51 00	– – di lana o di peli fini	8	m ²
5702 52	– – di materie tessili sintetiche o artificiali:		
★ 5702 52 10	– – – di polipropilene	8	m ²
★ 5702 52 90	– – – altri	8	m ²
5702 59 00	– – di altre materie tessili	8	m ²
	– altri, non vellutati, confezionati:		
5702 91 00	– – di lana o di peli fini	8	m ²
5702 92	– – di materie tessili sintetiche o artificiali:		
★ 5702 92 10	– – – di polipropilene	8	m ²
★ 5702 92 90	– – – altri	8	m ²
5702 99 00	– – di altre materie tessili	8	m ²
5703	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati:		
5703 10 00	– di lana o di peli fini	8	m ²
5703 20	– di nylon o di altre poliammidi:		
	– – stampati:		
5703 20 11	– – – Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m ²	8	m ²
5703 20 19	– – – altri	8	m ²
	– – altri:		
5703 20 91	– – – Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m ²	8	m ²
5703 20 99	– – – altri	8	m ²
5703 30	– di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali:		
	– – di polipropilene:		
5703 30 11	– – – Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m ²	8	m ²
5703 30 19	– – – altri	8	m ²
	– – altri:		
★ 5703 30 81	– – – Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m ²	8	m ²
★ 5703 30 89	– – – altri	8	m ²
5703 90	– di altre materie tessili:		
★ 5703 90 10	– – Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m ²	8	m ²
★ 5703 90 90	– – altri	8	m ²
5704	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati:		
5704 10 00	– Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m ²	6,7	m ²
5704 90 00	– altri	6,7	m ²
5705 00	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati:		
5705 00 10	– di lana o di peli fini	8	m ²
5705 00 30	– di materie tessili sintetiche o artificiali	8	m ²
5705 00 90	– di altre materie tessili	8	m ²

CAPITOLO 58

TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI «TUFTED»; PIZZIZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI

Note

1. Questo capitolo non comprende i tessuti di cui alla nota 1 del capitolo 59, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati, né gli altri articoli del capitolo 59.
2. Nella voce 5801 rientrano anche i velluti e le felpe di trama non ancora tagliati, che non presentano né peluzzo né ricci in superficie.
3. Ai sensi della voce 5803 per «tessuti a punto di garza» si intendono i tessuti la cui catena è costituita, su tutta o su parte della loro superficie, da filati fissi (fili dritti) e da filati mobili (fili di giro), che fanno con i filati fissi un mezzo giro, un giro completo o più di un giro, in modo da formare una legatura che racchiude la trama.
4. Nella voce 5804 non rientrano le reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi, della voce 5608.
5. Ai sensi della voce 5806, per «nastri», «galloni e simili», si intendono:
 - a) i tessuti a catena e trama (compresi i velluti), in strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, munite di vere cimose; le strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, provenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose tessute, incollate o altrimenti ottenute;
 - b) i tessuti a catena a trama di forma tubolare, la cui larghezza, allo stato piatto, è inferiore o uguale a 30 cm;
 - c) le strisce di tessuto tagliate a sghembo, con i bordi ripiegati, di larghezza, se spiegate, inferiore o uguale a 30 cm.

I nastri, che presentano frange ottenute alla tessitura, sono classificati nella voce 5808.
6. Il termine «ricami» della voce 5810 comprende anche le applicazioni, ottenute mediante cucitura di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materie tessili o di altre materie, nonché i lavori eseguiti con fili di ricamo di metallo o di fibre di vetro. Sono esclusi dalla voce 5810 gli arazzi fatti all'ago (voce 5805).
7. Oltre i prodotti della voce 5809, rientrano nelle voci di questo capitolo anche i manufatti costituiti da fili di metallo dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, l'arredamento o usi simili.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5801	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806:		
5801 10 00	– di lana o di peli fini	8	m ²
	– di cotone:		
5801 21 00	– – Velluti e felpe a trama, non tagliati	8	m ²
5801 22 00	– – Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	8	m ²
5801 23 00	– – altri velluti e felpe a trama	8	m ²
5801 24 00	– – Velluti e felpe a catena, rigati	8	m ²
5801 25 00	– – Velluti e felpe a catena, tagliati	8	m ²
5801 26 00	– – Tessuti di ciniglia	8	m ²
	– di fibre sintetiche o artificiali:		
5801 31 00	– – Velluti e felpe a trama, non tagliati	8	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5801 32 00	– – Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	8	m ²
5801 33 00	– – altri velluti e felpe a trama	8	m ²
5801 34 00	– – Velluti e felpe a catena, rigati	8	m ²
5801 35 00	– – Velluti e felpe a catena, tagliati	8	m ²
5801 36 00	– – Tessuti di ciniglia	8	m ²
5801 90	– di altre materie tessili:		
5801 90 10	– – di lino	8	m ²
5801 90 90	– – altri	8	m ²
5802	Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806; superfici tessili «tufted», diverse dai prodotti della voce 5703:		
	– Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone:		
5802 11 00	– – greggi	8	m ²
5802 19 00	– – altri	8	m ²
5802 20 00	– Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili	8	m ²
5802 30 00	– Superfici tessili «tufted»	8	m ²
5803	Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806:		
5803 10 00	– di cotone	5,8	m ²
5803 90	– di altre materie tessili:		
5803 90 10	– – di seta o di cascami di seta	7,2	m ²
★ 5803 90 40	– – di fibre sintetiche o artificiali	8	m ²
5803 90 90	– – altri	8	m ²
5804	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006:		
5804 10	– Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate:		
	– – uniti:		
5804 10 11	– – – Tessuti a maglie annodate	6,5	—
5804 10 19	– – – altri	6,5	—
5804 10 90	– – altri	8	—
	– Pizzi a macchina:		
5804 21	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
5804 21 10	– – – a fuselli (tombolo)	8	—
5804 21 90	– – – altri	8	—
5804 29	– – di altre materie tessili:		
5804 29 10	– – – a fuselli (tombolo)	8	—
5804 29 90	– – – altri	8	—
5804 30 00	– Pizzi a mano	8	—
5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	5,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5806	Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs):		
5806 10 00	– Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna	6,3	—
5806 20 00	– altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma	7,5	—
	– altri nastri, galloni e simili:		
5806 31 00	– – di cotone	7,5	—
5806 32	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
5806 32 10	– – – muniti di vere cimose	7,5	—
5806 32 90	– – – altri	7,5	—
5806 39 00	– – di altre materie tessili	7,5	—
5806 40 00	– Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)	6,2	—
5807	Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati:		
5807 10	– tessuti:		
5807 10 10	– – con iscrizioni o motivi ottenuti per tessitura	6,2	—
5807 10 90	– – altri	6,2	—
5807 90	– altri:		
5807 90 10	– – di feltro o di stoffe non tessute	6,3	—
5807 90 90	– – altri	8	—
5808	Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili:		
5808 10 00	– Trecce in pezza	5	—
5808 90 00	– altri	5,3	—
5809 00 00	Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove	5,6	—
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi:		
5810 10	– Ricami chimici o aeriennes e ricami a fondo tagliato:		
5810 10 10	– – di valore superiore a 35 € per kg netto	5,8	—
5810 10 90	– – altri	8	—
	– altri ricami:		
5810 91	– – di cotone:		
5810 91 10	– – – di valore superiore a 17,50 € per kg netto	5,8	—
5810 91 90	– – – altri	7,2	—
5810 92	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
5810 92 10	– – – di valore superiore a 17,50 € per kg netto	5,8	—
5810 92 90	– – – altri	7,2	—
5810 99	– – di altre materie tessili:		
5810 99 10	– – – di valore superiore a 17,50 € per kg netto	5,8	—
5810 99 90	– – – altri	7,2	—
5811 00 00	Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810	8	m ²

CAPITOLO 59

TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

Note

1. Salvo disposizioni contrarie, il termine «tessuti» usato in questo capitolo si riferisce ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 e delle voci 5803 e 5806, alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce 5808 ed alle stoffe a maglia delle voci da 6002 a 6006.
2. La voce 5903 comprende:
 - a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, di materia plastica o stratificati con materia plastica, qualunque sia il loro peso per metro quadrato e qualunque sia la natura della materia plastica (compatta o alveolare), esclusi:
 - 1) i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;
 - 2) i prodotti che non possono essere avvolti a mano, senza screpolarsi su un mandrino di 7 mm di diametro ad una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C (generalmente capitolo 39);
 - 3) i prodotti nei quali il tessuto è stato interamente immerso nella materia plastica o totalmente spalmato o ricoperto sulle due facce con questa stessa materia, purché la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo; per l'applicazione di queste disposizioni non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni (capitolo 39);
 - 4) i tessuti parzialmente spalmati o ricoperti di materia plastica che presentano dei disegni provenienti da questi trattamenti (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60);
 - 5) i fogli, lastre o nastri di materia plastica alveolare combinati con tessuto e nei quali il tessuto serve solo da supporto (capitolo 39);
 - 6) i prodotti tessili della voce 5811;
 - b) i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di materia plastica, della voce 5604.
3. Per «rivestimenti murali di materie tessili» ai sensi della voce 5905, si intendono i prodotti presentati in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm, adatti alla decorazione dei muri o dei soffitti, costituiti da una superficie tessile, sia fissata su di un supporto, sia, in assenza di supporto, che abbia subito un trattamento sul rovescio (impregnazione o spalmatura che permette l'incollatura).

Tuttavia questa voce non comprende i rivestimenti murali costituiti da borre di cimatura o dalla polvere di tessili fissate direttamente su un supporto di carta (voce 4814) o su un supporto di materie tessili (generalmente voce 5907).
4. Per «tessuti gommati», ai sensi della voce 5906 si intendono:
 - a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia:
 - di peso inferiore o uguale a 1 500 g/m²; oppure
 - di peso superiore a 1 500 g/m² e contenenti, in peso, più di 50 % di materie tessili;
 - b) i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma, della voce 5604;
 - c) le nappe costituite da filati tessili parallelizzati ed uniti tra loro mediante gomma.

Questa voce non comprende tuttavia le lastre, i fogli o i nastri di gomma alveolare, combinati con tessuto, nei quali il tessuto costituisce soltanto un semplice supporto (capitolo 40) nonché i prodotti tessili della voce 5811.
5. La voce 5907 non comprende:
 - a) i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;
 - b) i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studio o per simili usi);

- c) i tessuti parzialmente ricoperti di borra di cimatura, di polvere di sughero o di prodotti simili che presentano disegni provenienti da questi trattamenti. Le imitazioni di velluti restano tuttavia classificati in questa voce;
- d) i tessuti che hanno subito gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di sostanze simili;
- e) i fogli di impiallacciatura applicati su un supporto di tessuto (voce 4408);
- f) gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani applicati su un supporto di tessuto (voce 6805);
- g) la mica agglomerata o ricostituita su un supporto di tessuto (voce 6814);
- h) i fogli e nastri sottili di metallo fissati su un supporto di tessuto (sezione XV).
6. La voce 5910 non comprende:
- a) le cinghie di materie tessili aventi meno di 3 mm di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura;
- b) le cinghie di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia, nonché quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma (voce 4010).
7. La voce 5911 comprende i seguenti prodotti, i quali non rientrano in altre voci della sezione XI:
- a) i manufatti tessili in pezza, tagliati a misura o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci da 5908 a 5910):
- i tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi;
 - i veli e le tele per buratti;
 - i tessuti per bruscole e fiscoli e i tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli fatti di capelli;
 - i tessuti, feltrati o no, anche impregnati o spalmati, per usi tecnici, a tessitura piana, a catene o a trame multiple;
 - i tessuti armati di metallo, dei tipi utilizzati per usi tecnici;
 - i cordoni lubrificanti e le trecce, corde e simili prodotti tessili per imbottiture industriali, anche impregnati, spalmati o armati;
- b) i manufatti tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci da 5908 a 5910) [tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o nelle macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento), dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti di macchine o di apparecchi].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria:		
5901 10 00	– Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili	6,5	m ²
5901 90 00	– altri	6,5	m ²
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:		
5902 10	– di nylon o di altre poliammidi:		
5902 10 10	– – impregnati di gomma	5,6	m ²
5902 10 90	– – altre	8	m ²
5902 20	– di poliesteri:		
5902 20 10	– – impregnati di gomma	5,6	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5902 20 90	– – altri	8	m ²
5902 90	– altri:		
5902 90 10	– – impregnati di gomma	5,6	m ²
5902 90 90	– – altri	8	m ²
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902:		
5903 10	– con poli (cloruro di vinile):		
5903 10 10	– – impregnati	8	m ²
5903 10 90	– – spalmati, ricoperti o stratificati	8	m ²
5903 20	– con poliuretano:		
5903 20 10	– – impregnati	8	m ²
5903 20 90	– – spalmati, ricoperti o stratificati	8	m ²
5903 90	– altri:		
5903 90 10	– – impregnati	8	m ²
	– – spalmati, ricoperti o stratificati:		
5903 90 91	– – – con derivati della cellulosa o di altra materia plastica, la materia tessile costituente il diritto	8	m ²
5903 90 99	– – – altri	8	m ²
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati:		
5904 10 00	– Linoleum	5,3	m ²
5904 90 00	– altri	5,3	m ²
5905 00	Rivestimenti murali di materie tessili:		
5905 00 10	– consistenti in filati parallelizzati su supporto	5,8	—
	– altri:		
5905 00 30	– – di lino	8	—
5905 00 50	– – di iuta	4	—
5905 00 70	– – di fibre sintetiche e artificiali	8	—
5905 00 90	– – altre	6	—
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:		
5906 10 00	– Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm	4,6	—
	– altri:		
5906 91 00	– – a maglia	6,5	—
5906 99	– – altri:		
5906 99 10	– – – Nappe riprese alla nota 4 c) di questo capitolo	8	—
5906 99 90	– – – altri	5,6	—
5907 00	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:		
5907 00 10	– Tele incerate o altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio	4,9	m ²
5907 00 90	– altri	4,9	m ²
5908 00 00	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate	5,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5909 00	Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie:		
5909 00 10	– di fibre sintetiche	6,5	—
5909 00 90	– di altre materie tessili	6,5	—
5910 00 00	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie	5,1	—
5911	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo:		
5911 10 00	– Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi	5,3	—
5911 20 00	– Veli e tele da buratti, anche confezionati ⁽¹⁾	4,6	—
	– Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento):		
5911 31	– – di peso inferiore a 650 g/m ² :		
	– – – di seta, di fibre sintetiche o artificiali:		
5911 31 11	– – – – Tessuti feltrati o non di fibre sintetiche dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere	5,8	m ²
5911 31 19	– – – – altri	5,8	—
5911 31 90	– – – di altre materie tessili	4,4	—
5911 32	– – di peso uguale o superiore a 650 g/m ² :		
5911 32 10	– – – di seta, di fibre sintetiche o artificiali	5,8	—
5911 32 90	– – – di altre materie tessili	4,4	—
5911 40 00	– Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli	6	—
5911 90	– altri:		
5911 90 10	– – di feltro	6	—
5911 90 90	– – altri	6	—

(¹) L'ammissione in questa sottovoce dei veli e delle tele da buratti non confezionati è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

CAPITOLO 60

STOFFE A MAGLIA

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i pizzi all'uncinetto della voce 5804;
 - b) le etichette, gli scudetti e manufatti simili, a maglia della voce 5807;
 - c) le stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate del capitolo 59. Tuttavia, i velluti, le felpe e le stoffe ricche a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati restano classificati nella voce 6001.
2. Questo capitolo comprende anche le stoffe ottenute con fili di metallo e che sono dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili.
3. Nella nomenclatura, l'espressione «a maglia» si riferisce anche ai prodotti cuciti con punto a maglia nei quali le maglie sono costituite da filati tessili.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6001	Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricche, a maglia:		
6001 10 00	– Stoffe dette a peli lunghi	8	—
	– Stoffe a ricci:		
6001 21 00	– – di cotone	8	—
6001 22 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	8	—
★ 6001 29 00	– – di altre materie tessili	8	—
	– altri:		
★ 6001 91 00	– – di cotone	8	—
★ 6001 92 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	8	—
★ 6001 99 00	– – di altre materie tessili	8	—
6002	Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001:		
6002 40 00	– contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma	8	—
6002 90 00	– altre	6,5	—
6003	Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm diverse da quelle delle voci 6001 e 6002:		
6003 10 00	– di lana o di peli fini	8	—
6003 20 00	– di cotone	8	—
6003 30	– di fibre sintetiche:		
6003 30 10	– – Pizzi Raschel	8	—
6003 30 90	– – altre	8	—
6003 40 00	– di fibre artificiali	8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6003 90 00	– altre	8	—
6004	Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001:		
6004 10 00	– contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma	8	—
6004 90 00	– altre	6,5	—
6005	Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004:		
6005 10 00	– di lana o di peli fini	8	—
	– di cotone:		
6005 21 00	– – gregge o imbianchite	8	—
6005 22 00	– – tinte	8	—
6005 23 00	– – di filati di diversi colori	8	—
6005 24 00	– – stampate	8	—
	– di fibre sintetiche:		
6005 31	– – gregge o imbianchite:		
6005 31 10	– – – per tende e tendine	8	—
6005 31 50	– – – Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	8	—
6005 31 90	– – – altre	8	—
6005 32	– – tinte:		
6005 32 10	– – – per tende e tendine	8	—
6005 32 50	– – – Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	8	—
6005 32 90	– – – altre	8	—
6005 33	– – di filati di diversi colori:		
6005 33 10	– – – per tende e tendine	8	—
6005 33 50	– – – Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	8	—
6005 33 90	– – – altre	8	—
6005 34	– – stampate:		
6005 34 10	– – – per tende e tendine	8	—
6005 34 50	– – – Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	8	—
6005 34 90	– – – altre	8	—
	– di fibre artificiali:		
6005 41 00	– – gregge o imbianchite	8	—
6005 42 00	– – tinte	8	—
6005 43 00	– – di filati di diversi colori	8	—
6005 44 00	– – stampate	8	—
6005 90 00	– altre	8	—
6006	Altre stoffe a maglia:		
6006 10 00	– di lana o di peli fini	8	—
	– di cotone:		
6006 21 00	– – gregge o imbianchite	8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6006 22 00	-- tinte	8	—
6006 23 00	-- di filati di diversi colori	8	—
6006 24 00	-- stampate	8	—
	di fibre sintetiche:		
6006 31	-- gregge o imbianchite:		
6006 31 10	-- -- per tende e tendine	8	—
6006 31 90	-- -- altre	8	—
6006 32	-- tinte:		
6006 32 10	-- -- per tende e tendine	8	—
6006 32 90	-- -- altre	8	—
6006 33	-- di filati di diversi colori:		
6006 33 10	-- -- per tende e tendine	8	—
6006 33 90	-- -- altre	8	—
6006 34	-- stampate:		
6006 34 10	-- -- per tende e tendine	8	—
6006 34 90	-- -- altre	8	—
	di fibre artificiali:		
6006 41 00	-- gregge o imbianchite	8	—
6006 42 00	-- tinte	8	—
6006 43 00	-- di filati di diversi colori	8	—
6006 44 00	-- stampate	8	—
6006 90 00	-- altre	8	—

CAPITOLO 61

INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA

Note

1. Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati a maglia.
2. Questo capitolo non comprende:
 - a) gli oggetti della voce 6212;
 - b) gli oggetti da rigattiere della voce 6309;
 - c) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 9021).
3. Ai sensi delle voci 6103 e 6104:

- a) per «vestiti o completi» e «abiti a giacca (tailleurs)» si intende un assortimento di indumenti che comprende due o più capi confezionati nella loro superficie esterna in una stessa stoffa, composto:
 - da una sola giacca la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, cuciti per ricoprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilé la cui parte frontale è confezionata nello stesso tessuto di quello della superficie esterna degli altri componenti dell'assortimento e la cui parte posteriore è confezionata nello stesso tessuto di quello della federa della giacca;
 - da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone senza bretelle né pettorine.

Tutti i componenti di un vestito o completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere di una stoffa della stessa struttura, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere dello stesso stile e di taglie corrispondenti o compatibili. Tuttavia questi componenti possono presentare un bordino (striscia di stoffa cucita nella cucitura di una stoffa differente).

Se diversi elementi distinti della parte inferiore del corpo sono presentati simultaneamente, per esempio un paio di pantaloni e uno «short» oppure una gonna o una gonna-pantalone e un paio di pantaloni, deve essere data priorità quale parte inferiore costitutiva del vestito o completo, ai pantaloni e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, gli altri elementi essendo da trattarsi separatamente.

L'espressione «vestiti o completi» comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte:

- i vestiti denominati «tight», nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali;
 - le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente con stoffa nera e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta e le cui falde strette sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro;
 - gli «smokings» nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere risvolti brillanti, fatti di seta o di un tessuto che imita la seta.
- b) per «insieme» si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 6107, 6108 e 6109) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentati per la vendita al minuto e composto:
 - di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il pullover che può costituire un secondo capo esterno soltanto nel caso del «twin-set», e del gilé, che può costituire un secondo capo negli altri casi;
 - di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo e che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone.

Tutti i componenti di un «insieme», devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono inoltre essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine «insieme» non comprende le tute sportive («trainings»), le combinazioni da sci tipo tuta e gli insiemi da sci della voce 6112.

4. Le voci 6105 e 6106 non comprendono gli indumenti aventi tasche al di sotto del punto vita od orli a coste o altri mezzi che permettono di restringere la parte bassa dell'indumento, né gli indumenti che hanno, di solito, meno di dieci ferri a maglia per centimetro lineare, in ciascuna direzione, contati su una superficie di almeno 10 cm × 10 cm. La voce 6105 non comprende gli indumenti senza maniche.

5. La voce 6109 non comprende gli indumenti che comportano un bordo a coste, un cordone scorrevole o altri elementi che restringono la base.
6. Per l'interpretazione della voce 6111:
- l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)» si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce;
 - gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6111 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 6111.
7. Ai sensi della voce 6112, per «combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci» si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti che, per l'aspetto generale e il tipo di maglia, sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono:
- in una «combinazione da sci tipo tuta», cioè in un indumento di un solo pezzo, destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche e sottopiedi; oppure
 - in un «insieme da sci», cioè in un assortimento di indumenti comprendenti due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto:
 - di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè;
 - di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).
- L'«insieme da sci» può ugualmente essere costituito da una combinazione da sci del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la combinazione.
- Tutti gli elementi di un «insieme da sci» devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di maglia, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.
8. Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6113, sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 6111, sono da classificare nella voce 6113.
9. Gli indumenti di questo capitolo che si chiudono sul davanti, da sinistra a destra, sono da considerare come indumenti per uomo o ragazzo e quelli che si chiudono sul davanti, da destra a sinistra, come indumenti per donna o ragazza. Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il taglio dell'indumento indica con chiarezza che è stato progettato per l'uno o l'altro sesso.
- Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono da classificare come questi ultimi.
10. I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.

Note complementari

1. Per l'applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un «insieme» devono essere interamente realizzati in un'unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota.

A tal fine:

- la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata,
- è considerato come componente di un «insieme» il pullover o il gilè che presenta bordi a coste che non sono presenti nel componente destinato a coprire la parte inferiore del corpo, a condizione che detti bordi a coste non siano aggiunti ma siano ottenuti direttamente nel corso dell'operazione di lavorazione a maglia.

Non costituiscono degli «insiemi» gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori.

Tutti i componenti di un insieme devono essere presentati congiuntamente per la vendita al minuto in un'unica entità. Il condizionamento individuale o l'etichettatura separata di ciascun componente di questa unica entità non ha alcuna influenza sulla classificazione di tale entità come insieme.

2. Ai sensi della voce 6109, l'espressione «canottiere (magliette)» comprende indumenti, anche di fantasia, portati a contatto della pelle, senza collo, con o senza maniche, compresi gli indumenti con bretelle.

Tali indumenti, destinati a coprire la parte superiore del corpo, presentano spesso molte caratteristiche comuni ai T-Shirts o ad altri tipi più tradizionali di canottiere (magliette).

3. La voce 6111 e le sottovoci 6116 10 20 e 6116 10 80 comprendono i guanti, mezzoguantanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati:

— con tessuti a maglia della voce 5903 o 5906 impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, o

— con tessuti a maglia non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma.

I capitoli 39 e 40 comprendono i guanti, mezzoguantanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare o di materia plastica alveolare, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati con tessuti a maglia non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare o di gomma alveolare purché i tessuti a maglia servano solo da supporto [nota 2 a) 5) e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6101	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103:		
6101 10	– di lana o di peli fini:		
6101 10 10	– – Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	p/st
6101 10 90	– – Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili	12	p/st
6101 20	– di cotone:		
6101 20 10	– – Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	p/st
6101 20 90	– – Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili	12	p/st
6101 30	– di fibre sintetiche o artificiali:		
6101 30 10	– – Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	p/st
6101 30 90	– – Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili	12	p/st
6101 90	– di altre materie tessili:		
6101 90 10	– – Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	p/st
6101 90 90	– – Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili	12	p/st
6102	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104:		
6102 10	– di lana o di peli fini:		
6102 10 10	– – Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	p/st
6102 10 90	– – Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili	12	p/st
6102 20	– di cotone:		
6102 20 10	– – Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	p/st
6102 20 90	– – Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili	12	p/st
6102 30	– di fibre sintetiche o artificiali:		
6102 30 10	– – Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	p/st
6102 30 90	– – Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili	12	p/st
6102 90	– di altre materie tessili:		
6102 90 10	– – Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	p/st
6102 90 90	– – Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6103	Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo:		
	– Vestiti o completi:		
6103 11 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6103 12 00	– – di fibre sintetiche	12	p/st
6103 19 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– Insiemi:		
6103 21 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6103 22 00	– – di cotone	12	p/st
6103 23 00	– – di fibre sintetiche	12	p/st
6103 29 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– Giacche:		
6103 31 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6103 32 00	– – di cotone	12	p/st
6103 33 00	– – di fibre sintetiche	12	p/st
6103 39 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:		
★ 6103 41 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
★ 6103 42 00	– – di cotone	12	p/st
★ 6103 43 00	– – di fibre sintetiche	12	p/st
★ 6103 49 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
6104	Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza:		
	– Abiti a giacca (tailleurs):		
6104 11 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6104 12 00	– – di cotone	12	p/st
6104 13 00	– – di fibre sintetiche	12	p/st
6104 19 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– Insiemi:		
6104 21 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6104 22 00	– – di cotone	12	p/st
6104 23 00	– – di fibre sintetiche	12	p/st
6104 29 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– Giacche:		
6104 31 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6104 32 00	– – di cotone	12	p/st
6104 33 00	– – di fibre sintetiche	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6104 39 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– Abiti interi:		
6104 41 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6104 42 00	– – di cotone	12	p/st
6104 43 00	– – di fibre sintetiche	12	p/st
6104 44 00	– – di fibre artificiali	12	p/st
6104 49 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– Gonne e gonne-pantaloni:		
6104 51 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6104 52 00	– – di cotone	12	p/st
6104 53 00	– – di fibre sintetiche	12	p/st
6104 59 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:		
★ 6104 61 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
★ 6104 62 00	– – di cotone	12	p/st
★ 6104 63 00	– – di fibre sintetiche	12	p/st
★ 6104 69 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
6105	Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo:		
6105 10 00	– di cotone	12	p/st
6105 20	– di fibre sintetiche o artificiali:		
6105 20 10	– – di fibre sintetiche	12	p/st
6105 20 90	– – di fibre artificiali	12	p/st
6105 90	– di altre materie tessili:		
6105 90 10	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6105 90 90	– – altri	12	p/st
6106	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza:		
6106 10 00	– di cotone	12	p/st
6106 20 00	– di fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
6106 90	– di altre materie tessili:		
6106 90 10	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6106 90 30	– – di seta o di cascami di seta	12	p/st
6106 90 50	– – di lino o di ramiè	12	p/st
6106 90 90	– – altre	12	p/st
6107	Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo:		
	– Slips e mutande:		
6107 11 00	– – di cotone	12	p/st
6107 12 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6107 19 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– Camicie da notte e pigiami:		
6107 21 00	– – di cotone	12	p/st
6107 22 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
6107 29 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– altri:		
★ 6107 91 00	– – di cotone	12	p/st
6107 92 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
6107 99 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
6108	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza:		
	– Sottovesti o sottabiti e sottogonne:		
6108 11 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
6108 19 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– Slips e mutandine:		
6108 21 00	– – di cotone	12	p/st
6108 22 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
6108 29 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– Camicie da notte e pigiami:		
★ 6108 31 00	– – di cotone	12	p/st
★ 6108 32 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
6108 39 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– altri:		
★ 6108 91 00	– – di cotone	12	p/st
6108 92 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
★ 6108 99 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
6109	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia:		
6109 10 00	– di cotone	12	p/st
6109 90	– di altre materie tessili:		
6109 90 10	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6109 90 30	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
6109 90 90	– – altre	12	p/st
6110	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia:		
	– di lana o di peli fini:		
6110 11	– – di lana:		
6110 11 10	– – – Maglioni (golf) e pullover, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più	10,5	p/st
	– – – altri:		
6110 11 30	– – – per uomo o ragazzo	12	p/st
6110 11 90	– – – per donna o ragazza	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6110 12	– – di capra del Cachemir:		
6110 12 10	– – – per uomo o ragazzo	12	p/st
6110 12 90	– – – per donna o ragazza	12	p/st
6110 19	– – altri:		
6110 19 10	– – – per uomo o ragazzo	12	p/st
6110 19 90	– – – per donna o ragazza	12	p/st
6110 20	– di cotone:		
6110 20 10	– – Magliette a collo alto	12	p/st
	– – altri:		
6110 20 91	– – – per uomo o ragazzo	12	p/st
6110 20 99	– – – per donna o ragazza	12	p/st
6110 30	– di fibre sintetiche o artificiali:		
6110 30 10	– – Magliette a collo alto	12	p/st
	– – altri:		
6110 30 91	– – – per uomo o ragazzo	12	p/st
6110 30 99	– – – per donna o ragazza	12	p/st
6110 90	– di altre materie tessili:		
6110 90 10	– – di lino o di ramiè	12	p/st
6110 90 90	– – altri	12	p/st
6111	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés):		
6111 10	– di lana o di peli fini:		
6111 10 10	– – Guanti	8,9	pa
6111 10 90	– – altri	12	—
6111 20	– di cotone:		
6111 20 10	– – Guanti	8,9	pa
6111 20 90	– – altri	12	—
6111 30	– di fibre sintetiche:		
6111 30 10	– – Guanti	8,9	pa
6111 30 90	– – altri	12	—
6111 90 00	– di altre materie tessili	12	—
6112	Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia:		
	– Tute sportive (trainings):		
6112 11 00	– – di cotone	12	p/st
6112 12 00	– – di fibre sintetiche	12	p/st
6112 19 00	– – di altre materie tessili	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6112 20 00	– Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci	12	—
	– Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo:		
6112 31	– – di fibre sintetiche:		
6112 31 10	– – – contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8	p/st
6112 31 90	– – – altre	12	p/st
6112 39	– – di altre materie tessili:		
6112 39 10	– – – contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8	p/st
6112 39 90	– – – altre	12	p/st
	– Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza:		
6112 41	– – di fibre sintetiche:		
6112 41 10	– – – contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8	p/st
6112 41 90	– – – altre	12	p/st
6112 49	– – di altre materie tessili:		
6112 49 10	– – – contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8	p/st
6112 49 90	– – – altre	12	p/st
6113 00	Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907:		
6113 00 10	– di tessuti a maglia della voce 5906	8	—
6113 00 90	– altri	12	—
6114	Altri indumenti, a maglia:		
6114 10 00	– di lana o di peli fini	12	—
6114 20 00	– di cotone	12	—
6114 30 00	– di fibre sintetiche o artificiali	12	—
6114 90 00	– di altre materie tessili	12	—
6115	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, comprese le calze per varici, a maglia:		
	– Calzemaglie (collants):		
6115 11 00	– – di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex	12	p/st
6115 12 00	– – di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex	12	p/st
6115 19 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
6115 20	– Calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex:		
	– – di fibre sintetiche:		
6115 20 11	– – – Calzettoni (gambaletti)	12	pa
6115 20 19	– – – Calze	12	pa
6115 20 90	– – di altre materie tessili	12	pa
	– altri:		
6115 91 00	– – di lana o di peli fini	12	pa

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6115 92 00	– – di cotone	12	pa
6115 93	– – di fibre sintetiche:		
6115 93 10	– – – Calze per varici	8	pa
6115 93 30	– – – Calzettoni (gambaletti) (diversi dalle calze per varici)	12	pa
	– – – altri:		
6115 93 91	– – – – Calze da donna	12	pa
6115 93 99	– – – – altre	12	pa
6115 99 00	– – di altre materie tessili	12	pa
6116	Guanti, mezzoganti e muffole, a maglia:		
6116 10	– impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma:		
6116 10 20	– – Guanti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma	8	pa
6116 10 80	– – altri	8,9	pa
	– altri:		
6116 91 00	– – di lana o di peli fini	8,9	pa
6116 92 00	– – di cotone	8,9	pa
6116 93 00	– – di fibre sintetiche	8,9	pa
6116 99 00	– – di altre materie tessili	8,9	pa
6117	Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia:		
6117 10 00	– Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli, velette e manufatti simili	12	—
6117 20 00	– Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte	12	—
6117 80	– altri accessori:		
6117 80 10	– – a maglia elastica o a maglia gommata	8	—
6117 80 90	– – altri	12	—
6117 90 00	– Parti	12	—

CAPITOLO 62

INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA

Note

1. Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati con materie tessili di qualsiasi tipo diverse dall'ovatta, esclusi i manufatti a maglia (diversi da quelli della voce 6212).
2. Questo capitolo non comprende:
 - a) gli oggetti da rigattiere della voce 6309;
 - b) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 9021).
3. Ai sensi delle voci 6203 e 6204:

- a) per «vestiti o completi» e «abiti a giacca (tailleurs)» si intende un assortimento di indumenti che comprende due o più capi confezionati nella loro superficie esterna in una stessa stoffa, composto:
 - da una sola giacca la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, cuciti per ricoprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilé la cui parte frontale è confezionata nello stesso tessuto di quello della superficie esterna degli altri componenti dell'assortimento e la cui parte posteriore è confezionata nello stesso tessuto di quello della federa della giacca;
 - da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone senza bretelle né pettorine.

Tutti i componenti di un vestito o completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere di una stoffa della stessa struttura, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere dello stesso stile e di taglie corrispondenti o compatibili. Tuttavia questi componenti possono presentare un bordino (striscia di stoffa cucita nella cucitura di una stoffa differente).

Se diversi elementi distinti della parte inferiore del corpo sono presentati simultaneamente, per esempio un paio di pantaloni ed uno «short» oppure una gonna o una gonna-pantalone e un paio di pantaloni, deve essere data priorità quale parte inferiore costitutiva del vestito o completo ai pantaloni e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, gli altri elementi essendo da trattarsi separatamente.

L'espressione «vestiti o completi» comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati, anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte:

- i vestiti denominati «tight», nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali;
 - le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente con drappo nero e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta e le cui falde strette sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro;
 - gli «smokings», nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere risvolti brillanti, fatti di seta o di un tessuto che imita la seta.
- b) per «insieme» si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 6207 o 6208) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentato per la vendita al minuto e composto:
 - di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il gilé che può costituire un secondo capo;
 - di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, uno short (diverso da quello da bagno), una gonna e una gonna-pantalone.

Tutti i componenti di un «insieme» devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine «insieme» non comprende le tute sportive («trainings»), le combinazioni da sci tipo tuta e gli insiemi da sci della voce 6211.

4. Per l'interpretazione della voce 6209:
 - a) l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli» (bébés) si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce;
 - b) gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6209 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 6209.

5. Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6210 sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 6209, vanno classificati nella voce 6210.
6. Ai sensi della voce 6211, per «combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci» si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti, che, per l'aspetto generale ed il tipo di tessuto sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono:
- sia in una «combinazione da sci tipo tuta», cioè in un indumento di un solo pezzo destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche o sottopiedi;
 - sia in un «insieme da sci», cioè in un assortimento di indumenti, comprendente due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto:
 - di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè;
 - di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto di vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).
- L'«insieme da sci» può ugualmente essere costituito da una combinazione da sci, del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la combinazione.
- Tutti gli elementi di un «insieme da sci», devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di tessuto, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.
7. Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce 6213, i manufatti della voce 6214 del tipo «foulard», di forma quadrata o prevalentemente quadrata, non aventi alcun lato superiore a 60 cm. I fazzoletti da naso o da taschino di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a 60 cm sono da classificare nella voce 6214.
8. Gli indumenti di questo capitolo che si chiudono sul davanti, da sinistra a destra, sono da considerare come indumenti per uomo o ragazzo e quelli che si chiudono sul davanti, da destra a sinistra, come indumenti per donna o ragazza. Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il taglio dell'indumento indica con chiarezza che è stato progettato per l'uno o per l'altro sesso.
- Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono da classificare come questi ultimi.
9. I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.

Nota complementare

1. Per l'applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un «insieme» devono essere interamente realizzati in un'unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota.

A tal fine, la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata.

Non costituiscono degli «insiemi» gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori.

Tutti i componenti di un insieme devono essere presentati congiuntamente per la vendita al minuto in un'unica entità. Il condizionamento individuale o l'etichettatura separata di ciascun componente di questa unica entità non ha alcuna influenza sulla classificazione di tale entità come insieme.

2. Le voci 6209 e 6216 comprendono i guanti, mezzoganti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati

— con tessuti (diversi da quelli a maglia) della voce 5903 o 5906 impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, o

— con tessuti (diversi da quelli a maglia) non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma.

I capitoli 39 e 40 comprendono i guanti, mezzoganti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare o di materia plastica alveolare, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati con tessuti (diversi da quelli a maglia) non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare o di gomma alveolare purché questi tessuti servano solo da supporto [nota 2 a) 5) e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6201	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203:		
	– Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili:		
6201 11 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6201 12	– – di cotone:		
6201 12 10	– – – di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	p/st
6201 12 90	– – – di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	p/st
6201 13	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
6201 13 10	– – – di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	p/st
6201 13 90	– – – di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	p/st
6201 19 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– altri:		
6201 91 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6201 92 00	– – di cotone	12	p/st
6201 93 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
6201 99 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
6202	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204:		
	– Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili:		
6202 11 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6202 12	– – di cotone:		
6202 12 10	– – – di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	p/st
6202 12 90	– – – di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	p/st
6202 13	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
6202 13 10	– – – di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	p/st
6202 13 90	– – – di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	p/st
6202 19 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– altri:		
6202 91 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6202 92 00	– – di cotone	12	p/st
6202 93 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
6202 99 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
6203	Vestiti o completi, insieme, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo:		
	– Vestiti o completi:		
6203 11 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6203 12 00	– – di fibre sintetiche	12	p/st
6203 19	– – di altre materie tessili:		
6203 19 10	– – – di cotone	12	p/st
6203 19 30	– – – di fibre artificiali	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6203 19 90	— — — altre	12	p/st
	— Insieme:		
6203 21 00	— — di lana o di peli fini	12	p/st
6203 22	— — di cotone:		
6203 22 10	— — — da lavoro	12	p/st
6203 22 80	— — — altri	12	p/st
6203 23	— — di fibre sintetiche:		
6203 23 10	— — — da lavoro	12	p/st
6203 23 80	— — — altri	12	p/st
6203 29	— — di altre materie tessili:		
	— — — di fibre artificiali:		
6203 29 11	— — — — da lavoro	12	p/st
6203 29 18	— — — — altri	12	p/st
6203 29 90	— — — altre	12	p/st
	— Giacche:		
6203 31 00	— — di lana o di peli fini	12	p/st
6203 32	— — di cotone:		
6203 32 10	— — — da lavoro	12	p/st
6203 32 90	— — — altre	12	p/st
6203 33	— — di fibre sintetiche:		
6203 33 10	— — — da lavoro	12	p/st
6203 33 90	— — — altre	12	p/st
6203 39	— — di altre materie tessili:		
	— — — di fibre artificiali:		
6203 39 11	— — — — da lavoro	12	p/st
6203 39 19	— — — — altre	12	p/st
6203 39 90	— — — altre	12	p/st
	— Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:		
6203 41	— — di lana o di peli fini:		
6203 41 10	— — — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso	12	p/st
6203 41 30	— — — Tute con bretelle (salopettes)	12	p/st
6203 41 90	— — — altri	12	p/st
6203 42	— — di cotone:		
	— — — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:		
6203 42 11	— — — — da lavoro	12	p/st
	— — — — altri:		
6203 42 31	— — — — — di tessuti detti «Denim»	12	p/st
6203 42 33	— — — — — di velluti e felpe a trama, tagliati a coste	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6203 42 35	— — — — altri	12	p/st
	— — — Tute con bretelle (salopettes):		
6203 42 51	— — — da lavoro	12	p/st
6203 42 59	— — — altre	12	p/st
6203 42 90	— — — altri	12	p/st
6203 43	— — di fibre sintetiche:		
	— — — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:		
6203 43 11	— — — da lavoro	12	p/st
6203 43 19	— — — altri	12	p/st
	— — — Tute con bretelle (salopettes):		
6203 43 31	— — — da lavoro	12	p/st
6203 43 39	— — — altre	12	p/st
6203 43 90	— — — altri	12	p/st
6203 49	— — di altre materie tessili:		
	— — — di fibre artificiali:		
	— — — — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:		
6203 49 11	— — — — da lavoro	12	p/st
6203 49 19	— — — — altri	12	p/st
	— — — — Tute con bretelle (salopettes):		
6203 49 31	— — — — da lavoro	12	p/st
6203 49 39	— — — — altre	12	p/st
6203 49 50	— — — — altri	12	p/st
6203 49 90	— — — altri	12	p/st
6204	Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza:		
	— Abiti a giacca (tailleurs):		
6204 11 00	— — di lana o di peli fini	12	p/st
6204 12 00	— — di cotone	12	p/st
6204 13 00	— — di fibre sintetiche	12	p/st
6204 19	— — di altre materie tessili:		
6204 19 10	— — — di fibre artificiali	12	p/st
6204 19 90	— — — altre	12	p/st
	— Insiemi:		
6204 21 00	— — di lana o di peli fini	12	p/st
6204 22	— — di cotone:		
6204 22 10	— — — da lavoro	12	p/st
6204 22 80	— — — altri	12	p/st
6204 23	— — di fibre sintetiche:		
6204 23 10	— — — da lavoro	12	p/st
6204 23 80	— — — altri	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6204 29	– – di altre materie tessili:		
	– – – di fibre artificiali:		
6204 29 11	– – – – da lavoro	12	p/st
6204 29 18	– – – – altri	12	p/st
6204 29 90	– – – altri	12	p/st
	– Giacche:		
6204 31 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6204 32	– – di cotone:		
6204 32 10	– – – da lavoro	12	p/st
6204 32 90	– – – altre	12	p/st
6204 33	– – di fibre sintetiche:		
6204 33 10	– – – da lavoro	12	p/st
6204 33 90	– – – altre	12	p/st
6204 39	– – di altre materie tessili:		
	– – – di fibre artificiali:		
6204 39 11	– – – – da lavoro	12	p/st
6204 39 19	– – – – altre	12	p/st
6204 39 90	– – – altre	12	p/st
	– Abiti interi:		
6204 41 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6204 42 00	– – di cotone	12	p/st
6204 43 00	– – di fibre sintetiche	12	p/st
6204 44 00	– – di fibre artificiali	12	p/st
6204 49	– – di altre materie tessili:		
6204 49 10	– – – di seta o di cascami di seta	12	p/st
6204 49 90	– – – altri	12	p/st
	– Gonne e gonne-pantaloni:		
6204 51 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6204 52 00	– – di cotone	12	p/st
6204 53 00	– – di fibre sintetiche	12	p/st
6204 59	– – di altre materie tessili:		
6204 59 10	– – – di fibre artificiali	12	p/st
6204 59 90	– – – altre	12	p/st
	– Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:		
6204 61	– – di lana o di peli fini:		
6204 61 10	– – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso	12	p/st
★ 6204 61 85	– – – altri	12	p/st
6204 62	– – di cotone:		
	– – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:		
6204 62 11	– – – – da lavoro	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – – – altre:		
6204 62 31	– – – – di tessuti detti «Denim»	12	p/st
6204 62 33	– – – – di velluti e felpe a trama, tagliati a coste	12	p/st
6204 62 39	– – – – altri	12	p/st
	– – – Tute con bretelle (salopettes):		
6204 62 51	– – – da lavoro	12	p/st
6204 62 59	– – – altre	12	p/st
6204 62 90	– – – altri	12	p/st
6204 63	– – di fibre sintetiche:		
	– – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:		
6204 63 11	– – – da lavoro	12	p/st
6204 63 18	– – – altre	12	p/st
	– – – Tute con bretelle (salopettes):		
6204 63 31	– – – da lavoro	12	p/st
6204 63 39	– – – altre	12	p/st
6204 63 90	– – – altri	12	p/st
6204 69	– – di altre materie tessili:		
	– – – di fibre artificiali:		
	– – – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:		
6204 69 11	– – – – da lavoro	12	p/st
6204 69 18	– – – – altri	12	p/st
	– – – – Tute con bretelle (salopettes):		
6204 69 31	– – – – da lavoro	12	p/st
6204 69 39	– – – – altre	12	p/st
6204 69 50	– – – – altri	12	p/st
6204 69 90	– – – altri	12	p/st
6205	Camicie e camicette per uomo o ragazzo:		
6205 10 00	– di lana o di peli fini	12	p/st
6205 20 00	– di cotone	12	p/st
6205 30 00	– di fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
6205 90	– di altre materie tessili:		
6205 90 10	– di lino o di ramiè	12	p/st
6205 90 90	– altre	12	p/st
6206	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza:		
6206 10 00	– di seta o di cascami di seta	12	p/st
6206 20 00	– di lana o di peli fini	12	p/st
6206 30 00	– di cotone	12	p/st
6206 40 00	– di fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
6206 90	– di altre materie tessili:		
6206 90 10	– di lino o di ramiè	12	p/st
6206 90 90	– altre	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6207	Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo:		
	– Slips e mutande:		
6207 11 00	– – di cotone	12	p/st
6207 19 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– Camicie da notte e pigiama:		
6207 21 00	– – di cotone	12	p/st
6207 22 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
6207 29 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– altri:		
★ 6207 91 00	– – di cotone	12	—
6207 92 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	—
6207 99 00	– – di altre materie tessili	12	—
6208	Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza:		
	– Sottovesti o sottabiti e sottogonne:		
6208 11 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
★ 6208 19 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– Camicie da notte e pigiama:		
6208 21 00	– – di cotone	12	p/st
6208 22 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
6208 29 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– altri:		
★ 6208 91 00	– – di cotone	12	—
6208 92 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	—
6208 99 00	– – di altre materie tessili	12	—
6209	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés):		
6209 10 00	– di lana o di peli fini	10,5	—
6209 20 00	– di cotone	10,5	—
6209 30 00	– di fibre sintetiche	10,5	—
6209 90 00	– di altre materie tessili	10,5	—
6210	Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907:		
6210 10	– con prodotti delle voci 5602 o 5603:		
6210 10 10	– – con prodotti della voce 5602	12	—
★ 6210 10 90	– – con prodotti della voce 5603	12	—
6210 20 00	– altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6210 30 00	– altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19	12	p/st
6210 40 00	– altri indumenti per uomo o ragazzo	12	—
6210 50 00	– altri indumenti per donna o ragazza	12	—
6211	Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti:		
	– Costumi, mutandine e slips da bagno:		
6211 11 00	– – per uomo o ragazzo	12	p/st
6211 12 00	– – per donna o ragazza	12	p/st
6211 20 00	– Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci	12	p/st
	– altri indumenti per uomo o ragazzo:		
6211 31 00	– – di lana o di peli fini	12	—
6211 32	– – di cotone:		
6211 32 10	– – – Indumenti da lavoro	12	—
	– – – Tute sportive (trainings), con fodera:		
6211 32 31	– – – – di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	p/st
	– – – – altri:		
6211 32 41	– – – – – Parti superiori	12	p/st
6211 32 42	– – – – – Parti inferiori	12	p/st
6211 32 90	– – – – altri	12	—
6211 33	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
6211 33 10	– – – Indumenti da lavoro	12	—
	– – – Tute sportive (trainings), con fodera:		
6211 33 31	– – – – di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	p/st
	– – – – altri:		
6211 33 41	– – – – – Parti superiori	12	p/st
6211 33 42	– – – – – Parti inferiori	12	p/st
6211 33 90	– – – – altri	12	—
6211 39 00	– – di altre materie tessili	12	—
	– altri indumenti per donna o ragazza:		
6211 41 00	– – di lana o di peli fini	12	—
6211 42	– – di cotone:		
6211 42 10	– – – Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro	12	—
	– – – Tute sportive (trainings), con fodera:		
6211 42 31	– – – – di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	p/st
	– – – – altri:		
6211 42 41	– – – – – Parti superiori	12	p/st
6211 42 42	– – – – – Parti inferiori	12	p/st
6211 42 90	– – – – altri	12	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6211 43	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
6211 43 10	– – – Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro	12	—
	– – – Tute sportive (trainings), con fodera:		
6211 43 31	– – – – di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	p/st
	– – – – altri:		
6211 43 41	– – – – – Parti superiori	12	p/st
6211 43 42	– – – – – Parti inferiori	12	p/st
6211 43 90	– – – – altri	12	—
6211 49 00	– – di altre materie tessili	12	—
6212	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia:		
6212 10	– Reggiseno e bustini:		
6212 10 10	– – presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto contenente un reggiseno o un bustino e uno slip	6,5	p/st
6212 10 90	– – altri	6,5	p/st
6212 20 00	– Guaine e guaine-mutandine	6,5	p/st
6212 30 00	– Modellatori	6,5	p/st
6212 90 00	– altri	6,5	—
6213	Fazzoletti da naso e da taschino:		
6213 10 00	– di seta o di cascami di seta	10	p/st
6213 20 00	– di cotone	10	p/st
6213 90 00	– di altre materie tessili	10	p/st
6214	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:		
6214 10 00	– di seta o di cascami di seta	8	p/st
6214 20 00	– di lana o di peli fini	8	p/st
6214 30 00	– di fibre sintetiche	8	p/st
6214 40 00	– di fibre artificiali	8	p/st
6214 90	– di altre materie tessili:		
6214 90 10	– – di cotone	8	p/st
6214 90 90	– – altri	8	p/st
6215	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte:		
6215 10 00	– di seta o di cascami di seta	6,3	p/st
6215 20 00	– di fibre sintetiche o artificiali	6,3	p/st
6215 90 00	– di altre materie tessili	6,3	p/st
6216 00 00	Guanti, mezzoganti e muffole	7,6	pa
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:		
6217 10 00	– Accessori	6,3	—
6217 90 00	– Parti	12	—

CAPITOLO 63

ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI

Note

1. Il sottocapitolo I che comprende oggetti di qualsiasi tessile, si applica soltanto ai manufatti confezionati.
2. Il sottocapitolo I non comprende:
 - a) i prodotti dei capitoli da 56 a 62;
 - b) gli oggetti da rigattiere della voce 6309.
3. La voce 6309 comprende unicamente gli oggetti elencati qui di seguito:
 - a) gli oggetti di materie tessili:
 - indumenti ed accessori di abbigliamento e loro parti,
 - coperte,
 - biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina,
 - manufatti per arredamento, diversi dai tappeti delle voci da 5701 a 5705 e dagli arazzi della voce 5805;
 - b) calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature, di materie diverse dall'amianto.

Per essere classificati in questa voce, gli oggetti di cui sopra devono soddisfare entrambe le condizioni seguenti:

 - presentare tracce apprezzabili di uso, e
 - essere presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	I. ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI		
6301	Coperte:		
6301 10 00	— Coperte a riscaldamento elettrico	6,9	p/st
6301 20	— Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini:		
6301 20 10	— — a maglia	12	p/st
★ 6301 20 90	— — altre	12	p/st
6301 30	— Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone:		
6301 30 10	— — a maglia	12	p/st
6301 30 90	— — altre	7,5	p/st
6301 40	— Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche:		
6301 40 10	— — a maglia	12	p/st
6301 40 90	— — altre	12	p/st
6301 90	— altre coperte:		
6301 90 10	— — a maglia	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6301 90 90	– – altre	12	p/st
6302	Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina:		
★ 6302 10 00	– Biancheria da letto a maglia	12	—
	– altra biancheria da letto, stampata:		
6302 21 00	– – di cotone	12	—
6302 22	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
6302 22 10	– – – di stoffe non tessute	6,9	—
6302 22 90	– – – altra	12	—
6302 29	– – di altre materie tessili:		
6302 29 10	– – – di lino o di ramiè	12	—
6302 29 90	– – – altra	12	—
	– altra biancheria da letto:		
★ 6302 31 00	– – di cotone	12	—
6302 32	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
6302 32 10	– – – di stoffe non tessute	6,9	—
6302 32 90	– – – altra	12	—
6302 39	– – di altre materie tessili:		
★ 6302 39 20	– – – di lino o di ramiè	12	—
6302 39 90	– – – altra	12	—
6302 40 00	– Biancheria da tavola a maglia	12	—
	– altra biancheria da tavola:		
★ 6302 51 00	– – di cotone	12	—
6302 52 00	– – di lino	12	—
6302 53	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
6302 53 10	– – – di stoffe non tessute	6,9	—
6302 53 90	– – – altra	12	—
6302 59 00	– – di altre materie tessili	12	—
6302 60 00	– Biancheria da toletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone	12	—
	– altra:		
★ 6302 91 00	– – di cotone	12	—
6302 92 00	– – di lino	12	—
6302 93	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
6302 93 10	– – – di stoffe non tessute	6,9	—
6302 93 90	– – – altra	12	—
6302 99 00	– – di altre materie tessili	12	—
6303	Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto:		
	– a maglia:		
6303 11 00	– – di cotone	12	m ²
6303 12 00	– – di fibre sintetiche	12	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6303 19 00	– – di altre materie tessili	12	m ²
	– altri:		
6303 91 00	– – di cotone	12	m ²
6303 92	– – di fibre sintetiche:		
6303 92 10	– – – di stoffe non tessute	6,9	m ²
6303 92 90	– – – altri	12	m ²
6303 99	– – di altre materie tessili:		
6303 99 10	– – – di stoffe non tessute	6,9	m ²
6303 99 90	– – – altri	12	m ²
6304	Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404:		
	– Copriletto:		
6304 11 00	– – a maglia	12	p/st
6304 19	– – altri:		
6304 19 10	– – – di cotone	12	p/st
6304 19 30	– – – di lino o di ramiè	12	p/st
6304 19 90	– – – di altre materie tessili	12	p/st
	– altri:		
6304 91 00	– – a maglia	12	—
6304 92 00	– – di cotone, diversi da quelli a maglia	12	—
6304 93 00	– – diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche	12	—
6304 99 00	– – diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili	12	—
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio:		
6305 10	– di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303:		
6305 10 10	– – usati	2	—
6305 10 90	– – altri	4	—
6305 20 00	– di cotone	7,2	—
	– di materie tessili sintetiche o artificiali:		
6305 32	– – Contenitori flessibili per merci alla rinfusa:		
	– – – ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene:		
6305 32 11	– – – – a maglia	12	—
	– – – – altri:		
6305 32 81	– – – – di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 g per m ²	7,2	—
6305 32 89	– – – – di tessuti di peso superiore a 120 g per m ²	7,2	—
6305 32 90	– – – – altri	7,2	—
6305 33	– – altri, ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene:		
6305 33 10	– – – a maglia	12	—
	– – – altri:		
6305 33 91	– – – – di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 g per m ²	7,2	—
6305 33 99	– – – – di tessuti di peso superiore a 120 g per m ²	7,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6305 39 00	– – altri	7,2	—
6305 90 00	– di altre materie tessili	6,2	—
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:		
	– Copertoni e tende per l'esterno:		
6306 11 00	– – di cotone	12	—
6306 12 00	– – di fibre sintetiche	12	—
6306 19 00	– – di altre materie tessili	12	—
	– Tende:		
6306 21 00	– – di cotone	12	—
6306 22 00	– – di fibre sintetiche	12	—
6306 29 00	– – di altre materie tessili	12	—
	– Vele:		
6306 31 00	– – di fibre sintetiche	12	—
6306 39 00	– – di altre materie tessili	12	—
	– Materassi pneumatici:		
6306 41 00	– – di cotone	12	p/st
6306 49 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– altri:		
6306 91 00	– – di cotone	12	—
6306 99 00	– – di altre materie tessili	12	—
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti:		
6307 10	– Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie:		
6307 10 10	– – a maglia	12	—
6307 10 30	– – di stoffe non tessute	6,9	—
6307 10 90	– – altri	7,7	—
6307 20 00	– Cinture e giubbotti di salvataggio	6,3	—
6307 90	– altri:		
6307 90 10	– – a maglia	12	—
	– – altri:		
6307 90 91	– – – di feltro	6,3	—
6307 90 99	– – – altri	6,3	—
	II. ASSORTIMENTI		
6308 00 00	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	12	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
III. OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI			
6309 00 00	Oggetti da rigattiere	5,3	—
6310	Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso:		
6310 10	– selezionati:		
6310 10 10	– – di lana, di peli fini o grossolani	esenzione	—
6310 10 30	– – di lino o di cotone	esenzione	—
6310 10 90	– – di altre materie tessili	esenzione	—
6310 90 00	– altri	esenzione	—

SEZIONE XII

CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

CAPITOLO 64

CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI**Note**

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) gli oggetti da buttare destinati a coprire i piedi o le calzature, fatti di materiali leggeri o poco resistenti (per esempio: carta, fogli di materia plastica) e non aventi soles riportate. Queste ultime sono da classificare secondo la materia costitutiva;
 - b) le calzature di materie tessili, senza soles esterne incollate, cucite o altrimenti fissate oppure applicate sulla tomaia (sezione XI);
 - c) le calzature usate della voce 6309;
 - d) gli oggetti di amianto (asbesto) (voce 6812);
 - e) le calzature e gli apparecchi di ortopedia, e loro parti (voce 9021);
 - f) le calzature aventi il carattere di giocattoli e le calzature alle quali sono fissati dei pattini (da ghiaccio o a rotelle); i parastinchi ed altri oggetti di protezione utilizzati per gli sport (capitolo 95).
2. Non sono considerate come «parti», ai sensi della voce 6406, le zeppe, i salvapunte e simili oggetti di protezione, gli occhielli, i rampini, le fibbie, i galloni, i fiocchi, i lacci ed altri oggetti d'ornamento e di passamaneria, che seguono il proprio trattamento, nonché i bottoni per calzature (voce 9606).
3. Ai sensi di questo capitolo:
 - a) i termini «gomma» e «materie plastiche» comprendono i tessuti e altri supporti tessili aventi uno strato esterno di gomma o di materia plastica percettibile ad occhio nudo; per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati da queste operazioni;
 - b) l'espressione «cuoio naturale» si riferisce ai prodotti della voce 4107 e delle voci da 4112 a 4114.
4. Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo:
 - a) la materia della tomaia è determinata dalla materia che costituisce la parte maggiore della superficie esterna di rivestimento esterno, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali bordure, proteggicaviglie, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori e rinforzi simili;
 - b) la materia costitutiva della suola esterna è determinata da quella che costituisce la parte maggiore della superficie a contatto del suolo, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali punte, barrette, chiodi, salvapunte o accessori e rinforzi simili.

Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 e 6404 11, per «calzature per lo sport» si intendono esclusivamente:
 - a) le calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
 - b) le calzature per il pattinaggio, lo sci, il surf da neve, la lotta, il pugilato e il ciclismo.

Nota complementare

1. Ai sensi della nota 4 a), sono considerati come «rinforzi» tutti i pezzi di materie (ad esempio, materia plastica o cuoio) che ricoprono la superficie esterna della tomaia e le conferiscono una maggiore solidità, attaccati o meno alla suola. Dopo la rimozione dei rinforzi, la parte visibile deve presentare le caratteristiche di una tomaia e non quelle di una fodera.

Per la determinazione della materia costitutiva della tomaia, sono da prendere in considerazione le parti ricoperte dagli accessori e/o dai rinforzi.

2. Ai sensi della nota 4 b), uno o più strati di materia tessile che non possiedono alcuna caratteristica richiesta per l'uso normale di una suola esterna (ad es. durabilità, resistenza, ecc.) non devono essere presi in considerazione ai fini della classificazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6401	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti:		
6401 10	– Calzature con puntale protettivo di metallo:		
6401 10 10	– – con tomaie di gomma	17	pa
6401 10 90	– – con tomaie di materia plastica	17	pa
	– altre calzature:		
6401 91 00	– – che ricoprono il ginocchio	17	pa
6401 92	– – che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio:		
6401 92 10	– – – con tomaie di gomma	17	pa
6401 92 90	– – – con tomaie di materia plastica	17	pa
6401 99 00	– – altre	17	pa
6402	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica:		
	– Calzature per lo sport:		
6402 12	– – Calzature da sci e calzature per il surf da neve:		
6402 12 10	– – – Calzature da sci	17	pa
6402 12 90	– – – Calzature per il surf da neve	17	pa
6402 19 00	– – altre	17	pa
6402 20 00	– Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli	17	pa
6402 30 00	– altre calzature con puntale protettivo di metallo	17	pa
	– altre calzature:		
6402 91 00	– – che ricoprono la caviglia	17	pa
6402 99	– – altre:		
6402 99 10	– – – con tomaie di gomma	17	pa
	– – – con tomaie di materia plastica:		
	– – – – Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:		
6402 99 31	– – – – di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm ...	17	pa

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6402 99 39	----- altre	17	pa
6402 99 50	----- Pantofole ed altre calzature da camera	17	pa
	----- altre, con soles interne di lunghezza:		
6402 99 91	----- inferiore a 24 cm	17	pa
	----- uguale o superiore a 24 cm:		
6402 99 93	----- Calzature non riconoscibili come calzature per uomo o per donna	17	pa
	----- altre:		
6402 99 96	----- per uomo	17	pa
6402 99 98	----- per donna	17	pa
6403	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:		
	Calzature per lo sport:		
6403 12 00	-- Calzature da sci e calzature per il surf da neve	8	pa
6403 19 00	-- altre	8	pa
6403 20 00	-- Calzature con soles esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce	8	pa
6403 30 00	-- Calzature con suola principale di legno, senza suola interna e senza puntale protettivo di metallo	8	pa
6403 40 00	-- altre calzature, con puntale protettivo di metallo	8	pa
	altre calzature, con soles esterne di cuoio naturale:		
6403 51	-- che ricoprono la caviglia:		
	-- che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con soles interne di lunghezza:		
6403 51 11	-- inferiore a 24 cm	8	pa
	-- uguale o superiore a 24 cm:		
6403 51 15	-- per uomo	8	pa
6403 51 19	-- per donna	8	pa
	-- altre, con soles interne di lunghezza:		
6403 51 91	-- inferiore a 24 cm	8	pa
	-- uguale o superiore a 24 cm:		
6403 51 95	-- per uomo	8	pa
6403 51 99	-- per donna	8	pa
6403 59	-- altre:		
	-- Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:		
6403 59 11	-- di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm	5	pa
	-- altre, con soles interne di lunghezza:		
6403 59 31	-- inferiore a 24 cm	8	pa
	-- uguale o superiore a 24 cm:		
6403 59 35	-- per uomo	8	pa
6403 59 39	-- per donna	8	pa

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6403 59 50	--- Pantofole ed altre calzature da camera	8	pa
	--- altre, con soles interne di lunghezza:		
6403 59 91	---- inferiore a 24 cm	8	pa
	---- uguale o superiore a 24 cm:		
6403 59 95	---- per uomo	8	pa
6403 59 99	---- per donna	8	pa
	- altre calzature:		
6403 91	- che ricoprono la caviglia:		
	- che ricoprono la caviglia, ma che non ricoprono il polpaccio, con soles interne di lunghezza:		
6403 91 11	---- inferiore a 24 cm	8	pa
	---- uguale o superiore a 24 cm:		
6403 91 13	---- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna ...	8	pa
	---- altre:		
6403 91 16	---- per uomo	8	pa
6403 91 18	---- per donna	8	pa
	- - - altre, con soles interne di lunghezza:		
6403 91 91	---- inferiore a 24 cm	8	pa
	---- uguale o superiore a 24 cm:		
6403 91 93	---- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna ...	8	pa
	---- altre:		
6403 91 96	---- per uomo	8	pa
6403 91 98	---- per donna	5	pa
6403 99	- altre:		
	- Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:		
6403 99 11	---- di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm	8	pa
	---- altre, con soles interne di lunghezza:		
6403 99 31	---- inferiore a 24 cm	8	pa
	---- uguale o superiore a 24 cm:		
6403 99 33	---- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	8	pa
	---- altre:		
6403 99 36	---- per uomo	8	pa
6403 99 38	---- per donna	5	pa
6403 99 50	- - - Pantofole ed altre calzature da camera	8	pa
	- - - altre, con soles interne di lunghezza:		
6403 99 91	---- inferiore a 24 cm	8	pa
	---- uguale o superiore a 24 cm:		
6403 99 93	---- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna ...	8	pa

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	----- altre:		
6403 99 96	----- per uomo	8	pa
6403 99 98	----- per donna	7	pa
6404	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili:		
	- Calzature con soles esterne di gomma o di materia plastica:		
6404 11 00	- - Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	17	pa
6404 19	- - altre:		
6404 19 10	- - - Pantofole ed altre calzature da camera	17	pa
6404 19 90	- - - altre	17	pa
6404 20	- Calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito:		
6404 20 10	- - Pantofole ed altre calzature da camera	17	pa
6404 20 90	- - altre	17	pa
6405	Altre calzature:		
6405 10 00	- con tomaie di cuoio naturale o ricostituito	3,5	pa
6405 20	- con tomaie di materie tessili:		
6405 20 10	- - con soles esterne di legno o di sughero	3,5	pa
	- - con soles esterne di altre materie:		
6405 20 91	- - - Pantofole ed altre calzature da camera	4	pa
6405 20 99	- - - altre	4	pa
6405 90	- altre:		
6405 90 10	- - con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito	17	pa
6405 90 90	- - con soles esterne di altre materie	4	pa
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghettoni, gambali ed oggetti simili, e loro parti:		
6406 10	- Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide:		
	- - di cuoio naturale:		
6406 10 11	- - - Tomaie	3	—
6406 10 19	- - - Parti di tomaie	3	—
6406 10 90	- - di altre materie	3	—
6406 20	- Soles esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica:		
6406 20 10	- - di gomma	3	—
6406 20 90	- - di materia plastica	3	—
	- altri:		
6406 91 00	- - di legno	3	—
6406 99	- - di altre materie:		
6406 99 10	- - - Ghettoni, gambali ed oggetti simili e loro parti	3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6406 99 30	- - - Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne	3	pa
6406 99 50	- - - Soles interne ed altri accessori amovibili	3	—
6406 99 60	- - - Soles esterne di cuoio naturale o ricostituito	3	—
6406 99 80	- - - altre	3	—

CAPITOLO 65

CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature, usati, della voce 6309;
 - b) i cappelli ed altri copricapo di amianto (asbesto) (voce 6812);
 - c) i cappelli ed altri copricapo aventi il carattere di giocattoli, quali cappelli per bambole e gli oggetti per il carnevale (capitolo 95).
2. La voce 6502 non comprende le campane o forme confezionate mediante cucitura, diverse da quelle ottenute unendo fra loro strisce semplicemente cucite a spirale.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6501 00 00	Campane non formate, né cerchiare, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli	2,7	p/st
6502 00 00	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiare né guarnite	esenzione	p/st
6503 00	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti:		
6503 00 10	– di feltro di peli o di lana e peli	5,7	p/st
6503 00 90	– altri	2,7	p/st
6504 00 00	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti	esenzione	p/st
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite:		
6505 10 00	– Retine per capelli	2,7	—
6505 90	– altri:		
6505 90 10	– – Berretti senza falde e visiera, baschi, calotte, papaline, fez e simili copricapo	2,7	p/st
6505 90 30	– – Berretti con visiera, chepi e simili copricapo	2,7	p/st
6505 90 90	– – altri	2,7	—
6506	Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti:		
6506 10	– Copricapo di sicurezza:		
6506 10 10	– – di materia plastica	2,7	p/st
6506 10 80	– – di altre materie	2,7	p/st
	– altri:		
6506 91 00	– – di gomma o di materia plastica	2,7	p/st
6506 92 00	– – di pelli da pellicceria naturali	2,7	p/st
6506 99 00	– – di altre materie	2,7	p/st
6507 00 00	Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo	2,7	—

CAPITOLO 66

OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI**Note**

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) le canne metriche e simili (voce 9017);
 - b) i bastoni-fucili, bastoni animati, bastoni o mazze, piombati e simili (capitolo 93);
 - c) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: ombrelli ed ombrellini evidentemente destinati al divertimento dei bambini).
2. La voce 6603 non comprende le forniture di materie tessili, i foderi, le spoglie (di ombrelli), le nappe, le dragone e simili, di qualsiasi materia per gli oggetti delle voci 6601 o 6602. Questi accessori debbono essere classificati separatamente anche se sono presentati insieme agli oggetti cui sono destinati, ma non montati su di essi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili):		
6601 10 00	– Ombrelloni da giardino e simili	4,7	p/st
	– altri:		
6601 91 00	– – con fusto o manico telescopico	4,7	p/st
6601 99	– – altri:		
	– – – con spoglie di tessuti di materie tessili:		
6601 99 11	– – – di fibre sintetiche o artificiali	4,7	p/st
6601 99 19	– – – di altre materie tessili	4,7	p/st
6601 99 90	– – – altri	4,7	p/st
6602 00 00	Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili	2,7	—
6603	Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602:		
6603 10 00	– Impugnature e pomi	2,7	—
6603 20 00	– Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni	5,2	—
6603 90 00	– altri	5	—

CAPITOLO 67

PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i tessuti per bruscole e fiscoli, di capelli (voce 5911);
 - b) i motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti (sezione XI);
 - c) le calzature (capitolo 64);
 - d) le acconciature e le retine per capelli (capitolo 65);
 - e) i giocattoli, gli oggetti per lo sport e gli oggetti per carnevale (capitolo 95);
 - f) i piumini di calugine, i piumini da cipria e gli stacci di capelli (capitolo 96).
2. La voce 6701 non comprende:
 - a) gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, le materasse ed altri oggetti lettereci della voce 9404;
 - b) gli abiti e i loro accessori, nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono impiegate come materiale da imbottitura;
 - c) i fiori, le foglie e loro parti, nonché gli oggetti confezionati della voce 6702.
3. La voce 6702 non comprende:
 - a) gli oggetti della specie di quelli in essa previsti, di vetro (capitolo 70);
 - b) le imitazioni di fiori, foglie o frutti, di ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un solo pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate od ottenute con qualsiasi altro procedimento, né quelle formate di più parti montate insieme con procedimenti diversi dalla legatura, l'incollamento, l'incastratura o altri metodi analoghi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6701 00 00	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce, e dai calami e dagli stelidi piume, lavorati	2,7	—
6702	Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali:		
6702 10 00	– di materie plastiche	4,7	—
6702 90 00	– di altre materie	4,7	—
6703 00 00	Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili	1,7	—
6704	Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove:		
	– di materie tessili sintetiche:		
6704 11 00	– – Parrucche complete	2,2	—
6704 19 00	– – altri	2,2	—
6704 20 00	– di capelli	2,2	—
6704 90 00	– di altre materie	2,2	—

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO

CAPITOLO 68

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i prodotti del capitolo 25;
 - b) le carte e cartoni patinati, spalmati, impregnati o ricoperti delle voci 4810 o 4811 (per esempio: quelli ricoperti di polvere di mica o di grafite, carta e cartoni bitumati o asfaltati);
 - c) i tessuti e le altre superfici tessili spalmati, impregnati o ricoperti, dei capitoli 56 o 59 (per esempio: quelli ricoperti di polvere di mica, di bitume o di asfalto);
 - d) gli oggetti del capitolo 71;
 - e) gli utensili e parti di utensili del capitolo 82;
 - f) le pietre litografiche della voce 8442;
 - g) gli isolatori per l'elettricità della voce 8546, e i pezzi isolanti della voce 8547;
 - h) le piccole mole per trapani dentari della voce 9018;
 - ij) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);
 - k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);
 - l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per lo sport);
 - m) gli oggetti della voce 9602, quando sono costituiti dalle materie menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96, gli articoli della voce 9606 (per esempio: bottoni), della voce 9609 (per esempio: matite di ardesia) o della voce 9610 (per esempio: ardesia per scrivere o per disegnare);
 - n) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).
2. Ai sensi della voce 6802 l'espressione «pietre da taglio o da costruzione lavorate» si riferisce non solo alle pietre delle voci 2515 o 2516, ma ugualmente a ogni altra pietra naturale (per esempio: quarzite, selce, dolomite, steatite) lavorate allo stesso modo, esclusa l'ardesia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6801 00 00	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)	esenzione	—
6802	Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente:		
6802 10 00	– Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente	esenzione	—
	– altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia:		
6802 21 00	– – Marmo, travertino e alabastro	1,7	—
6802 22 00	– – altre pietre calcaree	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6802 23 00	– – Granito	1,7	—
6802 29 00	– – altre pietre	1,7	—
	– altri:		
6802 91	– – Marmo, travertino e alabastro:		
6802 91 10	– – – Alabastro lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito	1,7	—
6802 91 90	– – – altro	1,7	—
6802 92	– – altre pietre calcaree:		
6802 92 10	– – – lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite	1,7	—
6802 92 90	– – – altre	1,7	—
6802 93	– – Granito:		
6802 93 10	– – – lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito, di peso netto uguale o superiore a 10 kg	esenzione	—
6802 93 90	– – – altro	1,7	—
6802 99	– – altre pietre:		
6802 99 10	– – – lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite, di peso netto uguale o superiore a 10 kg	esenzione	—
6802 99 90	– – – altre	1,7	—
6803 00	Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata:		
6803 00 10	– Ardesia per tetti o per facciate	1,7	—
6803 00 90	– altri	1,7	—
6804	Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie:		
6804 10 00	– Mole per macinare o per sfibrare	esenzione	—
	– altre mole ed oggetti simili:		
6804 21 00	– – di diamante naturale o sintetico, agglomerato	1,7	—
6804 22	– – di altri abrasivi agglomerati o di ceramica:		
	– – – di abrasivi artificiali, con agglomerante:		
	– – – – di resine sintetiche o artificiali:		
6804 22 12	– – – – non rinforzati	esenzione	—
6804 22 18	– – – – rinforzati	esenzione	—
6804 22 30	– – – – di ceramica o di silicato	esenzione	—
6804 22 50	– – – – di altre materie	esenzione	—
6804 22 90	– – – altri	esenzione	—
6804 23 00	– – di pietre naturali	esenzione	—
6804 30 00	– Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano	esenzione	—
6805	Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti:		
6805 10 00	– applicati solamente su tessuto di materie tessili	1,7	—
6805 20 00	– applicati solamente su carta o cartone	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6805 30	– applicati su altre materie:		
6805 30 10	– – applicati su tessuto di materie tessili rinforzato con carta o cartone	1,7	—
6805 30 20	– – applicati su fibra vulcanizzata	1,7	—
6805 30 80	– – altri	1,7	—
6806	Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69:		
6806 10 00	– Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli	esenzione	—
6806 20	– Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro:		
6806 20 10	– – Argille espanse	esenzione	—
6806 20 90	– – altri	esenzione	—
6806 90 00	– altri	esenzione	—
6807	Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile):		
6807 10	– in rotoli:		
6807 10 10	– – Oggetti da rivestimento	esenzione	m ²
6807 10 90	– – altri	esenzione	—
6807 90 00	– altri	esenzione	—
6808 00 00	Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastre, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali	1,7	—
6809	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso:		
	– Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati:		
6809 11 00	– – unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone	1,7	m ²
6809 19 00	– – altri	1,7	m ²
6809 90 00	– altri lavori	1,7	—
6810	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati:		
	– Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili:		
6810 11	– – Blocchi e mattoni da costruzione:		
6810 11 10	– – – di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.)	1,7	—
6810 11 90	– – – altri	1,7	—
6810 19	– – altri:		
6810 19 10	– – – Tegole	1,7	—
	– – – Quadrelli o piastrelle:		
6810 19 31	– – – – di calcestruzzo	1,7	m ²
6810 19 39	– – – – altri	1,7	m ²
6810 19 90	– – – altri	1,7	—
	– altri lavori:		
6810 91	– – Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile:		
6810 91 10	– – – Elementi di pavimento	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6810 91 90	— — — altri	1,7	—
6810 99 00	— — altri	1,7	—
6811	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili:		
6811 10 00	— Lastre ondulate	1,7	—
6811 20	— altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole ed articoli simili:		
6811 20 11	— — Ardesia da rivestimento per tetti o facciate, le cui dimensioni non superano 40 cm × 60 cm	1,7	m ²
6811 20 80	— — altri	1,7	—
6811 30 00	— Tubi, guaine ed accessori per tubazioni	1,7	—
6811 90 00	— altri lavori	1,7	—
6812	Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 6811 o 6813:		
6812 50 00	— Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo	3,7	—
6812 60 00	— Carta, cartoni e feltri	3,7	—
6812 70 00	— Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli ...	3,7	—
6812 90	— altri:		
6812 90 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	— — altri:		
6812 90 30	— — — Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	1,7	—
6812 90 80	— — — altri	3,7	—
6813	Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie:		
6813 10	— Guarnizioni per freni:		
6813 10 10	— — a base di amianto o di altre sostanze minerali, destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
6813 10 90	— — altre	2,7	—
6813 90	— altre:		
6813 90 10	— — a base di amianto o di altre sostanze minerali, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
6813 90 90	— — altre	2,7	—
6814	Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie:		
6814 10 00	— Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto	1,7	—
6814 90 00	— altri	1,7	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [Cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Cfr. anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6815	Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove:		
6815 10	– Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici:		
6815 10 10	– – Fibre di carbonio e oggetti di fibre di carbonio	esenzione	—
6815 10 90	– – altri	esenzione	—
6815 20 00	– Lavori di torba	esenzione	—
	– altri lavori:		
6815 91 00	– – contenenti magnesite, dolomite o cromite	esenzione	—
6815 99	– – altri:		
6815 99 10	– – – di materie refrattarie, agglomerati con un legante chimico	esenzione	—
6815 99 90	– – – altri	esenzione	—

CAPITOLO 69

PRODOTTI CERAMICI

Note

1. Questo capitolo comprende soltanto i prodotti ceramici cotti previa modellatura o foggatura. Nelle voci da 6904 a 6914 rientrano unicamente i prodotti diversi da quelli classificabili nelle voci da 6901 a 6903.
2. Questo capitolo non comprende:
 - a) i prodotti della voce 2844;
 - b) gli oggetti della voce 6804;
 - c) gli oggetti del capitolo 71, segnatamente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia;
 - d) i cermet della voce 8113;
 - e) gli oggetti del capitolo 82;
 - f) gli isolatori per l'elettricità della voce 8546 e i pezzi isolanti della voce 8547;
 - g) i denti artificiali di ceramica della voce 9021;
 - h) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per pendole o per altri apparecchi d'orologeria);
 - ij) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);
 - k) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);
 - l) gli oggetti della voce 9606 (per esempio: bottoni) o della voce 9614 (per esempio: pipe);
 - m) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	I. PRODOTTI DI FARINE SILICEE FOSSILI O DI TERRE SILICEE SIMILI E PRODOTTI REFRAATTARI		
6901 00 00	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili	2	—
6902	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:		
6902 10 00	— contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr ₂ O ₃)	2	—
6902 20	— contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al ₂ O ₃), di silice (SiO ₂) o di una miscela o combinazione di tali prodotti:		
6902 20 10	— — contenenti, in peso, 93 % o più di silice (SiO ₂)	2	—
	— — altri:		
6902 20 91	— — — contenenti, in peso, più di 7 % ma meno di 45 % di allumina (Al ₂ O ₃)	2	—
6902 20 99	— — — altri	2	—
6902 90 00	— altri	2	—
6903	Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:		
6903 10 00	— contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti	5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6903 20	– contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al₂O₃) o di un miscuglio o combinazione di allumina e di silice (SiO₂):		
6903 20 10	– – contenenti, in peso, meno di 45 % di allumina (Al ₂ O ₃)	5	—
6903 20 90	– – contenenti, in peso, 45 % o più di allumina (Al ₂ O ₃)	5	—
6903 90	– altri:		
6903 90 10	– – contenenti, in peso, più di 25 % fino a 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti	5	—
6903 90 90	– – altri	5	—
II. ALTRI PRODOTTI			
6904	Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica:		
6904 10 00	– Mattoni da costruzione	2	p/st
6904 90 00	– altri	2	—
6905	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia:		
6905 10 00	– Tegole	esenzione	p/st
6905 90 00	– altre	esenzione	—
6906 00 00	Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica	esenzione	—
6907	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto:		
6907 10 00	– Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm	5	m ²
6907 90	– altri:		
6907 90 10	– – Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»	5	m ²
	– – altre:		
6907 90 91	– – – di grès	5	m ²
6907 90 93	– – – di maiolica o di terraglia	5	m ²
6907 90 99	– – – altre	5	m ²
6908	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto:		
6908 10	– Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm:		
6908 10 10	– – di terracotta comune	7	m ²
6908 10 90	– – altri	7	m ²
6908 90	– altri:		
	– – di terracotta comune:		
6908 90 11	– – – Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»	6	m ²
	– – – altre, il cui più grande spessore è:		
6908 90 21	– – – – inferiore o uguale a 15 mm	5	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6908 90 29	— — — — superiore a 15 mm	5	m ²
	— — altri:		
6908 90 31	— — — Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»	5	m ²
	— — — altre:		
6908 90 51	— — — — di superficie non superiore a 90 cm ²	7	m ²
	— — — — altre:		
6908 90 91	— — — — — di grès	5	m ²
6908 90 93	— — — — — di maiolica o di terraglia	5	m ²
6908 90 99	— — — — — altre	5	m ²
6909	Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica:		
	— Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici:		
6909 11 00	— — di porcellana	5	—
6909 12 00	— — Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs	5	—
6909 19 00	— — altri	5	—
6909 90 00	— altri	5	—
6910	Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoî e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica:		
6910 10 00	— di porcellana	7	—
6910 90 00	— altri	7	—
6911	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana:		
6911 10 00	— Oggetti per il servizio da tavola o da cucina	12	—
6911 90 00	— altri	12	—
6912 00	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana:		
6912 00 10	— di terracotta comune	5	—
6912 00 30	— di grès	5,5	—
6912 00 50	— di maiolica o di terraglia	9	—
6912 00 90	— altri	7	—
6913	Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica:		
6913 10 00	— di porcellana	6	—
6913 90	— altri:		
6913 90 10	— — di terracotta comune	3,5	—
	— — altri:		
6913 90 91	— — — di grès	6	—
6913 90 93	— — — di maiolica o di terraglia	6	—
6913 90 99	— — — altri	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6914	Altri lavori di ceramica:		
6914 10 00	– di porcellana	5	—
6914 90	– altri:		
6914 90 10	– – di terracotta comune	3	—
6914 90 90	– – altri	3	—

CAPITOLO 70

VETRO E LAVORI DI VETRO

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) gli oggetti della voce 3207 (per esempio: preparazioni vetrificabili, fritte di vetro, altri vetri in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi);
 - b) gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: minuterie di fantasia);
 - c) i cavi di fibre ottiche della voce 8544, gli isolatori per l'elettricità (voce 8546) e i pezzi isolanti della voce 8547;
 - d) le fibre ottiche, gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonché i termometri, barometri, areometri, densimetri ed altri oggetti e strumenti del capitolo 90;
 - e) gli apparecchi per l'illuminazione, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in un modo permanente, nonché le loro parti, della voce 9405;
 - f) giochi, giocattoli e accessori per alberi di Natale, nonché altri oggetti del capitolo 95, diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del capitolo 95;
 - g) i bottoni, gli spruzzatori, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti del capitolo 96.
2. Ai sensi delle voci 7003, 7004 e 7005:
 - a) non sono considerati come «lavorati» i vetri sottoposti a lavorazioni prima della fase di ricottura;
 - b) il taglio in forme determinate non ha alcuna incidenza sulla classificazione del vetro in lastre o in fogli;
 - c) per «strati assorbenti, riflettenti o non riflettenti» si intendono strati di metalli o di composti chimici (per esempio: ossidi metallici), di spessore microscopico, che assorbono segnatamente i raggi infrarossi o che migliorano le qualità riflettenti del vetro senza alterarne la trasparenza o la traslucidità oppure che impediscono alla superficie del vetro di riflettere la luce.
3. I prodotti considerati nella voce 7006 restano classificati in questa voce, anche se presentano il carattere di lavori.
4. Ai sensi della voce 7019, sono considerate come «lana di vetro»:
 - a) le lane minerali con tenore, in peso, di silice (SiO_2) uguale o superiore a 60 %;
 - b) le lane minerali con tenore di silice (SiO_2) inferiore a 60 %, ma con tenore, in peso, di ossidi alcalini (K_2O o Na_2O) superiore a 5 %, o con tenore, in peso, di anidride borica (B_2O_3) superiore a 2 %.

Le lane minerali che non rispondono a queste caratteristiche sono da classificare nella voce 6806.
5. Nella nomenclatura, il quarzo ed altra silice fusi sono considerati come «vetro».

Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 7013 21, 7013 31 e 7013 91 l'espressione «cristallo al piombo» si riferisce soltanto al vetro con tenore, in peso, di monossido di piombo (PbO) uguale o superiore a 24 %.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7001 00	Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa:		
7001 00 10	– Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro	esenzione	—
	– Vetro in massa:		
7001 00 91	– – Vetro da ottica	3	—
7001 00 99	– – altro	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7002	Vetro in biglie (diverse dalle microsfero della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato:		
7002 10 00	– Biglie	3	—
7002 20	– Barre e bacchette:		
7002 20 10	– – di vetro da ottica	3	—
7002 20 90	– – altri	3	—
	– Tubi:		
7002 31 00	– – di quarzo o di altra silice fusi	3	—
7002 32 00	– – di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	3	—
7002 39 00	– – altri	3	—
7003	Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:		
	– Lastre e fogli, non armati:		
7003 12	– – colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente:		
7003 12 10	– – – di vetro da ottica	3	m ²
	– – – altri:		
7003 12 91	– – – con strato non riflettente	3	m ²
7003 12 99	– – – altri	3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br	m ²
7003 19	– – altri:		
7003 19 10	– – – di vetro da ottica	3	m ²
7003 19 90	– – – altri	3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br	m ²
7003 20 00	– Lastre e fogli, armati	3,8 MIN 0,4 €/100 kg/br	m ²
7003 30 00	– Profilati	3	—
7004	Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:		
7004 20	– Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente riflettente o non riflettente:		
7004 20 10	– – Vetro da ottica	3	m ²
	– – altri:		
7004 20 91	– – – con strato non riflettente	3	m ²
7004 20 99	– – – altri	4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br	m ²
7004 90	– altro vetro:		
7004 90 10	– – Vetro da ottica	3	m ²
7004 90 70	– – Vetro detto di «orticoltura»	4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br	m ²
	– – altri, di spessore:		
7004 90 92	– – – inferiore o uguale a 2,5 mm	4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7004 90 98	— — — superiore a 2,5 mm	4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br	m ²
7005	Vetro (vetro «flotté» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:		
7005 10	— Vetro non armato, con strato assorbente, riflettente o non riflettente:		
7005 10 05	— — con strato non riflettente	3	m ²
	— — altro, di spessore:		
7005 10 25	— — — inferiore o uguale a 3,5 mm	2	m ²
7005 10 30	— — — superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	2	m ²
7005 10 80	— — — superiore a 4,5 mm	2	m ²
	— altro vetro non armato:		
7005 21	— — colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato:		
7005 21 25	— — — di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm	2	m ²
7005 21 30	— — — di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	2	m ²
7005 21 80	— — — di spessore superiore a 4,5 mm	2	m ²
7005 29	— — altro:		
7005 29 25	— — — di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm	2	m ²
7005 29 35	— — — di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	2	m ²
7005 29 80	— — — di spessore superiore a 4,5 mm	2	m ²
7005 30 00	— Vetro armato	2	m ²
7006 00	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:		
7006 00 10	— Vetro da ottica	3	—
7006 00 90	— altro	3	—
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro:		
	— Vetri temperati:		
7007 11	— — di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:		
7007 11 10	— — — di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobili e trattori	3	—
7007 11 90	— — — altri	3	—
7007 19	— — altri:		
7007 19 10	— — — smaltati	3	m ²
7007 19 20	— — — colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente	3	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7007 19 80	– – – altri	3	m ²
	– Vetri formati da fogli aderenti fra loro:		
7007 21	– – di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:		
7007 21 10	– – – Parabrezza, non incorniciati, destinati agli aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – – altri:		
7007 21 91	– – – – di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobile e trattori	3	—
7007 21 99	– – – – altri	3	—
7007 29 00	– – altri	3	m ²
7008 00	Vetri isolanti a pareti multiple:		
7008 00 20	– colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente	3	m ²
	– altri:		
7008 00 81	– – formati da due lastre di vetro ermeticamente sigillate da un giunto sul loro perimetro e separate da uno strato d'aria, da un altro gas o dal vuoto	3	m ²
7008 00 89	– – altri	3	m ²
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi:		
7009 10 00	– Specchi retrovisivi per veicoli	4	p/st
	– altri:		
7009 91 00	– – non incorniciati	4	—
7009 92 00	– – incorniciati	4	—
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro:		
7010 10 00	– Ampolle	3	p/st
7010 20 00	– Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura	5	—
7010 90	– altri:		
7010 90 10	– – Barattoli per sterilizzare	5	p/st
	– – altri:		
7010 90 21	– – – ottenuti a partire da un tubo di vetro	5	p/st
	– – – altri, di capacità nominale:		
7010 90 31	– – – – di 2,5 l o più	5	p/st
	– – – – di meno di 2,5 l:		
	– – – – – per prodotti alimentari e bevande:		
	– – – – – Bottiglie e boccette:		
	– – – – – di vetro non colorato, di capacità nominale:		
7010 90 41	– – – – – di 1 l o più	5	p/st
7010 90 43	– – – – – superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l	5	p/st
7010 90 45	– – – – – 0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l	5	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [Cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Cfr. anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7010 90 47	----- inferiore a 0,15 l	5	p/st
	----- di vetro colorato, di capacità nominale:		
7010 90 51	----- di 1 l o più	5	p/st
7010 90 53	----- superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l	5	p/st
7010 90 55	----- 0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l	5	p/st
7010 90 57	----- inferiore a 0,15 l	5	p/st
	----- altri, di capacità nominale:		
7010 90 61	----- di 0,25 l o più	5	p/st
7010 90 67	----- inferiore a 0,25 litri	5	p/st
	----- per prodotti farmaceutici, di capacità nominale:		
7010 90 71	----- superiore a 0,055 l	5	p/st
7010 90 79	----- inferiore o uguale a 0,055 l	5	p/st
	----- per altri prodotti:		
7010 90 91	----- di vetro non colorato	5	p/st
7010 90 99	----- di vetro colorato	5	p/st
7011	Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche, tubi catodici o simili:		
7011 10 00	----- per l'illuminazione elettrica	4	—
7011 20 00	----- per tubi catodici	4	—
7011 90 00	----- altri	4	—
7012 00	Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermitici, con intercapedine isolante sottovuoto:		
7012 00 10	----- non finite	3	—
7012 00 90	----- finite	6	—
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018:		
7013 10 00	----- Oggetti di vetroceramica	11	p/st
	----- Bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica:		
7013 21	----- di cristallo al piombo:		
	----- fabbricati a mano:		
7013 21 11	----- incisi o altrimenti decorati	11	p/st
7013 21 19	----- altri	11	p/st
	----- fabbricati meccanicamente:		
7013 21 91	----- incisi o altrimenti decorati	11	p/st
7013 21 99	----- altri	11	p/st
7013 29	----- altri:		
7013 29 10	----- di vetro temperato	11	p/st
	----- altri:		
	----- fabbricati a mano:		
7013 29 51	----- incisi o altrimenti decorati	11	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7013 29 59	— — — — altri	11	p/st
	— — — — fabbricati meccanicamente:		
7013 29 91	— — — — incisi o altrimenti decorati	11	p/st
7013 29 99	— — — — altri	11	p/st
	– Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri), o per la cucina, diversi da quelli di vetro ceramica:		
7013 31	– di cristallo al piombo:		
7013 31 10	– – fabbricati a mano	11	p/st
7013 31 90	– – fabbricati meccanicamente	11	p/st
7013 32 00	– di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	11	p/st
7013 39	– altri:		
7013 39 10	– – di vetro temperato	11	p/st
	– – altri:		
7013 39 91	– – – fabbricati a mano	11	p/st
7013 39 99	– – – fabbricati meccanicamente	11	p/st
	– altri oggetti:		
7013 91	– di cristallo al piombo:		
7013 91 10	– – fabbricati a mano	11	p/st
7013 91 90	– – fabbricati meccanicamente	11	p/st
7013 99 00	– – altri	11	p/st
7014 00 00	Vetriere per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente	3	—
7015	Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri:		
7015 10 00	– Vetri da occhialeria medica	3	—
7015 90 00	– altri	3	—
7016	Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetriere, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili:		
7016 10 00	– Cubi, tessere e altre vetriere, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili	8	—
7016 90	– altri:		
7016 90 10	– – Vetri riuniti in vetrate	3	m ²
7016 90 80	– – altri	3 MIN 1,2 €/100 kg/br	—
7017	Vetriere per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate:		
7017 10 00	– di quarzo o di altra silice fusi	3	—
7017 20 00	– di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	3	—
7017 90 00	– altre	3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7018	Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfele di vetro di diametro non superiore a 1 mm:		
7018 10	– Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili:		
	– – Perle:		
7018 10 11	– – – tagliate e lucidate meccanicamente	esenzione	—
7018 10 19	– – – altre	7	—
7018 10 30	– – Imitazioni di perle fini o coltivate	esenzione	—
	– – Imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi preziose (fini):		
7018 10 51	– – – tagliate e lucidate meccanicamente	esenzione	—
7018 10 59	– – – altre	3	—
7018 10 90	– – altre	3 ⁽¹⁾	—
7018 20 00	– Microsfele di vetro di diametro non superiore a 1 mm	3	—
7018 90	– altri:		
7018 90 10	– – Occhi di vetro; oggetti di conteria di vetro	3	—
7018 90 90	– – altri	6	—
7019	Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti):		
	– Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati:		
7019 11 00	– – Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm	7	—
7019 12 00	– – Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	7	—
7019 19	– – altri:		
7019 19 10	– – – di filamenti	7	—
7019 19 90	– – – di fibre in fiocco	7	—
	– Veli, nappes, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti:		
7019 31 00	– – Feltri (mats)	7	—
7019 32 00	– – Veli	5	—
7019 39 00	– – altri	5	—
7019 40 00	– Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	7	—
	– altri tessuti:		
7019 51 00	– – di larghezza non superiore a 30 cm	7	—
7019 52 00	– – di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m ² , aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex	7	—
7019 59 00	– – altri	7	—
7019 90	– altri:		
7019 90 10	– – Fibre non tessili alla rinfusa o in fiocchi	7	—
7019 90 30	– – Guaine e coppelle per l'isolazione delle tubazioni	7	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – altri:		
7019 90 91	– – – di fibre tessili	7	—
7019 90 99	– – – altri	7	—
7020 00	Altri lavori di vetro:		
7020 00 05	– Tubi e supporti di reattori al quarzo destinati all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori	esenzione	—
	– altri:		
7020 00 10	– – di quarzo o di altra silice, fusi	3	—
7020 00 30	– – di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	3	—
7020 00 80	– – altri	3	—

SEZIONE XIV

PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

CAPITOLO 71

PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE**Note**

1. Con riserva dell'applicazione della nota 1 a) della sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto od in parte:
 - a) da perle fini o coltivate o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; oppure
 - b) da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.
2.
 - a) Le voci 7113, 7114 e 7115 non comprendono gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono soltanto semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (per esempio: iniziali, monogrammi, ghiere, orli); la lettera b) della nota 1 precedente non comprende gli oggetti della specie.
 - b) La voce 7116 comprende soltanto oggetti non comportanti né metalli preziosi né metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o che li comportano soltanto in forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.
3. Questo capitolo non comprende:
 - a) gli amalgami di metalli preziosi ed i metalli preziosi allo stato colloidale (voce 2843);
 - b) le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del capitolo 30;
 - c) i prodotti del capitolo 32 (per esempio: lustranti liquidi);
 - d) i catalizzatori su supporto (voce 3815);
 - e) gli oggetti delle voci 4202 e 4203 citati nella nota 2. B. del capitolo 42;
 - f) gli oggetti delle voci 4303 e 4304;
 - g) i prodotti della sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie);
 - h) le calzature, i cappelli o copricapo ed altre acconciature, nonché gli altri oggetti dei capitoli 64 o 65;
 - ij) gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti del capitolo 66;
 - k) gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di polveri di pietre sintetiche, consistenti in lavori di abrasivi delle voci 6804 o 6805, oppure in utensili del capitolo 82; gli utensili od oggetti del capitolo 82, la cui parte operante è costituita da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; le macchine, gli apparecchi ed il materiale elettrico e le loro parti, della sezione XVI. Tuttavia, gli oggetti e le parti di questi oggetti, composti interamente da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in questo capitolo, esclusi gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, per punte di lettura (voce 8522);
 - l) gli oggetti dei capitoli 90, 91 o 92 (strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali);
 - m) le armi e loro parti (capitolo 93);
 - n) gli oggetti considerati nella nota 2 del capitolo 95;
 - o) gli oggetti classificati nel capitolo 96 conformemente alla nota 4 di detto capitolo;
 - p) le produzioni originali dell'arte statuaria o della scultura (voce 9703), gli oggetti da collezione (voce 9705) e gli oggetti di antichità, aventi più di 100 anni di età (voce 9706). Tuttavia le perle fini o coltivate e le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) restano comprese in questo capitolo.

4. a) Per «metalli preziosi» si intendono l'argento, l'oro e il platino.
b) Il termine «platino» comprende il platino, l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio ed il rutenio.
c) Le espressioni «pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini)» e «le pietre sintetiche o ricostituite» non comprendono le sostanze menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96.
5. Ai sensi di questo capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi, le leghe (compresi i miscugli sinterizzati ed i composti intermetallici) che contengono uno o più metalli preziosi, purché il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale a 2 % del peso della lega. Le leghe di metalli preziosi sono classificate come segue:
 - a) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di platino è classificata come lega di platino;
 - b) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di oro, senza platino o con meno del 2 % di platino, è classificata come lega di oro;
 - c) qualsiasi altra lega contenente, in peso, 2 % o più di argento è classificata come lega di argento.
6. Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento, nella nomenclatura, a metalli preziosi oppure ad uno o più metalli preziosi specificatamente designati, comprende ugualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della nota 5. L'espressione «metallo prezioso» non comprende gli oggetti definiti dalla nota 7, né i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati, dorati o argentati.
7. Nella nomenclatura, per «placcati o ricoperti di metalli preziosi» si intendono gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante brasatura, saldatura, laminazione a caldo o simile procedimento meccanico. Salvo disposizioni contrarie, gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti.
8. Con riserva delle disposizioni della nota 1 a) della sezione VI, i prodotti compresi nella testata della voce 7112 sono da classificare in questa voce e in nessun'altra voce della nomenclatura.
9. Ai sensi della voce 7113, per «minuterie» si intendono:
 - a) i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale (per esempio: anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, gemelli, medaglie o distintivi religiosi o altri);
 - b) gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da borsetta (per esempio: portafogli o portafoggetti, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse di maglia metallica, rosari).

Ai sensi della stessa voce, per «oggetti di gioielleria», si intendono le minuterie di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, che comportano perle fini, coltivate o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo.
10. Ai sensi della voce 7114, per «oggetti di oreficeria», si intendono quelli per servizio da tavola, da toletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio del culto.
11. Ai sensi della voce 7117, per «minuterie di fantasia», si intendono gli oggetti della specie di quelli definiti dalla nota 9 a) (esclusi i bottoni ed altri oggetti della voce 9606, i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili, come pure gli spilli per capelli della voce 9615), che non comportano perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, né metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza.

Note di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 e 7110 41, i termini «polveri» e «in polvere» comprendono i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,5 mm in proporzione uguale o superiore, in peso, a 90 %.
2. Nonostante le disposizioni della nota 4 b) di questo capitolo, ai sensi delle sottovoci 7110 11 e 7110 19, il termine «platino» non comprende l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio e il rutenio.
3. Ai fini della classificazione delle leghe nelle sottovoci della voce 7110 ciascuna lega è da classificare con quella dei metalli: platino, palladio, rodio, iridio, osmio o rutenio che predomina, in peso, su ciascuno di questi altri metalli.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	I. PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) E SIMILI		
7101	Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto:		
7101 10 00	– Perle fini	esenzione	g
	– Perle coltivate:		
7101 21 00	– – gregge	esenzione	g
7101 22 00	– – lavorate	esenzione	g
7102	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati:		
7102 10 00	– non scelti	esenzione	c/k
	– industriali:		
7102 21 00	– – greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati	esenzione	c/k
7102 29 00	– – altri	esenzione	c/k
	– non industriali:		
7102 31 00	– – greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati	esenzione	c/k
7102 39 00	– – altri	esenzione	c/k
7103	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto:		
7103 10 00	– gregge o semplicemente segate o sgrossate	esenzione	—
	– altrimenti lavorate:		
7103 91 00	– – Rubini, zaffiri e smeraldi	esenzione	g
7103 99 00	– – altre	esenzione	g
7104	Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto:		
7104 10 00	– Quarzo piezoelettrico	esenzione	g
7104 20 00	– altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate	esenzione	g
7104 90 00	– altre	esenzione	g
7105	Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche:		
7105 10 00	– di diamanti	esenzione	g
7105 90 00	– altri	esenzione	g
	II. METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI		
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere:		
7106 10 00	– Polveri	esenzione	g
	– altro:		
7106 91	– – greggio:		
7106 91 10	– – – con titolo uguale o superiore a 999 ‰	esenzione	g

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7106 91 90	— — — con titolo inferiore a 999 ‰	esenzione	g
7106 92	— — semilavorato:		
7106 92 20	— — — con titolo uguale o superiore a 750 ‰	esenzione	g
7106 92 80	— — — con titolo inferiore a 750 ‰	esenzione	g
7107 00 00	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati	esenzione	—
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere:		
	— per usi non monetari:		
7108 11 00	— — Polveri	esenzione	g
7108 12 00	— — greggio	esenzione	g
7108 13	— — semilavorato:		
7108 13 10	— — — Barre, fili e profilati di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm	esenzione	g
7108 13 80	— — — altro	esenzione	g
7108 20 00	— per uso monetario	esenzione	g
7109 00 00	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati	esenzione	—
7110	Platino, greggio o semilavorato, o in polvere:		
	— Platino:		
7110 11 00	— — greggio o in polvere	esenzione	g
7110 19	— — altro:		
7110 19 10	— — — Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm	esenzione	g
7110 19 80	— — — altro	esenzione	g
	— Palladio:		
7110 21 00	— — greggio o in polvere	esenzione	g
7110 29 00	— — altro	esenzione	g
	— Rodio:		
7110 31 00	— — greggio o in polvere	esenzione	g
7110 39 00	— — altro	esenzione	g
	— Iridio, osmio e rutenio:		
7110 41 00	— — greggi o in polvere	esenzione	g
7110 49 00	— — altri	esenzione	g
7111 00 00	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati	esenzione	—
7112	Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi:		
7112 30 00	— Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi, escluse le ceneri di oreficeria	esenzione	—
	— altri:		
7112 91 00	— — di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7112 92 00	– – di platino, anche di metalli placcati o ricoperti di platino, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi	esenzione	—
7112 99 00	– – altri	esenzione	—
III. MINUTERIE, GIOIELLERIA ED ALTRI LAVORI			
7113	Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
	– di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
7113 11 00	– – di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi	2,5	g
7113 19 00	– – di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi ...	2,5	g
7113 20 00	– di metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi	4	—
7114	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
	– di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
7114 11 00	– – di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi	2	g
7114 19 00	– – di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi ...	2	g
7114 20 00	– di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi	2	—
7115	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
7115 10 00	– Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino	esenzione	—
7115 90	– altri:		
7115 90 10	– – di metalli preziosi	3	—
7115 90 90	– – di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	3	—
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite:		
7116 10 00	– di perle fini o coltivate	esenzione	g
7116 20	– di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite:		
	– – esclusivamente di pietre preziose (gemme) e di pietre semipreziose (fini):		
7116 20 11	– – – Collane, braccialetti ed altri lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), semplicemente infilate senza dispositivo di chiusura o altri accessori	esenzione	g
7116 20 19	– – – altri	2,5	g
7116 20 90	– – altri	2,5	g
7117	Minuterie di fantasia:		
	– di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati:		
7117 11 00	– – gemelli e bottoni simili	4	—
7117 19	– – altre:		
7117 19 10	– – – con parti di vetro	4	—
	– – – senza parti di vetro:		
7117 19 91	– – – – dorate, argentate o platinare	4	—
7117 19 99	– – – – altre	4	—
7117 90 00	– altre	4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7118	Monete:		
7118 10	– Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro:		
7118 10 10	– – di argento	esenzione	g
7118 10 90	– – altre	esenzione	—
7118 90 00	– altre	esenzione	g

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

Note

1. Questa sezione non comprende:
 - a) i colori e gli inchiostri preparati a base di polveri o pagliuzze metalliche, nonché i fogli per l'impressione a caldo (voci da 3207 a 3210, 3212, 3213 e 3215);
 - b) il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche (voce 3606);
 - c) i copricapo di metallo e loro parti metalliche delle voci 6506 e 6507;
 - d) le ossature di ombrelli ed altri oggetti della voce 6603;
 - e) gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: leghe di metalli preziosi, metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi, minuteria di fantasia);
 - f) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi; materiale elettrico);
 - g) le rotaie montate (voce 8608) ed altri oggetti della sezione XVII (veicoli terrestri, navi, veicoli aerei);
 - h) gli strumenti e gli apparecchi della sezione XVIII, comprese le molle per apparecchi di orologeria;
 - ij) i pallini da caccia, di piombo (voce 9306) ed altri oggetti della sezione XIX (armi e munizioni);
 - k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, sommier, apparecchi per l'illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);
 - l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);
 - m) gli stacci a mano, i bottoni, i portapenne, i portamine, le penne ed altri oggetti del capitolo 96 (lavori diversi);
 - n) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).
2. Nella nomenclatura, per «parti e forniture di impiego generale» si intendono:
 - a) gli oggetti delle voci 7307, 7312, 7315, 7317 o 7318, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;
 - b) le molle e le foglie per molle di metalli comuni, escluse le molle per orologeria (voce 9114);
 - c) gli oggetti delle voci 8301, 8302, 8308, 8310 e le cornici e gli specchi di metalli comuni della voce 8306.Nei capitoli da 73 a 76 e da 78 a 82 (esclusa la voce 7315), il termine «parti» non va riferito alle parti e alle forniture d'impiego generale, come sopra definite.
Con riserva delle disposizioni del paragrafo precedente e della nota 1 del capitolo 83, i lavori dei capitoli 82 o 83 sono esclusi dai capitoli da 72 a 76 e da 78 a 81.
3. Nella nomenclatura, per «metalli comuni» si intendono la ghisa, il ferro e l'acciaio, il rame, il nichel, l'alluminio, il piombo, lo zinco, lo stagno, il tungsteno (wolframio), il molibdeno, il tantalio, il magnesio, il cobalto, il bismuto, il cadmio, il titanio, lo zirconio, l'antimonio, il manganese, il berillio, il cromo, il germanio, il vanadio, il gallio, l'afnio (celtio), l'indio, il niobio (colombio), il cerio e il tallio.
4. Nella nomenclatura, per «cermet» si intende un prodotto che contiene una combinazione eterogenea microscopica di un componente metallico e di un componente ceramico. Questo termine comprende anche i metalli duri (carburi metallici sinterizzati) che sono carburi metallici sinterizzati con metallo.
5. Regola sulle leghe (diverse dalle ferro-leghe e dalle leghe madri definite nei capitoli 72 e 74):
 - a) le leghe di metalli comuni sono classificate con il metallo che predomina, in peso, su ciascuno degli altri costituenti;
 - b) le leghe di metalli comuni di questa sezione e di elementi non compresi in questa sezione, sono classificate come leghe di metalli comuni di questa sezione, quando il peso totale di tali metalli è uguale o superiore a quello degli altri elementi;
 - c) i miscugli sinterizzati di polveri metalliche, i miscugli intimi eterogenei, ottenuti per fusione (diversi dai cermet) e i composti intermetallici seguono il regime delle leghe.
6. Salvo disposizioni contrarie, ogni riferimento ad un metallo comune nella nomenclatura, ai sensi della nota 5, deve essere riferito anche alle leghe classificate come il metallo stesso.

7. Regola sui prodotti composti:

Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle voci, i lavori di metalli comuni o considerati come tali, che comprendono due o più metalli comuni, sono classificati come il lavoro corrispondente del metallo predominante in peso, su ciascuno degli altri metalli.

Per l'applicazione di questa regola, si considerano:

- a) la ghisa, il ferro e l'acciaio, come un solo metallo;
- b) le leghe come fossero costituite, per l'intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento in virtù della nota 5;
- c) un cermet della voce 8113 come un solo metallo comune.

8. In questa sezione, si intendono per:

- a) «Cascami ed avanzi»:

i cascami e gli avanzi metallici che provengono dalla fabbricazione o dalla lavorazione dei metalli ed i lavori di metalli definitivamente inutilizzabili come tali in seguito a rottura, taglio, usura o altri motivi.

- b) «Polveri»:

i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in una proporzione uguale o superiore a 90 % in peso.

CAPITOLO 72

GHISA, FERRO E ACCIAIO

Note

1. In questo capitolo e, per quanto concerne le lettere d), e) e f) di questa nota, nella nomenclatura si considerano come:

- a) «Ghise gregge»:

le leghe ferro-carbonio che non si prestano praticamente alla deformazione plastica, contenenti, in peso, più di 2 % di carbonio e che possono, inoltre, contenere, in peso, uno o più elementi nelle seguenti proporzioni:

- 10 % o meno di cromo,
- 6 % o meno di manganese,
- 3 % o meno di fosforo,
- 8 % o meno di silicio,
- 10 % o meno, in totale, di altri elementi.

- b) «Ghise speculari»:

le leghe ferro-carbonio contenenti, in peso, più di 6 % e non più di 30 % di manganese e che rispondono, per quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della nota 1 a).

- c) «Ferro-leghe»:

le leghe in pani, in salmoni, in masse o simili forme primarie, in forme ottenute col procedimento della colata continua, oppure in graniglie o in polvere, anche agglomerate, comunemente utilizzate sia come prodotti d'apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o per usi simili nella siderurgia, e che non si prestano in genere alla deformazione plastica, contenenti, in peso, 4 % o più di ferro e uno o più elementi nelle proporzioni seguenti:

- più di 10 % di cromo,
- più di 30 % di manganese,
- più di 3 % di fosforo,
- più di 8 % di silicio,
- più di 10 %, in totale, di altri elementi, escluso il carbonio; la percentuale di rame non può, tuttavia, superare 10 %.

- d) «Acciai»:

le materie ferrose diverse da quelle della voce 7203 che, esclusi alcuni tipi di acciai prodotti in forma di pezzi fusi, si prestano alla deformazione plastica e contengono, in peso, 2 % o meno di carbonio. Tuttavia gli acciai al cromo possono presentare un tenore di carbonio più elevato.

e) «Acciai inossidabili»:

gli acciai legati, contenenti, in peso, 1,2 % o meno di carbonio e 10,5 % o più di cromo, con o senza altri elementi.

f) «Altri acciai legati»:

gli acciai che non rispondono alla definizione di acciai inossidabili e contenenti, in peso, uno o più elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti:

- 0,3 % o più di alluminio,
- 0,0008 % o più di boro,
- 0,3 % o più di cromo,
- 0,3 % o più di cobalto,
- 0,4 % o più di rame,
- 0,4 % o più di piombo,
- 1,65 % o più di manganese,
- 0,08 % o più di molibdeno,
- 0,3 % o più di nichel,
- 0,06 % o più di niobio,
- 0,6 % o più di silicio,
- 0,05 % o più di titanio,
- 0,3 % o più di tungsteno (wolframio),
- 0,1 % o più di vanadio,
- 0,05 % o più di zirconio,
- 0,1 % o più di altri elementi (esclusi lo zolfo, il fosforo, il carbonio e l'azoto) presi isolatamente.

g) «Cascami lingottati di ferro o di acciaio»:

i prodotti grossolanamente colati in forma di lingotti senza materozze o salmoni che presentano notevoli difetti di superficie e non rispondono, per la composizione chimica, alle definizioni delle ghise gregge, delle ghise speculari o delle ferro-leghe.

h) «Graniglie»:

i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in percentuale, in peso, inferiore a 90 % ed attraverso un setaccio con apertura di maglie di 5 mm in percentuale, in peso, uguale o superiore a 90 %.

ij) «Semiprodotti»:

i prodotti di sezione piena ottenuti per colata continua, anche se hanno subito una grossolana laminazione a caldo, e gli altri prodotti di sezione piena che hanno subito una semplice grossolana laminazione a caldo o che sono stati semplicemente sgrassati mediante fucinatura o martellatura, compresi gli sbocchi per profilati.

Questi prodotti non sono presentati arrotolati.

k) «Prodotti laminati piatti»:

i prodotti laminati di sezione trasversale piena rettangolare, che non rispondono alla definizione data nella precedente nota ij),

- arrotolati in spire sovrapposte, o
- non arrotolati, di larghezza almeno uguale a dieci volte lo spessore se questo è inferiore a 4,75 mm o di larghezza superiore a 150 mm se lo spessore è di 4,75 mm o più senza, tuttavia, superare la metà della larghezza.

Restano classificati come prodotti laminati piatti i prodotti della specie che presentano motivi in rilievo derivanti direttamente dalla laminazione (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché i prodotti perforati, ondulati, lucidati, a condizione che queste lavorazioni non abbiano conferito al prodotto il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

I prodotti laminati piatti di forma diversa dalla quadrata o rettangolare e di qualsiasi dimensione sono da classificare come prodotti di larghezza di 600 mm o più a condizione che non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

l) «Vergella o bordione»:

i prodotti laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), con sezione trasversale piena a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). Questi prodotti possono avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (acciai di armatura per calcestruzzo).

m) «Barre»:

i prodotti che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k) od l) né alla definizione dei fili, e aventi sezione trasversale piena e costante a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli).

Questi prodotti possono:

- avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (barre di armatura per calcestruzzo);
- avere subito una torsione dopo la laminazione.

n) «Profilati»:

i prodotti di sezione trasversale piena e costante che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k), l) od m), né alla definizione di fili.

Il capitolo 72 non comprende i prodotti delle voci 7301 o 7302.

o) «Fili»:

i prodotti ottenuti a freddo, arrotolati, aventi una sezione trasversale di qualsiasi forma, piena e costante e che non rispondono alla definizione dei prodotti laminati piatti.

p) «Barre forate per la perforazione»:

le barre di qualsiasi sezione, adatte alla fabbricazione dei fioretti, in cui la maggior dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a 15 mm ma non superiore a 52 mm e sia almeno il doppio della maggiore dimensione interna (foro). Le barre forate di ferro o di acciaio che non rispondono a questa definizione rientrano nella voce 7304.

2. I metalli ferrosi placcati con un metallo ferroso di differente qualità, seguono il regime del metallo ferroso che predomina in peso.
3. I prodotti di ferro o di acciaio ottenuti per elettrolisi, per colata sotto pressione (pressofusione) o per sinterizzazione sono classificati secondo la loro forma, composizione ed aspetto nelle voci corrispondenti degli analoghi prodotti laminati a caldo.

Note di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) «Ghise gregge legate»:

le ghise gregge contenenti, in peso, uno o più degli elementi che seguono nelle proporzioni qui indicate:

- più di 0,2 % di cromo,
- più di 0,3 % di rame,
- più di 0,3 % di nichel,
- più di 0,1 % di uno qualunque dei seguenti elementi: alluminio, molibdeno, titanio, tungsteno (wolframio), vanadio.

b) «Acciai non legati automatici»:

gli acciai non legati contenenti, in peso, uno o più degli elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti:

- 0,08 % o più di zolfo,
- 0,1 % o più di piombo,
- più di 0,05 % di selenio,
- più di 0,01 % di tellurio,
- più di 0,05 % di bismuto.

c) «Acciai al silicio detti «magnetici»:

gli acciai contenenti, in peso, almeno 0,6 % e non più di 6 % di silicio e non più di 0,08 % di carbonio e che possono contenere, in peso, 1 % o meno di alluminio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può conferire loro il carattere di altri acciai legati.

d) «Acciai rapidi»:

gli acciai legati contenenti, con o senza altri elementi, almeno due dei tre seguenti elementi: molibdeno, tungsteno e vanadio con un tenore totale, in peso, uguale o superiore a 7 % per questi elementi presi insieme, e contenenti 0,6 % o più di carbonio e da 3 a 6 % di cromo.

e) «Acciai silico manganese»:

gli acciai che contengono, in peso:

- non più di 0,7 % di carbonio,
- 0,5 % o più e non più di 1,9 % di manganese, e
- 0,6 % o più e non più di 2,3 % di silicio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può loro conferire il carattere di altri acciai legati.

2. La classificazione di ferro-leghe nelle sottovoci della voce 7202 obbedisce alla regola seguente:

una ferro-lega è considerata come binaria e classificata nella sottovoce appropriata (se esiste) quando uno solo degli elementi della lega presenta un tenore che supera la percentuale minima fissata nella nota 1 c) del capitolo. Per analogia, è considerata, rispettivamente, come ternaria o quaternaria quando due o tre elementi della lega hanno tenori che superano le percentuali minime indicate nella suddetta nota.

Per l'applicazione di questa regola, gli elementi non specificamente citati nella nota 1 c) del capitolo e compresi nell'espressione «altri elementi» devono, tuttavia, avere ognuno un tenore, in peso, superiore a 10 %.

Nota complementare

1. Si considerano come:

- *Prodotti laminati piatti «detti magnetici» e ai sensi delle sottovoci 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10 e 7211 23 20 i prodotti della specie aventi una perdita in watt, per chilogrammo, determinata secondo il metodo Epstein, con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 1 tesla:*
 - inferiore o uguale a 2,1 watt, se il loro spessore non supera 0,20 mm;
 - inferiore o uguale a 3,6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,20 e 0,60 mm;
 - inferiore o uguale a 6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,60 mm incluso e 1,50 mm inclusi.
- «Latta» ai sensi delle sottovoci 7210 12 20, 7210 70 10, 7212 10 10 e 7212 40 20 i prodotti laminati piatti di spessore inferiore a 0,5 mm, ricoperti di uno strato metallico con tenore in stagno uguale o superiore a 97 %, in peso.
- «Acciai per utensili» ai sensi delle sottovoci 7224 10 10, 7224 90 02, 7225 30 10, 7225 40 12, 7226 91 20, 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 e 7228 60 20 gli acciai, diversi dagli acciai inossidabili o acciai rapidi, contenenti, in peso, una delle seguenti composizioni, con o senza altri elementi:
 - meno di 0,6 % di carbonio
 - e
 - 0,7 % o più di silicio e 0,05 % o più di vanadio
 - o
 - 4 % o più di tungsteno;
 - 0,8 % o più di carbonio
 - e
 - 0,05 % o più di vanadio;
 - più di 1,2 % di carbonio
 - e
 - 11 % o più e non più di 15 % di cromo;

- 0,16 % o più e non più di 0,5 % di carbonio
e
3,8 % o più e non più di 4,3 % di nichel
e
1,1 % o più e non più di 1,5 % di cromo
e
0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno;
- 0,3 % o più e non più di 0,5 % di carbonio
e
1,4 % o più e non più di 2,1 % di cromo
e
0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno
e
meno di 1,2 % di nichel;
- 0,3 % o più di carbonio
e
meno di 5,2 % di cromo
e
0,65 % o più di molibdeno o 0,4 % o più di tungsteno;
- 0,5 % o più e non più di 0,6 % di carbonio
e
1,25 % o più e non più di 1,8 % di nichel
e
0,5 % o più e non più di 1,2 % di cromo
e
0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	I. PRODOTTI DI BASE, PRODOTTI PRESENTATI IN FORMA DI GRANIGLIE O DI POLVERI		
7201	Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie:		
7201 10	– Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo:		
	– – contenenti, in peso, 0,4 % o più di manganese:		
7201 10 11	– – – con tenore di silicio inferiore o uguale a 1 %	1,7	—
7201 10 19	– – – con tenore di silicio superiore a 1 %	1,7	—
7201 10 30	– – contenenti, in peso, da 0,1 % incluso a 0,4 % escluso di manganese	1,7	—
7201 10 90	– – contenenti, in peso, meno di 0,1 % di manganese	esenzione	—
7201 20 00	– Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo	2,2	—
7201 50	– Ghise gregge legate; ghise speculari:		
7201 50 10	– – Ghise gregge legate contenenti, in peso, da 0,3 % incluso a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % incluso a 1 % incluso di vanadio	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7201 50 90	— — altre	1,7	—
7202	Ferro-leghe:		
	— Ferromanganese:		
7202 11	— — contenente, in peso, più di 2 % di carbonio:		
7202 11 20	— — — di una granulometria di 5 mm o meno e con un tenore, in peso, di manganese superiore a 65 %	2,7	—
7202 11 80	— — — altro	2,7	—
7202 19 00	— — altro	2,7	—
	— Ferrosilicio:		
7202 21 00	— — contenente, in peso, più di 55 % di silicio	5,7 (1)	—
7202 29	— — altro:		
7202 29 10	— — — contenente, in peso, 4 % o più e non più di 10 % di magnesio	5,7 (1)	—
7202 29 90	— — — altro	5,7 (1)	—
7202 30 00	— Ferro-silico-manganese	3,7	—
	— Ferrocromo:		
7202 41	— — contenente, in peso, più di 4 % di carbonio:		
7202 41 10	— — — contenente, in peso, più di 4 % e non più di 6 % di carbonio	4	—
7202 41 90	— — — contenente, in peso, più di 6 % di carbonio	4	—
7202 49	— — altro:		
7202 49 10	— — — contenente, in peso, 0,05 % o meno di carbonio	7	—
7202 49 50	— — — contenente, in peso, più di 0,05 % fino a 0,5 % di carbonio	7	—
7202 49 90	— — — contenente, in peso, più di 0,5 % fino a 4 % di carbonio	7	—
7202 50 00	— Ferro-silico-cromo	2,7	—
7202 60 00	— Ferro-nichel	esenzione	—
7202 70 00	— Ferro-molibdeno	2,7	—
7202 80 00	— Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno	esenzione	—
	— altre:		
7202 91 00	— — Ferro-titanio e ferro-silico-titanio	2,7	—
7202 92 00	— — Ferro-vanadio	2,7	—
7202 93 00	— — Ferro-niobio	esenzione	—
7202 99	— — altre:		
7202 99 10	— — — Ferro-fosforo	esenzione	—
7202 99 30	— — — Ferro-silico-magnesio	2,7	—
7202 99 80	— — — altre	2,7	—
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili:		
7203 10 00	— Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro	esenzione	—
7203 90 00	— altri	esenzione	—

(1) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7204	Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio:		
7204 10 00	– Cascami ed avanzi di ghisa	esenzione	—
	– Cascami ed avanzi di acciaio legati:		
7204 21	– – di acciai inossidabili:		
7204 21 10	– – – contenenti, in peso, 8 % o più di nichel	esenzione	—
7204 21 90	– – – altri	esenzione	—
7204 29 00	– – altri	esenzione	—
7204 30 00	– Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati	esenzione	—
	– altri cascami ed avanzi:		
7204 41	– – Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti:		
7204 41 10	– – – Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature	esenzione	—
	– – – Spuntature di stampaggio o di taglio:		
7204 41 91	– – – – in pacchetti	esenzione	—
7204 41 99	– – – – altri	esenzione	—
7204 49	– – altri:		
7204 49 10	– – – spezzettati	esenzione	—
	– – – altri:		
7204 49 30	– – – – in pacchetti	esenzione	—
7204 49 90	– – – – altri	esenzione	—
7204 50 00	– Cascami lingottati	esenzione	—
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio:		
7205 10 00	– Graniglie	esenzione	—
	– Polveri:		
7205 21 00	– – di acciai legati	esenzione	—
7205 29 00	– – altre	esenzione	—
	II. FERRO ED ACCIAI NON LEGATI		
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203:		
7206 10 00	– Lingotti	esenzione	—
7206 90 00	– altri	esenzione	—
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:		
	– contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:		
7207 11	– – di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:		
	– – – laminati od ottenuti con colata continua:		
7207 11 11	– – – – di acciai automatici	esenzione	—
	– – – – altri:		
7207 11 14	– – – – di spessore inferiore o uguale a 130 mm	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7207 11 16	— — — — di spessore superiore a 130 mm	esenzione	—
7207 11 90	— — — fucinati	esenzione	—
7207 12	— — altri, di sezione trasversale rettangolare:		
7207 12 10	— — — laminati od ottenuti con colata continua	esenzione	—
7207 12 90	— — — fucinati	esenzione	—
7207 19	— — altri:		
	— — — di sezione trasversale circolare o poligonale:		
7207 19 12	— — — — laminati od ottenuti con colata continua	esenzione	—
7207 19 19	— — — — fucinati	esenzione	—
7207 19 80	— — — altri	esenzione	—
7207 20	— contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:		
	— — di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:		
	— — — laminati od ottenuti con colata continua:		
7207 20 11	— — — — di acciai automatici	esenzione	—
	— — — — altri, contenenti, in peso:		
7207 20 15	— — — — — 0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio	esenzione	—
7207 20 17	— — — — — 0,6 % o più di carbonio	esenzione	—
7207 20 19	— — — fucinati	esenzione	—
	— — altri, di sezione trasversale rettangolare:		
7207 20 32	— — — laminati od ottenuti con colata continua	esenzione	—
7207 20 39	— — — fucinati	esenzione	—
	— — di sezione trasversale circolare o poligonale:		
7207 20 52	— — — laminati od ottenuti con colata continua	esenzione	—
7207 20 59	— — — fucinati	esenzione	—
7207 20 80	— — altri	esenzione	—
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:		
7208 10 00	— arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo	esenzione	—
	— altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, decapati:		
7208 25 00	— — di spessore di 4,75 mm o più	esenzione	—
7208 26 00	— — di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm	esenzione	—
7208 27 00	— — di spessore inferiore a 3 mm	esenzione	—
	— altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo:		
7208 36 00	— — di spessore superiore a 10 mm	esenzione	—
7208 37 00	— — di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm	esenzione	—
7208 38 00	— — di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm	esenzione	—
7208 39 00	— — di spessore inferiore a 3 mm	esenzione	—
7208 40 00	— non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo	esenzione	—
	— altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo:		
7208 51	— — di spessore superiore a 10 mm:		
7208 51 20	— — — di spessore superiore a 15 mm	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	— — — di spessore superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, di larghezza:		
7208 51 91	— — — — di 2 050 mm o più	esenzione	—
7208 51 98	— — — — inferiore a 2 050 mm	esenzione	—
7208 52	— — di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm:		
★ 7208 52 10	— — — laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm	esenzione	—
	— — — altri, di larghezza:		
★ 7208 52 91	— — — — di 2 050 mm o più	esenzione	—
★ 7208 52 99	— — — — inferiore a 2 050 mm	esenzione	—
7208 53	— — di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm:		
★ 7208 53 10	— — — laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più	esenzione	—
★ 7208 53 90	— — — altri	esenzione	—
7208 54 00	— — di spessore inferiore a 3 mm	esenzione	—
7208 90 00	— altri	esenzione	—
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti:		
	— arrotolati, semplicemente laminati a freddo:		
7209 15 00	— — di spessore di 3 mm o più	esenzione	—
7209 16	— — di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm:		
7209 16 10	— — — detti «magnetici»	esenzione	—
7209 16 90	— — — altri	esenzione	—
7209 17	— — di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm:		
7209 17 10	— — — detti «magnetici»	esenzione	—
7209 17 90	— — — altri	esenzione	—
7209 18	— — di spessore inferiore a 0,5 mm:		
7209 18 10	— — — detti «magnetici»	esenzione	—
	— — — altri:		
7209 18 91	— — — — di spessore di 0,35 mm o più ed inferiore a 0,5 mm	esenzione	—
7209 18 99	— — — — di spessore inferiore a 0,35 mm	esenzione	—
	— non arrotolati, semplicemente laminati a freddo:		
7209 25 00	— — di spessore di 3 mm o più	esenzione	—
7209 26	— — di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm:		
7209 26 10	— — — detti «magnetici»	esenzione	—
7209 26 90	— — — altri	esenzione	—
7209 27	— — di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm:		
7209 27 10	— — — detti «magnetici»	esenzione	—
7209 27 90	— — — altri	esenzione	—
7209 28	— — di spessore inferiore a 0,5 mm:		
7209 28 10	— — — detti «magnetici»	esenzione	—
7209 28 90	— — — altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7209 90 00	– altri	esenzione	—
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti:		
	– stagnati:		
7210 11 00	– – di spessore di 0,5 mm o più	esenzione	—
7210 12	– – di spessore inferiore a 0,5 mm:		
7210 12 20	– – – Latta	esenzione	—
7210 12 80	– – – altri	esenzione	—
7210 20 00	– piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno	esenzione	—
7210 30 00	– zincati elettroliticamente	esenzione	—
	– zincati con altri procedimenti:		
7210 41 00	– – ondulati	esenzione	—
7210 49 00	– – altri	esenzione	—
7210 50 00	– rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo	esenzione	—
	– rivestiti di alluminio:		
7210 61 00	– – rivestiti di leghe di alluminio-zinco	esenzione	—
7210 69 00	– – altri	esenzione	—
7210 70	– dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche:		
7210 70 10	– – Latta verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati	esenzione	—
7210 70 80	– – altri	esenzione	—
7210 90	– altri:		
7210 90 30	– – placcati	esenzione	—
7210 90 40	– – stagnati e stampati	esenzione	—
7210 90 80	– – altri	esenzione	—
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:		
	– semplicemente laminati a caldo:		
7211 13 00	– – laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo	esenzione	—
7211 14 00	– – altri, di spessore di 4,75 mm o più	esenzione	—
7211 19 00	– – altri	esenzione	—
	– semplicemente laminati a freddo:		
7211 23	– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:		
7211 23 20	– – – detti «magnetici»	esenzione	—
	– – – altri:		
7211 23 30	– – – di spessore di 0,35 mm o più	esenzione	—
7211 23 80	– – – di spessore inferiore a 0,35 mm	esenzione	—
7211 29 00	– – altri	esenzione	—
7211 90 00	– altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:		
7212 10	– stagnati:		
7212 10 10	– – Latta semplicemente trattata in superficie	esenzione	—
7212 10 90	– – altri	esenzione	—
7212 20 00	– zincati elettroliticamente	esenzione	—
7212 30 00	– zincati con altri procedimenti	esenzione	—
7212 40	– dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche:		
7212 40 20	– – Latta semplicemente verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati	esenzione	—
7212 40 80	– – altri	esenzione	—
7212 50	– altrimenti rivestiti:		
7212 50 20	– – rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo	esenzione	—
7212 50 30	– – cromati o nichelati	esenzione	—
7212 50 40	– – ramati	esenzione	—
	– – rivestiti di alluminio:		
7212 50 61	– – – rivestiti di leghe di alluminio-zinco	esenzione	—
7212 50 69	– – – altri	esenzione	—
7212 50 90	– – altri	esenzione	—
7212 60 00	– placcati	esenzione	—
7213	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati:		
7213 10 00	– aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	esenzione	—
7213 20 00	– altri, di acciai automatici	esenzione	—
	– altri:		
7213 91	– – di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm:		
7213 91 10	– – – del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo	esenzione	—
7213 91 20	– – – del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici	esenzione	—
	– – – altri:		
7213 91 41	– – – – contenenti, in peso, 0,06 % o meno di carbonio	esenzione	—
7213 91 49	– – – – contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio	esenzione	—
7213 91 70	– – – – contenenti, in peso, 0,25 % o più e non più di 0,75 % di carbonio	esenzione	—
7213 91 90	– – – – contenenti, in peso, più di 0,75 % di carbonio	esenzione	—
7213 99	– – altri:		
7213 99 10	– – – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	esenzione	—
7213 99 90	– – – contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio	esenzione	—
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:		
7214 10 00	– fucinate	esenzione	—
7214 20 00	– aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7214 30 00	– altre, di acciai automatici	esenzione	—
	– altre:		
7214 91	– – di sezione trasversale rettangolare:		
7214 91 10	– – – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	esenzione	—
7214 91 90	– – – contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio	esenzione	—
7214 99	– – altre:		
	– – – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:		
7214 99 10	– – – – del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo	esenzione	—
	– – – – altre, di sezione circolare con diametro:		
7214 99 31	– – – – – uguale o superiore a 80 mm	esenzione	—
7214 99 39	– – – – – inferiore a 80 mm	esenzione	—
7214 99 50	– – – – – altre	esenzione	—
	– – – contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:		
	– – – – di sezione circolare con diametro:		
7214 99 71	– – – – – uguale o superiore a 80 mm	esenzione	—
7214 99 79	– – – – – inferiore a 80 mm	esenzione	—
7214 99 95	– – – – – altre	esenzione	—
7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati:		
7215 10 00	– di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo	esenzione	—
7215 50	– altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo:		
	– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:		
7215 50 11	– – – di sezione rettangolare	esenzione	—
7215 50 19	– – – altre	esenzione	—
7215 50 80	– – contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio	esenzione	—
7215 90 00	– altre	esenzione	—
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati:		
7216 10 00	– Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm	esenzione	—
	– Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm:		
7216 21 00	– – Profilati a L	esenzione	—
7216 22 00	– – Profilati a T	esenzione	—
	– Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm:		
7216 31	– – Profilati ad U:		
7216 31 10	– – – di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm	esenzione	—
7216 31 90	– – – di altezza superiore a 220 mm	esenzione	—
7216 32	– – Profilati ad I:		
	– – – di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm:		
7216 32 11	– – – – ad ali a facce parallele	esenzione	—
7216 32 19	– – – – altri	esenzione	—
	– – – di altezza superiore a 220 mm:		
7216 32 91	– – – – ad ali a facce parallele	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7216 32 99	- - - - altri	esenzione	—
7216 33	- - Profilati ad H:		
7216 33 10	- - - di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 180 mm	esenzione	—
7216 33 90	- - - di altezza superiore a 180 mm	esenzione	—
7216 40	- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm:		
7216 40 10	- - Profilati a L	esenzione	—
7216 40 90	- - Profilati a T	esenzione	—
7216 50	- altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo:		
7216 50 10	- - di cui la sezione trasversale può essere inscritta in un quadrato di lato di 80 mm	esenzione	—
	- - altri:		
7216 50 91	- - - Piatti a bulbo	esenzione	—
7216 50 99	- - - altri	esenzione	—
	- Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:		
7216 61	- - ottenuti da prodotti laminati piatti:		
7216 61 10	- - - Profilati a C, L, U, Z, omega o tubi aperti	esenzione	—
7216 61 90	- - - altri	esenzione	—
7216 69 00	- - altri	esenzione	—
	- altri:		
7216 91	- - ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti:		
7216 91 10	- - - Lamiera profilate (nervate)	esenzione	—
7216 91 80	- - - altri	esenzione	—
7216 99 00	- - altri	esenzione	—
7217	Fili di ferro o di acciai non legati:		
7217 10	- non rivestiti, anche lucidati:		
	- - contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:		
7217 10 10	- - - la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm	esenzione	—
	- - - la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm:		
7217 10 31	- - - - aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	esenzione	—
7217 10 39	- - - - altri	esenzione	—
7217 10 50	- - contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	esenzione	—
7217 10 90	- - contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	esenzione	—
7217 20	- zincati:		
	- - contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:		
7217 20 10	- - - la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm	esenzione	—
7217 20 30	- - - la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm	esenzione	—
7217 20 50	- - contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	esenzione	—
7217 20 90	- - contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	esenzione	—
7217 30	- rivestiti di altri metalli comuni:		
	- - contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:		
7217 30 41	- - - ramati	esenzione	—
7217 30 49	- - - altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7217 30 50	— — contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	esenzione	—
7217 30 90	— — contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	esenzione	—
7217 90	— altri:		
7217 90 20	— — contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	esenzione	—
7217 90 50	— — contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	esenzione	—
7217 90 90	— — contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	esenzione	—
III. ACCIAI INOSSIDABILI			
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotto di acciai inossidabili:		
7218 10 00	— Lingotti e altre forme primarie	esenzione	—
7218 91	— altri:		
7218 91 10	— — di sezione trasversale rettangolare:		
7218 91 10	— — — contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7218 91 80	— — — contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7218 99	— altri:		
7218 99 11	— — — di sezione trasversale quadrata:		
7218 99 11	— — — — laminati od ottenuti per colata continua	esenzione	—
7218 99 19	— — — — fucinati	esenzione	—
7218 99 20	— — — — altri:		
7218 99 20	— — — — laminati od ottenuti per colata continua	esenzione	—
7218 99 80	— — — — fucinati	esenzione	—
7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:		
7219 11 00	— semplicemente laminati a caldo, arrotolati:		
7219 11 00	— — di spessore superiore a 10 mm	esenzione	—
7219 12	— — di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm:		
7219 12 10	— — — contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7219 12 90	— — — contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7219 13	— — di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm:		
7219 13 10	— — — contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7219 13 90	— — — contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7219 14	— — di spessore inferiore a 3 mm:		
7219 14 10	— — — contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7219 14 90	— — — contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7219 21	— semplicemente laminati a caldo, non arrotolati:		
7219 21 10	— — di spessore superiore a 10 mm:		
7219 21 10	— — — contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7219 21 90	— — — contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7219 22	— — di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm:		
7219 22 10	— — — contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7219 22 90	— — — contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7219 23 00	– – di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm	esenzione	—
7219 24 00	– – di spessore inferiore a 3 mm	esenzione	—
	– semplicemente laminati a freddo:		
7219 31 00	– – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm	esenzione	—
7219 32	– – di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm:		
7219 32 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7219 32 90	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7219 33	– – di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm:		
7219 33 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7219 33 90	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7219 34	– – di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm:		
7219 34 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7219 34 90	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7219 35	– – di spessore inferiore a 0,5 mm:		
7219 35 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7219 35 90	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7219 90 00	– altri	esenzione	—
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm:		
	– semplicemente laminati a caldo:		
7220 11 00	– – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm	esenzione	—
7220 12 00	– – di spessore inferiore a 4,75 mm	esenzione	—
7220 20	– semplicemente laminati a freddo:		
	– di spessore uguale o superiore a 3 mm, contenenti, in peso:		
7220 20 21	– – – 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7220 20 29	– – – meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
	– di spessore superiore a 0,35 mm, ma inferiore a 3 mm, contenenti, in peso:		
7220 20 41	– – – 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7220 20 49	– – – meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
	– di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm, contenenti, in peso:		
7220 20 81	– – – 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7220 20 89	– – – meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7220 90 00	– altri	esenzione	—
7221 00	Vergella o bordone di acciai inossidabili:		
7221 00 10	– contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7221 00 90	– contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7222	Barre e profilati di acciai inossidabili:		
	– Barre semplicemente laminate o estruse a caldo:		
7222 11	– – di sezione circolare:		
	– – – di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso:		
7222 11 11	– – – – 2,5 % o più di nichel	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7222 11 19	— — — — meno di 2,5 % di nichel — — — di diametro inferiore a 80 mm, contenenti, in peso:	esenzione	—
7222 11 81	— — — — 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7222 11 89	— — — — meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7222 19	— — altre:		
7222 19 10	— — — contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7222 19 90	— — — contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7222 20	— Barre semplicemente ottenute o rifinite a freddo:		
	— — di sezione circolare:		
	— — — di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso:		
7222 20 11	— — — — 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7222 20 19	— — — — meno di 2,5 % di nichel — — — di diametro di 25 mm o più ed inferiore a 80 mm, contenenti, in peso:	esenzione	—
7222 20 21	— — — — 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7222 20 29	— — — — meno di 2,5 % di nichel — — — di diametro inferiore a 25 mm, contenenti, in peso:	esenzione	—
7222 20 31	— — — — 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7222 20 39	— — — — meno di 2,5 % di nichel — — altre, contenenti, in peso:	esenzione	—
7222 20 81	— — — 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7222 20 89	— — — meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7222 30	— altre barre:		
	— — fucinate, contenenti, in peso:		
7222 30 51	— — — 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7222 30 91	— — — meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7222 30 97	— — altre	esenzione	—
7222 40	— Profilati:		
7222 40 10	— — semplicemente laminati o estrusi a caldo	esenzione	—
7222 40 50	— — semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	esenzione	—
7222 40 90	— — altri	esenzione	—
7223 00	Fili di acciai inossidabili:		
	— contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel:		
7223 00 11	— — contenenti, in peso, 28 % o più e non più di 31 % di nichel e 20 % o più e non più di 22 % di cromo	esenzione	—
7223 00 19	— — altri — contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel:	esenzione	—
7223 00 91	— — contenenti, in peso, 13 % o più e non più di 25 % di cromo e 3,5 % o più e non più di 6 % di alluminio	esenzione	—
7223 00 99	— — altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	IV. ALTRI ACCIAI LEGATI; BARRE FORATE PER LA PERFORAZIONE DI ACCIAI LEGATI O NON LEGATI		
7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiproducti di altri acciai legati:		
7224 10	– Lingotti e altre forme primarie:		
7224 10 10	– – di acciai per utensili	esenzione	—
7224 10 90	– – altri	esenzione	—
7224 90	– altri:		
7224 90 02	– – di acciai per utensili	esenzione	—
	– – altri:		
	– – – di sezione trasversale, quadrata o rettangolare:		
	– – – – laminati a caldo od ottenuti per colata continua:		
	– – – – – la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:		
7224 90 03	– – – – – di acciai rapidi	esenzione	—
7224 90 05	– – – – – contenenti, in peso, 0,7 % o meno di carbonio e 0,5 % fino a 1,2 % di manganese e 0,6 % fino a 2,3 % di silicio; contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo	esenzione	—
7224 90 07	– – – – – altri	esenzione	—
7224 90 14	– – – – – altri	esenzione	—
7224 90 18	– – – – fucinati	esenzione	—
	– – – altri:		
	– – – – laminati a caldo od ottenuti per colata continua:		
7224 90 31	– – – – – contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	esenzione	—
7224 90 38	– – – – – altri	esenzione	—
7224 90 90	– – – – fucinati	esenzione	—
7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:		
	– di acciai al silicio detti «magnetici»:		
7225 11 00	– – a grani orientati	esenzione	—
7225 19	– – altri:		
7225 19 10	– – – laminati a caldo	esenzione	—
7225 19 90	– – – laminati a freddo	esenzione	—
7225 20 00	– di acciai rapidi	esenzione	—
7225 30	– altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati:		
7225 30 10	– – di acciai per utensili	esenzione	—
7225 30 90	– – altri	esenzione	—
7225 40	– altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati:		
7225 40 12	– – di acciai per utensili	esenzione	—
	– – altri:		
7225 40 40	– – – di spessore superiore a 10 mm	esenzione	—
7225 40 60	– – – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7225 40 90	— — — di spessore inferiore a 4,75 mm	esenzione	—
7225 50 00	— altri, semplicemente laminati a freddo	esenzione	—
	— altri:		
7225 91 00	— — zincati elettroliticamente	esenzione	—
7225 92 00	— — zincati con altri procedimenti	esenzione	—
7225 99 00	— — altri	esenzione	—
7226	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm:		
	— di acciai al silicio detti «magnetici»:		
7226 11 00	— — a grani orientati	esenzione	—
7226 19	— — altri:		
7226 19 10	— — — semplicemente laminati a caldo	esenzione	—
7226 19 80	— — — altri	esenzione	—
7226 20 00	— di acciai rapidi	esenzione	—
	— altri:		
7226 91	— — semplicemente laminati a caldo:		
7226 91 20	— — — di acciai per utensili	esenzione	—
	— — — altri:		
7226 91 91	— — — — di spessore uguale o superiore a 4,75 mm	esenzione	—
7226 91 99	— — — — di spessore inferiore a 4,75 mm	esenzione	—
7226 92 00	— — semplicemente laminati a freddo	esenzione	—
7226 93 00	— — zincati elettroliticamente:	esenzione	—
7226 94 00	— — zincati con altri procedimenti	esenzione	—
7226 99 00	— — altri	esenzione	—
7227	Vergella o bordione di altri acciai legati:		
7227 10 00	— di acciai rapidi	esenzione	—
7227 20 00	— di acciai silico-manganese	esenzione	—
7227 90	— altri:		
7227 90 10	— — contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo	esenzione	—
7227 90 50	— — contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo ed, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	esenzione	—
7227 90 95	— — altri	esenzione	—
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati:		
7228 10	— Barre di acciai rapidi:		
7228 10 20	— — semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	esenzione	—
7228 10 50	— — fucinate	esenzione	—
7228 10 90	— — altre	esenzione	—
7228 20	— Barre di acciai silico-manganese:		
7228 20 10	— — di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce	esenzione	—
	— — altre:		
7228 20 91	— — — semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7228 20 99	— — — altre	esenzione	—
7228 30	— altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo:		
7228 30 20	— — di acciai per utensili	esenzione	—
	— — contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno:		
7228 30 41	— — — di sezione circolare, di diametro uguale o superiore a 80 mm	esenzione	—
7228 30 49	— — — altre	esenzione	—
	— — altre:		
	— — — di sezione circolare, di diametro:		
7228 30 61	— — — — uguale o superiore a 80 mm	esenzione	—
7228 30 69	— — — — inferiore a 80 mm	esenzione	—
7228 30 70	— — — di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce	esenzione	—
7228 30 89	— — — altre	esenzione	—
7228 40	— altre barre, semplicemente fucinate:		
7228 40 10	— — di acciai per utensili	esenzione	—
7228 40 90	— — altre	esenzione	—
7228 50	— altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo:		
7228 50 20	— — di acciai per utensili	esenzione	—
7228 50 40	— — contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	esenzione	—
	— — altre:		
	— — — di sezione circolare, di diametro:		
7228 50 61	— — — — uguale o superiore a 80 mm	esenzione	—
7228 50 69	— — — — inferiore a 80 mm	esenzione	—
7228 50 80	— — — altre	esenzione	—
7228 60	— altre barre:		
7228 60 20	— — di acciai per utensili	esenzione	—
7228 60 80	— — altre	esenzione	—
7228 70	— Profilati:		
7228 70 10	— — semplicemente laminati o estrusi a caldo	esenzione	—
7228 70 90	— — altri	esenzione	—
7228 80 00	— Barre forate per la perforazione	esenzione	—
7229	Fili di altri acciai legati:		
7229 10 00	— di acciai rapidi	esenzione	—
7229 20 00	— di acciai silico-manganese	esenzione	—
7229 90	— altri:		
7229 90 50	— — contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	esenzione	—
7229 90 90	— — altri	esenzione	—

CAPITOLO 73

LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO

Note

1. In questo capitolo, per «ghise», si intendono i prodotti ottenuti per fusione nei quali il ferro predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi e che non rispondono alla composizione chimica degli acciai prevista alla nota 1 d) del capitolo 72.
2. Ai fini di questo capitolo, il termine «fili» si applica ai prodotti ottenuti a caldo o a freddo, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, nella sua più grande dimensione, non supera i 16 mm.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio:		
7301 10 00	– Palancole	esenzione	—
7301 20 00	– Profilati	esenzione	—
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:		
7302 10	– Rotaie:		
7302 10 10	– – conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso	esenzione	—
	– – altre:		
	– – – nuove:		
	– – – – Rotaie del tipo vignole:		
7302 10 21	– – – – di un peso al metro superiore o uguale a 46 kg	esenzione	—
7302 10 23	– – – – di un peso al metro superiore o uguale a 27 kg ed inferiore a 46 kg	esenzione	—
7302 10 29	– – – – di un peso al metro inferiore a 27 kg	esenzione	—
7302 10 40	– – – – Rotaie a guida	esenzione	—
7302 10 50	– – – – altre	esenzione	—
7302 10 90	– – – usate	esenzione	—
7302 30 00	– Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi	2,7	—
7302 40 00	– Stecche (ganasce) e piastre di appoggio	esenzione	—
7302 90 00	– altri	esenzione	—
7303 00	Tubi e profilati cavi, di ghisa:		
7303 00 10	– Tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione	3,2	—
7303 00 90	– altri	3,2	—
7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio:		
7304 10	– Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti:		
7304 10 10	– – con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	esenzione	—
7304 10 30	– – con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7304 10 90	-- con diametro esterno superiore a 406,4 mm	esenzione	—
	- Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas:		
7304 21 00	-- Aste di perforazione	esenzione	—
7304 29	-- altri:		
7304 29 11	--- con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm	esenzione	—
7304 29 19	--- con diametro esterno superiore a 406,4 mm	esenzione	—
	- altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:		
7304 31	-- trafilati o laminati a freddo:		
7304 31 10	--- muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili	esenzione	—
	--- altri:		
7304 31 91	---- di precisione	esenzione	—
7304 31 99	---- altri	esenzione	—
7304 39	-- altri:		
7304 39 10	--- greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete	esenzione	—
	--- altri:		
7304 39 20	---- muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili	esenzione	—
	---- altri:		
7304 39 30	----- con diametro esterno superiore a 421 mm e di spessore di parete superiore a 10,5 mm	esenzione	—
	----- altri:		
	----- Tubi filettati o filettabili detti gas:		
7304 39 51	----- zincati	esenzione	—
7304 39 59	----- altri	esenzione	—
	----- altri, con diametro esterno:		
7304 39 91	----- inferiore o uguale a 168,3 mm	esenzione	—
7304 39 93	----- superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm	esenzione	—
7304 39 99	----- superiore a 406,4 mm	esenzione	—
	- altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili:		
7304 41	-- trafilati o laminati a freddo:		
7304 41 10	--- muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili	esenzione	—
7304 41 90	--- altri	esenzione	—
7304 49	-- altri:		
7304 49 10	--- greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete	esenzione	—
	--- altri:		
7304 49 30	---- muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili	esenzione	—
	---- altri:		
7304 49 91	----- con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7304 49 99	— — — — con diametro esterno superiore a 406,4 mm	esenzione	—
	— altri, di sezione circolare, di altri acciai legati:		
7304 51	— — trafilati o laminati a freddo:		
	— — — diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza:		
7304 51 12	— — — — inferiore o uguale a 0,5 m	esenzione	—
7304 51 18	— — — — superiore a 0,5 m	esenzione	—
	— — — — altri:		
7304 51 30	— — — — muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili	esenzione	—
	— — — — altri:		
7304 51 91	— — — — — di precisione	esenzione	—
7304 51 99	— — — — — altri	esenzione	—
7304 59	— — altri:		
7304 59 10	— — — greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete	esenzione	—
	— — — altri, diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato, contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza:		
7304 59 32	— — — — inferiore o uguale a 0,5 m	esenzione	—
7304 59 38	— — — — superiore a 0,5 m	esenzione	—
	— — — — altri:		
7304 59 50	— — — — muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili	esenzione	—
	— — — — altri:		
7304 59 91	— — — — — con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	esenzione	—
7304 59 93	— — — — — con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm	esenzione	—
7304 59 99	— — — — — con diametro esterno superiore a 406,4 mm	esenzione	—
7304 90	— altri:		
7304 90 10	— — muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili ...	esenzione	—
7304 90 90	— — altri	esenzione	—
7305	Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio:		
	— Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:		
7305 11 00	— — saldati longitudinalmente ad arco sommerso	esenzione	—
7305 12 00	— — saldati longitudinalmente, altri	esenzione	—
7305 19 00	— — altri	esenzione	—
7305 20 00	— Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	esenzione	—
	— altri, saldati:		
7305 31 00	— — saldati longitudinalmente	esenzione	—
7305 39 00	— — altri	esenzione	—
7305 90 00	— altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7306	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio:		
7306 10	– Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:		
	– – saldati longitudinalmente, con diametro esterno:		
7306 10 11	– – – inferiore o uguale a 168,3 mm	esenzione	—
7306 10 19	– – – superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm	esenzione	—
7306 10 90	– – saldati elicoidalmente	esenzione	—
7306 20 00	– Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	esenzione	—
7306 30	– altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:		
7306 30 10	– – muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili ...	esenzione	—
	– – altri:		
	– – – di precisione, aventi parete di spessore:		
7306 30 21	– – – – inferiore o uguale a 2 mm	esenzione	—
7306 30 29	– – – – superiore a 2 mm	esenzione	—
	– – – altri:		
	– – – – Tubi gas, filettati o filettabili:		
7306 30 51	– – – – – zincati	esenzione	—
7306 30 59	– – – – – altri	esenzione	—
	– – – – altri, con diametro esterno:		
	– – – – – inferiore o uguale a 168,3 mm:		
7306 30 71	– – – – – zincati	esenzione	—
7306 30 78	– – – – – altri	esenzione	—
7306 30 90	– – – – – superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm	esenzione	—
7306 40	– altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili:		
7306 40 10	– – muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili ...	esenzione	—
	– – altri:		
7306 40 91	– – – trafilati o laminati a freddo	esenzione	—
7306 40 99	– – – altri	esenzione	—
7306 50	– altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati:		
7306 50 10	– – muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili ...	esenzione	—
	– – altri:		
7306 50 91	– – – di precisione	esenzione	—
7306 50 99	– – – altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7306 60	– altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare:		
7306 60 10	– – muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili . . .	esenzione	—
	– – altri:		
	– – – di sezione quadrata o rettangolare, aventi parete di spessore:		
	– – – – inferiore o uguale a 2 mm:		
7306 60 32	– – – – di acciai inossidabili	esenzione	—
7306 60 34	– – – – altri	esenzione	—
	– – – – superiore a 2 mm:		
7306 60 36	– – – – di acciai inossidabili	esenzione	—
7306 60 38	– – – – altri	esenzione	—
	– – – di altre sezioni:		
7306 60 91	– – – – di acciai inossidabili	esenzione	—
7306 60 99	– – – – altri	esenzione	—
7306 90 00	– altri	esenzione	—
7307	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio:		
	– fusi:		
7307 11	– – di ghisa non malleabile:		
7307 11 10	– – – per tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione	3,7	—
7307 11 90	– – – altri	3,7	—
7307 19	– – altri:		
7307 19 10	– – – di ghisa malleabile	3,7	—
7307 19 90	– – – altri	3,7	—
	– altri, di acciai inossidabili:		
7307 21 00	– – Flange	3,7	—
7307 22	– – Gomiti, curve e manicotti, filettati:		
7307 22 10	– – – Manicotti	esenzione	—
7307 22 90	– – – Gomiti e curve	3,7	—
7307 23	– – Accessori da saldare testa a testa:		
7307 23 10	– – – Gomiti e curve	3,7	—
7307 23 90	– – – altri	3,7	—
7307 29	– – altri:		
7307 29 10	– – – filettati	3,7	—
7307 29 30	– – – per saldare	3,7	—
7307 29 90	– – – altri	3,7	—
	– altri:		
7307 91 00	– – Flange	3,7	—
7307 92	– – Gomiti, curve e manicotti, filettati:		
7307 92 10	– – – Manicotti	esenzione	—
7307 92 90	– – – Gomiti e curve	3,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7307 93	– – Accessori da saldare testa a testa:		
	– – – il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm:		
7307 93 11	– – – – Gomiti e curve	3,7	—
7307 93 19	– – – – altri	3,7	—
	– – – il cui maggior diametro esterno è superiore a 609,6 mm:		
7307 93 91	– – – – Gomiti e curve	3,7	—
7307 93 99	– – – – altri	3,7	—
7307 99	– – altri:		
7307 99 10	– – – filettati	3,7	—
7307 99 30	– – – per saldare	3,7	—
7307 99 90	– – – altri	3,7	—
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:		
7308 10 00	– Ponti ed elementi di ponti	esenzione	—
7308 20 00	– Torri e piloni	esenzione	—
7308 30 00	– Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	esenzione	p/st ⁽¹⁾
7308 40	– Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature:		
7308 40 10	– – Materiale per armature di miniera	esenzione	—
7308 40 90	– – altro	esenzione	—
7308 90	– altri:		
7308 90 10	– – Dighe, chiuse, porte di cariche o chiuse, palizzate, pontili, moli, imbarcaderi, bacini fissi e simili costruzioni fisse marittime, lacuali e fluviali	esenzione	—
	– – altri:		
	– – – unicamente o principalmente di lamiere:		
7308 90 51	– – – – Pannelli costituiti da due lamiere di acciaio profilate (nervate) con un'anima isolante	esenzione	—
7308 90 59	– – – – altri	esenzione	—
7308 90 99	– – – altri	esenzione	—
7309 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:		
7309 00 10	– per materie gassose (esclusi i gas compressi o liquefatti)	2,2	—
	– per materie liquide:		
7309 00 30	– – con rivestimento interno o calorifugo	2,2	—
	– – altri, di capacità:		
7309 00 51	– – – superiore a 100 000 litri	2,2	—
7309 00 59	– – – inferiore o uguale a 100 000 litri	2,2	—
7309 00 90	– per materie solide	2,2	—

⁽¹⁾ Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:		
7310 10 00	– di capacità uguale o superiore a 50 litri	2,7	—
	– di capacità inferiore a 50 litri:		
7310 21	– – Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura:		
7310 21 11	– – – Scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari	2,7	—
7310 21 19	– – – Scatole per l'imballaggio delle bevande	2,7	—
	– – – altre, aventi parete di spessore:		
7310 21 91	– – – – inferiore a 0,5 mm	2,7	—
7310 21 99	– – – – uguale o superiore a 0,5 mm	2,7	—
7310 29	– – altri:		
7310 29 10	– – – aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm	2,7	—
7310 29 90	– – – aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm	2,7	—
7311 00	Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio:		
7311 00 10	– senza saldatura	2,7	—
	– altri, di capacità:		
7311 00 91	– – inferiore a 1 000 litri	2,7	—
7311 00 99	– – uguale o superiore a 1 000 litri	2,7	—
7312	Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità:		
7312 10	– Trefoli e cavi:		
7312 10 10	– – muniti di accessori o foggiate in articoli, destinati ad aeromobili civili	esenzione	—
	– – altri:		
7312 10 30	– – – di acciaio inossidabile	esenzione	—
	– – – altri, la cui sezione trasversale massima è:		
	– – – – inferiore o uguale a 3 mm:		
7312 10 51	– – – – rivestiti di leghe a base di rame-zinco (ottone)	esenzione	—
7312 10 59	– – – – altri	esenzione	—
	– – – – superiore a 3 mm:		
	– – – – Trefoli:		
7312 10 71	– – – – – non rivestiti	esenzione	—
	– – – – – rivestiti:		
7312 10 75	– – – – – zincati	esenzione	—
7312 10 79	– – – – – altri	esenzione	—
	– – – – – Cavi, compresi i cavi chiusi:		
	– – – – – non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale massima è:		
7312 10 82	– – – – – superiore a 3 mm e inferiore o uguale a 12 mm	esenzione	—
7312 10 84	– – – – – superiore a 12 mm e inferiore o uguale a 24 mm	esenzione	—
7312 10 86	– – – – – superiore a 24 mm e inferiore o uguale a 48 mm	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7312 10 88	----- superiore a 48 mm	esenzione	—
7312 10 99	----- altri	esenzione	—
7312 90	altri:		
7312 90 10	-- muniti di accessori o foggiate in articoli, destinati ad aeromobili civili	esenzione	—
7312 90 90	-- altri	esenzione	—
7313 00 00	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti	esenzione	—
7314	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:		
	Prodotti tessuti (tele metalliche):		
7314 12 00	-- Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile	esenzione	—
7314 13 00	-- altre tele metalliche continue o senza fine, per macchine	esenzione	—
7314 14 00	-- altri prodotti tessuti (tele metalliche), di acciaio inossidabile	esenzione	—
7314 19 00	-- altri	esenzione	—
7314 20	Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm²:		
7314 20 10	-- di fili nervati	esenzione	—
7314 20 90	-- altre	esenzione	—
	altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro:		
7314 31 00	-- zincate	esenzione	—
7314 39 00	-- altre	esenzione	—
	altre tele metalliche, griglie e reti:		
7314 41	zincate:		
7314 41 10	-- a maglie esagonali	esenzione	—
7314 41 90	-- altre	esenzione	—
7314 42	ricoperte di materie plastiche:		
7314 42 10	-- a maglie esagonali	esenzione	—
7314 42 90	-- altre	esenzione	—
7314 49 00	-- altre	esenzione	—
7314 50 00	Lamiere e lastre, incise e stirate	esenzione	—
7315	Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:		
	Catene a maglie articolate e loro parti:		
7315 11	Catene a rulli:		
7315 11 10	-- per biciclette e motociclette	2,7	—
7315 11 90	-- altre	2,7	—
7315 12 00	-- altre catene	2,7	—
7315 19 00	-- Parti	2,7	—
7315 20 00	-- Catene antisdrucchiolevoli	2,7	—
	altre catene e catenelle:		
7315 81 00	-- Catene a maglie con traversino	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7315 82	– – altre catene, a maglie saldate:		
7315 82 10	– – – di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è inferiore o uguale a 16 mm	2,7	—
7315 82 90	– – – di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è superiore a 16 mm	2,7	—
7315 89 00	– – altre	2,7	—
7315 90 00	– altre parti	2,7	—
7316 00 00	Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	2,7	—
7317 00	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame:		
7317 00 10	– Puntine da disegno	esenzione	—
	– altri:		
	– – di trafileteria:		
7317 00 20	– – – Chiodi in strisce o in rotoli	esenzione	—
7317 00 40	– – – Chiodi di acciaio contenenti, in peso, 0,5 % o più di carbonio, temperati	esenzione	—
	– – – altri:		
7317 00 61	– – – – zincati	esenzione	—
7317 00 69	– – – – altri	esenzione	—
7317 00 90	– – altri	esenzione	—
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio:		
	– Articoli filettati:		
7318 11 00	– – Tirafondi	3,7	—
7318 12	– – altre viti per legno:		
7318 12 10	– – – di acciaio inossidabile	3,7	—
7318 12 90	– – – altre	3,7	—
7318 13 00	– – Ganci a vite e viti ad occhio	3,7	—
7318 14	– – Viti autofilettanti:		
7318 14 10	– – – di acciaio inossidabile	3,7	—
	– – – altre:		
7318 14 91	– – – – Viti filettatrici	3,7	—
7318 14 99	– – – – altre	3,7	—
7318 15	– – altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle:		
7318 15 10	– – – Viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm	3,7	—
	– – – altri:		
7318 15 20	– – – – per fissare gli elementi delle strade ferrate	3,7	—
	– – – – altri:		
	– – – – – senza capocchia:		
7318 15 30	– – – – – di acciaio inossidabile	3,7	—
	– – – – – di altri acciai, con resistenza alla trazione:		
7318 15 41	– – – – – inferiore a 800 MPa	3,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7318 15 49	----- uguale o superiore a 800 MPa	3,7	—
	----- con capocchia:		
	----- con intaglio od impronta a croce:		
7318 15 51	----- di acciaio inossidabile	3,7	—
7318 15 59	----- altri	3,7	—
	----- con esagono incassato:		
7318 15 61	----- di acciaio inossidabile	3,7	—
7318 15 69	----- altri	3,7	—
	----- con esagono sporgente:		
7318 15 70	----- di acciaio inossidabile	3,7	—
	----- di altri acciai, con resistenza alla trazione:		
7318 15 81	----- inferiore a 800 MPa	3,7	—
7318 15 89	----- uguale o superiore a 800 MPa	3,7	—
7318 15 90	----- altri	3,7	—
7318 16	Dadi:		
7318 16 10	--- ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di diametro di foro inferiore o uguale a 6 mm	3,7	—
	--- altri:		
7318 16 30	--- di acciaio inossidabile	3,7	—
	--- altri:		
7318 16 50	--- di sicurezza	3,7	—
	--- altri, di diametro interno:		
7318 16 91	--- inferiore o uguale a 12 mm	3,7	—
7318 16 99	--- superiore a 12 mm	3,7	—
7318 19 00	--- altri	3,7	—
	Articoli non filettati:		
7318 21 00	--- Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio	3,7	—
7318 22 00	--- altre rondelle	3,7	—
7318 23 00	--- Ribadini	3,7	—
7318 24 00	--- Copiglie, pernotti e chiavette	3,7	—
7318 29 00	--- altri	3,7	—
7319	Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove:		
7319 10 00	--- Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo	2,7	—
7319 20 00	--- Spilli di sicurezza	2,7	—
7319 30 00	--- altri spilli	2,7	—
7319 90 00	--- altri	2,7	—
7320	Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio:		
7320 10	--- Molle a balestra e loro foglie:		
	--- formate a caldo:		
7320 10 11	--- Molle paraboliche e loro foglie	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7320 10 19	— — — altre	2,7	—
7320 10 90	— — altre	2,7	—
7320 20	— Molle ad elica:		
7320 20 20	— — formate a caldo	2,7	—
	— — altre:		
7320 20 81	— — — Molle di compressione	2,7	—
7320 20 85	— — — Molle di trazione	2,7	—
7320 20 89	— — — altre	2,7	—
7320 90	— altre:		
7320 90 10	— — Molle a spirali piatte	2,7	—
7320 90 30	— — Molle a forma di dischi	2,7	—
7320 90 90	— — altre	2,7	—
7321	Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:		
	— Apparecchi di cottura e scaldapiatti:		
7321 11	— — a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili:		
7321 11 10	— — — con forno, compresi i forni separati	2,7	p/st
7321 11 90	— — — altri	2,7	p/st
7321 12 00	— — a combustibili liquidi	2,7	p/st
7321 13 00	— — a combustibili solidi	2,7	p/st
	— altri apparecchi:		
7321 81	— — a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili:		
7321 81 10	— — — ad eliminazione dei gas combusti	2,7	p/st
7321 81 90	— — — altri	2,7	p/st
7321 82	— — a combustibili liquidi:		
7321 82 10	— — — ad eliminazione dei gas combusti	2,7	p/st
7321 82 90	— — — altri	2,7	p/st
7321 83 00	— — a combustibili solidi	2,7	p/st
7321 90 00	— Parti	2,7	—
7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio:		
	— Radiatori e loro parti:		
7322 11 00	— — di ghisa	3,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7322 19 00	- - altri	3,2	—
7322 90	- altri:		
7322 90 10	- - Generatori e distributori di aria calda, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
7322 90 90	- - altri	3,2	—
7323	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:		
7323 10 00	- Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi	3,2	—
	- altri:		
7323 91 00	- - di ghisa, non smaltati	3,2	—
7323 92 00	- - di ghisa smaltati	3,2	—
7323 93	- - di acciai inossidabili:		
7323 93 10	- - - Oggetti per il servizio della tavola	3,2	—
7323 93 90	- - - altri	3,2	—
7323 94	- - di ferro o acciaio, smaltati:		
7323 94 10	- - - Oggetti per il servizio della tavola	3,2	—
7323 94 90	- - - altri	3,2	—
7323 99	- - altri:		
7323 99 10	- - - Oggetti per il servizio della tavola	3,2	—
	- - - altri:		
7323 99 91	- - - - dipinti o verniciati	3,2	—
7323 99 99	- - - - altri	3,2	—
7324	Oggetti di igiene o da toilette e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:		
7324 10	- Acquai e lavabi di acciai inossidabili:		
7324 10 10	- - destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
7324 10 90	- - altri	2,7	—
	- Vasche da bagno:		
7324 21 00	- - di ghisa, anche smaltate	3,2	p/st
7324 29 00	- - altri	3,2	p/st
7324 90	- altri, comprese le loro parti:		
7324 90 10	- - Oggetti per uso igienico, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
7324 90 90	- - altri	3,2	—
7325	Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio:		
7325 10	- di ghisa non malleabile:		
7325 10 50	- - Botole	1,7	p/st
	- - altri:		
7325 10 92	- - - Oggetti per canalizzazioni	1,7	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7325 10 99	— — — altri	1,7	—
	— altri:		
7325 91 00	— — Palle ed oggetti simili per mulini	2,7	—
7325 99	— — altri:		
7325 99 10	— — — di ghisa malleabile	2,7	—
7325 99 90	— — — altri	2,7	—
7326	Altri lavori di ferro o acciaio:		
	— Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati:		
7326 11 00	— — Palle ed oggetti simili per mulini	2,7	—
7326 19	— — altri:		
7326 19 10	— — — fucinati	2,7	—
7326 19 90	— — — altri	2,7	—
7326 20	— Lavori di fili di ferro o acciaio:		
7326 20 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	— — altri:		
7326 20 30	— — — Gabbie ed uccelliere	2,7	—
7326 20 50	— — — Cestini	2,7	—
7326 20 90	— — — altri	2,7	—
7326 90	— altri:		
7326 90 10	— — Scatole per tabacco, astucci per sigarette, scatole per cipria e belletti ed oggetti analoghi da borsa o da tasca	2,7	—
7326 90 30	— — Scale e sgabelli a gradini	2,7	—
7326 90 40	— — Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci	2,7	—
7326 90 50	— — Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi, ecc.	2,7	—
7326 90 60	— — Sportelli d'aerazione non meccanici, grondaie, ganci ed altri lavori utilizzati nell'edilizia	2,7	—
7326 90 70	— — Cestelli di lamiera ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini	2,7	—
	— — altri lavori di ferro o di acciaio:		
7326 90 91	— — — fucinati	2,7	—
7326 90 93	— — — stampati	2,7	—
7326 90 95	— — — sinterizzati	2,7	—
7326 90 98	— — — altri	2,7	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

CAPITOLO 74

RAME E LAVORI DI RAME

Nota

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) «Rame raffinato»:

il metallo, avente, in peso, un tenore minimo di rame di 99,85 %; oppure

il metallo avente, in peso, un tenore minimo di rame di 97,5 %, purché il tenore di un qualsiasi altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

Altri elementi

Elemento	Tenore limite %, in peso	
Ag	Argento	0,25
As	Arsenico	0,5
Cd	Cadmio	1,3
Cr	Cromo	1,4
Mg	Magnesio	0,8
Pb	Piombo	1,5
S	Zolfo	0,7
Sn	Stagno	0,8
Te	Tellurio	0,8
Zn	Zinco	1
Zr	Zirconio	0,3
Altri elementi ⁽¹⁾ , ciascuno		0,3

⁽¹⁾ Altri elementi, per esempio: Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.

b) «Leghe di rame»:

le materie metalliche diverse dal rame non raffinato nelle quali il rame predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi purché:

- 1) il tenore, in peso, di almeno uno di questi altri elementi superi i limiti indicati nella tabella precedente; oppure
- 2) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 2,5 %.

c) «Leghe madri di rame»:

le composizioni contenenti rame, in proporzione superiore a 10 %, in peso, ed altri elementi, non adatte alla deformazione plastica e che sono utilizzate sia come prodotti di apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi. Tuttavia, le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame), contenenti più di 15 %, in peso, di fosforo rientrano nella voce 2848.

d) «Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono tuttavia da considerare come rame greggio, della voce 7403, le barre da filo e le billette che sono state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremità, soltanto per facilitarne l'introduzione nelle macchine destinate a trasformarle, per esempio: in vergella o in tubi.

e) «Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

f) «Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

Tuttavia, per l'interpretazione della voce 7414 sono ammessi come «fili», unicamente, i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.

g) «Lamiere, nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7403), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

- in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,
- in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci 7409 e 7410 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

h) «Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, si intende per:

a) «Leghe a base di rame-zinco (ottone)»:

ogni lega di rame e zinco, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti:

- lo zinco predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi;
- l'eventuale tenore in nichel è inferiore, in peso, a 5 % [vedi leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)];
- l'eventuale tenore in stagno è inferiore, in peso, a 3 % [vedi leghe a base di rame-stagno (bronzo)].

b) «Leghe a base di rame-stagno (bronzo)»:

ogni lega di rame e stagno, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti lo stagno predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi. Tuttavia, quando il tenore di stagno, in peso, è almeno pari a 3 %, il tenore di zinco può predominare ma deve essere, in peso, inferiore a 10 %.

c) «Leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)»:

ogni lega di rame, nichel e zinco, con o senza altri elementi. Il tenore di nichel è uguale o superiore, in peso, a 5 % (vedi leghe a base di rame-zinco [ottone]).

d) «Leghe a base di rame-nichel»:

ogni lega di rame e nichel, con o senza altri elementi, ma che, in ogni caso, non contengano, in peso, più di 1 % di zinco. Quando altri elementi sono presenti, il nichel predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame):		
7401 10 00	– Metalline cuprifere	esenzione	—
7401 20 00	– Rame da cementazione (precipitato di rame)	esenzione	—
7402 00 00	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	esenzione	—
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio:		
	– Rame raffinato:		
7403 11 00	– – Catodi e sezioni di catodi	esenzione	—
7403 12 00	– – Barre da filo (Wire-bars)	esenzione	—
7403 13 00	– – Billette	esenzione	—
7403 19 00	– – altri	esenzione	—
	– Leghe di rame:		
7403 21 00	– – a base di rame-zinco (ottone)	esenzione	—
7403 22 00	– – a base di rame-stagno (bronzo)	esenzione	—
7403 23 00	– – a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	esenzione	—
7403 29 00	– – altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)	esenzione	—
7404 00	Cascami ed avanzi di rame:		
7404 00 10	– di rame raffinato	esenzione	—
	– di leghe di rame:		
7404 00 91	– – a base di rame-zinco (ottone)	esenzione	—
7404 00 99	– – altri	esenzione	—
7405 00 00	Leghe madri di rame	esenzione	—
7406	Polveri e pagliette di rame:		
7406 10 00	– Polveri a struttura non lamellare	esenzione	—
7406 20 00	– Polveri a struttura lamellare; pagliette	esenzione	—
7407	Barre e profilati di rame:		
7407 10 00	– di rame raffinato	4,8	—
	– di leghe di rame:		
7407 21	– – a base di rame-zinco (ottone):		
7407 21 10	– – – Barre	4,8	—
7407 21 90	– – – Profilati	4,8	—
7407 22	– – a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone):		
7407 22 10	– – – a base di rame-nichel (cupronichel)	4,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7407 22 90	— — — a base di rame-nichel-zinco (argentone)	4,8	—
7407 29 00	— — altri	4,8	—
7408	Fili di rame:		
	— di rame raffinato:		
7408 11 00	— — di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm	4,8	—
7408 19	— — altri:		
7408 19 10	— — — di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm	4,8	—
7408 19 90	— — — di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm	4,8	—
	— di leghe di rame:		
7408 21 00	— — a base di rame-zinco (ottone)	4,8	—
7408 22 00	— — a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	4,8	—
7408 29 00	— — altri	4,8	—
7409	Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm:		
	— di rame raffinato:		
7409 11 00	— — arrotolati	4,8	—
7409 19 00	— — altri	4,8	—
	— di leghe a base di rame-zinco (ottone):		
7409 21 00	— — arrotolati	4,8	—
7409 29 00	— — altri	4,8	—
	— di leghe a base di rame-stagno (bronzo):		
7409 31 00	— — arrotolati	4,8	—
7409 39 00	— — altri	4,8	—
7409 40	— di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone):		
7409 40 10	— — a base di rame-nichel (cupronichel)	4,8	—
7409 40 90	— — a base di rame-nichel-zinco (argentone)	4,8	—
7409 90 00	— di altre leghe di rame	4,8	—
7410	Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto):		
	— senza supporto:		
7410 11 00	— — di rame raffinato	5,2	—
7410 12 00	— — di leghe di rame	5,2	—
	— su supporto:		
7410 21 00	— — di rame raffinato	5,2	—
7410 22 00	— — di leghe di rame	5,2	—
7411	Tubi di rame:		
	— di rame raffinato:		
	— — diritti, con spessore della parete:		
7411 10 11	— — — superiore a 0,6 mm	4,8	—
7411 10 19	— — — uguale o inferiore a 0,6 mm	4,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7411 10 90	– – altri	4,8	—
	– di leghe di rame:		
7411 21	– – a base di rame-zinco (ottone):		
7411 21 10	– – – diritti	4,8	—
7411 21 90	– – – altri	4,8	—
7411 22 00	– – a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	4,8	—
7411 29 00	– – altri	4,8	—
7412	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame:		
7412 10 00	– di rame raffinato	5,2	—
7412 20 00	– di leghe di rame	5,2	—
7413 00	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità:		
7413 00 10	– muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– altri:		
7413 00 91	– – di rame raffinato	5,2	—
7413 00 99	– – di leghe di rame	5,2	—
7414	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di rame; lamiere o lastre incise e stirate, di rame:		
7414 20 00	– Tele metalliche	4,3	—
7414 90 00	– altre	4,3	—
7415	Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame:		
7415 10 00	– Punte e chiodi, puntine, rampini ed articoli simili	4	—
	– altri articoli, non filettati:		
7415 21 00	– – Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)	3	—
7415 29 00	– – altri	3	—
	– altri articoli, filettati:		
7415 33 00	– – Viti; bulloni e dadi	3	—
7415 39 00	– – altri	3	—
7416 00 00	Molle di rame	4	—
7417 00 00	Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti, di rame	4	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7418	Oggetti per uso domestico, di igiene o da toilette e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame: – Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi:		
7418 11 00	– – Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi	3	—
7418 19 00	– – altri	3	—
7418 20 00	– Oggetti di igiene o da toilette e loro parti	3	—
7419	Altri lavori di rame:		
7419 10 00	– Catene, catenelle e loro parti	3	—
7419 91 00	– – colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati	3	—
7419 99 00	– – altri	3	—

CAPITOLO 75

NICHEL E LAVORI DI NICHEL

Nota

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) «Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) «Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) «Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

d) «Lamiere, nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7502), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce 7506, le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e) «Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Note di sottovoci

1. In questo capitolo, si intende per:

a) «Nichel non legato»:

il metallo contenente, in totale, almeno 99 %, in peso, di nichel o di cobalto, purché:

- 1) il tenore di cobalto non superi, in peso, 1,5 %; e
- 2) il tenore di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

Altri elementi

Elemento		Tenore limite %, in peso
Fe	Ferro	0,5
O	Ossigeno	0,4
Altri elementi, ciascuno		0,3

b) «Leghe di nichel»:

le materie metalliche, dove il nichel predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:

- 1) il tenore di cobalto superi, in peso, 1,5 %;
- 2) il tenore, in peso, di almeno uno degli altri elementi, superi il limite indicato nella tabella precedente; oppure
- 3) il tenore totale, in peso, di elementi diversi dal nichel e cobalto, superi 1 %.

2. Nonostante le disposizioni della nota 1 c) di questo capitolo, per l'interpretazione della sottovoce 7508 10, sono ammessi come «fili» unicamente i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7501	Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel:		
7501 10 00	– Metalline di nichel	esenzione	—
7501 20 00	– «Sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel	esenzione	—
7502	Nichel greggio:		
7502 10 00	– Nichel non legato	esenzione	—
7502 20 00	– Leghe di nichel	esenzione	—
7503 00	Cascami ed avanzi rottami di nichel:		
7503 00 10	– di nichel non legato	esenzione	—
7503 00 90	– di leghe di nichel	esenzione	—
7504 00 00	Polveri e pagliette di nichel	esenzione	—
7505	Barre, profilati e fili, di nichel:		
	– Barre e profilati:		
7505 11 00	– – di nichel non legato	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7505 12 00	– – di leghe di nichel	2,9	—
	– Fili:		
7505 21 00	– – di nichel non legato	esenzione	—
7505 22 00	– – di leghe di nichel	2,9	—
7506	Lamiere, nastri e fogli, di nichel:		
7506 10 00	– di nichel non legato	esenzione	—
7506 20 00	– di leghe di nichel	3,3	—
7507	Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel:		
	– Tubi:		
7507 11 00	– – di nichel non legato	esenzione	—
7507 12 00	– – di leghe di nichel	esenzione	—
7507 20 00	– Accessori per tubi	2,5	—
7508	Altri lavori di nichel:		
7508 10 00	– Tele metalliche e griglie, di fili di nichel	esenzione	—
7508 90 00	– altri	esenzione	—

CAPITOLO 76

ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO

Nota

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) «Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) «Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) «Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati; la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

d) «Lamiere, nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7601), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli), di spessore costante, presentati:

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci 7606 e 7607 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e) «Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Note di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) «Alluminio non legato»:

il metallo contenente almeno 99 %, in peso, di alluminio, purché il tenore, in peso, di ogni altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

Altri elementi

Elemento	Tenore limite %, in peso
Fe + Si (totale ferro-silicio)	1
Altri elementi ⁽¹⁾ , ciascuno	0,1 ⁽²⁾
⁽¹⁾ Altri elementi, segnatamente Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn. ⁽²⁾ Un tenore di rame superiore a 0,1 % ma inferiore o uguale a 0,2 % è tollerato purché il tenore di cromo e quello di manganese non superi 0,05 %.	

b) «Leghe di alluminio»:

le materie metalliche nelle quali l'alluminio predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:

- 1) il tenore in peso di almeno uno degli altri elementi o del totale ferro-silicio, superi i limiti indicati nella precedente tabella; oppure
- 2) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 1 %.

2. Nonostante le disposizioni della nota 1 c) di questo capitolo, per l'interpretazione della sottovoce 7616 91, sono ammessi come «fili» unicamente i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7601	Alluminio greggio:		
7601 10 00	– Alluminio non legato	6	—
7601 20	– Leghe di alluminio:		
7601 20 10	– – primario	6	—
	– – secondario:		
7601 20 91	– – – in lingotti o allo stato liquido	6	—
7601 20 99	– – – altri	6	—
7602 00	Cascami ed avanzi di alluminio:		
	– Cascami:		
7602 00 11	– – Torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)	esenzione	—
7602 00 19	– – altri (compresi gli scarti di fabbricazione)	esenzione	—
7602 00 90	– Avanzi	esenzione	—
7603	Polveri e pagliette di alluminio:		
7603 10 00	– Polveri a struttura non lamellare	5	—
7603 20 00	– Polveri a struttura lamellare; pagliette	5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7604	Barre e profilati di alluminio:		
7604 10	– di alluminio non legato:		
7604 10 10	– – Barre	7,5	—
7604 10 90	– – Profilati	7,5	—
	– di leghe di alluminio:		
7604 21 00	– – Profilati cavi	7,5	—
7604 29	– – altri:		
7604 29 10	– – – Barre	7,5	—
7604 29 90	– – – Profilati	7,5	—
7605	Fili di alluminio:		
	– di alluminio non legato:		
7605 11 00	– – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm	7,5	—
7605 19 00	– – altri	7,5	—
	– di leghe di alluminio:		
7605 21 00	– – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm	7,5	—
7605 29 00	– – altri	7,5	—
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm:		
	– di forma quadrata o rettangolare:		
7606 11	– – di alluminio non legato:		
7606 11 10	– – – dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	7,5	—
	– – – altri, di spessore:		
7606 11 91	– – – – inferiore a 3 mm	7,5	—
7606 11 93	– – – – uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm	7,5	—
7606 11 99	– – – – uguale o superiore a 6 mm	7,5	—
7606 12	– – di leghe di alluminio:		
7606 12 10	– – – Nastri di alluminio per tende veneziane	7,5	—
	– – – altri:		
7606 12 50	– – – – dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	7,5	—
	– – – – altri, di spessore:		
7606 12 91	– – – – – inferiore a 3 mm	7,5	—
7606 12 93	– – – – – uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm	7,5	—
7606 12 99	– – – – – uguale o superiore a 6 mm	7,5	—
	– altri:		
7606 91 00	– – di alluminio non legato	7,5	—
7606 92 00	– – di leghe di alluminio	7,5	—
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto):		
	– senza supporto:		
7607 11	– – semplicemente laminati:		
7607 11 10	– – – di spessore inferiore a 0,021 mm	7,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7607 11 90	— — — di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm	7,5	—
7607 19	— — altri:		
7607 19 10	— — — di spessore inferiore a 0,021 mm	7,5	—
	— — — di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm:		
7607 19 91	— — — — autoadesivi	7,5	—
7607 19 99	— — — — altri	7,5	—
7607 20	— su supporto:		
7607 20 10	— — di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm	10	—
	— — di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm:		
7607 20 91	— — — autoadesivi	7,5	—
7607 20 99	— — — altri	7,5	—
7608	Tubi di alluminio:		
7608 10	— di alluminio non legato:		
7608 10 10	— — muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾ . . .	esenzione	—
7608 10 90	— — altri	7,5	—
7608 20	— di leghe di alluminio:		
7608 20 10	— — muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾ . . .	esenzione	—
	— — altri:		
7608 20 30	— — — saldati	7,5	—
	— — — altri:		
7608 20 91	— — — — semplicemente estrusi a caldo	7,5	—
7608 20 99	— — — — altri	7,5	—
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	7	—
7610	Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balastrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:		
7610 10 00	— Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	6	p/st ⁽²⁾
7610 90	— altri:		
7610 90 10	— — Pontoni ed elementi di pontoni, torri e piloni	7	—
7610 90 90	— — altri	6	—
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	6	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

⁽²⁾ Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:		
7612 10 00	– Astucci tubolari flessibili	6	—
7612 90	– altri:		
7612 90 10	– – Astucci tubolari rigidi	6	—
7612 90 20	– – Recipienti del tipo utilizzato per aerosol	6	p/st
	– – altri, di capacità:		
7612 90 91	– – – uguale o superiore a 50 litri	6	—
7612 90 98	– – – inferiore a 50 litri	6	—
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	6	—
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità:		
7614 10 00	– con anima di acciaio	6	—
7614 90 00	– altri	6	—
7615	Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toilette, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio:		
	– Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi:		
7615 11 00	– – Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi	6	—
7615 19	– – altri:		
7615 19 10	– – – di getti di alluminio	6	—
7615 19 90	– – – altri	6	—
7615 20 00	– Oggetti di igiene o da toilette e loro parti	6	—
7616	Altri lavori di alluminio:		
7616 10 00	– Punte, chiodi, rampini, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	6	—
	– altri:		
7616 91 00	– – Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	6	—
7616 99	– – altri:		
7616 99 10	– – – di getti di alluminio	6	—
7616 99 90	– – – altri	6	—

CAPITOLO 78

PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO

Nota

1. In questo capitolo, si intende per:

a) «Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) «Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) «Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

d) «Lamiere nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti in greggi della voce 7801), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce 7804 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e) «Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, «per piombo raffinato» si intende:

il metallo contenente almeno 99,9 %, in peso, di piombo, purché il tenore, in peso, di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

Altri elementi

Elemento	Tenore limite %, in peso
Ag Argento	0,02
As Arsenico	0,005
Bi Bismuto	0,05
Ca Calcio	0,002
Cd Cadmio	0,002
Cu Rame	0,08
Fe Ferro	0,002
S Zolfo	0,002
Sb Antimonio	0,005
Sn Stagno	0,005
Zn Zinco	0,002
Altri per esempio Te (tellurio); ciascuno	0,001

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7801	Piombo greggio:		
7801 10 00	– Piombo raffinato	2,5	—
	– altro:		
7801 91 00	– – contenente antimonio come altro elemento predominante in peso	2,5 ⁽¹⁾	—
7801 99	– – altro:		
7801 99 10	– – – contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera) ⁽²⁾	esenzione	—
	– – – altro:		
7801 99 91	– – – – Leghe di piombo	2,5	—
7801 99 99	– – – – altro	2,5	—
7802 00 00	Cascami ed avanzi di piombo	esenzione	—
7803 00 00	Barre, profilati e fili, di piombo	5	—

⁽¹⁾ Dazio doganale sospeso a titolo autonomo a tempo indeterminato per «piombo contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera)» (codice TARIC 7801 91 00 10). L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli dal 291 al 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7804	Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo:		
	– Lamiere, fogli e nastri:		
7804 11 00	– – Fogli e nastri, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)	5	—
7804 19 00	– – altri	5	—
7804 20 00	– Polveri e pagliette	esenzione	—
7805 00 00	Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di piombo	5	—
7806 00	Altri lavori di piombo:		
7806 00 10	– Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi (<i>Euratom</i>)	esenzione	—
7806 00 90	– altri	5	—

CAPITOLO 79

ZINCO E LAVORI DI ZINCO

Nota

1. In questo capitolo si intendono per:

a) «Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) «Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) «Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

d) «Lamiere, nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7901), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce 7905 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e) «Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) «zinco non legato»:

il metallo contenente almeno 97,5 %, in peso, di zinco;

b) «leghe di zinco»:

le materie metalliche nelle quali predomina lo zinco, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 2,5 %;

c) «zinco polverizzato»:

lo zinco polverizzato che è ottenuto per condensazione dei vapori di zinco e che presenta delle particelle sferiche più fini delle polveri. Almeno 80 %, in peso, tra esse passano attraverso un setaccio avente un'apertura di maglie di 63 micrometri (micron). Esse devono contenere almeno 85 %, in peso, di zinco metallico.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7901	Zinco greggio:		
	– Zinco non legato:		
7901 11 00	– – contenente, in peso, 99,99 % o più di zinco	2,5	—
7901 12	– – contenente, in peso, meno di 99,99 % di zinco:		
7901 12 10	– – – contenente, in peso, 99,95 % o più, ma meno di 99,99 % di zinco	2,5	—
7901 12 30	– – – contenente, in peso, 98,5 % o più, ma meno di 99,95 % di zinco	2,5	—
7901 12 90	– – – contenente, in peso, 97,5 % o più, ma meno di 98,5 % di zinco	2,5	—
7901 20 00	– Leghe di zinco	2,5	—
7902 00 00	Cascami ed avanzi di zinco	esenzione	—
7903	Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia):		
7903 10 00	– Zinco polverizzato	2,5	—
7903 90 00	– altri	2,5	—
7904 00 00	Barre, profilati e fili, di zinco	5	—
7905 00 00	Lamiere, fogli e nastri, di zinco	5	—
7906 00 00	Tubi ed accessori per tubi di zinco (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti) ...	5	—
7907 00 00	Altri lavori di zinco	5	—

CAPITOLO 80

STAGNO E LAVORI DI STAGNO

Nota

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) «Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) «Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) «Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

d) «Lamiere, nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 8001), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci 8004 e 8005 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;

e) «Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) «Stagno non legato»:

il metallo contenente almeno 99 %, in peso, di stagno, purché il tenore, in peso, di bismuto o di rame, eventualmente presenti, sia inferiore ai limiti indicati nella seguente tabella:

Altri elementi

Elemento	Tenore limite %, in peso
Bi Bismuto	0,1
Cu Rame	0,4

b) «Leghe di stagno»:

le materie metalliche nelle quali lo stagno predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:

- 1) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 1 %, oppure
- 2) il tenore, in peso, di bismuto o di rame sia uguale o superiore ai limiti indicati nella tabella precedente.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8001	Stagno greggio:		
8001 10 00	– Stagno non legato	esenzione	—
8001 20 00	– Leghe di stagno	esenzione	—
8002 00 00	Cascami ed avanzi di stagno	esenzione	—
8003 00 00	Barre, profilati e fili, di stagno	esenzione	—
8004 00 00	Lamiere, fogli e nastri di stagno, di spessore superiore a 0,2 mm	esenzione	—
8005 00 00	Fogli e nastri sottili di stagno (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno	esenzione	—
8006 00 00	Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di stagno	esenzione	—
8007 00 00	Altri lavori di stagno	esenzione	—

CAPITOLO 81

ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE

Nota di sottovoci

1. La nota 1 del capitolo 74 che definisce le barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli, si applica, *mutatis mutandis*, a questo capitolo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8101	Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzzi:		
8101 10 00	– Polveri	5	—
	– altri:		
8101 94 00	– – Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	5	—
8101 95 00	– – Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	6	—
8101 96 00	– – Fili	6	—
8101 97 00	– – Cascami e avanzzi	esenzione	—
8101 99 00	– – altri	7	—
8102	Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzzi:		
8102 10 00	– Polveri	4	—
	– altri:		
8102 94 00	– – Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	3	—
8102 95 00	– – Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	5	—
8102 96 00	– – Fili	8	—
8102 97 00	– – Cascami e avanzzi	esenzione	—
8102 99 00	– – altri	7	—
8103	Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzzi:		
8103 20 00	– Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri	esenzione	—
8103 30 00	– Cascami e avanzzi	esenzione	—
8103 90	– altri:		
8103 90 10	– – Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli	3	—
8103 90 90	– – altri	4	—
8104	Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzzi:		
	– Magnesio greggio:		
8104 11 00	– – contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio	5,3	—
8104 19 00	– – altri	4	—
8104 20 00	– Cascami e avanzzi	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8104 30 00	– Torniture e granelli calibrati; polveri	4	—
8104 90 00	– altri	4	—
8105	Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi:		
8105 20 00	– Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri	esenzione	—
8105 30 00	– Cascami e avanzi	esenzione	—
8105 90 00	– altri	3	—
8106 00	Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi:		
8106 00 10	– Bismuto greggio; cascami e avanzi; polveri	esenzione	—
8106 00 90	– altri	2	—
8107	Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzi:		
8107 20 00	– Cadmio greggio; polveri	3	—
8107 30 00	– Cascami e avanzi	esenzione	—
8107 90 00	– altri	4	—
8108	Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi:		
8108 20 00	– Titanio greggio; polveri	5	—
8108 30 00	– Cascami e avanzi	5	—
8108 90	– altri:		
8108 90 10	– – Tubi, muniti di accessori per la condotta di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altri:		
8108 90 30	– – – Barre, profilati e fili	7	—
8108 90 50	– – – Lamiere, nastri e fogli	7	—
8108 90 70	– – – Tubi	7	—
8108 90 90	– – – altri	7	—
8109	Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi:		
8109 20 00	– Zirconio greggio; polveri	5	—
8109 30 00	– Cascami e avanzi	esenzione	—
8109 90 00	– altri	9	—
8110	Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi:		
8110 10 00	– Antimonio greggio; polveri	7	—
8110 20 00	– Cascami e avanzi	esenzione	—
8110 90 00	– altri	7	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8111 00	Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzzi:		
	– Manganese greggio; cascami e avanzzi; polveri:		
8111 00 11	– – Manganese greggio; polveri	esenzione	—
8111 00 19	– – Cascami e avanzzi	esenzione	—
8111 00 90	– altri	5	—
8112	Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzzi:		
	– Berillio:		
8112 12 00	– – greggio; polveri	esenzione	—
8112 13 00	– – Cascami e avanzzi	esenzione	—
8112 19 00	– – altri	3	—
	– Cromo:		
8112 21	– – greggio; polveri:		
8112 21 10	– – – Leghe di cromo contenenti, in peso, più di 10 % di nichel	esenzione	—
8112 21 90	– – – altri	3	—
8112 22 00	– – Cascami e avanzzi	esenzione	—
8112 29 00	– – altri	5	—
8112 30	– Germanio:		
8112 30 20	– – greggio; polveri	4,5	—
8112 30 40	– – Cascami e avanzzi	esenzione	—
8112 30 90	– – altri	7	—
8112 40	– Vanadio:		
8112 40 10	– – greggio; cascami e avanzzi; polveri	esenzione	—
8112 40 90	– – altri	3	—
	– Tallio:		
8112 51 00	– – greggio; polveri	1,5	—
8112 52 00	– – Cascami e avanzzi	esenzione	—
8112 59 00	– – altri	3	—
	– altri:		
8112 92	– – greggi; cascami e avanzzi; polveri:		
8112 92 10	– – – Afnio (celtio)	3	—
	– – – Niobio (colombio), renio:		
8112 92 31	– – – – greggi; polveri	3	—
8112 92 39	– – – – Cascami e avanzzi	esenzione	—
	– – – Gallio, indio:		
8112 92 50	– – – – Cascami e avanzzi	esenzione	—
	– – – – altri:		
8112 92 81	– – – – – Indio	2	—
8112 92 89	– – – – – Gallio	1,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8112 99	– – altri:		
8112 99 10	– – – Afnio (celtio)	7	—
8112 99 30	– – – Niobio (colombio), renio	9	—
8112 99 80	– – – Gallio, indio	3	—
8113 00	Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi:		
8113 00 20	– greggio	4	—
8113 00 40	– Cascami e avanzi	esenzione	—
8113 00 90	– altri	5	—

CAPITOLO 82

**UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI;
PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI**

Note

1. Indipendentemente dalle lampade per saldare, dalle fucine portatili, dalle mole con sostegni e dagli assortimenti di manicure o pedicure, nonché dagli oggetti della voce 8209, questo capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante:
 - a) di metallo comune;
 - b) di carburi metallici o di cermet;
 - c) di pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, su supporto di metallo comune, di carburi metallici o di cermet;
 - d) di materie abrasive su supporto di metallo comune, a condizione che si tratti di utensili i cui denti, spigoli o altre parti trancianti o taglienti, non abbiano perduto la loro funzione propria per il fatto dell'aggiunta di polveri abrasive.
2. Le parti di metalli comuni degli oggetti di questo capitolo sono classificate con questi ultimi escluse le parti espressamente nominate e dei portautensili per utensileria a mano della voce 8466. Sono tuttavia escluse in ogni caso da questo capitolo le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 di questa sezione.

Sono esclusi da questo capitolo le teste, i pettini, i contropettini, le lame e i coltelli di rasoi e tosatrici elettriche (voce 8510).

3. Gli assortimenti composti di uno o più coltelli della voce 8211 e di un numero almeno uguale di oggetti della voce 8215 rientrano in quest'ultima voce.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8201	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano:		
8201 10 00	– Vanghe e pale	1,7	p/st
8201 20 00	– Forche	1,7	p/st
8201 30 00	– Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi	1,7	—
8201 40 00	– Asce, roncole e simili utensili taglienti	1,7	—
8201 50 00	– Forbici per potare (comprese le forbici «trinciapollo») utilizzabili con una mano ..	1,7	p/st
8201 60 00	– Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani	1,7	—
8201 90 00	– altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano	1,7	—
8202	Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):		
8202 10 00	– Seghe a mano	1,7	—
8202 20 00	– Lame di seghe a nastro	1,7	—
	– Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe):		
8202 31 00	– – con parte operante di acciaio	2,7	—
8202 39 00	– – altre, comprese le parti	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8202 40 00	– Catene di seghe dette «taglienti»	1,7	—
	– altre lame di seghe:		
8202 91 00	– – Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli	2,7	—
8202 99	– – altre:		
	– – – con parte operante di acciaio:		
8202 99 11	– – – – per la lavorazione dei metalli	2,7	—
8202 99 19	– – – – per la lavorazione di altre materie	2,7	—
8202 99 90	– – – con parte operante di altre materie	2,7	—
8203	Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano:		
8203 10 00	– Lime, raspe ed utensili simili	1,7	—
8203 20	– Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili:		
8203 20 10	– – Pinzette e pinze per depilare	1,7	—
8203 20 90	– – altri	1,7	—
8203 30 00	– Cesoie per metalli ed utensili simili	1,7	—
8203 40 00	– Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili	1,7	—
8204	Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico:		
	– Chiavi per dadi a mano:		
8204 11 00	– – ad apertura fissa	1,7	—
8204 12 00	– – ad apertura variabile	1,7	—
8204 20 00	– Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico	1,7	—
8205	Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale:		
8205 10 00	– Utensili per forare, filettare o maschiare	1,7	—
8205 20 00	– Martelli e mazze	3,7	—
8205 30 00	– Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno	3,7	—
8205 40 00	– cacciaviti	3,7	—
	– altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro):		
8205 51 00	– – per uso domestico	3,7	—
8205 59	– – altri:		
8205 59 10	– – – Utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori	3,7	—
8205 59 30	– – – Utensili (pistole) per ribadire, fissare i tamponi, i cavicchi, ecc., che funzionano per mezzo di una cartuccia deflagrante	2,7	—
8205 59 90	– – – altri	2,7	—
8205 60 00	– Lampade per saldare e simili	2,7	—
8205 70 00	– Morse, sergenti e simili	3,7	—
8205 80 00	– Incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8205 90 00	– Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle precedenti sottovoci	3,7	—
8206 00 00	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	3,7	—
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio:		
	– Utensili di perforazione o di sondaggio:		
8207 13 00	– – con parte operante di cermet	2,7	—
8207 19	– – altri, comprese le parti:		
8207 19 10	– – – con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	—
8207 19 90	– – – altri	2,7	—
8207 20	– Filiere per trafilare o estrarre i metalli:		
8207 20 10	– – con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	—
8207 20 90	– – con parte operante di altre materie	2,7	—
8207 30	– Utensili per imbutire, stampare o punzonare:		
8207 30 10	– – per la lavorazione dei metalli	2,7	—
8207 30 90	– – altri	2,7	—
8207 40	– Utensili per maschiare o filettare:		
	– – per la lavorazione dei metalli:		
8207 40 10	– – – Utensili per maschiare	2,7	—
8207 40 30	– – – Utensili per filettare	2,7	—
8207 40 90	– – altri	2,7	—
8207 50	– Utensili per forare:		
8207 50 10	– – con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	—
	– – con parte operante di altre materie:		
8207 50 30	– – – Punte da trapano per muratura	2,7	—
	– – – altri:		
	– – – – per la lavorazione dei metalli, con parte operante:		
8207 50 50	– – – – di cermet	2,7	—
8207 50 60	– – – – di acciaio rapido	2,7	—
8207 50 70	– – – – di altre materie	2,7	—
8207 50 90	– – – – altri	2,7	—
8207 60	– Utensili per alesare o scanalare:		
8207 60 10	– – con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	—
	– – con parte operante di altre materie:		
	– – – Utensili per alesare:		
8207 60 30	– – – per la lavorazione dei metalli	2,7	—
8207 60 50	– – – altri	2,7	—
	– – – Utensili per scanalare:		
8207 60 70	– – – per la lavorazione dei metalli	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8207 60 90	- - - - altri	2,7	—
8207 70	- Utensili per fresare:		
	- - per la lavorazione dei metalli, con parte operante:		
8207 70 10	- - - di cermet	2,7	—
	- - - di altre materie:		
8207 70 31	- - - - Frese con codolo	2,7	—
8207 70 35	- - - - Frese-madri	2,7	—
8207 70 38	- - - - altre	2,7	—
8207 70 90	- - altri	2,7	—
8207 80	- Utensili per tornire:		
	- - per la lavorazione dei metalli, con parte operante:		
8207 80 11	- - - di cermet	2,7	—
8207 80 19	- - - di altre materie	2,7	—
8207 80 90	- - altri	2,7	—
8207 90	- altri utensili intercambiabili:		
8207 90 10	- - con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	—
	- - con parte operante di altre materie:		
8207 90 30	- - - Lame da cacciavite	2,7	—
8207 90 50	- - - Utensili per tagliare ingranaggi	2,7	—
	- - - altri, con parte operante:		
	- - - - di cermet:		
8207 90 71	- - - - - per la lavorazione dei metalli	2,7	—
8207 90 78	- - - - - altri	2,7	—
	- - - - di altre materie:		
8207 90 91	- - - - - per la lavorazione dei metalli	2,7	—
8207 90 99	- - - - - altri	2,7	—
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici:		
8208 10 00	- per la lavorazione dei metalli	1,7	—
8208 20 00	- per la lavorazione del legno	1,7	—
8208 30	- per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare:		
8208 30 10	- - Coltelli circolari	1,7	—
8208 30 90	- - altri	1,7	—
8208 40 00	- per macchine agricole, orticole o forestali	1,7	—
8208 90 00	- altri	1,7	—
8209 00	Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet:		
8209 00 20	- Placchette intercambiabili	2,7	—
8209 00 80	- altri	2,7	—
8210 00 00	Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame:		
8211 10 00	– Assortimenti	8,5	—
	– altri:		
8211 91	– – Coltelli da tavola a lama fissa:		
8211 91 30	– – – Coltelli con manico e lama di acciaio inossidabile	8,5	—
8211 91 80	– – – altri	8,5	—
8211 92 00	– – altri coltelli a lama fissa	8,5	—
8211 93 00	– – Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili	8,5	—
8211 94 00	– – Lame	6,7	—
8211 95 00	– – Manici di metalli comuni	2,7	—
8212	Rasoi e loro lame (compresi gli sbizzi in nastri):		
8212 10	– Rasoi:		
8212 10 10	– – Rasoi di sicurezza con lame non sostituibili	2,7	p/st
8212 10 90	– – altri	2,7	p/st
8212 20 00	– Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbizzi in nastri	2,7	1 000 p/st
8212 90 00	– altre parti	2,7	—
8213 00 00	Forbici a due branche e loro lame	4,2	—
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie):		
8214 10 00	– Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame	2,7	—
8214 20 00	– Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	2,7	—
8214 90 00	– altri	2,7	—
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:		
8215 10	– Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato:		
8215 10 20	– – contenenti unicamente oggetti argentati, dorati o platinati	4,7	—
	– – altri:		
8215 10 30	– – – di acciai inossidabili	8,5	—
8215 10 80	– – – altri	4,7	—
8215 20	– altri assortimenti:		
8215 20 10	– – di acciai inossidabili	8,5	—
8215 20 90	– – altri	4,7	—
	– altri:		
8215 91 00	– – argentati, dorati o platinati	4,7	—
8215 99	– – altri:		
8215 99 10	– – – di acciai inossidabili	8,5	—
8215 99 90	– – – altri	4,7	—

CAPITOLO 83

LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

Note

1. Ai sensi di questo capitolo le parti di metalli comuni sono da classificare nella voce corrispondente degli oggetti ai quali si riferiscono. Tuttavia non sono da considerare come parti di lavori di questo capitolo gli oggetti di ghisa, di ferro o di acciaio delle voci 7312, 7315, 7317, 7318 o 7320 né gli stessi oggetti di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 e da 78 a 81).
2. Ai sensi della voce 8302, «per rotelle» si intendono quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) inferiore o uguale a 75 mm o quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) superiore a 75 mm, purché la larghezza della ruota o del cerchione che vi è adattato sia inferiore a 30 mm.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8301	Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni:		
8301 10 00	– Lucchetti	2,7	—
8301 20 00	– Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli	2,7	—
8301 30 00	– Serrature del tipo utilizzato per mobili	2,7	—
8301 40	– altre serrature; catenacci:		
	– – Serrature del tipo utilizzato per porte di edifici:		
8301 40 11	– – – Serrature a cilindri	2,7	—
8301 40 19	– – – altre	2,7	—
8301 40 90	– – altre serrature; catenacci	2,7	—
8301 50 00	– Fermagli e montature a fermaglio con serratura	2,7	—
8301 60 00	– Parti	2,7	—
8301 70 00	– Chiavi presentate isolatamente	2,7	—
8302	Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni:		
8302 10	– Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle):		
8302 10 10	– – destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8302 10 90	– – altre	2,7	—
8302 20	– Rotelle:		
8302 20 10	– – destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8302 20 90	– – altre	2,7	—
8302 30 00	– altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli	2,7	—
	– altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili:		
8302 41 00	– – per edifici	2,7	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8302 42	– – altri, per mobili:		
8302 42 10	– – – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8302 42 90	– – – altri	2,7	—
8302 49	– – altri:		
8302 49 10	– – – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8302 49 90	– – – altri	2,7	—
8302 50 00	– Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili	2,7	—
8302 60	– Congegni di chiusura automatica per porte:		
8302 60 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8302 60 90	– – altri	2,7	—
8303 00	Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni:		
8303 00 10	– Casseforti	2,7	p/st
8303 00 30	– Porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza	2,7	—
8303 00 90	– Cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili	2,7	—
8304 00 00	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403	2,7	—
8305	Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni:		
8305 10 00	– Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori	2,7	—
8305 20 00	– Punti metallici presentati in barrette	2,7	—
8305 90 00	– altri, comprese le parti	2,7	—
8306	Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni:		
8306 10 00	– Campane, campanelli, gong ed oggetti simili	esenzione	—
	– Statuette ed altri oggetti di ornamento:		
8306 21 00	– – argentati, dorati o platinati	esenzione	—
8306 29	– – altri:		
8306 29 10	– – – di rame	esenzione	—
8306 29 90	– – – di altri metalli comuni	esenzione	—
8306 30 00	– Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi	2,7	—
8307	Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori:		
8307 10	– di ferro o di acciaio:		
8307 10 10	– – muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8307 10 90	– – altri	2,7	—
8307 90	– di altri metalli comuni:		
8307 90 10	– – muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8307 90 90	– – altri	2,7	—
8308	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchine-ria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni:		
8308 10 00	– Graffette, ganci ed occhielli	2,7	—
8308 20 00	– Rivetti tubolari o a gambo biforcuto	2,7	—
8308 90 00	– altri, comprese le parti	2,7	—
8309	Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni:		
8309 10 00	– Tappi a corona	2,7	—
8309 90	– altri:		
8309 90 10	– – Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo; capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di diametro superiore a 21 mm	3,7	—
8309 90 90	– – altri	2,7	—
8310 00 00	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405	2,7	—
8311	Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione:		
8311 10	– Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni:		
8311 10 10	– – Elettrodi per saldatura, con anima di ferro o di acciaio, rivestiti di materie refrattarie ..	2,7	—
8311 10 90	– – altri	2,7	—
8311 20 00	– Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni	2,7	—
8311 30 00	– Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni	2,7	—
8311 90 00	– altri, comprese le parti	2,7	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

SEZIONE XVI

MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DIRIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI**Note**

1. Questa sezione non comprende:
 - a) i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione, di materie plastiche del capitolo 39, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata (voce 4010), nonché gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);
 - b) gli oggetti per usi tecnici di cuoio naturale o ricostituito (voce 4204) o di pelli da pellicceria (voce 4303);
 - c) i tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili di qualsiasi materia (per esempio: capitoli 39, 40, 44, 48 o sezione XV);
 - d) le carte perforate per meccanismi Jacquard o macchine simili (per esempio: capitoli 39 o 48, sezione XV);
 - e) le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie tessili (voce 5910), nonché gli oggetti per usi tecnici di materie tessili (voce 5911);
 - f) le pietre preziose (gemme), le pietre semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7102 a 7104 nonché i lavori costituiti interamente da queste materie della voce 7116, esclusi, tuttavia, gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, punte di lettura (voce 8522);
 - g) le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) ed oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
 - h) le aste di perforazione (voce 7304);
 - ij) le tele e cinghie senza fine di fili o nastri metallici (sezione XV);
 - k) gli oggetti dei capitoli 82 o 83;
 - l) gli oggetti della sezione XVII;
 - m) gli oggetti del capitolo 90;
 - n) gli oggetti di orologeria (capitolo 91);
 - o) gli utensili intercambiabili della voce 8207 e le spazzole costituenti elementi di macchine (voce 9603), nonché gli utensili intercambiabili simili i quali sono da classificare secondo la materia costitutiva della loro parte operante (per esempio: capitoli 40, 42, 43, 45, 59, voci 6804 e 6909);
 - p) gli oggetti del capitolo 95;
 - q) i nastri inchiostriatori per macchine da scrivere e nastri inchiostriatori simili, anche montati su bobine o in cartucce (regime della materia costitutiva o voce 9612 se sono inchiostriati o altrimenti preparati per lasciare impronte).
2. Con riserva delle disposizioni della nota 1 di questa sezione e nella nota 1 dei capitoli 84 e 85, le parti di macchine (escluse le parti degli oggetti delle voci 8484, 8544, 8545, 8546 o 8547) sono da classificare conformemente alle regole seguenti:
 - a) le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate;
 - b) le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci 8479 o 8543) rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine o, secondo il caso, nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538; tuttavia, le parti destinate principalmente agli oggetti tanto della voce 8517 quanto delle voci da 8525 a 8528 sono da classificare nella voce 8517;
 - c) le altre parti rientrano nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538, secondo il caso, oppure, in difetto, nelle voci 8485 o 8548.
3. Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.

4. Quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento) per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l'insieme è da classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura.
5. Per l'applicazione delle note che precedono, il termine «macchine» comprende le macchine, apparecchi, dispositivi, congegni e materiali diversi citati nelle voci dei capitoli 84 o 85.

Note complementari

1. *Gli utensili necessari al montaggio o alla manutenzione delle macchine seguono il regime di queste quando siano presentati allo sdoganamento insieme alle relative macchine. Lo stesso regime è applicabile agli utensili intercambiabili che siano presentati contemporaneamente alle macchine di cui costituiscono la dotazione normale e purché essi siano normalmente venduti con quelle.*
2. *Il dichiarante in dogana è tenuto a produrre, a corredo della sua dichiarazione, se la dogana lo esige, un documento illustrato (notizie, prospetti, pagine di cataloghi, fotografie, ecc.) indicante la designazione corrente della macchina, i suoi usi e le sue caratteristiche essenziali e, per le macchine presentate smontate o non montate, un piano di montaggio ed un inventario del contenuto dei diversi colli.*
3. *A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) si applicano anche alle macchine presentate a riprese.*

CAPITOLO 84

REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del capitolo 68;
 - b) le macchine, apparecchi o congegni (per esempio: pompe) di ceramica e le parti di ceramica di macchine, apparecchi o congegni di qualsiasi materia (capitolo 69);
 - c) le vetrerie per laboratorio (voce 7017) ed i lavori di vetro per usi tecnici (voce 7019 o 7020);
 - d) gli oggetti delle voci 7321 o 7322 e gli oggetti simili di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 o da 78 a 81);
 - e) gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico della voce 8509; gli apparecchi fotografici per uso domestico della voce 8525;
 - f) le scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore (voce 9603).
2. Con riserva delle disposizioni della nota 3 della sezione XVI, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia nelle voci da 8401 a 8424, sia nelle voci da 8425 a 8480, sono da classificare nelle voci da 8401 a 8424.

Tuttavia, non rientrano nella voce 8419:

- a) le incubatrici ed allevatrici artificiali per l'avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (voce 8436);
- b) gli apparecchi umidificatori dei grani per mulini (voce 8437);
- c) i diffusori per zuccherifici (voce 8438);
- d) le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati, tessuti e lavori di materie tessili (voce 8451);
- e) gli apparecchi e dispositivi costruiti per compiere un'operazione meccanica, nei quali la variazione di temperatura, anche se necessaria, ha solo funzione accessoria.

Non rientrano nella voce 8422:

- a) le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi (voce 8452);
- b) le macchine ed apparecchi per ufficio della voce 8472;

Non rientrano nella voce 8424: le macchine per la stampa a getto d'inchiostro (voci 8443 o 8471).

3. Le macchine utensili che operano con l'asportazione di qualsiasi materia, suscettibili di rientrare sia nella voce 8456 sia nelle voci da 8457 a 8461, 8464, o 8465, sono da classificare nella voce 8456.
 4. Rientrano, soltanto, nella voce 8457 le macchine utensili per la lavorazione dei metalli, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) che possono effettuare differenti tipi di lavorazione, sia per:
 - a) cambio automatico degli utensili in partenza da uno speciale deposito conformemente ad un programma di lavorazione (centri di lavorazione);
 - b) utilizzazione automatica, simultanea o sequenziale, di diverse unità di lavorazione, che operano su un pezzo a posto fisso (macchine a posto fisso); oppure
 - c) trasferimento automatico del pezzo da lavorare a differenti unità di lavorazione (macchine a stazioni multiple).
 5. A. Ai sensi della voce 8471 per «macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione» si intendono:
 - a) le macchine numeriche atte a:
 - 1) registrare il o i programmi di elaborazione e almeno i dati immediatamente necessari per l'esecuzione di questo o di questi programmi;
 - 2) essere liberamente programmate conformemente ai bisogni dell'utilizzatore;
 - 3) eseguire elaborati aritmetici definiti dall'utilizzatore;
 - 4) eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, che esse devono essere in grado, con decisione logica, di modificarne l'esecuzione nel corso dell'elaborazione;
 - b) le macchine analogiche atte a simulare modelli matematici che comportano almeno: organi analogici, organi di comando e dispositivi di programmazione;
 - c) le macchine ibride che comprendono una macchina numerica associata ad elementi analogici oppure una macchina analogica associata ad elementi numerici.
 - B. Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte. Con riserva delle disposizioni del paragrafo E. appresso, deve essere considerata come facente parte del sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:
 - a) essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione;
 - b) essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;
 - c) essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma — codici o segnali — utilizzabili dal sistema.
 - C. Le unità di una macchina automatica di elaborazione dell'informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471.
 - D. Le stampanti, le tastiere, i dispositivi d'entrata a coordinate x, y nonché le unità di memoria a dischi che rispondono ai requisiti di cui ai sopracitati paragrafi B. b) e B. c) sono sempre da classificare come unità nella voce 8471.
 - E. Le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua.
6. Rientrano nella voce 8482 le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere brinite il cui diametro massimo o minimo non differisce più di 1 % del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi 0,05 mm.
Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce 7326.
 7. Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente nota 2 e dalla nota 3 della sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale. Qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, sono da classificare nella voce 8479.
In ogni caso rientrano ugualmente nella voce 8479 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (per esempio: trefolatrici, riunitrici, cardatrici, ecc.).
 8. Per l'applicazione della voce 8470, l'espressione «tascabile» si applica unicamente alle macchine le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm.

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 8471 49, per sistemi si intendono le macchine automatiche di elaborazione dell'informazione le cui unità rispondono simultaneamente alle condizioni enunciate nella nota 5 B) del capitolo 84 e che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una unità di entrata (ad esempio: una tastiera o un lettore) e una unità di uscita (ad esempio: mensola di visualizzazione o stampante).
2. La sottovoce 8482 40 si applica unicamente ai cuscinetti a rotolamento con rullini cilindrici di diametro costante non superiore a 5 mm e di lunghezza uguale o superiore tre volte il diametro. Questi rullini possono essere arrotondati alle estremità.

Note complementari

1. Si considerano come «motori per l'aviazione» delle sottovoci 8407 10 e 8409 10 soltanto i motori appositamente costruiti per ricevere un'elica o un rotore.
2. La sottovoce 8471 70 51 comprende anche i lettori di CD-ROM che costituiscono unità di memoria per macchine automatiche di elaborazione dell'informazione, consistenti in unità di trascinamento progettate per la lettura dei segnali dei CD-ROM, dei CD audio o dei CD foto e muniti di una presa per gli auricolari, cuffie e simili, di un comando di regolazione del volume o di un comando di messa in funzione/arresto.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8401	Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica:		
8401 10 00	– Reattori nucleari (<i>Euratom</i>)	5,7	—
8401 20 00	– Macchine ed apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti (<i>Euratom</i>)	3,7	—
8401 30 00	– Elementi combustibili (cartucce) non irradiati (<i>Euratom</i>)	3,7	gi F/S
8401 40 00	– Parti di reattori nucleari (<i>Euratom</i>)	3,7	—
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»:		
	– Caldaie a vapore:		
8402 11 00	– – Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t	2,7	—
8402 12 00	– – Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t	2,7	—
8402 19	– – altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste:		
8402 19 10	– – – Caldaie a tubi da fumo	2,7	—
8402 19 90	– – – altre	2,7	—
8402 20 00	– Caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	2,7	—
8402 90 00	– Parti	2,7	—
8403	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402:		
8403 10	– Caldaie:		
8403 10 10	– – di ghisa	2,7	—
8403 10 90	– – altre	2,7	—
8403 90	– Parti:		
8403 90 10	– – di ghisa	2,7	—
8403 90 90	– – altre	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8404	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore:		
8404 10 00	– Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403	2,7	—
8404 20 00	– Condensatori per macchine a vapore	2,7	—
8404 90 00	– Parti	2,7	—
8405	Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori:		
8405 10 00	– Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori	1,7	—
8405 90 00	– Parti	1,7	—
8406	Turbine a vapore:		
8406 10 00	– Turbine per la propulsione di navi	2,7	—
	– altre turbine:		
8406 81	– – di potenza superiore a 40 MW:		
8406 81 10	– – – Turbine a vapore d'acqua utilizzate per azionare generatori elettrici	2,7	—
8406 81 90	– – – altre	2,7	—
8406 82	– – di potenza inferiore o uguale a 40 MW:		
	– – – Turbine a vapore d'acqua utilizzate per azionare generatori elettrici, di potenza:		
8406 82 11	– – – – inferiore o uguale a 10 MW	2,7	—
8406 82 19	– – – – superiore a 10 MW	2,7	—
8406 82 90	– – – – altre	2,7	—
8406 90	– Parti:		
8406 90 10	– – Pale, palette, alette e rotori	2,7	—
8406 90 90	– – altre	2,7	—
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio):		
8407 10	– Motori per l'aviazione:		
8407 10 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8407 10 90	– – altri	1,7 ⁽²⁾	p/st
	– Motori per la propulsione di navi:		
8407 21	– – di tipo fuoribordo:		
8407 21 10	– – – di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm ³	6,2	p/st
	– – – di cilindrata superiore a 325 cm ³ :		
8407 21 91	– – – – di potenza inferiore o uguale a 30 kW	4,2	p/st
8407 21 99	– – – – di potenza superiore a 30 kW	4,2	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

⁽²⁾ Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8407 29	– – altri:		
8407 29 20	– – – di potenza inferiore o uguale a 200 kW	4,2	p/st
8407 29 80	– – – di potenza superiore a 200 kW	4,2	p/st
	– Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:		
8407 31 00	– – di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm³	2,7	p/st
8407 32	– – di cilindrata superiore a 50 cm³ ma inferiore o uguale a 250 cm³:		
8407 32 10	– – – di cilindrata superiore a 50 cm ³ ma inferiore o uguale a 125 cm ³	2,7	p/st
8407 32 90	– – – di cilindrata superiore a 125 cm ³ ma inferiore o uguale a 250 cm ³	2,7	p/st
8407 33	– – di cilindrata superiore a 250 cm³ ma inferiore o uguale a 1 000 cm³:		
8407 33 10	– – – destinati all'industria di montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli delle voci 8703, 8704 e 8705	2,7	p/st
8407 33 90	– – – altri	2,7	p/st
8407 34	– – di cilindrata superiore a 1 000 cm³:		
8407 34 10	– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	2,7	p/st
	– – – altri:		
8407 34 30	– – – – usati	4,2	p/st
	– – – – nuovi, di cilindrata:		
8407 34 91	– – – – inferiore o uguale a 1 500 cm ³	4,2	p/st
8407 34 99	– – – – superiore a 1 500 cm ³	4,2	p/st
8407 90	– altri motori:		
8407 90 10	– – di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm ³	2,7	p/st
	– – di cilindrata superiore a 250 cm ³ :		
8407 90 50	– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	2,7	p/st
	– – – altri:		
8407 90 80	– – – – di potenza inferiore o uguale a 10 kW	4,2	p/st
8407 90 90	– – – – di potenza superiore a 10 kW	4,2	p/st
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):		
8408 10	– Motori per la propulsione di navi:		
	– – usati:		
8408 10 11	– – – destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 ⁽¹⁾	esenzione	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8408 10 19	— — — altri	2,7	p/st
	— — nuovi, di potenza:		
	— — — inferiore o uguale a 15 kW:		
8408 10 22	— — — — destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8408 10 24	— — — — altri	2,7	p/st
	— — — superiore a 15 kW ed inferiore o uguale a 50 kW:		
8408 10 26	— — — — destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8408 10 28	— — — — altri	2,7	p/st
	— — — superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW:		
8408 10 31	— — — — destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8408 10 39	— — — — altri	2,7	p/st
	— — — superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW:		
8408 10 41	— — — — destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8408 10 49	— — — — altri	2,7	p/st
	— — — superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW:		
8408 10 51	— — — — destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8408 10 59	— — — — altri	2,7	p/st
	— — — superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW:		
8408 10 61	— — — — destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8408 10 69	— — — — altri	2,7	p/st
	— — — superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW:		
8408 10 71	— — — — destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8408 10 79	— — — — altri	2,7	p/st
	— — — superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW:		
8408 10 81	— — — — destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8408 10 89	— — — — altri	2,7	p/st
	— — — superiore a 5 000 kW:		
8408 10 91	— — — — destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 ⁽¹⁾	esenzione	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8408 10 99	— — — — altri	2,7	p/st
8408 20	— Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:		
8408 20 10	— — destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	2,7	p/st
	— — altri:		
	— — — per trattori agricoli e forestali a ruote, di potenza:		
8408 20 31	— — — — inferiore o uguale a 50 kW	4,2	p/st
8408 20 35	— — — — superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW	4,2	p/st
8408 20 37	— — — — superiore a 100 kW	4,2	p/st
	— — — per altri veicoli del capitolo 87, di potenza:		
8408 20 51	— — — — inferiore o uguale a 50 kW	4,2	p/st
8408 20 55	— — — — superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW	4,2	p/st
8408 20 57	— — — — superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW	4,2	p/st
8408 20 99	— — — — superiore a 200 kW	4,2	p/st
8408 90	— altri motori:		
8408 90 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽²⁾	esenzione	p/st
	— — altri:		
8408 90 21	— — — di propulsione per veicoli ferroviari	4,2	p/st
	— — — altri:		
8408 90 29	— — — — usati	4,2	p/st
	— — — — nuovi, di potenza:		
8408 90 31	— — — — — inferiore o uguale a 15 kW	4,2	p/st
8408 90 33	— — — — — superiore a 15 kW ma inferiore o uguale a 30 kW	4,2	p/st
8408 90 36	— — — — — superiore a 30 kW ma inferiore o uguale a 50 kW	4,2	p/st
8408 90 37	— — — — — superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW	4,2	p/st
8408 90 51	— — — — — superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW	4,2	p/st
8408 90 55	— — — — — superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW	4,2	p/st
8408 90 57	— — — — — superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW	4,2	p/st
8408 90 71	— — — — — superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW	4,2	p/st
8408 90 75	— — — — — superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW	4,2	p/st
8408 90 99	— — — — — superiore a 5 000 kW	4,2	p/st
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408:		
8409 10	— di motori per l'aviazione:		
8409 10 10	— — destinate ad aeromobili civili ⁽²⁾	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8409 10 90	— — altre	1,7 ⁽¹⁾	—
	— altre:		
8409 91 00	— — riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla	2,7	—
8409 99 00	— — altre	2,7	—
8410	Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori:		
	— Turbine e ruote, idrauliche:		
8410 11 00	— — di potenza inferiore o uguale a 1 000 kW	4,5	—
8410 12 00	— — di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 10 000 kW	4,5	—
8410 13 00	— — di potenza superiore a 10 000 kW	4,5	—
8410 90	— Parti, compresi i regolatori:		
8410 90 10	— — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	4,5	—
8410 90 90	— — altri	4,5	—
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas:		
	— Turboreattori:		
8411 11	— — di spinta inferiore o uguale a 25 kN:		
8411 11 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽²⁾	esenzione	p/st
8411 11 90	— — — altri	3,2 ⁽¹⁾	p/st
8411 12	— — di spinta superiore a 25 kN:		
	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽²⁾ :		
8411 12 11	— — — — di spinta superiore a 25 kN ma inferiore o uguale a 44 kN	esenzione	p/st
8411 12 13	— — — — di spinta superiore a 44 kN ma inferiore o uguale a 132 kN	esenzione	p/st
8411 12 19	— — — — di spinta superiore a 132 kN	esenzione	p/st
8411 12 90	— — — altri	2,7 ⁽¹⁾	p/st
	— Turbopropulsori:		
8411 21	— — di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW:		
8411 21 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽²⁾	esenzione	p/st
8411 21 90	— — — altri	3,6 ⁽¹⁾	p/st
8411 22	— — di potenza superiore a 1 100 kW:		
	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽²⁾ :		
8411 22 11	— — — — di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 3 730 kW	esenzione	p/st
8411 22 19	— — — — di potenza superiore a 3 730 kW	esenzione	p/st

⁽¹⁾ Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8411 22 90	— — — altri	2,7 ⁽¹⁾	p/st
	— altre turbine a gas:		
8411 81	— — di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW:		
8411 81 10	— — — destinate ad aeromobili civili ⁽²⁾	esenzione	p/st
8411 81 90	— — — altre	4,1	p/st
8411 82	— — di potenza superiore a 5 000 kW:		
8411 82 10	— — — destinate ad aeromobili civili ⁽²⁾	esenzione	p/st
	— — — altre:		
8411 82 91	— — — — di potenza superiore a 5 000 kW ma inferiore o uguale a 20 000 kW	4,1	p/st
8411 82 93	— — — — di potenza superiore a 20 000 kW ma inferiore o uguale a 50 000 kW	4,1	p/st
8411 82 99	— — — — di potenza superiore a 50 000 kW	4,1	p/st
	— Parti:		
8411 91	— — di turboreattori o di turbopropulsori:		
8411 91 10	— — — destinate ad aeromobili civili ⁽²⁾	esenzione	—
8411 91 90	— — — altre	2,7 ⁽¹⁾	—
8411 99	— — altre:		
8411 99 10	— — — di turbine a gas destinate ad aeromobili civili ⁽²⁾	esenzione	—
8411 99 90	— — — altre	4,1	—
8412	Altri motori e macchine motrici:		
8412 10	— Propulsori a reazione diversi dai turboreattori:		
8412 10 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽²⁾	esenzione	p/st
8412 10 90	— — altri	2,2 ⁽¹⁾	p/st
	— Motori idraulici:		
8412 21	— — a movimento rettilineo (cilindri):		
8412 21 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽²⁾	esenzione	—
	— — — altri:		
8412 21 91	— — — — Sistemi idraulici	2,7	—
8412 21 99	— — — — altri	2,7	—
8412 29	— — altri:		
8412 29 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽²⁾	esenzione	—
	— — — altri:		
8412 29 50	— — — — Sistemi idraulici	4,2	—
	— — — — altri:		
8412 29 91	— — — — — Motori oleoidraulici	4,2	—

⁽¹⁾ Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8412 29 99	— — — — — altri	4,2	—
	— Motori pneumatici:		
8412 31	— — a movimento rettilineo (cilindri):		
8412 31 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8412 31 90	— — — altri	4,2	—
8412 39	— — altri:		
8412 39 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8412 39 90	— — — altri	4,2	—
8412 80	— altri:		
8412 80 10	— — Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori	2,7	—
	— — altri:		
8412 80 91	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8412 80 99	— — — altri	4,2	—
8412 90	— Parti:		
8412 90 10	— — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	— — altre:		
8412 90 30	— — — di propulsori a reazione diversi dai turboreattori	1,7 ⁽²⁾	—
8412 90 50	— — — di motori idraulici	2,7	—
8412 90 90	— — — altre	2,7	—
8413	Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi:		
	— Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo:		
8413 11 00	— — Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse	1,7	p/st
8413 19	— — altre:		
8413 19 10	— — — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8413 19 90	— — — altre	1,7	p/st
8413 20	— Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413 11 o 8413 19:		
8413 20 10	— — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8413 20 90	— — altre	1,7	p/st
8413 30	— Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione:		
8413 30 10	— — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	— — altre:		
8413 30 91	— — — Pompe d'iniezione	1,7	p/st
8413 30 99	— — — altre	1,7	p/st
8413 40 00	— Pompe per calcestruzzo	1,7	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

⁽²⁾ Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8413 50	– altre pompe volumetriche alternative:		
8413 50 10	– – destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	– – altre:		
8413 50 30	– – – Aggregati idraulici	1,7	—
8413 50 50	– – – Pompe dosatrici	1,7	p/st
	– – – altre:		
	– – – – Pompe a pistoncini:		
8413 50 71	– – – – Pompe oleoidrauliche	1,7	p/st
8413 50 79	– – – – altre	1,7	p/st
8413 50 90	– – – – altre	1,7	p/st
8413 60	– altre pompe volumetriche rotative:		
8413 60 10	– – destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	– – altre:		
8413 60 30	– – – Aggregati idraulici	1,7	—
	– – – altre:		
	– – – – Pompe ad ingranaggi:		
8413 60 41	– – – – Pompe oleoidrauliche	1,7	p/st
8413 60 49	– – – – altre	1,7	p/st
	– – – – Pompe a segmenti oscillanti:		
8413 60 51	– – – – Pompe oleoidrauliche	1,7	p/st
8413 60 59	– – – – altri	1,7	p/st
8413 60 60	– – – – Pompe a vite elicoidali	1,7	p/st
8413 60 90	– – – – altre	1,7	p/st
8413 70	– altre pompe centrifughe:		
8413 70 10	– – destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	– – altre:		
	– – – Pompe sommerse:		
8413 70 21	– – – – monocellulari	1,7	p/st
8413 70 29	– – – – multicellulari	1,7	p/st
8413 70 30	– – – Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d'acqua calda	1,7	p/st
	– – – altre, con bocca di mandata di diametro:		
8413 70 40	– – – – inferiore o uguale a 15 mm	1,7	p/st
	– – – – superiore a 15 mm:		
8413 70 50	– – – – Pompe giranti a canali e pompe giranti a canali laterali	1,7	p/st
	– – – – Pompe radiali:		
	– – – – – monocellulari:		
	– – – – – a flusso semplice:		
8413 70 61	– – – – – monoblocco	1,7	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8413 70 69	----- altre	1,7	p/st
8413 70 70	----- a flussi multipli	1,7	p/st
8413 70 80	----- multicellulari	1,7	p/st
	----- altre pompe centrifughe:		
8413 70 91	----- monocellulari	1,7	p/st
8413 70 99	----- multicellulari	1,7	p/st
	----- altre pompe; elevatori per liquidi:		
8413 81	----- Pompe:		
8413 81 10	----- destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8413 81 90	----- altre	1,7	p/st
8413 82 00	----- Elevatori per liquidi	1,7	p/st
	----- Parti:		
8413 91	----- di pompe:		
8413 91 10	----- destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8413 91 90	----- altre	1,7	—
8413 92 00	----- di elevatori per liquidi	1,7	—
8414	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti:		
8414 10	----- Pompe per vuoto:		
8414 10 10	----- destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8414 10 20	----- destinate alla produzione di semiconduttori ⁽²⁾	1,7 ⁽³⁾	p/st
	----- altre:		
8414 10 30	----- Pompe ad eccentrico, pompe a palette, pompe molecolari e pompe Roots	1,7	p/st
	----- altre:		
8414 10 50	----- Pompe a diffusione, pompe criostatiche e pompe ad adsorbimento	1,7	p/st
8414 10 80	----- altre	1,7	p/st
8414 20	----- Pompe per aria, a mano o a pedale:		
8414 20 10	----- destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	----- altre:		
8414 20 91	----- Pompe a mano per velocipedi	1,7	p/st
8414 20 99	----- altre	2,2	p/st
8414 30	----- Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi:		
8414 30 10	----- destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	----- altri:		
8414 30 30	----- di potenza inferiore o uguale a 0,4 kW	2,2	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

⁽³⁾ La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – – di potenza superiore a 0,4 kW:		
8414 30 91	– – – – a chiusura ermetica o semiermetica	2,2	p/st
8414 30 99	– – – – altri	2,2	p/st
8414 40	– Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili:		
8414 40 10	– – di portata al minuto inferiore o uguale a 2 m ³	2,2	p/st
8414 40 90	– – di portata al minuto superiore a 2 m ³	2,2	p/st
	– Ventilatori:		
8414 51	– – Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W:		
8414 51 10	– – – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8414 51 90	– – – altri	3,2	p/st
8414 59	– – altri:		
8414 59 10	– – – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	– – – altri:		
8414 59 30	– – – – assiali	2,3	p/st
8414 59 50	– – – – centrifughi	2,3	p/st
8414 59 90	– – – – altri	2,3	p/st
8414 60 00	– Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm	2,7	p/st
8414 80	– altri:		
8414 80 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	– – altri:		
	– – – Turbocompressori:		
8414 80 21	– – – – monocellulari	2,2	p/st
8414 80 29	– – – – multicellulari	2,2	p/st
	– – – Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrappressione:		
	– – – – inferiore o uguale a 15 bar, aventi una portata all'ora:		
8414 80 31	– – – – – inferiore o uguale a 60 m ³	2,2	p/st
8414 80 39	– – – – – superiore a 60 m ³	2,2	p/st
	– – – – superiore a 15 bar, aventi una portata all'ora:		
8414 80 41	– – – – – inferiore o uguale a 120 m ³	2,2	p/st
8414 80 49	– – – – – superiore a 120 m ³	2,2	p/st
	– – – Compressori volumetrici rotativi:		
8414 80 60	– – – – a un albero	2,2	p/st
	– – – – a più alberi:		
8414 80 71	– – – – – a vite	2,2	p/st
8414 80 79	– – – – – altri	2,2	p/st
8414 80 90	– – – altri	2,2	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8414 90	– Parti:		
8414 90 10	– – destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8414 90 90	– – altre	2,2	—
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente:		
8415 10	– del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split-system» (sistemi ad elementi separati):		
8415 10 10	– – formanti un corpo unico	2,2	—
8415 10 90	– – Sistemi ad elementi separati («split-system»)	2,7	—
8415 20 00	– del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli	2,7	—
	– altri:		
8415 81	– – con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili):		
8415 81 10	– – – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8415 81 90	– – – altri	2,7	—
8415 82	– – altri, con attrezzatura frigorifera:		
8415 82 10	– – – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8415 82 80	– – – altri	2,7	—
8415 83	– – senza attrezzatura frigorifera:		
8415 83 10	– – – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8415 83 90	– – – altri	2,7	—
8415 90	– Parti:		
8415 90 10	– – di macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria delle sottovoci 8415 81, 8415 82 o 8415 83, destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8415 90 90	– – altri	2,7	—
8416	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili:		
8416 10	– Bruciatori a combustibili liquidi:		
8416 10 10	– – con dispositivo di controllo automatico montato	1,7	p/st
8416 10 90	– – altri	1,7	p/st
8416 20	– altri bruciatori, compresi i bruciatori misti:		
8416 20 10	– – esclusivamente a gas, monoblocchi, con ventilatore incorporato e dispositivo di controllo	1,7	p/st
8416 20 90	– – altri	1,7	—
8416 30 00	– Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili	1,7	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8416 90 00	– Parti	1,7	—
8417	Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici:		
8417 10 00	– Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli	1,7	—
8417 20	– Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria:		
8417 20 10	– – Forni a tunnel	1,7	—
8417 20 90	– – altri	1,7	—
8417 80	– altri:		
8417 80 10	– – Forni per l'incenerimento delle immondizie	1,7	—
8417 80 20	– – Forni a tunnel e a muffole per la cottura di prodotti ceramici	1,7	—
8417 80 80	– – altri	1,7	—
8417 90 00	– Parti	1,7	—
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415:		
8418 10	– Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati:		
8418 10 10	– – destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altre:		
8418 10 91	– – – di capacità superiore a 340 l	1,9	p/st
8418 10 99	– – – altre	1,9	p/st
	– Frigoriferi per uso domestico:		
8418 21	– – a compressione:		
8418 21 10	– – – di capacità superiore a 340 l	1,5	p/st
	– – – altri:		
8418 21 51	– – – – Tipo tavolo	2,5	p/st
8418 21 59	– – – – da incassare	1,9	p/st
	– – – – altri, di capacità:		
8418 21 91	– – – – inferiore o uguale a 250 l	2,5	p/st
8418 21 99	– – – – superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l	1,9	p/st
8418 22 00	– – ad assorbimento, elettrici	2,2	p/st
8418 29 00	– – altri	2,2	p/st
8418 30	– Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l:		
8418 30 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altri:		
8418 30 91	– – – di capacità inferiore o uguale a 400 l	2,2	p/st
8418 30 99	– – – di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l	2,2	p/st
8418 40	– Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l:		
8418 40 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	— — altri:		
8418 40 91	— — — di capacità inferiore o uguale a 250 l	2,2	p/st
8418 40 99	— — — di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l	2,2	p/st
8418 50	— altri cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili, per la produzione del freddo:		
	— — Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati):		
8418 50 11	— — — per prodotti congelati	2,2	p/st
8418 50 19	— — — altri	2,2	p/st
	— — altri mobili frigoriferi:		
8418 50 91	— — — Congelatori-conservatori, diversi da quelli delle sottovoci 8418 30 e 8418 40	2,2	p/st
8418 50 99	— — — altri	2,2	p/st
	— altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore:		
8418 61	— — Gruppi a compressione il cui condensatore è costituito da uno scambiatore di calore:		
8418 61 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8418 61 90	— — — altri	2,2	—
8418 69	— — altri:		
8418 69 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	— — — altri:		
8418 69 91	— — — — Pompe a calore assorbenti	2,2	—
8418 69 99	— — — — altri	2,2	—
	— Parti:		
8418 91 00	— — Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo	2,2	—
8418 99	— — altre:		
8418 99 10	— — — Evaporatori e condensatori, diversi da quelli per gli apparecchi del tipo domestico	2,2	—
8418 99 90	— — — altre	2,2	—
8419	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:		
	— Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:		
8419 11 00	— — a riscaldamento immediato, a gas	2,6	—
8419 19 00	— — altri	2,6	—
8419 20 00	— Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio	esenzione	—
	— Essiccatori:		
8419 31 00	— — per prodotti agricoli	1,7	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8419 32 00	— — per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni	1,7	—
8419 39	— — altri:		
8419 39 10	— — — per lavori di ceramica	1,7	—
8419 39 90	— — — altri	1,7	—
8419 40 00	— Apparecchi di distillazione o di rettificazione	1,7	—
8419 50	— Scambiatori di calore:		
8419 50 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8419 50 90	— — altri	1,7	—
8419 60 00	— Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas	1,7	—
	— altri apparecchi e dispositivi:		
8419 81	— — per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti:		
8419 81 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	— — — altri:		
8419 81 91	— — — — Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde	2,7	—
8419 81 99	— — — — altri	1,7	—
8419 89	— — altri:		
8419 89 10	— — — Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete	1,7	—
8419 89 15	— — — Apparecchi e dispositivi per il riscaldamento rapido di dischi (wafers) a semiconduttore	esenzione	—
8419 89 20	— — — Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su dischi (wafers) a semiconduttore	esenzione	—
8419 89 25	— — — Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore fisico mediante fascio elettronico o evaporazione su dischi (wafers) a semiconduttore	esenzione	—
8419 89 27	— — — Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su substrati LCD	2,4 ⁽²⁾	—
8419 89 30	— — — Apparecchi e dispositivi di metallizzazione sotto vuoto	2,4	—
8419 89 98	— — — altri	2,4	—
8419 90	— Parti:		
8419 90 10	— — di scambiatori di calore, destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8419 90 25	— — di sterilizzatori della sottovoce 8419 20 00 e di apparecchi e dispositivi delle sottovoci 8419 89 15, 8419 89 20 o 8419 89 25	esenzione	—
8419 90 50	— — di apparecchi della sottovoce 8419 89 27	1,7 ⁽²⁾	—
8419 90 80	— — altre	1,7	—
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine:		
8420 10	— Calandre e laminatoi:		
8420 10 10	— — dei tipi utilizzati nell'industria tessile	1,7	—
8420 10 30	— — dei tipi utilizzati nell'industria della carta	1,7	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

⁽²⁾ La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8420 10 50	— — dei tipi utilizzati nelle industrie della gomma o delle materie plastiche	1,7	—
8420 10 90	— — altri	1,7	—
	— Parti:		
8420 91	— — Cilindri:		
8420 91 10	— — — di ghisa	1,7	—
8420 91 80	— — — altri	2,2	—
8420 99 00	— — altri	2,2	—
8421	Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:		
	— Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi:		
8421 11 00	— — Scrematrici	2,2	—
8421 12 00	— — Idroestrattori per biancheria	2,7	p/st
8421 19	— — altri:		
8421 19 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	— — — altri:		
8421 19 91	— — — — Centrifughe del tipo utilizzato per laboratori	1,5	—
8421 19 94	— — — — Centrifughe del tipo utilizzato nella produzione di dischi (wafer) a semiconduttore	esenzione	—
8421 19 99	— — — — altri	esenzione	—
	— Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi:		
8421 21	— — per filtrare o depurare l'acqua:		
8421 21 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8421 21 90	— — — altri	1,7	—
8421 22 00	— — per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua	1,7	—
8421 23	— — per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione:		
8421 23 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8421 23 90	— — — altri	1,7	—
8421 29	— — altri:		
8421 29 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8421 29 90	— — — altri	1,7	—
	— Apparecchi per filtrare o depurare i gas:		
8421 31	— — Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione:		
8421 31 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8421 31 90	— — — altri	1,7	—
8421 39	— — altri:		
8421 39 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	— — — altri:		
8421 39 30	— — — — Apparecchi per filtrare o depurare l'aria	1,7	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	— — — — Apparecchi per filtrare o depurare altri gas:		
8421 39 51	— — — — — mediante processo umido	1,7	—
8421 39 71	— — — — — mediante processo catalitico	1,7	—
8421 39 98	— — — — — altri	1,7	—
	— Parti:		
8421 91	— — di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi:		
8421 91 10	— — — di apparecchi della sottovoce 8421 19 94	esenzione	—
8421 91 30	— — — di idroestrattori per il rivestimento di substrati LCD con emulsioni fotografiche della sottovoce 8421 19 99	1,7 ⁽¹⁾	—
8421 91 90	— — — altre	1,7	—
8421 99 00	— — altre	1,7	—
8422	Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande:		
	— Lavastoviglie:		
8422 11 00	— — di tipo familiare	2,7	p/st
8422 19 00	— — altre	1,7	p/st
8422 20 00	— Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti	1,7	—
8422 30 00	— Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; apparecchi per gassare le bevande	1,7	—
8422 40 00	— altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile)	1,7	—
8422 90	— Parti:		
8422 90 10	— — di lavastoviglie	1,7	—
8422 90 90	— — altre	1,7	—
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:		
	— Pesapersona, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo:		
8423 10 10	— — Bilance per uso casalingo	1,7	p/st
8423 10 90	— — altre	1,7	p/st
8423 20 00	— Basculle per la pesatura continua su trasportatori	1,7	p/st
8423 30 00	— Basculle a pesata costante e bilance e bascule insaccatrici o dosatrici	1,7	p/st
	— altri apparecchi e strumenti per pesare:		
8423 81	— — di portata inferiore o uguale a 30 kg:		
8423 81 10	— — — Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali	1,7	p/st

⁽¹⁾ La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8423 81 30	— — — Apparecchi e strumenti per pesare-etichettare prodotti preimballati	1,7	p/st
8423 81 50	— — — Bilance per magazzini	1,7	p/st
8423 81 90	— — — altri	1,7	p/st
8423 82	— — di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg:		
8423 82 10	— — — Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali	1,7	p/st
8423 82 90	— — — altri	1,7	p/st
8423 89 00	— — altri	1,7	p/st
8423 90 00	— Pesi per qualsiasi bilancia, parti di apparecchi o strumenti per pesare	1,7	—
8424	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:		
8424 10	— Estintori, anche carichi:		
8424 10 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	— — altri:		
8424 10 91	— — — di peso inferiore o uguale a 21 kg	1,7	—
8424 10 99	— — — altri	1,7	—
8424 20 00	— Pistole a spruzzo ed apparecchi simili	1,7	—
8424 30	— Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:		
	— — Apparecchi per pulire ad acqua, con motore incorporato:		
8424 30 01	— — — muniti di un dispositivo di riscaldamento	1,7	p/st
	— — — altri, di potenza del motore:		
8424 30 05	— — — — inferiore o uguale a 7,5 kW	1,7	p/st
8424 30 09	— — — — superiore a 7,5 kW	1,7	p/st
	— — altre macchine ed apparecchi:		
8424 30 10	— — — ad aria compressa	1,7	—
8424 30 90	— — — altre	1,7	—
	— altri apparecchi:		
8424 81	— — per l'agricoltura o l'orticoltura:		
8424 81 10	— — — Apparecchi per annaffiare	1,7	—
	— — — altri:		
8424 81 30	— — — — Apparecchi portatili	1,7	p/st
	— — — — altri:		
8424 81 91	— — — — Irroratrici nebulizzatrici e impolveratrici costruite per essere portate o trainate da un trattore	1,7	p/st
8424 81 99	— — — — altri	1,7	p/st
8424 89	— — altri:		
8424 89 20	— — — Apparecchi a spruzzo per l'attacco chimico, l'asporto del rivestimento o la pulitura di dischi (wafers) a semiconduttore	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8424 89 30	— — — Macchine sbavatrice per la pulizia degli adduttori metallici di pacchetti a semiconduttore prima del processo di galvanoplastica	esenzione	—
8424 89 95	— — — altri	1,7	—
8424 90	— Parti:		
8424 90 10	— — di apparecchi della sottovoce 8424 89 20	esenzione	—
8424 90 30	— — di apparecchi della sottovoce 8424 89 30	1,7 ⁽¹⁾	—
8424 90 90	— — altre	1,7	—
8425	Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti:		
	— Paranchi:		
8425 11	— — a motore elettrico:		
8425 11 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽²⁾	esenzione	p/st
8425 11 90	— — — altri	esenzione	p/st
8425 19	— — altri:		
8425 19 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽²⁾	esenzione	p/st
	— — — altri:		
8425 19 91	— — — — azionati a mano, a catena	esenzione	p/st
8425 19 99	— — — — altri	esenzione	p/st
8425 20 00	— Verricelli che assicurano la salita e la discesa delle gabbie e delle benne nei pozzi delle miniere; verricelli appositamente costruiti per miniere di fondo	esenzione	p/st
	— altri verricelli; argani:		
8425 31	— — a motore elettrico:		
8425 31 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽²⁾	esenzione	p/st
8425 31 90	— — — altri	esenzione	p/st
8425 39	— — altri:		
8425 39 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽²⁾	esenzione	p/st
	— — — altri:		
8425 39 91	— — — — a motore con accensione a scintilla o per compressione	esenzione	p/st
8425 39 99	— — — — altri	esenzione	p/st
	— Binde e martinetti:		
8425 41 00	— — Sollevatori fissi di vetture per autorimesse	esenzione	p/st
8425 42	— — altre binde e martinetti, idraulici:		
8425 42 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽²⁾	esenzione	p/st
8425 42 90	— — — altri	esenzione	p/st
8425 49	— — altri:		
8425 49 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽²⁾	esenzione	p/st
8425 49 90	— — — altri	esenzione	p/st

⁽¹⁾ La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8426	Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru:		
	– Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers»:		
8426 11 00	– – Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi	esenzione	—
8426 12 00	– – Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti «cavaliers»	esenzione	—
8426 19 00	– – altri	esenzione	—
8426 20 00	– Gru a torre	esenzione	—
8426 30 00	– Gru a portale	esenzione	—
	– altre macchine ed apparecchi, semoventi:		
8426 41 00	– – su pneumatici	esenzione	—
8426 49 00	– – altri	esenzione	—
	– altre macchine ed apparecchi:		
8426 91	– – costruiti per essere montati su un veicolo stradale:		
8426 91 10	– – – Gru idrauliche costruite per caricare e scaricare il veicolo	esenzione	p/st
8426 91 90	– – – altri	esenzione	—
8426 99	– – altri:		
8426 99 10	– – – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8426 99 90	– – – altri	esenzione	—
8427	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento:		
8427 10	– Carrelli semoventi a motore elettrico:		
8427 10 10	– – che sollevano ad un'altezza di 1 m o più	4,5	p/st
8427 10 90	– – altri	4,5	p/st
8427 20	– altri carrelli semoventi:		
	– – che sollevano ad un'altezza di 1 m o più:		
8427 20 11	– – – Carrelli-stivatori per ogni terreno	4,5	p/st
8427 20 19	– – – altri	4,5	p/st
8427 20 90	– – altri	4,5	p/st
8427 90 00	– altri carrelli	4	p/st
8428	Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche):		
8428 10	– Ascensori e montacarichi:		
8428 10 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altri:		
8428 10 91	– – – elettrici	esenzione	—
8428 10 99	– – – altri	esenzione	—

(¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8428 20	– Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici:		
8428 20 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altri:		
8428 20 30	– – – appositamente costruiti per l'agricoltura	esenzione	—
	– – – altri:		
8428 20 91	– – – – per prodotti alla rinfusa	esenzione	—
8428 20 99	– – – – altri	esenzione	—
	– altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci:		
8428 31 00	– – appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei	esenzione	—
8428 32 00	– – altri, a benna	esenzione	—
8428 33	– – altri, a nastro o a cinghia:		
8428 33 10	– – – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8428 33 90	– – – altri	esenzione	—
8428 39	– – altri:		
8428 39 10	– – – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – – altri:		
8428 39 91	– – – – Trasportatori o convogliatori a rulli o a cuscinetti a rulli	esenzione	—
8428 39 93	– – – – Macchine automatizzate per il trasporto, la movimentazione e il magazzino di dischi (wafers) a semiconduttore, cassette di dischi, contenitori di dischi e altro materiale per dispositivi a semiconduttore	esenzione	—
8428 39 98	– – – – altri	esenzione	—
8428 40 00	– Scale meccaniche e marciapiedi mobili	esenzione	—
8428 50 00	– Ingabbiatori di vagoncini, carrelli-trasbordatori, scaricatori e ribaltatori di vagoni, vagoncini, ecc. ed impianti simili di movimentazione di materiale circolante su rotaie	esenzione	—
8428 60 00	– Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari	esenzione	—
8428 90	– altre macchine ed apparecchi:		
8428 90 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altri:		
8428 90 30	– – – Macchine da laminatoi: piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti, ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre	esenzione	—
	– – – altri:		
	– – – – Caricatori appositamente costruiti per l'agricoltura:		
8428 90 71	– – – – – costruiti per essere portati su trattori agricoli	esenzione	—
8428 90 79	– – – – – altri	esenzione	—
	– – – – altri:		
8428 90 91	– – – – – Spalatrici e ammassatrici meccaniche	esenzione	—
8428 90 98	– – – – – altri	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:		
	– Apripista (bulldozers, angledozers):		
8429 11 00	– – su cingoli	esenzione	p/st
8429 19 00	– – altri	esenzione	p/st
8429 20 00	– Livellatrici	esenzione	p/st
8429 30 00	– Ruspe spianatrici	esenzione	p/st
8429 40	– Compattatori e rulli compressori:		
	– – Rulli compressori:		
8429 40 10	– – – Rulli a vibrazioni	esenzione	p/st
8429 40 30	– – – altri	esenzione	p/st
8429 40 90	– – Compattatori	esenzione	p/st
	– Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici:		
8429 51	– – Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale:		
8429 51 10	– – – Caricatori appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei	esenzione	p/st
	– – – altri:		
8429 51 91	– – – – Caricatori a cingoli	esenzione	p/st
8429 51 99	– – – – altri	esenzione	p/st
8429 52	– – Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360°:		
8429 52 10	– – – Escavatori a cingoli	esenzione	p/st
8429 52 90	– – – altri	esenzione	p/st
8429 59 00	– – altri	esenzione	p/st
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve:		
8430 10 00	– Battipali e macchine per l'estrazione dei pali	esenzione	p/st
8430 20 00	– Spazzaneve	esenzione	p/st
	– Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie:		
8430 31 00	– – semoventi	esenzione	—
8430 39 00	– – altre	esenzione	—
	– altre macchine di sondaggio o di perforazione:		
8430 41 00	– – semoventi	esenzione	—
8430 49 00	– – altre	esenzione	—
8430 50 00	– altre macchine ed apparecchi, semoventi	esenzione	—
	– altre macchine ed apparecchi, non semoventi:		
8430 61 00	– – Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno	esenzione	p/st
8430 69 00	– – altri	esenzione	—
8431	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430:		
8431 10 00	– di macchine o apparecchi della voce 8425	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8431 20 00	– di macchine o apparecchi della voce 8427	4	—
	– di macchine o apparecchi della voce n. 8428:		
8431 31 00	– – di ascensori, montacarichi o scale meccaniche	esenzione	—
8431 39	– – altre:		
8431 39 10	– – – di macchine da laminatori della sottovoce 8428 90 30	esenzione	—
8431 39 90	– – – altre	esenzione	—
	– di macchine o apparecchi delle voci 8426, 8429 o 8430:		
8431 41 00	– – Tazze, benne, benne bivalve (benne cariatrici), pale, tenaglie e pinze	esenzione	—
8431 42 00	– – Lame di apripista	esenzione	—
8431 43 00	– – Parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle sottovoci 8430 41 o 8430 49	esenzione	—
8431 49	– – altre:		
8431 49 20	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	esenzione	—
8431 49 80	– – – altri	esenzione	—
8432	Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi:		
8432 10	– Aratri:		
8432 10 10	– – a vomeri	esenzione	p/st
8432 10 90	– – altri	esenzione	p/st
	– Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici:		
8432 21 00	– – Erpici a dischi (polverizzatori)	esenzione	p/st
8432 29	– – altri:		
8432 29 10	– – – Scarificatori e coltivatori	esenzione	p/st
8432 29 30	– – – Erpici	esenzione	p/st
8432 29 50	– – – Motozappatrici	esenzione	p/st
8432 29 90	– – – altri	esenzione	p/st
8432 30	– Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici:		
	– – Seminatrici:		
8432 30 11	– – – di precisione, a comando centrale	esenzione	p/st
8432 30 19	– – – altre	esenzione	p/st
8432 30 90	– – Piantatrici e trapiantatrici	esenzione	p/st
8432 40	– Spanditori di letame e distributori di concimi:		
8432 40 10	– – di concimi minerali o chimici	esenzione	p/st
8432 40 90	– – altri	esenzione	p/st
8432 80 00	– altre macchine, apparecchi e congegni	esenzione	—
8432 90 00	– Parti	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8433	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437:		
	– Tosatrici da prato:		
8433 11	– – a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale:		
8433 11 10	– – – elettrici	esenzione	p/st
	– – – altre:		
	– – – – semoventi:		
8433 11 51	– – – – munite d'un sedile	esenzione	p/st
8433 11 59	– – – – altre	esenzione	p/st
8433 11 90	– – – – altre	esenzione	p/st
8433 19	– – altre:		
	– – – con motore:		
8433 19 10	– – – – elettrico	esenzione	p/st
	– – – – altre:		
	– – – – – semoventi:		
8433 19 51	– – – – – munite di un sedile	esenzione	p/st
8433 19 59	– – – – – altre	esenzione	p/st
8433 19 70	– – – – – altre	esenzione	p/st
8433 19 90	– – – senza motore	esenzione	p/st
8433 20	– Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore:		
8433 20 10	– – Motofalciatrici	esenzione	p/st
	– – altre:		
	– – – costruite per essere trainate o portate da trattori:		
8433 20 51	– – – – con dispositivo da taglio ruotante su un piano orizzontale	esenzione	p/st
8433 20 59	– – – – altre	esenzione	p/st
8433 20 90	– – – altre	esenzione	p/st
8433 30	– altre macchine ed apparecchi da fienagione:		
8433 30 10	– – Rastrelli spandifieno, ranghinatori, voltafieno	esenzione	p/st
8433 30 90	– – altri	esenzione	p/st
8433 40	– Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccogliatrici:		
8433 40 10	– – Presse raccogliatrici	esenzione	p/st
8433 40 90	– – altre	esenzione	p/st
	– altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura:		
8433 51 00	– – Mietitrici-trebbiatrici	esenzione	p/st
8433 52 00	– – altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura	esenzione	p/st
8433 53	– – Macchine per la raccolta di radici o tuberi:		
8433 53 10	– – – Macchine per la raccolta delle patate	esenzione	p/st
8433 53 30	– – – Scollettatrici e macchine per la raccolta delle barbabietole	esenzione	p/st
8433 53 90	– – – altre	esenzione	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8433 59	– – altre:		
	– – – Falcitrinciacaricatrici:		
8433 59 11	– – – – semoventi	esenzione	p/st
8433 59 19	– – – – altre	esenzione	p/st
8433 59 30	– – – Vendemmiatrici	esenzione	p/st
8433 59 80	– – – altre	esenzione	p/st
8433 60 00	– Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli	esenzione	—
8433 90 00	– Parti	esenzione	—
8434	Mungitrici e macchine ed apparecchi per l'industria del latte:		
8434 10 00	– Mungitrici	esenzione	—
8434 20 00	– Macchine ed apparecchi per l'industria del latte	esenzione	—
8434 90 00	– Parti	esenzione	—
8435	Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili:		
8435 10 00	– Macchine ed apparecchi	1,7	—
8435 90 00	– Parti	1,7	—
8436	Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura:		
8436 10 00	– Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali	1,7	—
	– Macchine ed apparecchi per l'avicoltura, comprese le incubatrici e le allevatrici:		
8436 21 00	– – Incubatrici ed allevatrici	1,7	—
8436 29 00	– – altri	1,7	—
8436 80	– altre macchine ed apparecchi:		
8436 80 10	– – per la silvicoltura	1,7	p/st
	– – altri:		
8436 80 91	– – – Abbeveratoi automatici	1,7	p/st
8436 80 99	– – – altri	1,7	—
	– Parti:		
8436 91 00	– – di macchine o apparecchi per l'avicoltura	1,7	—
8436 99 00	– – altre	1,7	—
8437	Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria:		
8437 10 00	– Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi ..	1,7	p/st
8437 80 00	– altre macchine ed apparecchi	1,7	—
8437 90 00	– Parti	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8438	Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali:		
8438 10	– Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria o per la fabbricazione di paste alimentari:		
8438 10 10	– – per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria	1,7	—
8438 10 90	– – per la fabbricazione di paste alimentari	1,7	—
8438 20 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari o per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata	1,7	—
8438 30 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero	1,7	—
8438 40 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra	1,7	—
8438 50 00	– Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni	1,7	—
8438 60 00	– Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi	1,7	—
8438 80	– altre macchine ed apparecchi:		
8438 80 10	– – per il trattamento e la preparazione del caffè o del tè	1,7	—
	– – altri:		
8438 80 91	– – – per la preparazione o la fabbricazione di bevande	1,7	—
8438 80 99	– – – altri	1,7	—
8438 90 00	– Parti	1,7	—
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone:		
8439 10 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche	1,7	—
8439 20 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta o del cartone	1,7	—
8439 30 00	– Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone	1,7	—
	– Parti:		
8439 91	– – di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche:		
8439 91 10	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	—
8439 91 90	– – – altre	1,7	—
8439 99	– – altre:		
8439 99 10	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	—
8439 99 90	– – – altre	1,7	—
8440	Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli:		
8440 10	– Macchine ed apparecchi:		
8440 10 10	– – Piegatrici	1,7	—
8440 10 20	– – Raccogliatrici	1,7	—
8440 10 30	– – Cucitrici e graffatrici	1,7	—
8440 10 40	– – Macchine per rilegare con colla	1,7	—
8440 10 90	– – altre	1,7	—
8440 90 00	– Parti	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo:		
8441 10	– Tagliatrici:		
8441 10 10	– – Tagliatrici-avvolgitrici	1,7	—
8441 10 20	– – Tagliatrici a taglio trasversale o longitudinale	1,7	—
8441 10 30	– – Taglierine-raffilatrici lineari	1,7	—
8441 10 40	– – Taglierine-raffilatrici trilame	1,7	—
8441 10 80	– – altre	1,7	—
8441 20 00	– Macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste	1,7	—
8441 30 00	– Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggare a stampo	1,7	—
8441 40 00	– Macchine per foggare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone	1,7	—
8441 80 00	– altre macchine ed apparecchi	1,7	—
8441 90	– Parti:		
8441 90 10	– – di tagliatrici	1,7	—
8441 90 90	– – altre	1,7	—
8442	Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per fondere o comporre i caratteri o per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati):		
8442 10 00	– Macchine per comporre mediante procedimento fotografico	1,7	p/st
8442 20	– Macchine, apparecchi e materiale per comporre i caratteri con altri procedimenti, anche con dispositivo per fondere:		
8442 20 10	– – Macchine per fondere e per comporre i caratteri (linotypes, monotypes, intertypes, ecc.)	esenzione	p/st
8442 20 90	– – altri	1,7	p/st
8442 30 00	– altre macchine, apparecchi e materiale	1,7	—
8442 40 00	– Parti di macchine, apparecchi e materiale	1,7	—
8442 50	– Caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati):		
	– – con originale grafico:		
8442 50 21	– – – per la stampa con matrice a rilievo	1,7	—
8442 50 23	– – – per la stampa con matrice piana	1,7	—
8442 50 29	– – – altri	1,7	—
8442 50 80	– – altri	1,7	—
8443	Macchine e apparecchi per stampare con caratteri tipografici, clichés, lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; macchine per la stampa a getto d'inchiostro, diverse da quelle della voce 8471; macchine ausiliarie per la stampa:		
	– Macchine ed apparecchi per la stampa in offset:		
8443 11 00	– – alimentati a bobine	1,7	p/st
8443 12 00	– – alimentate a foglio di formato 22 × 36 cm o meno (offset per ufficio)	1,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8443 19	— — altri:		
	— — — alimentati a foglio:		
8443 19 10	— — — — usati	1,7	p/st
	— — — — nuovi, per foglio di formato:		
8443 19 31	— — — — — 52 × 74 cm o meno	1,7	p/st
8443 19 35	— — — — — più di 52 × 74 cm ed inferiore o uguale a 74 × 107 cm	1,7	p/st
8443 19 39	— — — — — più di 74 × 107 cm	1,7	p/st
8443 19 90	— — — altri	1,7	p/st
	— Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, esclusi le macchine e gli apparecchi flessografici:		
8443 21 00	— — alimentati a bobine	1,7	p/st
8443 29 00	— — altri	1,7	p/st
8443 30 00	— Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici	1,7	p/st
8443 40 00	— Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici	1,7	p/st
	— altre macchine ed apparecchi per la stampa:		
8443 51 00	— — Macchine per la stampa a getto d'inchiostro	2,2	p/st
8443 59	— — altri:		
8443 59 20	— — — per la stampa delle materie tessili	1,7	p/st
	— — — altri:		
8443 59 40	— — — — utilizzati nella produzione di semiconduttori ⁽¹⁾	1,7 ⁽²⁾	p/st
8443 59 70	— — — — altri	1,7	p/st
8443 60 00	— Macchine ausiliarie	1,7	—
8443 90	— Parti:		
8443 90 05	— — utilizzate nella produzione di semiconduttori ⁽¹⁾	1,7 ⁽²⁾	—
	— — altre:		
8443 90 10	— — — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	—
8443 90 80	— — — altre	1,7	—
8444 00	Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali:		
8444 00 10	— Macchine per la filatura	1,7	p/st
8444 00 90	— altre	1,7	p/st
8445	Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447:		
	— Macchine per la preparazione delle materie tessili:		
8445 11 00	— — Carde	1,7	p/st
8445 12 00	— — Pettinatrici	1,7	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

⁽²⁾ La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8445 13 00	– – Banchi a fusi	1,7	p/st
8445 19 00	– – altre	1,7	p/st
8445 20 00	– Macchine per la filatura delle materie tessili	1,7	p/st
8445 30	– Macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili:		
8445 30 10	– – per l'accoppiamento delle materie tessili	1,7	p/st
8445 30 90	– – per la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili	1,7	p/st
8445 40 00	– Macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili	1,7	p/st
8445 90 00	– altre	1,7	p/st
8446	Telai per tessitura:		
8446 10 00	– per tessuti di larghezza inferiore o uguale a 30 cm	1,7	p/st
	– per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, con navetta:		
8446 21 00	– – a motore	1,7	p/st
8446 29 00	– – altri	1,7	p/st
8446 30 00	– per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, senza navetta	1,7	p/st
8447	Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted:		
	– Telai per maglieria, circolari:		
8447 11	– – con cilindro di diametro inferiore o uguale a 165 mm:		
8447 11 10	– – – funzionanti con aghi a linguetta	1,7	p/st
8447 11 90	– – – altri	1,7	p/st
8447 12	– – con cilindro di diametro superiore a 165 mm:		
8447 12 10	– – – funzionanti con aghi a linguetta	1,7	p/st
8447 12 90	– – – altri	1,7	p/st
8447 20	– Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia:		
8447 20 20	– – Telai a catena, compresi i telai del tipo Raschel; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia	1,7	p/st
8447 20 80	– – altri	1,7	p/st
8447 90 00	– altri	1,7	p/st
8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompiscatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti):		
	– Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447:		
8448 11 00	– – Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8448 19 00	– – altri	1,7	—
8448 20 00	– Parti ed accessori di macchine della voce 8444 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari	1,7	—
	– Parti ed accessori di macchine della voce 8445 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari:		
8448 31 00	– – Guarniture per carde	1,7	—
8448 32 00	– – di macchine per la preparazione delle materie tessili, diverse dalle guarniture per carde	1,7	—
8448 33	– – Fusi e loro alette, anelli e cursori:		
8448 33 10	– – – Fusi e loro alette	1,7	—
8448 33 90	– – – Anelli e cursori	1,7	—
8448 39 00	– – altri	1,7	—
	– Parti ed accessori di telai per tessitura o delle loro macchine ed apparecchi ausiliari:		
8448 41 00	– – Navette	1,7	—
8448 42 00	– – Pettini, licci e quadri di licci	1,7	—
8448 49 00	– – altri	1,7	—
	– Parti ed accessori di telai, macchine o apparecchi della voce 8447 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari:		
8448 51	– – Platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie:		
8448 51 10	– – – Platine	1,7	—
8448 51 90	– – – altri	1,7	—
8448 59 00	– – altri	1,7	—
8449 00 00	Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli	1,7	—
8450	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare:		
	– Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg:		
8450 11	– – Macchine completamente automatiche:		
	– – – di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg:		
8450 11 11	– – – – a caricamento frontale	3	p/st
8450 11 19	– – – – a caricamento dall'alto	3	p/st
8450 11 90	– – – di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg	2,6	p/st
8450 12 00	– – altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato	2,7	p/st
8450 19 00	– – altre	2,7	p/st
8450 20 00	– Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg	2,2	p/st
8450 90 00	– Parti	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8451	Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti:		
8451 10 00	– Macchine per pulire a secco	2,2	—
	– Macchine per asciugare:		
8451 21	– – di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg:		
8451 21 10	– – – di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg	2,2	—
8451 21 90	– – – di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg	2,2	—
8451 29 00	– – altre	2,2	—
8451 30	– Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio:		
	– – a riscaldamento elettrico, di potenza:		
8451 30 10	– – – inferiore o uguale a 2 500 W	2,2	p/st
8451 30 30	– – – superiore a 2 500 W	2,2	p/st
8451 30 80	– – altre	2,2	p/st
8451 40 00	– Macchine per lavare, imbianchire o tingere	2,2	—
8451 50 00	– Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti	2,2	—
8451 80	– altre macchine ed apparecchi:		
8451 80 10	– – Macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come linoleum, ecc.	2,2	—
8451 80 30	– – Macchine per apprettare o rifinire	2,2	—
8451 80 80	– – altri	2,2	—
8451 90 00	– Parti	2,2	—
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:		
8452 10	– Macchine per cucire di tipo domestico:		
	– – Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire, unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore:		
8452 10 11	– – – Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 €	5,7	p/st
8452 10 19	– – – altre	9,7	p/st
8452 10 90	– – altre macchine per cucire e ed altre teste per macchine per cucire	3,7	p/st
	– altre macchine per cucire:		
8452 21 00	– – Unità automatiche	3,7	p/st
8452 29 00	– – altre	3,7	p/st
8452 30	– Aghi per macchine per cucire:		
8452 30 10	– – con codolo piatto su un lato	2,7	1 000 p/st
8452 30 90	– – altri	2,7	1 000 p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8452 40 00	– Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti	2,7	—
8452 90 00	– altre parti di macchine per cucire	2,7	—
8453	Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire:		
8453 10 00	– Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli	1,7	—
8453 20 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o la riparazione delle calzature	1,7	—
8453 80 00	– altre macchine ed apparecchi	1,7	—
8453 90 00	– Parti	1,7	—
8454	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie:		
8454 10 00	– Convertitori	1,7	—
8454 20 00	– Lingottiere e secchie di colata	1,7	—
8454 30	– Macchine per colare (gettare):		
8454 30 10	– – Macchine per colare sotto pressione	1,7	—
8454 30 90	– – altre	1,7	—
8454 90 00	– Parti	1,7	—
8455	Laminatoi per metalli e loro cilindri:		
8455 10 00	– Laminatoi per tubi	2,7	—
	– altri laminatoi:		
8455 21 00	– – Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo	2,7	—
8455 22 00	– – Laminatoi a freddo	2,7	—
8455 30	– Cilindri di laminatoi:		
8455 30 10	– – di ghisa	2,7	—
	– – di acciaio fucinato:		
8455 30 31	– – – Cilindri di lavoro a caldo; cilindri d'appoggio a caldo e a freddo	2,7	—
8455 30 39	– – – Cilindri di lavoro a freddo	2,7	—
8455 30 90	– – di getti di acciaio	2,7	—
8455 90 00	– altre parti	2,7	—
8456	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma:		
8456 10	– operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni:		
8456 10 10	– – del tipo utilizzato nella produzione di dischi (wafers) o dispositivi a semiconduttore ..	esenzione	p/st
8456 10 90	– – altre	4,5	p/st
8456 20 00	– operanti con ultrasuoni	3,5	p/st
8456 30	– operanti per elettroerosione:		
	– – a comando numerico:		
8456 30 11	– – – con filo	3,5	p/st
8456 30 19	– – – altre	3,5	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8456 30 90	– – altre	3,5	p/st
	– altre:		
8456 91 00	– – per l'incisione a secco del tracciato su materiali semiconduttori	esenzione	p/st
8456 99	– – altre:		
8456 99 10	– – – Fresatrici a raggio di ioni focalizzati per la produzione o la riparazione di maschere e reticoli per tracciati su dispositivi a semiconduttore	esenzione	p/st
8456 99 30	– – – Macchine per l'asporto del rivestimento o la pulitura di dischi (wafers) a semiconduttore	esenzione	p/st
8456 99 50	– – – Apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD	3,5 (1)	p/st
8456 99 80	– – – altre	3,5	p/st
8457	Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli:		
8457 10	– Centri di lavorazione:		
8457 10 10	– – orizzontali	2,7	p/st
8457 10 90	– – altri	2,7	p/st
8457 20 00	– Macchine a posto fisso	2,7	p/st
8457 30	– Macchine a stazioni multiple:		
8457 30 10	– – a comando numerico	2,7	p/st
8457 30 90	– – altre	2,7	p/st
8458	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo:		
	– Torni orizzontali:		
8458 11	– – a comando numerico:		
8458 11 20	– – – Centri di tornitura	2,7	p/st
	– – – Torni automatici:		
8458 11 41	– – – – mono mandrino	2,7	p/st
8458 11 49	– – – – multi mandrino	2,7	p/st
8458 11 80	– – – altri	2,7	p/st
8458 19	– – altri:		
8458 19 20	– – – Torni paralleli	2,7	p/st
8458 19 40	– – – Torni automatici	2,7	p/st
8458 19 80	– – – altri	2,7	p/st
	– altri torni:		
8458 91	– – a comando numerico:		
8458 91 20	– – – Centri di tornitura	2,7	p/st
8458 91 80	– – – altri	2,7	p/st
8458 99 00	– – altri	2,7	p/st

(1) La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8459	Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458:		
8459 10 00	– Unità di lavorazione con guida di scorrimento	2,7	p/st
	– altre foratrici:		
8459 21 00	– – a comando numerico	2,7	p/st
8459 29 00	– – altre	2,7	p/st
	– altre alesatrici-fresatrici:		
8459 31 00	– – a comando numerico	1,7	p/st
8459 39 00	– – altre	1,7	p/st
8459 40	– altre alesatrici:		
8459 40 10	– – a comando numerico	1,7	p/st
8459 40 90	– – altre	1,7	p/st
	– Fresatrici a mensola:		
8459 51 00	– – a comando numerico	2,7	p/st
8459 59 00	– – altre	2,7	p/st
	– altre fresatrici:		
8459 61	– – a comando numerico:		
8459 61 10	– – – Fresatrici per utensili	2,7	p/st
8459 61 90	– – – altre	2,7	p/st
8459 69	– – altre:		
8459 69 10	– – – Fresatrici per utensili	2,7	p/st
8459 69 90	– – – altre	2,7	p/st
8459 70 00	– Filettatrici o maschiatrici	2,7	p/st
8460	Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461:		
	– Macchine per rettificare le superfici piane, il cui posizionamento su uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm:		
8460 11 00	– – a comando numerico	2,7	p/st
8460 19 00	– – altre	2,7	p/st
	– altre macchine per rettificare, il cui posizionamento in uno qualsiasi degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm:		
8460 21	– – a comando numerico:		
	– – – per superfici cilindriche:		
8460 21 11	– – – – Rettificatrici per interni	2,7	p/st
8460 21 15	– – – – Rettificatrici senza centro	2,7	p/st
8460 21 19	– – – – altre	2,7	p/st
8460 21 90	– – – – altre	2,7	p/st
8460 29	– – altre:		
	– – – per superfici cilindriche:		
8460 29 11	– – – – Rettificatrici per interni	2,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8460 29 19	– – – – altre	2,7	p/st
8460 29 90	– – – altre	2,7	p/st
	– Macchine per affilare:		
8460 31 00	– – a comando numerico	1,7	p/st
8460 39 00	– – altre	1,7	p/st
8460 40	– Macchine per levigare o smerigliare:		
8460 40 10	– – a comando numerico	1,7	p/st
8460 40 90	– – altre	1,7	p/st
8460 90	– altre:		
8460 90 10	– – il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm	2,7	p/st
8460 90 90	– – altre	1,7	p/st
8461	Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove:		
8461 20 00	– Macchine per limare e per sbozzare	1,7	p/st
8461 30	– Macchine per brocciare:		
8461 30 10	– – a comando numerico	1,7	p/st
8461 30 90	– – altre	1,7	p/st
8461 40	– Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi:		
	– – Macchine per tagliare gli ingranaggi:		
	– – – per tagliare ingranaggi cilindrici:		
8461 40 11	– – – – a comando numerico	2,7	p/st
8461 40 19	– – – – altre	2,7	p/st
	– – – per tagliare altri ingranaggi:		
8461 40 31	– – – – a comando numerico	1,7	p/st
8461 40 39	– – – – altre	1,7	p/st
	– – Macchine per rifinire gli ingranaggi:		
	– – – il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm:		
8461 40 71	– – – – a comando numerico	2,7	p/st
8461 40 79	– – – – altre	2,7	p/st
8461 40 90	– – – altre	1,7	p/st
8461 50	– Macchine per segare o troncare:		
	– – Segatrici:		
8461 50 11	– – – a sega circolare	1,7	p/st
8461 50 19	– – – altre	1,7	p/st
8461 50 90	– – Troncatrici	1,7	p/st
8461 90 00	– altre	2,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8462	Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate:		
8462 10	– Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli:		
8462 10 10	– – a comando numerico	2,7	p/st
8462 10 90	– – altre	1,7	p/st
8462 21	– Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici:		
8462 21 05	– – a comando numerico:		
8462 21 05	– – – del tipo utilizzato nella produzione di dispositivi a semiconduttore	esenzione	p/st
8462 21 10	– – – – per la lavorazione di prodotti piatti	2,7	p/st
8462 21 80	– – – – altre	2,7	p/st
8462 29	– – altre:		
8462 29 05	– – – del tipo utilizzato nella produzione di dispositivi a semiconduttore	esenzione	p/st
8462 29 10	– – – – per la lavorazione di prodotti piatti	1,7	p/st
8462 29 91	– – – – idrauliche	1,7	p/st
8462 29 98	– – – – altre	1,7	p/st
8462 31 00	– Cesoie (comprese le presse) diverse da quelle combinate con una punzonatrice:		
8462 31 00	– – a comando numerico	2,7	p/st
8462 39	– – altre:		
8462 39 10	– – – per la lavorazione di prodotti piatti	1,7	p/st
8462 39 91	– – – – idrauliche	1,7	p/st
8462 39 99	– – – – altre	1,7	p/st
8462 41	– Punzonatrici o sgretolatrici (comprese le presse), comprese le punzonatrici e cesoie combinate:		
8462 41 10	– – a comando numerico:		
8462 41 10	– – – per la lavorazione di prodotti piatti	2,7	p/st
8462 41 90	– – – altre	2,7	p/st
8462 49	– – altre:		
8462 49 10	– – – per la lavorazione di prodotti piatti	1,7	p/st
8462 49 90	– – – altre	1,7	p/st
8462 91	– altre:		
8462 91	– – Presse idrauliche:		
8462 91 10	– – – Presse per la fusione di polveri metalliche, con sinterizzazione, e presse per impaccettare rottami di ferro	2,7	p/st
8462 91 50	– – – – altre:		
8462 91 50	– – – – a comando numerico	2,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8462 91 90	— — — — altre	2,7	p/st
8462 99	— — altre:		
8462 99 10	— — — Presse per la fusione delle polveri metalliche con sinterizzazione e presse per impacchettare rottami di ferro	2,7	p/st
	— — — altre:		
8462 99 50	— — — — a comando numerico	2,7	p/st
8462 99 90	— — — — altre	2,7	p/st
8463	Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia:		
8463 10	— Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili:		
8463 10 10	— — Trafilatrici per fili	2,7	p/st
8463 10 90	— — altre	2,7	p/st
8463 20 00	— Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura	2,7	p/st
8463 30 00	— Macchine per la lavorazione dei metalli in fili	2,7	p/st
8463 90 00	— altre	2,7	p/st
8464	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro:		
8464 10	— Macchine per segare:		
8464 10 10	— — per la tranciatura di lingotti monocristalli o di dischi (wafers) in microplacchette	esenzione	p/st
8464 10 90	— — altre	2,2	p/st
8464 20	— Macchine per molare o levigare:		
8464 20 05	— — per la lavorazione di dischi (wafers) a semiconduttore	esenzione	p/st
	— — per la lavorazione del vetro:		
8464 20 11	— — — dei vetri d'ottica	2,2	p/st
8464 20 19	— — — altre	2,2	—
8464 20 20	— — per la lavorazione di prodotti ceramici	2,2	p/st
8464 20 95	— — altre	2,2	—
8464 90	— altre:		
8464 90 10	— — per l'incisione di dischi (wafers) a semiconduttore	esenzione	p/st
8464 90 20	— — per la lavorazione di prodotti ceramici	2,2	p/st
8464 90 80	— — altri	2,2	—
8465	Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili:		
8465 10	— Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni:		
8465 10 10	— — con ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (combinata)	2,7	p/st
8465 10 90	— — senza ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (ad operazioni multiple)	2,7	p/st
	— altre:		
8465 91	— — Macchine per segare:		
8465 91 10	— — — a nastro	2,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8465 91 20	— — — Seghe circolari	2,7	p/st
8465 91 90	— — — altre	2,7	p/st
8465 92 00	— — Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare	2,7	p/st
8465 93 00	— — Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare	2,7	p/st
8465 94 00	— — Macchine per curvare o montare	2,7	p/st
8465 95 00	— — Foratrici o mortasatrici	2,7	p/st
8465 96 00	— — Macchine per spaccare, tranciare o svolgere	2,7	p/st
8465 99	— — altre:		
8465 99 10	— — — Torni	2,7	p/st
8465 99 90	— — — altre	2,7	p/st
8466	Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie:		
8466 10	— Portautensili e filiere a scatto automatico:		
	— — Portautensili:		
8466 10 10	— — — Mandrini, pinze e coni morse	1,2	—
	— — — altri:		
8466 10 31	— — — — per torni	1,2	—
8466 10 39	— — — — altri	1,2	—
8466 10 90	— — Filiere a scatto automatico	1,2	—
8466 20	— Portapezzi:		
8466 20 10	— — Dispositivi collegati al pezzo da lavorare comprendenti i corredi e i dispositivi di fissaggio	1,2	—
	— — altri:		
8466 20 91	— — — per torni	1,2	—
8466 20 99	— — — altri	1,2	—
8466 30 00	— Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili ..	1,2	—
	— altri:		
8466 91	— — per macchine della voce 8464:		
8466 91 15	— — — per le macchine delle sottovoci 8464 10 10, 8464 20 05 o 8464 90 10	esenzione	—
	— — — altri:		
8466 91 20	— — — — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,2	—
8466 91 95	— — — — altri	1,2	—
8466 92	— — per macchine della voce 8465:		
8466 92 20	— — — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,2	—
8466 92 80	— — — altri	1,2	—
8466 93	— — per macchine delle voci da 8456 a 8461:		
8466 93 15	— — — per le macchine e gli apparecchi delle sottovoci 8456 10 10, 8456 91 00, 8456 99 10 o 8456 99 30	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8466 93 17	— — — per apparecchi della sottovoce 8456 99 50	1,2 ⁽¹⁾	—
8466 93 95	— — — altri	1,2	—
8466 94	— — per macchine delle voci 8462 o 8463:		
8466 94 10	— — — per le macchine delle sottovoci 8462 21 05 o 8462 29 05	esenzione	—
8466 94 90	— — — altri	1,2	—
8467	Utensili, pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano:		
	— Pneumatici:		
8467 11	— — rotativi (anche a percussione):		
8467 11 10	— — — per la lavorazione dei metalli	1,7	—
8467 11 90	— — — altri	1,7	—
8467 19 00	— — altri	1,7	—
	— a motore elettrico incorporato:		
8467 21	— — Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative:		
8467 21 10	— — — funzionanti senza una sorgente di energia esterna	2,7	p/st
	— — — altre:		
8467 21 91	— — — — elettropneumatiche	2,7	p/st
8467 21 99	— — — — altre	2,7	p/st
8467 22	— — Seghe e troncatrici:		
8467 22 10	— — — Troncatrici	2,7	p/st
8467 22 30	— — — Seghe circolari	2,7	p/st
8467 22 90	— — — altre	2,7	p/st
8467 29	— — altri:		
8467 29 10	— — — del tipo utilizzato per la lavorazione delle materie tessili	2,7	—
	— — — altri:		
8467 29 30	— — — — funzionanti senza una sorgente di energia esterna	2,7	p/st
	— — — — altri:		
	— — — — — Smerigliatrici e levigatrici:		
8467 29 51	— — — — — Smerigliatrici angolari	2,7	p/st
8467 29 53	— — — — — Levigatrici a nastro	2,7	p/st
8467 29 59	— — — — — altre	2,7	p/st
8467 29 70	— — — — — Piallatrici	2,7	p/st
8467 29 80	— — — — — Cesoi per tagliare le siepi, forbici per prato e diserbatrici	2,7	p/st
8467 29 90	— — — — — altri	2,7	p/st
	— altri utensili:		
8467 81 00	— — Troncatrici a catena	1,7	p/st
8467 89 00	— — altri	1,7	—
	— Parti:		
8467 91 00	— — di troncatrici a catena	1,7	—

⁽¹⁾ La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8467 92 00	– di utensili pneumatici	1,7	—
8467 99 00	– altre	1,7	—
8468	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale:		
8468 10 00	– Cannelli a mano	2,2	—
8468 20 00	– altre macchine ed apparecchi a gas	2,2	—
8468 80 00	– altre macchine ed apparecchi	2,2	—
8468 90 00	– Parti	2,2	—
8469	Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8471; macchine per l'elaborazione di testi:		
	– Macchine da scrivere automatiche e macchine per l'elaborazione di testi:		
8469 11 00	– – Macchine per l'elaborazione di testi	esenzione	p/st
8469 12 00	– – Macchine da scrivere automatiche	2,3	p/st
8469 20 00	– altre macchine da scrivere, elettriche	2,3	p/st
8469 30 00	– altre macchine da scrivere, non elettriche	2,5	p/st
8470	Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa:		
8470 10 00	– Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni	esenzione	p/st
	– altre macchine calcolatrici, elettroniche:		
8470 21 00	– – con dispositivo stampante	esenzione	p/st
8470 29 00	– – altre	esenzione	p/st
8470 30 00	– altre macchine calcolatrici	esenzione	p/st
8470 40 00	– Macchine contabili	esenzione	p/st
8470 50 00	– Registratori di cassa	esenzione	p/st
8470 90 00	– altre	esenzione	p/st
8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:		
	– Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, analogiche o ibride:		
8471 10 10	– – destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8471 10 90	– – altre	esenzione	p/st

(¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8471 30 00	– Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, numeriche, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo	esenzione	p/st
	– altre macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, numeriche:		
8471 41	– – che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita:		
8471 41 10	– – – destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8471 41 90	– – – altre	esenzione	p/st
8471 49	– – altre, presentate in forma di sistemi:		
8471 49 10	– – – destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8471 49 90	– – – altre	esenzione	p/st
8471 50	– Unità per l'elaborazione dell'informazione, numeriche diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita:		
8471 50 10	– – destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8471 50 90	– – altre	esenzione	p/st
8471 60	– Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria:		
8471 60 10	– – destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	– – altre:		
8471 60 40	– – – Stampanti	esenzione	p/st
8471 60 50	– – – Tastiere	esenzione	p/st
8471 60 90	– – – altre	esenzione	p/st
8471 70	– Unità di memoria:		
8471 70 10	– – destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	– – altre:		
8471 70 40	– – – Unità di memoria centrali	esenzione	p/st
	– – – altre:		
	– – – – Unità di memoria a dischi:		
8471 70 51	– – – – ottiche, comprese le magneto-ottiche	esenzione	p/st
	– – – – altre:		
8471 70 53	– – – – – Unità di memoria a dischi rigidi	esenzione	p/st
8471 70 59	– – – – – altre	esenzione	p/st
8471 70 60	– – – – Unità di memoria a nastri	esenzione	p/st
8471 70 90	– – – – altre	esenzione	p/st
8471 80 00	– altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione	esenzione	p/st
8471 90 00	– altre	esenzione	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8472	Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]:		
8472 10 00	– Duplicatori	2	p/st
8472 20 00	– Macchine per stampare gli indirizzi o per imprimere le placchette degli indirizzi	2,3	p/st
8472 30 00	– Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od oblitere i francobolli	2,2	p/st
8472 90	– altre:		
8472 90 10	– – Macchine per selezionare, contare e incartocciare le monete	2,2	p/st
8472 90 30	– – Sportelli automatici	esenzione	p/st
8472 90 80	– – altre	2,2	—
8473	Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472:		
8473 10	– Parti ed accessori di macchine della voce 8469:		
	– – Assiemaggi elettronici:		
8473 10 11	– – – delle macchine della sottovoce 8469 11 00	esenzione	—
8473 10 19	– – – altri	3	—
8473 10 90	– – altri	esenzione	—
	– Parti ed accessori di macchine della voce 8470:		
8473 21	– – di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470 10, 8470 21 o 8470 29:		
8473 21 10	– – – Assiemaggi elettronici	esenzione	—
8473 21 90	– – – altri	esenzione	—
8473 29	– – altri:		
8473 29 10	– – – Assiemaggi elettronici	esenzione	—
8473 29 90	– – – altri	esenzione	—
8473 30	– Parti ed accessori di macchine della voce 8471:		
8473 30 10	– – Assiemaggi elettronici	esenzione	—
8473 30 90	– – altri	esenzione	—
8473 40	– Parti ed accessori di macchine della voce 8472:		
	– – Assiemaggi elettronici:		
8473 40 11	– – – delle macchine della sottovoce 8472 90 30	esenzione	—
8473 40 19	– – – altri	3	—
8473 40 90	– – altri	esenzione	—
8473 50	– Parti ed accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con le macchine o apparecchi di più voci da 8469 a 8472:		
8473 50 10	– – Assiemaggi elettronici	esenzione	—
8473 50 90	– – altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8474	Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia:		
8474 10 00	– Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare	esenzione	—
8474 20	– Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare:		
8474 20 10	– – le materie minerali dei tipi utilizzati nell'industria ceramica	esenzione	—
8474 20 90	– – altri	esenzione	—
	– Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare:		
8474 31 00	– – Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento	esenzione	—
8474 32 00	– – Macchine per mescolare le materie minerali al bitume	esenzione	—
8474 39	– – altri:		
8474 39 10	– – – Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare le materie minerali dei tipi utilizzati nell'industria ceramica	esenzione	—
8474 39 90	– – – altri	esenzione	—
8474 80	– altre macchine ed apparecchi:		
8474 80 10	– – Macchine per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche	esenzione	—
8474 80 90	– – altri	esenzione	—
8474 90	– Parti:		
8474 90 10	– – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	esenzione	—
8474 90 90	– – altre	esenzione	—
8475	Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro:		
8475 10 00	– Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro	1,7	—
	– Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro:		
8475 21 00	– – Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati	1,7	—
8475 29 00	– – altre	1,7	—
8475 90 00	– Parti	1,7	—
8476	Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola:		
	– Macchine automatiche per la vendita di bevande:		
8476 21 00	– – con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione	1,7	p/st
8476 29 00	– – altre	1,7	p/st
	– altre macchine:		
8476 81 00	– – con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione	1,7	p/st
8476 89 00	– – altre	1,7	p/st
8476 90 00	– Parti	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8477	Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:		
8477 10	– Formatrici ad iniezione:		
8477 10 10	– – Apparecchiature di incapsulamento per l'assiemeaggio di dispositivi a semiconduttore	esenzione	—
8477 10 90	– – altre	1,7	—
8477 20 00	– Estrusori	1,7	—
8477 30 00	– Formatrici per soffiaggio	1,7	—
8477 40 00	– Formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici	1,7	—
	– altre macchine ed apparecchi per formare o modellare:		
8477 51 00	– – per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria	1,7	—
8477 59	– – altre:		
8477 59 05	– – – Apparecchiature di incapsulamento per l'assiemeaggio di dispositivi a semiconduttore	esenzione	—
	– – – altre:		
8477 59 10	– – – – Presse	1,7	—
8477 59 80	– – – – altre	1,7	—
8477 80	– altre macchine ed apparecchi:		
	– – Macchine per la fabbricazione di prodotti spugnosi o alveolari:		
8477 80 11	– – – Macchine per la trasformazione delle resine di reazione	1,7	—
8477 80 19	– – – altri	1,7	—
	– – altri:		
8477 80 91	– – – Attrezzature per riduzione dimensionale	1,7	—
8477 80 93	– – – Macchine miscelatrici, mescolatrici e sbattitrici	1,7	—
8477 80 95	– – – Macchine per taglio o pelatura	1,7	—
8477 80 99	– – – altri	1,7	—
8477 90	– Parti:		
8477 90 05	– – per le macchine delle sottovoci 8477 10 10 e 8477 59 05	esenzione	—
	– – altre:		
8477 90 10	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	—
8477 90 80	– – – altre	1,7	—
8478	Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:		
8478 10 00	– Macchine ed apparecchi	1,7	—
8478 90 00	– Parti	1,7	—
8479	Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:		
8479 10 00	– Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi	esenzione	—
8479 20 00	– Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8479 30	– Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero:		
8479 30 10	– – Presse	1,7	—
8479 30 90	– – altre	1,7	—
8479 40 00	– Macchine per fabbricare corde e cavi	1,7	p/st
8479 50 00	– Robot industriali, non nominati né compresi altrove	1,7	—
8479 60 00	– Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria	1,7	—
	– altre macchine ed apparecchi:		
8479 81 00	– – per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici	1,7	—
8479 82 00	– – per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare	1,7	—
8479 89	– – altri:		
8479 89 10	– – – Merci destinate ad aeromobili civili: Accumulatori idropneumatici turboreattori, turbopropulsori o altre turbine a gas; Servomotori meccanici per invertitori di spinta; Impianti igienici speciali; Umidificatori e disumidificatori dell'aria; Servomeccanismi non elettrici; Avviatori non elettrici; Avviatori pneumatici per turboreattori, turbopropulsori o altre turbine a gas; Tergicristalli non elettrici; Regolatori di eliche non elettrici ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – – altri:		
8479 89 30	– – – Sostegno avanzante idraulico per miniere	1,7	—
8479 89 60	– – – Apparecchiature di lubrificazione centralizzata	1,7	—
8479 89 65	– – – Apparecchi per l'accrescimento o il tiraggio di monocristalli di semiconduttori ...	esenzione	—
8479 89 70	– – – Apparecchi per la deposizione epitassiale su dischi (wafers) a semiconduttore ...	esenzione	—
8479 89 73	– – – Apparecchi per l'attacco a umido, lo sviluppo, l'asporto del rivestimento o la pulizia di dischi (wafers) a semiconduttore o di substrati di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	esenzione	—
8479 89 77	– – – Apparecchi per il fissaggio di piastrelle e saldatori automatici di pellicola per l'assiemaggio di dispositivi a semiconduttore	esenzione	—
8479 89 79	– – – Apparecchiature di incapsulamento per l'assiemaggio di dispositivi a semiconduttore	esenzione	—
8479 89 91	– – – Macchine ed apparecchi per smaltare e decorare dei prodotti ceramici	1,7	—
8479 89 98	– – – altri	1,7	—
8479 90	– Parti:		
8479 90 10	– – destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altre:		
8479 90 50	– – – delle macchine delle sottovoci 8479 89 65, 8479 89 70, 8479 89 73, 8479 89 77 o 8479 89 79	esenzione	—
	– – – altre:		
8479 90 92	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	—
8479 90 97	– – – altre	1,7	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche:		
8480 10 00	– Staffe per fonderia	1,7	—
8480 20 00	– Piastre di fondo per forme	1,7	—
8480 30	– Modelli per forme:		
8480 30 10	– – di legno	1,7	—
8480 30 90	– – altri	2,7	—
	– Forme per metalli o carburi metallici:		
8480 41 00	– – per formare ad iniezione o per compressione	1,7	—
8480 49 00	– – altre	1,7	—
8480 50 00	– Forme per vetro	1,7	—
8480 60	– Forme per materie minerali:		
8480 60 10	– – per formare per compressione	1,7	—
8480 60 90	– – altre	1,7	—
	– Forme per gomma o materie plastiche:		
8480 71	– – per formare ad iniezione o per compressione:		
8480 71 10	– – – del tipo utilizzato nella produzione di dispositivi a semiconduttore	esenzione	—
8480 71 90	– – – altri	1,7	—
8480 79 00	– – altre	1,7	—
8481	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche:		
8481 10	– Riduttori di pressione:		
8481 10 05	– – combinati con filtri o lubrificatori	2,2	—
	– – altri:		
8481 10 19	– – – di ghisa o di acciaio	2,2	—
8481 10 99	– – – altri	2,2	—
8481 20	– Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche:		
8481 20 10	– – Valvole per trasmissioni oleoidrauliche	2,2	—
8481 20 90	– – Valvole per trasmissioni pneumatiche	2,2	—
8481 30	– Valvole di ritegno:		
8481 30 91	– – di ghisa o di acciaio	2,2	—
8481 30 99	– – altre	2,2	—
8481 40	– Valvole di troppo pieno o di sicurezza:		
8481 40 10	– – di ghisa o di acciaio	2,2	—
8481 40 90	– – altre	2,2	—
8481 80	– altri oggetti di rubinetteria e organi simili:		
	– – Rubinetteria per impianti igienico-sanitaria:		
8481 80 11	– – – Mescolatori, mitigatori	2,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8481 80 19	— — — altra	2,2	—
	— — Valvole per termosifoni di impianti centralizzati:		
8481 80 31	— — — Valvole termostatiche	2,2	—
8481 80 39	— — — altre	2,2	—
8481 80 40	— — Valvole per pneumatici e camere d'aria	2,2	—
	— — altri:		
	— — — Valvole di regolazione:		
8481 80 51	— — — — di temperatura	2,2	—
8481 80 59	— — — — altre	2,2	—
	— — — — altri:		
	— — — — Valvole a saracinesca:		
8481 80 61	— — — — — di ghisa	2,2	—
8481 80 63	— — — — — di acciaio	2,2	—
8481 80 69	— — — — — altre	2,2	—
	— — — — Valvole a globo:		
8481 80 71	— — — — — di ghisa	2,2	—
8481 80 73	— — — — — di acciaio	2,2	—
8481 80 79	— — — — — altre	2,2	—
8481 80 81	— — — — Rubinetti a sfera e a maschio	2,2	—
8481 80 85	— — — — Valvole a farfalla	2,2	—
8481 80 87	— — — — Valvole a membrana	2,2	—
8481 80 99	— — — — altre	2,2	—
8481 90 00	— Parti	2,2	—
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini):		
8482 10	— Cuscinetti a sfere:		
8482 10 10	— — il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm	8	—
8482 10 90	— — altri	8	—
8482 20 00	— Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici	8	—
8482 30 00	— Cuscinetti a rulli a botte	8	—
8482 40 00	— Cuscinetti ad aghi (a rullini)	8	—
8482 50 00	— Cuscinetti a rulli cilindrici	8	—
8482 80 00	— altri, compresi, i cuscinetti combinati	8	—
	— Parti:		
8482 91	— — Sfere, cilindri, rulli ed aghi:		
8482 91 10	— — — Rulli conici	8	—
8482 91 90	— — — altri	8	—
8482 99 00	— — altre	8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8483	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:		
8483 10	– Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle:		
8483 10 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altri:		
	– – – Manovelle ed alberi a gomito:		
8483 10 41	– – – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	4	—
8483 10 51	– – – – di acciaio fucinato	4	—
8483 10 57	– – – – altri	4	—
8483 10 60	– – – Alberi articolati	4	—
8483 10 80	– – – altri	4	—
8483 20	– Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati:		
8483 20 10	– – del tipo utilizzato per veicoli aerei e veicoli spaziali	6	—
8483 20 90	– – altri	6	—
8483 30	– Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti:		
8483 30 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altri:		
	– – – Supporti:		
8483 30 31	– – – – per cuscinetti a rotolamento di ogni specie	5,7	—
8483 30 39	– – – – altri	3,4	—
8483 30 90	– – – Cuscinetti	3,4	—
8483 40	– Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia:		
8483 40 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altri:		
	– – – Ingranaggi:		
8483 40 82	– – – – con ruote cilindriche	3,7	—
8483 40 83	– – – – con ruote coniche o cilindro-coniche	3,7	—
8483 40 84	– – – – con vite senza fine	3,7	—
8483 40 85	– – – – altri	3,7	—
8483 40 92	– – – Alberi filettati a sfere o a rulli	3,7	—
	– – – Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità:		
8483 40 94	– – – – Riduttori, moltiplicatori e cambi di velocità	3,7	—
8483 40 96	– – – – altri	3,7	—
8483 40 98	– – – altri	3,7	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8483 50	– Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa:		
8483 50 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altri:		
8483 50 91	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7	—
8483 50 99	– – – altri	2,7	—
8483 60	– Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:		
8483 60 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altri:		
8483 60 91	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7	—
8483 60 99	– – – altri	2,7	—
8483 90	– Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; parti:		
8483 90 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altri:		
8483 90 30	– – – Parti di supporti per cuscinetti a rotolamento di ogni specie, anche con cuscinetti a rotolamento incorporati	5,7	—
	– – – altre:		
8483 90 92	– – – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7	—
8483 90 98	– – – – altre	2,7	—
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici:		
8484 10	– Guarnizioni metalloplastiche:		
8484 10 10	– – destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8484 10 90	– – altre	1,7	—
8484 20 00	– Giunti di tenuta stagna meccanici	1,7	—
8484 90	– altre:		
8484 90 10	– – destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8484 90 90	– – altre	1,7	—
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche:		
8485 10	– Eliche per navi e loro pale:		
8485 10 10	– – di bronzo	1,7	p/st
8485 10 90	– – altre	1,7	p/st
8485 90	– altre:		
8485 90 10	– – di ghisa non malleabile	1,7	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8485 90 30	-- di ghisa malleabile	1,7	—
	-- di ferro o di acciaio:		
8485 90 51	-- -- di getti di acciaio	1,7	—
8485 90 53	-- -- di ferro o di acciaio fucinati	1,7	—
8485 90 55	-- -- di ferro o di acciaio stampati	1,7	—
8485 90 59	-- -- altri	1,7	—
8485 90 80	-- altre	1,7	—

CAPITOLO 85

MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI**Note**

1. Sono esclusi da questo capitolo:
 - a) le coperte, i cuscini, gli scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente; i vestiti, le calzature, gli scaldarecchie ed altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente;
 - b) i lavori di vetro della voce 7011;
 - c) i mobili riscaldati elettricamente del capitolo 94.
2. Gli oggetti che possono rientrare sia nelle voci da 8501 a 8504, sia nelle voci 8511, 8512, 8540, 8541 o 8542 sono da classificare in queste ultime cinque voci.

Tuttavia, i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce 8504.
3. La voce 8509 comprende, purché si tratti di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati per usi domestici:
 - a) gli aspirapolvere, compresi gli aspiratori di materie secche o liquide, le lucidatrici per pavimenti, i trituratori ed i mescolatori (mixer) di alimenti, gli spremifrutta e spremiverdura, di qualsiasi peso;
 - b) gli altri apparecchi di peso massimo di 20 kg, esclusi i ventilatori e le cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti (voce 8414), gli idroestrattori centrifughi per biancheria (voce 8421), le lavastoviglie (voce 8422), le macchine per lavare la biancheria (voce 8450), le macchine per stirare (voci 8420 o 8451, a seconda che si tratti di calandre o meno), le macchine per cucire (voce 8452), le forbici elettriche (voce 8467) e gli apparecchi elettrotermici (voce 8516).
4. Ai sensi della voce 8534 per «circuiti stampati» si intendono i circuiti ottenuti disponendo su un supporto isolante, con qualsiasi processo di stampa (in particolare, per incrostazione, elettrodeposizione, morsura) o con la tecnica dei circuiti detti «a strato», elementi conduttori, contatti o altri componenti stampati (in particolare, induttanze, resistenze, capacità), da soli o combinati fra loro secondo uno schema prestabilito, escluso qualsiasi altro elemento che possa produrre, raddrizzare, modulare o amplificare un segnale elettrico (per esempio: elementi a semiconduttore).

I termini «circuiti stampati» non comprendono né i circuiti combinati né elementi diversi da quelli ottenuti nel corso del procedimento di stampa, né le resistenze, condensatori o induttanze discrete. Tuttavia, i circuiti stampati possono essere muniti di elementi di collegamento non stampati.

I circuiti a strato (sottile o spesso) aventi elementi passivi e attivi ottenuti nel corso del medesimo processo tecnologico rientrano nella voce 8542.

5. Ai sensi delle voci 8541 e 8542, si considerano come:
 - A. «Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore», i dispositivi della specie il cui funzionamento è basato sulla variazione di resistività sotto l'influenza di un campo elettrico.
 - B. «Circuiti integrati e microassiemi elettronici»:
 - a) i circuiti integrati monolitici nei quali gli elementi del circuito (diodi, transistori, resistenze, capacità, collegamenti, ecc.) sono creati nella massa (essenzialmente) e alla superficie di un materiale semiconduttore (per esempio: silicio drogato) e che formano un tutto inscindibile;
 - b) i circuiti integrati ibridi, che comprendono in modo praticamente inscindibile su uno stesso sostrato isolante (vetro, ceramica, ecc.) elementi passivi e attivi ottenuti, alcuni, con la tecnica dei circuiti a strato sottile o spesso (resistenze, capacità, collegamenti, ecc.), altri con quella dei semiconduttori (diodi, transistori, circuiti integrati monolitici, ecc.). Tali circuiti possono comprendere anche componenti discreti;
 - c) i microassiemi dei tipi blocchi fusi, micromoduli o simili, costituiti da componenti discreti, attivi o passivi, riuniti e collegati tra loro.

Per gli oggetti definiti in questa nota, le voci 8541 e 8542 hanno la priorità su qualsiasi altra voce della nomenclatura in cui tali oggetti possano essere classificati, in particolare, in riferimento alla loro funzione.

6. I dischi, nastri e altri supporti delle voci 8523 o 8524 restano classificati in queste voci, quando sono presentati con gli apparecchi ai quali sono destinati.

Questa nota non si applica a questi supporti quando sono presentati con articoli diversi dagli apparecchi ai quali sono destinati.

7. Ai sensi della voce 8548, per «pile e batterie di pile elettriche fuori uso» e «accumulatori elettrici fuori uso» si intendono quelli che sono diventati inutilizzabili a seguito di rottura, taglio, usura o altri motivi o che non sono suscettibili di essere ricaricati.

Note di sottovoci

1. Le sottovoci 8519 92 e 8527 12 comprendono unicamente i lettori di cassette e le radiocassette con amplificatore incorporato, senza altoparlante incorporato, che possono funzionare senza una sorgente di energia elettrica esterna, le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm.
2. Ai sensi della sottovoce 8542 10, l'espressione «schede intelligenti» indica le schede munite, immerso nella massa, di un circuito integrato elettronico (microprocessore) di qualunque tipo, sotto forma di micro-placchette, e munite o meno di una banda magnetica.

Note complementari

1. Le sottovoci 8519 10, 8519 21, 8519 29, 8519 31 e 8519 39 non comprendono gli apparecchi per la riproduzione del suono con sistema di lettura mediante fascio laser, che rientrano nelle sottovoci 8519 99 12 o 8519 99 18.
2. La nota di sottovoci 1 è applicabile mutatis mutandis alle sottovoci 8520 32 30 e 8520 33 30.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni:		
8501 10	– Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W:		
8501 10 10	– – Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W	4,7	p/st
	– – altri:		
8501 10 91	– – – Motori universali	2,7	p/st
8501 10 93	– – – Motori a corrente alternata	2,7	p/st
8501 10 99	– – – Motori a corrente continua	2,7	p/st
8501 20	– Motori universali di potenza superiore a 37,5 W:		
8501 20 10	– – di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 150 kW destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8501 20 90	– – altri	2,7	p/st
	– altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua:		
8501 31	– – di potenza inferiore o uguale a 750 W:		
8501 31 10	– – – Motori di potenza superiore a 735 W e generatori, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8501 31 90	– – – altri	2,7	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8501 32	-- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:		
8501 32 10	-- -- destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	-- -- altri:		
8501 32 91	-- -- -- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW	2,7	p/st
8501 32 99	-- -- -- di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 75 kW	2,7	p/st
8501 33	-- di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW:		
8501 33 10	-- -- Motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, generatori, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8501 33 90	-- -- altri	2,7	p/st
8501 34	-- di potenza superiore a 375 kW:		
8501 34 10	-- -- Generatori destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	-- -- altri:		
8501 34 50	-- -- -- Motori di trazione	2,7	p/st
	-- -- -- altri, di potenza:		
8501 34 91	-- -- -- -- superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW	2,7	p/st
8501 34 99	-- -- -- -- superiore a 750 kW	2,7	p/st
8501 40	-- altri motori a corrente alternata, monofase:		
8501 40 10	-- di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	-- altri:		
8501 40 91	-- -- di potenza inferiore o uguale a 750 W	2,7	p/st
8501 40 99	-- -- di potenza superiore a 750 W	2,7	p/st
	-- altri motori a corrente alternata, polifase:		
8501 51	-- di potenza inferiore o uguale a 750 W:		
8501 51 10	-- -- di potenza superiore a 735 W, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8501 51 90	-- -- altri	2,7	p/st
8501 52	-- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:		
8501 52 10	-- -- destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	-- -- altri:		
8501 52 91	-- -- -- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW	2,7	p/st
8501 52 93	-- -- -- di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 37 kW	2,7	p/st
8501 52 99	-- -- -- di potenza superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW	2,7	p/st
8501 53	-- di potenza superiore a 75 kW:		
8501 53 10	-- -- di potenza inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	-- -- altri:		
8501 53 50	-- -- -- Motori di trazione	2,7	p/st
	-- -- -- altri, di potenza:		
8501 53 92	-- -- -- -- superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW	2,7	p/st
8501 53 94	-- -- -- -- superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW	2,7	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8501 53 99	----- superiore a 750 kW	2,7	p/st
	- Generatori a corrente alternata (alternatori):		
8501 61	- di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:		
8501 61 10	--- destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	--- altri:		
8501 61 91	----- di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	2,7	p/st
8501 61 99	----- di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA	2,7	p/st
8501 62	- di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:		
8501 62 10	--- destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8501 62 90	--- altri	2,7	p/st
8501 63	- di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA:		
8501 63 10	--- destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8501 63 90	--- altri	2,7	p/st
8501 64 00	- di potenza superiore a 750 kVA	2,7	p/st
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici:		
	- Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):		
8502 11	- di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:		
8502 11 10	--- destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	--- altri:		
8502 11 91	----- di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	2,7	p/st
8502 11 99	----- di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA	2,7	p/st
8502 12	- di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:		
8502 12 10	--- destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8502 12 90	--- altri	2,7	p/st
8502 13	- di potenza superiore a 375 kVA:		
8502 13 10	--- destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	--- altri:		
8502 13 91	----- di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA	2,7	p/st
8502 13 93	----- di potenza superiore a 750 kVA ma inferiore o uguale a 2 000 kVA	2,7	p/st
8502 13 98	----- di potenza superiore a 2 000 kVA	2,7	p/st
8502 20	- Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio):		
8502 20 10	--- destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	--- altri:		
8502 20 91	----- di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	2,7	p/st
8502 20 92	----- di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	2,7	p/st
8502 20 94	----- di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA	2,7	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8502 20 98	— — — di potenza superiore a 750 kVA	2,7	p/st
	— altri gruppi elettrogeni:		
8502 31	— — ad energia eolica:		
8502 31 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8502 31 90	— — — altri	2,7	p/st
8502 39	— — altri:		
8502 39 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	— — — altri:		
8502 39 91	— — — — Turbogeneratori	2,7	p/st
8502 39 99	— — — — altri	2,7	p/st
8502 40	— Convertitori rotanti elettrici:		
8502 40 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8502 40 90	— — altri	2,7	p/st
8503 00	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502:		
8503 00 10	— Ghiere amagnetiche	2,7	—
	— altre:		
8503 00 91	— — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7	—
8503 00 99	— — altre	2,7	—
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:		
8504 10	— Ballast per lampade o tubi a scarica:		
8504 10 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	— — altri:		
8504 10 91	— — — Bobine di reattanza, comprese quelle con condensatore	3,7	p/st
8504 10 99	— — — altri	3,7	p/st
	— Trasformatore con dielettrico liquido:		
8504 21 00	— — di potenza inferiore o uguale a 650 kVA	3,7	p/st
8504 22	— — di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA:		
8504 22 10	— — — di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 1 600 kVA	3,7	p/st
8504 22 90	— — — di potenza superiore a 1 600 kVA ma inferiore o uguale a 10 000 kVA	3,7	p/st
8504 23 00	— — di potenza superiore a 10 000 kVA	3,7	p/st
	— altri trasformatori:		
8504 31	— — di potenza inferiore o uguale a 1 kVA:		
8504 31 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	— — — altri:		
	— — — — Trasformatori di misura:		
8504 31 31	— — — — per tensioni	3,7	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8504 31 39	----- altri	3,7	p/st
8504 31 90	----- altri	3,7	p/st
8504 32	--- di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA:		
8504 32 10	--- destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	--- altri:		
8504 32 30	----- Trasformatori di misura	3,7	p/st
8504 32 90	----- altri	3,7	p/st
8504 33	--- di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA:		
8504 33 10	--- destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8504 33 90	--- altri	3,7	p/st
8504 34 00	--- di potenza superiore a 500 kVA	3,7	p/st
8504 40	--- Convertitori statici:		
8504 40 10	--- destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	--- altri:		
8504 40 20	--- del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità	esenzione	p/st
	--- altri:		
8504 40 50	----- Raddrizzatori con semiconduttore policristallino	3,3	p/st
	----- altri:		
8504 40 93	----- Caricatori di accumulatori	3,3	p/st
	----- altri:		
8504 40 94	----- Raddrizzatori	3,3	—
	----- Ondulatori:		
8504 40 96	----- di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	3,3	—
8504 40 97	----- di potenza superiore a 7,5 kVA	3,3	—
8504 40 99	----- altri	3,3	—
8504 50	--- altre bobine di reattanza e di autoinduzione:		
8504 50 10	--- destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	--- altre:		
8504 50 30	--- del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni e per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità	esenzione	—
8504 50 80	--- altre	3,7	—
8504 90	--- Parti:		
	--- di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione:		
8504 90 05	--- Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 50 30	esenzione	—
	--- altre:		
8504 90 11	----- Nuclei di ferrite	2,2	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8504 90 18	— — — — altre	2,2	—
	— — di convertitori statici:		
8504 90 91	— — — Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 40 20	esenzione	—
8504 90 99	— — — altre	2,2	—
8505	Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche:		
	— Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione:		
8505 11 00	— — di metallo	2,2	—
8505 19	— — altri:		
8505 19 10	— — — Calamite permanenti di ferrite agglomerata	2,2	—
8505 19 90	— — — altri	2,2	—
8505 20 00	— Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici	2,2	—
8505 30 00	— Teste di sollevamento elettromagnetiche	2,2	—
8505 90	— altri, comprese le parti:		
8505 90 10	— — Elettromagneti	1,8	—
8505 90 30	— — Dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione	1,8	—
8505 90 90	— — Parti	1,8	—
8506	Pile e batterie di pile elettriche:		
8506 10	— al diossido di manganese:		
	— — alcaline:		
8506 10 11	— — — Pile cilindriche	4,7	p/st
8506 10 15	— — — Pile a bottone	4,7	p/st
8506 10 19	— — — altre	4,7	p/st
	— — altre:		
8506 10 91	— — — Pile cilindriche	4,7	p/st
8506 10 95	— — — Pile a bottone	4,7	p/st
8506 10 99	— — — altre	4,7	p/st
8506 30	— all'ossido di mercurio:		
8506 30 10	— — Pile cilindriche	4,7	p/st
8506 30 30	— — Pile a bottone	4,7	p/st
8506 30 90	— — altre	4,7	p/st
8506 40	— all'ossido di argento:		
8506 40 10	— — Pile cilindriche	4,7	p/st
8506 40 30	— — Pile a bottone	4,7	p/st
8506 40 90	— — altre	4,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8506 50	– al litio:		
8506 50 10	– – Pile cilindriche	4,7	p/st
8506 50 30	– – Pile a bottone	4,7	p/st
8506 50 90	– – altre	4,7	p/st
8506 60	– a zinco-aria:		
8506 60 10	– – Pile cilindriche	4,7	p/st
8506 60 30	– – Pile a bottone	4,7	p/st
8506 60 90	– – altre	4,7	p/st
8506 80	– altre pile e batterie di pile:		
8506 80 05	– – Batterie a secco, a zinco-carbonio, di tensione uguale o superiore a 5,5 V, ma non superiore a 6,5 V	esenzione	p/st
	– – altre:		
8506 80 11	– – – Pile cilindriche	4,7	p/st
8506 80 15	– – – Pile a bottone	4,7	p/st
8506 80 90	– – – altre	4,7	p/st
8506 90 00	– Parti	4,7	—
8507	Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare:		
8507 10	– al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone:		
8507 10 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	– – altri:		
	– – – di peso inferiore o uguale a 5 kg:		
8507 10 31	– – – – funzionanti con elettrolite liquido	3,7	p/st
8507 10 39	– – – – altri	3,7	p/st
	– – – di peso superiore a 5 kg:		
8507 10 81	– – – – funzionanti con elettrolite liquido	3,7	p/st
8507 10 89	– – – – altri	3,7	p/st
8507 20	– altri accumulatori al piombo:		
8507 20 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	– – altri:		
	– – – Accumulatori di trazione:		
8507 20 31	– – – – funzionanti con elettrolite liquido	3,7	ce/el
8507 20 39	– – – – altri	3,7	ce/el
	– – – altri:		
8507 20 81	– – – – funzionanti con elettrolite liquido	3,7	ce/el
8507 20 89	– – – – altri	3,7	ce/el

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8507 30	– al nichel-cadmio:		
8507 30 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	– – altri:		
8507 30 91	– – – ermeticamente chiusi	2,6	p/st
	– – – altri:		
8507 30 93	– – – – Accumulatori di trazione	2,6	ce/el
8507 30 98	– – – – altri	2,6	ce/el
8507 40	– al nichel-ferro:		
8507 40 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8507 40 90	– – altri	2,7	p/st
8507 80	– altri accumulatori:		
8507 80 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	– – altri:		
8507 80 91	– – – Accumulatori a idruri di nichel	2,7	p/st
8507 80 94	– – – Accumulatori al litio-ion	2,7	p/st
8507 80 98	– – – altri	2,7	p/st
8507 90	– Parti:		
8507 90 10	– – destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altre:		
8507 90 91	– – – Piastre di accumulatori	2,7	—
8507 90 93	– – – Separatori	2,7	—
8507 90 98	– – – altre	2,7	—
[8508]			
8509	Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico:		
8509 10	– Aspirapolvere, compresi gli aspiratori di materie secche e materie liquide:		
8509 10 10	– – per una tensione uguale o superiore a 110 V	2,2	p/st
8509 10 90	– – per una tensione inferiore a 110 V	2,2	p/st
8509 20 00	– Lucidatrici per pavimenti	2,2	p/st
8509 30 00	– Trituratori per rifiuti di cucina	2,2	p/st
8509 40 00	– Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura	2,2	p/st
8509 80 00	– altri apparecchi	2,2	—
8509 90	– Parti:		
8509 90 10	– – di apparecchi di cui alle sottovoci 8509 10 10, 8509 10 90 o 8509 20 00	2,2	—
8509 90 90	– – altre	2,2	—
8510	Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato:		
8510 10 00	– Rasoi	2,2	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8510 20 00	– Tosatrici	2,2	p/st
8510 30 00	– Apparecchi per la depilazione	2,2	p/st
8510 90 00	– Parti	2,2	—
8511	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magnet, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori:		
8511 10	– Candele di accensione:		
8511 10 10	– – destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8511 10 90	– – altre	3,2	—
8511 20	– Magnet, dinamo-magnet, volano-magnet:		
8511 20 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8511 20 90	– – altri	3,2	—
8511 30	– Distributori; bobine di accensione:		
8511 30 10	– – destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8511 30 90	– – altri	3,2	—
8511 40	– Avviatori, anche funzionanti come generatori:		
8511 40 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8511 40 90	– – altri	3,2	—
8511 50	– altri generatori:		
8511 50 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8511 50 90	– – altri	3,2	—
8511 80	– altri apparecchi e dispositivi:		
8511 80 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8511 80 90	– – altri	3,2	—
8511 90 00	– Parti	3,2	—
8512	Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli:		
8512 10 00	– Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette	2,7	—
8512 20 00	– altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva	2,7	—
8512 30 00	– Apparecchi di segnalazione acustica	2,7	—
8512 40 00	– Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti	2,7	—
8512 90 00	– Parti	2,7	—
8513	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512:		
8513 10 00	– Lampade	5,7	—
8513 90 00	– Parti	5,7	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8514	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche:		
8514 10	– Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto):		
8514 10 05	– – per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore	esenzione	—
	– – altri:		
8514 10 10	– – – Forni per i prodotti di panetteria o di biscotteria	2,2	—
8514 10 80	– – – altri	2,2	—
8514 20	– Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche:		
8514 20 05	– – per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore	esenzione	—
	– – altri:		
8514 20 10	– – – funzionanti ad induzione	2,2	—
8514 20 80	– – – funzionanti per perdite dielettriche	2,2	—
8514 30	– altri forni:		
	– – a raggi infrarossi:		
8514 30 11	– – – per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore	esenzione	—
8514 30 19	– – – altri	2,2	—
	– – altri:		
8514 30 91	– – – per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore	esenzione	—
8514 30 99	– – – altri	2,2	—
8514 40 00	– altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche	2,2	—
8514 90	– Parti:		
8514 90 20	– – di macchine delle sottovoci 8514 10 05, 8514 20 05, 8514 30 11 o 8514 30 91	esenzione	—
8514 90 80	– – altre	2,2	—
8515	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet:		
	– Macchine ed apparecchi per la brasatura forte o tenera:		
8515 11 00	– – Ferri e pistole per brasare	2,7	—
8515 19 00	– – altri	2,7	—
	– Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza:		
8515 21 00	– – interamente o parzialmente automatici	2,7	—
8515 29	– – altri:		
8515 29 10	– – – per saldare di testa	2,7	—
8515 29 90	– – – altri	2,7	—
	– Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma:		
8515 31 00	– – interamente o parzialmente automatici	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8515 39	– – altri:		
	– – – a mano, con elettrodi rivestiti, completi di un dispositivo da saldatura e:		
8515 39 13	– – – – di un trasformatore	2,7	—
8515 39 18	– – – – di un generatore o di un convertitore rotante o di un convertitore statico	2,7	—
8515 39 90	– – – altri	2,7	—
8515 80	– altre macchine ed apparecchi:		
8515 80 05	– – Saldatori di fili del tipo utilizzato per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore	esenzione	p/st
	– – altri:		
	– – – per il trattamento dei metalli:		
8515 80 11	– – – – per saldare	2,7	p/st
8515 80 19	– – – – altri	2,7	p/st
	– – – altri:		
8515 80 91	– – – – per la saldatura delle materie plastiche a resistenza	2,7	p/st
8515 80 99	– – – – altri	2,7	p/st
8515 90	– Parti:		
8515 90 10	– – per le macchine o apparecchi della sottovoce 8515 80 05	esenzione	—
8515 90 90	– – altre	2,7	—
8516	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545:		
8516 10	– Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici:		
	– – Scaldacqua:		
8516 10 11	– – – istantanei	2,7	p/st
8516 10 19	– – – altri	2,7	p/st
★ 8516 10 90	– – Scaldatori ad immersione	2,7	p/st
	– Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili:		
8516 21 00	– – Radiatori ad accumulazione	2,7	p/st
8516 29	– – altri:		
8516 29 10	– – – Radiatori a circolazione di liquido	2,7	p/st
8516 29 50	– – – Radiatori per convezione	2,7	p/st
	– – – altri:		
8516 29 91	– – – – con ventilatore incorporato	2,7	p/st
8516 29 99	– – – – altri	2,7	p/st
	– Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani:		
8516 31	– – Asciugacapelli:		
8516 31 10	– – – Caschi asciugacapelli	2,7	p/st
8516 31 90	– – – altri	2,7	p/st
8516 32 00	– – altri apparecchi per parrucchiere	2,7	—
8516 33 00	– – Apparecchi per asciugare le mani	2,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8516 40	– Ferri da stiro elettrici:		
8516 40 10	– – a vapore	2,7	p/st
8516 40 90	– – altri	2,7	p/st
8516 50 00	– Forni a microonde	5	p/st
8516 60	– altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti:		
8516 60 10	– – Cucine	2,7	p/st
	– – Fornelli (comprese le piastre di cottura):		
8516 60 51	– – – da fissare	2,7	p/st
8516 60 59	– – – altri	2,7	p/st
8516 60 70	– – Griglie e girarrosti	2,7	p/st
8516 60 80	– – Forni da fissare	2,7	p/st
8516 60 90	– – altri	2,7	p/st
	– altri apparecchi elettrotermici:		
8516 71 00	– – Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè	2,7	p/st
8516 72 00	– – Tostapane	2,7	p/st
8516 79	– – altri:		
8516 79 20	– – – Friggitrici	2,7	p/st
8516 79 70	– – – altri	2,7	p/st
8516 80	– Resistenze scaldanti:		
8516 80 10	– – accoppiate unicamente al loro semplice supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per impedire il deposito della brina, destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altre:		
8516 80 91	– – – accoppiate ad un supporto di materia isolante	2,7	—
8516 80 99	– – – altre	2,7	—
8516 90 00	– Parti	2,7	—
8517	Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless» e apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione numerica; videofoni:		
	– Apparecchi telefonici per abbonati; videofoni:		
8517 11 00	– – Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»	esenzione	p/st
8517 19	– – altri:		
8517 19 10	– – – Videofoni	esenzione	p/st
8517 19 90	– – – altri	esenzione	—
	– Telecopiatrici (telefax) e telescriventi:		
8517 21 00	– – Telecopiatrici (telefax)	esenzione	p/st
8517 22 00	– – Telescriventi	esenzione	—
8517 30 00	– Apparecchi di commutazione per la telefonia o la telegrafia	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8517 50	– altri apparecchi, per la telecomunicazione a corrente portante o per telecomunicazione numerica:		
8517 50 10	– – per la telecomunicazione a corrente portante	esenzione	—
8517 50 90	– – altri	esenzione	—
8517 80	– altri apparecchi:		
8517 80 10	– – Citofoni	esenzione	—
8517 80 90	– – altri	esenzione	—
8517 90	– Parti:		
	– – per apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante della sottovoce 8517 50 10:		
8517 90 11	– – – Assiemaggi elettronici	esenzione	—
8517 90 19	– – – altre	esenzione	—
	– – altre:		
8517 90 82	– – – Assiemaggi elettronici	esenzione	—
8517 90 88	– – – altre	esenzione	—
8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insieme e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono:		
8518 10	– Microfoni e loro supporti:		
8518 10 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altri:		
8518 10 20	– – – Microfoni con un campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 KHz, di diametro non superiore a 10 mm e di altezza non superiore a 3 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni	esenzione	—
8518 10 80	– – – altri	2,5	—
	– Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche:		
8518 21	– – Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica:		
8518 21 10	– – – destinato ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8518 21 90	– – – altri	4,5	p/st
8518 22	– – Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica:		
8518 22 10	– – – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8518 22 90	– – – altri	4,5	p/st
8518 29	– – altri:		
8518 29 10	– – – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – – altri:		
8518 29 20	– – – – Altoparlanti con campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 KHz, di diametro non superiore a 50 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni	esenzione	p/st
8518 29 80	– – – – altri	3	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8518 30	– Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti:		
8518 30 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altri:		
8518 30 20	– – – per apparecchi telefonici per abbonati, su filo	esenzione	—
8518 30 80	– – – altri	2	—
8518 40	– Amplificatori elettrici a bassa frequenza:		
8518 40 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altri:		
8518 40 30	– – – utilizzati in telefonia o per la misura	3	—
	– – – altri:		
8518 40 91	– – – – aventi un solo canale	4,5	p/st
8518 40 99	– – – – altri	4,5	p/st
8518 50	– Apparecchi elettrici di amplificazione del suono:		
8518 50 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8518 50 90	– – altri	2	p/st
8518 90 00	– Parti	2	—
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono:		
8519 10 00	– Elettrofoni a monete o a gettoni	6	p/st
	– altri elettrofoni:		
8519 21 00	– – senza altoparlanti	2	p/st
8519 29 00	– – altri	2	p/st
	– Giradischi:		
8519 31 00	– – con cambiadischi automatici	2	p/st
8519 39 00	– – altri	2	p/st
8519 40 00	– Dittafoni	5	p/st
	– altri apparecchi per la riproduzione del suono:		
8519 92 00	– – Lettori tascabili di cassette	esenzione	p/st
8519 93	– – altri lettori di cassette:		
	– – – del tipo utilizzato negli autoveicoli:		
8519 93 31	– – – – con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)	9	p/st
8519 93 39	– – – – altri	2	p/st
	– – – altri:		
8519 93 81	– – – – con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)	9	p/st
8519 93 89	– – – – altri	2	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8519 99	– – altri:		
	– – – con sistema di lettura mediante fascio laser:		
8519 99 12	– – – – del tipo utilizzato negli autoveicoli, con dischi di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm	9	p/st
8519 99 18	– – – – altri	9,5	p/st
8519 99 90	– – – altri	4,5	p/st
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono:		
8520 10 00	– Dittafoni che non possono funzionare senza una sorgente di energia esterna	4	p/st
8520 20 00	– Apparecchi di risposta telefonica (segreterie telefoniche)	esenzione	p/st
	– altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici:		
8520 32	– – numerici:		
	– – – a cassette:		
	– – – – con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati:		
8520 32 11	– – – – – che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna	esenzione	p/st
8520 32 19	– – – – – altri	2	p/st
8520 32 30	– – – – tascabili	esenzione	p/st
8520 32 50	– – – – altri	2	p/st
	– – – altri:		
8520 32 91	– – – – che utilizzano nastri magnetici su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori	2	p/st
8520 32 99	– – – – altri	7	p/st
8520 33	– – altri, a cassette:		
	– – – con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati:		
8520 33 11	– – – – che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna	esenzione	p/st
8520 33 19	– – – – altri	2	p/st
8520 33 30	– – – tascabili	esenzione	p/st
8520 33 90	– – – altri	2	p/st
8520 39	– – altri:		
8520 39 10	– – – che utilizzano nastri magnetici su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori	2	p/st
8520 39 90	– – – altri	7	p/st
8520 90	– altri:		
8520 90 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8520 90 90	– – altri	2	p/st

(¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici:		
8521 10	– a nastri magnetici:		
8521 10 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	– – altri:		
8521 10 30	– – – che utilizzano nastri magnetici di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a 50 mm/s .	14	p/st
8521 10 80	– – – altri	8	p/st
8521 90 00	– altri	14	p/st
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521:		
8522 10 00	– Lettori fonografici	4	—
8522 90	– altri:		
8522 90 10	– – Accoppiamenti principali e secondari consistenti in due o più parti o pezzi collegati per apparecchi della sottovoce 8520 90 e destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altri:		
8522 90 30	– – – Aghi o punte, diamanti, zaffiri ed altre pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) e pietre sintetiche o ricostituite, montate o no	esenzione	—
	– – – altri:		
	– – – – Assiemaggi elettronici:		
8522 90 51	– – – – Assiemaggi a circuiti stampati per prodotti della sottovoce 8520 20 00	esenzione	—
8522 90 59	– – – – altri	4	—
8522 90 93	– – – – Accoppiamenti di piastre magnetofoniche singole, di spessore globale non superiore a 53 mm, del tipo utilizzato per la fabbricazione di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono	esenzione	—
8522 90 98	– – – – altri	4	—
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37:		
	– Nastri magnetici:		
8523 11 00	– – di larghezza inferiore o uguale a 4 mm	esenzione	p/st
8523 12 00	– – di larghezza superiore a 4 mm ed inferiore o uguale a 6,5 mm	esenzione	p/st
8523 13 00	– – di larghezza superiore a 6,5 mm	esenzione	p/st
8523 20	– Dischi magnetici:		
8523 20 10	– – rigidi	esenzione	p/st
8523 20 90	– – altri	esenzione	p/st
8523 30 00	– Schede munite di una pista magnetica	3,5	p/st
8523 90 00	– altri	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:		
8524 10 00	– Dischi per elettrofoni	3,5	p/st
	– Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser:		
8524 31 00	– – per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	esenzione	p/st
8524 32	– – unicamente per la riproduzione del suono:		
8524 32 10	– – – di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm	3,5	p/st
8524 32 90	– – – di diametro superiore a 6,5 cm	3,5	p/st
8524 39	– – altri:		
8524 39 10	– – – per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	p/st
	– – – altri:		
8524 39 20	– – – – Dischi digitali versatili (DVD)	3,5	p/st
8524 39 80	– – – – altri	3,5	p/st
8524 40 00	– Nastri magnetici per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	esenzione	p/st
	– altri nastri magnetici:		
8524 51 00	– – di larghezza inferiore o uguale a 4 mm	3,5	p/st
8524 52 00	– – di larghezza superiore a 4 mm ed inferiore o uguale a 6,5 mm	2,6	p/st
8524 53 00	– – di larghezza superiore a 6,5 mm	3,5	p/st
8524 60 00	– Schede munite di una pista magnetica	3,5	p/st
	– altri:		
8524 91 00	– – per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	esenzione	—
8524 99	– – altri:		
8524 99 10	– – – per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	—
8524 99 90	– – – altri	3,5	—
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelefonìa, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri «camescopes»; apparecchi fotografici numerici:		
8525 10	– Apparecchi trasmettenti:		
8525 10 10	– – per la radiotelefonìa o la radiotelegrafia, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	– – altri:		
8525 10 50	– – – Apparecchi trasmettenti per la radiotelefonìa o la radiotelegrafia	esenzione	p/st
8525 10 80	– – – altri	3,6	p/st

(¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8525 20	– Apparecchi trasmettenti muniti di un apparecchio ricevente:		
8525 20 10	– – per la radiotelegrafia o la radiotelegrafia, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	– – altri:		
8525 20 91	– – – per radiotelegrafia cellulare (telefonini cellulari)	esenzione	p/st
8525 20 99	– – – altri	esenzione	p/st
8525 30	– Telecamere:		
8525 30 10	– – con almeno 3 tubi da ripresa	3	p/st
8525 30 90	– – altre	4,9	p/st
8525 40	– Videoapparecchi per la presa di immagini fisse ed altri «camescopes»; apparecchi fotografici numerici:		
	– – Videoapparecchi per la presa di immagini fisse; apparecchi fotografici numerici:		
8525 40 11	– – – digitali	esenzione	p/st
8525 40 19	– – – altri	4,9	p/st
	– – altri «camescopes»:		
8525 40 91	– – – che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera	4,9	p/st
8525 40 99	– – – altri	14	p/st
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando:		
8526 10	– Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar):		
8526 10 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8526 10 90	– – altri	3,7	—
	– altri:		
8526 91	– – Apparecchi di radionavigazione:		
	– – – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾ :		
8526 91 11	– – – – Ricevitori di radionavigazione	esenzione	p/st
8526 91 19	– – – – altri	esenzione	—
8526 91 90	– – – altri	3,7	—
8526 92	– – Apparecchi di radiotelecomando:		
8526 92 10	– – – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8526 92 90	– – – altri	3,7	—
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria:		
	– Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare senza sorgente di energia esterna, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelegrafia o la radiotelegrafia:		
8527 12	– – Radiocassette tascabili:		
8527 12 10	– – – con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)	14	p/st
8527 12 90	– – – altri	10	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8527 13	– – altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono:		
8527 13 10	– – – con sistema di lettura mediante fascio laser	12	p/st
	– – – altri:		
8527 13 91	– – – – a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)	14	p/st
8527 13 99	– – – – altri	10	p/st
8527 19 00	– – altri	esenzione	p/st
	– Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelefonìa o la radiotelegrafia:		
8527 21	– – combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono:		
	– – – capaci di ricevere e decodificare dei segnali RDC (sistema di decodificazione di informazioni stradali):		
8527 21 20	– – – – con sistema di lettura mediante fascio laser	14	p/st
	– – – – altri:		
8527 21 52	– – – – – a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)	14	p/st
8527 21 59	– – – – – altri	10	p/st
	– – – altri:		
8527 21 70	– – – – con sistema di lettura mediante fascio laser	14	p/st
	– – – – altri:		
8527 21 92	– – – – – a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)	14	p/st
8527 21 98	– – – – – altri	10	p/st
8527 29 00	– – altri	12	p/st
	– altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelefonìa o la radiotelegrafia:		
8527 31	– – combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono:		
	– – – con uno o più altoparlanti incorporati in uno stesso involucro:		
8527 31 11	– – – – a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)	14	p/st
8527 31 19	– – – – altri	10	p/st
	– – – altri:		
8527 31 91	– – – – con sistema di lettura mediante fascio laser	12	p/st
	– – – – altri:		
8527 31 93	– – – – – a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)	14	p/st
8527 31 98	– – – – – altri	10	p/st
8527 32	– – non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria:		
8527 32 10	– – – Radiosveglie	esenzione	p/st
8527 32 90	– – – altri	9	p/st
8527 39	– – altri:		
8527 39 20	– – – senza amplificatore incorporato	9	p/st
8527 39 80	– – – con amplificatore incorporato	9	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8527 90	– altri apparecchi:		
8527 90 10	– – per la radiotelegrafia o la radiotelegrafia destinati ad aeromobili civili (1)	esenzione	p/st
	– – altri:		
8527 90 92	– – – Apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d'allarme o di ricerca di persone	esenzione	p/st
8527 90 98	– – – altri	9,3	p/st
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori):		
	– Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:		
8528 12	– – a colori:		
8528 12 10	– – – Teleproiettori	14	p/st
8528 12 20	– – – Apparecchi incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica	14	p/st
	– – – altri:		
	– – – – con tubo immagini incorporato:		
	– – – – – con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo:		
8528 12 52	– – – – – inferiore o uguale a 42 cm	14	p/st
8528 12 54	– – – – – superiore a 42 cm ed inferiore o uguale a 52 cm	14	p/st
8528 12 56	– – – – – superiore a 52 cm ed inferiore o uguale a 72 cm	14	p/st
8528 12 58	– – – – – superiore a 72 cm	14	p/st
	– – – – – altri:		
	– – – – – con parametri di scanning inferiori o uguali a 625 righe, con la diagonale dello schermo:		
8528 12 62	– – – – – inferiore o uguale a 75 cm	14	p/st
8528 12 66	– – – – – superiore a 75 cm	14	p/st
8528 12 70	– – – – – con parametri di scanning superiori a 625 righe	14	p/st
	– – – – – altri:		
	– – – – – con schermo:		
8528 12 81	– – – – – con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5	14	p/st
8528 12 89	– – – – – altri	14	p/st
	– – – – – senza schermo:		
	– – – – – Videotuner:		
8528 12 90	– – – – – Assiemaggi elettronici destinati ad essere inseriti in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	p/st
8528 12 91	– – – – – Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattiva di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi («set-top boxes con funzione di comunicazione»)	esenzione	p/st
	– – – – – altri:		
8528 12 94	– – – – – numerici, compresi misti numerici/analogici	14	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8528 12 95	----- altri	14	p/st
8528 12 98	----- altri	14	p/st
8528 13 00	-- in bianco e nero o in altre monocromie	2	p/st
	Videomonitor:		
8528 21	-- a colori:		
	--- con tubo catodico:		
8528 21 14	----- con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5	14	p/st
	--- altri:		
8528 21 16	----- con parametri di scanning inferiori o uguali a 625 righe	14	p/st
8528 21 18	----- con parametri di scanning superiori a 625 righe	14	p/st
8528 21 90	-- altri	14	p/st
8528 22 00	-- in bianco e nero o in altre monocromie	14	p/st
8528 30	Videoproiettori:		
8528 30 05	-- che funzionano per mezzo di uno schermo piatto (per esempio: dispositivi a cristalli liquidi), in grado di visualizzare informazioni digitali generate da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	p/st
	--- altri:		
8528 30 20	-- a colori	14	p/st
8528 30 90	-- in bianco e nero o in altre monocromie	2	p/st
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:		
8529 10	Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti:		
8529 10 10	-- destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	--- altri:		
	--- Antenne:		
8529 10 15	----- destinate ad apparecchi di radiotelegrafia o radiotelegrafia	esenzione	—
8529 10 20	----- Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli	5	—
	--- Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione:		
8529 10 31	----- per ricezione via satellite	3,6	—
8529 10 39	----- altre	3,6	—
8529 10 40	----- Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate	4	—
8529 10 45	----- altre antenne	3,6	—
8529 10 70	-- Filtri e separatori di antenne	3,6	—
8529 10 90	-- altri	3,6	—

(¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8529 90	– altri:		
8529 90 10	– – Accoppiamenti principali e secondari consistenti a due o più parti o pezzi collegati per apparecchi delle sottovoci 8526 10 10, 8526 91 11, 8526 91 19 e 8526 92 10 e destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altri:		
8529 90 40	– – – Parti di apparecchi di cui alle sottovoci 8525 10 50, 8525 20 91, 8525 20 99, 8525 40 11 o 8527 90 92	esenzione	—
	– – – altri:		
	– – – – Mobili e cofanetti:		
8529 90 51	– – – – di legno	2	—
8529 90 59	– – – – di altre materie	3	—
8529 90 72	– – – – Assiemaggi elettronici	3	—
	– – – – altri:		
8529 90 81	– – – – di telecamere della sottovoce 8525 30 e di apparecchi delle voci 8527 e 8528	5	—
8529 90 88	– – – – altri	3	—
8530	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608):		
8530 10 00	– Apparecchi per strade ferrate o simili	1,7	—
8530 80 00	– altri apparecchi	1,7	—
8530 90 00	– Parti	1,7	—
8531	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530:		
8531 10	– Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili:		
8531 10 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altri:		
8531 10 20	– – – del tipo utilizzato per autoveicoli	2,2	p/st
8531 10 30	– – – del tipo utilizzato per edifici	2,2	p/st
8531 10 80	– – – altri	2,2	p/st
8531 20	– Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED):		
8531 20 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altri:		
8531 20 30	– – – a diodi emettitori di luce (LED)	esenzione	—
	– – – che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD):		
8531 20 50	– – – – che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva	esenzione	—
8531 20 80	– – – – altri	esenzione	—
8531 80	– altri apparecchi:		
8531 80 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – altri:		
8531 80 30	– – – Visualizzatori a schermo piatto	esenzione	—
8531 80 80	– – – altri	2,2	—
8531 90	– Parti:		
8531 90 20	– – di apparecchi delle sottovoci 8531 20 e 8531 80 30	esenzione	—
8531 90 80	– – altri	2,2	—
8532	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili:		
8532 10 00	– Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)	esenzione	—
	– altri condensatori fissi:		
8532 21 00	– – di tantalio	esenzione	—
8532 22 00	– – elettrolitici all'alluminio	esenzione	—
8532 23 00	– – a dielettrico di ceramica, ad un solo strato	esenzione	—
8532 24 00	– – a dielettrico di ceramica, a più strati	esenzione	—
8532 25 00	– – a dielettrico di carta o di materie plastiche	esenzione	—
8532 29 00	– – altri	esenzione	—
8532 30 00	– Condensatori variabili o regolabili	esenzione	—
8532 90 00	– Parti	esenzione	—
8533	Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri):		
8533 10 00	– Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati	esenzione	—
	– altre resistenze fisse:		
8533 21 00	– – per una potenza inferiore o uguale a 20 W	esenzione	—
8533 29 00	– – altre	esenzione	—
	– Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) bobinate:		
8533 31 00	– – per una potenza inferiore o uguale a 20 W	esenzione	—
8533 39 00	– – altre	esenzione	—
8533 40	– altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri):		
8533 40 10	– – per una potenza inferiore o uguale a 20 W	esenzione	—
8533 40 90	– – altre	esenzione	—
8533 90 00	– Parti	esenzione	—
8534 00	Circuiti stampati:		
	– solamente con elementi conduttori e di contatto:		
8534 00 11	– – Circuiti a più strati	esenzione	—
8534 00 19	– – altri	esenzione	—
8534 00 90	– con altri elementi passivi	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V:		
8535 10 00	– Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili	2,7	—
	– Interruttori automatici:		
8535 21 00	– – per una tensione inferiore a 72,5 kV	2,7	—
8535 29 00	– – altri	2,7	—
8535 30	– Sezionatori ed interruttori:		
8535 30 10	– – per una tensione inferiore a 72,5 kV	2,7	—
8535 30 90	– – altri	2,7	—
8535 40 00	– Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente	2,7	—
8535 90 00	– altri	2,7	—
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V:		
8536 10	– Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili:		
8536 10 10	– – per una intensità inferiore o uguale a 10 A	2,3	—
8536 10 50	– – per una intensità superiore a 10 A ed inferiore o uguale a 63 A	2,3	—
8536 10 90	– – per una intensità superiore a 63 A	2,3	—
8536 20	– Interruttori automatici:		
8536 20 10	– – per una intensità inferiore o uguale a 63 A	2,3	—
8536 20 90	– – per una intensità superiore a 63 A	2,3	—
8536 30	– altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici:		
8536 30 10	– – per una intensità inferiore o uguale a 16 A	2,3	—
8536 30 30	– – per una intensità superiore a 16 A ed inferiore o uguale a 125 A	2,3	—
8536 30 90	– – per una intensità superiore a 125 A	2,3	—
	– Relè:		
8536 41	– – per una tensione inferiore o uguale a 60 V:		
8536 41 10	– – – per una intensità inferiore o uguale a 2 A	2,3	—
8536 41 90	– – – per una intensità superiore a 2 A	2,3	—
8536 49 00	– – altri	2,3	—
8536 50	– altri interruttori, sezionatori e commutatori:		
8536 50 03	– – Interruttori elettronici a corrente alternata costituiti da circuiti di entrata e di uscita ad accoppiamento ottico (interruttori a corrente alternata a tiristore isolato)	esenzione	—
8536 50 05	– – Interruttori elettronici, compresi gli interruttori elettronici protetti dalla temperatura, costituiti da un transistor e da un chip logico (tecnologia chip on chip)	esenzione	—
8536 50 07	– – Interruttori elettromeccanici a scatto per un'intensità inferiore o uguale a 11 A	esenzione	—
	– – altri:		
	– – – per una tensione inferiore o uguale a 60 V:		
8536 50 11	– – – – a tasto o pulsante	2,3	—
8536 50 15	– – – – rotanti	2,3	—
8536 50 19	– – – – altri	2,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8536 50 80	— — — altri	2,3	—
	— Portalampade, spine e prese di corrente:		
8536 61	— Portalampade:		
8536 61 10	— — — Portalampade Edison	2,3	—
8536 61 90	— — — altre	2,3	—
8536 69	— altre:		
8536 69 10	— — — per cavi coassiali	esenzione	—
8536 69 30	— — — per circuiti stampati	esenzione	—
8536 69 90	— — — altre	2,3	—
8536 90	— altri apparecchi:		
8536 90 01	— — Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche	2,3	—
8536 90 10	— — Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi	esenzione	—
8536 90 20	— — Sonde di dischi (wafers) a semiconduttore	esenzione	—
8536 90 85	— — altri	2,3	—
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517:		
8537 10	— per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V:		
8537 10 10	— — Armadi di comando numerico che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	2,1	—
	— — altri:		
8537 10 91	— — — Apparecchi di comando a memoria programmabile	2,1	—
8537 10 99	— — — altri	2,1	—
8537 20	— per una tensione superiore a 1 000 V:		
8537 20 91	— — superiore a 1 000 V ed inferiore o uguale a 72,5 kV	2,1	—
8537 20 99	— — superiore a 72,5 kV	2,1	—
8538	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537:		
8538 10 00	— Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi	2,2	—
8538 90	— altri:		
	— — per sonde di dischi (wafers) della sottovoce 8536 90 20:		
8538 90 11	— — — Assiemaggi elettronici	3,2 ⁽¹⁾	—
8538 90 19	— — — altri	1,7 ⁽¹⁾	—
	— — altri:		
8538 90 91	— — — Assiemaggi elettronici	3,2	—
8538 90 99	— — — altri	1,7	—

⁽¹⁾ La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8539	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:		
8539 10	– Oggetti detti «fari e proiettori sigillati»:		
8539 10 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8539 10 90	– – altri	2,7	p/st
	– altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi:		
8539 21	– – alogeni, al tungsteno:		
8539 21 30	– – – dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli	2,7	p/st
	– – – altri, di tensione:		
8539 21 92	– – – – superiore a 100 V	2,7	p/st
8539 21 98	– – – – uguale o inferiore a 100 V	2,7	p/st
8539 22	– – altri, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V:		
8539 22 10	– – – a riflettore	2,7	p/st
8539 22 90	– – – altri	2,7	p/st
8539 29	– – altri:		
8539 29 30	– – – dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli	2,7	p/st
	– – – altri, di tensione:		
8539 29 92	– – – – superiore a 100 V	2,7	p/st
8539 29 98	– – – – uguale o inferiore a 100 V	2,7	p/st
	– Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti:		
8539 31	– – fluorescenti, a catodo caldo:		
8539 31 10	– – – con due zoccoli	2,7	p/st
8539 31 90	– – – altri	2,7	p/st
8539 32	– – Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico:		
8539 32 10	– – – a vapore di mercurio	2,7	p/st
8539 32 50	– – – a vapore di sodio	2,7	p/st
8539 32 90	– – – ad alogenuro metallico	2,7	p/st
8539 39 00	– – altri	2,7	p/st
	– Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:		
8539 41 00	– – Lampade ad arco	2,7	p/st
8539 49	– – altri:		
8539 49 10	– – – a raggi ultravioletti	2,7	p/st
8539 49 30	– – – a raggi infrarossi	2,7	p/st
8539 90	– Parti:		
8539 90 10	– – Zoccoli	2,7	—
8539 90 90	– – altri	2,7	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539:		
	– Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor:		
8540 11	– – a colori:		
	– – – con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo:		
8540 11 11	– – – inferiore o uguale a 42 cm	14	p/st
8540 11 13	– – – superiore a 42 cm ed inferiore o uguale a 52 cm	14	p/st
8540 11 15	– – – superiore a 52 cm ed inferiore o uguale a 72 cm	14	p/st
8540 11 19	– – – superiore a 72 cm	14	p/st
	– – – altri, con la diagonale dello schermo:		
8540 11 91	– – – inferiore o uguale a 75 cm	14	p/st
8540 11 99	– – – superiore a 75 cm	14	p/st
8540 12 00	– – in bianco e nero o in altre monocromie	7,5	p/st
8540 20	– Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo:		
8540 20 10	– – Tubi per telecamere	2,7	p/st
8540 20 80	– – altri	2,7	p/st
8540 40 00	– Tubi di visualizzazione dei dati grafici, a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti inferiore a 0,4 mm	2,6	p/st
8540 50 00	– Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in bianco e nero o in altre monocromie ...	2,6	p/st
8540 60 00	– altri tubi catodici	2,6	p/st
	– Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia:		
8540 71 00	– – Magnetron	2,7	p/st
8540 72 00	– – Clistron	2,7	p/st
8540 79 00	– – altri	2,7	p/st
	– altre lampade, tubi e valvole:		
8540 81 00	– – Tubi per ricezione e tubi per amplificazione	2,7	p/st
8540 89 00	– – altri	2,7	p/st
	– Parti:		
8540 91 00	– – di tubi catodici	2,7	—
8540 99 00	– – altri	2,7	—
8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati:		
8541 10 00	– Diodi, diversi dai fotodi e dai diodi emettitori di luce	esenzione	—
	– Transistori, diversi dai fototransistori:		
8541 21 00	– – con potere di dissipazione inferiore a 1 W	esenzione	—
8541 29 00	– – altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8541 30 00	– Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili	esenzione	—
8541 40	– Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce:		
8541 40 10	– – Diodi emettitori di luce, compresi diodi laser	esenzione	—
8541 40 90	– – altri	esenzione	—
8541 50 00	– altri dispositivi a semiconduttore	esenzione	—
8541 60 00	– Cristalli piezoelettrici montati	esenzione	—
8541 90 00	– Parti	esenzione	—
8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici:		
8542 10 00	– Schede munite di circuiti integrati elettronici («schede intelligenti»)	esenzione	—
	– Circuiti integrati monolitici:		
8542 21	– – digitali:		
	– – – Semiconduttore a ossido metallico (tecnologia MOS):		
8542 21 01	– – – – Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	esenzione	p/st
8542 21 05	– – – – Microplacchette (chips)	esenzione	p/st
	– – – – altri:		
	– – – – – Memorie:		
	– – – – – Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM):		
8542 21 11	– – – – – con capacità di memorizzazione non superiore a 4 Mbit	esenzione	p/st
8542 21 13	– – – – – con capacità di memorizzazione superiore a 4 Mbit ed inferiore o uguale a 16 Mbit	esenzione	p/st
8542 21 15	– – – – – con capacità di memorizzazione superiore a 16 Mbit ed inferiore o uguale a 64 Mbit	esenzione	p/st
8542 21 17	– – – – – con capacità di memorizzazione superiore a 64 Mbit	esenzione	p/st
8542 21 20	– – – – – Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), compresa la memoria cache di lettura e scrittura a libero accesso (cache/RAM)	esenzione	p/st
8542 21 25	– – – – – Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM)	esenzione	p/st
	– – – – – Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E ² PROM), compresi i flash E ² PROM:		
	– – – – – Flash E ² PROM:		
8542 21 31	– – – – – con capacità di memorizzazione non superiore a 4 Mbit	esenzione	p/st
8542 21 33	– – – – – con capacità di memorizzazione superiore a 4 Mbit ed inferiore o uguale a 16 Mbit	esenzione	p/st
8542 21 35	– – – – – con capacità di memorizzazione superiore a 16 Mbit ed inferiore o uguale a 32 Mbit	esenzione	p/st
8542 21 37	– – – – – con capacità di memorizzazione superiore a 32 Mbit	esenzione	p/st
8542 21 39	– – – – – altre	esenzione	p/st
8542 21 41	– – – – – altre memorie	esenzione	—
8542 21 45	– – – – – Microprocessori	esenzione	p/st
8542 21 50	– – – – – Microcontrollori e microelaboratori	esenzione	p/st
	– – – – – altri:		
8542 21 61	– – – – – Microperiferici	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8542 21 69	----- altri	esenzione	p/st
	--- altri:		
8542 21 71	---- Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	esenzione	p/st
8542 21 73	---- Microplacchette (chips)	esenzione	p/st
	---- altri:		
8542 21 81	---- Memorie	esenzione	p/st
8542 21 83	---- Microprocessori	esenzione	p/st
8542 21 85	---- Microcontrollori e microelaboratori	esenzione	p/st
	---- altri:		
8542 21 91	---- Microperiferici	esenzione	—
8542 21 99	---- altri	esenzione	p/st
8542 29	--- altri:		
8542 29 10	--- Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	esenzione	p/st
8542 29 20	--- Microplacchette (chips)	esenzione	p/st
	--- altri:		
8542 29 30	--- Amplificatori	esenzione	—
8542 29 50	--- Regolatori di potenza o di tensione	esenzione	—
8542 29 60	--- Circuiti di controllo e comando	esenzione	—
8542 29 70	--- Circuiti di interfaccia; circuiti di interfaccia, con capacità di esecuzione di funzione di controllo e comando	esenzione	—
8542 29 90	--- altri	esenzione	p/st
8542 60 00	--- Circuiti integrati ibridi	esenzione	—
8542 70 00	--- Microassiemaggi elettronici	esenzione	—
8542 90 00	--- Parti	esenzione	—
8543	Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:		
	--- Acceleratori di particelle:		
8543 11 00	--- Apparecchi d'installazione ionica per drogare materiali a semiconduttore	esenzione	—
8543 19 00	--- altri	4	—
8543 20 00	--- Generatori di segnali	3,7	—
8543 30	--- Macchine ed apparecchi per la galvanotecnica, l'elettrolisi o l'elettroforesi:		
8543 30 20	--- Apparecchi per l'attacco a umido, lo sviluppo, l'asporto del rivestimento o la pulitura di dischi (wafers) a semiconduttore o di substrati di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	esenzione	—
8543 30 80	--- altri	3,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8543 40 00	– Elettrificatori di recinti	3,7	—
	– altre macchine ed apparecchi:		
8543 81 00	– – Schede ed etichette a disinnesto per effetto di prossimità	esenzione	—
8543 89	– – altri:		
8543 89 10	– – – Registratori di volo, selsyn e trasduttori elettrici, sbrinatori e deumidificatori con resistori elettrici, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – – altri:		
8543 89 15	– – – – Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario	esenzione	—
8543 89 20	– – – – Amplificatori d'antenne	3,7	—
	– – – – Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura:		
	– – – – – funzionanti con tubi fluorescenti a raggi ultravioletti A:		
8543 89 51	– – – – – il cui tubo più lungo è inferiore o uguale a 100 cm	3,7	p/st
8543 89 55	– – – – – altri	3,7	p/st
8543 89 59	– – – – – altri	3,7	p/st
8543 89 65	– – – – Apparecchi per la deposizione fisica su dischi (wafers) a semiconduttore	esenzione	—
8543 89 73	– – – – Apparecchiature di incapsulamento per l'assiemaggio di semiconduttori	esenzione	—
8543 89 75	– – – – Apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su substrati LCD	3,7 ⁽²⁾	—
8543 89 79	– – – – Kit di aggiornamento, per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità, condizionati per la vendita al minuto, comprendenti almeno, altoparlanti e/o un microfono, e un assiemaggio elettronico che permette alle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e alle loro unità di elaborare i segnali audio (scheda sonora)	esenzione	—
8543 89 95	– – – – altri	3,7	—
8543 90	– Parti:		
8543 90 10	– – Accoppiamenti principali e secondari per registratori di volo consistenti in più parti o pezzi collegati, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8543 90 20	– – Assiemaggi elettronici destinati ad essere incorporati in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	—
8543 90 30	– – di apparecchi delle sottovoce 8543 11 00, 8543 30 20, 8543 89 65 o 8543 89 73 ...	esenzione	—
8543 90 40	– – di apparecchi della sottovoce 8543 89 75	3,7 ⁽²⁾	—
8543 90 80	– – altre	3,7	—
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:		
	– Fili per avvolgimenti:		
8544 11	– – di rame:		
8544 11 10	– – – smaltati o laccati	3,7	—
8544 11 90	– – – altri	3,7	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

⁽²⁾ La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8544 19	— — altri:		
8544 19 10	— — — smaltati o laccati	3,7	—
8544 19 90	— — — altri	3,7	—
8544 20 00	— Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali	3,7	—
8544 30	— Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto:		
8544 30 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8544 30 90	— — altri	3,7	—
	— altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 80 V:		
8544 41	— — muniti di pezzi di congiunzione:		
8544 41 10	— — — dei tipi utilizzati per telecomunicazioni	esenzione	—
8544 41 90	— — — altri	3,3	—
8544 49	— — altri:		
8544 49 20	— — — dei tipi utilizzati per telecomunicazioni	esenzione	—
8544 49 80	— — — altri	3,7	—
	— altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 80 V ed inferiori o uguali a 1 000 V:		
8544 51	— — muniti di pezzi di congiunzione:		
8544 51 10	— — — dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni	esenzione	—
8544 51 90	— — — altri	3,3	—
8544 59	— — altri:		
8544 59 10	— — — Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm	3,7	—
	— — — altri:		
8544 59 20	— — — — per una tensione di 1 000 V	3,7	—
8544 59 80	— — — — per tensioni superiori a 80 V, ma inferiori a 1 000 V	3,7	—
8544 60	— altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V:		
8544 60 10	— — con conduttori di rame	3,7	—
8544 60 90	— — con altri conduttori	3,7	—
8544 70 00	— Cavi di fibre ottiche	esenzione	—
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici:		
	— Elettrodi:		
8545 11 00	— — dei tipi utilizzati per forni	2,7	—
8545 19	— — altri:		
8545 19 10	— — — Elettrodi per impianti d'elettrolisi	2,7	—
8545 19 90	— — — altri	2,7	—
8545 20 00	— Spazzole	2,7	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8545 90	– altri:		
8545 90 10	– – Resistenze riscaldanti	1,7	—
8545 90 90	– – altri	2,7	—
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia:		
8546 10 00	– di vetro	3,7	—
8546 20	– di ceramica:		
8546 20 10	– – senza parti metalliche	4,7	—
	– – con parti metalliche:		
8546 20 91	– – – per linee aeree di trasporto di energia o per linee di trazione elettrica	4,7	—
8546 20 99	– – – altri	4,7	—
8546 90	– altri:		
8546 90 10	– – di materie plastiche	3,7	—
8546 90 90	– – altri	3,7	—
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente:		
8547 10	– Pezzi isolanti di ceramica:		
8547 10 10	– – contenenti, in peso, almeno 80 % di ossidi metallici	4,7	—
8547 10 90	– – altri	4,7	—
8547 20 00	– Pezzi isolanti di materie plastiche	3,7	—
8547 90 00	– altri	3,7	—
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo:		
8548 10	– Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso:		
8548 10 10	– – Pile e batterie di pile elettriche fuori uso	4,7	p/st
	– – Accumulatori elettrici fuori uso:		
8548 10 21	– – – Accumulatori al piombo	2,6	ce/el
8548 10 29	– – – altri	2,6	ce/el
	– – Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici:		
8548 10 91	– – – contenenti piombo	esenzione	—
8548 10 99	– – – altri	esenzione	—
8548 90	– altri:		
8548 90 10	– – Memorie in forma multicominate, come ad esempio D-RAM stack e moduli	esenzione	—
8548 90 90	– – altri	2,7	—

SEZIONE XVII

MATERIALE DA TRASPORTO

Note

1. Questa sezione non comprende gli oggetti delle voci 9501, 9503 o 9508, né le slitte, le guidoslitte («bobsleighs») e simili (voce 9506).
2. Non sono considerati come «parti» o «accessori», anche se sono riconoscibili come destinati a materiale da trasporto:
 - a) i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva o voce 8484), nonché gli altri oggetti di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);
 - b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
 - c) gli oggetti del capitolo 82 (utensili);
 - d) gli oggetti della voce 8306;
 - e) le macchine ed apparecchi delle voci da 8401 a 8479 nonché le loro parti; gli oggetti delle voci 8481 o 8482 e, purché costituiscano parti intrinseche di motori, gli oggetti della voce 8483;
 - f) le macchine ed apparecchi elettrici, nonché le apparecchiature e gli accessori elettrici (capitolo 85);
 - g) gli strumenti ed apparecchi del capitolo 90;
 - h) gli oggetti del capitolo 91;
 - ij) le armi (capitolo 93);
 - k) gli apparecchi per l'illuminazione e loro parti, della voce 9405;
 - l) le spazzole costituenti elementi di veicoli (voce 9603).
3. Ai sensi dei capitoli da 86 a 88, i riferimenti a «parti» o «accessori», non si estendono a parti o accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa sezione. Se una parte o un accessorio è suscettibile di rispondere contemporaneamente alle specifiche di due o più voci della sezione, deve essere classificato nella voce che è attinente al suo uso principale.
4. In questa sezione:
 - a) i veicoli appositamente costruiti per essere utilizzati su ruote e su rotaie sono da classificare nella voce appropriata del capitolo 87;
 - b) gli autoveicoli anfibi sono considerati come autoveicoli;
 - c) i veicoli aerei appositamente costruiti per poter essere utilizzati anche come veicoli terrestri sono da classificare nella voce appropriata del capitolo 88.
5. I veicoli a cuscino d'aria sono da classificare fra i veicoli che presentano le maggiori analogie:
 - a) del capitolo 86, se sono costruiti per spostarsi sopra una guida (aerotreni);
 - b) del capitolo 87, se sono costruiti per spostarsi sulla terraferma o, indifferentemente, sulla terraferma e sull'acqua;
 - c) del capitolo 89, se sono costruiti per spostarsi sull'acqua, anche se possono posarsi su spiagge o su pontili o anche spostarsi sopra superfici ghiacciate.

Le parti e gli accessori di veicoli a cuscino d'aria sono da classificare con il medesimo criterio con il quale sono stati classificati i predetti veicoli a cuscino d'aria in applicazione delle precedenti disposizioni.

Il materiale fisso per guide di aerotreni deve essere considerato come materiale fisso per strade ferrate, e gli apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per guide di aerotreni vanno considerati come apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate.

Note complementari

1. *Salvo disposizioni della nota complementare 3 del capitolo 89, gli utensili e gli oggetti di manutenzione e di riparazione dei veicoli seguono il trattamento dei medesimi purché siano presentati allo sdoganamento contemporaneamente ai veicoli stessi. Lo stesso regime è da applicare agli altri accessori che siano presentati contemporaneamente ai veicoli di cui costituiscono la normale dotazione e purché siano normalmente venduti con i veicoli stessi.*
2. *A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura si applicano anche alle merci delle voci 8608, 8805, 8905 e 8907 presentate a riprese.*

CAPITOLO 86

VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALAZIONE PER VIE DI COMUNICAZIONE**Note**

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) le traversine di legno o di calcestruzzo per strade ferrate o simili e gli elementi di calcestruzzo di guida per aerotreni (voci 4406 o 6810);
 - b) gli elementi per strade ferrate di ghisa, ferro o acciaio della voce 7302;
 - c) gli apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando della voce 8530.
2. Rientrano segnatamente nella voce 8607:
 - a) gli assi, ruote, assi montati, cerchioni, colletti di riporto, dischi ed altre parti di ruote;
 - b) i telai, carrelli girevoli a due o più assi (bogies) o ad un asse (bissels);
 - c) le boccole (scatole per lubrificazione), i dispositivi di frenamento di qualsiasi tipo;
 - d) i respingenti, ganci ed altri sistemi di attacco, soffietti per vetture intercomunicanti;
 - e) gli articoli di carrozzeria.
3. Con riserva delle disposizioni della nota 1 precedente, rientrano segnatamente nella voce 8608:
 - a) le rotaie riunite, le piattaforme girevoli ed i ponti girevoli, i paraurti e le sagome;
 - b) i dischi e le piastre mobili e i semafori, gli apparecchi di comando per passaggi a livello, gli scambi fissi al suolo, le cabine di manovra a distanza ed altri apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando, anche con dispositivi accessori per l'illuminazione elettrica, per strade ferrate e simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8601	Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici:		
8601 10 00	– a presa di corrente elettrica esterna	1,7	p/st
8601 20 00	– ad accumulatori elettrici	1,7	p/st
8602	Altre locomotive e locotrattori; tender:		
8602 10 00	– Locomotive diesel-elettriche	1,7	—
8602 90 00	– altri	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8603	Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604:		
8603 10 00	– a presa di corrente elettrica esterna	1,7	p/st
8603 90 00	– altre	1,7	p/st
8604 00 00	Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rinalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)	1,7	p/st
8605 00 00	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)	1,7	p/st
8606	Carri per il trasporto di merci su rotaie:		
8606 10 00	– Carri cisterna e simili	1,7	p/st
8606 20 00	– Carri isotermici, refrigeranti o frigoriferi, diversi da quelli della sottovoce 8606 10	1,7	p/st
8606 30 00	– Carri a scarico automatico, diversi da quelli delle sottovoci 8606 10 o 8606 20	1,7	p/st
	– altri:		
8606 91	– – coperti e chiusi:		
8606 91 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>) . . .	1,7	p/st
8606 91 90	– – – altri	1,7	p/st
8606 92 00	– – aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili) . .	1,7	p/st
8606 99 00	– – altri	1,7	p/st
8607	Parti di veicoli per strade ferrate o simili:		
	– Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti:		
8607 11 00	– – Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione	1,7	—
8607 12 00	– – altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels)	1,7	—
8607 19	– – altri, comprese le parti:		
	– – – Assi, anche montati; ruote e loro parti:		
8607 19 01	– – – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7	—
8607 19 11	– – – – di acciaio stampato	2,7	—
8607 19 18	– – – – altri	2,7	—
	– – – Parti di carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) e simili:		
8607 19 91	– – – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	—
8607 19 99	– – – – altre	1,7	—
	– Freni e loro parti:		
8607 21	– – Freni ad aria compressa e loro parti:		
8607 21 10	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	—
8607 21 90	– – – altri	1,7	—
8607 29	– – altri:		
8607 29 10	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	—
8607 29 90	– – – altri	1,7	—
8607 30	– Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti:		
8607 30 01	– – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8607 30 99	— — altri	1,7	—
	— altre:		
8607 91	— — di locomotive o di locotrattori:		
8607 91 10	— — — Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti	3,7	—
	— — — altre:		
8607 91 91	— — — — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	—
8607 91 99	— — — — altre	1,7	—
8607 99	— — altre:		
8607 99 10	— — — Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti	3,7	—
8607 99 30	— — — Casse e loro parti	1,7	—
8607 99 50	— — — Telai e loro parti	1,7	—
8607 99 90	— — — altre	1,7	—
8608 00	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti:		
8608 00 10	— Materiale fisso ed apparecchi per strade ferrate	1,7	—
8608 00 30	— altri apparecchi	1,7	—
8608 00 90	— Parti	1,7	—
8609 00	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto:		
8609 00 10	— Casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi (<i>Euratom</i>)	esenzione	p/st
8609 00 90	— altri	esenzione	p/st

CAPITOLO 87

**VEETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI,
LORO PARTI ED ACCESSORI**

Note

- Questo capitolo non comprende i veicoli costruiti per circolare unicamente su rotaie.
- Ai sensi di questo capitolo per «trattori» si intendono gli autoveicoli costruiti essenzialmente, per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportano alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione al loro uso principale, di utensili, sementi, concimi, ecc.

Le macchine e gli organi di lavoro costruiti per attrezzare i trattori della voce 8701 come pure i materiali intercambiabili seguono il regime loro proprio, anche se sono presentati col trattore, siano essi montati o no su questo.

- I telai per autoveicoli, muniti di una cabina, rientrano nelle voci da 8702 a 8704 e non nella voce 8706.
- La voce 8712 comprende tutte le biciclette per ragazzi. Gli altri velocipedi per ragazzi rientrano nella voce 9501.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8701	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709):		
8701 10 00	– Motocoltivatori	3	p/st
8701 20	– Trattori stradali per semirimorchi:		
8701 20 10	– – nuovi	16	p/st
8701 20 90	– – usati	16	p/st
8701 30	– Trattori a cingoli:		
8701 30 10	– – Veicoli utilizzati per il livellamento e la manutenzione delle piste da neve («gatto delle nevi»)	esenzione	p/st
8701 30 90	– – altri	esenzione	p/st
8701 90	– altri:		
	– – Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote:		
	– – – nuovi, di potenza del motore:		
8701 90 11	– – – – inferiore o uguale a 18 kW	esenzione	p/st
8701 90 20	– – – – superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 37 kW	esenzione	p/st
8701 90 25	– – – – superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 59 kW	esenzione	p/st
8701 90 31	– – – – superiore a 59 kW ed inferiore o uguale a 75 kW	esenzione	p/st
8701 90 35	– – – – superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 90 kW	esenzione	p/st
8701 90 39	– – – – superiore a 90 kW	esenzione	p/st
8701 90 50	– – – usati	esenzione	p/st
8701 90 90	– – altri	7	p/st
8702	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente:		
8702 10	– azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):		
	– – di cilindrata superiore a 2 500 cm ³ :		
8702 10 11	– – – nuovi	16	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8702 10 19	– – – usati	16	p/st
	– – di cilindrata non superiore a 2 500 cm ³ :		
8702 10 91	– – – nuovi	10	p/st
8702 10 99	– – – usati	10	p/st
8702 90	– altri:		
	– – azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:		
	– – – di cilindrata superiore a 2 800 cm ³ :		
8702 90 11	– – – – nuovi	16	p/st
8702 90 19	– – – – usati	16	p/st
	– – – di cilindrata non superiore a 2 800 cm ³ :		
8702 90 31	– – – – nuovi	10	p/st
8702 90 39	– – – – usati	10	p/st
8702 90 90	– – altri	10	p/st
8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:		
8703 10	– Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili:		
8703 10 11	– – Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o azionati da motore a pistone con accensione a scintilla	5	p/st
8703 10 18	– – altri	10	p/st
	– altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:		
8703 21	– – di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm³:		
8703 21 10	– – – nuovi	10	p/st
8703 21 90	– – – usati	10	p/st
8703 22	– – di cilindrata superiore a 1 000 cm³ ed inferiore o uguale a 1 500 cm³:		
8703 22 10	– – – nuovi	10	p/st
8703 22 90	– – – usati	10	p/st
8703 23	– – di cilindrata superiore a 1 500 cm³ ed inferiore o uguale a 3 000 cm³:		
	– – – nuovi:		
8703 23 11	– – – – Campers e motorcaravans	10	p/st
8703 23 19	– – – – altri	10	p/st
8703 23 90	– – – usati	10	p/st
8703 24	– – di cilindrata superiore a 3 000 cm³:		
8703 24 10	– – – nuovi	10	p/st
8703 24 90	– – – usati	10	p/st
	– altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):		
8703 31	– – di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm³:		
8703 31 10	– – – nuovi	10	p/st
8703 31 90	– – – usati	10	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8703 32	– – di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ ed inferiore o uguale a 2 500 cm ³ :		
	– – – nuovi:		
8703 32 11	– – – – Campers e motorcaravans	10	p/st
8703 32 19	– – – – altri	10	p/st
8703 32 90	– – – usati	10	p/st
8703 33	– – di cilindrata superiore a 2 500 cm ³ :		
	– – – nuovi:		
8703 33 11	– – – – Campers e motorcaravans	10	p/st
8703 33 19	– – – – altri	10	p/st
8703 33 90	– – – usati	10	p/st
8703 90	– altri:		
8703 90 10	– – azionati da motore elettrico	10	p/st
8703 90 90	– – altri	10	p/st
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci:		
8704 10	– Autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers» costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale:		
8704 10 10	– – azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o con accensione a scintilla	esenzione	p/st
8704 10 90	– – altri	esenzione	p/st
	– altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):		
8704 21	– – di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:		
8704 21 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>) ...	3,5	p/st
	– – – altri:		
	– – – – azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500 cm ³ :		
8704 21 31	– – – – – nuovi	22	p/st
8704 21 39	– – – – – usati	22	p/st
	– – – – azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500 cm ³ :		
8704 21 91	– – – – – nuovi	10	p/st
8704 21 99	– – – – – usati	10	p/st
8704 22	– – di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t:		
8704 22 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>) ...	3,5	p/st
	– – – altri:		
8704 22 91	– – – – nuovi	22	p/st
8704 22 99	– – – – usati	22	p/st
8704 23	– – di peso a pieno carico superiore a 20 t:		
8704 23 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>) ...	3,5	p/st
	– – – altri:		
8704 23 91	– – – – nuovi	22	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8704 23 99	– – – – usati	22	p/st
	– altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:		
8704 31	– – di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:		
8704 31 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>) ...	3,5	p/st
	– – – altri:		
	– – – – azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800 cm ³ :		
8704 31 31	– – – – nuovi	22	p/st
8704 31 39	– – – – usati	22	p/st
	– – – – azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800 cm ³ :		
8704 31 91	– – – – nuovi	10	p/st
8704 31 99	– – – – usati	10	p/st
8704 32	– – di peso a pieno carico superiore a 5 t:		
8704 32 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>) ...	3,5	p/st
	– – – altri:		
8704 32 91	– – – – nuovi	22	p/st
8704 32 99	– – – – usati	22	p/st
8704 90 00	– altri	10	p/st
8705	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche):		
8705 10 00	– Gru-automobili	3,7	p/st
8705 20 00	– Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione	3,7	p/st
8705 30 00	– Autopompe antincendio	3,7	p/st
8705 40 00	– Autocarri betoniere	3,7	p/st
8705 90	– altri:		
8705 90 10	– – Carro-attrezzi	3,7	p/st
8705 90 30	– – Autoveicoli pompa per il cemento	3,7	p/st
8705 90 90	– – altri	3,7	p/st
8706 00	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore:		
	– Telai dei trattori della voce 8701; telai degli autoveicoli delle voci 8702, 8703 o 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata superiore a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata superiore a 2 800 cm ³ :		
8706 00 11	– – degli autoveicoli delle voci 8702 o 8704	19	p/st
8706 00 19	– – altri	6	p/st
	– altri:		
8706 00 91	– – degli autoveicoli della voce 8703	4,5	p/st
8706 00 99	– – altri	10	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8707	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine:		
8707 10	– degli autoveicoli della voce 8703:		
8707 10 10	– – destinate all'industria del montaggio	4,5	p/st
8707 10 90	– – altre	4,5	p/st
8707 90	– altre:		
8707 90 10	– – destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	4,5	p/st
8707 90 90	– – altre	4,5	p/st
8708	Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705:		
8708 10	– Paraurti e loro parti:		
8708 10 10	– – destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	3	—
8708 10 90	– – altri	4,5	—
	– altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine):		
8708 21	– – Cinture di sicurezza:		
8708 21 10	– – – destinate all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	3	p/st
8708 21 90	– – – altre	4,5	p/st
8708 29	– – altri:		
8708 29 10	– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	3	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8708 29 90	— — — altri	4,5	—
	— Freni e servofreni, e loro parti:		
8708 31	— — Guarnizioni di freni montate:		
8708 31 10	— — — destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	3	—
	— — — altre:		
8708 31 91	— — — — per freni a dischi	4,5	—
8708 31 99	— — — — altre	4,5	—
8708 39	— — altri:		
8708 39 10	— — — destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	3	—
8708 39 90	— — — altri	4,5	—
8708 40	— Cambi di velocità:		
8708 40 10	— — destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	3	—
8708 40 90	— — altri	4,5	—
8708 50	— Ponti con differenziale anche dotati di altri organi di trasmissione:		
8708 50 10	— — destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	3	—
8708 50 90	— — altri	4,5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8708 60	– Assi portanti e loro parti:		
8708 60 10	– – destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	3	—
	– – altri:		
8708 60 91	– – – di acciaio stampato	4,5	—
8708 60 99	– – – altri	4,5	—
8708 70	– Ruote, loro parti ed accessori:		
8708 70 10	– – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	3	—
	– – altri:		
8708 70 50	– – – Ruote di alluminio; parti ed accessori di ruote di alluminio	4,5	—
8708 70 91	– – – Parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o acciaio	3	—
8708 70 99	– – – altri	4,5	—
8708 80	– Ammortizzatori di sospensione:		
8708 80 10	– – destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	3	—
8708 80 90	– – altri	4,5	—
	– altre parti ed accessori:		
8708 91	– – Radiatori:		
8708 91 10	– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	3	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8708 91 90	— — — altri	4,5	—
8708 92	— — Silenziatori e tubi di scappamento:		
8708 92 10	— — — destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	3	—
8708 92 90	— — — altri	4,5	—
8708 93	— — Frizioni e loro parti:		
8708 93 10	— — — destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	3	—
8708 93 90	— — — altre	4,5	—
8708 94	— — Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo:		
8708 94 10	— — — destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	3	—
8708 94 90	— — — altri	4,5	—
8708 99	— — altri:		
	— — — destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾ :		
8708 99 11	— — — — Sacche gonfiabili con sistema di gonfiamento («airbags»)	3	p/st
8708 99 19	— — — — altri	3	—
	— — — altri:		
8708 99 30	— — — — Barre stabilizzatrici	3,5	—
8708 99 50	— — — — Barre di torsione	3,5	—
	— — — — altri:		
8708 99 92	— — — — di acciaio stampato	4,5	—
8708 99 98	— — — — altri	3,5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti:		
	– Carrelli:		
8709 11	– – elettrici:		
8709 11 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>) . . .	2	p/st
8709 11 90	– – – altri	4	p/st
8709 19	– – altri:		
8709 19 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>) . . .	2	p/st
8709 19 90	– – – altri	4	p/st
8709 90 00	– Parti	3,5	—
8710 00 00	Carri da combattimento e autoblindate, anche armati; loro parti	1,7	—
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car»):		
8711 10 00	– con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm ³	8	p/st
8711 20	– con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm ³ ed inferiore o uguale a 250 cm ³ :		
8711 20 10	– – Moto «scooters»	8	p/st
	– – altri, di cilindrata:		
8711 20 91	– – – superiore a 50 cm ³ ma inferiore o uguale a 80 cm ³	8	p/st
8711 20 93	– – – superiore a 80 cm ³ ma inferiore o uguale a 125 cm ³	8	p/st
8711 20 98	– – – superiore a 125 cm ³ ma inferiore o uguale a 250 cm ³	8	p/st
8711 30	– con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 250 cm ³ ma inferiore o uguale a 500 cm ³ :		
8711 30 10	– – di cilindrata superiore a 250 cm ³ ma inferiore o uguale a 380 cm ³	6	p/st
8711 30 90	– – di cilindrata superiore a 380 cm ³ ma inferiore o uguale a 500 cm ³	6	p/st
8711 40 00	– con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 500 cm ³ ma inferiore o uguale a 800 cm ³	6	p/st
8711 50 00	– con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 800 cm ³	6	p/st
8711 90 00	– altri	6	p/st
8712 00	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore:		
8712 00 10	– senza cuscinetti a sfere	15	p/st
	– altri:		
8712 00 30	– – Biciclette	15	p/st
8712 00 80	– – altri	15	p/st
8713	Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione:		
8713 10 00	– senza meccanismo di propulsione	esenzione	p/st
8713 90 00	– altri	esenzione	p/st
8714	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713:		
	– di motocicli (compresi i ciclomotori):		
8714 11 00	– – Selle	3,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8714 19 00	– – altri	3,7	—
8714 20 00	– di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi	esenzione	—
	– altri:		
8714 91	– – Telai e forcelle, e loro parti:		
8714 91 10	– – – Telai	4,7	p/st
8714 91 30	– – – Forcelle	4,7	p/st
8714 91 90	– – – Parti	4,7	—
8714 92	– – Cerchioni e raggi:		
8714 92 10	– – – Cerchioni	4,7	p/st
8714 92 90	– – – Raggi	4,7	—
8714 93	– – Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere:		
8714 93 10	– – – Mozzi	4,7	p/st
8714 93 90	– – – Pignoni di ruote libere	4,7	—
8714 94	– – Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti:		
8714 94 10	– – – Mozzi-freno	4,7	p/st
8714 94 30	– – – altri freni	4,7	—
8714 94 90	– – – Parti	4,7	—
8714 95 00	– – Selle	4,7	—
8714 96	– – Pedali e pedaliera, e loro parti:		
8714 96 10	– – – Pedali	4,7	pa
8714 96 30	– – – Pedaliera	4,7	—
8714 96 90	– – – Parti	4,7	—
8714 99	– – altri:		
8714 99 10	– – – Manubri	4,7	p/st
8714 99 30	– – – Portabagagli	4,7	p/st
8714 99 50	– – – Cambi	4,7	—
8714 99 90	– – – altri; parti	4,7	—
8715 00	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti:		
8715 00 10	– Carrozzine, passeggini e veicoli simili	2,7	p/st
8715 00 90	– Parti	2,7	—
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti:		
8716 10	– Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte:		
8716 10 10	– – Carrelli tenda e roulotte pieghevoli	2,7	p/st
	– – altri, di peso:		
8716 10 91	– – – inferiore o uguale a 750 kg	2,7	p/st
8716 10 94	– – – superiore a 750 kg ed inferiore o uguale a 1 600 kg	2,7	p/st
8716 10 96	– – – superiore a 1 600 kg ed inferiore o uguale a 3 500 kg	2,7	p/st
8716 10 99	– – – superiore a 3 500 kg	2,7	p/st
8716 20 00	– Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli	2,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci:		
8716 31 00	– – Cisterne	2,7	p/st
8716 39	– – altri:		
8716 39 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>) . . .	2,7	p/st
	– – – altri:		
	– – – – nuovi:		
8716 39 30	– – – – Semirimorchi	2,7	p/st
	– – – – altri:		
8716 39 51	– – – – – con un asse	2,7	p/st
8716 39 59	– – – – – altri	2,7	p/st
8716 39 80	– – – – usati	2,7	p/st
8716 40 00	– altri rimorchi e semirimorchi	2,7	—
8716 80 00	– altri veicoli	1,7	—
8716 90	– Parti:		
8716 90 10	– – Telai	1,7	—
8716 90 30	– – Carrozzerie	1,7	—
8716 90 50	– – Assi	1,7	—
8716 90 90	– – altre	1,7	—

CAPITOLO 88

NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE

Nota di sottovoci

1. Per l'applicazione delle sottovoci da 8802 11 a 8802 40 per «peso a vuoto» si intende il peso degli apparecchi in normale assetto di volo, escluso il peso del personale, il peso del carburante e di diverse altre attrezzature diverse da quelle fissate a dimora.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8801	Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore:		
8801 10	– Alianti e ali volanti:		
8801 10 10	– – civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8801 10 90	– – altri	3,7	p/st
8801 90	– altri:		
8801 90 10	– – civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altri:		
8801 90 91	– – – Palloni e dirigibili	3,7	—
8801 90 99	– – – altri	2,7	p/st
8802	Altri veicoli aerei (per esempio: elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita:		
	– Elicotteri:		
8802 11	– – di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg:		
8802 11 10	– – – civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8802 11 90	– – – altri	7,5	p/st
8802 12	– – di peso a vuoto superiore a 2 000 kg:		
8802 12 10	– – – civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8802 12 90	– – – altri	2,7	p/st
8802 20	– Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg:		
8802 20 10	– – civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8802 20 90	– – altri	7,7	p/st
8802 30	– Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ed inferiore o uguale a 15 000 kg:		
8802 30 10	– – civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8802 30 90	– – altri	2,7	p/st
8802 40	– Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg:		
8802 40 10	– – civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8802 40 90	– – altri	2,7	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8802 60	– Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita:		
8802 60 10	– – Veicoli spaziali (compresi i satelliti)	4,2	p/st
8802 60 90	– – Veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita	4,2	p/st
8803	Parti degli apparecchi delle voci 8801 o 8802:		
8803 10	– Eliche e rotori, e loro parti:		
8803 10 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8803 10 90	– – altri	2,7 ⁽²⁾	—
8803 20	– Carrelli di atterraggio e loro parti:		
8803 20 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8803 20 90	– – altri	2,7 ⁽²⁾	—
8803 30	– altre parti di aeroplani o di elicotteri:		
8803 30 10	– – destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8803 30 90	– – altre	2,7 ⁽²⁾	—
8803 90	– altre:		
8803 90 10	– – di cervi volanti	1,7	—
8803 90 20	– – di veicoli spaziali (compresi i satelliti)	1,7	—
8803 90 30	– – di veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita	1,7	—
	– – altre:		
8803 90 91	– – – destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8803 90 98	– – – altre	2,7 ⁽²⁾	—
8804 00 00	Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii) e rotochutes; loro parti ed accessori	2,7	—
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti:		
8805 10	– Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti:		
8805 10 10	– – Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti	2,7	—
8805 10 90	– – altre	1,7	—
	– Apparecchi al suolo di allenamento al volo e loro parti:		
8805 21 00	– – Simulatori di combattimento aereo e loro parti	1,7	—
8805 29	– – altri:		
8805 29 10	– – – destinati ad usi civili ⁽¹⁾	esenzione	—
8805 29 90	– – – altri	1,7	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

⁽²⁾ Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

CAPITOLO 89

NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE

Nota

1. Le navi incomplete o non finite e gli scafi di navi, anche presentati smontati o non montati, nonché le navi complete smontate o non montate, sono da classificare, in caso di dubbio circa la specie delle navi cui si riferiscono, nella voce 8906.

Note complementari

1. Rientrano nelle sottovoci 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 12, 8902 00 18, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 o 8906 90 10 soltanto le navi progettate, costruite per tenere l'altomare e la cui maggior lunghezza esterna dello scafo (escluse le appendici) è uguale o superiore a 12 m. Tuttavia le navi da pesca e le navi di salvataggio, quando sono progettate e costruite per tenere l'altomare, sono sempre considerate come navi per la navigazione marittima senza riguardo alla loro lunghezza.
2. Rientrano nelle sottovoci 8905 10 10 e 8905 90 10 soltanto le navi ed i bacini galleggianti, progettati e costruiti per tenere l'altomare.
3. Per l'applicazione della voce 8908, l'espressione «navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione» comprende anche gli oggetti seguenti, purché presentati insieme a detti congegni e a condizione che abbiano fatto parte della loro dotazione normale:
- pezzi di ricambio (quali le eliche) anche nuovi;
 - articoli amovibili (mobili, oggetti di cucina, vasellame, ecc.) purché presentino tracce evidenti d'uso.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8901	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci:		
8901 10	– Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto:		
8901 10 10	– – per la navigazione marittima	esenzione	GT
8901 10 90	– – altri	1,7	p/st
8901 20	– Navi cisterna:		
8901 20 10	– – per la navigazione marittima	esenzione	GT
8901 20 90	– – altre	1,7	ct/l
8901 30	– Navi frigorifere diverse da quelle della sottovoce 8901 20:		
8901 30 10	– – per la navigazione marittima	esenzione	GT
8901 30 90	– – altre	1,7	ct/l
8901 90	– altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci:		
8901 90 10	– – per la navigazione marittima	esenzione	GT
	– – altre:		
8901 90 91	– – – senza propulsione meccanica	1,7	ct/l
8901 90 99	– – – a propulsione meccanica	1,7	ct/l

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8902 00	Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca:		
	– per la navigazione marittima:		
8902 00 12	– – di stazza lorda superiore a 250	esenzione	GT
8902 00 18	– – di stazza lorda inferiore o uguale a 250	esenzione	p/st
8902 00 90	– altre	1,7	p/st
8903	Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe:		
8903 10	– Imbarcazioni pneumatiche:		
8903 10 10	– – di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg	2,7	p/st
8903 10 90	– – altre	1,7	p/st
	– Altri:		
8903 91	– – Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario:		
8903 91 10	– – – per la navigazione marittima	esenzione	p/st
	– – – altre:		
8903 91 92	– – – – di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m	1,7	p/st
8903 91 99	– – – – di lunghezza superiore a 7,5 m	1,7	p/st
8903 92	– – Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo:		
8903 92 10	– – – per la navigazione marittima	esenzione	p/st
	– – – altri:		
8903 92 91	– – – – di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m	1,7	p/st
8903 92 99	– – – – di lunghezza superiore a 7,5 m	1,7	p/st
8903 99	– – altre:		
8903 99 10	– – – di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg	2,7	p/st
	– – – altre:		
8903 99 91	– – – – di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m	1,7	p/st
8903 99 99	– – – – di lunghezza superiore a 7,5 m	1,7	p/st
8904 00	Rimorchiatori e spintori:		
8904 00 10	– Rimorchiatori	esenzione	—
	– Spintori:		
8904 00 91	– – per la navigazione marittima	esenzione	—
8904 00 99	– – altri	1,7	—
8905	Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili:		
8905 10	– Draghe:		
8905 10 10	– – per la navigazione marittima	esenzione	p/st
8905 10 90	– – altre	1,7	p/st
8905 20 00	– Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili	esenzione	p/st
8905 90	– altri:		
8905 90 10	– – per la navigazione marittima	esenzione	p/st
8905 90 90	– – altre	1,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8906	Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi:		
8906 10 00	– Navi da guerra	esenzione	—
8906 90	– altre:		
8906 90 10	– – per la navigazione marittima	esenzione	p/st
	– – altre:		
8906 90 91	– – – di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg	2,7	p/st
8906 90 99	– – – altre	1,7	p/st
8907	Altri congegni galleggianti (per esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli):		
8907 10 00	– Zattere gonfiabili	2,7	—
8907 90 00	– altri	2,7	—
8908 00 00	Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione ⁽¹⁾	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

SEZIONE XVIII

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

CAPITOLO 90

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI**Note**

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita (voce 4016), di cuoio naturale o ricostituito (voce 4204), di materie tessili (voce 5911);
 - b) le cinte e le fasce di materia tessile, la cui funzione è data dall'elasticità necessaria per sostenere e mantenere l'organo (per esempio: cinte di gravidanza, fasce toraciche, fasce addominali, fasce per le articolazioni o per i muscoli) (sezione XI);
 - c) i prodotti refrattari della voce 6903; gli oggetti per usi chimici o per altri usi tecnici, della voce 6909;
 - d) gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce 7009 e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi, non aventi il carattere di elementi d'ottica (voce 8306 o capitolo 71);
 - e) gli oggetti di vetro delle voci 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 o 7017;
 - f) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
 - g) le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore della voce 8413; le bascule e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati, nonché i pesi per pesare presentati isolatamente (voce 8423); gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione (voci da 8425 a 8428); le tagliatrici di ogni tipo per la lavorazione della carta o del cartone (voce 8441); i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile sulle macchine utensili, anche muniti di dispositivi ottici di lettura (per esempio: divisori detti «ottici»), della voce 8466 (diversi dai dispositivi puramente ottici; per esempio: lenti per centrare, allineare); le macchine calcolatrici (voce 8470); i riduttori di pressione, le valvole ed altri oggetti di rubinetteria (voce 8481);
 - h) i fari del genere di quelli utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli (voce 8512); le lampade elettriche portatili della voce 8513; gli apparecchi cinematografici per la registrazione o la riproduzione del suono, nonché gli apparecchi per la riproduzione in serie dei supporti del suono (voci 8519 o 8520); i lettori di suono (pick-up) (voce 8522), i video apparecchi per la ripresa delle immagini fisse ed altri apparecchi costituiti da una videocamera combinata con apparecchi di videoregistrazione o di videoriproduzione così come gli apparecchi fotografici digitali (voce 8525); gli apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio, gli apparecchi di radionavigazione e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 8526); gli apparecchi di comando digitale della voce 8537; gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» della voce 8539; i cavi di fibre ottiche della voce 8544;
 - ij) i proiettori della voce 9405;
 - k) gli oggetti del capitolo 95;
 - l) le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite;
 - m) le bobine e i supporti simili (classificazione secondo la materia costitutiva; per esempio: voce 3923, sezione XV).
2. Con riserva delle disposizioni di cui alla nota 1 precedente, le parti ed accessori di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti di questo capitolo sono da classificare sulla base delle seguenti regole:
 - a) le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 (diverse dalle voci 8485, 8548 o 9033) rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine, gli apparecchi o gli strumenti ai quali essi sono destinati;
 - b) le parti ed accessori, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari o a più macchine, strumenti o apparecchi di una stessa voce (anche delle voci 9010, 9013 o 9031), sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi;
 - c) le altre parti ed accessori rientrano nella voce 9033.

3. Le disposizioni della nota 4 della sezione XVI si applicano ugualmente a questo capitolo.
4. La voce 9005 non comprende i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento né gli strumenti ottici per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI (voce 9013).
5. Le macchine, apparecchi e strumenti ottici di misura o di controllo, che possono essere classificati sia nella voce 9013 sia nella voce 9031, sono classificati in quest'ultima voce.
6. Ai sensi della voce 9021, sono considerati «oggetti e apparecchi ortopedici» gli oggetti e apparecchi che servono:
- a prevenire o correggere certe deformazioni del corpo;
 - a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un'operazione o una lesione.

Gli oggetti e apparecchi ortopedici comprendono le scarpe ortopediche così pure le soles interne speciali, concepite per correggere le affezioni ortopediche del piede, a condizione che esse siano 1°) fabbricate su misura o 2°) fabbricate in serie ma presentate per unità e non per paia e concepite per essere adattate ad ogni piede indistintamente.

7. La voce 9032 comprende unicamente:
- a) gli strumenti e apparecchi per la regolazione del flusso, del livello, della pressione o di altre caratteristiche dei fluidi gassosi o liquidi, o per il controllo automatico delle temperature, anche se il loro funzionamento si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore, e la cui funzione consiste nel portare tale fattore ad un valore prescritto e di mantenerlo senza essere influenzato da eventuali disturbi, grazie ad una misurazione continua o periodica del suo valore reale;
 - b) i regolatori automatici di grandezze elettriche, nonché i regolatori automatici di altre grandezze la cui funzione si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore da regolare, e che hanno la funzione di portare questo fattore a un valore prescritto e di mantenerlo senza essere influenzati da eventuali disturbi, grazie alla misura continua o periodica del suo valore reale.

Nota complementare

1. Sono considerati come «elettronici», ai sensi delle sottovoci 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 10, 9024 80 10, 9025 19 91, 9025 80 91, 9026 10 51, 9026 10 59, 9026 20 30, 9026 80 91, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 13, 9027 80 17, 9030 39 30, 9030 89 92, 9031 80 32, 9031 80 34, 9031 80 39 e 9032 10 30, gli strumenti ed apparecchi costituiti da uno o più oggetti classificabili nelle voci 8540, 8541 o 8542. Tuttavia, per l'applicazione di questa disposizione non sono presi in considerazione gli oggetti delle voci 8540, 8541 o 8542 che hanno unicamente la funzione di raddrizzatori di corrente o che sono presenti soltanto nella parte alimentazione di detti strumenti o apparecchi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente:		
9001 10	– Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche:		
9001 10 10	– – Cavi conduttori di immagini	2,9	—
9001 10 90	– – altri	2,9	—
9001 20 00	– Materie polarizzanti in fogli o in lastre	2,9	—
9001 30 00	– Lenti oftalmiche a contatto	2,9	p/st
9001 40	– Lenti per occhiali, di vetro:		
9001 40 20	– – non correttive	2,9	p/st
	– – correttive:		
	– – – completamente lavorate sulle due facce:		
9001 40 41	– – – – unifocali	2,9	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9001 40 49	— — — — altre	2,9	p/st
9001 40 80	— — — altre	2,9	p/st
9001 50	— Lenti per occhiali, di altre materie:		
9001 50 20	— — non correttive	2,9	p/st
	— — correttive:		
	— — — completamente lavorate sulle due facce:		
9001 50 41	— — — — unifocali	2,9	p/st
9001 50 49	— — — — altre	2,9	p/st
9001 50 80	— — — altre	2,9	p/st
9001 90	— altri:		
9001 90 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
9001 90 90	— — altri	2,9	—
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente:		
	— Obiettivi:		
9002 11 00	— — per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione	6,7	p/st
9002 19 00	— — altri	6,7	p/st
9002 20 00	— Filtri	6,7	p/st
9002 90	— altri:		
9002 90 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
9002 90 90	— — altri	6,7	—
9003	Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti:		
	— Montature:		
9003 11 00	— — di materie plastiche	2,2	p/st
9003 19	— — di altre materie:		
9003 19 10	— — — di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	2,2	p/st
9003 19 30	— — — di metalli comuni	2,2	p/st
9003 19 90	— — — di altre materie	2,2	p/st
9003 90 00	— Parti	2,2	—
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili:		
9004 10	— Occhiali da sole:		
9004 10 10	— — con vetri lavorati otticamente	2,9	p/st
	— — altri:		
9004 10 91	— — — con lenti di materie plastiche	2,9	p/st
9004 10 99	— — — altri	2,9	p/st
9004 90	— altri:		
9004 90 10	— — con lenti di materie plastiche	2,9	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9004 90 90	– – altri	2,9	—
9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia:		
9005 10 00	– Binocoli	4,2	p/st
9005 80 00	– altri strumenti	4,2	—
9005 90 00	– Parti ed accessori (compresi i sostegni)	4,2	—
9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539:		
9006 10	– Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa:		
9006 10 10	– – Apparecchi che generano traccati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente	esenzione	p/st
9006 10 90	– – altri	4,2	p/st
9006 20 00	– Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la registrazione di documenti su microfilm, microschede o altri microformati	4,2	p/st
9006 30 00	– Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria	4,2	p/st
9006 40 00	– Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei	3,2	p/st
	– altri apparecchi fotografici:		
9006 51 00	– – con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza non superiore a 35 mm	4,2	p/st
9006 52 00	– – altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 35 mm	4,2	p/st
9006 53	– – altri, per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm:		
9006 53 10	– – – Apparecchi fotografici non ricaricabili	4,2	p/st
9006 53 90	– – – altri	4,2	p/st
9006 59 00	– – altri	4,2	p/st
	– Apparecchi e dispositivi comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia:		
9006 61 00	– – Apparecchi con tubo a scarica per la produzione di lampi di luce (detti «flashes elettronici»)	3,2	p/st
9006 62 00	– – Lampade per la produzione di lampi di luce, cubi-lampo e simili	3,2	p/st
9006 69 00	– – altri	3,2	p/st
	– Parti ed accessori:		
9006 91	– – di apparecchi fotografici:		
9006 91 10	– – – di apparecchi della sottovoce 9006 10 10	esenzione	—
9006 91 90	– – – altri	3,7	—
9006 99 00	– – altri	3,2	—
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono:		
	– Cineprese:		
9007 11 00	– – per film di larghezza inferiore a 16 mm o per film 2 mm x 8 mm	3,7	p/st
9007 19 00	– – altri	3,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9007 20 00	– Proiettori	3,7	p/st
	– Parti ed accessori:		
9007 91 00	– – di cineprese	3,7	—
9007 92 00	– – di proiettori	3,7	—
9008	Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione:		
9008 10 00	– Proiettori di diapositive	3,7	p/st
9008 20 00	– Lettori di microfilm, di microschede o di altri microformati, anche in grado di fornire copie	3,7	p/st
9008 30 00	– altri proiettori di immagini fisse	3,7	p/st
9008 40 00	– Apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione	3,7	p/st
9008 90 00	– Parti ed accessori	3,7	—
9009	Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ed apparecchi di termocopia:		
	– Apparecchi di fotocopia elettrostatici:		
9009 11 00	– – riproduttori direttamente l'immagine dell'originale sulla copia (procedimento diretto)	esenzione	p/st
9009 12 00	– – riproduttori l'immagine dell'originale sulla copia per mezzo di un supporto intermedio (procedimento indiretto)	6	p/st
	– altri apparecchi di fotocopia:		
9009 21 00	– – a sistema ottico	esenzione	p/st
9009 22 00	– – per contatto	3	p/st
9009 30 00	– Apparecchi di termocopia	3	p/st
	– Parti ed accessori:		
9009 91 00	– – Dispositivi automatici di alimentazione in documenti	esenzione	—
9009 92 00	– – Dispositivi di alimentazione in carta	esenzione	—
9009 93 00	– – Dispositivi di selezione	esenzione	—
9009 99 00	– – altri	esenzione	—
9010	Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici (compresi gli apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori), non nominati né compresi altrove in questo capitolo; negatoscopi; schermi per proiezioni:		
9010 10 00	– Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica	2,7	—
	– Apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori:		
9010 41 00	– – Apparecchi per la scrittura diretta su dischi	esenzione	—
9010 42 00	– – Dispositivi di allineamento (fotoripetitori)	esenzione	—
9010 49 00	– – altri	esenzione	—
9010 50	– altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi:		
9010 50 10	– – Apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di schermi di circuiti su substrati sensibilizzati di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	esenzione	—
9010 50 90	– – altri	2,7	—
9010 60 00	– Schermi per proiezioni	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9010 90	– Parti ed accessori:		
9010 90 10	– – di apparecchi delle sottovoci 9010 41 00, 9010 42 00, 9010 49 00 o 9010 50 10 ...	esenzione	—
9010 90 90	– – altri	2,7	—
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione:		
9011 10	– Microscopi stereoscopici:		
9011 10 10	– – provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o di reticoli a semiconduttore	esenzione	p/st
9011 10 90	– – altri	6,7	p/st
9011 20	– altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione:		
9011 20 10	– – Microscopi fotomicrografici provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore	esenzione	p/st
9011 20 90	– – altri	6,7	p/st
9011 80 00	– altri microscopi	6,7	p/st
9011 90	– Parti ed accessori:		
9011 90 10	– – di apparecchi delle sottovoci 9011 10 10 o 9011 20 10	esenzione	—
9011 90 90	– – altri	6,7	—
9012	Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi:		
9012 10	– Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi:		
9012 10 10	– – Microscopi ad elettroni, provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore	esenzione	—
9012 10 90	– – altri	3,7	—
9012 90	– Parti ed accessori:		
9012 90 10	– – di apparecchi della sottovoce 9012 10 10	esenzione	—
9012 90 90	– – altri	3,7	—
9013	Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo:		
9013 10 00	– Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI	4,7	—
9013 20 00	– Laser, diversi dai diodi laser	4,7	—
9013 80	– altri dispositivi, apparecchi e strumenti:		
	– – Dispositivi a cristalli liquidi:		
9013 80 20	– – – Dispositivi a cristalli liquidi a matrice attiva	esenzione	—
9013 80 30	– – – altri	esenzione	—
9013 80 90	– – altri	4,7	—
9013 90	– Parti ed accessori:		
9013 90 10	– – per dispositivi a cristalli liquidi (LCD)	esenzione	—
9013 90 90	– – altri	4,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione:		
9014 10	– Bussole, comprese quelle di navigazione:		
9014 10 10	– – destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
9014 10 90	– – altre	2,7	—
9014 20	– Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole):		
	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾ :		
9014 20 13	– – – Centrali inerziali	esenzione	p/st
9014 20 18	– – – altri	esenzione	—
9014 20 90	– – altri	3,7	—
9014 80 00	– altri strumenti ed apparecchi	3,7	—
9014 90	– Parti ed accessori:		
9014 90 10	– – di strumenti o apparecchi delle sottovoci 9014 10 e 9014 20 destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
9014 90 90	– – altri	2,7	—
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri:		
9015 10	– Telemetri:		
9015 10 10	– – elettronici	3,7	—
9015 10 90	– – altri	2,7	—
9015 20	– Teodoliti e tacheometri:		
9015 20 10	– – elettronici	3,7	—
9015 20 90	– – altri	2,7	—
9015 30	– Livelle:		
9015 30 10	– – elettroniche	3,7	—
9015 30 90	– – altre	2,7	—
9015 40	– Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria:		
9015 40 10	– – elettronici	3,7	—
9015 40 90	– – altri	2,7	—
9015 80	– altri strumenti ed apparecchi:		
	– – elettronici:		
9015 80 11	– – – di meteorologia, idrologia e geofisica	3,7	—
9015 80 19	– – – altri	3,7	—
	– – altri:		
9015 80 91	– – – di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione e idrografia	2,7	—
9015 80 93	– – – di meteorologia, idrologia e geofisica	2,7	—
9015 80 99	– – – altri	2,7	—
9015 90 00	– Parti ed accessori	2,7	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9016 00	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi:		
9016 00 10	– Bilance	3,7	p/st
9016 00 90	– Parti ed accessori	3,7	—
9017	Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo:		
9017 10	– Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche:		
9017 10 10	– – Tracciatori	esenzione	p/st
9017 10 90	– – altri	2,7	p/st
9017 20	– altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo:		
9017 20 05	– – Tracciatori	esenzione	p/st
	– – altri strumenti da disegno:		
9017 20 11	– – – Scatole di compassi	2,7	p/st
9017 20 19	– – – altri	2,7	—
	– – altri strumenti da traccia:		
9017 20 31	– – – Strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente	esenzione	p/st
9017 20 39	– – – altri	2,7	p/st
9017 20 90	– – altri strumenti da calcolo	2,7	p/st
9017 30	– Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili:		
9017 30 10	– – Micrometri, noni o calibri a corsoio	2,7	p/st
9017 30 90	– – altri (esclusi i calibri sprovvisti di dispositivo regolabile della voce 9031)	2,7	p/st
9017 80	– altri strumenti:		
9017 80 10	– – Metri e regoli graduati	2,7	—
9017 80 90	– – altri	2,7	—
9017 90	– Parti ed accessori:		
9017 90 10	– – per apparecchi della sottovoce 9017 20 31	esenzione	—
9017 90 90	– – altri	2,7	—
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:		
	– Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici):		
9018 11 00	– – Elettrocardiografi	esenzione	—
9018 12 00	– – Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica	esenzione	—
9018 13 00	– – Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica	esenzione	—
9018 14 00	– – Apparecchi per scintigrafia	esenzione	—
9018 19	– – altri:		
9018 19 10	– – – Apparecchi di controllo simultaneo di due o più parametri fisiologici	esenzione	—
9018 19 90	– – – altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9018 20 00	– Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi	esenzione	—
	– Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili:		
9018 31	– – Siringhe, con o senza aghi:		
9018 31 10	– – – di materie plastiche	esenzione	—
9018 31 90	– – – altri	esenzione	—
9018 32	– – Aghi tubolari di metallo ed aghi per suture:		
9018 32 10	– – – Aghi tubolari di metallo	esenzione	—
9018 32 90	– – – Aghi per suture	esenzione	—
9018 39 00	– – altri	esenzione	—
	– altri strumenti ed apparecchi, per l'odontoiatria:		
9018 41 00	– – Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti	esenzione	—
9018 49	– – altri:		
9018 49 10	– – – Mollette, dischi, frese e spazzole, da applicare a trapani dentistici	esenzione	—
9018 49 90	– – – altri	esenzione	—
9018 50	– altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia:		
9018 50 10	– – non ottici	esenzione	—
9018 50 90	– – ottici	esenzione	—
9018 90	– altri strumenti ed apparecchi:		
9018 90 10	– – Strumenti ed apparecchi per la misura della pressione arteriosa	esenzione	—
9018 90 20	– – Endoscopi	esenzione	—
9018 90 30	– – Reni artificiali	esenzione	—
	– – Apparecchi di diatermia:		
9018 90 41	– – – ad ultrasuoni	esenzione	—
9018 90 49	– – – altri	esenzione	—
9018 90 50	– – Apparecchi per trasfusione	esenzione	—
9018 90 60	– – Strumenti ed apparecchi di anestesia	esenzione	—
9018 90 70	– – Litotritori ad ultrasuoni	esenzione	—
9018 90 75	– – Apparecchi per la stimolazione nervosa	esenzione	—
9018 90 85	– – altri	esenzione	—
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria:		
9019 10	– Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica:		
9019 10 10	– – Vibromassaggiatori elettrici	esenzione	—
9019 10 90	– – altri	esenzione	—
9019 20 00	– Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9020 00	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile:		
9020 00 10	– Apparecchi respiratori e maschere antigas (escluse le loro parti), destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
9020 00 90	– altri	1,7	—
9021	Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità:		
9021 10	– Apparecchi di ortopedia o per fratture:		
9021 10 10	– – Oggetti e apparecchi di ortopedia	esenzione	—
9021 10 90	– – Oggetti e apparecchi per fratture	esenzione	—
	– Oggetti e apparecchi dentari:		
9021 21	– – Denti artificiali:		
9021 21 10	– – – di materie plastiche	esenzione	100 p/st
9021 21 90	– – – di altre materie	esenzione	100 p/st
9021 29 00	– – altri	esenzione	—
	– altri oggetti e apparecchi di protesi:		
9021 31 00	– – Protesi articolari	esenzione	—
9021 39	– – altri:		
9021 39 10	– – – Protesi oculistica	esenzione	—
9021 39 90	– – – altri	esenzione	—
9021 40 00	– Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori	esenzione	p/st
9021 50 00	– Stimolatori cardiaci («pacemakers») escluse le parti ed accessori	esenzione	p/st
9021 90	– altri:		
9021 90 10	– – Parti ed accessori di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi	esenzione	—
9021 90 90	– – altri	esenzione	—
9022	Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento:		
	– Apparecchi a raggi X, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia:		
9022 12 00	– – Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione	esenzione	p/st
9022 13 00	– – Apparecchi per uso odontoiatrico	esenzione	p/st
9022 14 00	– – altri, per uso medico, chirurgico o veterinario	esenzione	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9022 19 00	— — per altri usi	esenzione	p/st
	— Apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia:		
9022 21 00	— — per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario	esenzione	p/st
9022 29 00	— — per altri usi	2,1	p/st
9022 30 00	— Tubi a raggi X	2,1	p/st
9022 90	— altri, comprese le parti ed accessori:		
9022 90 10	— — Schermi radiologici, compresi gli schermi rinforzatori; diaframmi e griglie antidiffusori	2,1	—
9022 90 90	— — altri	2,1	—
9023 00	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi:		
9023 00 10	— per l'insegnamento della fisica, della chimica o della tecnica	1,4	—
9023 00 80	— altri	1,4 ⁽¹⁾	—
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche):		
9024 10	— Macchine ed apparecchi per prove su metalli:		
9024 10 10	— — elettronici	3,2	—
	— — altri:		
9024 10 91	— — — universali e per prove di trazione	2,1	—
9024 10 93	— — — per prove di durezza	2,1	—
9024 10 99	— — — altri	2,1	—
9024 80	— altre macchine ed apparecchi:		
9024 80 10	— — elettronici	3,2	—
	— — altri:		
9024 80 91	— — — per prove su tessuti, carta e cartoni	2,1	—
9024 80 99	— — — altri	2,1	—
9024 90 00	— Parti ed accessori	2,1	—
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro:		
	— Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti:		
9025 11	— — a liquido, a lettura diretta:		
9025 11 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽²⁾	esenzione	—
	— — — altri:		
9025 11 91	— — — — per uso clinico	esenzione	p/st
9025 11 99	— — — — altri	2,8	p/st

⁽¹⁾ Dazio doganale sospeso a titolo autonomo a tempo indeterminato per «simulatori di manutenzione di aeromobili a terra, per uso civile» (codice TARIC 9023 00 80 10). L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [Cfr. articoli dal 291 al 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9025 19	— — altri:		
9025 19 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	— — — altri:		
9025 19 91	— — — — elettronici	3,2	p/st
9025 19 99	— — — — altri	2,1	p/st
9025 80	— altri strumenti:		
9025 80 15	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	— — altri:		
9025 80 20	— — — Barometri, non combinati con altri strumenti	2,1	p/st
	— — — altri:		
9025 80 91	— — — — elettronici	3,2	—
9025 80 99	— — — — altri	2,1	—
9025 90	— Parti ed accessori:		
9025 90 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
9025 90 90	— — altri	3,2	—
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032:		
9026 10	— per la misura o il controllo della portata o del livello dei liquidi:		
9026 10 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	— — altri:		
	— — — elettronici:		
9026 10 51	— — — — Misuratori di portata	esenzione	p/st
9026 10 59	— — — — altri	esenzione	p/st
	— — — altri:		
9026 10 91	— — — — Misuratori di portata	esenzione	p/st
9026 10 99	— — — — altri	esenzione	p/st
9026 20	— per la misura o il controllo della pressione:		
9026 20 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	— — altri:		
9026 20 30	— — — elettronici	esenzione	p/st
	— — — altri:		
9026 20 50	— — — — Manometri a spirale o a membrana manometrica metallica	esenzione	p/st
9026 20 90	— — — — altri	esenzione	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9026 80	– altri strumenti ed apparecchi:		
9026 80 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altri:		
9026 80 91	– – – elettronici	esenzione	—
9026 80 99	– – – altri	esenzione	—
9026 90	– Parti ed accessori:		
9026 90 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
9026 90 90	– – altri	esenzione	—
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi:		
9027 10	– Analizzatori di gas o di fumi:		
9027 10 10	– – elettronici	2,5	p/st
9027 10 90	– – altri	2,5	p/st
9027 20 00	– Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi	esenzione	—
9027 30 00	– Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)	esenzione	—
9027 40 00	– Indicatori dei tempi di posa	2,5	—
9027 50 00	– altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)	esenzione	—
9027 80	– altri strumenti ed apparecchi:		
	– – elettronici:		
9027 80 11	– – – pH metri, rH metri e altri apparecchi per misurare la conducibilità	esenzione	—
9027 80 13	– – – Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi (wafers) a semiconduttore o di LCD	esenzione	—
9027 80 17	– – – altri	esenzione	—
	– – altri:		
9027 80 91	– – – Viscosimetri, porosimetri e dilatometri	esenzione	—
9027 80 93	– – – Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi (wafers) a semiconduttore o di LCD	esenzione	—
9027 80 97	– – – altri	esenzione	—
9027 90	– Microtomi; parti ed accessori:		
9027 90 10	– – Microtomi	2,5	p/st
	– – Parti ed accessori:		
9027 90 50	– – – di apparecchi delle sottovoci da 9027 20 a 9027 80	esenzione	—
9027 90 80	– – – di microtomi o di apparecchi per l'analisi dei gas o dei fumi	2,5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:		
9028 10 00	– Contatori di gas	2,1	p/st
9028 20 00	– Contatori di liquidi	2,1	p/st
9028 30	– Contatori di elettricità:		
	– – per corrente alternata:		
9028 30 11	– – – monofase	2,1	p/st
9028 30 19	– – – polifase	2,1	p/st
9028 30 90	– – altri	2,1	p/st
9028 90	– Parti ed accessori:		
9028 90 10	– – di contatori elettrici	2,1	—
9028 90 90	– – altri	2,1	—
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi:		
9029 10	– Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili:		
9029 10 10	– – Contagiri o elettronici, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
9029 10 90	– – altri	1,9	—
9029 20	– Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi:		
	– – Indicatori di velocità e tachimetri:		
9029 20 10	– – – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – – altri:		
9029 20 31	– – – – Indicatori di velocità per veicoli terrestri	2,6	—
9029 20 39	– – – – altri	2,6	—
9029 20 90	– – Stroboscopi	2,6	—
9029 90	– Parti ed accessori:		
9029 90 10	– – di contagiri, indicatori di velocità e tachimetri, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
9029 90 90	– – altri	2,2	—
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti:		
9030 10	– Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti:		
9030 10 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
9030 10 90	– – altri	4,2	—
9030 20	– Oscilloscopi ed oscillografi catodici:		
9030 20 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
9030 20 90	– – altri	4,2	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza, senza dispositivo registratore:		
9030 31	– – Multimetri:		
9030 31 10	– – – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
9030 31 90	– – – altri	4,2	—
9030 39	– – altri:		
9030 39 10	– – – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – – altri:		
9030 39 30	– – – – elettronici	4,2	—
	– – – – altri:		
9030 39 91	– – – – Voltmetri	2,1	—
9030 39 99	– – – – altri	2,1	—
9030 40	– altri strumenti ed apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione (per esempio: ipsometri, kerdometri, distorsionometri, psufometri):		
9030 40 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
9030 40 90	– – altri	esenzione	—
	– altri strumenti ed apparecchi:		
9030 82 00	– – per la misura o il controllo di dischi o di dispositivi a semiconduttore	esenzione	—
9030 83	– – altri, con dispositivo registratore:		
9030 83 10	– – – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
9030 83 90	– – – altri	esenzione	—
9030 89	– – altri:		
9030 89 10	– – – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – – altri:		
9030 89 92	– – – – elettronici	esenzione	—
9030 89 99	– – – – altri	2,1	—
9030 90	– Parti ed accessori:		
9030 90 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altri:		
9030 90 20	– – – per apparecchi della sottovoce 9030 82 00	esenzione	—
9030 90 80	– – – altri	2,5	—
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili:		
9031 10 00	– Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche	2,8	—
9031 20 00	– Banchi di prova	2,8	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9031 30 00	– Proiettori di profili	2,8	p/st
	– altri strumenti ed apparecchi ottici:		
9031 41 00	– – per il controllo dei dischi o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore ..	esenzione	—
9031 49 00	– – altri	esenzione	—
9031 80	– altri strumenti, apparecchi e macchine:		
9031 80 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altri:		
	– – – elettronici:		
	– – – – per la misura o il controllo di grandezze geometriche:		
9031 80 32	– – – – per il controllo dei dischi (wafers) o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e dei reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore	2,8 ⁽²⁾	—
9031 80 34	– – – – altri	2,8	—
9031 80 39	– – – – altri	4	—
	– – – altri:		
9031 80 91	– – – – per la misura o il controllo di grandezze geometriche	2,8	—
9031 80 99	– – – – altri	4	—
9031 90	– Parti ed accessori:		
9031 90 10	– – di strumenti, apparecchi e macchine della sottovoce 9031 80, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altri:		
9031 90 20	– – – per apparecchi della sottovoce 9031 41 00 o per strumenti ed apparecchi ottici per la misurazione della contaminazione superficiale da particelle su dischi (wafers) a semiconduttore della sottovoce 9031 49 00	esenzione	—
9031 90 30	– – – per apparecchi della sottovoce 9031 80 32	2,8 ⁽²⁾	—
9031 90 80	– – – altri	2,8	—
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici:		
9032 10	– Termostati:		
9032 10 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altri:		
9032 10 30	– – – elettronici	2,8	p/st
	– – – altri:		
9032 10 91	– – – – con dispositivo elettrico di scatto	2,1	p/st
9032 10 99	– – – – altri	2,1	p/st
9032 20	– Manostati (pressostati):		
9032 20 10	– – destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

⁽²⁾ La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9032 20 90	— — altri	2,8	p/st
	— altri strumenti ed apparecchi:		
9032 81	— — idraulici o pneumatici:		
9032 81 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
9032 81 90	— — — altri	2,8	—
9032 89	— — altri:		
9032 89 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
9032 89 90	— — — altri	2,8	—
9032 90	— Parti ed accessori:		
9032 90 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
9032 90 90	— — altri	2,8	—
9033 00 00	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	3,7	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

CAPITOLO 91
OROLOGERIA

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i vetri per orologeria e i pesi per orologi (regime della materia costitutiva);
 - b) le catene per orologi (voci 7113 o 7117 secondo il caso);
 - c) le forniture di impiego generale ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) o di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi (generalmente voce 7115); tuttavia le molle per orologeria (comprese le spirali) rientrano nella voce 9114;
 - d) le sfere per cuscinetti (voci 7326 o 8482 secondo il caso);
 - e) gli oggetti della voce 8412, costruiti per funzionare senza scappamento;
 - f) i cuscinetti a sfere (voce 8482);
 - g) gli oggetti del capitolo 85, non ancora uniti tra loro o con altri elementi in modo da formare dei movimenti di orologeria o delle parti riconoscibili per essere destinate esclusivamente o principalmente a detti movimenti (capitolo 85).
2. Rientrano nella voce 9101 solamente gli orologi la cui cassa è costituita interamente da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o da queste stesse materie associate con perle fini o coltivate con pietre preziose (gemme), con pietre semipreziose (fini), con pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7101 a 7104. Gli orologi la cui cassa è di metallo comune incrostato con metalli preziosi sono classificati nella voce 9102.
3. Per l'applicazione di questo capitolo si considerano come «movimenti di orologi tascabili» i dispositivi la cui regolazione è assicurata da un bilanciere-spirale, un quarzo o da un qualsiasi altro sistema atto a determinare gli intervalli di tempo, con un indicatore o un sistema che permette di incorporare un indicatore meccanico. Lo spessore di questi movimenti non deve superare 12 mm e la loro larghezza, la loro lunghezza o il loro diametro non debbono superare 50 mm.
4. Con riserva delle disposizioni della nota 1, i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come movimenti o pezzi di orologeria sia per altri usi, in particolare negli strumenti di misura o di precisione, sono classificati in questo capitolo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9101	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
	– Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato:		
9101 11 00	– – solamente con indicatore meccanico	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
9101 12 00	– – solamente con indicatore optoelettronico	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
9101 19 00	– – altri	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
	– altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato:		
9101 21 00	– – a carica automatica	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
9101 29 00	– – altri	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
	– altri:		
9101 91 00	– – a funzionamento elettrico	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9101 99 00	– – altri	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
9102	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101:		
	– Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato:		
9102 11 00	– – solamente con indicatore meccanico	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
9102 12 00	– – solamente con indicatore optoelettronico	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
9102 19 00	– – altri	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
	– altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato:		
9102 21 00	– – a carica automatica	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
9102 29 00	– – altri	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
	– altri:		
9102 91 00	– – a funzionamento elettrico	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
9102 99 00	– – altri	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
9103	Svegli e pendole, con movimento di orologi tascabili:		
9103 10 00	– a funzionamento elettrico	4,7	p/st
9103 90 00	– altre	4,7	p/st
9104 00	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:		
9104 00 10	– destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
9104 00 90	– altri	3,7	p/st
9105	Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili:		
	– Svegli:		
9105 11 00	– – a funzionamento elettrico	4,7	p/st
9105 19 00	– – altre	3,7	p/st
	– Pendole ed orologi, murali:		
9105 21 00	– – a funzionamento elettrico	4,7	p/st
9105 29 00	– – altri	3,7	p/st
	– altri:		
9105 91 00	– – a funzionamento elettrico	4,7	p/st
9105 99	– – altri:		
9105 99 10	– – – Orologi da tavolo o da caminetto	3,7	p/st
9105 99 90	– – – altri	3,7	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9106	Apparecchi di controllo del tempo e contatori di tempo, a movimento di orologeria o a motore sincrono (per esempio: registratori di presenza, orodatori, contatori di ore):		
9106 10 00	– Registratori di presenza; orodatori e contatori di ore	4,7	p/st
9106 20 00	– Parchimetri	4,7	p/st
9106 90	– altri:		
9106 90 10	– – Contatori per minuti e secondi	4,7	p/st
9106 90 90	– – altri	4,7	p/st
9107 00 00	Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono	4,7	p/st
9108	Movimenti di orologi tascabili, completi e montati:		
	– a funzionamento elettrico:		
9108 11 00	– – solamente con indicatore meccanico o con dispositivo che permette di incorporare un indicatore meccanico	4,7	p/st
9108 12 00	– – solamente con indicatore optoelettronico	4,7	p/st
9108 19 00	– – altri	4,7	p/st
9108 20 00	– a carica automatica	5 MIN 0,17 € p/st	p/st
9108 90 00	– altri	5 MIN 0,17 € p/st	p/st
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili:		
	– a funzionamento elettrico:		
9109 11 00	– – di sveglie	4,7	p/st
9109 19	– – altri:		
9109 19 10	– – – aventi una larghezza o un diametro non superiore a 50 mm, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
9109 19 90	– – – altri	4,7	p/st
9109 90	– altri:		
9109 90 10	– – aventi una larghezza o un diametro non superiore a 50 mm, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	p/st
9109 90 90	– – altri	4,7	p/st
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria:		
	– Di orologi tascabili:		
9110 11	– – Movimenti completi, non montati o parzialmente montati «chablons»:		
9110 11 10	– – – a bilanciere con spirale	5 MIN 0,17 € p/st	p/st
9110 11 90	– – – altri	4,7	p/st
9110 12 00	– – Movimenti incompleti, montati	3,7	—
9110 19 00	– – Sbozzi	4,7	—
9110 90 00	– altri	3,7	—
9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti:		
9111 10 00	– Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9111 20 00	– Casse di metalli comuni, anche dorate o argentate	0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6	p/st
9111 80 00	– altre casse	0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6	p/st
9111 90 00	– Parti	0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6	—
9112	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti:		
9112 20 00	– Casse e gabbie	2,7	p/st
9112 90 00	– Parti	2,7	—
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:		
9113 10	– Di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
9113 10 10	– – di metalli preziosi	2,7	—
9113 10 90	– – di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	3,7	—
9113 20 00	– Di metalli comuni, anche dorati o argentati	6	—
9113 90	– altri:		
9113 90 10	– – di cuoio naturale, artificiale o ricostituito	6	—
9113 90 80	– – altri	6	—
9114	Altre forniture d'orologeria:		
9114 10 00	– Molle, comprese le spirali	3,7	—
9114 20 00	– Pietre	2,7	—
9114 30 00	– Quadranti	2,7	—
9114 40 00	– Platine e ponti	2,7	—
9114 90 00	– altri	2,7	—

CAPITOLO 92

STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
 - b) i microfoni, amplificatori, altoparlanti, ricevitori auricolari, interruttori, stroboscopi ed altri strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie, utilizzati con gli oggetti di questo capitolo, ma non incorporati in essi, né sistemati nella stessa custodia (capitoli 85 o 90);
 - c) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di giocattoli (voce 9503);
 - d) gli scovolini ed altri oggetti di spazzolificio per la pulitura di strumenti musicali (voce 9603);
 - e) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di oggetti da collezione o di antichità (voci 9705 o 9706).
2. Gli archetti, bacchette ed oggetti simili per strumenti musicali delle voci 9202 o 9206, presentati in numero corrispondente insieme agli strumenti cui sono destinati, seguono il trattamento di questi ultimi.

Le carte, i dischi e i rulli della voce 9209 restano classificati in questa voce anche se sono presentati con gli strumenti o apparecchi ai quali sono destinati.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9201	Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera:		
9201 10	– Pianoforti verticali:		
9201 10 10	– – nuovi	4	p/st
9201 10 90	– – usati	4	p/st
9201 20 00	– Pianoforti a coda	4	p/st
9201 90 00	– altri	4	—
9202	Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe):		
9202 10	– ad arco strofinato, a mezzo di un archetto:		
9202 10 10	– – Violini	3,2	p/st
9202 10 90	– – altri	3,2	p/st
9202 90	– altri:		
9202 90 30	– – Chitarre	3,2	p/st
9202 90 80	– – altri	3,2	p/st
9203 00 00	Organi a canne e a tastiera; armonium e strumenti simili a tastiera e ad ance metalliche libere	3,2	—
9204	Fisarmoniche e strumenti simili; armoniche a bocca:		
9204 10 00	– Fisarmoniche e strumenti simili	3,7	p/st
9204 20 00	– Armoniche a bocca	3,7	p/st
9205	Altri strumenti musicali ad aria (per esempio: clarinetti, trombe, cornamuse):		
9205 10 00	– Strumenti detti «ottoni»	3,2	p/st
9205 90 00	– altri	3,2	—
9206 00 00	Strumenti musicali a percussione [per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas]	3,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9207	Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche):		
9207 10	– Strumenti a tastiera, diversi dalle fisarmoniche:		
9207 10 10	– – Organi	3,2	p/st
9207 10 30	– – Pianoforti digitali	3,2	p/st
9207 10 50	– – Sintetizzatori	3,2	p/st
9207 10 80	– – altri	3,2	—
9207 90	– altri:		
9207 90 10	– – Chitarre	3,7	p/st
9207 90 90	– – altri	3,7	—
9208	Scatole musicali, orchestrion, organi di Barberia, uccelli cantanti, seghe musicali e altri strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo; richiami di ogni genere; fischietti, corni di richiamo ed altri strumenti di chiamata o di segnalazione a bocca:		
9208 10 00	– Scatole musicali	2,7	—
9208 90 00	– altri	3,2	—
9209	Parti (per esempio: meccanismi per scatole musicali) ed accessori (per esempio: carte, dischi e rulli per apparecchi meccanici) di strumenti musicali; metronomi e diapason di ogni specie:		
9209 10 00	– Metronomi e diapason	3,2	—
9209 20 00	– Meccanismi per scatole musicali	1,7	—
9209 30 00	– Corde armoniche	2,7	—
	– altri:		
9209 91 00	– – Parti ed accessori di pianoforti	2,7	—
9209 92 00	– – Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9202	2,7	—
9209 93 00	– – Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9203	2,7	—
9209 94 00	– – Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9207	2,7	—
9209 99	– – altri:		
9209 99 30	– – – Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9205	2,7	—
9209 99 70	– – – altri	2,7	—

SEZIONE XIX

ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

CAPITOLO 93

ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) gli inneschi e le capsule fulminanti, i detonatori, i razzi illuminanti o grandinifughi e gli altri prodotti del capitolo 36;
 - b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
 - c) i carri da combattimento e le autoblinde (voce 8710);
 - d) i cannocchiali con mirino di puntamento ed altri dispositivi ottici, esclusi quelli montati sulle armi, o non montati ma presentati con le armi alle quali sono destinati (capitolo 90);
 - e) le balestre, gli archi e le frecce per il tiro, le armi rintuzzate per sale da schermo e le armi aventi il carattere di giocattoli (capitolo 95);
 - f) le armi e le munizioni aventi il carattere di oggetti di collezione e di antichità (voci 9705 o 9706).
2. Ai sensi della voce 9306 il termine «parti» non comprende gli apparecchi radio o i radar della voce 8526.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9301	Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche:		
	– Pezzi d'artiglieria (per esempio: cannoni, obici e mortai):		
9301 11 00	– – semoventi	esenzione	—
9301 19 00	– – altri	esenzione	—
9301 20 00	– Tubi lanciamissili; lanciafiamme; lanciagranate; lanciasiluri e dispositivi di lancio simili	esenzione	—
9301 90 00	– altre	esenzione	—
9302 00 00	Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304	2,7	p/st
9303	Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio: fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene):		
9303 10 00	– Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna	3,2	p/st
9303 20	– altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia:		
9303 20 10	– – ad una canna liscia	3,2	p/st
9303 20 95	– – altri	3,2	p/st
9303 30 00	– altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo	3,2	p/st
9303 90 00	– altri	3,2	p/st
9304 00 00	Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 9307	3,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9305	Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304:		
9305 10 00	– di rivoltelle o pistole	3,2	—
	– di fucili o carabine della voce 9303:		
9305 21 00	– – Canne lisce	2,7	p/st
9305 29 00	– – altri	2,7	—
	– altri:		
9305 91 00	– – di armi da guerra della voce 9301	esenzione	—
9305 99 00	– – altre	2,7	—
9306	Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce:		
9306 10 00	– Cartucce per pistole per muratura o per pistole per mattatoi e loro parti	2,7	1 000 p/st
	– Cartucce per fucili o carabine a canna liscia e loro parti; pallini per carabine ad aria compressa:		
9306 21 00	– – Cartucce	2,7	1 000 p/st
9306 29	– – altri:		
9306 29 40	– – – Bossoli	2,7	1 000 p/st
9306 29 70	– – – altri	2,7	—
9306 30	– altre cartucce e loro parti:		
9306 30 10	– – per rivoltelle e pistole della voce 9302 e per pistole mitragliatrici della voce 9301	2,7	—
	– – altre:		
9306 30 30	– – – per armi da guerra	1,7	—
	– – – altre:		
9306 30 91	– – – – Cartucce a percussione centrale	2,7	1 000 p/st
9306 30 93	– – – – Cartucce a percussione anulare	2,7	1 000 p/st
9306 30 98	– – – – altri	2,7	—
9306 90	– altri:		
9306 90 10	– – da guerra	1,7	—
9306 90 90	– – altri	2,7	—
9307 00 00	Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi	1,7	—

SEZIONE XX

MERCİ E PRODOTTI DIVERSI

CAPITOLO 94

MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE**Note**

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i materassi, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei capitoli 39, 40 o 63;
 - b) gli specchi che poggiano a terra (per esempio: specchiere mobili) (voce 7009);
 - c) gli oggetti del capitolo 71;
 - d) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) e le casseforti della voce 8303;
 - e) i mobili, anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce 8418; i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce 8452;
 - f) gli apparecchi per l'illuminazione del capitolo 85;
 - g) i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi delle voci 8518 (voce 8518), da 8519 a 8521 (voce 8522) o delle voci da 8525 a 8528 (voce 8529);
 - h) gli oggetti della voce 8714;
 - ij) le poltrone per dentisti con incorporati apparecchi per l'odontoiatria della voce 9018, nonché le sputacchiere per gabinetti da dentista (voce 9018);
 - k) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per apparecchi di orologeria);
 - l) i mobili e gli apparecchi per l'illuminazione aventi il carattere di giocattoli (voce 9503), i bigliardi di qualsiasi specie ed i mobili per giochi della voce 9504, nonché i tavoli per giochi di prestigio e gli oggetti di decorazione (escluse le ghirlande elettriche), quali lampioni, lanterne veneziane (voce 9505).
2. Gli oggetti (diversi dalle parti) compresi nelle voci da 9401 a 9403 devono essere costruiti per essere poggiati a terra.
Restano tuttavia compresi in queste voci, anche se sono costruiti per essere sospesi, fissati al muro o posti gli uni sugli altri:
 - a) gli armadi, le biblioteche, gli scaffali ed i mobili ad elementi complementari;
 - b) le sedie ed i letti.
3.
 - a) Non sono considerate come parti degli oggetti di cui alle voci da 9401 a 9403, quando sono presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo, di pietra o di qualsiasi altra materia che rientra nei capitoli 68 o 69, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.
 - b) Presentati isolatamente, gli oggetti della voce 9404 sono da classificare in detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci da 9401 a 9403.
4. Si considerano come «costruzioni prefabbricate», ai sensi della voce 9406, le costruzioni sia terminate in fabbrica, sia consegnate in forma di elementi da montare sul posto, presentati insieme, quali locali di abitazione o di cantiere, uffici, scuole, negozi, capannoni, autorimesse e costruzioni simili.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9401	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti:		
9401 10	– Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei:		
9401 10 10	– – diversi da quelli foderati in pelle, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
9401 10 90	– – altri	esenzione	—
9401 20 00	– Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli	3,7	—
9401 30	– Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza:		
9401 30 10	– – imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini	esenzione	—
9401 30 90	– – altri	esenzione	—
9401 40 00	– Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti	esenzione	—
9401 50 00	– Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili	5,6	—
	– altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno:		
9401 61 00	– – imbottiti	esenzione	—
9401 69 00	– – altri	esenzione	—
	– altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo:		
9401 71 00	– – imbottiti	esenzione	—
9401 79 00	– – altri	esenzione	—
9401 80 00	– altri mobili per sedersi	esenzione	—
9401 90	– Parti:		
9401 90 10	– – di mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei	1,7	—
	– – altri:		
9401 90 30	– – – di legno	2,7	—
9401 90 80	– – – altri	2,7	—
9402	Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti:		
9402 10 00	– Poltrone per dentisti, poltrone da parrucchiere e poltrone simili, e loro parti	esenzione	—
9402 90 00	– altri	esenzione	—
9403	Altri mobili e loro parti:		
9403 10	– Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici:		
9403 10 10	– – Tavoli da disegno (esclusi quelli della voce 9017)	esenzione	—
	– – altri, di altezza:		
	– – – inferiore o uguale a 80 cm:		
9403 10 51	– – – – Scrivanie	esenzione	—
9403 10 59	– – – – altri	esenzione	—
	– – – superiore a 80 cm:		
9403 10 91	– – – – Armadi a porte, a sportelli o ad ante	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9403 10 93	— — — — Armadi a cassetti, classificatori e schedari	esenzione	—
9403 10 99	— — — — altri	esenzione	—
9403 20	— altri mobili di metallo:		
9403 20 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	— — altri:		
9403 20 91	— — — Letti	esenzione	—
9403 20 99	— — — altri	esenzione	—
9403 30	— Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici:		
	— — di altezza inferiore o uguale a 80 cm:		
9403 30 11	— — — Scrivanie	esenzione	—
9403 30 19	— — — altri	esenzione	—
	— — di altezza superiore a 80 cm:		
9403 30 91	— — — Armadi, classificatori e schedari	esenzione	—
9403 30 99	— — — altri	esenzione	—
9403 40	— Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine:		
9403 40 10	— — Elementi di cucine componibili	2,7	—
9403 40 90	— — altri	2,7	—
9403 50 00	— Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto	esenzione	—
9403 60	— altri mobili di legno:		
9403 60 10	— — Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno	esenzione	—
9403 60 30	— — Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini	esenzione	—
9403 60 90	— — altri mobili di legno	esenzione	—
9403 70	— Mobili di materie plastiche:		
9403 70 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
9403 70 90	— — altri	esenzione	—
9403 80 00	— Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili	5,6	—
9403 90	— Parti:		
9403 90 10	— — di metallo	2,7	—
9403 90 30	— — di legno	2,7	—
9403 90 90	— — di altre materie	2,7	—
9404	Sommier; oggetti lettereschi ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:		
9404 10 00	— Sommier	3,7	—
	— Materassi:		
9404 21	— — di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:		
9404 21 10	— — — di gomma	3,7	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9404 21 90	— — — di materie plastiche	3,7	—
9404 29	— — di altre materie:		
9404 29 10	— — — con molle metalliche	3,7	—
9404 29 90	— — — altre	3,7	—
9404 30 00	— Sacchi a pelo	3,7	p/st
9404 90	— altri:		
9404 90 10	— — imbottiti di piume o di calugine	3,7	—
9404 90 90	— — altri	3,7	—
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove:		
9405 10	— Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche:		
9405 10 10	— — di metalli comuni o di materie plastiche, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	— — altri:		
	— — — di materie plastiche:		
9405 10 21	— — — — dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	4,7	—
9405 10 29	— — — — altri	4,7	—
9405 10 30	— — — di ceramica	4,7	—
9405 10 50	— — — di vetro	3,7	—
	— — — di altre materie:		
9405 10 91	— — — — dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	2,7	—
9405 10 99	— — — — altri	2,7	—
9405 20	— Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici:		
	— — di materie plastiche:		
9405 20 11	— — — dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	4,7	—
9405 20 19	— — — altri	4,7	—
9405 20 30	— — di ceramica	4,7	—
9405 20 50	— — di vetro	3,7	—
	— — di altre materie:		
9405 20 91	— — — dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	2,7	—
9405 20 99	— — — altri	2,7	—
9405 30 00	— Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale	3,7	—
9405 40	— altri apparecchi elettrici per l'illuminazione:		
9405 40 10	— — Proiettori	3,7	—
	— — altri:		
	— — — di materie plastiche:		
9405 40 31	— — — — dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	4,7	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9405 40 35	— — — dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti	4,7	—
9405 40 39	— — — altri	4,7	—
	— — — di altre materie:		
9405 40 91	— — — dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	2,7	—
9405 40 95	— — — dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti	2,7	—
9405 40 99	— — — altri	2,7	—
9405 50 00	— Apparecchi per l'illuminazione non elettrici	2,7	—
9405 60	— Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili:		
9405 60 10	— — insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, di metalli comuni o di materie plastiche, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
	— — altri:		
9405 60 91	— — — di materie plastiche	4,7	—
9405 60 99	— — — di altre materie	2,7	—
	— Parti:		
9405 91	— — di vetro:		
	— — — Articoli per completare gli apparecchi per l'illuminazione elettrica (esclusi i proiettori):		
9405 91 11	— — — — Vetri sfaccettati, piastrelle, palline, mandorle, rosoni, pendagli ed altri pezzi analoghi per lampadari	5,7	—
9405 91 19	— — — — altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	5,7	—
9405 91 90	— — — altri	3,7	—
9405 92	— — di materie plastiche:		
9405 92 10	— — — Parti degli articoli delle sottovoci 9405 10 o 9405 60, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
9405 92 90	— — — altri	4,7	—
9405 99	— — altre:		
9405 99 10	— — — Parti degli articoli dei 9405 10 o 9405 60, di metalli comuni destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	esenzione	—
9405 99 90	— — — altri	2,7	—
9406 00	Costruzioni prefabbricate:		
9406 00 11	— Case mobili su ruote	2,7	—
	— altre:		
9406 00 20	— — di legno	2,7	—
	— — di ferro o di acciaio:		
9406 00 31	— — — Serre	2,7	—
9406 00 38	— — — altre	2,7	—
9406 00 80	— — di altre materie	2,7	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

CAPITOLO 95

GIOCATTOLE, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) le candele per alberi di Natale (voce 3406);
 - b) gli articoli pirotecnici per divertimento della voce 3604;
 - c) i fili, monofilamenti, cordoncini, «gut» e simili, per la pesca, anche tagliati su misura, ma non montati come lenze, del capitolo 39, della voce 4206 o della sezione XI;
 - d) le sacche per articoli sportivi ed altri contenitori delle voci 4202, 4303 o 4304;
 - e) gli indumenti da sport nonché gli abiti da travestimento di materie tessili dei capitoli 61 o 62;
 - f) i vessilli ed i granpavesi di materie tessili, nonché le vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela del capitolo 63;
 - g) le calzature (escluse quelle alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle) del capitolo 64 ed i copricapo speciali per la pratica degli sport del capitolo 65;
 - h) i bastoni, i frustini, le fruste e gli oggetti simili (voce 6602), e loro parti (voce 6603);
 - ij) gli occhi di vetro non montati per bambole o altri giocattoli della voce 7018;
 - k) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
 - l) le campane, i campanelli, i gong ed oggetti simili della voce 8306;
 - m) le pompe per liquidi (voce 8413), gli apparecchi per filtrare o depurare i liquidi o i gas (voce 8421), i motori elettrici (voce 8501), i trasformatori elettrici (voce 8504) e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 8526);
 - n) i veicoli da sport della sezione XVII, escluse le slitte, le guidoslitte («bobsleighs») e simili;
 - o) le biciclette per ragazzi (voce 8712);
 - p) le imbarcazioni da sport, quali le canoe e gli schifi («skiffs») (capitolo 89), e i loro mezzi di propulsione (capitolo 44, se sono di legno);
 - q) gli occhiali protettivi per la pratica degli sport o per i giochi all'aperto (voce 9004);
 - r) i richiami ed i fischietti (voce 9208);
 - s) le armi ed altri oggetti del capitolo 93;
 - t) le ghirlande elettriche di ogni genere (voce 9405);
 - u) le corde per racchette, le tende, gli oggetti da campeggio ed i guanti, mezzoguantini o muffole di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva).
2. Gli oggetti di questo capitolo possono comportare semplici guarnizioni od accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.
3. Con riserva di quanto previsto dalla nota 1 precedente, le parti e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo capitolo, purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi.
4. La voce 9503 non comprende gli oggetti che per effetto delle loro caratteristiche, della loro forma o della loro materia costitutiva sono riconoscibili come esclusivamente destinati agli animali, per esempio: i giocattoli per animali domestici (classificazione secondo il regime proprio).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9501 00	Giocattoli a ruote costruiti per essere montati dai ragazzi (per esempio: tricicli, monopattini, automobiline a pedali); carrozzelle e passeggini per bambole:		
9501 00 10	– Carrozzelle e passeggini per bambole	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9501 00 90	– altri	esenzione	—
9502	Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani:		
9502 10	– Bambole, anche vestite:		
9502 10 10	– – di materia plastica	4,7	—
9502 10 90	– – di altre materie	4,7	—
	– Parti ed accessori:		
9502 91 00	– – Vestiti e loro accessori, calzature e cappelli	esenzione	—
9502 99 00	– – altri	esenzione	—
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie:		
9503 10	– Trenini elettrici, comprese le rotaie, i segnali ed altri accessori:		
9503 10 10	– – Modelli ridotti	esenzione	—
9503 10 90	– – altri	esenzione	—
9503 20	– Modelli ridotti, anche animati, da montare, diversi da quelli della sottovoce 9503 10:		
9503 20 10	– – di materia plastica	esenzione	—
9503 20 90	– – di altre materie	esenzione	—
9503 30	– altri assortimenti e giocattoli da costruzione:		
9503 30 10	– – di legno	esenzione	—
9503 30 30	– – di materia plastica	4,7	—
9503 30 90	– – di altre materie	esenzione	—
	– Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani:		
9503 41 00	– – imbottiti	4,7	—
9503 49	– – altri:		
9503 49 10	– – – di legno	esenzione	—
9503 49 30	– – – di materia plastica	esenzione	—
9503 49 90	– – – di altre materie	esenzione	—
9503 50 00	– Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli	esenzione	—
9503 60	– Puzzle:		
9503 60 10	– – di legno	esenzione	—
9503 60 90	– – altri	4,7	—
9503 70 00	– altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie	4,7	—
9503 80	– altri giocattoli e modelli, a motore:		
9503 80 10	– – di materia plastica	4,7	—
9503 80 90	– – di altre materie	esenzione	—
9503 90	– altri:		
9503 90 10	– – Armi giocattolo	esenzione	—
	– – altri:		
	– – – di materia plastica:		
9503 90 32	– – – – senza meccanismo	4,7	—
9503 90 34	– – – – altri	4,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9503 90 35	— — — di gomma	esenzione	—
9503 90 37	— — — di materie tessili	esenzione	—
	— — — di metallo:		
9503 90 51	— — — — Modelli in miniatura, ottenuti per fusione	4,7	—
9503 90 55	— — — — altri	esenzione	—
9503 90 99	— — — di altre materie	esenzione	—
9504	Oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da giuoco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling):		
9504 10 00	— Videogiochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisione	esenzione	—
9504 20	— Bigliardi e loro accessori:		
9504 20 10	— — Bigliardi	esenzione	—
9504 20 90	— — altri	esenzione	—
9504 30	— altri giochi a monete, a banconote, a gettoni o altri articoli simili, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings):		
9504 30 10	— — Giochi con schermo	esenzione	p/st
	— — altri giochi:		
9504 30 30	— — — Flippers	esenzione	p/st
9504 30 50	— — — altri	esenzione	p/st
9504 30 90	— — Parti	esenzione	—
9504 40 00	— Carte da giuoco	2,7	—
9504 90	— altri:		
9504 90 10	— — Complessi di vetture da corsa elettriche con i loro circuiti, che presentano le caratteristiche di giochi da competizione	esenzione	—
9504 90 90	— — altri	esenzione	—
9505	Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorpresa:		
9505 10	— Oggetti per feste di Natale:		
9505 10 10	— — di vetro	esenzione	—
9505 10 90	— — di altre materie	2,7	—
9505 90 00	— altri	2,7	—
9506	Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare:		
	— Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve:		
9506 11	— — Sci:		
9506 11 10	— — — Sci da fondo	3,7	pa
	— — — Sci alpini:		
9506 11 21	— — — — Monosci e surf da neve	3,7	p/st
9506 11 29	— — — — altri	3,7	pa
9506 11 80	— — — altri sci	3,7	pa
9506 12 00	— — Attacchi per sci	3,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9506 19 00	– – altri	2,7	—
	– Sci nautici, acquapiani, tavole a vela ed altri attrezzi per la pratica di sport nautici:		
9506 21 00	– – Tavole a vela	2,7	—
9506 29 00	– – altri	2,7	—
	– Bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf:		
9506 31 00	– – Bastoni completi	2,7	p/st
9506 32 00	– – Palle	2,7	p/st
9506 39	– – altri:		
9506 39 10	– – – Parti e pezzi staccati dei bastoni	2,7	—
9506 39 90	– – – altri	2,7	—
9506 40	– Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo:		
9506 40 10	– – Racchette, palle e reti	2,7	—
9506 40 90	– – altri	2,7	—
	– Racchette da tennis, da «badminton» o simili, anche senza corde:		
9506 51 00	– – Racchette da tennis, anche senza corde	4,7	—
9506 59 00	– – altre	2,7	—
	– Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo:		
9506 61 00	– – Palle da tennis	2,7	—
9506 62	– – gonfiabili:		
9506 62 10	– – – di cuoio	2,7	—
9506 62 90	– – – altri	2,7	—
9506 69	– – altri:		
9506 69 10	– – – Palle da crichet e da polo	esenzione	—
9506 69 90	– – – altri	2,7	—
9506 70	– Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini:		
9506 70 10	– – Pattini da ghiaccio	esenzione	pa
9506 70 30	– – Pattini a rotelle	2,7	pa
9506 70 90	– – Parti ed accessori	2,7	—
	– altri:		
9506 91	– – Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica:		
9506 91 10	– – – Apparecchi per esercizi a sistema che permette di scegliere lo sforzo	2,7	—
9506 91 90	– – – altri	2,7	—
9506 99	– – altri:		
9506 99 10	– – – Attrezzi per crichet e polo, escluse le palle	esenzione	—
9506 99 90	– – – altri	2,7	—
9507	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia:		
9507 10 00	– Canne da pesca	3,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi conventionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9507 20	– Ami, anche montati su alamatori:		
9507 20 10	– – Ami non montati	1,7	—
9507 20 90	– – altri	3,7	—
9507 30 00	– Mulinelli per la pesca	3,7	—
9507 90 00	– altri	3,7	—
9508	Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti e serragli ambulanti; teatri ambulanti:		
9508 10 00	– Circhi ambulanti e serragli ambulanti	1,7	—
9508 90 00	– altri	1,7	—

CAPITOLO 96

LAVORI DIVERSI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) le matite per la truccatura o la toletta (capitolo 33);
 - b) gli oggetti del capitolo 66 (per esempio: parti di ombrelli o di bastoni);
 - c) le minuterie di fantasia (voce 7117);
 - d) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
 - e) gli oggetti del capitolo 82 (utensileria, oggetti di coltelleria, posateria da tavola) con manici o parti di materie da intagliare o da modellare. Presentati isolatamente, questi manici e parti rientrano nelle voci 9601 o 9602;
 - f) gli oggetti del capitolo 90 [per esempio: montature per occhiali (voce 9003), righe (voce 9017), oggetti di spazzolificio dei tipi particolarmente utilizzati in medicina, chirurgia, in odontoiatria o veterinaria (voce 9018)];
 - g) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);
 - h) gli strumenti musicali, loro parti ed accessori (capitolo 92);
 - ij) gli oggetti del capitolo 93 (armi e parti di armi);
 - k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione);
 - l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);
 - m) gli oggetti del capitolo 97 (oggetti d'arte, da collezione o di antichità).
2. Ai sensi della voce 9602, per «materie vegetali o minerali da intaglio» si intendono:
 - a) i semi duri, i granelli, le scorze (gusci), le noci e le materie vegetali simili (per esempio: noci di corozo o di palma-dum), da intaglio;
 - b) l'ambra gialla (succino) e la schiuma di mare, naturali o ricostituite, nonché il giavazzo e le materie minerali simili al giavazzo.
3. Ai sensi della voce 9603, per «teste preparate» si intendono i mazzetti di peli, di fibre vegetali o di altre materie, non montati, pronti per essere utilizzati, senza essere divisi, nella fabbricazione di pennelli o di oggetti simili, oppure che richiedono, a questo fine, soltanto una lavorazione complementare poco importante, come l'uguagliamento o la molatura delle estremità.
4. Gli oggetti di questo capitolo, diversi da quelli delle voci da 9601 a 9606 o 9615, costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, da pietre preziose (gemme), da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite oppure guarniti di perle fini o coltivate, restano compresi in questo capitolo. Restano tuttavia compresi in questo capitolo gli oggetti delle voci da 9601 a 9606 o 9615 che comportano semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9601	Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura):		
9601 10 00	– Avorio lavorato e lavori di avorio	2,7	—
9601 90	– altri:		
9601 90 10	– – Corallo naturale o ricostituito, lavorato, e lavori di tali materie	esenzione	—
9601 90 90	– – altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9602 00 00	Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita	2,2	—
9603	Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piunini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili:		
9603 10 00	– Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico	3,7	p/st
	– Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi:		
9603 21 00	– – Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere	3,7	p/st
9603 29	– – altri:		
9603 29 30	– – – Spazzole per capelli	3,7	p/st
9603 29 80	– – – altri	3,7	—
9603 30	– Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici:		
9603 30 10	– – Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere	3,7	p/st
9603 30 90	– – Pennelli per l'applicazione di prodotti cosmetici	3,7	p/st
9603 40	– Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603 30); tamponi e rulli per dipingere:		
9603 40 10	– – Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili	3,7	p/st
9603 40 90	– – Tamponi e rulli per dipingere	3,7	p/st
9603 50 00	– altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli	2,7	—
9603 90	– altri:		
9603 90 10	– – Scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore	2,7	p/st
	– – altri:		
9603 90 91	– – – Scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali	3,7	—
9603 90 99	– – – altri	3,7	—
9604 00 00	Stacci e crivelli, a mano	3,7	—
9605 00 00	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	3,7	—
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni:		
9606 10 00	– Bottoni a pressione e loro parti	3,7	—
	– Bottoni:		
9606 21 00	– – di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili	3,7	—
9606 22 00	– – di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili	3,7	—
9606 29 00	– – altri	3,7	—
9606 30 00	– Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbocchi di bottoni	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9607	Chiusure lampo e loro parti:		
	– Chiusure lampo:		
9607 11 00	– – con dentini di metalli comuni	6,7	m
9607 19 00	– – altre	7,7	m
9607 20	– Parti:		
9607 20 10	– – di metalli comuni (compresi i nastri con dentini di metalli comuni)	6,7	—
9607 20 90	– – altre	7,7	—
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609:		
9608 10	– Penne e matite a sfera:		
9608 10 10	– – con inchiostro liquido	3,7	p/st
	– – altre:		
9608 10 30	– – – con corpo o cappuccio di metalli preziosi, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	3,7	p/st
	– – – altre:		
9608 10 91	– – – – con cartucce sostituibili	3,7	p/st
9608 10 99	– – – – altre	3,7	p/st
9608 20 00	– Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose	3,7	p/st
	– Penne stilografiche ed altre penne:		
9608 31 00	– – per disegnare ad inchiostro di China	3,7	p/st
9608 39	– – altre:		
9608 39 10	– – – con corpo o cappuccio di metalli preziosi, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	3,7	p/st
9608 39 90	– – – altre	3,7	p/st
9608 40 00	– Portamine	3,7	p/st
9608 50 00	– Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti ...	3,7	—
9608 60	– Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte:		
9608 60 10	– – con inchiostro liquido	2,7	p/st
9608 60 90	– – altre	2,7	p/st
	– altri:		
9608 91 00	– – Pennini da scrivere e punte per pennini	2,7	—
9608 99	– – altri:		
9608 99 20	– – – di metalli	2,7	—
9608 99 80	– – – altri	2,7	—
9609	Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti:		
9609 10	– Matite con guaina:		
9609 10 10	– – con mina di grafite	2,7	—
9609 10 90	– – altri	2,7	—
9609 20 00	– Mine per matite o per portamine	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9609 90	– altri:		
9609 90 10	– – Pastelli e carboncini	2,7	—
9609 90 90	– – altri	1,7	—
9610 00 00	Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate	2,7	—
9611 00 00	Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano ..	2,7	—
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola:		
9612 10	– Nastri inchiostatori:		
9612 10 10	– – di materia plastica	2,7	—
9612 10 20	– – di fibre sintetiche o artificiali, di larghezza inferiore a 30 mm, inseriti permanentemente in cartucce di plastica o metallo, per macchine da scrivere automatiche, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e altre macchine	esenzione	—
9612 10 80	– – altri	2,7	—
9612 20 00	– Cuscinetti per timbri	2,7	—
9613	Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603) anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini:		
9613 10 00	– Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili	2,7	p/st
9613 20	– Accendini tascabili, a gas, ricaricabili:		
9613 20 10	– – con sistema elettrico di accensione	2,7	p/st
9613 20 90	– – con altri sistemi di accensione	2,7	p/st
9613 80 00	– altri accendini ed accenditori	2,7	—
9613 90 00	– Parti	2,7	—
9614	Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti:		
9614 20	– Pipe e teste di pipe:		
9614 20 20	– – Sbozzi di pipe, di legno o di radica	esenzione	—
9614 20 80	– – altri	2,7	p/st
9614 90 00	– altri	2,7	—
9615	Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 8516, e loro parti:		
	– Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili:		
9615 11 00	– – di gomma indurita o di materie plastiche	2,7	—
9615 19 00	– – altri	2,7	—
9615 90 00	– altri	2,7	—
9616	Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta:		
9616 10	– Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature:		
9616 10 10	– – Spruzzatori da toletta	2,7	—
9616 10 90	– – Montature e teste di montature	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9616 20 00	– Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toilette	2,7	—
9617 00	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro):		
	– Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, di capacità:		
9617 00 11	– – inferiore o uguale a 0,75 litri	6,7	—
9617 00 19	– – superiore a 0,75 litri	6,7	—
9617 00 90	– Parti (escluse le ampolle di vetro)	6,7	—
9618 00 00	Manichini e simili; automi e scene animate per mostre	1,7	—

SEZIONE XXI

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

CAPITOLO 97

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i francobolli, marche da bollo, interi postali e simili, non obliterati, della voce 4907;
 - b) le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi d'arte o per usi simili (voce 5907), tranne il caso in cui possono essere classificate nella voce 9706;
 - c) le perle fini o coltivate, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) (voci da 7101 a 7103).
2. Ai sensi della voce 9702, per «incisioni, stampe e litografie, originali» si intendono gli esemplari ottenuti direttamente in nero o a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico.
3. Non rientrano nella voce 9703 le sculture aventi carattere commerciale (riproduzioni in serie, stampe e lavori da artigiano), anche se questi lavori sono stati progettati o creati da artisti.
4.
 - a) Con riserva delle note 1, 2 e 3, gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo sia in altri capitoli della nomenclatura, debbono essere classificati in questo capitolo.
 - b) Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce 9706 sia nelle voci da 9701 a 9705 debbono essere classificati nelle voci da 9701 a 9705.
5. Le cornici che racchiudono quadri, pitture, disegni, «collages» e quadretti simili («tableautins»), incisioni, stampe o litografie, sono classificati oggetti, purché il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi.
Le cornici il cui carattere o valore non siano in rapporto con gli oggetti indicati in questa nota seguono il trattamento loro proprio.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9701	Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli oggetti manufatturati decorati a mano; «collages» e quadretti simili («tableautins»):		
9701 10 00	– Quadri, pitture e disegni	esenzione	—
9701 90 00	– altri	esenzione	—
9702 00 00	Incisioni, stampe e litografie, originali	esenzione	—
9703 00 00	Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia	esenzione	—
9704 00 00	Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati, diversi dagli articoli della voce 4907	esenzione	—
9705 00 00	Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico	esenzione	—
9706 00 00	Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età	esenzione	—

CAPITOLO 98

IMPIANTI INDUSTRIALI

Nota

I regolamenti (CE) n. 1901/2000 ⁽¹⁾ e (CE) n. 1917/2000 ⁽²⁾ della Commissione, del 7 Settembre 2000, prevedono che possa essere richiesta una procedura semplificata di dichiarazione per la registrazione delle esportazioni e degli arrivi o spedizioni di impianti industriali nelle statistiche del commercio estero e intra-comunitario della Comunità. Per ricorrere a questa procedura semplificata, coloro che sono tenuti a fornire l'informazione statistica devono, innanzitutto, avere ricevuto la relativa autorizzazione da parte del servizio competente indicato qui sotto:

Stato membro	Nome ed indirizzo del servizio competente
Belgio	Institut des comptes nationaux p/a Banque nationale de Belgique Boulevard de Berlaimont 14 B-1000 Bruxelles
	Instituut voor de Nationale Rekeningen p/a Nationale Bank van België de Berlaimontlaan 14 B-1000 Brussel
Repubblica Ceca	Český statistický úřad Na padesátém 81 10082 Praha 10
Danimarca	Skatteministeriet Told-og Skattestyrelsen Østbanegade 123 DK-2100 København Ø
Germania	Statistisches Bundesamt Gruppe IV A-Koordinierung der Unternehmensstatistiken, Unternehmensregister, Klassifikationen D-65180 Wiesbaden
Estonia	Maksu-ja Tolliamet Narva mnt 9j 15176, Tallinn
	Statistikaamet Väliskaubandusstatistika talitus Endla 15 15174, Tallinn
Grecia	Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΣΥΕ) Οδός Λυκούργου 14-16 GR-101 66 Αθήνα
Spagna	Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales Avda. Llano Castellano, 17 E-28071 Madrid
Francia	Direction générale des douanes et droits indirects Département des statistiques et des études économiques 8, rue de la Tour-des-Dames F-75436 Paris Cedex 09

⁽¹⁾ GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14.

Stato membro	Nome ed indirizzo del servizio competente
<i>Italia</i>	Agenzia delle Dogane Area gestione tributi e rapporti con gli utenti Ufficio per la Tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli Via Mario Carucci, 71 I-00143 Roma
<i>Irlanda</i>	Central Statistics Office Ardee Rd. Rathmines Dublin 6, Ireland Office of the Revenue Commissioners Dublin Castle Dublin 2, Ireland
<i>Cipro</i>	Τμήμα Τελωνείων Υπουργείο Οικονομικών Γωνία Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου 1096, Λευκωσία Κύπρος Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Τμήμα Τελωνείων Υπουργείο Οικονομικών Γωνία Μιχαήλ Καραολή και Γρ. Αυξεντίου 1471, Λευκωσία Κύπρος
<i>Lettonia</i>	Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, Lāčplēša ielā 1, Rīga, LV-1301, Latvija Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde, Kr.Valdemāra ielā 1a, Rīga, LV-1841, Latvija
<i>Lituania</i>	Muitines departamentas prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos A.Jakšto str.1/25 LT-01105 Vilnius Lithuania
<i>Lussemburgo</i>	Service Central de la Statistique et des Études Économiques Centre administratif Pierre Werner 13, rue Erasme L-1468 Luxembourg-Kirchberg
<i>Ungheria</i>	Központi Statisztikai Hivatal Külkereskedelem-statisztikai Főosztály 1024 Budapest, Petrezselyem u.7-9.

Stato membro	Nome ed indirizzo del servizio competente
<i>Malta</i>	Uffiċċju Nazzjonali ta' I-Istatistika Lascaris II-Belt. CMR 02 Malta
<i>Paesi Bassi</i>	De inspecteur in wiens ambtsgebied belanghebbende woont of is gevestigd
<i>Austria</i>	Hauptzollamt jener Finanzlandesdirektion, in deren Bereich der Antragsteller seinen Wohnsitz oder Sitz hat oder Österreichisches Statistisches Zentralamt Hintere Zollamtsstraße 2b A-1033 Wien
<i>Polonia</i>	—
<i>Portogallo</i>	Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira Rua da Alfândega, 5, r/c P-1149-006 Lisboa
<i>Slovenia</i>	Ministrstvo za finance Carinska uprava Republike Slovenije Generalni carinski urad Šmartinska 55 SI-1523 Ljubljana (za izvoz blaga) Statistični urad Republike Slovenije Vožarski pot 12 SI-1000 Ljubljana (za odpreme in prejeme blaga)
<i>Slovacchia</i>	Štatistický úrad SR Odbor štatistiky zahraničného obchodu Miletičova 3 82467 Bratislava 26 Colné riaditeľstvo SR Mierová 23 815 11 Bratislava
<i>Finlandia</i>	Tullihallitus PL 512 FIN-00101 Helsinki Tullstyrelsen PB 512 FIN-00101 Helsingfors

Stato membro	Nome ed indirizzo del servizio competente
<i>Svezia</i>	Tullverket Huvudkontoret Box 12854 S-11298 Stockholm Statistiska centralbyrån Box 24300 S-10451 Stockholm
<i>Regno Unito</i>	Head of Tariff and Statistical Office HM Customs and Excise Information Management Division 5 th floor, North Central Alexander House 21 Victoria Avenue Southend-on-SeaSS99 1AA United Kingdom

Codice NC	Designazione delle merci
	Componenti d'impianti industriali:
9880 63 00 fino a 9889 63 10	— rientranti nel capitolo 63
9880 68 00 fino a 9889 68 15	— rientranti nel capitolo 68
9880 69 00 fino a 9889 69 14	— rientranti nel capitolo 69
9880 70 00 fino a 9889 70 20	— rientranti nel capitolo 70
9880 72 00 fino a 9889 72 29	— rientranti nel capitolo 72
9880 73 00 fino a 9889 73 26	— rientranti nel capitolo 73
9880 76 00 fino a 9889 76 16	— rientranti nel capitolo 76
9880 82 00 fino a 9889 82 15	— rientranti nel capitolo 82
9880 84 00 fino a 9889 84 45	— rientranti nel capitolo 84
9880 85 00 fino a 9889 85 84	— rientranti nel capitolo 85
9880 86 00 fino a 9889 86 09	— rientranti nel capitolo 86
9880 87 00 fino a 9889 87 16	— rientranti nel capitolo 87
9880 90 00 fino a 9889 90 33	— rientranti nel capitolo 90
9880 94 00 fino a 9889 94 06	— rientranti nel capitolo 94
9880 99 00 fino a 9889 99 00	— non classificati nei capitoli da cui dipendono

PARTE TERZA

ALLEGATI TARIFFARI

SEZIONE I

ALLEGATI AGRICOLI

ALLEGATO 1

**ELEMENTI AGRICOLI (EA), DAZI ADDIZIONALI SULLO ZUCCHERO (AD S/Z) E DAZI
ADDIZIONALI SULLA FARINA (AD F/M)**

Allegato 1

Qualora si faccia riferimento al presente allegato, l'elemento agricolo («EA»), nonché, se del caso, il dazio supplementare sugli zuccheri diversi («AD S/Z») o il dazio supplementare sulla farina («AD F/M») vengono determinati in base al tenore della merce interessata in:

- materia grassa del latte,
- proteine provenienti dal latte,
- saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio,
- amido-fecola/glucosio.

A tali merci corrisponde un codice aggiuntivo determinato in base alla tabella 1 qui di seguito riportata. L'elemento agricolo (in Euro per 100 kg peso netto) applicabile alla merce è riportato nella seconda colonna della tabella 2.

I dazi supplementari sugli zuccheri diversi («AD S/Z») (in Euro per 100 kg peso netto), figuranti nella terza colonna della tabella 2, si applicano al massimo di riscossione solo quando la tariffa prevede che si faccia riferimento all'allegato 1 mediante la dicitura «AD S/Z»; i dazi supplementari sulla farina («AD F/M») (in Euro per 100 kg peso netto), figuranti nella quarta colonna, si applicano al massimo di riscossione solo quando la tariffa prevede che si faccia riferimento all'allegato 1 mediante la dicitura «AD F/M».

Allegato 1

Tabella 1

Codice addizionale

Materie grasse provenienti dal latte (% in peso)	Proteine del latte (% in peso) ⁽³⁾	Amido-Fecola/Glucosio							
		≥ 0 < 5							
		Saccarosio/Zucchero invertito/Isoglucosio							
		≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30 < 50	≥ 50 < 70	≥ 70	≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	
≥ 0 < 1,5	≥ 0 < 2,5	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	
	≥ 2,5 < 6	7020	7021	7022	7023	7024	7025	7026	
	≥ 6 < 18	7040	7041	7042	7043	7044	7045	7046	
	≥ 18 < 30	7060	7061	7062	7063	7064	7065	7066	
	≥ 30 < 60	7080	7081	7082	7083	7084	7085	7086	
	≥ 60	7800	7801	7802	x	x	7805	7806	
≥ 1,5 < 3	≥ 0 < 2,5	7100	7101	7102	7103	7104	7105	7106	
	≥ 2,5 < 6	7120	7121	7122	7123	7124	7125	7126	
	≥ 6 < 18	7140	7141	7142	7143	7144	7145	7146	
	≥ 18 < 30	7160	7161	7162	7163	7164	7165	7166	
	≥ 30 < 60	7180	7181	7182	7183	x	7185	7186	
	≥ 60	7820	7821	7822	x	x	7825	7826	
≥ 3 < 6	≥ 0 < 2,5	7840	7841	7842	7843	7844	7845	7846	
	≥ 2,5 < 12	7200	7201	7202	7203	7204	7205	7206	
	≥ 12	7260	7261	7262	7263	7264	7265	7266	
≥ 6 < 9	≥ 0 < 4	7860	7861	7862	7863	7864	7865	7866	
	≥ 4 < 15	7300	7301	7302	7303	7304	7305	7306	
	≥ 15	7360	7361	7362	7363	7364	7365	7366	
≥ 9 < 12	≥ 0 < 6	7900	7901	7902	7903	7904	7905	7906	
	≥ 6 < 18	7400	7401	7402	7403	7404	7405	7406	
	≥ 18	7460	7461	7462	7463	7464	7465	7466	
≥ 12 < 18	≥ 0 < 6	7940	7941	7942	7943	7944	7945	7946	
	≥ 6 < 18	7500	7501	7502	7503	7504	7505	7506	
	≥ 18	7560	7561	7562	7563	7564	7565	7566	
≥ 18 < 26	≥ 0 < 6	7960	7961	7962	7963	7964	7965	7966	
	≥ 6	7600	7601	7602	7603	7604	7605	7606	
≥ 26 < 40	≥ 0 < 6	7980	7981	7982	7983	7984	7985	7986	
	≥ 6	7700	7701	7702	7703	x	7705	7706	
≥ 40 < 55		7720	7721	7722	7723	x	7725	7726	
≥ 55 < 70		7740	7741	7742	x	x	7745	7746	
≥ 70 < 85		7760	7761	7762	x	x	7765	7766	
≥ 85		7780	7781	x	x	x	7785	7786	

⁽¹⁾ Amido-Fecola/Glucosio

Il tenore in amido o fecola della merce (allo stato in cui si trova), i loro prodotti di degradazione — compresi tutti i polimeri del glucosio — e il glucosio eventualmente presente, determinati come glucosio ed espressi in amido (sostanza secca, purezza 100 %; fattore di conversione del glucosio in amido: 0,9).

Nel caso in cui venga dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce una miscela di glucosio e di fruttosio, ai fini di tale calcolo il glucosio verrà preso in considerazione soltanto per la percentuale eccedente la quantità di fruttosio.

⁽²⁾ Saccarosio/Zucchero invertito/Isoglucosio

Il tenore in saccarosio della merce (allo stato in cui si trova), addizionato del saccarosio risultante dal calcolo in saccarosio di qualsiasi miscela di glucosio e fruttosio (somma aritmetica delle quantità dei due zuccheri moltiplicata per 0,95) che viene dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce.

Però, se il fruttosio è presente in quantità inferiore a quella del glucosio, quest'ultimo è considerato nel calcolo di cui sopra sino ad un valore in peso pari al tenore in fruttosio.

N. B.: In ogni caso, e quando sia dichiarata la presenza di un idrolizzato del lattosio e/o venga determinata fra gli zuccheri una quantità di galattosio, prima di effettuare qualsiasi calcolo si detrae dalla quantità totale di glucosio quella equivalente al galattosio.

⁽³⁾ Proteine del latte

Le caseine e/o i caseinati presenti nella composizione del prodotto non sono considerati proteine del latte se il prodotto non contiene altri componenti di origine lattica.

Il grasso butirrico contenuto nel prodotto in tenore inferiore a 1 % e il lattosio in tenore inferiore a 1 %, in peso, non sono considerati come altri componenti di origine lattica.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato è tenuto ad indicare, nella dichiarazione prevista a tal fine: «solo ingrediente lattico: caseina/caseinato», se del caso.

Allegato 1

Tabella 2

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7000	0	0	0
7001	10,06	10,06	
7002	18,87	18,87	
7003	27,25	27,25	
7004	38,99	38,99	
7005	4,16		4,16
7006	14,22	10,06	4,16
7007	23,03	18,87	4,16
7008	31,41	27,25	4,16
7009	43,15	38,99	4,16
7010	8,88		8,88
7011	18,95	10,06	8,88
7012	27,75	18,87	8,88
7013	36,14	27,25	8,88
7015	13,99		13,99
7016	24,05	10,06	13,99
7017	32,85	18,87	13,99
7020	16,63		
7021	26,69	10,06	
7022	35,50	18,87	
7023	40,56	27,25	
7024	52,30	38,99	
7025	20,79		4,16
7026	30,85	10,06	4,16
7027	39,66	18,87	4,16
7028	44,72	27,25	4,16
7029	56,46	38,99	4,16
7030	25,51		8,88
7031	35,58	10,06	8,88
7032	44,38	18,87	8,88
7033	49,44	27,25	8,88
7035	27,29		13,99
7036	37,35	10,06	13,99
7037	46,16	18,87	13,99
7040	49,90		
7041	59,96	10,06	
7042	68,76	18,87	
7043	67,17	27,25	
7044	78,91	38,99	

Allegato 1

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7045	54,05		4,16
7046	64,12	10,06	4,16
7047	72,92	18,87	4,16
7048	71,33	27,25	4,16
7049	83,07	38,99	4,16
7050	58,78		8,88
7051	68,84	10,06	8,88
7052	77,65	18,87	8,88
7053	76,05	27,25	8,88
7055	53,90		13,99
7056	63,96	10,06	13,99
7057	72,77	18,87	13,99
7060	89,10		
7061	99,16	10,06	
7062	107,97	18,87	
7063	93,53	27,25	
7064	110,27	38,99	
7065	93,26		4,16
7066	103,32	10,06	4,16
7067	112,13	18,87	4,16
7068	102,69	27,25	4,16
7069	114,43	38,99	4,16
7070	97,98		8,88
7071	108,05	10,06	8,88
7072	116,85	18,87	8,88
7073	107,42	27,25	8,88
7075	85,27		13,99
7076	95,33	10,06	13,99
7077	104,13	18,87	13,99
7080	173,45		
7081	183,51	10,06	
7082	192,32	18,87	
7083	166,01	27,25	
7084	177,75	38,99	
7085	177,61		4,16
7086	187,67	10,06	4,16
7087	196,47	18,87	4,16
7088	170,17	27,25	4,16
7090	182,33		8,88
7091	192,39	10,06	8,88
7092	201,20	18,87	8,88

Allegato 1

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7095	152,74		13,99
7096	162,81	10,06	13,99
7100	5,69		
7101	15,75	10,06	
7102	24,55	18,87	
7103	32,94	27,25	
7104	44,68	38,99	
7105	9,84		4,16
7106	19,91	10,06	4,16
7107	28,71	18,87	4,16
7108	37,10	27,25	4,16
7109	48,84	38,99	4,16
7110	14,57		8,88
7111	24,63	10,06	8,88
7112	33,44	18,87	8,88
7113	41,82	27,25	8,88
7115	19,67		13,99
7116	29,73	10,06	13,99
7117	38,54	18,87	13,99
7120	22,32		
7121	32,38	10,06	
7122	41,19	18,87	
7123	46,25	27,25	
7124	57,99	38,99	
7125	26,48		4,16
7126	36,54	10,06	4,16
7127	45,34	18,87	4,16
7128	50,40	27,25	4,16
7129	62,14	38,99	4,16
7130	31,20		8,88
7131	41,26	10,06	8,88
7132	50,07	18,87	8,88
7133	55,13	27,25	8,88
7135	32,98		13,99
7136	43,04	10,06	13,99
7137	51,85	18,87	13,99
7140	55,58		
7141	65,65	10,06	
7142	74,45	18,87	
7143	72,86	27,25	
7144	84,60	38,99	

Allegato 1

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7145	59,74		4,16
7146	69,80	10,06	4,16
7147	78,61	18,87	4,16
7148	77,01	27,25	4,16
7149	88,75	38,99	4,16
7150	64,47		8,88
7151	74,53	10,06	8,88
7152	88,33	18,87	8,88
7153	81,74	27,25	8,88
7155	59,59		13,99
7156	69,65	10,06	13,99
7157	78,46	18,87	13,99
7160	94,79		
7161	104,85	10,06	
7162	113,65	18,87	
7163	104,22	27,25	
7164	115,96	38,99	
7165	98,94		4,16
7166	109,10	10,06	4,16
7167	117,81	18,87	4,16
7168	108,38	27,25	4,16
7169	120,12	38,99	4,16
7170	103,67		8,88
7171	113,73	10,06	8,88
7172	122,54	18,87	8,88
7173	113,10	27,25	8,88
7175	90,95		13,99
7176	101,01	10,06	13,99
7177	109,82	18,87	13,99
7180	179,13		
7181	189,20	10,06	
7182	198,00	18,87	
7183	171,70	27,25	
7185	183,29		4,16
7186	193,36	10,06	4,16
7187	202,16	18,87	4,16
7188	175,86	27,25	4,16
7190	188,02		8,88
7191	198,08	10,06	8,88
7192	206,89	18,87	8,88
7195	158,43		13,99

Allegato 1

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7196	168,49	10,06	13,99
7200	37,49		
7201	47,55	10,06	
7202	56,36	18,87	
7203	64,74	27,25	
7204	76,48	38,99	
7205	41,65		4,16
7206	51,71	10,06	4,16
7207	60,52	18,87	4,16
7208	68,90	27,25	4,16
7209	80,64	38,99	4,16
7210	46,37		8,88
7211	56,44	10,06	8,88
7212	65,24	18,87	8,88
7213	73,63	27,25	8,88
7215	51,48		13,99
7216	61,54	10,06	13,99
7217	70,34	18,87	13,99
7220	56,58		19,09
7221	66,64	10,06	19,09
7260	78,85		
7261	88,91	10,06	
7262	97,72	18,87	
7263	106,11	27,25	
7264	117,85	38,99	
7265	83,01		4,16
7266	93,07	10,06	4,16
7267	101,88	18,87	4,16
7268	110,26	27,25	4,16
7269	122,00	38,99	4,16
7270	87,73		8,88
7271	97,80	10,06	8,88
7272	106,60	18,87	8,88
7273	114,99	27,25	8,88
7275	92,84		13,99
7276	102,90	10,06	13,99
7300	51,24		
7301	61,30	10,06	
7302	70,11	18,87	
7303	78,50	27,25	
7304	90,24	38,99	

Allegato I

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7305	55,40		4,16
7306	65,46	10,06	4,16
7307	74,27	18,87	4,16
7308	82,65	27,25	4,16
7309	94,39	38,99	4,16
7310	60,12		8,88
7311	70,19	10,06	8,88
7312	78,99	18,87	8,88
7313	87,38	27,25	8,88
7315	65,23		13,99
7316	75,29	10,06	13,99
7317	84,10	18,87	13,99
7320	70,33		19,09
7321	80,39	10,06	19,09
7360	86,43		
7361	96,50	10,06	
7362	105,30	18,87	
7363	113,69	27,25	
7364	125,43	38,99	
7365	90,59		4,16
7366	100,66	10,06	4,16
7367	109,46	18,87	4,16
7368	117,85	27,25	4,16
7369	129,59	38,99	4,16
7370	95,32		8,88
7371	105,38	10,06	8,88
7372	114,18	18,87	8,88
7373	122,57	27,25	8,88
7375	100,42		13,99
7376	110,48	10,06	13,99
7378	105,52		19,09
7400	64,64		
7401	74,70	10,06	
7402	83,51	18,87	
7403	91,89	27,25	
7404	103,63	38,99	
7405	68,80		4,16
7406	78,86	10,06	4,16
7407	87,66	18,87	4,16
7408	96,05	27,25	4,16
7409	107,79	38,99	4,16

Allegato 1

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7410	73,52		8,88
7411	83,58	10,06	8,88
7412	92,39	18,87	8,88
7413	100,78	27,25	8,88
7415	78,62		13,99
7416	88,69	10,06	13,99
7417	97,49	27,25	13,99
7420	83,73		19,09
7421	93,79	10,06	19,09
7460	93,07		
7461	103,13	10,06	
7462	111,93	18,87	
7463	120,32	27,25	
7464	132,06	38,99	
7465	97,22		4,16
7466	107,29	10,06	4,16
7467	116,09	18,87	4,16
7468	124,48	27,25	4,16
7470	101,95		8,88
7471	112,01	10,06	8,88
7472	120,82	18,87	8,88
7475	107,05		13,99
7476	117,11	10,06	13,99
7500	76,83		
7501	86,90	10,06	
7502	95,70	18,87	
7503	104,09	27,25	
7504	115,83	38,99	
7505	80,99		4,16
7506	91,05	10,06	4,16
7507	99,88	18,87	4,16
7508	108,24	27,25	4,16
7509	119,98	38,99	4,16
7510	85,72		8,88
7511	95,78	10,06	8,88
7512	104,58	18,87	8,88
7513	112,97	27,25	8,88
7515	90,82		13,99
7516	100,88	10,06	13,99
7517	109,69	18,87	13,99
7520	95,92		19,09

Allegato I

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7521	105,98	10,06	19,09
7560	99,69		
7561	109,75	10,06	
7562	118,56	18,87	
7563	126,94	27,25	
7564	138,68	38,99	
7565	103,85		4,16
7566	113,91	10,06	4,16
7567	122,71	18,87	4,16
7568	131,10	27,25	4,16
7570	108,57		8,88
7571	118,63	10,06	8,88
7572	127,44	18,87	8,88
7575	113,67		13,99
7576	123,74	10,06	13,99
7600	102,49		
7601	112,56	10,06	
7602	121,36	18,87	
7603	129,75	27,25	
7604	141,49	38,99	
7605	106,65		4,16
7606	116,71	10,06	4,16
7607	125,52	18,87	4,16
7608	133,90	27,25	4,16
7609	145,64	38,99	4,16
7610	111,38		8,88
7611	121,44	10,06	8,88
7612	130,24	18,87	8,88
7613	138,63	27,25	8,88
7615	116,48		13,99
7616	126,54	10,06	13,99
7620	121,58		
7700	121,42		
7701	131,48	10,06	
7702	140,29	18,87	
7703	148,67	27,25	
7705	125,58		4,16
7706	135,64	10,06	4,16
7707	144,44	18,87	4,16
7708	152,83	27,25	4,16
7710	130,30		8,88

Allegato I

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7711	140,36	10,06	8,88
7712	149,17	18,87	8,88
7715	135,40		13,99
7716	145,47	10,06	13,99
7720	119,42		
7721	129,49	10,06	
7722	138,29	18,87	
7723	146,68	27,25	
7725	123,58		4,16
7726	133,64	10,06	4,16
7727	142,45	18,87	4,16
7728	150,83	27,25	4,16
7730	128,31		8,88
7731	138,37	10,06	8,88
7732	147,17	18,87	8,88
7735	133,41		13,99
7736	143,47	10,06	13,99
7740	153,54		
7741	163,61	10,06	
7742	172,41	18,87	
7745	157,70		4,16
7746	167,77	10,06	4,16
7747	176,57	18,87	4,16
7750	162,43		8,88
7751	172,49	10,06	8,88
7758	19,09		19,09
7759	29,15	10,06	19,09
7760	187,67		
7761	197,73	10,06	
7762	206,53	18,87	
7765	191,82		4,16
7766	201,89	10,06	4,16
7768	32,39		19,09
7769	42,46	10,06	19,09
7770	196,55		8,88
7771	206,61	10,06	8,88
7778	59,00		19,09
7779	69,07	10,06	19,09
7780	221,79		
7781	231,85	10,06	
7785	225,94		4,16

Allegato I

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7786	236,01	10,06	4,16
7788	90,37		19,09
7789	100,43	10,06	19,09
7798	24,78		19,09
7799	34,84	10,06	19,09
7800	247,10		
7801	257,17	10,06	
7802	265,97	18,87	
7805	251,26		4,16
7806	261,32	10,06	4,16
7807	270,13	18,87	4,16
7808	38,08		19,09
7809	48,14	10,06	19,09
7810	255,99		8,88
7811	266,05	10,06	8,88
7818	64,69		19,09
7819	74,75	10,06	19,09
7820	252,79		
7821	262,85	10,06	
7822	271,66	18,87	
7825	256,95		4,16
7826	267,01	10,06	4,16
7827	275,82	18,87	4,16
7828	96,06		19,09
7829	106,12	10,06	19,09
7830	261,67		8,88
7831	271,74	10,06	8,88
7838	97,94		19,09
7840	11,37		
7841	21,44	10,06	
7842	30,24	18,87	
7843	38,63	27,25	
7844	50,37	38,99	
7845	15,53		4,16
7846	25,59	10,06	4,16
7847	34,40	18,87	4,16
7848	42,78	27,25	4,16
7849	54,52	38,99	4,16
7850	20,26		8,88
7851	30,32	10,06	8,88
7852	39,12	18,87	8,88

Allegato 1

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7853	47,51	27,25	8,88
7855	25,36		13,99
7856	35,42	10,06	13,99
7857	44,23	18,87	13,99
7858	30,46		19,09
7859	40,52	10,06	19,09
7860	18,96		
7861	29,02	10,06	
7862	37,82	18,87	
7863	46,21	27,25	
7864	57,95	38,99	
7865	23,11		4,16
7866	33,18	10,06	4,16
7867	41,98	18,87	4,16
7868	50,37	27,25	4,16
7869	62,11	38,99	4,16
7870	27,84		8,88
7871	37,90	10,06	8,88
7872	46,71	18,87	8,88
7873	55,09	27,25	8,88
7875	32,94		13,99
7876	43,00	10,06	13,99
7877	51,81	18,87	13,99
7878	38,04		19,09
7879	48,11	10,06	19,09
7900	26,54		
7901	36,60	10,06	
7902	45,41	18,87	
7903	53,79	27,25	
7904	65,53	38,99	
7905	30,70		4,16
7906	40,76	10,06	4,16
7907	49,56	18,87	4,16
7908	57,95	27,25	4,16
7909	69,69	38,99	4,16
7910	35,42		8,88
7911	45,48	10,06	8,88
7912	54,29	18,87	8,88
7913	62,67	27,25	8,88
7915	40,52		13,99
7916	50,59	10,06	13,99

Allegato I

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7917	59,39	18,87	13,99
7918	45,63		19,09
7919	55,69	10,06	19,09
7940	37,91		
7941	47,98	10,06	
7942	56,78	18,87	
7943	65,17	27,25	
7944	76,91	38,99	
7945	42,07		4,16
7946	52,13	10,06	4,16
7947	60,94	18,87	4,16
7948	69,32	27,25	4,16
7949	81,06	38,99	4,16
7950	46,79		8,88
7951	56,86	10,06	8,88
7952	65,66	18,87	8,88
7953	74,05	27,25	8,88
7955	51,90		13,99
7956	61,96	10,06	13,99
7957	70,77	27,25	13,99
7958	57,00		19,09
7959	67,06	10,06	19,09
7960	54,97		
7961	65,04	10,06	
7962	73,84	18,87	
7963	82,23	27,25	
7964	93,97	38,99	
7965	59,13		4,16
7966	69,19	10,06	4,16
7967	78,00	18,87	4,16
7968	86,38	27,25	4,16
7969	98,12	38,99	4,16
7970	63,86		8,88
7971	73,92	10,06	8,88
7972	82,72	18,87	8,88
7973	91,11	27,25	8,88
7975	68,96		13,99
7976	79,02	10,06	13,99
7977	87,83	18,87	13,99
7978	74,06		19,09
7979	84,12	10,06	19,09

Allegato 1

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7980	85,30		
7981	95,37	10,06	
7982	104,17	18,87	
7983	112,56	27,25	
7984	124,30	38,99	
7985	89,46		4,16
7986	99,52	10,06	4,16
7987	108,33	18,87	4,16
7988	116,71	27,25	4,16
7990	94,19		8,88
7991	104,25	10,06	8,88
7992	113,05	18,87	8,88
7995	99,29		13,99
7996	109,35	10,06	13,99

*ALLEGATO 2***PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA UN PREZZO D'ENTRATA ⁽¹⁾**

⁽¹⁾ Le regole per l'applicazione del prezzo d'entrata ai prodotti ortofrutticoli sono fissate dal regolamento (CE) n. 3223/94 (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66), modificato dal regolamento (CE) n. 537/2004 (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 9).

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati:	
	– dal 1° gennaio al 31 marzo:	
	– – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – uguale o superiore a 84,6 €	8,8
	– – – uguale o superiore a 82,9 € ma inferiore a 84,6 €	8,8 + 1,7 €/100 kg/net
	– – – uguale o superiore a 81,2 € ma inferiore a 82,9 €	8,8 + 3,4 €/100 kg/net
	– – – uguale o superiore a 79,5 € ma inferiore a 81,2 €	8,8 + 5,1 €/100 kg/net
	– – – uguale o superiore a 77,8 € ma inferiore a 79,5 €	8,8 + 6,8 €/100 kg/net
	– – – inferiore a 77,8 €	8,8 + 29,8 €/100 kg/net
	– dal 1° aprile al 30 aprile:	
	– – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – uguale o superiore a 112,6 €	8,8
	– – – uguale o superiore a 110,3 € ma inferiore a 112,6 €	8,8 + 2,3 €/100 kg/net
	– – – uguale o superiore a 108,1 € ma inferiore a 110,3 €	8,8 + 4,5 €/100 kg/net
	– – – uguale o superiore a 105,8 € ma inferiore a 108,1 €	8,8 + 6,8 €/100 kg/net
	– – – uguale o superiore a 103,6 € ma inferiore a 105,8 €	8,8 + 9 €/100 kg/net
	– – – inferiore a 103,6 €	8,8 + 29,8 €/100 kg/net
	– dal 1° maggio al 14 maggio:	
	– – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – uguale o superiore a 72,6 €	8,8
	– – – uguale o superiore a 71,1 € ma inferiore a 72,6 €	8,8 + 1,5 €/100 kg/net
	– – – uguale o superiore a 69,7 € ma inferiore a 71,1 €	8,8 + 2,9 €/100 kg/net
	– – – uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,7 €	8,8 + 4,4 €/100 kg/net
	– – – uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €	8,8 + 5,8 €/100 kg/net
	– – – inferiore a 66,8 €	8,8 + 29,8 €/100 kg/net
	– dal 15 maggio al 31 maggio:	
	– – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – uguale o superiore a 72,6 €	14,4
	– – – uguale o superiore a 71,1 € ma inferiore a 72,6 €	14,4 + 1,5 €/100 kg/net
	– – – uguale o superiore a 69,7 € ma inferiore a 71,1 €	14,4 + 2,9 €/100 kg/net

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0702 00 00	<p data-bbox="236 421 311 450"><i>(seguito)</i></p> <p data-bbox="236 465 1278 495">- - - uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,7 €</p> <p data-bbox="236 533 1278 562">- - - uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €</p> <p data-bbox="236 600 1278 629">- - - inferiore a 66,8 €</p> <p data-bbox="236 667 555 696">- dal 1° giugno al 30 settembre:</p> <p data-bbox="236 712 746 741">- - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:</p> <p data-bbox="236 757 1278 786">- - - uguale o superiore a 52,6 €</p> <p data-bbox="236 801 1278 831">- - - uguale o superiore a 51,5 € ma inferiore a 52,6 €</p> <p data-bbox="236 869 1278 898">- - - uguale o superiore a 50,5 € ma inferiore a 51,5 €</p> <p data-bbox="236 936 1278 965">- - - uguale o superiore a 49,4 € ma inferiore a 50,5 €</p> <p data-bbox="236 1003 1278 1032">- - - uguale o superiore a 48,4 € ma inferiore a 49,4 €</p> <p data-bbox="236 1070 1278 1099">- - - inferiore a 48,4 €</p> <p data-bbox="236 1137 539 1167">- dal 1° ottobre al 31 ottobre:</p> <p data-bbox="236 1182 746 1211">- - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:</p> <p data-bbox="236 1227 1278 1256">- - - uguale o superiore a 62,6 €</p> <p data-bbox="236 1272 1278 1301">- - - uguale o superiore a 61,3 € ma inferiore a 62,6 €</p> <p data-bbox="236 1339 1278 1368">- - - uguale o superiore a 60,1 € ma inferiore a 61,3 €</p> <p data-bbox="236 1384 1278 1413">- - - uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60,1 €</p> <p data-bbox="236 1429 1278 1458">- - - uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €</p> <p data-bbox="236 1473 1278 1503">- - - inferiore a 57,6 €</p> <p data-bbox="236 1518 587 1547">- dal 1° novembre al 20 dicembre:</p> <p data-bbox="236 1563 746 1592">- - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:</p> <p data-bbox="236 1608 1278 1637">- - - uguale o superiore a 62,6 €</p> <p data-bbox="236 1653 1278 1682">- - - uguale o superiore a 61,3 € ma inferiore a 62,6 €</p> <p data-bbox="236 1697 1278 1727">- - - uguale o superiore a 60,1 € ma inferiore a 61,3 €</p> <p data-bbox="236 1742 1278 1771">- - - uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60,1 €</p> <p data-bbox="236 1787 1278 1816">- - - uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €</p> <p data-bbox="236 1832 1278 1861">- - - inferiore a 57,6 €</p>	<p data-bbox="1337 465 1469 517">14,4 + 4,4 €/100 kg/net</p> <p data-bbox="1337 533 1469 584">14,4 + 5,8 €/100 kg/net</p> <p data-bbox="1337 600 1469 651">14,4 + 29,8 €/100 kg/net</p> <p data-bbox="1385 757 1433 786">14,4</p> <p data-bbox="1337 801 1469 853">14,4 + 1,1 €/100 kg/net</p> <p data-bbox="1337 869 1469 920">14,4 + 2,1 €/100 kg/net</p> <p data-bbox="1337 936 1469 987">14,4 + 3,2 €/100 kg/net</p> <p data-bbox="1337 1003 1469 1055">14,4 + 4,2 €/100 kg/net</p> <p data-bbox="1337 1070 1469 1122">14,4 + 29,8 €/100 kg/net</p> <p data-bbox="1385 1234 1433 1263">14,4</p> <p data-bbox="1337 1279 1469 1330">14,4 + 1,3 €/100 kg/net</p> <p data-bbox="1337 1346 1469 1397">14,4 + 2,5 €/100 kg/net</p> <p data-bbox="1337 1413 1469 1464">14,4 + 3,8 €/100 kg/net</p> <p data-bbox="1337 1480 1469 1532">14,4 + 5 €/100 kg/net</p> <p data-bbox="1337 1547 1469 1599">14,4 + 29,8 €/100 kg/net</p> <p data-bbox="1385 1711 1433 1740">8,8</p> <p data-bbox="1337 1756 1469 1807">8,8 + 1,3 €/100 kg/net</p> <p data-bbox="1337 1823 1469 1874">8,8 + 2,5 €/100 kg/net</p> <p data-bbox="1337 1890 1469 1942">8,8 + 3,8 €/100 kg/net</p> <p data-bbox="1337 1957 1469 2009">8,8 + 5 €/100 kg/net</p> <p data-bbox="1337 2024 1469 2076">8,8 + 29,8 €/100 kg/net</p>

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0702 00 00	(seguito)	
	– dal 21 dicembre al 31 dicembre:	
	– – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – uguale o superiore a 67,6 €	8,8
	– – – uguale o superiore a 66,2 € ma inferiore a 67,6 €	8,8 + 1,4 €/100 kg/net
	– – – uguale o superiore a 64,9 € ma inferiore a 66,2 €	8,8 + 2,7 €/100 kg/net
	– – – uguale o superiore a 63,5 € ma inferiore a 64,9 €	8,8 + 4,1 €/100 kg/net
	– – – uguale o superiore a 62,2 € ma inferiore a 63,5 €	8,8 + 5,4 €/100 kg/net
	– – – inferiore a 62,2 €	8,8 + 29,8 €/100 kg/net
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:	
0707 00 05	– Cetrioli:	
	– – dal 1° gennaio alla fine di febbraio:	
	– – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – uguale o superiore a 67,5 €	12,8 ⁽¹⁾
	– – – – uguale o superiore a 66,2 € ma inferiore a 67,5 €	12,8 + 1,3 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	– – – – uguale o superiore a 64,8 € ma inferiore a 66,2 €	12,8 + 2,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	– – – – uguale o superiore a 63,5 € ma inferiore a 64,8 €	12,8 + 4 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	– – – – uguale o superiore a 62,1 € ma inferiore a 63,5 €	12,8 + 5,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	– – – – inferiore a 62,1 €	12,8 + 37,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	– – dal 1° marzo al 30 aprile:	
	– – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – uguale o superiore a 110,5 €	12,8 ⁽¹⁾
	– – – – uguale o superiore a 108,3 € ma inferiore a 110,5 €	12,8 + 2,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	– – – – uguale o superiore a 106,1 € ma inferiore a 108,3 €	12,8 + 4,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	– – – – uguale o superiore a 103,9 € ma inferiore a 106,1 €	12,8 + 6,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	– – – – uguale o superiore a 101,7 € ma inferiore a 103,9 €	12,8 + 8,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	– – – – inferiore a 101,7 €	12,8 + 37,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0707 00 05	(seguito)	
	— — dal 1° maggio al 15 maggio:	
	— — — destinati alla trasformazione ⁽¹⁾ :	
	— — — — con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 48,1 €	12,8 ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €	12,8 + 1 €/100 kg/net ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— — — — uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €	12,8 + 1,9 €/100 kg/net ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— — — — uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €	12,8 + 2,9 €/100 kg/net ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— — — — uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €	12,8 + 3,8 €/100 kg/net ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— — — — uguale o superiore a 35 € ⁽⁴⁾ ma inferiore a 44,3 €	12,8 + 37,8 €/100 kg/net ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— — — — uguale o superiore a 34,3 € ⁽⁴⁾ ma inferiore a 35 € ⁽⁴⁾	12,8 + 37,8 €/100 kg/net ⁽²⁾ ⁽⁵⁾
	— — — — uguale o superiore a 33,6 € ⁽⁴⁾ ma inferiore a 34,3 € ⁽⁴⁾	12,8 + 37,8 €/100 kg/net ⁽²⁾ ⁽⁶⁾
	— — — — uguale o superiore a 32,9 € ⁽⁴⁾ ma inferiore a 33,6 € ⁽⁴⁾	12,8 + 37,8 €/100 kg/net ⁽²⁾ ⁽⁷⁾
	— — — — uguale o superiore a 32,2 € ⁽⁴⁾ ma inferiore a 32,9 € ⁽⁴⁾	12,8 + 37,8 €/100 kg/net ⁽²⁾ ⁽⁸⁾
	— — — — inferiore a 32,2 € ⁽⁴⁾	12,8 + 37,8 €/100 kg/net ⁽²⁾
	— — — altri:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 48,1 €	12,8 ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €	12,8 + 1 €/100 kg/net ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €	12,8 + 1,9 €/100 kg/net ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €	12,8 + 2,9 €/100 kg/net ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €	12,8 + 3,8 €/100 kg/net ⁽²⁾
	— — — — inferiore a 44,3 €	12,8 + 37,8 €/100 kg/net ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

⁽²⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

⁽³⁾ Aliquota del dazio autonomo: 12,8.

⁽⁴⁾ Prezzo di entrata fissato a titolo autonomo.

⁽⁵⁾ Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 0,7 €/100 kg/net.

⁽⁶⁾ Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 1,4 €/100 kg/net.

⁽⁷⁾ Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 2,1 €/100 kg/net.

⁽⁸⁾ Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 2,8 €/100 kg/net.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0707 00 05	(seguito)	
	-- dal 16 maggio al 30 settembre:	
	-- -- destinati alla trasformazione ⁽¹⁾ :	
	-- -- -- con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:	
	-- -- -- -- uguale o superiore a 48,1 €	16
	-- -- -- -- uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €	16 + 1 €/100 kg/net ⁽²⁾
	-- -- -- -- uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €	16 + 1,9 €/100 kg/net ⁽²⁾
	-- -- -- -- uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €	16 + 2,9 €/100 kg/net ⁽²⁾
	-- -- -- -- uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €	16 + 3,8 €/100 kg/net ⁽²⁾
	-- -- -- -- uguale o superiore a 35 € ⁽³⁾ ma inferiore a 44,3 €	16 + 37,8 €/100 kg/net ⁽²⁾
	-- -- -- -- uguale o superiore a 34,3 € ⁽³⁾ ma inferiore a 35 € ⁽³⁾	16 + 37,8 €/100 kg/net ⁽⁴⁾
	-- -- -- -- uguale o superiore a 33,6 € ⁽³⁾ ma inferiore a 34,3 € ⁽³⁾	16 + 37,8 €/100 kg/net ⁽⁵⁾
	-- -- -- -- uguale o superiore a 32,9 € ⁽³⁾ ma inferiore a 33,6 € ⁽³⁾	16 + 37,8 €/100 kg/net ⁽⁶⁾
	-- -- -- -- uguale o superiore a 32,2 € ⁽³⁾ ma inferiore a 32,9 € ⁽³⁾	16 + 37,8 €/100 kg/net ⁽⁷⁾
	-- -- -- -- inferiore a 32,2 € ⁽³⁾	16 + 37,8 €/100 kg/net
	-- -- -- altri:	
	-- -- -- -- con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	-- -- -- -- uguale o superiore a 48,1 €	16
	-- -- -- -- uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €	16 + 1 €/100 kg/net
	-- -- -- -- uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €	16 + 1,9 €/100 kg/net
	-- -- -- -- uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €	16 + 2,9 €/100 kg/net
	-- -- -- -- uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €	16 + 3,8 €/100 kg/net
	-- -- -- -- inferiore a 44,3 €	16 + 37,8 €/100 kg/net

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(2) Aliquota del dazio autonomo: 16.

(3) Prezzo di entrata fissato a titolo autonomo.

(4) Aliquota del dazio autonomo: 16 + 0,7 €/100 kg/net.

(5) Aliquota del dazio autonomo: 16 + 1,4 €/100 kg/net.

(6) Aliquota del dazio autonomo: 16 + 2,1 €/100 kg/net.

(7) Aliquota del dazio autonomo: 16 + 2,8 €/100 kg/net.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0707 00 05	(seguito)	
	-- dal 1° ottobre al 31 ottobre:	
	-- -- destinati alla trasformazione ⁽¹⁾ :	
	-- -- -- con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:	
	-- -- -- -- uguale o superiore a 68,3 €	16
	-- -- -- -- uguale o superiore a 66,9 € ma inferiore a 68,3 €	16 + 1,4 €/100 kg/net ⁽²⁾
	-- -- -- -- uguale o superiore a 65,6 € ma inferiore a 66,9 €	16 + 2,7 €/100 kg/net ⁽²⁾
	-- -- -- -- uguale o superiore a 64,2 € ma inferiore a 65,6 €	16 + 4,1 €/100 kg/net ⁽²⁾
	-- -- -- -- uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,2 €	16 + 5,5 €/100 kg/net ⁽²⁾
	-- -- -- -- uguale o superiore a 35 € ⁽³⁾ ma inferiore a 62,8 €	16 + 37,8 €/100 kg/net ⁽²⁾
	-- -- -- -- uguale o superiore a 34,3 € ⁽³⁾ ma inferiore a 35 € ⁽³⁾	16 + 37,8 €/100 kg/net ⁽⁴⁾
	-- -- -- -- uguale o superiore a 33,6 € ⁽³⁾ ma inferiore a 34,3 € ⁽³⁾	16 + 37,8 €/100 kg/net ⁽⁵⁾
	-- -- -- -- uguale o superiore a 32,9 € ⁽³⁾ ma inferiore a 33,6 € ⁽³⁾	16 + 37,8 €/100 kg/net ⁽⁶⁾
	-- -- -- -- uguale o superiore a 32,2 € ⁽³⁾ ma inferiore a 32,9 € ⁽³⁾	16 + 37,8 €/100 kg/net ⁽⁷⁾
	-- -- -- -- inferiore a 32,2 € ⁽³⁾	16 + 37,8 €/100 kg/net
	-- -- -- altri:	
	-- -- -- -- con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	-- -- -- -- uguale o superiore a 68,3 €	16
	-- -- -- -- uguale o superiore a 66,9 € ma inferiore a 68,3 €	16 + 1,4 €/100 kg/net
	-- -- -- -- uguale o superiore a 65,6 € ma inferiore a 66,9 €	16 + 2,7 €/100 kg/net
	-- -- -- -- uguale o superiore a 64,2 € ma inferiore a 65,6 €	16 + 4,1 €/100 kg/net

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(2) Aliquota del dazio autonomo: 16.

(3) Prezzo di entrata fissato a titolo autonomo.

(4) Aliquota del dazio autonomo: 16 + 0,7 €/100 kg/net.

(5) Aliquota del dazio autonomo: 16 + 1,4 €/100 kg/net.

(6) Aliquota del dazio autonomo: 16 + 2,1 €/100 kg/net.

(7) Aliquota del dazio autonomo: 16 + 2,8 €/100 kg/net.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0707 00 05	(seguito)	
	----- uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,2 €	16 + 5,5 €/100 kg/net
	----- inferiore a 62,8 €	16 + 37,8 €/100 kg/net
	-- dal 1° novembre al 10 novembre:	
	--- con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	----- uguale o superiore a 68,3 €	12,8 ⁽¹⁾
	----- uguale o superiore a 66,9 € ma inferiore a 68,3 €	12,8 + 1,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	----- uguale o superiore a 65,6 € ma inferiore a 66,9 €	12,8 + 2,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	----- uguale o superiore a 64,2 € ma inferiore a 65,6 €	12,8 + 4,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	----- uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,2 €	12,8 + 5,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	----- inferiore a 62,8 €	12,8 + 37,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	-- dall'11 novembre al 31 dicembre:	
	--- con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	----- uguale o superiore a 60,5 €	12,8 ⁽¹⁾
	----- uguale o superiore a 59,3 € ma inferiore a 60,5 €	12,8 + 1,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	----- uguale o superiore a 58,1 € ma inferiore a 59,3 €	12,8 + 2,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	----- uguale o superiore a 56,9 € ma inferiore a 58,1 €	12,8 + 3,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	----- uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,9 €	12,8 + 4,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	----- inferiore a 55,7 €	12,8 + 37,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:	
0709 10 00	- Carciofi:	
	-- dal 1° gennaio al 31 maggio:	
	--- con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	----- uguale o superiore a 82,6 €	10,4
	----- uguale o superiore a 80,9 € ma inferiore a 82,6 €	10,4 + 1,7 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 79,3 € ma inferiore a 80,9 €	10,4 + 3,3 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 77,6 € ma inferiore a 79,3 €	10,4 + 5 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 76 € ma inferiore a 77,6 €	10,4 + 6,6 €/100 kg/net
	----- inferiore a 76 €	10,4 + 22,9 €/100 kg/net

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0709 10 00	(seguito)	
	- - dal 1° giugno al 30 giugno:	
	- - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	- - - - uguale o superiore a 65,4 €	10,4
	- - - - uguale o superiore a 64,1 € ma inferiore a 65,4 €	10,4 + 1,3 €/100 kg/net
	- - - - uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,1 €	10,4 + 2,6 €/100 kg/net
	- - - - uguale o superiore a 61,5 € ma inferiore a 62,8 €	10,4 + 3,9 €/100 kg/net
	- - - - uguale o superiore a 60,2 € ma inferiore a 61,5 €	10,4 + 5,2 €/100 kg/net
	- - - - inferiore a 60,2 €	10,4 + 22,9 €/100 kg/net
	- - dal 1° luglio al 31 ottobre	10,4
	- - dal 1° novembre al 31 dicembre:	
	- - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	- - - - uguale o superiore a 94,3 €	10,4
	- - - - uguale o superiore a 92,4 € ma inferiore a 94,3 €	10,4 + 1,9 €/100 kg/net
	- - - - uguale o superiore a 90,5 € ma inferiore a 92,4 €	10,4 + 3,8 €/100 kg/net
	- - - - uguale o superiore a 88,6 € ma inferiore a 90,5 €	10,4 + 5,7 €/100 kg/net
	- - - - uguale o superiore a 86,8 € ma inferiore a 88,6 €	10,4 + 7,5 €/100 kg/net
	- - - - inferiore a 86,8 €	10,4 + 22,9 €/100 kg/net
0709 90	- altri:	
0709 90 70	- - Zucchine:	
	- - - dal 1° gennaio al 31 gennaio:	
	- - - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	- - - - - uguale o superiore a 48,8 €	12,8
	- - - - - uguale o superiore a 47,8 € ma inferiore a 48,8 €	12,8 + 1 €/100 kg/net
	- - - - - uguale o superiore a 46,8 € ma inferiore a 47,8 €	12,8 + 2 €/100 kg/net
	- - - - - uguale o superiore a 45,9 € ma inferiore a 46,8 €	12,8 + 2,9 €/100 kg/net
	- - - - - uguale o superiore a 44,9 € ma inferiore a 45,9 €	12,8 + 3,9 €/100 kg/net
	- - - - - inferiore a 44,9 €	12,8 + 15,2 €/100 kg/net
	- - - dal 1° febbraio al 31 marzo:	
	- - - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	- - - - - uguale o superiore a 41,3 €	12,8

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0709 90 70	(seguito)	
	----- uguale o superiore a 40,5 € ma inferiore a 41,3 €	12,8 + 0,8 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 39,6 € ma inferiore a 40,5 €	12,8 + 1,7 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 38,8 € ma inferiore a 39,6 €	12,8 + 2,5 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 38 € ma inferiore a 38,8 €	12,8 + 3,3 €/100 kg/net
	----- inferiore a 38 €	12,8 + 15,2 €/100 kg/net
	--- dal 1° aprile al 31 maggio:	
	--- con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	----- uguale o superiore a 69,2 €	12,8
	----- uguale o superiore a 67,8 € ma inferiore a 69,2 €	12,8 + 1,4 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 66,4 € ma inferiore a 67,8 €	12,8 + 2,8 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 65 € ma inferiore a 66,4 €	12,8 + 4,2 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 63,7 € ma inferiore a 65 €	12,8 + 5,5 €/100 kg/net
	----- inferiore a 63,7 €	12,8 + 15,2 €/100 kg/net
	--- dal 1° giugno al 31 luglio:	
	--- con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	----- uguale o superiore a 41,3 €	12,8
	----- uguale o superiore a 40,5 € ma inferiore a 41,3 €	12,8 + 0,8 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 39,6 € ma inferiore a 40,5 €	12,8 + 1,7 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 38,8 € ma inferiore a 39,6 €	12,8 + 2,5 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 38 € ma inferiore a 38,8 €	12,8 + 3,3 €/100 kg/net
	----- inferiore a 38 €	12,8 + 15,2 €/100 kg/net
	--- dal 1° agosto al 31 dicembre:	
	--- con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	----- uguale o superiore a 48,8 €	12,8
	----- uguale o superiore a 47,8 € ma inferiore a 48,8 €	12,8 + 1 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 46,8 € ma inferiore a 47,8 €	12,8 + 2 €/100 kg/net

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0709 90 70	(seguito)	
	----- uguale o superiore a 45,9 € ma inferiore a 46,8 €	12,8 + 2,9 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 44,9 € ma inferiore a 45,9 €	12,8 + 3,9 €/100 kg/net
	----- inferiore a 44,9 €	12,8 + 15,2 €/100 kg/net
0805	Agrumi, freschi o secchi:	
0805 10	- Arance:	
★ 0805 10 20	- - Arance dolci, fresche:	
	- - - dal 1° gennaio al 31 marzo:	
	- - - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	- - - - uguale o superiore a 35,4 €	16 ⁽¹⁾
	- - - - uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €	16 + 0,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €	16 + 1,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €	16 + 2,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €	16 + 2,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - inferiore a 32,6 €	16 + 7,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - dal 1° aprile al 30 aprile:	
	- - - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	- - - - uguale o superiore a 35,4 €	10,4 ⁽¹⁾
	- - - - uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €	10,4 + 0,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €	10,4 + 1,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €	10,4 + 2,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €	10,4 + 2,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - inferiore a 32,6 €	10,4 + 7,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - dal 1° maggio al 15 maggio:	
	- - - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	- - - - uguale o superiore a 35,4 €	4,8
	- - - - uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €	4,8 + 0,7 €/100 kg/net
	- - - - uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €	4,8 + 1,4 €/100 kg/net

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0805 10 20	<p>(seguito)</p> <p>— — — — uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €</p> <p>— — — — uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €</p> <p>— — — — inferiore a 32,6 €</p> <p>— — — dal 16 maggio al 31 maggio:</p> <p>— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:</p> <p>— — — — uguale o superiore a 35,4 €</p> <p>— — — — uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €</p> <p>— — — — uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €</p> <p>— — — — uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €</p> <p>— — — — uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €</p> <p>— — — — inferiore a 32,6 €</p> <p>— — — dal 1° giugno al 15 ottobre</p> <p>— — — dal 16 ottobre al 30 novembre</p> <p>— — — dal 1° dicembre al 31 dicembre:</p> <p>— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:</p> <p>— — — — uguale o superiore a 35,4 €</p> <p>— — — — uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €</p> <p>— — — — uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €</p> <p>— — — — uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €</p> <p>— — — — uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €</p> <p>— — — — inferiore a 32,6 €</p>	<p>4,8 + 2,1 €/100 kg/net</p> <p>4,8 + 2,8 €/100 kg/net</p> <p>4,8 + 7,1 €/100 kg/net</p> <p></p> <p>3,2</p> <p>3,2 + 0,7 €/100 kg/net</p> <p>3,2 + 1,4 €/100 kg/net</p> <p>3,2 + 2,1 €/100 kg/net</p> <p>3,2 + 2,8 €/100 kg/net</p> <p>3,2 + 7,1 €/100 kg/net</p> <p>3,2</p> <p>16</p> <p></p> <p>16</p> <p>16 + 0,7 €/100 kg/net</p> <p>16 + 1,4 €/100 kg/net</p> <p>16 + 2,1 €/100 kg/net</p> <p>16 + 2,8 €/100 kg/net</p> <p>16 + 7,1 €/100 kg/net</p>
0805 20	— Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi:	
0805 20 10	<p>— — Clementine:</p> <p>— — — dal 1° gennaio alla fine di febbraio:</p> <p>— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:</p> <p>— — — — uguale o superiore a 64,9 €</p> <p>— — — — uguale o superiore a 63,6 € ma inferiore a 64,9 €</p> <p>— — — — uguale o superiore a 62,3 € ma inferiore a 63,6 €</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p>16</p> <p>16 + 1,3 €/100 kg/net</p> <p>16 + 2,6 €/100 kg/net</p>

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0805 20 10	(seguito)	
	----- uguale o superiore a 61 € ma inferiore a 62,3 €	16 + 3,9 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 59,7 € ma inferiore a 61 €	16 + 5,2 €/100 kg/net
	----- inferiore a 59,7 €	16 + 10,6 €/100 kg/net
	-- dal 1° marzo al 31 ottobre	16
	-- dal 1° novembre al 31 dicembre:	
	---- con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	----- uguale o superiore a 64,9 €	16
	----- uguale o superiore a 63,6 € ma inferiore a 64,9 €	16 + 1,3 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 62,3 € ma inferiore a 63,6 €	16 + 2,6 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 61 € ma inferiore a 62,3 €	16 + 3,9 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 59,7 € ma inferiore a 61 €	16 + 5,2 €/100 kg/net
	----- inferiore a 59,7 €	16 + 10,6 €/100 kg/net
0805 20 30	-- Monreal e satsuma:	
	-- dal 1° gennaio alle fine febbraio:	
	---- con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	----- uguale o superiore a 28,6 €	16
	----- uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €	16 + 0,6 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €	16 + 1,1 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €	16 + 1,7 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €	16 + 2,3 €/100 kg/net
	----- inferiore a 26,3 €	16 + 10,6 €/100 kg/net
	-- dal 1° marzo al 31 ottobre	16
	-- dal 1° novembre al 31 dicembre:	
	---- con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	----- uguale o superiore a 28,6 €	16
	----- uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €	16 + 0,6 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €	16 + 1,1 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €	16 + 1,7 €/100 kg/net

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0805 20 30	(seguito)	
	----- uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €	16 + 2,3 €/100 kg/net
	----- inferiore a 26,3 €	16 + 10,6 €/100 kg/net
0805 20 50	-- Mandarini e wilkings:	
	-- dal 1° gennaio alle fine febbraio:	
	---- con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	----- uguale o superiore a 28,6 €	16
	----- uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €	16 + 0,6 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €	16 + 1,1 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €	16 + 1,7 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €	16 + 2,3 €/100 kg/net
	----- inferiore a 26,3 €	16 + 10,6 €/100 kg/net
	-- dal 1° marzo al 31 ottobre	16
	-- dal 1° novembre al 31 dicembre:	
	---- con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	----- uguale o superiore a 28,6 €	16
	----- uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €	16 + 0,6 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €	16 + 1,1 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €	16 + 1,7 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €	16 + 2,3 €/100 kg/net
	----- inferiore a 26,3 €	16 + 10,6 €/100 kg/net
0805 20 70	-- Tangerini:	
	-- dal 1° gennaio alla fine febbraio:	
	---- con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	----- uguale o superiore a 28,6 €	16
	----- uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €	16 + 0,6 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €	16 + 1,1 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €	16 + 1,7 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €	16 + 2,3 €/100 kg/net

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0805 20 70	(seguito)	
	- - - - inferiore a 26,3 €	16 + 10,6 €/100 kg/net
	- - - dal 1° marzo al 31 ottobre	16
	- - - dal 1° novembre al 31 dicembre:	
	- - - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	- - - - uguale o superiore a 28,6 €	16
	- - - - uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €	16 + 0,6 €/100 kg/net
	- - - - uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €	16 + 1,1 €/100 kg/net
	- - - - uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €	16 + 1,7 €/100 kg/net
	- - - - uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €	16 + 2,3 €/100 kg/net
	- - - - inferiore a 26,3 €	16 + 10,6 €/100 kg/net
0805 20 90	- - altri:	
	- - - dal 1° gennaio alle fine febbraio:	
	- - - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	- - - - uguale o superiore a 28,6 €	16 ⁽¹⁾
	- - - - uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €	16 + 0,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €	16 + 1,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €	16 + 1,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €	16 + 2,3 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - inferiore a 26,3 €	16 + 10,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - dal 1° marzo al 31 ottobre	16 ⁽¹⁾
	- - - dal 1° novembre al 31 dicembre:	
	- - - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	- - - - uguale o superiore a 28,6 €	16
	- - - - uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €	16 + 0,6 €/100 kg/net
	- - - - uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €	16 + 1,1 €/100 kg/net
	- - - - uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €	16 + 1,7 €/100 kg/net
	- - - - uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €	16 + 2,3 €/100 kg/net
	- - - - inferiore a 26,3 €	16 + 10,6 €/100 kg/net

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0805 50	– Limoni (<i>Citrus limon</i>, <i>Citrus limonum</i>) e limette (<i>Citrus aurantifolia</i>, <i>Citrus latifolia</i>):	
0805 50 10	– – Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>):	
	– – – dal 1° gennaio al 30 aprile:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – uguale o superiore a 46,2 €	6,4 ⁽¹⁾
	– – – – – uguale o superiore a 45,3 € ma inferiore a 46,2 €	6,4 + 0,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	– – – – – uguale o superiore a 44,4 € ma inferiore a 45,3 €	6,4 + 1,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	– – – – – uguale o superiore a 43,4 € ma inferiore a 44,4 €	6,4 + 2,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	– – – – – uguale o superiore a 42,5 € ma inferiore a 43,4 €	6,4 + 3,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	– – – – – inferiore a 42,5 €	6,4 + 25,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	– – – dal 1° maggio al 31 maggio:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – uguale o superiore a 46,2 €	6,4 ⁽¹⁾
	– – – – – uguale o superiore a 45,3 € ma inferiore a 46,2 €	6,4 + 0,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	– – – – – uguale o superiore a 44,4 € ma inferiore a 45,3 €	6,4 + 1,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	– – – – – uguale o superiore a 43,4 € ma inferiore a 44,4 €	6,4 + 2,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	– – – – – uguale o superiore a 42,5 € ma inferiore a 43,4 €	6,4 + 3,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	– – – – – uguale o superiore a 41,6 € ma inferiore a 42,5 €	6,4 + 4,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	– – – – – uguale o superiore a 40,7 € ma inferiore a 41,6 €	6,4 + 5,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	– – – – – uguale o superiore a 39,7 € ma inferiore a 40,7 €	6,4 + 6,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	– – – – – uguale o superiore a 38,8 € ma inferiore a 39,7 €	6,4 + 7,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	– – – – – inferiore a 38,8 €	6,4 + 25,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	– – – dal 1° giugno al 31 luglio:	
	– – – – con un prezzo di entrata per 100 kg peso netto:	
	– – – – – uguale o superiore a 55,8 €	6,4 ⁽¹⁾
	– – – – – uguale o superiore a 54,7 € ma inferiore a 55,8 €	6,4 + 1,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	– – – – – uguale o superiore a 53,6 € ma inferiore a 54,7 €	6,4 + 2,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	– – – – – uguale o superiore a 52,5 € ma inferiore a 53,6 €	6,4 + 3,3 €/100 kg/net ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0805 50 10	(seguito)	
	----- uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,5 €	6,4 + 4,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	----- uguale o superiore a 50,2 € ma inferiore a 51,3 €	6,4 + 5,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	----- uguale o superiore a 49,1 € ma inferiore a 50,2 €	6,4 + 6,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	----- uguale o superiore a 48 € ma inferiore a 49,1 €	6,4 + 7,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	----- uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 48 €	6,4 + 8,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	----- inferiore a 46,9 €	6,4 + 25,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	--- dal 1° agosto al 15 agosto:	
	---- con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:	
	----- uguale o superiore a 55,8 €	6,4
	----- uguale o superiore a 54,7 € ma inferiore a 55,8 €	6,4 + 1,1 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 53,6 € ma inferiore a 54,7 €	6,4 + 2,2 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 52,5 € ma inferiore a 53,6 €	6,4 + 3,3 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,5 €	6,4 + 4,5 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 50,2 € ma inferiore a 51,3 €	6,4 + 5,6 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 49,1 € ma inferiore a 50,2 €	6,4 + 6,7 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 48 € ma inferiore a 49,1 €	6,4 + 7,8 €/100 kg/net
	----- inferiore a 48 €	6,4 + 25,6 €/100 kg/net
	--- dal 16 agosto al 31 ottobre:	
	---- con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	----- uguale o superiore a 55,8 €	6,4
	----- uguale o superiore a 54,7 € ma inferiore a 55,8 €	6,4 + 1,1 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 53,6 € ma inferiore a 54,7 €	6,4 + 2,2 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 52,5 € ma inferiore a 53,6 €	6,4 + 3,3 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,5 €	6,4 + 4,5 €/100 kg/net
	----- inferiore a 51,3 €	6,4 + 25,6 €/100 kg/net

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0805 50 10	(seguito)	
	— — — dal 1° novembre al 31 dicembre:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 46,2 €	6,4
	— — — — uguale o superiore a 45,3 € ma inferiore a 46,2 €	6,4 + 0,9 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 44,4 € ma inferiore a 45,3 €	6,4 + 1,8 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 43,4 € ma inferiore a 44,4 €	6,4 + 2,8 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 42,5 € ma inferiore a 43,4 €	6,4 + 3,7 €/100 kg/net
	— — — — inferiore a 42,5 €	6,4 + 25,6 €/100 kg/net
0806	Uve, fresche o secche:	
0806 10	— fresche:	
0806 10 10	— — da tavola:	
	— — — dal 1° gennaio al 14 luglio:	
	— — — — della varietà Empereur (<i>Vitis vinifera</i> c.v.) dal 1° gennaio al 31 gennaio ⁽¹⁾	8
	— — — — altre	11,5
	— — — dal 15 luglio al 20 luglio	14,1
	— — — dal 21 luglio al 31 ottobre:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 54,6 €	14,1 ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 53,5 € ma inferiore a 54,6 €	17,6 + 1,1 €/100 kg/net ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 52,4 € ma inferiore a 53,5 €	17,6 + 2,2 €/100 kg/net ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,4 €	17,6 + 3,3 €/100 kg/net ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 50,2 € ma inferiore a 51,3 €	17,6 + 4,4 €/100 kg/net ⁽²⁾
	— — — — inferiore a 50,2 €	17,6 + 9,6 €/100 kg/net ⁽²⁾
	— — — dal 1° novembre al 20 novembre:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 47,6 €	11,5
	— — — — uguale o superiore a 46,6 € ma inferiore a 47,6 €	14,4 + 1 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 45,7 € ma inferiore a 46,6 €	14,4 + 1,9 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 44,7 € ma inferiore a 45,7 €	14,4 + 2,9 €/100 kg/net

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F. delle disposizioni preliminari.

(2) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0806 10 10	(seguito)	
	----- uguale o superiore a 43,8 € ma inferiore a 44,7 €	14,4 + 3,8 €/100 kg/net
	----- inferiore a 43,8 €	14,4 + 9,6 €/100 kg/net
	--- dal 21 novembre al 31 dicembre:	
	---- della varietà Empereur (<i>Vitis vinifera</i> c.v.) dal 1° dicembre al 31 dicembre ⁽¹⁾	8
	---- altre	11,5
0808	Mele, pere e cotogne, fresche:	
0808 10	– Mele:	
0808 10 10	– Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	7,2 MIN 0,36 €/100 kg/net
★ 0808 10 80	– altre:	
	--- dal 1° gennaio al 14 febbraio:	
	---- con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	----- uguale o superiore a 56,8 €	4
	----- uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,8 €	6,4 + 1,1 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 54,5 € ma inferiore a 55,7 €	6,4 + 2,3 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 53,4 € ma inferiore a 54,5 €	6,4 + 3,4 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 52,3 € ma inferiore a 53,4 €	6,4 + 4,5 €/100 kg/net
	----- inferiore a 52,3 €	6,4 + 23,8 €/100 kg/net
	--- dal 15 febbraio al 31 marzo:	
	---- con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	----- uguale o superiore a 56,8 €	4
	----- uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,8 €	6,4 + 1,1 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 54,5 € ma inferiore a 55,7 €	6,4 + 2,3 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 53,4 € ma inferiore a 54,5 €	6,4 + 3,4 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 52,3 € ma inferiore a 53,4 €	6,4 + 4,5 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 51,1 € ma inferiore a 52,3 €	6,4 + 5,7 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51,1 €	6,4 + 6,8 €/100 kg/net
	----- inferiore a 50 €	6,4 + 23,8 €/100 kg/net

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F. delle disposizioni preliminari.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0808 10 80	(seguito)	
	— — — dal 1° aprile al 30 giugno:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 56,8 €	esenzione
	— — — — uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,8 €	4,8 + 1,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾ ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 54,5 € ma inferiore a 55,7 €	4,8 + 2,3 €/100 kg/net ⁽¹⁾ ⁽³⁾
	— — — — uguale o superiore a 53,4 € ma inferiore a 54,5 €	4,8 + 3,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
	— — — — uguale o superiore a 52,3 € ma inferiore a 53,4 €	4,8 + 4,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
	— — — — uguale o superiore a 51,1 € ma inferiore a 52,3 €	4,8 + 5,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾
	— — — — uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51,1 €	4,8 + 6,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾
	— — — — uguale o superiore a 48,8 € ma inferiore a 50 €	4,8 + 8 €/100 kg/net ⁽¹⁾ ⁽⁸⁾
	— — — — inferiore a 48,8 €	4,8 + 23,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾ ⁽⁹⁾
	— — — dal 1° luglio al 15 luglio:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 45,7 €	esenzione
	— — — — uguale o superiore a 44,8 € ma inferiore a 45,7 €	4,8 + 0,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,8 €	4,8 + 1,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 43 € ma inferiore a 43,9 €	4,8 + 2,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 42 € ma inferiore a 43 €	4,8 + 3,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 41,1 € ma inferiore a 42 €	4,8 + 4,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 40,2 € ma inferiore a 41,1 €	4,8 + 5,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 39,3 € ma inferiore a 40,2 €	4,8 + 6,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	— — — — inferiore a 39,3 €	4,8 + 23,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾

(1) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(2) Aliquota del dazio autonomo: 3 + 1,1 €/100 kg/net.

(3) Aliquota del dazio autonomo: 3 + 2,3 €/100 kg/net.

(4) Aliquota del dazio autonomo: 3 + 3,4 €/100 kg/net.

(5) Aliquota del dazio autonomo: 3 + 4,5 €/100 kg/net.

(6) Aliquota del dazio autonomo: 3 + 5,7 €/100 kg/net.

(7) Aliquota del dazio autonomo: 3 + 6,8 €/100 kg/net.

(8) Aliquota del dazio autonomo: 3 + 8 €/100 kg/net.

(9) Aliquota del dazio autonomo: 3 + 23,8 €/100 kg/net.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0808 10 80	(seguito)	
	- - - dal 16 luglio al 31 luglio:	
	- - - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	- - - - - uguale o superiore a 45,7 €	esenzione
	- - - - - uguale o superiore a 44,8 € ma inferiore a 45,7 €	4,8 + 0,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - - uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,8 €	4,8 + 1,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - - uguale o superiore a 43 € ma inferiore a 43,9 €	4,8 + 2,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - - uguale o superiore a 42 € ma inferiore a 43 €	4,8 + 3,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - - inferiore a 42 €	4,8 + 23,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - dal 1° agosto al 31 dicembre:	
	- - - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	- - - - - uguale o superiore a 45,7 €	9
	- - - - - uguale o superiore a 44,8 € ma inferiore a 45,7 €	11,2 + 0,9 €/100 kg/net
	- - - - - uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,8 €	11,2 + 1,8 €/100 kg/net
	- - - - - uguale o superiore a 43 € ma inferiore a 43,9 €	11,2 + 2,7 €/100 kg/net
	- - - - - uguale o superiore a 42 € ma inferiore a 43 €	11,2 + 3,7 €/100 kg/net
	- - - - - inferiore a 42 €	11,2 + 23,8 €/100 kg/net
0808 20	- Pere e cotogne:	
	- - Pere:	
0808 20 10	- - - Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre	7,2 MIN 0,36 €/100 kg/net
0808 20 50	- - - altre:	
	- - - - dal 1° gennaio al 31 gennaio:	
	- - - - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	- - - - - uguale o superiore a 51 €	8
	- - - - - uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €	8 + 1 €/100 kg/net
	- - - - - uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €	8 + 2 €/100 kg/net
	- - - - - uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €	8 + 3,1 €/100 kg/net
	- - - - - uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €	8 + 4,1 €/100 kg/net
	- - - - - inferiore a 46,9 €	8 + 23,8 €/100 kg/net

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0808 20 50	(seguito)	
	----- dal 1° febbraio al 31 marzo:	
	----- con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	----- uguale o superiore a 51 €	5
	----- uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €	8 + 1 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €	8 + 2 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €	8 + 3,1 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €	8 + 4,1 €/100 kg/net
	----- inferiore a 46,9 €	8 + 23,8 €/100 kg/net
	----- dal 1° aprile al 30 aprile:	
	----- con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	----- uguale o superiore a 51 €	esenzione
	----- uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €	4 + 1 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	----- uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €	4 + 2 €/100 kg/net ⁽²⁾
	----- uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €	4 + 3,1 €/100 kg/net ⁽³⁾
	----- uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €	4 + 4,1 €/100 kg/net ⁽⁴⁾
	----- uguale o superiore a 45,9 € ma inferiore a 46,9 €	4 + 5,1 €/100 kg/net ⁽⁵⁾
	----- uguale o superiore a 44,9 € ma inferiore a 45,9 €	4 + 6,1 €/100 kg/net ⁽⁶⁾
	----- uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,9 €	4 + 7,1 €/100 kg/net ⁽⁷⁾
	----- inferiore a 43,9 €	4 + 23,8 €/100 kg/net ⁽⁸⁾
	----- dal 1° maggio al 30 giugno	2,5 MIN 1 €/100 kg/net
	----- dal 1° luglio al 15 luglio:	
	----- con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	----- uguale o superiore a 46,5 €	esenzione
	----- uguale o superiore a 45,6 € ma inferiore a 46,5 €	4 + 0,9 €/100 kg/net

(1) Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 1 €/100 kg/net.

(2) Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 2 €/100 kg/net.

(3) Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 3,1 €/100 kg/net.

(4) Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 4,1 €/100 kg/net.

(5) Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 5,1 €/100 kg/net.

(6) Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 6,1 €/100 kg/net.

(7) Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 7,1 €/100 kg/net.

(8) Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 23,8 €/100 kg/net.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0808 20 50	(seguito)	
	----- uguale o superiore a 44,6 € ma inferiore a 45,6 €	4 + 1,9 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 43,7 € ma inferiore a 44,6 €	4 + 2,8 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 42,8 € ma inferiore a 43,7 €	4 + 3,7 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 41,9 € ma inferiore a 42,8 €	4 + 4,6 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 40,9 € ma inferiore a 41,9 €	4 + 5,6 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,9 €	4 + 6,5 €/100 kg/net
	----- inferiore a 40 €	4 + 23,8 €/100 kg/net
	----- dal 16 luglio al 31 luglio:	
	----- con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	----- uguale o superiore a 46,5 €	5
	----- uguale o superiore a 45,6 € ma inferiore a 46,5 €	8 + 0,9 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 44,6 € ma inferiore a 45,6 €	8 + 1,9 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 43,7 € ma inferiore a 44,6 €	8 + 2,8 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 42,8 € ma inferiore a 43,7 €	8 + 3,7 €/100 kg/net
	----- inferiore a 42,8 €	8 + 23,8 €/100 kg/net
	----- dal 1° agosto al 31 ottobre:	
	----- con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	----- uguale o superiore a 38,8 €	10,4 ⁽¹⁾
	----- uguale o superiore a 38 € ma inferiore a 38,8 €	10,4 + 0,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	----- uguale o superiore a 37,2 € ma inferiore a 38 €	10,4 + 1,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	----- uguale o superiore a 36,5 € ma inferiore a 37,2 €	10,4 + 2,3 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	----- uguale o superiore a 35,7 € ma inferiore a 36,5 €	10,4 + 3,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	----- inferiore a 35,7 €	10,4 + 23,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	----- dal 1° novembre al 31 dicembre:	
	----- con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	----- uguale o superiore a 51 €	10,4 ⁽¹⁾
	----- uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €	10,4 + 1 €/100 kg/net ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0808 20 50	(seguito)	
	----- uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €	10,4 + 2 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	----- uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €	10,4 + 3,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	----- uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €	10,4 + 4,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	----- inferiore a 46,9 €	10,4 + 23,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche:	
0809 10 00	- Albicocche:	
	- - dal 1° gennaio al 31 maggio	20 ⁽¹⁾
	- - dal 1° giugno al 20 giugno:	
	- - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	- - - uguale o superiore a 107,1 €	20 ⁽¹⁾
	- - - uguale o superiore a 105 € ma inferiore a 107,1 €	20 + 2,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - uguale o superiore a 102,8 € ma inferiore a 105 €	20 + 4,3 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - uguale o superiore a 100,7 € ma inferiore a 102,8 €	20 + 6,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - uguale o superiore a 98,5 € ma inferiore a 100,7 €	20 + 8,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - inferiore a 98,5 €	20 + 22,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - dal 21 giugno al 30 giugno:	
	- - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	- - - uguale o superiore a 87,3 €	20 ⁽¹⁾
	- - - uguale o superiore a 85,6 € ma inferiore a 87,3 €	20 + 1,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - uguale o superiore a 83,8 € ma inferiore a 85,6 €	20 + 3,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - uguale o superiore a 82,1 € ma inferiore a 83,8 €	20 + 5,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - uguale o superiore a 80,3 € ma inferiore a 82,1 €	20 + 7 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - inferiore a 80,3 €	20 + 22,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - dal 1° luglio al 31 luglio:	
	- - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	- - - uguale o superiore a 77,1 €	20 ⁽¹⁾
	- - - uguale o superiore a 75,6 € ma inferiore a 77,1 €	20 + 1,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0809 10 00	(seguito)	
	— — — uguale o superiore a 74 € ma inferiore a 75,6 €	20 + 3,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	— — — uguale o superiore a 72,5 € ma inferiore a 74 €	20 + 4,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	— — — uguale o superiore a 70,9 € ma inferiore a 72,5 €	20 + 6,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	— — — inferiore a 70,9 €	20 + 22,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	— — dal 1° agosto al 31 dicembre	20 ⁽¹⁾
0809 20	— Ciliege:	
0809 20 05	— — Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>):	
	— — — dal 1° gennaio al 30 aprile	12
	— — — dal 1° maggio al 20 maggio	12 MIN 2,4 €/100 kg/net
	— — — dal 21 maggio al 31 maggio:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 149,4 €	12
	— — — — uguale o superiore a 146,4 € ma inferiore a 149,4 €	12 + 3 €/100 kg/net ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 143,4 € ma inferiore a 146,4 €	12 + 6 €/100 kg/net ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 140,4 € ma inferiore a 143,4 €	12 + 9 €/100 kg/net ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 137,4 € ma inferiore a 140,4 €	12 + 12 €/100 kg/net ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 50,7 € ⁽³⁾ ma inferiore a 137,4 €	12 + 27,4 €/100 kg/net ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 49,7 € ⁽³⁾ ma inferiore a 50,7 € ⁽³⁾	12 + 27,4 €/100 kg/net ⁽⁴⁾
	— — — — uguale o superiore a 48,7 € ⁽³⁾ ma inferiore a 49,7 € ⁽³⁾	12 + 27,4 €/100 kg/net ⁽⁵⁾
	— — — — uguale o superiore a 47,7 € ⁽³⁾ ma inferiore a 48,7 € ⁽³⁾	12 + 27,4 €/100 kg/net ⁽⁶⁾
	— — — — uguale o superiore a 46,6 € ⁽³⁾ ma inferiore a 47,7 € ⁽³⁾	12 + 27,4 €/100 kg/net ⁽⁷⁾
	— — — — inferiore a 46,6 € ⁽³⁾	12 + 27,4 €/100 kg/net

(1) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(2) Aliquota del dazio autonomo: 12.

(3) Prezzo di entrata fissato a titolo autonomo.

(4) Aliquota del dazio autonomo: 12 + 1 €/100 kg/net.

(5) Aliquota del dazio autonomo: 12 + 2 €/100 kg/net.

(6) Aliquota del dazio autonomo: 12 + 3 €/100 kg/net.

(7) Aliquota del dazio autonomo: 12 + 4,1 €/100 kg/net.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0809 20 05	(seguito)	
	- - - dal 1° giugno al 15 luglio:	
	- - - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	- - - - - uguale o superiore a 125,4 €	12
	- - - - - uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €	12 + 2,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - - uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €	12 + 5 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - - uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €	12 + 7,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - - uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €	12 + 10 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - - uguale o superiore a 50,7 € ⁽²⁾ ma inferiore a 115,4 €	12 + 27,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - - uguale o superiore a 49,7 € ⁽²⁾ ma inferiore a 50,7 € ⁽²⁾	12 + 27,4 €/100 kg/net ⁽³⁾
	- - - - - uguale o superiore a 48,7 € ⁽²⁾ ma inferiore a 49,7 € ⁽²⁾	12 + 27,4 €/100 kg/net ⁽⁴⁾
	- - - - - uguale o superiore a 47,7 € ⁽²⁾ ma inferiore a 48,7 € ⁽²⁾	12 + 27,4 €/100 kg/net ⁽⁵⁾
	- - - - - uguale o superiore a 46,6 € ⁽²⁾ ma inferiore a 47,7 € ⁽²⁾	12 + 27,4 €/100 kg/net ⁽⁶⁾
	- - - - - inferiore a 46,6 € ⁽²⁾	12 + 27,4 €/100 kg/net
	- - - dal 16 luglio al 31 luglio:	
	- - - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	- - - - - uguale o superiore a 125,4 €	12
	- - - - - uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €	12 + 2,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - - uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €	12 + 5 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - - uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €	12 + 7,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - - uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €	12 + 10 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - - uguale o superiore a 45,9 € ⁽²⁾ ma inferiore a 115,4 €	12 + 27,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - - uguale o superiore a 45 € ⁽²⁾ ma inferiore a 45,9 € ⁽²⁾	12 + 27,4 €/100 kg/net ⁽⁷⁾

(1) Aliquota del dazio autonomo: 12.

(2) Prezzo di entrata fissato a titolo autonomo.

(3) Aliquota del dazio autonomo: 12 + 1 €/100 kg/net.

(4) Aliquota del dazio autonomo: 12 + 2 €/100 kg/net.

(5) Aliquota del dazio autonomo: 12 + 3 €/100 kg/net.

(6) Aliquota del dazio autonomo: 12 + 4,1 €/100 kg/net.

(7) Aliquota del dazio autonomo: 12 + 0,9 €/100 kg/net.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0809 20 05	(seguito)	
	— — — — uguale o superiore a 44,1 € ⁽¹⁾ ma inferiore a 45 € ⁽¹⁾	12 + 27,4 €/100 kg/net ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 43,1 € ⁽¹⁾ ma inferiore a 44,1 € ⁽¹⁾	12 + 27,4 €/100 kg/net ⁽³⁾
	— — — — uguale o superiore a 42,2 € ⁽¹⁾ ma inferiore a 43,1 € ⁽¹⁾	12 + 27,4 €/100 kg/net ⁽⁴⁾
	— — — — inferiore a 42,2 € ⁽¹⁾	12 + 27,4 €/100 kg/net
	— — dal 1° agosto al 10 agosto:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 91,6 €	12
	— — — — uguale o superiore a 89,8 € ma inferiore a 91,6 €	12 + 1,8 €/100 kg/net ⁽⁵⁾
	— — — — uguale o superiore a 87,9 € ma inferiore a 89,8 €	12 + 3,7 €/100 kg/net ⁽⁵⁾
	— — — — uguale o superiore a 86,1 € ma inferiore a 87,9 €	12 + 5,5 €/100 kg/net ⁽⁵⁾
	— — — — uguale o superiore a 84,1 € ma inferiore a 86,1 €	12 + 7,3 €/100 kg/net ⁽⁵⁾
	— — — — uguale o superiore a 45,9 € ⁽¹⁾ ma inferiore a 84,1 €	12 + 27,4 €/100 kg/net ⁽⁵⁾
	— — — — uguale o superiore a 45 € ⁽¹⁾ ma inferiore a 45,9 € ⁽¹⁾	12 + 27,4 €/100 kg/net ⁽⁶⁾
	— — — — uguale o superiore a 44,1 € ⁽¹⁾ ma inferiore a 45 € ⁽¹⁾	12 + 27,4 €/100 kg/net ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 43,1 € ⁽¹⁾ ma inferiore a 44,1 € ⁽¹⁾	12 + 27,4 €/100 kg/net ⁽³⁾
	— — — — uguale o superiore a 42,2 € ⁽¹⁾ ma inferiore a 43,1 € ⁽¹⁾	12 + 27,4 €/100 kg/net ⁽⁴⁾
	— — — — inferiore a 42,2 € ⁽¹⁾	12 + 27,4 €/100 kg/net
	— — dall'11 agosto al 31 dicembre	12
0809 20 95	— — altre:	
	— — dal 1° gennaio al 30 aprile	12
	— — dal 1° maggio al 20 maggio	12 MIN 2,4 €/100 kg/net

(1) Prezzo di entrata fissato a titolo autonomo.

(2) Aliquota del dazio autonomo: 12 + 1,8 €/100 kg/net.

(3) Aliquota del dazio autonomo: 12 + 2,8 €/100 kg/net.

(4) Aliquota del dazio autonomo: 12 + 3,7 €/100 kg/net.

(5) Aliquota del dazio autonomo: 12.

(6) Aliquota del dazio autonomo: 12 + 0,9 €/100 kg/net.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0809 20 95	(seguito)	
	- - - dal 21 maggio al 31 maggio:	
	- - - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	- - - - - uguale o superiore a 149,4 €	12 ⁽¹⁾
	- - - - - uguale o superiore a 146,4 € ma inferiore a 149,4 €	12 + 3 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - - uguale o superiore a 143,4 € ma inferiore a 146,4 €	12 + 6 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - - uguale o superiore a 140,4 € ma inferiore a 143,4 €	12 + 9 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - - uguale o superiore a 137,4 € ma inferiore a 140,4 €	12 + 12 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - - inferiore a 137,4 €	12 + 27,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - dal 1° giugno al 15 giugno:	
	- - - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	- - - - - uguale o superiore a 125,4 €	12 ⁽¹⁾
	- - - - - uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €	12 + 2,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - - uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €	12 + 5 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - - uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €	12 + 7,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - - uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €	12 + 10 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - - inferiore a 115,4 €	12 + 27,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - dal 16 giugno al 15 luglio:	
	- - - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	- - - - - uguale o superiore a 125,4 €	6 ⁽¹⁾
	- - - - - uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €	12 + 2,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - - uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €	12 + 5 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - - uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €	12 + 7,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - - uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €	12 + 10 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - - - inferiore a 115,4 €	12 + 27,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	- - - dal 16 luglio al 31 luglio:	
	- - - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	- - - - - uguale o superiore a 125,4 €	12
	- - - - - uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €	12 + 2,5 €/100 kg/net

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0809 20 95	(seguito)	
	– – – – uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €	12 + 5 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €	12 + 7,5 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €	12 + 10 €/100 kg/net
	– – – – inferiore a 115,4 €	12 + 27,4 €/100 kg/net
	– – – dal 1° al 10 agosto:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – uguale o superiore a 91,6 €	12
	– – – – uguale o superiore a 89,8 € ma inferiore a 91,6 €	12 + 1,8 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 87,9 € ma inferiore a 89,8 €	12 + 3,7 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 86,1 € ma inferiore a 87,9 €	12 + 5,5 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 84,1 € ma inferiore a 86,1 €	12 + 7,3 €/100 kg/net
	– – – – inferiore a 84,1 €	12 + 27,4 €/100 kg/net
	– – – dall'11 agosto al 31 dicembre	12
0809 30	– Pesche, comprese le pesche noci:	
0809 30 10	– – Pesche noci:	
	– – – dal 1° gennaio al 10 giugno	17,6
	– – – dall'11 al 20 giugno:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – uguale o superiore a 88,3 €	17,6
	– – – – uguale o superiore a 86,5 € ma inferiore a 88,3 €	17,6 + 1,8 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 84,8 € ma inferiore a 86,5 €	17,6 + 3,5 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 83 € ma inferiore a 84,8 €	17,6 + 5,3 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 81,2 € ma inferiore a 83 €	17,6 + 7,1 €/100 kg/net
	– – – – inferiore a 81,2 €	17,6 + 13 €/100 kg/net
	– – – dal 21 giugno al 31 luglio:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – uguale o superiore a 77,6 €	17,6
	– – – – uguale o superiore a 76 € ma inferiore a 77,6 €	17,6 + 1,6 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 74,5 € ma inferiore a 76 €	17,6 + 3,1 €/100 kg/net

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0809 30 10	(seguito)	
	----- uguale o superiore a 72,9 € ma inferiore a 74,5 €	17,6 + 4,7 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 71,4 € ma inferiore a 72,9 €	17,6 + 6,2 €/100 kg/net
	----- inferiore a 71,4 €	17,6 + 13 €/100 kg/net
	--- dal 1° agosto al 30 settembre:	
	---- con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	----- uguale o superiore a 60 €	17,6
	----- uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60 €	17,6 + 1,2 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €	17,6 + 2,4 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 56,4 € ma inferiore a 57,6 €	17,6 + 3,6 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 55,2 € ma inferiore a 56,4 €	17,6 + 4,8 €/100 kg/net
	----- inferiore a 55,2 €	17,6 + 13 €/100 kg/net
	--- dal 1° ottobre al 31 dicembre	17,6
0809 30 90	--- altre:	
	--- dal 1° gennaio al 10 giugno	17,6
	--- dal 11 giugno al 20 giugno:	
	---- con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	----- uguale o superiore a 88,3 €	17,6
	----- uguale o superiore a 86,5 € ma inferiore a 88,3 €	17,6 + 1,8 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 84,8 € ma inferiore a 86,5 €	17,6 + 3,5 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 83 € ma inferiore a 84,8 €	17,6 + 5,3 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 81,2 € ma inferiore a 83 €	17,6 + 7,1 €/100 kg/net
	----- inferiore a 81,2 €	17,6 + 13 €/100 kg/net
	--- dal 21 giugno al 31 luglio:	
	---- con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	----- uguale o superiore a 77,6 €	17,6
	----- uguale o superiore a 76 € ma inferiore a 77,6 €	17,6 + 1,6 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 74,5 € ma inferiore a 76 €	17,6 + 3,1 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 72,9 € ma inferiore a 74,5 €	17,6 + 4,7 €/100 kg/net

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0809 30 90	(seguito)	
	– – – – uguale o superiore a 71,4 € ma inferiore a 72,9 €	17,6 + 6,2 €/100 kg/net
	– – – – inferiore a 71,4 €	17,6 + 13 €/100 kg/net
	– – – dal 1° agosto al 30 settembre:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – uguale o superiore a 60 €	17,6
	– – – – uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60 €	17,6 + 1,2 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €	17,6 + 2,4 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 56,4 € ma inferiore a 57,6 €	17,6 + 3,6 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 55,2 € ma inferiore a 56,4 €	17,6 + 4,8 €/100 kg/net
	– – – – inferiore a 55,2 €	17,6 + 13 €/100 kg/net
	– – – dal 1° ottobre al 31 dicembre	17,6
0809 40	– Prugne e prugneole:	
0809 40 05	– – Prugne:	
	– – – dal 1° gennaio al 10 giugno	6,4
	– – – dall'11 giugno al 30 giugno:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – uguale o superiore a 69,6 €	6,4
	– – – – uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,6 €	6,4 + 1,4 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €	6,4 + 2,8 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 65,4 € ma inferiore a 66,8 €	6,4 + 4,2 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 64 € ma inferiore a 65,4 €	6,4 + 5,6 €/100 kg/net
	– – – – inferiore a 64 €	6,4 + 10,3 €/100 kg/net
	– – – dal 1° luglio al 30 settembre:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – uguale o superiore a 69,6 €	12
	– – – – uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,6 €	12 + 1,4 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €	12 + 2,8 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 65,4 € ma inferiore a 66,8 €	12 + 4,2 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 64 € ma inferiore a 65,4 €	12 + 5,6 €/100 kg/net

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0809 40 05	(seguito)	
	----- inferiore a 64 €	12 + 10,3 €/100 kg/net
	-- dal 1° ottobre al 31 dicembre	6,4
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:	
	– Succhi di uva (compresi i mosti di uva):	
2009 61	– di un valore Brix uguale o inferiore a 30:	
2009 61 10	– di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto:	
	----- con un prezzo d'entrata, per hl:	
	----- uguale o superiore a 42,5 €	22,4
	----- uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €	22,4 + 0,8 €/hl
	----- uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €	22,4 + 1,7 €/hl
	----- uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €	22,4 + 2,5 €/hl
	----- uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €	22,4 + 3,4 €/hl
	----- inferiore a 39,1 €	22,4 + 27 €/hl
2009 69	– altri:	
	– di un valore Brix superiore a 67:	
2009 69 19	– altri:	
	----- con un prezzo d'entrata, per hl:	
	----- uguale o superiore a 212,4 €	40 ⁽¹⁾
	----- uguale o superiore a 208,2 € ma inferiore a 212,4 €	40 + 4,2 €/hl ⁽¹⁾
	----- uguale o superiore a 203,9 € ma inferiore a 208,2 €	40 + 8,5 €/hl ⁽¹⁾
	----- uguale o superiore a 199,7 € ma inferiore a 203,9 €	40 + 12,7 €/hl ⁽¹⁾
	----- uguale o superiore a 195,4 € ma inferiore a 199,7 €	40 + 17 €/hl ⁽¹⁾
	----- inferiore a 195,4 €	40 + 121 €/hl ⁽¹⁾
	– di un valore Brix superiore a 30 e uguale o inferiore a 67:	
	– di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto:	
2009 69 51	– concentrati:	
	----- con un prezzo d'entrata, per hl:	
	----- uguale o superiore a 209,4 €	22,4 ⁽¹⁾
	----- uguale o superiore a 205,2 € ma inferiore a 209,4 €	22,4 + 4,2 €/hl ⁽¹⁾
	----- uguale o superiore a 201 € ma inferiore a 205,2 €	22,4 + 8,4 €/hl ⁽¹⁾
	----- uguale o superiore a 196,8 € ma inferiore a 201 €	22,4 + 12,6 €/hl ⁽¹⁾
	----- uguale o superiore a 192,6 € ma inferiore a 196,8 €	22,4 + 16,8 €/hl ⁽¹⁾
	----- inferiore a 192,6 €	22,4 + 131 €/hl ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
2009 69 59	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - altri: - - - - - con un prezzo d'entrata, per hl: - - - - - uguale o superiore a 42,5 € 22,4 - - - - - uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 € 22,4 + 0,8 €/hl - - - - - uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 € 22,4 + 1,7 €/hl - - - - - uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 € 22,4 + 2,5 €/hl - - - - - uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 € 22,4 + 3,4 €/hl - - - - - inferiore a 39,1 € 22,4 + 27 €/hl 	
2204	Vini di uve fesche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:	
2204 30	- altri mosti di uva:	
	<ul style="list-style-type: none"> - - altri: - - - con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol: 	
2204 30 92	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - concentrati: - - - - - con un prezzo d'entrata, per hl: - - - - - uguale o superiore a 209,4 € 22,4 + 20,6 €/100 kg/net - - - - - uguale o superiore a 205,2 € ma inferiore a 209,4 € 22,4 + 4,2 €/hl + 20,6 €/100 kg/net - - - - - uguale o superiore a 201 € ma inferiore a 205,2 € 22,4 + 8,4 €/hl + 20,6 €/100 kg/net - - - - - uguale o superiore a 196,8 € ma inferiore a 201 € 22,4 + 12,6 €/hl + 20,6 €/100 kg/net - - - - - uguale o superiore a 192,6 € ma inferiore a 196,8 € 22,4 + 16,8 €/hl + 20,6 €/100 kg/net - - - - - inferiore a 192,6 € 22,4 + 131 €/hl + 20,6 €/100 kg/net 	
2204 30 94	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - altri: - - - - - con un prezzo d'entrata, per hl: - - - - - uguale o superiore a 42,5 € 22,4 + 20,6 €/100 kg/net - - - - - uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 € 22,4 + 0,8 €/hl + 20,6 €/100 kg/net - - - - - uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 € 22,4 + 1,7 €/hl + 20,6 €/100 kg/net - - - - - uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 € 22,4 + 2,5 €/hl + 20,6 €/100 kg/net 	

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
2204 30 94	(seguito)	
	----- uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €	22,4 + 3,4 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	----- inferiore a 39,1 €	22,4 + 27 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	--- altri:	
2204 30 96	---- concentrati:	
	---- con un prezzo d'entrata, per hl:	
	----- uguale o superiore a 212,4 €	40 + 20,6 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 208,2 € ma inferiore a 212,4 €	40 + 4,2 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 203,9 € ma inferiore a 208,2 €	40 + 8,5 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 199,7 € ma inferiore a 203,9 €	40 + 12,7 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 195,4 € ma inferiore a 199,7 €	40 + 17 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	----- inferiore a 195,4 €	40 + 121 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
2204 30 98	---- altri:	
	---- con un prezzo d'entrata, per hl:	
	----- uguale o superiore a 42,5 €	40 + 20,6 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €	40 + 0,8 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €	40 + 1,7 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €	40 + 2,5 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	----- uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €	40 + 3,4 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	----- inferiore a 39,1 €	40 + 27 €/hl + 20,6 €/100 kg/net

SEZIONE II

ELENCO DELLE SOSTANZE FARMACEUTICHE PER LE QUALI È PREVISTA L'ESENZIONE DEL DAZIO

ALLEGATO 3

**ELENCO DELLE DENOMINAZIONI COMUNI INTERNAZIONALI (DCI), ASSEGNATE ALLE SOSTANZE FARMACEUTICHE
DALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, CHE SONO ESENTI DA DAZIO**

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2818 30 00	1330-44-5	algedrato
2833 22 00	61115-28-4	alusolfo
2842 10 00	71205-22-6 12408-47-8	almasilato simaldrato
2842 90 90	60239-66-9 66827-12-1 0-00-0 41342-54-5 12304-65-3 74978-16-8	almadrato solfato almagato almagodrato carbaldrato idrotalcite magaldrato
2843 30 00	34031-32-8 16925-51-2 10210-36-3 12244-57-4	auranofin aurotioglicanide aurotiosolfato di sodio sodio aurotiomalato
2843 90 90	41575-94-4 15663-27-1 96392-96-0 111523-41-2 62928-11-4 135558-11-1 103775-75-3 95734-82-0 62816-98-2 61825-94-3 110172-45-7 74790-08-2 111490-36-9	carboplatino cisplatino desormaplatino enloplatino iproplatino lobaplatino miboplatino nedaplatino ormaplatino oxaliplatino sebriplatino spiroplatino zeniplatino
2844 40 20	14932-42-4	xeno (133 Xe)
2844 40 30	74855-17-7 54510-20-2 15690-63-8 13115-03-2 18195-32-9 13422-53-2 10375-56-1 10039-53-9 0-00-0 105851-17-0 92812-82-3 8027-28-9 142481-95-6 41183-64-6 54063-42-2 77679-27-7 42220-21-3 881-17-4 24359-64-6 7790-26-3 75917-92-9 155798-07-5 113716-48-6 127396-36-5 17033-82-8 17033-83-9 136794-86-0 17692-74-9 15845-98-4 54182-63-7 54277-47-3 5579-94-2 94153-50-1 8016-07-7 15251-14-6 154427-83-5 1187-56-0 9048-49-1	acido iocanlidico (123 I) acido iodocetilico (123 I) cesio (131 Cs) cloruro cianocobalamina (57 Co) cianocobalamina (58 Co) cianocobalamina (60 Co) clormerodrina (197 Hg) cromato sodico (51 Cr) 0-00-0 fibrinogeno (125 I) fludesossiglucosio (18 F) fluorodopa (18 F) 8027-28-9 fosfato sodico (32 P) 142481-95-6 furifosmina tecnezio (99m Tc) gallio (67 Ga) citrato iniettabile di citrato ferrico (59 Fe) 77679-27-7 iobenguano (131 I) 42220-21-3 iodocolesterolo (131 I) 881-17-4 iodoippurato sodico (131 I) 24359-64-6 ioduro sodico (125 I) 7790-26-3 ioduro sodico (131 I) 75917-92-9 iofetamina (123 I) 155798-07-5 ioflupano (123 I) 113716-48-6 iolopride (123 I) 127396-36-5 iomazenil (123 I) 17033-82-8 iometina (125 I) 17033-83-9 iometina (131 I) 136794-86-0 iometopano (123 I) 17692-74-9 iotalamato sodico (125 I) 15845-98-4 iotalamato sodico (131 I) 54182-63-7 macrosalb (131 I) 54277-47-3 macrosalb (99m Tc) 5579-94-2 merisoprolo (197 Hg) 94153-50-1 mespiperone (11 C) 8016-07-7 olio etiodato (131 I) 15251-14-6 rosa bengala sodico (131 I) 154427-83-5 samario (153 Sm) lexidronam 1187-56-0 selenometionina (75 Se) 9048-49-1 seroalbumina umana iodata (125 I)

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2844 40 30	(seguito) 9048-49-1 178959-14-3 121281-41-2 165942-79-0 157476-76-1 109581-73-9 106417-28-1 104716-22-5 54182-60-4	seroalbumina umana iodata (131 I) tecnecio (99m Tc) apcptide tecnecio (99m Tc) bicisato tecnecio (99m Tc) nofetumomab merpentano tecnecio (99m Tc) pintumomab tecnecio (99m Tc) sestamibi tecnecio (99m Tc) siboroxima tecnecio (99m Tc) teboroxima tolpovidone (131 I)
2844 40 80	10043-49-9	oro (198 Au) colloidale
2845 90 10	35523-45-6 122431-96-3	fludalanina zilascorb (2 H)
2845 90 90	103831-41-0	borocaptato (10 B) sodico
2846 90 00	113662-23-0 80529-93-7 72573-82-1 135326-11-3 138071-82-6 131410-48-5 117827-80-2 120066-54-8 131069-91-5 138721-73-0	acido gadobenico acido gadopentetico acido gadoterico acido gadoxetico gadobutrolo gadodiamide gadopenamide gadoteridolo gadoversetamide sprodiamide
2902 19 80	75-19-4	ciclopropano
2902 90 90	75078-91-0	temarotene
2903 44 10	76-14-2	criofluorano
2903 47 00	423-55-2	perflubrone
2903 49 30	124-72-1	teflurano
2903 49 80	151-67-7	alotano
2903 59 90	1715-40-8 306-94-5	bromociclene perflunafene
2903 62 00	50-29-3	clofenotano
2903 69 90	479-68-5 34106-48-4 56917-29-4 53-19-0	broparestrolo feniodio cloruro fluretofene mitotano
2904 10 00	14992-59-7 99287-30-6 5560-69-0 6223-35-4	dibunato di sodio egualene etile dibunato gualenato sodico
2904 90 20	124-88-9 126-31-8	dimetiodal sodico metiodal sodico
2905 29 90	77-75-8	metilpentinolo
2905 39 80	55-98-1 35449-36-6 64218-02-6	busulfano gemcadiolo plaunotolo
2905 49 80	7518-35-6 299-75-2	mannosolfano treosolfano
2905 51 00	113-18-8	etclorvinolo
2905 59 10	57-15-8 24403-04-1	clorobutanolo debropolo

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2905 59 99	52-51-7 2209-86-1 488-41-5 10318-26-0	bronopolo loprodiolo mitobronitolo mitolattolo
2906 11 00	15356-70-4	racementolo
2906 19 00	19793-20-5 112828-00-9 29474-12-2 67-96-9 23089-26-1 131918-61-1 134404-52-7 57333-96-7	bolandiolo calcipotriolo cimepanolo diidrotachisterolo levomenolo paricalcitol seocalcitol tacalcitol
2906 29 00	104561-36-6 79-93-6 583-03-9 15687-18-0 56430-99-0 13980-94-4 14088-71-2	doretinel fenaglicodolo fenipentolo fenpentadiolo flumecinol metaglicodolo proclonolo
2907 19 00	1300-94-3 5591-47-9 2078-54-8 13741-18-9	amilmetacresolo ciclomenolo propofol xibornolo
2907 29 00	85-95-0 84-17-3 56-53-1 5635-50-7 10457-66-6 27686-84-6 130-73-4	benzestrol dienestrol diethylstilbestrol exestrol gerochinol masoprocol metestrol
2908 10 00	6915-57-7 15686-33-6 34633-34-6 10572-34-6 37693-01-9 145-94-8 59-50-7 120-32-1 88-04-0 97-23-4 133-53-9 127035-60-3 70-30-4 65634-39-1 64396-09-4	bibrocato biclotimolo bifluranolo cicliomenolo clofoctolo clorindanolo clorocresolo clorofene clorossilenolo diclorofene dicloroxilenolo enofelast esaclorofene pentafluranolo terfluranolo
2908 20 00	4444-23-9 57775-26-5 78480-14-5 20123-80-2	acido persilico acido siltosilico dicresulene dobesilato di calcio
2908 90 00	10331-57-4 39224-48-1	niclofolano nitroclorofene
2909 19 00	57041-67-5 13838-16-9 406-90-6 333-36-8 26675-46-7 76-38-0 679-90-3 28523-86-6	desflurano enflurano flurossene flurotile isoflurano metossiflurano roflurano sevoflurano
2909 20 00	56689-41-9	aliflurano
2909 30 90	777-11-7 569-57-3	aloprogin clorotrianisene

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2909 30 90	(seguito) 55837-16-6 80844-07-1	entsufone etofenprox
2909 49 19	544-62-7 2216-77-5 13021-53-9	batilolo dibuprolo terbuprolo
2909 49 90	104-29-0 3102-00-9 3671-05-4 27318-86-1 63834-83-3 93-14-1 131875-08-6 59-47-2 26159-36-4	clorfenesina febuprolo fenocinolo flowerina guaietolina guaifenesina lexacalcitolo mefenesina naproxolo
2909 50 10	1321-14-8	sulfoguaiacolo
2909 50 90	2174-64-3 150-76-5 103-16-2 3380-34-5	flamenolo mechinolo monobenzone triclosano
2910 90 00	60-57-1 1954-28-5	dieldrin etoglucide
2911 00 00	3563-58-4 78-12-6 6055-48-7	cloralodolo petricloral tolossiclorinolo
2912 19 00	111-30-8	glutaral
2914 19 90	6809-52-5	teprenone
2914 29 00	2226-11-1	bornelone
2914 39 00	82-66-6 83-12-5 55845-78-8	difenadione fenindione xenipentone
2914 40 90	14107-37-0 23930-19-0 85969-07-9 465-53-2 50673-97-7 21208-26-4 128-20-1 35100-44-8 38398-32-2 20098-14-0 565-99-1 2673-23-6	alfadolone alfaxalone budotitano ciclopregnolo colestolone dimepregnene eltanolone endrisone ganaxolone idramantone renanolone xeniglossal
2914 50 00	117-37-3 70356-09-1 75464-11-8 27762-78-3 579-23-7 114-43-2 131-53-3 480-22-8 52479-85-3 2295-58-1 1641-17-4 18493-30-6 42924-53-8 7114-11-6 1843-05-6 131-57-7 70-70-2 112018-00-5	anisindione avobenzone butantrone chetossale ciclovalone desaspidina dioxibenzone ditranolo exifone flopropione mesenone metocalcone nabumetone naftonone octabenzone oxibenzone parossipropione tebufelone

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2914 69 90	88426-33-9	buparvaquone
	117-10-2	dantrone
	80809-81-0	docebenone
	58186-27-9	idebenone
	863-61-6	menatetrenone
	14561-42-3	menottone
	4042-30-2	parvaquone
	319-89-1	tetrochinone
	303-98-0	ubidecarenone
2914 70 00	56219-57-9	arildone
	95233-18-4	atovaquone
	1146-98-1	bromindione
	3030-53-3	clofenossido
	1146-99-2	clorindione
	1879-77-2	doxibetasolo
	6723-40-6	fluindarol
	957-56-2	fluindione
	15687-21-5	flumedrossone
	16469-74-2	idromadinone
	1470-35-5	isobromindione
	130-37-0	menadione sodio bisolfito
	116313-94-1	nitecapone
	49561-92-4	nivimedone
	4065-45-6	sulisobenzone
134308-13-7	tolcapone	
2915 39 30	102-76-1	triacetina
2915 39 90	514-50-1	acebrocolo
	80595-73-9	acefluranolo
	99107-52-5	bunaprolast
	2624-43-3	ciclofenil
	5984-83-8	fenabutene
	91431-42-4	lonapalene
2915 70 20	555-44-2	tripalmitina
2915 90 80	124-07-2	acido ottanoico
	99-66-1	acido valproico
	7008-02-8	iodetrite
	77372-61-3	valproato pivoxil
	76584-70-8	valproato semisodico
2916 15 00	26266-58-0	sorbitano trioleato
2916 19 80	506-26-3	acido gamolenico
	6217-54-5	doconexent
	51-77-4	gefarnato
	10417-94-4	icosapent
	83689-23-0	molfarmato
2916 20 00	25229-42-9	acido cicrotoico
	75867-00-4	fenflutrina
	26002-80-2	fenotrina
	69915-62-4	loxanast
	52645-53-1	permetrina
2916 39 00	1085-91-2	acido nafcaproico
	964-82-9	acido xeniesenico
	55837-18-8	butibufene
	36950-96-6	cicloprofene
	34148-01-1	clidanac
	51146-56-6	desibuprofene
	33159-27-2	ecabet
	24645-20-3	esaprofene
	51543-39-6	esflurbiprofene
	5728-52-9	felbinac
	36616-52-1	fenclorac
	15301-67-4	feneritrolo
	7698-97-7	fenestrel
	17692-38-5	fluprofene
	5104-49-4	flurbiprofene
1553-60-2	ibufenac	

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2916 39 00	(seguito)	
	99-79-6	iofendilato
	57144-56-6	isopropene
	37529-08-1	mexoprofene
	91587-01-8	pelretina
	28168-10-7	tetriprefene
	71109-09-6	vedaprofene
	84392-17-6	xenalipina
	959-10-4	xenbucina
2917 13 90	123-99-9	acido azelaico
2917 19 90	577-11-7	docusato sodico
	53-10-1	idrossidione sodio succinato
2917 34 00	131-67-9	ftalofina
2918 11 00	15145-14-9	ciclattato
2918 16 00	1317-30-2	glucaldrato potassico
2918 19 80	26976-72-7	acido aceburico
	474-25-9	acido chenodesossicolico
	17692-20-5	acido ciclobutoico
	57808-63-6	acido ciclosilico
	7007-81-0	acido tretocanico
	128-13-2	acido ursodesossicolico
	17140-60-2	calcio glucoceptonato
	5793-88-4	calcio saccarato
	456-59-7	ciclandelato
	512-16-3	ciclobutirrolo
	68635-50-7	deloxolone
	7009-49-6	esaciclionato sodico
	5977-10-6	fencibutirrolo
	34150-62-4	ferriclato calcico sodico
	31221-85-9	ibuverina
	93105-81-8	lodelabene
	503-49-1	meglutolo
	81093-37-0	pravastatina
2918 22 00	55482-89-8	guacetisal
	64496-66-8	salafibrato
2918 23 90	118-56-9	omosalato
	552-94-3	salsalato
	58703-77-8	sulprosal
2918 29 80	153-43-5	acido clorindanico
	490-79-9	acido gentisico
	83-40-9	acido idrossitoluico
	96-84-4	acido iofenoico
	1884-24-8	cinarina
	22494-42-4	diflunisal
	486-79-3	dipirocetile
	7009-60-1	fenioldolo sodico
	22494-27-5	flufenisal
	4955-90-2	gentisato sodico
	15534-92-6	terbuficina
	322-79-2	triflusal
2918 30 00	32808-51-8	acido bucloxico
	81-23-2	acido deidrocolico
	145-41-5	deidrocolato di sodio
	22161-81-5	desketoprofene
	892-01-3	esaciprone
	36330-85-5	fenbufene
	519-95-9	florantirone
	58182-63-1	itanoxone
	22071-15-4	ketoprofene
	41387-02-4	lexofenac
	68767-14-6	lossoprofene
	3562-99-0	menbutone
	63472-04-8	metbufene

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2918 30 00	<i>(seguito)</i> 69956-77-0 2522-81-8 112665-43-7	pelubiprofene pibecarbo seratrodast
2918 90 90	2260-08-4 5711-40-0 4138-96-9 35703-32-3 882-09-7 7706-67-4 58-54-8 17243-33-3 68170-97-8 51-26-3 55079-83-9 106685-40-9 22131-79-9 24818-79-9 5129-14-6 117819-25-7 84386-11-8 55937-99-0 2181-04-6 5697-56-3 52247-86-6 66984-59-6 104-28-9 31581-02-9 52214-84-3 30299-08-2 22494-47-9 637-07-0 39087-48-4 14613-30-0 88431-47-4 13739-02-1 61887-16-9 471-53-4 26281-69-6 124083-20-1 54350-48-0 34645-84-6 54419-31-7 554-24-5 49562-28-9 31879-05-7 25812-30-0 12214-50-5 57296-63-6 2217-44-9 96609-16-4 41791-49-5 74168-08-4 579-94-2 517-18-0 40596-69-8 3771-19-5 22204-53-1 68548-99-2 76676-34-1 14929-11-4 55902-94-8 64506-49-6 56488-59-6 51-24-1 41826-92-0 84290-27-7 77858-21-0	acetiomato acido bromebrico acido canrenoico acido cinametico acido clofibrico acido dimecrotico acido etacrinico acido fepentolico acido palmossirico acido tiropropico acitretina adapaleno alclofenac alluminio clofibrato anisacril bacheprofene baxitozina beclobrato canrenoato di potassio carbenoxolone cicloxolone cinfenoac cinoxato cinoxolone ciprofibrato clinfibrato clobuzarit clofibrato clofibrato calcico clofibrato magnesico clomossir diacereina dulofibrato enoxolone esiprobene etomossir etretinato fenclofenac fenirofibrato fenobutiodil fenofibrato fenoprofene gemfibrozil glucaspaldrato sodico indacrinone iodoftaleina sodica lifibrolo lonaprofene losmiprofene menglitato metallene sterile metoprene nafenopina naproxene oxindanac oxprenoato potassico simfibrato sitofibrato sofalcone terbufibrolo tiratricolo trepibutone tucaresolo velaresolo
2919 00 90	83-86-3 28841-62-5 21466-07-9 470-90-6	acido fitico atrinositolo bromofenofos clofenvinfos

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2919 00 90	(seguito) 62-73-7 65708-37-4 522-40-7 6064-83-1 306-52-5 17196-88-2	diclorvos flufosal fosfestrolo fosfosal triclofos vincofos
2920 10 00	2104-96-3 299-84-3	bromofos fenclofos
2920 90 10	88426-32-8 5634-37-7 1612-30-2 126-92-1 139-88-8	acido ursulcolico cloretato menadiolo sodio solfato sodio etasolfato tetradecil solfato sodico
2920 90 85	2612-33-1 7297-25-8 15825-70-4 78-11-5 1607-17-6 2921-92-8	clonitrato eritritile tetranitrato mannitolo esanitrato pentaeritritile tetranitrato pentrinitrolo propatilnitrato
2921 12 00	2624-44-4	etamsilato
2921 19 80	3735-65-7 51-75-2 36505-83-6 124-28-7 61822-36-4 3151-59-5 13946-02-6 503-01-5 502-59-0 543-82-8 338-83-0 107-35-7 555-77-1 123-82-0	butinamina clormetina dectaflur dimantina diprobutina etaflur iproeptina isometeptene octamilamina ottodrina perfluamina taurina triclormetina tuaminoeptano
2921 29 00	9011-04-5 112-24-3	esadimetrina bromuro trientina
2921 30 99	768-94-5 102-45-4 3570-07-8 6192-97-8 60-40-2 19982-08-2 3595-11-7 13392-28-4 79594-24-4	amantadina ciclopentamina dimecamina levopropilesedrina mecamilamina memantina propilesedrina rimantadina somantadina
2921 45 00	494-03-1 79617-96-2 52795-02-5	clornafazina sertralina tametralina
2921 46 00	300-62-9 156-08-1 51-64-9 457-87-4 1209-98-9 122-09-8 7262-75-1 156-34-3 17243-57-1	amfetamina benzfetamina desamfetamina etilamfetamina fencamfamina fentermina lefetamina levamfetamina mefenorex
2921 49 80	4255-23-6 150-59-4 15686-27-8 50-48-6 17243-39-9 101828-21-1	alfetamina alverina amfepentorex amitriptilina benzocetamina butenafina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2921 49 80	<i>(seguito)</i> 19992-80-4 35941-65-2 303-53-7 15301-54-9 13364-32-4 461-78-9 10389-73-8 13977-33-8 3239-44-9 102-05-6 5966-41-6 5581-40-8 17279-39-9 57653-27-7 54063-48-8 2201-15-2 341-00-4 13042-18-7 458-24-2 93-88-9 35764-73-9 7273-99-6 140850-73-3 86939-10-8 7395-90-6 27466-27-9 37577-24-5 5118-30-9 10262-69-8 100-92-5 5118-29-6 119386-96-8 65472-88-0 72-69-5 47166-67-6 5580-32-5 555-57-7 434-43-5 14334-40-8 390-64-7 438-60-8 136236-51-6 14611-51-9 106650-56-0 78628-80-5 15793-40-5 5632-44-0 155-09-9 58757-61-2	butisirato butriptilina ciclobenzaprina cipenammina clobenzorex clorfentermina clortermina demelverina dexfenfluramina dibemetina diisopromina dimefadano dimetamfetamina droprenilamina eptaverina eticiclidina etifelmina fendilina fenfluramina fenprometamina fluotracene gamfexina igmesina indatralina indrilina intriptilina levofenfluramina litracene maprotilina mefentermina melitracene mofegilina naftifina nortriptilina octriptilina ortetamina pargilina pentorex pramiverina prenilamina protriptilina rasagilina selegilina sibutramina terbinafina terodilina tolpropamina tranilcipromina trimexilina
2921 59 90	77518-07-1 37640-71-4 3572-43-8 3590-16-7	amiflamina aprindina bromexina feclemina
2922 11 00	2272-11-9	monoetanolamina oleato
2922 14 00	469-62-5	destropropoxifene
2922 19 80	509-74-0 82168-26-1 101479-70-3 64-95-9 17199-58-5 17199-54-1 52742-40-2 69756-53-2 50583-06-7 124316-02-5 13655-52-2 18683-91-5 54063-24-0 54063-25-1	acetilmetadol adafenoxato adaprololo adifenina alfacetilmetadolo alfametadolo alimadol alofantrina alonamina alprafenone alprenololo ambroxolo amifloverina amiterolo

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2922 19 80	<i>(seguito)</i>	
	3563-01-7	aprofene
	87129-71-3	arnololo
	35607-20-6	avridina
	302-40-9	benactizina
	22487-42-9	benaprizina
	2179-37-5	benciclano
	23602-78-0	benfluorex
	18965-97-4	berlafenone
	17199-59-6	betacetilmetadolo
	17199-55-2	betametadolo
	63659-18-7	betaxololo
	90293-01-9	bifemelano
	66722-44-9	bisoprololo
	20448-86-6	bornaprina
	66451-06-7	bornaprololo
	118-23-0	bromazina
	604-74-0	bufenadrina
	27591-01-1	bunololo
	14556-46-8	bupranololo
	18109-80-3	butamirato
	14007-64-8	butetamato
	7433-10-5	butidrina
	55769-65-8	butobendina
	64552-17-6	butofilololo
	77-22-5	caramifene
	112922-55-1	cericlamina
	512-15-2	ciclopentolato
	63659-12-1	cicloprololo
	69429-84-1	cilobamina
	39099-98-4	cinamololo
	54141-87-6	cinfenina
	1679-75-0	cinnamaverina
	90-86-8	cinnamedrina
	15585-86-1	ciprodenato
	71827-56-0	clemeprolo
	37148-27-9	clenbuterolo
	14860-49-2	clobutinolo
	791-35-5	clofedanolo
	5632-52-0	clofenciclano
	511-46-6	clofenetamina
	911-45-5	clomifene
	39563-28-5	cloranololo
	77-38-3	clorfenossamina
	17780-72-2	clorgilina
	3811-25-4	clorprenalina
	96389-68-3	crisnatolo
	119356-77-3	dapoxetina
	60812-35-3	decominolo
	3579-62-2	denaverina
	120444-71-5	deramciclano
	5051-22-9	despropranolo
	47419-52-3	desprossibutene
	15687-08-8	destrofemina
	23573-66-2	detanosal
	77-19-0	dicloloverina
	3686-78-0	dietifene
	80387-96-8	difemerina
	58-73-1	difenidramina
	14587-50-9	difeterolo
	545-90-4	dimefeptanolo
	509-78-4	dimenoxadolo
	53657-16-2	dimepranolo
	81447-80-5	diprafenone
	58473-73-7	drobulina
	1679-76-1	drofenina
	82413-20-5	drolossifene
	64552-16-5	ecipramidile
	102-60-3	edetolo
	25314-87-8	elucaina
	3565-72-8	embramina
	15690-57-0	enclomifene
	372-66-7	eptaminolo
	85320-67-8	ericololo

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2922 19 80	<i>(seguito)</i>	
	15599-37-8	esapradol
	55837-19-9	esaprololo
	532-77-4	esilcaina
	103598-03-4	esmololo
	54-03-5	esobendina
	90-54-0	etafenone
	74-55-5	etambutolo
	54063-36-4	etolorex
	1157-87-5	etoloxamina
	123618-00-8	fedotozina
	34616-39-2	fenalcomina
	92-12-6	feniltoloxamina
	59-96-1	fenossibenzamina
	63075-47-8	fepradinolo
	82101-10-8	flerobutero
	15221-81-5	fludorex
	50366-32-0	flunamina
	54910-89-3	fluoxetina
	84057-96-5	flusoxololo
	299-61-6	ganglefene
	36199-78-7	guaifecainolo
	15687-23-7	guaiaetamina
	27581-02-8	idropranololo
	13425-98-4	improsolano
	16112-96-2	indanorex
	60607-68-3	indenololo
	52403-19-7	iproxamina
	13445-63-1	iramina tosilato
	1092-46-2	ketocaina
	7488-92-8	ketocainolo
	7617-74-5	laurixamina
	34433-66-4	levacetilmetadol
	93221-48-8	levobetaxololo
	47141-42-4	levobunololo
	77164-20-6	levomoprololo
	2338-37-6	levopropossifene
	76496-68-9	levoprotalina
	82186-77-4	lumefantrina
	56341-08-3	mabuterolo
	576-68-1	mannomustina
	51-68-3	meclufenoxato
	5668-06-4	meclossamina
	524-99-2	medrilamina
	6284-40-8	meglumina
	23891-60-3	mepiramidile
	495-70-5	mepirilcaina
	22664-55-7	metipranololo
	37350-58-6	metoprololo
	31828-71-4	mexiletina
	13877-99-1	minepentato
	129612-87-9	miprossifene
	15518-87-3	miralat
	7712-50-7	mirtecaina
	5741-22-0	moprololo
	3572-74-5	mossastina
	53076-26-9	moxapridina
	54-32-0	moxisilite
	42200-33-9	nadololo
	42050-23-7	nafetololo
	1234-71-5	namossirato
	53716-48-6	nexeridina
	7413-36-7	nifenalolo
	53179-07-0	nisoxetina
	1477-39-0	noracimetadololo
	6818-37-7	olafur
	83-98-7	orfenadrina
	56433-44-4	oxaprotalina
	468-61-1	oxeladina
	5633-20-5	oxibutinina
	6452-71-7	oxprenololo
	77599-17-8	panomifene
	94-23-5	paretossicaina
	13479-13-5	pargeverina

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2922 19 80	<i>(seguito)</i> 47082-97-3 38363-40-5 77-23-6 57526-81-5 65236-29-5 302-33-0 27325-36-6 54-80-8 54063-53-5 493-76-5 525-66-6 14089-84-0 22232-57-1 96743-96-3 4148-16-7 53716-44-2 15639-50-6 125926-17-2 126924-38-7 56481-43-7 68567-30-6 65429-87-0 6535-03-1 10540-29-1 173324-94-2 27591-97-5 15301-96-9 5634-42-4 15301-93-6 2933-94-0 83015-26-3 89778-26-7 90845-56-0 58313-74-9 39133-31-8 78-41-1 7077-34-1 77-86-1 41570-61-0 83480-29-9 3572-52-9 81584-06-7 1600-19-7 19179-78-3 68876-74-4 15690-55-8	pargololo penbutololo pentoxiverina prenalterolo preoverina proadifene procinololo pronetalolo propafenone propanocaina propranololo prossibutene racefemina ramciclano ritrosolfano rociverina safingolo sarpogrelato seproxetina setazindolo solpecainolo spirendololo stevaladile tamoxifene temiverina tilorone tiromedano tocamfil tofenacina toliprololo tomoxetina toremifene trecadrina treptilamina trimebutina triparanolo trolnitrate trometamolo tulobuterolo voglibosio xenisalato xibenololo xilossemina xipranololo zocainone zuclomifene
2922 29 00	112891-97-1 5585-64-8 493-75-4 64638-07-9 53648-55-8 34368-04-2 51-61-6 86197-47-9 370-14-9 103878-96-2 18840-47-6 66195-31-1 1518-86-1 61661-06-1 39951-65-0 93-30-1 17692-54-5 65415-42-1 1199-18-4 15599-45-8 124937-51-5 15686-23-4 3735-45-3	alentemolo aminossitri-fene bialamico brolamfetamina dezocina dobutamina dopamina dopexamina foledrina fosopamina gepefrina ibopamina idrossiamfetamina levdobutamina lometralina metoxifenamina mitoclo-mina oxabrexina oxidopamina simetina tolterodina trimoxamina vetrabutina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2922 31 00	90-84-6	amfepramone
	76-99-3	metadone
	467-85-6	normetadone
2922 39 00	34911-55-2	amfebutamone
	34662-67-4	cotriptilina
	92629-87-3	desnafenodone
	53394-92-6	drinidene
	466-40-0	isometadone
	6740-88-1	ketamina
	125-58-6	levometadone
	15351-09-4	metamfepramone
	92615-20-8	nafenodone
	2922 44 00	20380-58-9
2922 49 95	89796-99-6	aceclofenac
	60-32-2	acido aminocaproico
	56-84-8	acido aspartico
	4295-55-0	acido clofenamico
	60-00-4	acido edetico
	23049-93-6	acido enfenamico
	530-78-9	acido flufenamico
	96-83-3	acido iopanoico
	644-62-2	acido meclofenamico
	61-68-7	acido mefenamico
	67-43-6	acido pentetico
	13710-19-5	acido tolfenamico
	1197-18-8	acido tranexamico
	56-41-7	alanina
	60719-82-6	alaproclato
	39718-89-3	alminoprofene
	57574-09-1	amineptina
	553-65-1	amossecaina
	15250-13-2	araprofene
	75219-46-4	atrimustina
	1134-47-0	baclofene
	94-09-7	benzocaina
	149-16-6	butacaina
	54-30-8	camilofina
	55986-43-1	cetabene
	34675-84-8	cetraxato
	305-03-3	clorambucil
	13930-34-2	clormecaina
	133-16-4	cloroprocaina
	6582-31-6	dapabutano
	32447-90-8	destilidina
	15307-86-5	diclofenac
	36499-65-7	edetato dicobaltico
	62-33-9	edetato sodico calcico
	67037-37-0	eflornitina
	30544-47-9	etofenamato
	7424-00-2	fenclonina
	63-91-2	fenilalanina
	15708-41-5	feredetato sodico
	60142-96-3	gabapentina
	94-14-4	isobutambene
	73-32-5	isoleucina
	61-90-5	leucina
	92-23-9	leucinocaina
	136-44-7	lisadimato
	63329-53-3	lobenzarit
	148-82-3	melfalan
	1088-80-8	metamelfalano
	70-26-8	ornitina
	21245-01-2	padimato
	12111-24-9	pentetato calcico trisodico
	57775-28-7	prefernamato
	148553-50-8	pregabalina
	59-46-1	procaina
	94-12-2	risocaina
	531-76-0	sarcolisina
	29098-15-5	terofenamato
94-24-6	tetracaina	

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2922 49 95	(seguito)	
	67330-25-0	ufenamato
	72-18-4	valina
	60643-86-9	vigabatrina
	59209-97-1	zafuleptina
2922 50 00	67-42-5	acido egtazico
	1174-11-4	acido xenazoico
	99-45-6	adrenalone
	124478-60-0	aglepristone
	78756-61-3	alifedrina
	50588-47-1	amafolone
	119-29-9	ambucaina
	64862-96-0	ametantrone
	51579-82-9	amfenac
	646-02-6	aminoetile nitrato
	128470-16-6	arbutamina
	3703-79-5	bametano
	3818-62-0	betoxicaina
	59170-23-9	bevantololo
	30392-40-6	bitolterolo
	91714-94-2	bromfenac
	447-41-6	bufenina
	22103-14-6	bufeniodo
	2922-20-5	butaxamina
	66734-12-1	butopamina
	63269-31-8	ciramadol
	109525-44-2	cliropamina
	18866-78-9	colterolo
	829-74-3	corbadrina
	83200-09-3	dembrexina
	71771-90-9	denopamina
	90237-04-0	desecoverina
	137-53-1	destrotiroxina sodica
	3506-31-8	deterenolo
	5714-08-9	detrotironina
	407-41-0	dexfosferina
	22950-29-4	dimetofrina
	497-75-6	diossetedrina
	10329-60-9	dioxifedrina
	52365-63-6	dipivefrina
	54592-27-7	divabuterolo
	23651-95-8	drossidopa
	141993-70-6	eldacimibe
	3215-70-1	esoprenalina
	93047-39-3	etanterolo
	709-55-7	etilefrina
	85750-39-6	etilefrina pivalato
	17365-01-4	etiroxato
	133-11-9	fenamisol
	59-42-7	fenilefrina
	13392-18-2	fenoterolo
	72973-11-6	forfenimexa
	53034-85-8	ibuterolo
	487-53-6	idrossiprocaina
	490-98-2	idrossitetracaina
	530-08-5	isoetarina
	7683-59-2	isoprenalina
	395-28-8	isoxsuprina
	51-31-0	levisoprenalina
	59-92-7	levodopa
	34391-04-3	levosalbutamolo
	97747-88-1	lilopristone
	3625-06-7	mebeverina
	32359-34-5	medifoxamina
	134865-33-1	meluadrina
	89-57-6	mesalazina
	3571-71-9	metaterolo
	555-30-6	metildopa
	1212-03-9	metiprenalina
	672-87-7	metirosina
	390-28-3	metoxamina
	62571-87-3	minaxolone
	65271-80-9	mitoxantrone

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2922 50 00	(seguito)	
	93047-40-6	naminterolo
	60734-87-4	nisbuterolo
	15686-81-4	norbudrina
	536-21-0	norfenefrina
	96346-61-1	onapristone
	586-06-1	orcioprenalina
	32462-30-9	osfenicina
	99-43-4	oxibuprocaina
	15687-41-9	oxifedrina
	67577-23-5	pivenfrina
	86-43-1	propossicaina
	499-67-2	prossimetacaina
	620-30-4	racemetirosina
	97825-25-7	ractopamina
	92071-51-7	rotraxato
	58882-17-0	roxadimato
	18559-94-9	salbutamolo
	18910-65-1	salmefamolo
	89365-50-4	salmeterolo
	57558-44-8	secoverina
	56-45-1	serina
	23031-25-6	terbutalina
	60-18-4	tirosina
	75626-99-2	tobuterolo
	27203-92-5	tramadolo
	93413-69-5	venlafaxina
2923 10 00	28319-77-9	colina alfoscerato
	507-30-2	colina gluconato
	2016-36-6	colina salicilato
	1336-80-7	ferrocolinato
	28038-04-2	salcolex
2923 20 00	63-89-8	colfosceril palmitato
2923 90 00	60-31-1	acetilcolina cloruro
	55077-30-0	aclatonio napadisilato
	7008-13-1	alopenio cloruro
	58158-77-3	amantano bromuro
	306-53-6	azametonio bromuro
	3818-50-6	befenio idrossinaftoato
	121-54-0	benzetonio cloruro
	139-07-1	benzododecinio cloruro
	19379-90-9	benzoxonio cloruro
	15585-70-3	bibenzonio bromuro
	61-75-6	bretilio tosilato
	51-83-2	carbacolo
	461-06-3	carnitina
	13254-33-6	carpronio cloruro
	122-18-9	cetalconio cloruro
	58703-78-9	cetexonio cloruro
	57-09-0	cetrimonio bromuro
	29546-59-6	ciclonio bromuro
	68379-03-3	clofilio fosfato
	2218-68-0	cloral betaina
	7168-18-5	clorfenotio amsonato
	541-22-0	decametonio bromuro
	2401-56-1	deditonio bromuro
	2001-81-2	diponio bromuro
	15687-13-5	dodeclonio bromuro
	538-71-6	domifene bromuro
	70641-51-9	edelfosina
	116-38-1	edrofonio cloruro
	3614-30-0	emepronio bromuro
	30716-01-9	emilio tosilato
	317-52-2	esafluronio bromuro
	55-97-0	esametonio bromuro
	65-29-2	gallamina triioduro
	19486-61-4	lauralconio cloruro
	1794-75-8	laurcezio bromuro
	541-15-1	levocarnitina
	7681-78-9	mebezonio ioduro
	3006-10-8	mecetronio etilsolfato

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2923 90 00	(seguito)	
	4858-60-0	mefenidramio metilsolfato
	62-51-1	metacolina cloruro
	3166-62-9	metilbenactizio bromuro
	25155-18-4	metilbenzetonio cloruro
	2424-71-7	metocinio ioduro
	58066-85-6	miltefosina
	139-08-2	miristalconio cloruro
	7009-91-8	nitricolina perclorato
	7002-65-5	ossibetaina
	7174-23-4	ossidipentonio cloruro
	15687-40-8	ottafonio cloruro
	50-10-2	oxifenonio bromuro
	17088-72-1	penoctionio bromuro
	541-20-8	pentametonio bromuro
	42879-47-0	pranolio cloruro
	3690-61-7	prodeconio bromuro
	123-47-7	prolonio ioduro
	77257-42-2	stilonio ioduro
	71-27-2	suxametonio cloruro
	54063-57-9	suxetonio cloruro
	1119-97-7	tetradonio bromuro
	71-91-0	tetrammonio bromuro
	552-92-1	toloconio metilsolfato
	79-90-3	triclobisonio cloruro
	125-99-5	tridiesetile ioduro
	391-70-8	trossonio tosilato
	4304-01-2	truxicurio ioduro
2924 11 00	57-53-4	meprobamato
2924 19 00	77337-76-9	acamprosato
	77-66-7	acecarbromal
	2490-97-3	aceglutamide
	99-15-0	acetilleucina
	131-48-6	acido aceneuramico
	57-08-9	acido acexamico
	3106-85-2	acido isospaglumico
	18679-90-8	acido opantenico
	4910-46-7	acido spaglumico
	1675-66-7	adelmidrolo
	39825-23-5	bisorcico
	4213-51-8	bromacrilide
	496-67-3	bromisoval
	32838-26-9	butoctamide
	128326-81-8	caldiamide
	5579-13-5	capuride
	541-79-7	carbocloral
	77-65-6	carbromal
	78-44-4	carisoprodol
	154-93-8	carmustina
	35301-24-7	cedefingolo
	633-47-6	cropropamide
	6168-76-9	crotetamide
	3342-61-8	deanolo aceglumato
	116-52-9	dicloralurea
	95-04-5	ectilurea
	60784-46-5	elmustina
	78-28-4	emilcamato
	306-41-2	excarbacolina bromuro
	56488-60-9	glutaurina
	466-14-8	ibrotamide
	56-85-9	levoglutamide
	64-55-1	mebutamato
	1954-79-6	mecloralurea
	76990-56-2	milacemide
	73105-03-0	neptamustina
	25269-04-9	nisobamato
	146919-78-0	opratonio ioduro
	544-31-0	palmidrolo
	32954-43-1	pendecamaina
	5667-70-9	pentabamato
	26305-03-3	pepstatina
	78512-63-7	pimelautide

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2924 19 00	<i>(seguito)</i> 69542-93-4 138531-07-4 78088-46-7 4268-36-4 62304-98-7 132787-19-0 51-79-6 512-48-1 52061-73-1 4171-13-5 2430-27-5 129009-83-2	pivagabina sinapultide tabilautide tibamato timalfasina tradecamide uretano valdetamide valdipromide valnoctamide valpromide versetamide
2924 21 90	369-77-7 34866-47-2 56980-93-9 51213-99-1 159910-86-8 87721-62-8 13010-47-4 71475-35-9 103055-07-8 75949-61-0 74738-24-2 13909-09-6 57460-41-0 101-20-2	alocarbano carbuterolo celiprololo clanfenuir droxinavir flestololo lomustina lozilurea lufenurone pafenololo recainam semustina talinololo triclocarban
2924 24 00	126-52-3	etinamato
2924 29 10	137-58-6	lidocaina
2924 29 95	37517-30-9 32795-44-1 556-08-1 118-57-0 129-63-5 86216-41-3 21434-91-3 6170-69-0 27736-80-7 3115-05-7 10397-75-8 16034-77-8 31127-82-9 2618-25-9 49755-67-1 22730-86-5 25827-76-3 1456-52-6 37723-78-7 5591-33-3 51876-99-4 37863-70-0 2276-90-6 60019-19-4 26887-04-7 16024-67-2 51022-74-3 96191-65-0 59017-64-0 28179-44-4 19863-06-0 31598-07-9 18699-02-0 54785-02-3 606-17-7 2901-75-9 138112-76-2 3011-89-0 26750-81-2 5486-77-1 26718-25-2	acebutololo acecainide acedobene acetaminosalolo acetrizoato di sodio acido brossitalamico acido capobenico acido clamidoxico acido fenaftico acido iobenzamico acido iocarmico acido iocetamico acido iodoxamico acido ioglicamico acido ioglicico acido iolixanico acido iomeglamico acido ioproccemico acido iopronico acido iosefamico acido ioserico acido iosumetico acido iotalamico acido iotetrico acido iotranico acido iotrizoico acido iotroxico acido ioxabrolico acido ioxaglico acido ioxitalamico acido ioxotrizoico acido iozomico actarit adamexina adipiodone afalanina agomelatina aklomite alibendolo alloclamide alofenato

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2924 29 95	<i>(seguito)</i>	
	88321-09-9	alossistatina
	115-79-7	ambenonio cloruro
	519-88-0	ambucetamide
	787-93-9	ameltolide
	737-31-5	amidotrizoato di sodio
	5591-49-1	anilamato
	87071-16-7	arclofenina
	22839-47-0	aspartame
	29122-68-7	atenololo
	16231-75-7	atolide
	65617-86-9	avizafone
	81732-65-2	bambuterolo
	102670-46-2	batanopride
	501-68-8	beclamide
	5003-48-5	benorilato
	15686-76-7	bensalano
	37106-97-1	bentiromide
	148-07-2	benzmalecene
	3440-28-6	betamiprone
	41859-67-0	bezafibrone
	70976-76-0	bifepramide
	67579-24-2	bromadolina
	332-69-4	bromamide
	4093-35-0	bromopride
	41113-86-4	bromoxanide
	40912-73-0	brosotamide
	54340-61-3	brovanexina
	1083-57-4	bucetina
	575-74-6	buclosamide
	32421-46-8	bunaftina
	1233-53-0	bunamiodil
	4663-83-6	buramato
	3785-21-5	butanilcaina
	66292-52-2	butifenina
	528-96-1	calcio benzamidosalicilato
	123122-54-3	candossatrilato
	123122-55-4	candossatrilato
	63-25-2	carbarile
	5749-67-7	carbasalato calcico
	15687-16-8	carbifene
	1042-42-8	carcainio cloruro
	3567-38-2	carfimato
	98815-38-4	casokefamide
	34919-98-7	cetamololo
	735-52-4	cetofenicolo
	5779-54-4	ciclarbamato
	7199-29-3	cieptamide
	64379-93-7	cinflumide
	58473-74-8	cinromide
	5588-21-6	cintramide
	75616-03-4	ciprazafone
	10423-37-7	citenamide
	30544-61-7	clanobutina
	3576-64-5	clefamide
	3207-50-9	clinolamide
	14437-41-3	clioxanide
	18966-32-0	clocanfamide
	5626-25-5	clodacaina
	1223-36-5	clofexamide
	26717-47-5	clofibride
	14261-75-7	cloforex
	15301-50-5	cloponone
	15687-05-5	cloracetadolo
	97-27-8	clorbetamide
	65569-29-1	clossacepride
	30531-86-3	colfenamato
	14008-60-7	cresotamide
	483-63-6	crotamitone
	14817-09-5	decimemide
	891-60-1	declopramide
	83435-66-9	delapril
	56-94-0	demecario bromuro
	3734-33-6	denatonio benzoato

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2924 29 95	<i>(seguito)</i>	
	119817-90-2	deslossiglumide
	2623-33-8	diacetamato
	28197-69-5	diacetololo
	36141-82-9	diamfenetide
	552-25-0	diampromide
	87-12-7	dibromsalano
	24353-45-5	dibusadol
	15585-88-3	dicarfene
	17243-49-1	diclometide
	134-62-3	dietiltoluamide
	101-71-3	difenano
	75659-07-3	dilevalolo
	579-38-4	diloxanide
	60-46-8	dimevamide
	58338-59-3	dinalina
	71119-12-5	dinazafone
	148-01-6	dinitolmide
	129-57-7	diprotrozoato sodico
	65717-97-7	disofenina
	54063-35-3	dofamio cloruro
	39907-68-1	dopamantina
	75616-02-3	dulozafone
	104775-36-2	ecabapide
	71027-13-9	eclanamina
	15687-14-6	embutramide
	2521-01-9	enciprato
	4582-18-7	endomide
	10087-89-5	enpromato
	358-52-1	esapropimato
	304-84-7	etamivano
	938-73-8	etenzamide
	62992-61-4	etersalato
	36637-18-0	etidocaina
	63245-28-3	etifenina
	5714-09-0	etile cartrizoato
	25287-60-9	etofamide
	15302-15-5	etosalamide
	53370-90-4	exalamide
	25451-15-4	felbamato
	63-98-9	fenacemide
	62-44-2	fenacetina
	4665-04-7	fenacetinolo
	306-20-7	fenaclone
	4551-59-1	fenalamide
	90-49-3	feneturide
	54063-40-0	fenossedil
	673-31-4	fenprobamato
	65646-68-6	fenretinide
	5107-49-3	flualamide
	847-20-1	flubanilato
	40256-99-3	flucetorex
	30533-89-2	flurantel
	4776-06-1	flusalano
	13311-84-7	flutamide
	15302-18-8	formetorex
	73573-87-2	formeterolo
	19368-18-4	ftaxilide
	106719-74-8	galtifenina
	6961-46-2	idrocilamide
	74517-78-5	indecainide
	136949-58-1	iobitridolo
	440-58-4	iodamide
	81045-33-2	iodecimolo
	92339-11-2	iodixanolo
	66108-95-0	ioexolo
	141660-63-1	iofratolo
	63941-73-1	ioglucolo
	63941-74-2	ioglucomide
	56562-79-9	ioglundide
	78649-41-9	iomeprolo
	62883-00-5	iopamidolo
	89797-00-2	iopentolo
	73334-07-3	iopromide

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2924 29 95	<i>(seguito)</i>	
	97702-82-4	iosarcolo
	79211-10-2	iosimide
	79211-34-0	iotriside
	79770-24-4	iotrolan
	87771-40-2	ioversolo
	107793-72-6	ioxilano
	71-81-8	isopropamide ioduro
	122898-67-3	itopride
	36894-69-6	labetalolo
	175385-62-3	lasinavir
	59160-29-1	lidofenina
	24353-88-6	lorbamato
	97964-56-2	lorglumide
	59179-95-2	lorzafone
	147362-57-0	loviride
	107097-80-3	loxiglumide
	82821-47-4	mabuprofene
	78266-06-5	mebrofenina
	1227-61-8	mefessamide
	54870-28-9	meglitinide
	14417-88-0	melinamide
	2577-72-2	metabromsalano
	621-42-1	metacetamolo
	100-95-8	metalconio cloruro
	532-03-6	metocarbamolo
	364-62-5	metoclopramide
	42794-76-3	midodrina
	92623-85-3	milnaciprano
	29619-86-1	moctamide
	56281-36-8	motretinide
	1505-95-9	naftipramide
	105816-04-4	nateglinide
	114-80-7	neostigmina bromuro
	78281-72-8	nepafenac
	50-65-7	niclosamide
	2444-46-4	nonivamide
	58493-49-5	olvanil
	526-18-1	osalmide
	29541-85-3	ossitriptilina
	26095-59-0	otilonio bromuro
	13912-77-1	ottacaina
	70009-66-4	oxalinast
	126-93-2	oxanamide
	70541-17-2	oxazafone
	126-27-2	oxetacaina
	2277-92-1	oxiclozanide
	50-19-1	oxifenamato
	59110-35-9	pamatololo
	1693-37-4	parapropamolo
	30653-83-9	parsalmide
	5579-05-5	passamato
	5579-06-6	pentalamide
	172820-23-4	pexiganano
	6673-35-4	practololo
	721-50-6	prilocaina
	51-06-9	procainamide
	13931-64-1	procimato
	62666-20-0	progabide
	6620-60-6	proglumide
	66532-85-2	propacetamolo
	1421-14-3	propanidide
	730-07-4	propetamide
	5579-08-8	propile docettrizoato
	17692-45-4	quatacaina
	22662-39-1	rafoxanide
	128298-28-2	remacemide
	20788-07-2	resorantel
	150812-12-7	retigabina
	123441-03-2	rivastigmina
	90895-85-5	ronactololo
	487-48-9	salacetamide
	36093-47-7	salantel
	46803-81-0	saletamide

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2924 29 95	(seguito)	
	587-49-5	sallfluverina
	65-45-2	salicilamide
	6376-26-7	salverina
	57227-17-5	sevopramide
	7225-61-8	sodio metrizoato
	7246-21-1	sodio tiropanoato
	94-35-9	stiramato
	129-46-4	suramina sodica
	94497-51-5	tamibarotene
	5560-78-1	teclozano
	51012-32-9	tiapride
	55837-29-1	tiropramide
	41708-72-9	tocainide
	38103-61-6	tolamololo
	3686-58-6	tolocaina
	97964-54-0	tomoglumide
	53902-12-8	tranilast
	87-10-5	tribromsalano
	6340-87-0	triacetamolo
	76812-98-1	trigevololo
	616-68-2	trimecaina
	138-56-7	trimetobenzamide
	53783-83-8	tromantadina
	38647-79-9	urefibrato
2925 12 00	77-21-4	glutetimide
2925 19 95	2897-83-8	alonimide
	51411-04-2	alrestatina
	1673-06-9	amfotalide
	125-84-8	aminoglutetimide
	69408-81-7	amonafide
	64-65-3	bemegride
	144849-63-8	bisnafide
	22855-57-8	brosuccimide
	15518-76-0	ciproximide
	162706-37-8	elinafide
	77-67-8	etosuccimide
	1156-05-4	fenglutarimide
	60-45-7	fenimide
	86-34-0	fensuccimide
	77-41-8	metosuccimmide
	129688-50-2	minalrestat
	10403-51-7	mitindomide
	54824-17-8	mitonafide
	6319-06-8	noreximide
	14166-26-8	taglutimide
	50-35-1	talidomide
	21925-88-2	tesicam
	35423-09-7	tesimide
	7696-12-0	tetrametrina
2925 20 00	22573-93-9	alexidina
	5581-35-1	amfecloral
	3459-96-9	amicarbalide
	49745-00-8	amidantel
	33089-61-1	amitraz
	137159-92-3	aptiganel
	74-79-3	argimina
	81907-78-0	batebulast
	78718-52-2	benexato
	55-73-2	betamidina
	85125-49-1	biclodil
	692-13-7	buformina
	3748-77-4	bunamidina
	59721-28-7	camostat
	22790-84-7	carbantel
	55-56-1	clorexidina
	537-21-3	clorproguanile
	6903-79-3	creatinolfosfato
	496-00-4	dibromopropamidina
	3811-75-4	esamidina
	45086-03-1	etoformina

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2925 20 00	(seguito)	
	101-93-9	fenacaina
	114-86-3	fenformina
	80018-06-0	fengabina
	15339-50-1	ferrotrenina
	39492-01-8	gabexato
	55926-23-3	guanclorfina
	29110-47-2	guanfacina
	3658-25-1	guanocina
	13050-83-4	guanossifene
	104317-84-2	gusperimus
	495-99-8	idrossistilbamidina
	1221-56-3	iopodato di sodio
	135-43-3	lauroguadina
	66871-56-5	lidamidina
	46464-11-3	meobentina
	657-24-9	metformina
	459-86-9	mitoguazone
	146978-48-5	moxilubant
	81525-10-2	nafamostat
	76631-45-3	napactadina
	886-08-8	norletimolo
	5879-67-4	oletimolo
	100-33-4	pentamidina
	500-92-5	proguanile
	104-32-5	propamidina
	1729-61-9	renitolina
	140-59-0	stilbamidina isetionato
	17035-90-4	targinina
	4210-97-3	tiformina
	85465-82-3	timotrinano
	86914-11-6	tolgabide
	160677-67-8	tresperimus
	149820-74-6	xemilofibano
	6443-40-9	xilamidina tosilato
2926 30 00	15686-61-0	fenproporex
2926 90 95	123548-56-1	acrezast
	65899-72-1	alozafone
	17590-01-1	amfetaminil
	83200-10-6	anipamil
	137109-71-8	balazipone
	1069-55-2	bucrilato
	34915-68-9	bunitrololo
	54239-37-1	cimaterolo
	21702-93-2	cloguanamil
	57808-65-8	closantel
	85247-76-3	dagapamil
	38321-02-7	desverapamil
	92302-55-1	devapamil
	78370-13-5	emopamil
	6606-65-1	enbucrilato
	130929-57-6	entacapone
	86880-51-5	epanololo
	15599-27-6	etaminil
	5232-99-5	etocrilene
	23023-91-8	flucrilato
	16662-47-8	gallopamil
	1113-10-6	guancidina
	77-51-0	isoaminile
	147076-36-6	laflunimus
	101238-51-1	levemopamil
	53882-12-5	lodossamide
	137-05-3	mecrilato
	136033-49-3	nexopamil
	1689-89-0	nitroxinil
	6701-17-3	ocrilato
	6197-30-4	ottocrilene
	65655-59-6	pacrinololo
	58503-83-6	penirololo
	85247-77-4	ronipamil
	111753-73-2	satigrel
	52-53-9	verapamil

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2927 00 00	80573-04-2	balsalazide
	502-98-7	clorazodina
	536-71-0	diminazeno
	94-10-0	etoxazene
	80573-03-1	ipsalazide
2928 00 90	546-88-3	acido acetoidrossamico
	5854-93-3	alanosina
	34297-34-2	anidoxima
	15256-58-3	belossamide
	7654-03-7	benmoxina
	322-35-0	benserazide
	38274-54-3	benurestato
	4267-81-6	bolazina
	555-65-7	brocresina
	2438-72-4	bufexamac
	3583-64-0	bumadizone
	53078-44-7	caproxamina
	81424-67-1	caracemide
	3240-20-8	carbenzide
	28860-95-9	carbidopa
	25394-78-9	cetoxima
	140-87-4	ciacetacide
	3788-16-7	cimemoxina
	54739-19-4	clovoxamina
	58832-68-1	cloximato
	70-51-9	deferoxamina
	24701-51-7	demexiptilina
	511-41-1	difossazide
	85750-38-5	erocainide
	105613-48-7	exametazima
	90581-63-8	falintololo
	51-71-8	fenelzina
	103-03-7	fenicarbazide
	55-52-7	feniprazina
	141579-54-6	fenleutone
	3818-37-9	fenossipropazina
	141184-34-1	filaminast
	54739-18-3	fluvoxamina
	14816-18-3	fossima
	5051-62-7	guanabenz
	5001-32-1	guanocloro
	7473-70-3	guanossabenz
	53648-05-8	ibuproxam
	127420-24-0	idrapril
	127-07-1	idroxicarbamide
	3544-35-2	iproclozide
	60070-14-6	mariptilina
	65-64-5	mebanazina
	54063-51-3	nadoxololo
	46263-35-8	nafomina
	15687-37-3	naftazone
	57925-64-1	naprodoxima
3362-45-6	nossiptilina	
4684-87-1	octamoxina	
671-16-9	procarbazina	
25875-51-8	robenidina	
20228-27-7	ruvazone	
5579-27-1	simtrazene	
78372-27-7	stirocainide	
95268-62-5	upenazima	
56187-89-4	ximoprofene	
2929 90 00	4317-14-0	amitriptilinosido
	15350-99-9	amossidramina camsilato
	52658-53-4	benfosformina
	52758-02-8	benzaprinosside
	139-05-9	ciclamato di sodio
	97642-74-5	clomifenossido
	299-86-5	crufomato
	3733-81-1	defosfamide
	70788-28-2	fluofamide
	1491-41-4	naftalofos

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2929 90 00	(seguito) 4075-88-1 70788-29-3	oxifentorex tofamide
2930 20 00	148-18-5 3735-90-8 50838-36-3 27877-51-6	ditiocarbo sodico fencarbamide tolciclato tolindato
2930 30 00	97-77-8 95-05-6 137-26-8	disulfiram sulfiram tiram
2930 40 10	63-68-3	metionina
2930 90 13	52-90-4	cisteina
2930 90 16	616-91-1 42293-72-1 65002-17-7 638-23-3 82009-34-5 89163-44-0 86042-50-4 18725-37-6 13189-98-5 2485-62-3 52-67-5 5287-46-7 89767-59-9 87573-01-1	acetilcisteina bencisteina bucillamina carbocisteina cilastatina cinaproxene cistinexina dacisteina fudosteina mecisteina penicillamina prenisteina salmisteina salnacedina
2930 90 70	77-46-3 127-60-6 89987-06-4 63547-13-7 144-75-2 109-57-9 5965-40-2 123955-10-2 85754-59-2 539-21-9 3569-77-5 20537-88-6 26328-53-0 305-97-5 106854-46-0 103725-47-9 90357-06-5 79467-22-4 6385-58-6 97-18-7 844-26-8 4044-65-9 23233-88-7 108-02-1 486-17-9 786-19-6 159138-80-4 473-32-5 1166-34-3 87556-66-9 4938-00-5 80-08-0 112573-72-5 5964-62-5 59-52-9 16208-51-8 67-68-5 5835-72-3 82599-22-2 584-69-0 502-55-6 74639-40-0	acedapsone acediasolfone sodico acido tiludronico adrafinil aldesolfone sodico allitiourea allopripide sodica almokalant ambamustina ambazone amidapsone amifostina amoscanato antiolimina argimesna betiatide bicalutamide bipenamolo bitionolato sodico bitionolo bitionolossido bitoscanato brotianide captamina captodiame carbofenotion cariporide caulmosulfone cinanserina cloticasone danosteina dapsone desecadotriole diatimosolfone dimercaprolo dimesna dimetilsulfossido diprofene ditiomustina ditofal dixantogeno docarpamina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2930 90 70	<i>(seguito)</i>	
	112573-73-6	ecadotriole
	513-10-0	ecotiopato ioduro
	3569-59-3	esasonio ioduro
	87719-32-2	etarotene
	1234-30-6	etocarlide
	58306-30-2	febantel
	97-24-5	fenticloro
	113593-34-3	flosatidile
	2924-67-6	fluoresone
	90566-53-3	fluticasone
	2507-91-7	glossazone
	554-18-7	glucosolfone
	83519-04-4	ilmofosina
	66608-32-0	imcarbofos
	23205-04-1	iosulamide
	71767-13-0	iotasul
	88041-40-1	lemidosul
	127304-28-3	linarotene
	790-69-2	loflucarbano
	60-23-1	mercaptamina
	20223-84-1	mercaptomerina
	66516-09-4	mertiatide
	19767-45-4	mesna
	926-93-2	metallibura
	66960-34-7	metchefamide
	68693-11-8	modafinil
	122575-28-4	naglivano
	88255-01-0	netobimina
	19881-18-6	nitroscanato
	15599-39-0	noxitiolina
	35727-72-1	ontianil
	137109-78-5	orazipone
	27450-21-1	osmadizone
	3569-58-2	ossisonio ioduro
	27025-41-8	oxiglutatione
	114568-26-2	patamostat
	81045-50-3	pivopril
	107023-41-6	pobilukast
	23288-49-5	probucolo
	81110-73-8	racecadotriole
	34914-39-1	ritiometano
	54657-98-6	serfibrato
	133-65-3	solasolfone
	121-55-1	subatizone
	304-55-2	succimero
	5934-14-5	succisolfone
	66264-77-5	sulfinalolo
	42461-79-0	sulfonterolo
	38194-50-2	sulindac
	54063-56-8	suloctidil
	25827-12-7	sulossifene
	69217-67-0	sumacetamolo
	105687-93-2	sumarotene
	94055-76-2	suplatast tosilato
	85053-46-9	suricainide
	3383-96-8	temefos
	14433-82-0	tiacetarsamide sodica
	6964-20-1	tadenolo
	55837-28-0	tiafibrato
	500-89-0	tiambutosina
	10433-71-3	tiametONIO ioduro
	129731-11-9	tibeglisene
	13402-51-2	tibenzato
	82-99-5	tifenamil
	53993-67-2	tiflorex
	5964-24-9	timerfonato sodico
	104-06-3	tioacetazone
	910-86-1	tiocarlide
	10489-23-3	tiocilato
	54-64-8	tiomersal
	1953-02-2	tiopronina
	39516-21-7	tiopropamina
	15686-78-9	tiosalano

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2930 90 70	(seguito)	
	26481-51-6	tiprenololo
	70895-45-3	tipropidile
	38452-29-8	tolmesossido
	2398-96-1	tolnaftato
	82964-04-3	tolrestat
	7009-79-2	xentiorato
	22012-72-2	zilantel
2931 00 95		
	97-44-9	acetarsolo
	66376-36-1	acido alendronico
	98-50-0	acido arsanilico
	51395-42-7	acido butedronico
	10596-23-3	acido clodronico
	2809-21-4	acido etidronico
	2398-95-0	acido foscolico
	13237-70-2	acido fosmenico
	114084-78-5	acido ibandronico
	124351-85-5	acido incadronico
	1984-15-2	acido medronico
	79778-41-9	acido neridronico
	63132-39-8	acido olpadronico
	15468-10-7	acido ossidronico
	40391-99-9	acido pamidronico
	51321-79-0	acido sparfosico
	75018-71-2	acido tauroselcolico
	60668-24-8	alafosfalina
	103486-79-9	belfosdil
	8017-88-7	borato fenilmercurico
	17316-67-5	butafosfano
	126-22-7	butonato
	121-59-5	carbarsone
	62-37-3	clormerodrina
	65606-61-3	diciferrone
	455-83-4	diclorofenarsina
	3639-19-8	difetarzone
	68959-20-6	disiquonio cloruro
	535-51-3	femarsone sulfossilato
	73514-87-1	fosarilato
	63585-09-1	foscarnet sodico
	16543-10-5	fosenazide
	54870-27-8	fosfoneto sodico
	92118-27-9	fotemustina
	116-49-4	glicobiarsolo
	14235-86-0	idrargafene
	525-30-4	mercuderamide
	498-73-7	mercurbutolo
	492-18-2	mersalile
	52-68-6	metrifonato
	76541-72-5	mifobato
	457-60-3	neoarsfenamina
	98-72-6	nitarsone
	306-12-7	oxofenarsina
	0-00-0	propagermanio
	33204-76-1	quadrosilano
	0-00-0	repagermanio
	121-19-7	rossarsone
	618-82-6	solfarsfenamina
	5959-10-4	stibosamina
	127502-06-1	tetrofosmina
	2430-46-8	tolboxano
	57808-64-7	toldimfos
	19028-28-5	toliodio cloruro
	554-72-3	triparsamide
	132236-18-1	zifrosilone
2932 19 00		
	72420-38-3	acifrano
	75748-50-4	ancarolol
	28434-01-7	bioesmetrina
	53684-49-4	bufetololo
	64743-08-4	diclofurima
	735-64-8	fenamifurile
	3690-58-2	fubrogonio ioduro
	3776-93-0	furfenorex

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2932 19 00	(seguito)	
	4662-17-3	furidarone
	142996-66-5	furomina
	549-40-6	furostilbestrolo
	15686-77-8	fursalano
	541-64-0	furtretonio ioduro
	31329-57-4	naftidrofurile
	405-22-1	nidrossizone
	3270-71-1	nifuraldezone
	19561-70-7	nifuratrone
	5580-25-6	nifuretazone
	5579-95-3	nifurmerone
	965-52-6	nifuroxazide
	6236-05-1	nifuroxima
	5579-89-5	nifursemizone
	16915-70-1	nifursolo
	67-28-7	niidrazone
	84845-75-0	niperotidina
	64743-09-5	nitrafudam
	59-87-0	nitrofural
	60653-25-0	orpanossina
	66357-35-5	ranitidina
	6673-97-8	spirossasone
	93064-63-2	venritidina
	3563-92-6	zilofuramina
2932 29 10	77-09-8	fenolftaleina
2932 29 80	642-83-1	aceglatone
	152-72-7	acenocumarolo
	476-66-4	acido ellagico
	67696-82-6	acriellina
	65776-67-2	afurololo
	321-55-1	alossone
	76-65-3	amolanone
	3447-95-8	benfurodil emisuccinato
	58409-59-9	bucumololo
	465-39-4	bufogenina
	804-10-4	carbocromene
	35838-63-2	clocumarol
	60986-89-2	clofurac
	68206-94-0	cloricromene
	56-72-4	cumafos
	4366-18-1	cumetarolo
	132100-55-1	dalvastatina
	1233-70-1	diarbarone
	66-76-2	dicumarolo
	2908-75-0	esculamina
	91406-11-0	esuprone
	548-00-5	etile biscumacetato
	435-97-2	fenprocumone
	87810-56-8	fostriecina
	67268-43-3	giparmene
	32449-92-6	glucurolattone
	90-33-5	imecromone
	81478-25-3	lomevactone
	112856-44-7	losigamone
	75330-75-5	lovastatina
	52814-39-8	metesculetolo
	73573-88-3	mevastatina
	113507-06-5	mossidectina
	75992-53-9	moxadolene
	96829-58-2	orlistat
	15301-80-1	oxamarina
	57-57-8	propiolattone
	79902-63-9	simvastatina
	52-01-7	spironolattone
	29334-07-4	sulmarina
	42422-68-4	talernolo
	66898-60-0	talosalato
	75139-06-9	tetronasina
	3902-71-4	trioxisalene
	3258-51-3	valofano
	477-32-7	visnadina

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2932 29 80	(seguito)	
	81-81-2	warfarina
	15301-97-0	xilocumarol
	26538-44-3	zeranolo
2932 99 50	114977-28-5	docetaxel
	33069-62-4	paclitaxel
2932 99 70	56180-94-0	acarbosio
	25161-41-5	acevaltrato
	18467-77-1	acido diprogulico
	61136-12-7	almurtide
	123072-45-7	aprosolato sodico
	71963-77-4	artemetero
	88495-63-0	artesanato
	85443-48-7	bencianolo
	58546-54-6	besigomsina
	55102-44-8	bofumustina
	34753-46-3	cieptolano
	18296-45-2	didrovaltrato
	3567-40-6	diossamato
	61869-07-6	domiodolo
	122312-55-4	dosmalfato
	98383-18-7	ecomustina
	90733-40-7	edifolone
	135038-57-2	fasidotril
	29041-71-2	fruttosio ferrico
	105618-02-8	galamustina
	12569-38-9	glubionato di calcio
	3416-24-8	glucosamina
	61914-43-0	glucuronamide
	40580-59-4	guanadrel
	116818-99-6	isalsteina
	56290-94-9	medrossalolo
	31112-62-6	metrizamide
	1508-45-8	mitopodozide
	74817-61-1	murabutide
	53983-00-9	nibroxano
	22693-65-8	olmidina
	451-77-4	omamilamina
	541-66-2	oxapropanio ioduro
	5684-90-2	pentricloral
	53341-49-4	ponfibrato
	470-43-9	promossolano
	136-70-9	protochilolo
	58994-96-0	ranimustina
	78113-36-7	romurtide
	47254-05-7	spirosepinina
	1344-34-9	stibamina glucoside
	49763-96-4	stiripentolo
	66112-59-2	temurtide
	51497-09-7	tenamfetamina
	97240-79-4	topiramato
	30910-27-1	trelossinato
2932 99 85	96566-25-5	ablukast
	16110-51-3	acido cromoglicico
	37470-13-6	acido flavodico
	23580-33-8	acido furacrinico
	33459-27-7	acido xanoxico
	2455-84-7	ambenoxano
	58805-38-2	ambicromil
	4439-67-2	amikellina
	1951-25-3	amiodarone
	79130-64-6	ansoxetina
	123407-36-3	arteflene
	63968-64-9	artemisinina
	39552-01-7	befunololo
	81703-42-6	bendacalolo
	1477-19-6	benzarone
	3562-84-3	benzbromarone
	13157-90-9	benzchercina
	68-90-6	benziodarone
	72619-34-2	bermopofene

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2932 99 85	<i>(seguito)</i>	
	132017-01-7	bervastatina
	78371-66-1	bucromarone
	54340-62-4	bufuralolo
	4442-60-8	butamoxano
	55165-22-5	butocrololo
	56689-43-1	canbisolo
	521-35-7	cannabinolo
	154-23-4	cianidanolo
	3607-18-9	cidossepina
	59729-33-8	citalopram
	3611-72-1	cloridarol
	66575-29-9	colforsina
	4940-39-0	cromocarb
	110816-79-0	cromoglicato lisetil
	1165-48-6	dimeflina
	6538-22-3	dimeprozano
	80743-08-4	diossadilolo
	78-34-2	diossation
	61-74-5	domoxina
	55286-56-1	doxaminolo
	1668-19-5	doxepina
	1972-08-3	dronabinolo
	149494-37-1	ebalgotano
	119-41-5	efloxato
	15686-63-2	etabenzarone
	16509-23-2	etomoxano
	77416-65-0	exepanolo
	34887-52-0	fenisorex
	15686-60-9	flavamina
	79619-31-1	flavodilolo
	71316-84-2	fluradolina
	67700-30-5	furaprofene
	58012-63-8	furcloprofene
	38873-55-1	furobufene
	56983-13-2	furofenac
	19889-45-3	guabensano
	81674-79-5	guaimesal
	2165-19-7	guanoxano
	35212-22-7	ipriflavone
	37855-80-4	iprocololo
	151581-24-7	iralukast
	57009-15-1	isocromil
	652-67-5	isosorbide
	87-33-2	isosorbide dinitrato
	16051-77-7	isosorbide mononitrato
	55453-87-7	isossepac
	82-02-0	kellina
	480-17-1	leucocianidolo
	65350-86-9	mecidanolo
	26225-59-2	mecinarone
	4386-35-0	meraleina sodica
	129-16-8	merbromina
	53-46-3	metantelinio bromuro
	85-90-5	metilcromone
	87626-55-9	mitoflaxone
	51022-71-0	nabilone
	74912-19-9	naboctato
	52934-83-5	nanafrocina
	99200-09-6	nebivololo
	81486-22-8	nipradilolo
	113806-05-6	olopatadina
	55689-65-1	oxepinac
	26020-55-3	oxetorone
	87549-36-8	parcetasal
	4730-07-8	pentamoxano
	67102-87-8	pentomone
	42408-79-7	pirandamina
	68298-00-0	pirnabina
	50-34-0	propantelina bromuro
	60400-92-2	prossicromil
	128232-14-4	raxofelast
	169758-66-1	robalgotano
	22888-70-6	silibinina

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2932 99 85	(seguito)	
	33889-69-9	silicristina
	29782-68-1	silidianina
	474-58-8	sitogluside
	72492-12-7	spizofurone
	58761-87-8	sudexanox
	7182-51-6	talopram
	37456-21-6	terbucromil
	77005-28-8	texacromil
	97483-17-5	tifurac
	76301-19-4	timefurone
	40691-50-7	tixanox
	50465-39-9	tocofibrato
	23915-73-3	trebenzamina
	18296-44-1	valtrato
	139110-80-8	zanamivir
2933 11 10	479-92-5	propifenazone
2933 11 90	58-15-1	aminofenazone
	747-30-8	aminofenazone ciclamato
	55837-24-6	bisfenazone
	7077-30-7	butopirammonio ioduro
	1046-17-9	dibupirone
	22881-35-2	famprofazone
	60-80-0	fenazone
	68-89-3	metamizolo sodico
	3615-24-5	ramifenazone
2933 19 10	50-33-9	fenilbutazone
2933 19 90	105-20-4	betazolo
	50270-32-1	bufezolac
	142155-43-9	cizolirtina
	60104-29-2	clofezone
	81528-80-5	dalbraminolo
	70181-03-2	dazopride
	20170-20-1	difenamizolo
	23111-34-4	feclobuzone
	30748-29-9	feprazone
	80410-36-2	fezolamina
	7554-65-6	fomepizolo
	115436-73-2	ipazilide
	50270-33-2	isofezolac
	853-34-9	kebuzone
	53808-88-1	lonazolac
	119322-27-9	meribendano
	7125-67-9	metochizina
	2210-63-1	mofebutazone
	55294-15-0	muzolimina
	59040-30-1	nafazatrom
	129-20-4	oxifenbutazone
	71002-09-0	pirazolac
	4023-00-1	praxadina
	34427-79-7	prossifezone
	57-96-5	sulfinpirazone
	27470-51-5	suxibuzone
	103475-41-8	tepossalina
	13221-27-7	tribuzone
	32710-91-1	trifezolac
2933 21 00	1317-25-5	alclossa
	5579-81-7	aldiossa
	40828-44-2	clazolimina
	5588-20-5	clodantoina
	86-35-1	etotoina
	57-41-0	fenitoina
	93390-81-9	fosfenitoina
	89391-50-4	imirestat
	50-12-4	mefenitoina
	63612-50-0	nilutamide
	56605-16-4	spiromustina
2933 29 10	50-60-2	fentolamina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 29 90	91017-58-2	abunidazolo
	118072-93-8	acido zoledronico
	830-89-7	albutoina
	63824-12-4	aliconazolo
	33178-86-8	alimidina
	4474-91-3	angiotensina II
	53-73-6	angiotensinamide
	91-75-8	antazolina
	66711-21-5	apraclonidina
	60173-73-1	arfalasia
	104054-27-5	atipamezolo
	40077-57-4	aviptadil
	40828-45-3	azolimina
	31478-45-2	bamnidazolo
	57647-79-7	benclonidina
	63927-95-7	bentemazolo
	22994-85-0	benznidazolo
	60628-96-8	bifonazolo
	78186-34-2	bisantrene
	96153-56-9	bisfentidina
	59803-98-4	brimonidina
	108894-40-2	brolaconazolo
	64872-76-0	butoconazolo
	105920-77-2	camonagrel
	177563-40-5	carafibano
	22232-54-8	carbimazolo
	42116-76-7	carnidazolo
	53267-01-9	cibenzolina
	120635-74-7	cilansetron
	104902-08-1	cilutazolina
	51481-61-9	cimetidina
	59939-16-1	cirazolina
	38083-17-9	climbazolo
	17692-28-3	clonazolina
	4205-90-7	clonidina
	23593-75-1	clotrimazolo
	77175-51-0	croconazolo
	4342-03-4	dacarbazina
	76894-77-4	dazmegrel
	78218-09-4	dazossibene
	70161-09-0	democonazolo
	73931-96-1	denzimolo
	122830-14-2	derigidolo
	81447-79-2	deslofedina
	113775-47-6	desmedetomidina
	76631-46-4	detomidina
	551-92-8	dimetridazolo
	6043-01-2	domazolina
	3254-93-1	doxentoina
	128326-82-9	eberconazolo
	27220-47-9	econazolo
	99500-54-6	efetozolo
	158682-68-9	elisartano
	113082-98-7	enalchirene
	73790-28-0	enilconazolo
	77671-31-9	enoximone
	22668-01-5	etanidazolo
	69539-53-3	etintidina
	33125-97-2	etomidato
	15037-44-2	etonam
	501-62-2	fenamazolina
	73445-46-2	fenflumizolo
	41473-09-0	fenmetozolo
57653-26-6	fenobam	
4846-91-7	fenossazolina	
72479-26-6	fenticonazolo	
59729-37-2	fexinidazolo	
53597-28-7	fludazonio cloruro	
36740-73-5	flumizolo	
4548-15-6	flumidazolo	
84962-75-4	flutomidato	
28125-87-3	flutonidina	
119006-77-8	flutrimazolo	
5786-71-0	fosfocreatinina	

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 29 90	<i>(seguito)</i>	
	116684-92-5	galdansetron
	110883-46-0	giracodazolo
	25859-76-1	glibutimina
	95668-38-5	idraflidina
	84243-58-3	imazodano
	89371-37-9	imidapril
	89371-44-8	imidaprilato
	36364-49-5	imidazolo salicilato
	27885-92-3	imidocarbo
	7303-78-8	imidolina
	55273-05-7	impromidina
	40507-78-6	indanazolina
	85392-79-6	indanidina
	14885-29-1	ipronidazolo
	138402-11-6	irbesartano
	115574-30-6	irtemazolo
	110605-64-6	isaglidolo
	27523-40-6	isoconazolo
	71-00-1	istidina
	116795-97-2	ledazerolo
	81447-78-1	levlofexidina
	145858-51-1	liarozolo
	107429-63-0	lintopride
	65571-68-8	lofemizolo
	31036-80-3	lofexidina
	60628-98-0	lombazolo
	114798-26-4	losartano
	86347-14-0	medetomidina
	58261-91-9	mefenidile
	14058-90-3	metazamide
	5696-06-0	metetoina
	34839-70-8	metiamide
	5377-20-8	metomidato
	38349-38-1	metrafazolina
	443-48-1	metronidazolo
	22916-47-8	miconazolo
	23757-42-8	midafur
	80614-27-3	midazogrel
	83184-43-4	mifentidina
	20406-60-4	mipimazolo
	13551-87-6	misonidazolo
	125472-02-8	mivazerolo
	97901-21-8	nafagrel
	835-31-4	nafazolina
	64212-22-2	nafimidone
	91524-14-0	napamezolo
	130759-56-7	nemazolina
	173997-05-2	nepicastat
	130726-68-0	neticonazolo
	17230-89-6	nimazone
	21721-92-6	nitrefazolo
	54533-85-6	nizofenone
	89838-96-0	octimibato
	137460-88-9	odalprofene
	74512-12-2	omoconazolo
	116002-70-1	ondansetrone
	66778-37-8	orconazolo
	16773-42-5	ornidazolo
	64211-45-6	oxiconazolo
	1491-59-4	oximetazolina
	82571-53-7	ozagrel
	130120-57-9	prezotide rame acetato
	76448-31-2	propenidazolo
	7036-58-0	propoxato
	126222-34-2	remikirene
	89781-55-5	rolafagrel
	65896-16-4	romifidina
	7681-76-7	ronidazolo
	3366-95-8	secnidazolo
	54143-54-3	sepazonio cloruro
	103926-64-3	sepimostat
	79313-75-0	sopromidina
	30529-16-9	stirimazolo

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 29 90	(seguito)	
	61318-90-9	sulconazolo
	51022-76-5	sulnidazolo
	1082-56-0	tefazolina
	1077-93-6	ternidazolo
	84-22-0	tetrizolina
	60-56-0	tiamazolo
	62894-89-7	tiflamizolo
	62882-99-9	tinazolina
	19387-91-8	tinidazolo
	59-98-3	tolazolina
	4201-22-3	tolonidina
	1082-57-1	tramazolina
	56-28-0	triclodazolo
	84203-09-8	trifenagrel
	62087-96-1	triletide
	56097-80-4	valconazolo
	526-36-3	xilometazolina
	51940-78-4	zetidolina
	90697-56-6	zimidobene
	71097-23-9	zoficonazolo
2933 33 00		
	71195-58-9	alfentanil
	144-14-9	anileridina
	15301-48-1	bezitramide
	1812-30-2	bromazepam
	469-79-4	chetobemidone
	28782-42-5	difenoxina
	915-30-0	difenoxilato
	467-83-4	dipipanone
	77-10-1	fenciclidina
	562-26-5	fenoperidina
	437-38-7	fentanil
	113-45-1	metilfenidato
	359-83-1	pentazocina
	57-42-1	petidina
	467-60-7	pipradrolo
	302-41-0	piritramide
	15686-91-6	propiram
	64-39-1	trimeperidina
2933 39 10		
	54-92-2	iproniazide
	101-26-8	piridostigmina bromuro
2933 39 99		
	827-61-2	aceclidina
	807-31-8	aceperone
	4394-00-7	acido niflumico
	4394-05-2	acido nixilico
	2398-81-4	acido ossiniacico
	75755-07-6	acido piridronico
	105462-24-6	acido risedronico
	37087-94-8	acido tibrico
	13410-86-1	aconiazide
	87848-99-5	acrivastina
	66564-15-6	alepride
	468-51-9	alfameprodina
	77-20-3	alfaprodina
	154541-72-7	alinastina
	25384-17-2	allilprodina
	59831-65-1	alopemide
	52-86-8	aloperidolo
	93277-96-4	altapizone
	83991-25-7	ambasilide
	1580-71-8	amiperone
	88150-42-9	amlodipina
	15378-99-1	anazocina
	98330-05-3	anpirtolina
	86780-90-7	aranidipina
	106669-71-0	arpromidina
	68844-77-9	astemizolo
	115-46-8	azaciclonolo
	3964-81-6	azatadina
	123524-52-7	azelnidipina
	4945-47-5	bamipina

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	<i>(seguito)</i>	
	104713-75-9	barnidipina
	105979-17-7	benidipina
	2062-84-2	benperidolo
	2156-27-6	benproperina
	24671-26-9	benrixato
	3691-78-9	benzetidina
	119391-55-8	benzetimide
	16571-59-8	benzindopirina
	16852-81-6	benzoclidina
	53-89-4	benzpipirilone
	587-46-2	benzpirinio bromuro
	125602-71-3	bepotastina
	126825-36-3	bertosamil
	155418-06-7	besilato di nolpantio
	119257-34-0	besipirdina
	5638-76-6	betaistina
	468-50-8	betameprodina
	468-59-7	betaprodina
	5205-82-3	bevonio metilsolfato
	116078-65-0	bidisomide
	479-81-2	bietamiverina
	69047-39-8	binifibrato
	514-65-8	biperidene
	159997-94-1	biricodar
	603-50-9	bisacodil
	89194-77-4	bisaramil
	13456-08-1	bitipazone
	171655-91-7	brasofensina
	71990-00-6	bremazocina
	101345-71-5	brifentanil
	71195-56-7	broclepride
	86-22-6	bromfeniramina
	10457-90-6	bromperidolo
	33144-79-5	broperamolo
	57982-78-2	budipina
	22632-06-0	bupicomide
	2180-92-9	bupivacaina
	55285-35-3	butanixina
	55837-14-4	butaverina
	93821-75-1	butinazocina
	55837-15-5	butopirina
	15302-05-3	butossilato
	79449-98-2	cabastina
	4876-45-3	camfotamide
	70724-25-3	carbazerano
	486-16-8	carbinoxamina
	90729-42-3	carebastina
	59708-52-0	carfentanil
	98323-83-2	carbossiolo
	7528-13-4	carperidina
	20977-50-8	carperone
	5942-95-0	carpipramina
	107266-08-0	carvotrolina
	145599-86-6	cerivastatina
	123-03-5	cetilpiridinio cloruro
	10447-39-9	chifenadina
	64755-06-2	chinuclio bromuro
	31721-17-2	chinupramina
	75985-31-8	ciamexone
	3572-80-3	ciclazocina
	47128-12-1	cicliramina
	139-62-8	ciclometicaina
	53449-58-4	ciclonicato
	85166-20-7	ciclotropio bromuro
	77-39-4	cicrimina
	132203-70-4	cilnidipina
	66564-14-5	cinitapride
	14796-24-8	cinperene
	129-03-3	ciproeptadina
	4904-00-1	ciprolidolo
	81098-60-4	cisapride
	55905-53-8	clebopride
	166432-28-6	clevidipina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	<i>(seguito)</i>	
	15302-10-0	clibucaina
	3485-62-9	clidinio bromuro
	47739-98-0	clocapramina
	10457-91-7	clofluperolo
	21829-22-1	clonixeril
	17737-65-4	clonixina
	3703-76-2	cloperastina
	2971-90-6	clopidolo
	53179-12-7	clopimozide
	132-22-9	clorfenamina
	61764-61-2	cloroperone
	59-32-5	cloropiramina
	57653-29-9	cogazocina
	7007-96-7	crotoniazide
	27115-86-2	dacuronio bromuro
	120958-90-9	dalcotidina
	31232-26-5	danitracene
	47029-84-5	dazadrolo
	63388-37-4	declenperone
	30652-11-0	deferiprone
	99518-29-3	derpanicato
	132-21-8	desbromfeniramina
	25523-97-1	desclorfeniramina
	24358-84-7	desivacaina
	120054-86-6	desniguldipina
	21888-98-2	dextimide
	27112-37-4	diamocaina
	586-60-7	diclonina
	17737-68-7	diclonixina
	382-82-1	dicolinio ioduro
	561-77-3	diesiverina
	62-97-5	difemanile metilsolfato
	13862-07-2	difemetorex
	972-02-1	difenidolo
	147-20-6	difenilpiralina
	47806-92-8	difenoximide
	37398-31-5	dilmefone
	3425-97-6	dimecolonio ioduro
	5636-83-9	dimetindene
	300-37-8	diodone
	101-08-6	diperodone
	117-30-6	dipiproverina
	3696-28-4	dipiritione
	68284-69-5	disobutamide
	3737-09-5	disopiramide
	15876-67-2	distigmina bromuro
	99499-40-8	disuprazolo
	103336-05-6	ditechirene
	74517-42-3	ditercalinio cloruro
	57808-66-9	domperidone
	120014-06-4	donepezile
	21228-13-7	dorastina
	469-21-6	doxilamina
	29125-56-2	droclidinio bromuro
	34703-49-6	dropempina
	548-73-2	droperidolo
	78421-12-2	drossicainide
	15599-26-5	drossipropina
	90729-43-4	ebastina
	119431-25-3	eliprodil
	80879-63-6	emiglitato
	37612-13-8	encainide
	93181-85-2	endixaprina
	67765-04-2	enefexina
	60662-18-2	eniclobrato
	66364-73-6	enpirolina
	64840-90-0	eperisone
	7237-81-2	epronicoato
	1096-72-6	epzidina
	3626-67-3	esadilina
	132829-83-5	espatropato
	536-33-4	etionamide
	31637-97-5	etofibrato

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	<i>(seguito)</i>	
	469-82-9	etoxeridina
	100-91-4	eucatropina
	86189-69-7	felodipina
	59859-58-4	femoxetina
	129-83-9	fenampromide
	127-35-5	fenazocina
	94-78-0	fenazopiridina
	30817-43-7	fenclxonio metilsolfato
	469-80-7	fenetidina
	553-69-5	feniramidolo
	86-21-5	feniramina
	69365-65-7	fenoctimina
	55837-26-8	fenperato
	77-01-0	fenpipramide
	3540-95-2	fenpiprano
	125-60-0	fenpiverinio bromuro
	53415-46-6	fepitrizolo
	138708-32-4	ferpifosato sodico
	54063-45-5	fetossilato
	83799-24-0	fexofenadina
	21221-18-1	flazalone
	54143-55-4	flecainide
	86811-58-7	fluzaurone
	75444-64-3	flumeridone
	38677-85-9	flunissina
	53179-10-5	fluperamide
	56995-20-1	flupirtina
	21686-10-2	flupranone
	54965-22-9	fluspiperone
	1841-19-6	fluspirilene
	118248-91-2	fodipir
	145216-43-9	forasartano
	5598-52-7	fospirato
	149-17-7	ftivazide
	1539-39-5	gapicomina
	106686-40-2	gapromidina
	54063-47-7	gemazocina
	107266-06-8	gevotrolina
	132553-86-7	glemanserina
	852-42-6	guaipato
	1463-28-1	guanaclina
	57653-28-8	ibazocina
	79449-99-3	icospiramide
	100927-13-7	idaverina
	7008-17-5	idrossipiridina tartrato
	468-56-4	idroxipetidina
	23210-56-2	ifenprodil
	66208-11-5	ifoxetina
	63758-79-2	indalpina
	3569-26-4	indopina
	26844-12-2	indoramina
	155415-08-0	inogatrano
	6556-11-2	inositolo nicotinato
	5579-92-0	iopidolo
	5579-93-1	iopidone
	22150-28-3	ipragratina
	89667-40-3	isbogrel
	54-85-3	isoniazide
	57021-61-1	isonixina
	121750-57-0	itamelina
	36292-69-0	ketazocina
	103890-78-4	lacidipina
	144412-49-7	lamifibano
	73278-54-3	lamtidina
	170566-84-4	lanepitant
	103577-45-3	lansoprazolo
	6272-74-8	lapirio cloruro
	76956-02-0	lavoltidina
	103878-84-8	lazabemide
	125729-29-5	lemildipina
	24678-13-5	lenperone
	5005-72-1	leptaclina
	100427-26-7	lercanidipina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	<i>(seguito)</i>	
	79516-68-0	levocabastina
	24558-01-8	levofacetoperano
	22204-91-7	lifibrato
	159776-68-8	linetastina
	88678-31-3	liranaftato
	145414-12-6	lirexapride
	86811-09-8	litoxetina
	93181-81-8	lodaxaprina
	61380-40-3	lofentanil
	53179-11-6	loperamide
	106900-12-3	loperamide ossido
	79794-75-5	loratadina
	59729-31-6	lorcainide
	171049-14-2	lotrafibano
	128075-79-6	lufironile
	155319-91-8	mangafodipir
	14745-50-7	meletimide
	3575-80-2	melperone
	76-90-4	mepenzolato bromuro
	91-84-9	mepiramina
	6968-72-5	mepiroxolo
	22801-44-1	mepivacaina
	62658-88-2	mesudipina
	13447-95-5	metaniazide
	4394-04-1	metanixina
	1707-15-9	metazide
	3734-52-9	metazocina
	29342-02-7	metipirox
	54-36-4	metirapone
	114-91-0	metiridina
	89613-77-4	mezacopride
	39537-99-0	micinicato
	66529-17-7	midaglizolo
	4575-34-2	mifadol
	72432-03-2	miglitolo
	141725-10-2	milacainide
	139886-32-1	milamelina
	59831-64-0	milenperone
	75437-14-8	milverina
	70260-53-6	mindodilolo
	52157-83-2	mindoperone
	2748-88-1	miripirio cloruro
	2856-74-8	modalina
	81329-71-7	modecainide
	122957-06-6	modipafant
	1050-79-9	moperone
	89419-40-9	mosapramina
	58239-89-7	mossazocina
	124858-35-1	nadifloxacina
	504-03-0	nanofina
	22443-11-4	nepinalone
	51-12-7	nialamide
	3099-52-3	nicametato
	150443-71-3	nicanartina
	79455-30-4	nicaravene
	55985-32-5	nicardipina
	5868-05-3	niceritrolo
	59-26-7	nicetamide
	13912-80-6	nicoboxil
	10571-59-2	nicoclonato
	31980-29-7	nicofibrato
	80614-21-7	nicogrelato
	27959-26-8	nicomolo
	65141-46-0	nicorandil
	5657-61-4	nicossamato
	555-90-8	nicotiazone
	29876-14-0	nicotredolo
	36504-64-0	nictindolo
	21829-25-4	nifedipina
	2139-47-1	nifenazone
	113165-32-5	niguldipina
	22609-73-0	niludipina
	75530-68-6	nilvadipina

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	<i>(seguito)</i>	
	66085-59-4	nimodipina
	16426-83-8	niometacina
	15387-10-7	niprofazone
	63675-72-9	nisoldipina
	39562-70-4	nitrendipina
	60324-59-6	nomelidina
	561-48-8	norpiperone
	96487-37-5	nuvenzepina
	114-90-9	obidoxima cloruro
	101343-69-5	ocfentanil
	71138-71-1	octapinolo
	71251-02-0	octenidina
	87784-12-1	ofornina
	115972-78-6	olradipina
	73590-58-6	omeprazolo
	2779-55-7	opiniazide
	160492-56-8	osanetant
	100158-38-1	otenzepad
	4354-45-4	oxiclipina
	5322-53-2	oxiperomide
	13958-40-2	oxiramide
	27302-90-5	oxisurano
	546-32-7	oxofeneridina
	96515-73-0	palomidipina
	121650-80-4	pancopride
	15500-66-0	pancuronio bromuro
	13752-33-5	panidazolo
	96922-80-4	pantenicato
	102625-70-7	pantoprazolo
	80349-58-2	panuramina
	5634-41-3	parapenzolato bromuro
	7162-37-0	paridocaina
	2066-89-9	pasiniazide
	50432-78-5	pemeride
	79-55-0	pempidina
	26864-56-2	penfluridolo
	7009-54-3	pentapiperide
	7681-80-3	pentapiperio metilsolfato
	96513-83-6	pentisomide
	4960-10-5	perastina
	6621-47-2	peresilina
	92268-40-1	perfomedil
	157716-52-4	perifosina
	82227-39-2	pibaxizina
	103922-33-4	pibutidina
	57548-79-5	picafibrato
	79201-85-7	picenadol
	144035-83-6	piclamilast
	51832-87-2	picobenzide
	17692-43-2	picodralazina
	36175-05-0	picofosfato sodico
	3731-52-0	picolamina
	586-98-1	piconolo
	21755-66-8	picoperina
	78090-11-6	picoprazolo
	10040-45-6	picosulfato sodico
	64063-57-6	picotrina
	130641-36-0	picumeterolo
	15686-87-0	pifenato
	31224-92-7	pifoxima
	60576-13-8	piketopropene
	534-84-9	pimeclone
	79992-71-5	pimetacina
	3565-03-5	pimetina
	578-89-2	pimetremide
	13495-09-5	piminodina
	70132-50-2	pimonidazolo
	2062-78-4	pimozide
	60560-33-0	pinacidile
	28240-18-8	pinolcaina
	1893-33-0	pipamperone
	125-51-9	pipenzolato bromuro
	82-98-4	piperidolato

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	<i>(seguito)</i>	
	2531-04-6	piperilone
	136-82-3	piperocaina
	4546-39-8	pipetanato
	18841-58-2	pipoctanone
	55837-21-3	pipossizina
	68797-29-5	pipradimadol
	55313-67-2	pipramadol
	3562-55-8	piprocurario ioduro
	38677-81-5	pirbuterolo
	35620-67-8	pirdonio bromuro
	1882-26-4	pircarbato
	87-21-8	piridocaina
	24340-35-0	pidrossilato
	55285-45-5	pirifibrato
	55432-15-0	pirinidazolo
	1740-22-3	pirinolina
	33605-94-6	pirisudanolo
	1098-97-1	piritino
	13463-41-7	piritone zinca
	68252-19-7	pirmenolo
	50650-76-5	piroctone
	124436-59-5	pirodavir
	84490-12-0	piroximone
	54110-25-7	pirozadil
	103923-27-9	pirtenidina
	15301-88-9	pitamina
	54063-52-4	pitofenone
	39123-11-0	pituxato
	94-63-3	pralidossima ioduro
	99522-79-9	pranidipina
	85966-89-8	preclamolo
	55837-22-4	pribecaina
	95374-52-0	prideperone
	511-45-5	pridinolo
	1219-35-8	primaperone
	78997-40-7	prisotino
	31314-38-2	prodipina
	561-76-2	properidina
	587-61-1	propiliodone
	3811-53-8	propinetidina
	3781-28-0	propiperone
	3670-68-6	propipocaina
	60569-19-9	propiverina
	14222-60-7	protionamide
	71276-43-2	quadazocina
	117976-89-3	rabeprazolo
	156137-99-4	rapacuronio bromuro
	132875-61-7	remifentanil
	112727-80-7	renzapride
	135062-02-1	repaglinide
	149926-91-0	revatropato
	110140-89-1	ridogrel
	104153-37-9	rilopirox
	32953-89-2	rimiterolo
	71653-63-9	riodipina
	96449-05-7	rispenzepina
	78092-65-6	ristiano
	162401-32-3	roflumilast
	121840-95-7	rogletimide
	42597-57-9	ronifibrato
	56079-81-3	ropitoina
	84057-95-4	ropivacaina
	2804-00-4	rossoperone
	5560-77-0	rotossamina
	78273-80-0	roxatidina
	112192-04-8	roxindolo
	158876-82-5	rupatadina
	159912-53-5	sabcomelina
	134377-69-8	safironile
	495-84-1	salinazide
	143257-97-0	sameridina
	115911-28-9	sampirtina
	142001-63-6	saredutant

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	(seguito)	
	57734-69-7	sechifenadina
	110347-85-8	selfotel
	106516-24-9	sertindolo
	122955-18-4	sibopirdina
	172927-65-0	sibrafibano
	140944-31-6	silperisone
	6184-06-1	sorbinicato
	749-02-0	spiperone
	510-74-7	spiramide
	144-45-6	spirgetina
	357-66-4	spirilene
	137795-35-8	spiroglumide
	3784-99-4	stilbazio ioduro
	80343-63-1	sufotidina
	47662-15-7	suxemeride
	147025-53-4	talsacidina
	59429-50-4	tamitinolo
	90961-53-8	tedisamil
	77342-26-8	tefenperato
	108687-08-7	teludipina
	72808-81-2	tepirindolo
	149979-74-8	terbogrel
	50679-08-8	terfenadina
	31932-09-9	ticarbodina
	154413-61-3	ticolubant
	57648-21-2	timiperone
	57237-97-5	timoprazolo
	77502-27-3	tolpadol
	728-88-1	tolperisone
	97-57-4	tolpronina
	71461-18-2	tonazocina
	88296-62-2	transcainide
	86365-92-6	trazolopride
	120656-74-8	trefentanil
	144-11-6	triesifenidile
	13422-16-7	triflocina
	749-13-3	trifluperidolo
	56-97-3	trimedoxima bromuro
	5789-72-0	trimetamide
	7009-82-7	trimetidinio metosolfato
	91-81-6	tripelennamina
	486-12-4	triprolidina
	1508-75-4	tropicamide
	30751-05-4	trossipide
	149488-17-5	troviridina
	35515-77-6	truxipicurio ioduro
	73590-85-9	ufiprazolo
	72005-58-4	vadocaina
	132373-81-0	vamicamide
	50700-72-6	vecuronio bromuro
	93-47-0	verazide
	15686-68-7	volazocina
	135354-02-8	xaliprodene
	83059-56-7	zabicipril
	90103-92-7	zabiciprilato
	90182-92-6	zacopride
	56775-88-3	zimeldina
	56383-05-2	zindotrina
2933 41 00	77-07-6	levorfanolo
2933 49 10	17230-85-2	amchinato
	127294-70-6	balofloxacina
	5486-03-3	buchinolato
	141725-88-4	cetefloxacina
	85-79-0	cinocaina
	132-60-5	cincofene
	19485-08-6	ciprochinato
	105956-97-6	clinafloxacina
	110013-21-3	merafloxacina
	151096-09-2	moxifloxacina
	13997-19-8	nechinato
	485-34-7	neocincofene

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 49 10	<i>(seguito)</i> 485-89-2 154612-39-2 143383-65-7 1698-95-9 40034-42-2 127779-20-8 127254-12-0 143224-34-4	oxicincofeno palinavir premafloxacina prochinolato rosoxacina sachinavir sitafloxacina telinavir
2933 49 30	125-71-3	destrometorfano
2933 49 90	90402-40-7 42465-20-3 15301-40-3 13425-92-8 10023-54-8 3811-56-1 86-42-0 550-81-2 64228-81-5 86-75-9 108437-28-1 22407-74-5 96187-53-0 15599-52-7 3684-46-6 521-74-4 42408-82-2 15686-38-1 19056-26-9 139314-01-5 86024-64-8 2768-90-3 85441-60-7 86-80-6 525-61-1 13757-97-6 1776-83-6 54063-29-5 59889-36-0 96946-42-8 2545-39-3 4298-15-1 55150-67-9 130-26-7 7270-12-4 54340-63-5 72-80-0 54-05-7 130-16-5 13007-93-7 1131-64-2 18507-89-6 522-51-0 125-73-5 67165-56-4 83-73-8 36309-01-0 147-27-3 77086-21-6 106819-53-8 14009-24-6 3176-03-2 4310-89-8 143664-11-3 37517-33-2 486-47-5 18429-78-2 468-07-5 23779-99-9 83863-79-0 76568-02-0 3820-67-5	abanochile acechinolina actinochinolo amichinsina aminochinolo aminochinuride amodiachina amopirochina atracurio besilato benzoxichina binfloxacina bisobrina brechinar brochinaldolo brossaldina broxichinolina butorfanolo carbazocina chidecamina chilostigmina chinacainolo chinaldina cerulea chinaprilato chinisocaina chinocide chinprenalina chintiofos cicarperone ciprefadol cisatracurio besilato clamossichina cletochina climiqualina cliochinolo clochinato clofeverina clorchinaldolo clorochina clossichina cuproxolina debrisochina decochinato dequalinio cloruro destrorfano diclofensina diiodidrossichinolina dimemorfano dimossilina dizocilpina dossacurio cloruro drotaverina drotebanolo edachinio cloruro elacridar esprochina etaverina famotina fenomorfano floctafenina florifenina flosechinano glafenina

Codice NC	CAS RN	Denominazione	
2933 49 90	(seguito)		
	154-73-4	guanisochina	
	55299-11-1	ichindamina	
	118-42-3	idroxiclorochina	
	91524-15-1	irloxacina	
	56717-18-1	isotichimide	
	90828-99-2	itrocainide	
	72714-75-1	ivoqualina	
	79798-39-3	ketorfanolo	
	3253-60-9	laudexio metilsolfato	
	146-37-2	laurolinio acetato	
	10351-50-5	lenichinsina	
	152-02-3	levallorfanolo	
	10061-32-2	levofenacilmorfano	
	125-70-2	levometorfano	
	23910-07-8	mebichina	
	53230-10-7	meflochina	
	18429-69-1	memotina	
	2154-02-1	metofolina	
	106861-44-3	mivacurio cloruro	
	103775-10-6	moexipril	
	103775-14-0	moexiprilato	
	158966-92-8	montelukast	
	10539-19-2	moxaverina	
	159989-64-7	nelfinavir	
	64039-88-9	nicafenina	
	76252-06-7	nicainoprolo	
	2545-24-6	niceverina	
	4008-48-4	nitroxolina	
	24526-64-5	nomifensina	
	1531-12-0	norlevorfanolo	
	549-68-8	octaverina	
	21738-42-1	oxamnichina	
	635-05-2	pamachina	
	574-77-6	papaverolina	
	86-78-2	pentachina	
	77472-98-1	pipequalina	
	548-84-5	pirvinio cloruro	
	90-34-6	primachina	
	136668-42-3	quiflapone	
	85441-61-8	quinapril	
	5714-76-1	quinetato	
	510-53-2	racemetorfano	
	297-90-5	racemorfano	
	61563-18-6	sochinololo	
	74129-03-6	tebuchina	
	113079-82-6	terbechinil	
	53400-67-2	tichinamide	
	7175-09-9	tilbrochinolo	
	5541-67-3	tilichinolo	
	40692-37-3	tisoquone	
	1748-43-2	tretinio tosilato	
	30418-38-3	tretochinolo	
	79201-80-2	veradolina	
	120443-16-5	verlukast	
	72714-74-0	viqualina	
	2933 53 10	57-44-3	barbital
		144-02-5	barbital sodico
		50-06-6	fenobarbital
		57-30-7	fenobarbital sodico
	2933 53 90	52-43-7	allobarbital
		57-43-2	amobarbital
		77-26-9	butalbital
		52-31-3	ciclobarbital
		115-38-8	metilfenobarbital
		76-74-4	pentobarbital
		125-40-6	secbutabarbital
		76-73-3	secobarbital
		2430-49-1	vinilbital

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 54 00	77-02-1	aprobarbital
	4388-82-3	barbexaclone
	744-80-9	benzobarbital
	561-86-4	brallobarbital
	841-73-6	bucolomo
	960-05-4	carbubarbo
	15687-09-9	difebarbamato
	509-86-4	eptararb
	56-29-1	esobarbital
	27511-99-5	eteroarbo
	13246-02-1	febarbamato
	357-67-5	fetarbitale
	50-11-3	metarbitale
	467-43-6	metiturale
	151-83-7	metoesital
	561-83-1	nealbarbital
	2409-26-9	prazitone
	143-82-8	probarbitale sodico
	2537-29-3	prossibarbal
	115-44-6	talbutale
	76-23-3	tetrabarbital
	467-36-7	tialbarbitale
	467-38-9	tiotetrabarbital
125-42-8	vinbarbital	
2933 55 00	61197-73-7	loprazolam
	340-57-8	mecloqualone
	72-44-6	metaqualone
	34758-83-3	zipeprolo
2933 59 10	333-41-5	dimpilato
2933 59 95	136470-78-5	abacavir
	55485-20-6	acaprazina
	299-89-8	acetiamina
	59277-89-3	aciclovir
	54063-23-9	acido cinepazico
	65-86-1	acido orotico
	51940-44-4	acido pipemidico
	50892-23-4	acido pirinixico
	19562-30-2	acido piromidico
	101197-99-3	acitemato
	96914-39-5	actisomide
	127266-56-2	adatanserina
	106941-25-7	adefovir
	56066-19-4	aditerene
	56066-63-8	aditoprim
	56287-74-2	afloqualone
	315-30-0	allopurinolo
	55837-20-2	alofuginone
	27076-46-6	alpertina
	76330-71-7	altanserina
	86393-37-5	amifloxacina
	642-44-4	aminometradina
	58602-66-7	aminopterina sodica
	550-28-7	amisometradina
	36590-19-9	amocarzina
	75558-90-6	amperozide
	5587-93-9	ampirimina
	121-25-5	amprolio
	68475-42-3	anagrelide
	442-03-5	anisopirolo
	55300-29-3	antrafenina
	71576-40-4	aptazapina
	86627-15-8	aronixile
	55779-18-5	arprinocide
	136816-75-6	atevirdina
	89303-63-9	atiprosina
	135637-46-6	atizoram
	2856-81-7	azabuperone
	5234-86-6	azachinzolo
	62973-76-6	azanidazolo
	1649-18-9	azaperone
	448-34-0	azaprocina

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	<i>(seguito)</i>	
	446-86-6	azatioprina
	102280-35-3	bachiloprim
	95634-82-5	batelapina
	156862-51-0	belaperidone
	52395-99-0	belarizina
	92210-43-0	bemarinone
	88133-11-3	bemitradina
	59752-23-7	benderizina
	22457-89-2	benfotiamina
	299-88-7	bentiamina
	17692-23-8	bentipimina
	108210-73-7	bifeprofene
	86662-54-6	binizolast
	41510-23-0	biriperone
	2667-89-2	bisbentiamina
	132810-10-7	blonanserina
	55837-17-7	brindoxima
	56518-41-3	brodimoprima
	56741-95-8	bropirimina
	51481-62-0	bucainide
	86304-28-1	buciclovir
	82-95-1	buclizina
	62052-97-5	bumepidile
	80755-51-7	bunazosina
	59184-78-0	buquinerano
	76536-74-8	buquiterina
	36505-84-7	buspirone
	510-90-7	butalital sodico
	87051-46-5	butanserina
	68741-18-4	buterizina
	80433-71-2	calcio levofolinato
	61422-45-5	carmofur
	125363-87-3	carsatrina
	83881-51-0	cetirizina
	15793-38-1	chinazosina
	4774-24-7	chipazina
	53131-74-1	ciapilomo
	37751-39-6	ciclazindolo
	82-92-8	ciclizina
	113852-37-2	cidofovir
	80109-27-9	ciladopa
	54063-30-8	ciltoprazina
	23887-41-4	cinepazet
	23887-46-9	cinepazide
	298-57-7	cinnarizina
	60763-49-7	cinnarizina clofibrato
	51493-19-7	cinprazolo
	23887-47-0	cinpropazide
	82117-51-9	cinuperone
	85721-33-1	ciprofloxacina
	33453-23-5	ciproquazone
	298-55-5	clocinizina
	4052-13-5	cloperidone
	522-18-9	clorbenzoxamina
	82-93-9	clorciclizina
	25509-07-3	cloroqualone
	5786-21-0	clozapina
	112398-08-0	danofloxacina
	72822-12-9	dapiprazolo
	3733-63-9	declossizina
	117827-81-3	delfaprazina
	84408-37-7	desciclovir
	24584-09-6	dexrazoxano
	5355-16-8	diaveridina
	86641-76-1	dibrospidio cloruro
	90-89-1	dietilcarbamazina
	98106-17-3	difloxacina
	5522-39-4	difluanazina
	7008-00-6	dimetolizina
	58-32-2	dipiridamolo
	36518-02-2	diproqualone
	90808-12-1	divaplone
	64019-03-0	doqualast

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	<i>(seguito)</i>	
	120770-34-5	draflazina
	17692-31-8	dropropizina
	80576-83-6	edatrexato
	150756-35-7	efletirizina
	110629-41-9	elbanizina
	95520-81-3	elziverina
	110690-43-2	emitefur
	107361-33-1	enazadrem
	68576-86-3	enciprazina
	59989-18-3	eniluracil
	74011-58-8	enoxacina
	31729-24-5	enpiprazolo
	93106-60-6	enrofloxacina
	18694-40-1	epirizolo
	73090-70-7	epiropim
	10402-90-1	eprazinone
	32665-36-4	eprozinolo
	98123-83-2	epsiprantel
	64204-55-3	esaprazolo
	141-94-6	esetidina
	7432-25-9	etaqualone
	17692-34-1	etodrossizina
	52942-31-1	etoperidone
	115-63-9	exociclo metilsolfato
	104227-87-4	fanciclovir
	164150-99-6	fandofloxacina
	7077-33-0	febuverina
	54063-38-6	fenaperone
	54063-39-7	fenetradil
	3607-24-7	feniripolo
	75184-94-0	fenprinast
	79660-72-3	fleroxacina
	167933-07-5	flibanserina
	82190-92-9	flotrenizina
	1480-19-9	fluanisone
	54340-64-6	fluciprazina
	2022-85-7	flucitosina
	52468-60-7	flunarizina
	51-21-8	fluorouracile
	67121-76-0	fluperlapina
	76716-60-4	fluprazina
	40507-23-1	fluproquazone
	37554-40-8	fluquazone
	86696-88-0	frabuprofene
	82410-32-0	ganciclovir
	160738-57-8	gatifloxacina
	83928-76-1	gepirone
	119914-60-2	grepafloxacina
	108674-88-0	idenast
	68-88-2	idroxizina
	119687-33-1	iganidipina
	75689-93-9	imanixil
	7008-18-6	iminofenimide
	41340-39-0	impacarzina
	150378-17-9	indinavir
	141549-75-9	indisetrone
	5984-97-4	iodotiouracile
	69017-89-6	ipexidina
	55477-19-5	iprozilamina
	96478-43-2	irindalone
	4214-72-6	isaxonina
	74050-98-9	ketanserina
	52196-22-2	ketotrexato
	143257-98-1	lerisetron
	132449-46-8	lesopitrone
	130018-77-8	levocetirizina
	99291-25-5	levodropropizina
	3416-26-0	lidoflazina
	119514-66-8	lifarizina
	94192-59-3	lixazinone
	127759-89-1	lobucavir
	98207-12-6	lobuprofene
	86627-50-1	lodinixil

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	<i>(seguito)</i>	
	98079-51-7	lomefloxacina
	101477-55-8	lomerizina
	106400-81-1	lometrexolo
	104719-71-3	lorcinadol
	108785-69-9	lorpiprazolo
	72141-57-2	losulazina
	80428-29-1	mafoprazina
	120092-68-4	manidipina
	140945-32-0	mapinastina
	134208-17-6	mazapertina
	569-65-3	meclozina
	1243-33-0	mefeclofazina
	87611-28-7	melchinast
	20326-12-9	mepiprazolo
	50-44-2	mercaptipurina
	56-04-2	metiltiouracile
	68902-57-8	metioprimum
	59-05-2	metotrexato
	54188-38-4	metralindolo
	81043-56-3	metrenperone
	50335-55-2	mezilamina
	24219-97-4	mianserina
	24360-55-2	milipertina
	38304-91-5	minoxidil
	79467-23-5	mioflazina
	61337-67-5	mirtazapina
	108612-45-9	mizolastina
	65329-79-5	mobenzoxamina
	56693-13-1	mociprazina
	13665-88-8	mopidamolo
	23790-08-1	mossiprachina
	75438-57-2	mossonidina
	5061-22-3	nafigverina
	57149-07-2	naftopidile
	83366-66-9	nefazodone
	109713-79-3	neldazosina
	27367-90-4	niaprazina
	130636-43-0	nifekalant
	60662-19-3	nilprazolo
	42471-28-3	nimustina
	56739-21-0	nitraquazone
	147149-76-6	notatrexed
	5626-36-8	nonapirimina
	70458-96-7	norfloxacin
	100587-52-8	norfloxacin succinil
	76600-30-1	nosantina
	21560-59-8	ochizile
	96604-21-6	ocinaplone
	152939-42-9	opanaxil
	315-72-0	opipramolo
	60104-30-5	orazamide
	113617-63-3	orbifloxacin
	6981-18-6	ormetoprimum
	2465-59-0	ossipurinolo
	36531-26-7	oxantel
	60607-34-3	oxatomide
	125-53-1	oxifenciclimina
	153-87-7	oxipertina
	70458-92-3	pefloxacin
	2208-51-7	pelanserina
	133432-71-0	peldesina
	94386-65-9	pelrinone
	137281-23-3	pemetrexed
	69372-19-6	pemirolast
	39809-25-1	penciclovir
	35265-50-0	perachinsina
	96164-19-1	peraclopone
	67254-81-3	peradoxima
	72444-62-3	perafensina
	1977-11-3	perlapina
	10001-13-5	pesantel
	39640-15-8	piberalina
	21560-58-7	pichizile

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	<i>(seguito)</i>	
	55837-13-3	piclopastina
	5636-92-0	piclossidina
	27315-91-9	pipebuzone
	52212-02-9	pipecuronio bromuro
	299-48-9	piperamide
	12002-30-1	piperazina calcio edetato
	54-91-1	pipobromano
	2608-24-4	piposulfano
	15534-05-1	pipratecolo
	65950-99-4	pirchinzolo
	75444-65-4	pirenperone
	28797-61-7	pirenzepina
	69479-26-1	pirepololo
	58-14-0	pirimetamina
	5221-49-8	pirimitato
	65089-17-0	pirinixil
	1897-89-8	piriqualone
	14222-46-9	piritidio bromuro
	72732-56-0	piritrexima
	60762-57-4	pirindolo
	55149-05-8	pirolato
	39186-49-7	pirolazamide
	55268-74-1	praziquantel
	67227-55-8	primidololo
	111786-07-3	prinossodano
	57132-53-3	proglumetacina
	51-52-5	propiltiouracile
	22760-18-5	proquazone
	23476-83-7	prospidio cloruro
	42061-52-9	pumitepa
	70018-51-8	quazinone
	4015-32-1	quazodina
	97466-90-5	quinelorano
	77197-48-9	quinezamide
	95635-55-5	ranolazina
	21416-87-5	razoxano
	85673-87-6	revenast
	133718-29-3	revizinone
	8063-28-3	ribaminolo
	79781-95-6	rilapina
	28610-84-6	rimazolio metilsolfato
	75859-04-0	rimcazolo
	37750-83-7	rimoprogina
	148504-51-2	ripisartano
	108436-80-2	rocioclovir
	76696-97-4	rofelodina
	1866-43-9	rolodina
	3601-19-2	ropizina
	115762-17-9	ruzadolano
	62989-33-7	sapropterina
	98105-99-8	sarafloxacina
	87729-89-3	seganserina
	115313-22-9	serazapina
	131635-06-8	sifaprazina
	154-82-5	simetride
	130800-90-7	sipatrigina
	98631-95-9	sobuzoxano
	110871-86-8	sparfloxacina
	3286-46-2	sulbutiamina
	85418-85-5	sunagrel
	148408-65-5	sunepitrone
	118420-47-6	tagorizina
	66093-35-4	talmetoprim
	128229-52-7	tamolarizina
	87760-53-0	tandospirone
	88579-39-9	tasuldina
	80680-06-4	tefludazina
	108319-06-8	temafloxacina
	86181-42-2	temelastina
	56693-15-3	terciprazina
	14728-33-7	terossalene
	53808-87-0	tetroxoprim
	78299-53-3	tiacrilast

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	<i>(seguito)</i> 5581-52-2 154-42-7 71-73-8 52618-67-4 110101-66-1 5334-23-6 41964-07-2 70312-00-4 20326-13-0 91-85-0 553-08-2 54063-58-0 15421-84-8 26070-23-5 19794-93-5 79855-88-2 123205-52-7 82190-93-0 396-01-0 5714-82-9 35795-16-5 5011-34-7 738-70-5 52128-35-5 107736-98-1 66-75-1 34661-75-1 124832-26-4 175865-60-8 81523-49-1 67469-69-6 116308-55-5 79644-90-9 66172-75-6 26242-33-1 137234-62-9 151319-34-5 114298-18-9 37762-06-4 112733-06-9 78208-13-6 4004-94-8	tiamiprina tioguanina tiopental sodico tioperidone tirilazad tisopurina tolimidone tolnapersina tolpiprazolo tonzilamina tonzonio bromuro toprilidina trapidil trazitilina trazodone trechinsina trelnarizina trenizina triamterene triclofenolo piperazina trimazosina trimetazidina trimetoprim trimetrexato umespirone uramustina urapidil valaciclovir valganciclovir vanepirim vanosserina vatanidipina vebufloxacina verofillina vintiamolo voriconazolo zaleplone zalospirone zaprinast zenarestat zolenzepina zolertina
2933 69 20	100-97-0	metenammina
2933 69 80	27469-53-0 645-05-6 537-17-7 63119-27-7 15585-71-4 609-78-9 66215-27-8 101831-36-1 3378-93-6 500-42-5 101831-37-2 92257-40-4 57381-26-7 84057-84-1 103337-74-2 13957-36-3 128470-15-5 68289-14-5 5580-22-3 98410-36-7 87-90-1 15599-44-7 108258-89-5 35319-70-1 69004-03-1 51-18-3 2244-21-5	almitrina altretamina amanozina anitrazafene brometenamina cicloguanile embonato ciromazina clazurile clociguanile clorazaniil diclazurile dizatrifone irsogladina lamotrigina letrazurile meladrazina melarsomina metrazifone oxonazina palatrigina simclosene spirazina sulazurile tiazurile toltrazuril tretamina troclosene potassico

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 72 00	22316-47-8 125-64-4	clobazam metiprilone
2933 79 00	21766-53-0 98-79-3 100510-33-6 88124-26-9 122852-42-0 22136-26-1 134-37-2 60719-84-8 72432-10-1 129722-12-9 86541-75-5 86541-78-8 65008-93-7 104051-20-9 51781-06-7 113957-09-8 17650-98-5 101193-40-2 29342-05-0 109859-78-1 68550-75-4 73963-72-1 54063-34-2 120551-59-9 67199-66-0 84629-61-8 53086-13-8 41729-52-6 126100-97-8 84901-45-1 67793-71-9 59776-90-8 69-25-0 156001-18-2 88124-27-0 467-90-3 33996-58-6 21590-92-1 129300-27-2 77862-92-1 17692-37-4 110958-19-5 1980-49-0 2261-94-1 148396-36-5 74436-00-3 134143-28-5 67542-41-0 63610-08-2 100643-96-7 31842-01-0 155974-00-8 59227-89-3 149503-79-7 102767-28-2 97878-35-8 73725-85-6 105431-72-9 143943-73-1 128486-54-4 88296-61-1 1910-68-5 78415-72-2 102791-47-9 116041-13-5 77191-36-7 128326-80-7 50516-43-3 63958-90-7 106730-54-5 21590-91-0	acido iolidonico acido pidolico adibendano adosopina aloseptron amedalina amfenidone amrinone aniracetam aripirazolo benazepril benazeprilato bometololo brefonalolo carteololo cebaracetam ceruletide chinotolast ciclopirox cilobradina cilostamide cilostazolo cofisatina crlvastatina danichidone darenzepina dexindoprofene dezaguanina dimiracetam doliracetam drachinololo dupracetam eledoisina embusartano etazepina etipicone etiracetam etomidolina fabesetron falipamil fantridone fasoracetam felipirina flucarbrile fradafibano geclosporina glaspimod imuracetam indobufene indolidano indoprofene ivabradina laurocapram lefradafibano levetiracetam libenzapril lidanserina linopirdina lirequinil lurosetron medorinone metisazone milrinone nanterinone nebracetam nefiracetam nicoracetam nofecainide nonatimulina olprinone omidolina

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 79 00	(seguito)	
	163250-90-6	orbofibano
	135548-15-1	oxeclosporina
	125-13-3	oxifenisatina
	62613-82-5	oxiracetam
	133737-32-3	pagoclon
	135729-56-5	palonosetron
	138506-45-3	pidobenzone
	114485-92-6	pidolacetamolo
	7491-74-9	piracetam
	82209-39-0	piraxelato
	53179-13-8	pirfenidone
	77-04-3	piritildione
	108310-20-9	pirodost
	68497-62-1	pramiracetam
	125-33-7	primidone
	72332-33-3	procaterolo
	78466-98-5	razobazam
	111911-87-6	rebamipide
	84088-42-6	rochinimex
	61413-54-5	rolipram
	18356-28-0	rolziracetam
	91374-21-9	ropinirolo
	102669-89-6	saterinone
	81377-02-8	seglitide
	103997-59-7	selprazina
	54935-03-4	sulisatina
	145733-36-4	tasosartano
	35115-60-7	teprotide
	85136-71-6	tilisololo
	143343-83-3	toborinone
	22365-40-8	triflubazam
	26070-78-0	ubisindina
	81840-15-5	vesnarinone
	85175-67-3	zatebradina
	78466-70-3	zomebazam
	43200-80-2	zopiclone
2933 91 10	58-25-3	clordiazepossido
2933 91 90	23092-17-3	alazepam
	28981-97-7	alprazolam
	36104-80-0	camazepam
	1622-61-3	clonazepam
	2894-67-9	delorazepam
	439-14-5	diazepam
	29975-16-4	estazolam
	29177-84-2	etile loflazepato
	3900-31-0	fludiazepam
	1622-62-4	flunitrazepam
	17617-23-1	flurazepam
	846-49-1	lorazepam
	848-75-9	lormetazepam
	22232-71-9	mazindolo
	2898-12-6	medazepam
	59467-70-8	midazolam
	2011-67-8	nimetazepam
	146-22-5	nitrazepam
	1088-11-5	nordazepam
	604-75-1	oxazepam
	52463-83-9	pinazepam
	3563-49-3	pirovalerone
	2955-38-6	prazepam
	846-50-4	temazepam
	10379-14-3	tetrazepam
	28911-01-5	triazolam
2933 99 20	82-88-2	fenindamina
2933 99 30	60575-32-8	amezepima
	53716-46-4	anilopam
	58581-89-8	azelastina
	58503-82-5	azipramina
	15351-05-0	buzepide metioduro

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 30	<i>(seguito)</i> 298-46-4 66834-24-0 33545-56-1 303-54-8 1232-85-5 6196-08-3 47206-15-5 80012-43-7 72522-13-5 96645-87-3 77-15-6 67227-56-9 135381-77-0 6829-98-7 796-29-2 23047-25-8 54340-58-8 21730-16-5 469-78-3 509-84-2 27432-00-4 69624-60-8 28721-07-5 83471-41-4 73-07-4 3426-08-2 64294-95-7 83275-56-3 56030-50-3 739-71-9 68318-20-7 117827-79-9	carbamazepina cianopramina ciclopramina depramina elantrina elanzepina enprazepina epinastina eptazocina erizepina etoeptazina fenoldopam flezelastina imipraminossido ketimipramina lofepramina meptazinolo metapramina meteptazina metetoeptazina mezepina nelezaprina oscarbazepina pincaimide prazepina prozapina setastina tiracizina trepipam trimipramina verilopam zilpaterolo
2933 99 40	37115-32-5 37669-57-1 26304-61-0 84379-13-5 59009-93-7 88768-40-5 90139-06-3 75696-02-5 15687-07-7 10171-69-4 59467-77-5 1159-93-9 57109-90-7 75991-50-3 963-39-3 103420-77-5 4498-32-2 40762-15-0 52042-01-0 87233-61-2 65400-85-3 23980-14-5 34482-99-0 78755-81-4 52391-89-6 25967-29-7 35322-07-7 82230-53-3 57916-70-8 87646-83-1 29176-29-2 42863-81-0 58662-84-3 28781-64-8 65517-27-3 29442-58-8 102771-12-0 129618-40-2 5571-84-6 10379-11-0	adinazolam arfendazam azepindolo bretazenil carburazepam cilazapril cilazaprilato cinolazepam ciprazepam clazolam climazolam clobenzepam clorazepato dipotassico dazepinil demossepam devazepide dibenzepina doxefazepam elfazepam emedastina etile carfluzepato etile dirazepato fletazepam flumazenil flutemazepam flutoprazepam fosazepam girisopam iclazepam lodazecar lofendazam lopirazepam meclonazepam menitrazepam metaclazepam motrazepam nerisopam nevirapina nitrazepato potassico nortetrazepam

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 40	<i>(seguito)</i> 848-53-3 35142-68-8 55299-10-0 150408-73-4 57435-86-6 52829-30-8 10321-12-7 36735-22-5 26308-28-1 78771-13-8 98374-54-0 2898-13-7 83166-17-0 141374-81-4 54663-47-7 137332-54-8 22345-47-7 86273-92-9 51037-88-8 28546-58-9 64098-32-4 31352-82-6	omoclorciclicina omopipramolo pivossazepam pranazepide premazepam proflazepam propizepina quazepam ripazepam sarmazenil siltenzepina sulazepam tampramina tarazepide tibezoneio ioduro tivarapina tofisopam tolufazepam tuclazepam uldazepam zapizolam zolazepam
2933 99 90	111841-85-1 137882-98-5 53164-05-9 3551-18-6 15180-02-6 487-79-6 127657-42-5 389-08-2 51037-30-0 114607-46-4 79152-85-5 47487-22-9 7527-91-5 78459-19-5 86696-87-9 74258-86-9 157182-32-6 54965-21-8 54029-12-8 59338-93-1 119610-26-3 82626-01-5 93479-96-0 30578-37-1 23271-63-8 2609-46-3 31386-24-0 90-45-9 69635-63-8 71675-85-9 24622-72-8 16870-37-4 5214-29-9 87344-06-7 120511-73-1 132640-22-3 66635-85-6 19281-29-9 153205-46-0 77400-65-8 123018-47-3 134523-00-5 76530-44-4 13539-59-8 64118-86-1 1830-32-6 135779-82-7 87034-87-5 35135-01-4 16506-27-7	abecarnile abitesartano acemetacina acetriptina acido amfonelico acido kainico acido minodronico acido nalidixico acipimox acitazanolast acodazolo acridorex acrisorcina adimololo aganodina alacepril alatrofloxacina albendazolo albendazolo ossido alzapride aloracetam alpidem alteconazolo amezinio metilsolfato amicibone amiloride amindocato aminoacridina amipizone amisulpride amixetrina amogastrina ampizina amtolmetina guacile anastrozolo andolast anirolac aptocaina asimadolina asocainolo atiprimod atorvastatina azamulina azapropazone azimexone azintamide bamachimast bamaluzolo benafentrina bendamustina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 90	<i>(seguito)</i>	
	20187-55-7	bendazac
	621-72-7	bendazolo
	363-13-3	benepazone
	61864-30-0	benolizima
	63-12-7	benzchinamide
	642-72-8	benzidamina
	1050-48-2	benzilonio bromuro
	1980-45-6	benzodepa
	13696-15-6	benzopirronio bromuro
	39544-74-6	benzotript
	64706-54-3	bepiridile
	71195-57-8	bicifadina
	54063-27-3	biclofibrato
	130641-38-2	bindarit
	60662-16-0	binedalina
	32195-33-8	bisbendazolo
	128270-60-0	bivalirudina
	129655-21-6	bizelesina
	62658-63-3	bopindololo
	10355-14-3	bossidina
	4774-53-2	botiacrina
	89622-90-2	brinazarone
	71119-11-4	bucindololo
	316-15-4	bucricaina
	36798-79-5	budralazina
	55837-25-7	buflomedil
	54867-56-0	bufrolina
	30103-44-7	bumecaina
	3896-11-5	bumetrizolo
	36121-13-8	burolidina
	51152-91-1	butaclamololo
	968-63-8	butinolina
	62228-20-0	butoprozina
	64241-34-5	cadralazina
	132722-73-7	calteridolo
	54063-28-4	camiverina
	139481-59-7	candesartano
	54278-85-2	candocuronio ioduro
	62571-86-2	captopril
	57775-29-8	carazololo
	6804-07-5	carbadox
	69-81-8	carbazocromo
	51460-26-5	carbazocromo solfonato sodico
	24279-91-2	carboquone
	38081-67-3	carmantadina
	23465-76-1	caroverina
	39731-05-0	carpindololo
	53716-49-7	carprofene
	34966-41-1	cartazololo
	72956-09-3	carvedilolo
	121104-96-9	celgosivir
	159776-69-9	cemadotina
	111223-26-8	ceronapril
	7007-92-3	cetoesazina
	15301-89-0	chillifolina
	87056-78-8	chinagolide
	130-81-4	chindonio bromuro
	2423-66-7	chindossina
	85760-74-3	chinpirolo
	65884-46-0	ciadox
	32211-97-5	cicindolo
	31431-43-3	ciclobendazolo
	15599-22-1	ciclopirronio bromuro
	20168-99-4	cinmetacina
	2056-56-6	cinnopentazone
	64557-97-7	cinochidox
	28598-08-5	cinocetramide
	35452-73-4	ciprafamide
	15686-51-8	clemastina
	442-52-4	clemizolo
	27050-41-5	clenpirina
	5220-68-8	clochinosina
	4755-59-3	clodazon

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 90	<i>(seguito)</i>	
	2030-63-9	clofazimina
	5310-55-4	clomacrano
	25803-14-9	clometacina
	303-49-1	clomipramina
	3861-76-5	clonitazene
	42779-82-8	clopirac
	69-27-2	clorisondamina cloruro
	3689-76-7	clormidazolo
	47135-88-6	closiramina
	28069-65-0	cuprimixina
	22136-27-2	daledalina
	71680-63-2	dametralast
	153438-49-4	dapitant
	75522-73-5	dazidamina
	76002-75-0	dazochinast
	34024-41-4	deboxamet
	16401-80-2	delmetacina
	140661-97-8	deltibant
	42438-73-3	denpidazone
	52340-25-7	desclamolo
	51987-65-6	desglugastrina
	60719-87-1	desimafene
	50-47-5	desipramina
	91077-32-6	dezinamide
	57998-68-2	diaziquone
	17411-19-7	dicarbina
	21626-89-1	diftalone
	484-23-1	diidralazina
	35898-87-4	dilazep
	4757-55-5	dimetacrina
	51047-24-6	dimetipirio bromuro
	115956-12-2	dolasetron
	95355-10-5	domipizone
	79700-61-1	dopropidile
	90104-48-6	doreptide
	76953-65-6	dramedilolo
	27314-77-8	drazidox
	63667-16-3	dribendazolo
	2440-22-4	drometrizolo
	25771-23-7	duometacina
	162301-05-5	ecenofloxacina
	105806-65-3	efegatrano
	70977-46-7	eflumast
	143322-58-1	eletriptano
	62568-57-4	emideltide
	75847-73-3	enalapril
	76420-72-9	enalaprilato
	39715-02-1	endralazina
	80883-55-2	enviradene
	66304-03-8	epicainide
	83200-08-2	eprossindina
	101246-68-8	eptastigmina
	79286-77-4	esafloxacina
	5980-31-4	esedina
	3734-12-1	esopirronio bromuro
	68788-56-7	etacepride
	442-16-0	etacridina
	51022-77-6	etazolato
	84226-12-0	eticlopride
	3478-15-7	etipirio ioduro
	911-65-9	etonitazene
	54063-37-5	etopindolo
	2235-90-7	etriptamina
	102676-47-1	fadrozolo
	108894-41-3	famiraprinio cloruro
	84-12-8	fanchinone
	114432-13-2	fantofarone
	49564-56-9	fazadinio bromuro
	5467-78-7	fenamolo
	15301-68-5	fenarmano
	43210-67-9	fenbendazolo
	53597-27-6	fendosal
	54063-41-1	fepromide

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 90	<i>(seguito)</i>	
	54063-46-6	fexicaina
	53966-34-0	flossacrina
	31430-15-6	flubendazolo
	40594-09-0	flucindolo
	86386-73-4	fluconazolo
	42835-25-6	flumequina
	70801-02-4	flutrolina
	93957-54-1	fluvastatina
	76263-13-3	fluzinamide
	114517-02-1	foschidone
	98048-97-6	fosinopril
	95399-71-6	fosinoprilat
	79700-63-3	fronepidile
	158747-02-5	frovatriptano
	153436-22-7	gavestinel
	109623-97-4	gedocarnile
	596-51-0	glicopirronio bromuro
	52443-21-7	glucametacina
	120081-14-3	goralatide
	59252-59-4	guanazodina
	55-65-2	guanetidina
	91618-36-9	ibafloxacina
	50847-11-5	ibudilast
	116057-75-1	idossifene
	3614-47-9	idracarbazina
	86-54-4	idralazina
	7008-14-2	idrossindasato
	7008-15-3	idrossindasolo
	142880-36-2	ilomastat
	60719-86-0	imafene
	59643-91-3	imessone
	99011-02-6	imichimod
	50-49-7	imipramina
	88578-07-8	imossiterolo
	99323-21-4	inaperisone
	31386-25-1	indocato
	80876-01-3	indolapril
	53-86-1	indometacina
	69907-17-1	indopanololo
	73758-06-2	indorenato
	5034-76-4	indossolo
	436-40-8	inproquone
	125974-72-3	intoplicina
	15992-13-9	intrazolo
	62732-44-9	ipidacrina
	7248-21-7	iprazocromo
	5560-72-5	iprindolo
	64779-98-2	irolapride
	55902-02-8	isamfazone
	116861-00-8	isamoltano
	86315-52-8	isomazolo
	34301-55-8	isometamidio cloruro
	56463-68-4	isoprazone
	493-80-1	istapirrodina
	74103-06-3	ketorolac
	157476-77-2	lagatide
	116287-14-0	lanperisone
	5633-16-9	leiopirrololo
	104340-86-5	leminoprazolo
	112809-51-5	letrozolo
	71048-87-8	levonantradol
	141505-33-1	levosimendano
	153504-81-5	licostinel
	105102-20-3	liroldina
	76547-98-3	lisinopril
	6306-71-4	lobendazolo
	50264-69-2	lonidamina
	117857-45-1	lorelezolo
	69175-77-5	losindolo
	88303-60-0	losoxantrone
	66535-86-2	lotrifene
	52304-85-5	lotucaina
	90509-02-7	luxabendazolo

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 90	<i>(seguito)</i>	
	31431-39-7	mebendazolo
	524-81-2	mebidrolina
	15574-49-9	mecarbinato
	16915-79-0	mechidox
	300-22-1	medazomide
	159776-70-2	melagatranolo
	26921-72-2	melizamo
	83-89-6	mepacrina
	23694-81-7	mepindololo
	54063-49-9	metamfazone
	15687-33-9	metindizato
	1661-29-6	meturedopa
	116644-53-2	mibefradil
	496-38-8	midamalina
	3277-59-6	mimbano
	136122-46-8	mipitrobanolo
	55843-86-2	miroprofene
	145375-43-5	mitiglinide
	91753-07-0	mitochidone
	85622-95-3	mitozolomide
	122332-18-7	mivobulina
	27737-38-8	mixidina
	4757-49-7	monometacrina
	85856-54-8	moveltipril
	1845-11-0	nafossidina
	65511-41-3	nantradolo
	70696-66-1	napirimum
	73865-18-6	nardeterolo
	55248-23-2	nebidrazina
	103844-77-5	necopidem
	93664-94-9	nemonapride
	156601-79-5	nepaprazolo
	86140-10-5	neraminolo
	130610-93-4	niravolina
	4533-39-5	nitracrina
	10448-84-7	nitromifene
	40759-33-9	nolinio bromuro
	15997-76-9	nonaperone
	114856-44-9	oberadilolo
	59767-12-3	octastina
	3147-75-9	octrizolo
	23696-28-8	olachindox
	1239-45-8	omidio bromuro
	108391-88-4	orbutopril
	17259-75-5	osdralazina
	53716-50-0	osfendazolo
	561-43-3	ossipirronio bromuro
	33996-33-7	oxaceprolo
	56611-65-5	oxagrelato
	27035-30-9	oxametacina
	99258-56-7	oxamisolo
	35578-20-2	oxarbazolo
	20559-55-1	oxibendazolo
	64057-48-3	oxifungina
	4350-09-8	oxitriptano
	14255-87-9	parbendazolo
	61484-38-6	pareptide
	103238-56-8	parodilolo
	65222-35-7	pazelliptina
	5534-95-2	pentagastrina
	54-95-5	pentetrazolo
	62087-72-3	pentigetide
	52-62-0	pentolonio tartrato
	82924-03-6	pentopril
	82834-16-0	perindopril
	95153-31-4	perindoprilato
	78541-97-6	pichindone
	62510-56-9	piclorex
	64000-73-3	pildralazina
	88069-67-4	pilsicainide
	74150-27-9	pimobendano
	54824-20-3	pinafide
	13523-86-9	pindololo

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 90	<i>(seguito)</i>	
	98-96-4	pirazinamide
	85691-74-3	pirmagrel
	16378-21-5	piroptina
	7009-69-0	pirofindano
	62625-18-7	pirogliride
	7009-68-9	piroxamina
	91441-23-5	piroxantrone
	31793-07-4	pirprofene
	17243-65-1	pirralconio bromuro
	2210-77-7	pirrocaina
	15686-97-2	pirrolifene
	545-80-2	poldina metilsolfato
	144702-17-0	pomisartano
	72702-95-5	ponalrestat
	17716-89-1	pranosal
	5370-41-2	pridefina
	4630-95-9	prifinio bromuro
	77639-66-8	prinomide
	59010-44-5	prizidilolo
	77-37-2	prociclidina
	23249-97-0	procodazolo
	3734-17-6	prolidina
	77-14-5	proeptazina
	428-37-5	profadol
	92-62-6	proflavina
	147-85-3	prolina
	493-92-5	prolintano
	158364-59-1	pumaprazolo
	84225-95-6	raclopride
	87333-19-5	ramipril
	87269-97-4	ramiprilato
	132036-88-5	ramosetron
	80125-14-0	remossipride
	83395-21-5	ridazololo
	99593-25-6	rilmazafone
	79282-39-6	rilozarone
	53808-86-9	ritropirronio bromuro
	144034-80-0	rizatriptano
	38821-80-6	rodocaina
	10078-46-3	roletamide
	66608-04-6	rolgamidina
	2201-39-0	roliciclidina
	2829-19-8	roliciprina
	53862-80-9	roxolonio metilsolfato
	106308-44-5	rufinamide
	103844-86-6	saripidem
	57645-05-3	sermetacina
	57262-94-9	setiptilina
	99591-83-0	siguazodano
	131741-08-7	simendano
	25126-32-3	sincalide
	30033-10-4	stercuronio ioduro
	39862-58-3	strinolina
	73384-60-8	sulmazolo
	53583-79-2	sultopride
	98116-53-1	sulukast
	110623-33-1	suritozolo
	104675-35-6	suronacrina
	34061-33-1	taclamina
	321-64-2	tacrina
	16188-61-7	talastina
	115308-98-0	talimustina
	17243-68-4	talossimina
	169312-27-0	talviralina
	94948-59-1	tasonermina
	87936-75-2	tazadolene
	82989-25-1	tazanolast
	144701-48-4	telmisartano
	91441-48-4	teloxantrone
	34499-96-2	temodox
	85622-93-1	temozolomide
	58-46-8	tetrabenazina
	95104-27-1	tetrazolast

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 90	<i>(seguito)</i> 17289-49-5 107489-37-2 52-24-4 27314-97-2 14679-73-3 40173-75-9 6187-50-4 26171-23-3 50454-68-7 88107-10-2 76145-76-1 108138-46-1 41094-88-6 87679-37-6 87679-71-8 104485-01-0 97110-59-3 1018-34-4 55242-77-8 6503-95-3 68-76-8 96258-13-8 3818-88-0 68786-66-3 7009-76-9 63619-84-1 35710-57-7 14368-24-2 3612-98-4 97546-74-2 147059-72-1 302-49-8 137862-53-4 112964-98-4 21363-18-8 70704-03-9 106498-99-1 129731-10-8 50528-97-7 50264-78-3 101975-10-4 62851-43-8 86111-26-4 81872-10-8 75176-37-3 1222-57-7 82626-48-0 33369-31-2	tetridamina timoctonano tiotepa tirapazamina todralazina tofetridina tolchinzolo tolmetina tolnidamina tomelukast tomoxiprolo tosufloxacina tracazolato trandolapril trandolaprilato trapencaina trazio esilato trepirio ioduro triafungina triampizina triaziquone tribendilolo triciclamolo cloruro triclabendazolo triclazato trioxifene trizoxima trocimina trossipirrololo tosilato trossolamide trovafloxacina uredepa valsartano velnacrina viminolo vinconato vintoperolo vorozolo xilobam xinidamina zardaverina zidometacina zindossifene zofenopril zofenoprilato zolimidina zolidem zomepirac
2934 10 00	17969-20-9 30709-69-4 105292-70-4 82114-19-0 490-55-1 140-40-9 96-50-4 25422-75-7 68377-92-4 153242-02-5 104777-03-9 13471-78-8 61990-92-9 21817-73-2 17969-45-8 26097-80-3 149079-51-6 74772-77-3 128312-51-6 533-45-9 6469-36-9 141200-24-0 51287-57-1 77519-25-6	acido fenclozico acido tizoprolico alonacic amflutizolo amifenazolo aminotrozolo aminotiazolo antazonite arotinololo aseripide asobamast beclotiamina benpenolisina bidimazio ioduro brofezile cambendazolo cartasteina ciglitazone cinalukast clometiazolo cloprotiazolo darglitazone denotivir desetozolina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 10 00	<i>(seguito)</i>	
	109229-58-5	englitazone
	74604-76-5	enoxamast
	82159-09-9	epalrestat
	73-09-6	etozolina
	76824-35-6	famotidina
	79069-94-6	fanetizolo
	18046-21-4	fentiazac
	15387-18-5	fezazione
	500-08-3	forminitrazolo
	136468-36-5	foropafant
	103181-72-2	guaisteina
	138511-81-6	icodulina
	70529-35-0	itazigrel
	53943-88-7	letosteina
	27826-45-5	libecillide
	136381-85-6	lintitript
	71119-10-3	lotifazolo
	71125-38-7	melossicam
	119637-67-1	moguisteina
	84233-61-4	nesosteina
	54657-96-4	nifuralide
	3570-75-0	nifurtiazolo
	61-57-4	niridazolo
	55981-09-4	nitazoxanide
	962-02-7	nitrodano
	76963-41-2	nizatidina
	56784-39-5	ozolinone
	101001-34-7	pamicogrel
	29952-13-4	peratizolo
	121808-62-6	pidotimod
	111025-46-8	pioglitazone
	17243-64-0	piprozolina
	13409-53-5	podilfene
	24840-59-3	pretamazio ioduro
	93738-40-0	ralitolina
	80830-42-8	rentiapril
	155213-67-5	ritonavir
	122320-73-4	rosiglitazone
	136433-51-7	tazofelone
	39832-48-9	tazololo
	54147-28-3	tebatizolo
	122946-43-4	telmesteina
	3810-35-3	tenonitrozolo
	148-79-8	tiabendazolo
	60084-10-8	tiazofurina
	473-30-3	tiazosolfone
30097-06-4	tidiacico	
71079-19-1	timegadina	
100417-09-2	timirdina	
64179-54-0	timofibrato	
444-27-9	timonacic	
74531-88-7	tiossamast	
69014-14-8	tiotidina	
105523-37-3	tiprotimod	
97322-87-7	troglitazone	
91257-14-6	tuvatidina	
85604-00-8	zaltidina	
138742-43-5	zankirene	
553-13-9	zolamina	
56355-17-0	zoliprofene	
2934 20 80	15599-36-7	aletazolo
	95-27-2	dimazolo
	514-73-8	ditiazanina ioduro
	70590-58-8	etrabamina
	100035-75-4	evandamina
	75889-62-2	fostedil
	26130-02-9	frentizolo
	95847-70-4	ipsapirone
	144665-07-6	lubeluzolo
	77528-67-7	manozodil
	150915-41-6	perospirone
	104632-26-0	pramipexolo

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 20 80	(seguito)	
	95847-87-3	revospirone
	1744-22-5	riluzolo
	104153-38-0	sabeluzolo
	49785-74-2	supidimide
	79071-15-1	tazasubrato
	85702-89-2	tazeprofene
	32527-55-2	tiaramide
	61570-90-9	tioxidazolo
	146939-27-7	ziprasidone
110703-94-1	zopolrestat	
2934 30 10	1420-55-9	tietilperazina
	50-52-2	tioridazina
2934 30 90	61-00-7	acepromazina
	13461-01-3	aceprometazina
	2751-68-0	acetofenazina
	13993-65-2	acido metiazinico
	13799-03-6	acido protizinico
	84-96-8	alimemazina
	58-37-7	aminopromazina
	135003-30-4	apadolina
	49864-70-2	azaclorzina
	54063-26-2	azaftozina
	653-03-2	butaperazina
	2622-30-2	carfenazina
	3546-03-0	ciamemazina
	17692-26-1	ciclofenazina
	800-22-6	cloracizina
	84-01-5	clorproetazina
	50-53-3	clorpromazina
	518-61-6	dacemazina
	60-91-3	dietazina
	15302-12-2	dimelazina
	477-93-0	dimetoxanato
	62030-88-0	duoperone
	523-54-6	etimemazina
	522-24-7	fenetazina
	92-84-2	fenotiazina
	37561-27-6	fenoverina
	30223-48-4	fluacizina
	69-23-8	flufenazina
	47682-41-7	flupimazina
	7220-56-6	flutiazina
	33414-30-1	ftormetazina
	33414-36-7	ftorpropazina
	28532-90-3	furomazina
	7224-08-0	imiclopazina
	60-99-1	levomepromazina
	1759-09-7	levometiomeprazina
	101396-42-3	mequitamio ioduro
	29216-28-2	mequitazina
	5588-33-0	mesoridazina
	1982-37-2	metdilazina
	61-73-4	metiltioninio cloruro
	7009-43-0	metiomeprazina
	388-51-2	metofenazato
	14008-44-7	metopimazina
	61-01-8	metopromazina
	31883-05-3	moracizina
	3833-99-6	omofenazina
	16498-21-8	ossaflumazina
	14759-04-7	oxiridazina
	3689-50-7	oxomemazina
	84-08-2	paratiazina
	60-89-9	pecazina
58-39-9	perfenazina	
2622-26-6	periciazina	
13093-88-4	perimetazina	
84-04-8	pipamazina	
3819-00-9	pipacetazina	
58-38-8	proclorperazina	
522-00-9	profenammina	

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 30 90	<i>(seguito)</i> 58-40-2 60-87-7 362-29-8 145-54-0 14759-06-9 23492-69-5 24527-27-3 58-34-4 84-06-0 2622-37-9 117-89-5 146-54-3	promazina prometazina propiomazina propiromazina bromuro solfordazina sopitazina spiclomazina tiazinamio metilsolfato tiopropazato trifluomeprazina trifluoperazina triflupromazina
2934 91 00	59128-97-1 2207-50-3 57801-81-7 33671-46-4 24166-13-0 357-56-2 634-03-7 134-49-6 27223-35-4 34262-84-5 24143-17-7 2152-34-3 56030-54-7	alossazolam aminorex brotizolam clotiazepam cloxazolam destromoramide fendimetrazina fenmetrazina ketazolam mesocarbo oxazolam pemolina sufentanil
2934 99 10	113-59-7 86-12-4	clorprotixene tenalidina
2934 99 20	67-45-8	furazolidone
2934 99 90	2627-69-2 10072-48-7 33665-90-6 1219-77-8 58001-44-8 13445-12-0 51934-76-0 14698-29-4 36505-82-5 135459-90-4 33005-95-7 40180-04-9 42228-92-2 39633-62-0 748-44-7 17176-17-9 61-19-8 110314-48-2 151356-08-0 81403-80-7 526-35-2 84145-89-1 138298-79-0 152317-89-0 25526-93-6 121029-11-6 111393-84-1 68302-57-8 122384-88-7 22661-76-3 78613-35-1 14028-44-5 99464-64-9 95896-08-5 77658-97-0 31698-14-3 15301-45-8 5029-05-0 105219-56-5 92569-65-8 9004-04-0	acadesina acefurtiamina acesulfame acido bensuldazico acido clavulanico acido iobutoico acido iomorinico acido oxolinico acido prodolico acido ranelico acido tiaprofenico acido tienilico acivicina aclantato acossatrina ademetionina adenosina fosfato adozelesina afovirsene alfuzosina allometadione almozatone alnespirone alniditano alovudina altoqualina amitivir amlexanoxo amlintide amoproxano amorolfina amoxapina ampiroxicam anaritide anaxirone ancitabina antafenite antienite apafant aprikalim aprotinina

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	<i>(seguito)</i>	
	19885-51-9	aranotina
	119-96-0	arstinolo
	23964-58-1	articaina
	153420-96-3	atibeprone
	108912-17-0	atliprofene
	90779-69-4	atosibano
	154355-76-7	atreleutone
	85076-06-8	axamozide
	320-67-2	azacidina
	60207-31-0	azonazolo
	143393-27-5	azalanstat
	72822-56-1	azaloxano
	37855-92-8	azanator
	2169-64-4	azaribina
	123040-69-7	azasetron
	34959-30-3	azaspirio cloruro
	125-45-1	azatepa
	36067-73-9	azepexolo
	149908-53-2	azimilide
	64748-79-4	azumolene
	99156-66-8	barmastina
	79784-22-8	barucainide
	130370-60-4	batimastat
	105685-11-8	batoprazina
	94011-82-2	bazinaprina
	15351-04-9	becantone
	130782-54-6	beciparile
	112893-26-2	becliconazolo
	100927-14-8	befiperide
	134564-82-2	befloxatone
	41717-30-0	befuralina
	135928-30-2	belossepina
	112018-01-6	bemoradano
	16759-59-4	benossafos
	51234-28-7	benoxaprofene
	29462-18-8	bentazepam
	114776-28-2	bepafant
	86434-57-3	beperidio ioduro
	10189-94-3	bepiastina
	105567-83-7	berefrina
	150490-85-0	berupipam
	153507-46-1	bibapcitiide
	117545-11-6	bimakalim
	102908-59-8	binospirone
	17692-24-9	bisossatina
	69304-47-8	brivudina
	72481-99-3	brocrinato
	63638-91-5	brofaromina
	21440-97-1	brofossina
	5579-85-1	bromcloroneone
	76596-57-1	brossaterolo
	59-14-3	broxuridina
	362-74-3	bucladesina
	22131-35-7	butalamina
	54400-59-8	butamisolo
	127214-23-7	camiglibosio
	154361-50-9	capecitabina
	66203-00-7	carocainide
	18464-39-6	carossazone
	89213-87-6	carperitiide
	68020-77-9	carprazidile
	2037-95-8	carsalam
	119813-10-4	carzelesina
	14176-10-4	cetiedil
	107233-08-9	cevimelina
	111974-69-7	chetiapina
	54340-59-9	chincarbato
	62265-68-3	chinfamide
	55694-98-9	ciclafrina
	14461-91-7	ciclazodone
	15301-52-7	ciclesanone
	89943-82-8	cicletanina
	50-18-0	ciclofosfamide

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	<i>(seguito)</i>	
	66564-16-7	ciclosidomina
	58765-21-2	ciclotizolam
	633-90-9	cifostodina
	73815-11-9	cimoxatone
	62380-23-8	cinecromene
	69118-25-8	cinepaxadil
	477-80-5	cinnofuradione
	88053-05-8	cinossopazide
	28657-80-9	cinoxacina
	143631-62-3	ciprokirene
	104456-79-3	cisconazolo
	147-94-4	citarabina
	65509-66-2	citapina
	21512-15-2	citenazone
	987-78-0	citicolina
	1195-16-0	citolone
	4291-63-8	cladribina
	16562-98-4	clantifene
	96125-53-0	clentiazem
	163252-36-6	clevudina
	33588-20-4	clidafidina
	51022-75-4	cliprofene
	14796-28-2	clodanolene
	71923-34-7	clodoxopone
	3876-10-6	clominorex
	982-24-1	clopentixolo
	113665-84-2	clopidogrel
	60085-78-1	clonazepam
	494-14-4	clordimorina
	80-77-3	clormezanone
	148-65-2	cloropirilene
	13448-22-1	clorotepina
	132-89-8	clortenoxazina
	95-25-0	clorzoxazone
	15311-77-0	clorazepate
	2058-52-8	clotiapina
	1856-34-4	clotixone
	4177-58-6	clotixamide
	94470-67-4	cromakalima
	53736-51-9	cromitrite
	113759-50-5	cronidipina
	37681-00-8	cumazolina
	118976-38-8	dabelotina
	125372-33-0	dacopafant
	112362-50-2	dalfopristina
	1469-07-4	damotepina
	7261-97-4	dantrolene
	133099-04-4	darifenacina
	72803-02-2	darsidipina
	137500-42-6	darsidomina
	61477-97-2	dazolicina
	2353-33-5	decitabina
	79874-76-3	delmopinolo
	106972-33-2	denipride
	1767-88-0	desmetilmoramide
	4741-41-7	desossadrolo
	114030-44-3	despemedolac
	14769-74-5	dexamisolo
	143249-88-1	dexefaroxano
	364-98-7	diazossido
	5571-97-1	diclormezanone
	69655-05-6	didanosina
	702-54-5	dietadione
	86-14-6	dietiltiambutene
	5617-26-5	difencloxazina
	42399-41-7	diltiazem
	695-53-4	dimetadione
	524-84-5	dimetiltiambutene
	6495-46-1	diossadrolo
	467-86-7	diossafetile butirrato
	52042-24-7	diproxadol
	87495-31-6	disossarile
	18471-20-0	ditazolo

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	<i>(seguito)</i>	
	106707-51-1	dobupride
	59831-63-9	doconazolo
	99248-32-5	donetidina
	62904-71-6	dospicomina
	113-53-1	dosulepina
	84625-59-2	dotarizina
	26058-50-4	dotefonio bromuro
	309-29-5	doxapram
	74191-85-8	doxazosin
	3094-09-5	doxilfluridina
	35067-47-1	droxacina
	90101-16-9	droxicam
	116539-59-4	duloxetina
	60940-34-3	ebselene
	77695-52-4	ecastololo
	80263-73-6	eclazolast
	15176-29-1	edossudina
	89197-32-0	efaroxano
	154598-52-4	efavirenz
	111011-63-3	efonidipina
	119413-55-7	elgodipina
	103946-15-2	elnadipina
	115464-77-2	elopiprazolo
	72895-88-6	eltenac
	98224-03-4	eltoprazina
	129729-66-4	emakalim
	38957-41-4	emorfazone
	124378-77-4	enadolina
	59798-73-1	enilospirone
	55726-47-1	enocitabina
	59755-82-7	enolicam
	155773-59-4	ensaculina
	165800-04-4	eperezolide
	60136-25-6	epervudina
	5696-17-3	epipropidina
	87940-60-1	eprobemide
	133040-01-4	eprosartano
	101335-99-3	eprovaferone
	148031-34-9	eptifibatide
	0-00-0	erbulozolo
	84611-23-4	erdosteina
	3056-17-5	estavudina
	16781-39-8	etasulina
	7247-57-6	eteronio bromuro
	64420-40-2	etibendazolo
	21715-46-8	etifossina
	441-61-2	etilmiltiambutene
	7716-60-1	etisazolo
	40054-69-1	etizolam
	41340-25-4	etodolac
	17692-35-2	etofuradina
	82140-22-5	etolotifene
	28189-85-7	etoxadrolo
	127625-29-0	fananserina
	106100-65-6	fasiplone
	65886-71-7	fazarabina
	23271-74-1	fedrilato
	1008-65-7	fenadiazolo
	467-84-5	fenadoxone
	4378-36-3	fenbutrazato
	115-55-9	fenitilone
	5588-29-4	fenmetramide
	15302-16-6	fenozolone
	21820-82-6	fenpivalone
	5053-06-5	fenspiride
	22293-47-6	feprosidnina
	69123-90-6	fiacitabina
	69123-98-4	fialuridina
	136087-85-9	fidarestat
	78168-92-0	filenadol
	34161-24-5	fipexide
	15301-69-6	flavoxato
	98205-89-1	flesinoxano

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	<i>(seguito)</i>	
	77590-96-6	flordipina
	53731-36-5	floredil
	50-91-9	flossuridina
	21679-14-1	fludarabina
	71923-29-0	fludoxopone
	7125-73-7	flumetramide
	30914-89-7	flumexadol
	61325-80-2	flumezapina
	720-76-3	fluminorex
	66934-18-7	flunoxaprofene
	105182-45-4	fluparoxano
	2709-56-0	flupentixolo
	27060-91-9	flutazolam
	10202-40-1	flutizenolo
	52867-77-3	fluzoperina
	15687-22-6	folescutolo
	18053-31-1	fominobene
	144245-52-3	fomivirsene
	17692-39-6	fomocaina
	22514-23-4	fopirtolina
	37132-72-2	fotretamina
	141790-23-0	fozivudina tidoxil
	60248-23-9	fuprazolo
	556-12-7	furalazina
	139-91-3	furaltadone
	1239-29-8	furazabolo
	5118-17-2	furazolio cloruro
	85666-24-6	furegrelato
	2385-81-1	furetidina
	6281-26-1	furmetoxadone
	138661-03-7	furnidipina
	56119-96-1	furodazolo
	804-30-8	fursultiamina
	7761-75-3	furterene
	64603-91-4	gaboxadol
	68134-81-6	gaciclidina
	124012-42-6	galocitabina
	95058-81-4	gemcitabina
	122254-45-9	glenvastatina
	80763-86-6	glunicato
	611-53-0	ibacitabina
	3105-97-3	icantone
	130308-48-4	icatibant
	145508-78-7	icopezil
	79944-58-4	idazoxano
	54-42-2	idoxuridina
	143443-90-7	ifetrobano
	3778-73-2	ifosfamide
	119719-11-8	ilatretide
	82857-82-7	ilepcimide
	137214-72-3	iliparcile
	135202-79-8	ilonidap
	133454-47-4	iloperidone
	81167-16-0	imiloxano
	114686-12-3	imitrodist
	318-23-0	imolamina
	60929-23-9	indeloxazina
	39178-37-5	incarone
	58-63-9	inosina
	133107-64-9	insulina lispro
	104454-71-9	ipenoxazone
	83656-38-6	ipramidile
	105118-13-6	iprotiazem
	57067-46-6	isamoxolo
	59-63-2	isocarboxazide
	107320-86-5	isomolpano
	482-15-5	isotipendile
	75949-60-9	isoxaprololo
	34552-84-6	isoxicam
	75695-93-1	isradipina
	117279-73-9	israpafant
	84625-61-6	itraconazolo
	53003-81-9	ivarimod

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	<i>(seguito)</i>	
	65277-42-1	ketoconazolo
	34580-13-7	ketotifene
	118288-08-7	lafutidina
	134678-17-4	lamivudina
	133242-30-5	landiololo
	101530-10-3	lanoconazolo
	108736-35-2	lanreotide
	113457-05-9	ledoxantrone
	75706-12-6	leflunomide
	138068-37-8	lepirudina
	26513-90-6	letimide
	14769-73-4	levamisolo
	339-72-0	levcicloserina
	94535-50-9	levcromakalim
	100986-85-4	levofloxacina
	3795-88-8	levofuraltadone
	5666-11-5	levomoramide
	78994-23-7	levormelossifene
	116476-16-5	levosemotiadil
	4792-18-1	levoxadrololo
	128620-82-6	limazocico
	165800-03-3	linezolid
	75358-37-1	linogliride
	33876-97-0	linsidomina
	110143-10-7	lodenosina
	72444-63-4	lodiperone
	70374-39-9	lornossicam
	70384-91-7	lortalamina
	121288-39-9	lossoribina
	1977-10-2	loxapina
	479-50-5	lucantone
	76743-10-7	lucartamide
	85118-42-9	lufuradom
	83903-06-4	lupitidina
	88859-04-5	mafosfamide
	35846-53-8	maitansina
	59937-28-9	malotilato
	115550-35-1	marbofloxacina
	65509-24-2	marossepina
	42024-98-6	mazaticolo
	164178-54-5	mazokalim
	53-31-6	medibazina
	70-07-5	mefenossalone
	13355-00-5	melarsonilo potassico
	494-79-1	melarsoprolo
	83784-21-8	menabitano
	17854-59-0	mepixanox
	4295-63-0	meprotixolo
	29053-27-8	meseclazone
	135-58-0	mesulfen
	493-78-7	metafenilene
	91-80-5	metapirilene
	1665-48-1	metassalone
	721-19-7	metastiridone
	5800-19-1	metiapina
	42110-58-7	metioxato
	20229-30-5	metitepina
	4969-02-2	metixene
	17692-22-7	metizolina
	22013-23-6	metossepina
	103980-45-6	metostilenolo
	23707-33-7	metrifudil
	31868-18-5	mexazolam
	94149-41-4	midesteina
	148564-47-0	milfasartano
	37065-29-5	miloxacina
	25905-77-5	minaprina
	85118-44-1	minocromil
	117523-47-4	mirfentanil
	7696-00-6	mitotenamina
	50924-49-7	mizoribina
	15518-84-0	mobecarbo
	19395-58-5	mochizone

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	<i>(seguito)</i>	
	71320-77-9	moclobemide
	125533-88-2	mofarotene
	78967-07-4	mofezolac
	54063-50-2	mofloverina
	29936-79-6	mofoxima
	5581-46-4	molinazone
	7416-34-4	molindone
	94746-78-8	molracetam
	25717-80-0	molsidomina
	132019-54-6	monatepile
	75841-82-6	mopidralazina
	20574-50-9	morantel
	6536-18-1	morazone
	31848-01-8	morclofone
	952-54-5	morfazinamide
	469-81-8	morferidina
	41152-17-4	morforex
	65847-85-0	morniflumato
	35843-07-3	morocromene
	3731-59-7	moroxidina
	3780-72-1	morsuccimide
	112885-41-3	mosapride
	52279-59-1	mosnidazolo
	17692-56-7	mossicoumone
	82239-52-9	mossiraprina
	90697-57-7	motapizone
	66203-94-9	murocainide
	58019-65-1	nabazenil
	66556-74-9	nabitano
	53-84-9	nadid
	84145-90-4	nafoxadol
	28820-28-2	naftoxato
	101506-83-6	namirotene
	148152-63-0	napitano
	22292-91-7	nanarolo
	120819-70-7	naroparcile
	88058-88-2	naxagolide
	69049-73-6	nedocromil
	86636-93-3	neflumozide
	13669-70-0	nefopam
	99453-84-6	neltenexina
	121032-29-9	nelzarabina
	183747-35-5	nepadutant
	99803-72-2	nerbacadol
	90326-85-5	nesapidile
	84558-93-0	netivudina
	4397-91-5	nicofurato
	95058-70-1	nictiazem
	555-84-0	nifuradene
	4936-47-4	nifuratel
	5055-20-9	nifurchinazolo
	5036-03-3	nifurdazile
	3363-58-4	nifurfolina
	15179-96-1	nifurimide
	26350-39-0	nifurizone
	18857-59-5	nifurmazolo
	57474-29-0	nifurochina
	24632-47-1	nifurpipone
	13411-16-0	nifurpirinolo
	1614-20-6	nifurprazina
	23256-30-6	nifurtimox
	1088-92-2	nifurtoinolo
	1900-13-6	nifurvidina
	39978-42-2	nifurzide
	50435-25-1	nimidano
	6506-37-2	nimorazolo
	6363-02-6	nitramisolo
	67-20-9	nitrofurantoina
	110588-56-2	noberastina
	31430-18-9	nocodazolo
	16985-03-8	nonabina
	75963-52-9	nuclomedone
	36471-39-3	nuclotixene

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	<i>(seguito)</i>	
	57726-65-5	nufenoxolo
	129029-23-8	ocaperidone
	78410-57-8	ociltide
	56391-55-0	octazamide
	131796-63-9	odapipam
	83380-47-6	ofloxacina
	132539-06-1	olanzapina
	39567-20-9	olpimedone
	64224-21-1	oltipraz
	167305-00-2	omapatrilato
	176894-09-0	omiloxetina
	60175-95-3	omonasteina
	147432-77-7	ontazolast
	78994-24-8	ormelossifene
	72830-39-8	osmetidina
	16485-05-5	ossadimedina
	17692-63-6	ossitefonio bromuro
	16509-11-8	otimerato sodico
	26629-87-8	oxaflozano
	56969-22-3	oxapadol
	6577-41-9	oxapio ioduro
	21256-18-8	oxaprozina
	27591-42-0	oxazidione
	25392-50-1	oxazorone
	5585-93-3	oxipendile
	90729-41-2	oxodipina
	959-14-8	oxolamina
	124423-84-3	panadiplone
	139225-22-2	panamesina
	115-67-3	parametadione
	26513-79-1	paraxazone
	61400-59-7	parconazolo
	61869-08-7	paroxetina
	103255-66-9	pazinaclone
	127045-41-4	pazufloxacina
	114716-16-4	pemedolac
	77-12-3	pentacinio cloruro
	138661-02-6	pentetreotide
	81382-51-6	pentiapina
	55694-83-2	pentizidone
	53910-25-1	pentostatina
	57083-89-3	peralopride
	62435-42-1	perfosfamide
	2055-44-9	perisossal
	76732-75-7	picartamide
	72467-44-8	piclonidina
	39577-19-0	picumast
	56208-01-6	pifarnina
	27199-40-2	pifexolo
	54341-02-5	piflutixolo
	314-03-4	pimetixene
	38955-22-5	pinadolina
	53251-94-8	pinaverio bromuro
	14008-66-3	pinossepina
	2167-85-3	pipazetato
	59-39-2	piperoxano
	24886-52-0	pipofezina
	23744-24-3	pipossilano
	40680-87-3	piprofuolo
	15686-83-6	pirantel
	30868-30-5	pirazofurina
	1043-21-6	pirenoxina
	3605-01-4	piribedil
	7035-04-3	piridarone
	36322-90-4	piroxicam
	132722-74-8	pirsidomina
	59840-71-0	pitenedil
	15574-96-6	pizotifene
	63394-05-8	plafibrade
	153168-05-9	pleconaril
	151126-32-8	pramlintide
	140-65-8	pramocaina
	103177-37-3	pranlukast

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	<i>(seguito)</i>	
	52549-17-4	pranoprofene
	92623-83-1	pravadolina
	19216-56-9	prazosin
	47543-65-7	preoxidiazina
	30840-27-8	pretiadil
	69425-13-4	prifelone
	70833-07-7	prifurolina
	34740-13-1	profexalone
	3615-74-5	promolato
	33743-96-3	proroxano
	69815-38-9	prossorfano
	58416-00-5	protiofato
	303-69-5	protipendile
	2622-24-4	protixene
	5696-09-3	proxazolo
	179474-81-8	prucalopride
	123447-62-1	prulifloxacina
	86048-40-0	quazolast
	545-59-5	racemoramide
	84449-90-1	ralossifene
	112887-68-0	raltitrexed
	84071-15-8	ramixotidina
	30271-85-3	razinodil
	71620-89-8	reboxetina
	76053-16-2	reclazepam
	73080-51-0	repirinast
	36791-04-5	ribavirina
	7724-76-7	riboprina
	132014-21-2	rilmakalim
	54187-04-1	rilmendina
	106266-06-2	risperidone
	87051-43-2	ritanserina
	91833-77-1	rocastina
	132418-36-1	rocefafant
	119302-91-9	rocuronio bromuro
	109543-76-2	romazarite
	38373-83-0	romifenone
	170902-47-3	roxifibano
	101363-10-4	rufloxacina
	126294-30-2	sagandipina
	5578-73-4	sanguinario cloruro
	110588-57-3	saperconazolo
	121617-11-6	saviprazolo
	79262-46-7	savossepina
	145574-90-9	scopinast
	29050-11-1	seclazone
	116476-13-2	semotiadil
	99592-32-2	sertaconazolo
	132418-35-0	setipafant
	86487-64-1	setoperone
	143248-63-9	sinitrodil
	138778-28-6	siratiazem
	53123-88-9	sirolimus
	4448-96-8	solipertina
	68367-52-2	sorbinil
	130403-08-6	soretolide
	77181-69-2	sorivudina
	95105-77-4	sornidipina
	90243-97-3	spiclamina
	87151-85-7	spiradolina
	83647-97-6	spirapril
	83602-05-5	spiraprilato
	41992-23-8	spirogermanio
	1054-88-2	spirossatrina
	72324-18-6	stepronina
	3064-61-7	stibocaptato sodico
	54340-66-8	subendazolo
	34042-85-8	sudossicam
	37753-10-9	sufosfamide
	58095-31-1	sulbenox
	350-12-9	sulbentina
	77590-92-2	suproclone
	40828-46-4	suprofen

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	<i>(seguito)</i>	
	53813-83-5	suriclone
	104987-11-3	tacrolimus
	101626-70-4	talipexolo
	67489-39-8	talmetacina
	66898-62-2	talnilflumato
	21489-20-3	talsupram
	42408-80-0	tandamina
	106073-01-2	taniplone
	19388-87-5	taurolidina
	124066-33-7	taurosteina
	38668-01-8	taurultam
	118292-40-3	tazarotene
	79253-92-2	taziprinone
	131987-54-7	tazomelina
	55837-23-5	teflutixolo
	17902-23-7	tegafur
	80880-90-6	telenzepina
	111902-57-9	temocapril
	110221-53-9	temocaprilato
	120210-48-2	tenidap
	82650-83-7	tenilapina
	91-79-2	tenildiamina
	893-01-6	tenilidone
	62473-79-4	teniloxazina
	86696-86-8	tenilsetam
	4304-40-9	tenio closilato
	21500-98-1	tenociclidina
	95232-68-1	tenosal
	129336-81-8	tenosiprolo
	59804-37-4	tenoxicam
	63590-64-7	terazosina
	67915-31-5	terconazolo
	147650-57-5	tererstigmina
	86433-40-1	terflavoxato
	132338-79-5	terikalant
	25683-71-0	terizidone
	119625-78-4	terlakirene
	59653-74-6	terossirone
	34784-64-0	tertatololo
	5036-02-2	tetramisolo
	115103-54-3	tiagabina
	31428-61-2	tiamenidina
	51527-19-6	tianafac
	66981-73-5	tianeptina
	57010-31-8	tiapamil
	14785-50-3	tiapirinolo
	5845-26-1	tiazesima
	63996-84-9	tibalosina
	97852-72-7	tibenelast
	15686-72-3	tibrofano
	71731-58-3	tichizio bromuro
	70-10-0	ticlatone
	55142-85-3	ticlopidina
	144-12-7	tiemonio ioduro
	75458-65-0	tienocarbina
	37967-98-9	tienopramina
	90055-97-3	tienoxololo
	7219-91-2	tiesinolo metilbromuro
	39754-64-8	tifemoxone
	81656-30-6	tifluadom
	89875-86-5	tiflucarbina
	14176-49-9	tiletamina
	159098-79-0	tilnoprofene arbamel
	58433-11-7	tilomisolo
	42239-60-1	tilozepina
	96306-34-2	timelotem
	35035-05-3	timepidio bromuro
	26839-75-8	timololo
	50708-95-7	tinabinolo
	66788-41-8	tinofedrina
	24237-54-5	tinoridina
	22619-35-8	tiocloमारol
	65899-73-2	tioconazolo

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	(seguito)	
	66969-81-1	tiodazosina
	38070-41-6	tiodonio cloruro
	2240-21-3	tiofuradene
	61220-69-7	tiopinac
	87691-91-6	tiospirone
	34976-39-1	tioxacina
	40198-53-6	tioxaprofene
	4991-65-5	tioxolone
	95588-08-2	tipentosina
	5169-78-8	tipepidina
	54376-91-9	tipetropio bromuro
	7489-66-9	tipindolo
	83153-39-3	tiprinast
	35423-51-9	tisocromide
	80680-05-3	tivanidazolo
	2949-95-3	tixadil
	83573-53-9	tizabrina
	51322-75-9	tizanidina
	29218-27-7	toloxatone
	655-05-0	tozalinone
	103624-59-5	trabossopina
	131094-16-1	trafermina
	4047-34-1	trantelinio bromuro
	58712-69-9	traxanox
	148998-94-1	trecovirsene
	35943-35-2	tricitribina
	70-00-8	trifluridina
	127-48-0	trimetadione
	68-91-7	trimetafano camsilato
	635-41-6	trimetozina
	35619-65-9	tritiozina
	14504-73-5	tritoqualina
	47420-28-0	trioxolano
	108001-60-1	trochidazolo
	22089-22-1	trofosfamide
	27574-24-9	tropatepina
	84697-22-3	tubulozolo
	116289-53-3	tulopafant
	118812-69-4	ularitide
	109683-61-6	utibapril
	109683-79-6	utibaprilat
	64860-67-9	valperinolo
	17692-71-6	vanitolidide
	103222-11-3	vapreotide
	141575-50-0	vedaclidina
	5536-17-4	vidarabina
	46817-91-8	viloxazina
	89651-00-3	vossergolide
	81801-12-9	xamoterolo
	131986-45-3	xanomelina
	14008-71-0	xantiolo
	7361-61-7	xilazina
	52832-91-4	xinomilina
	7481-89-2	zalcitabina
	109826-26-8	zaldaride
	89482-00-8	zaltoprofene
127308-82-1	zamifenacina	
28810-23-3	zepastina	
107452-89-1	ziconotide	
30516-87-1	zidovudina	
111406-87-2	zileutone	
84697-21-2	zinoconazolo	
145781-32-4	zolasartano	
139264-17-8	zolmitriptano	
52867-74-0	zoloperone	
121929-20-2	zoniclezolo	
61-80-3	zossazolamina	
26615-21-4	zotepina	
53772-83-1	zuclopentixolo	
2935 00 90	59-66-5	acetazolamide
	968-81-0	acetoesamide
	14376-16-0	acido solfaloxico

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2935 00 90	(seguito)	
	80-13-7	alazone
	3184-59-6	alipamide
	154323-57-6	almotriptano
	81982-32-3	alpiropride
	5588-16-9	altizide
	3754-19-6	ambuside
	1421-68-7	amidefrina mesilato
	85320-68-9	amosulalolo
	51264-14-3	amsacrina
	74863-84-6	argatrobano
	133267-19-3	artilide
	151140-96-4	avitriptano
	1150-20-5	azabon
	27589-33-9	azosemide
	1824-52-8	bemetizide
	73-48-3	bendroflumetiazide
	104-22-3	benzilsolfamide
	91-33-8	benztiazide
	90992-25-9	besulpamide
	36148-38-6	besunide
	147536-97-8	bosentano
	138890-62-7	brinzolamide
	28395-03-1	bumetamide
	7007-88-7	butadiazamide
	2043-38-1	butizide
	339-43-5	carbutamide
	42583-55-1	carmetizide
	138-41-0	carzenide
	64099-44-1	chisultazina
	742-20-1	ciclopentiazide
	2259-96-3	ciclotiazide
	68475-40-1	cipropride
	671-95-4	clofenamide
	636-54-4	clopamide
	2127-01-7	cloresolone
	58-94-6	clorotiazide
	94-20-2	clorpropamide
	60200-06-8	clorsulone
	77-36-1	clortalidone
	79094-20-5	daltrobano
	136817-59-9	delavirdina
	119905-05-4	delequamina
	3436-11-1	delfantrina
	30236-32-9	dexsotalolo
	120-97-8	diclofenamide
	22736-85-2	diflumidone
	7456-24-8	dimetotiazina
	96-62-8	dinsedo
	671-88-5	disulfamide
	723-42-2	ditolamide
	115256-11-6	dofetilide
	112966-96-8	domitrobano
	120279-96-1	dorzolamide
	141626-36-0	dronedarone
	100981-43-9	ebrotidina
	72301-79-2	enviroxima
	1764-85-8	epitizide
	1034-82-8	eptolamide
	125279-79-0	ersentilide
	1213-06-5	etebencid
	1824-58-4	etiazide
	103745-39-7	fasudil
	20287-37-0	fenquizone
	80937-31-1	flosulide
	56488-61-0	flubepride
	148-56-1	flumetiazide
	485-24-5	ftalilsolfamietiazolo
	85-73-4	ftalilsulfatiazolo
	54-31-9	furosemide
	52157-91-2	galosemide
	51876-98-3	gliamilide
	10238-21-8	glibenclamide
	26944-48-9	glibornuride

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2935 00 90	<i>(seguito)</i>	
	535-65-9	glibutiazolo
	1492-02-0	glibuzolo
	36980-34-4	glicaramide
	24455-58-1	glicetanil
	664-95-9	gliciclamide
	21187-98-4	gliclazide
	631-27-6	gliclopiramide
	52994-25-9	glicondamide
	3074-35-9	glidazamide
	451-71-8	gliesamide
	35273-88-2	gliflumide
	93479-97-1	glimepiride
	3459-20-9	glimidina sodica
	1038-59-1	gliottamide
	37598-94-0	glipalamide
	1228-19-9	glipinamide
	29094-61-9	glipizide
	80-34-2	gliprotiazolo
	33342-05-1	gliquidone
	52430-65-6	glisamuride
	32797-92-5	glisentide
	71010-45-2	glisindamide
	3567-08-6	glisobuzolo
	24477-37-0	glisolamide
	25046-79-1	glisoxepide
	7007-76-3	glucosolfamide
	159634-47-6	ibutamoren
	122647-31-8	ibutilide
	13957-38-5	idrobentizide
	58-93-5	idroclorotiazide
	135-09-1	idroflumetiazide
	26807-65-8	indapamide
	42792-26-7	isosulpride
	23672-07-3	levosulpiride
	139133-26-9	lexipafant
	120824-08-0	linotrobano
	68677-06-5	lorapride
	138-39-6	mafenide
	515-57-1	maleilsolfatazolo
	3568-00-1	mebutizide
	7195-27-9	mefruside
	122-89-4	mesolfamide
	7541-30-2	mesuprina
	565-33-3	metaesamide
	554-57-4	metazolamide
	138384-68-6	metesind
	77989-60-7	metibride
	135-07-9	meticlotiazide
	1084-65-7	meticrano
	17560-51-9	metolazone
	61477-95-0	monalazone disodico
	154397-77-0	napsagatran
	121679-13-8	naratriptano
	51803-78-2	nimesulide
	473-42-7	nitrosulfatazolo
	139133-27-0	nupafant
	140695-21-2	osutidina
	1580-83-2	paraflutizide
	21132-59-2	pazossido
	1766-91-2	penflutizide
	39860-99-6	pipotiazina
	55837-27-9	piretamide
	346-18-9	politiazide
	57-66-9	probenecid
	98-75-9	propazolamide
	68556-59-2	prosulpride
	73-49-4	quinetazone
	116649-85-5	ramatrobano
	120688-08-6	risotilide
	111974-60-8	ritolukast
	22933-72-8	salazodina
	2315-08-4	salazosolfamidina
	139-56-0	salazosolfamide

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2935 00 90	<i>(seguito)</i>	
	515-58-2	salazosulfatiazolo
	133276-80-9	samixogrel
	129981-36-8	sampatrilato
	146623-69-0	saprisartano
	56302-13-7	satranidazolo
	101526-83-4	sematilide
	123308-22-5	sezolamide
	139755-83-2	sildenafil
	108894-39-9	sitalidone
	127373-66-4	sivelestat
	127-77-5	sofbenzo
	547-44-4	sofacarbamide
	17784-12-2	sofacitina
	4015-18-3	sofacloamide
	128-12-1	sofadiasolfone sodico
	547-32-0	sofadiazina sodica
	57-68-1	sofadimidina
	3772-76-7	sofametomidina
	852-19-7	sofapirazolo
	515-49-1	sofatiourea
	1161-88-2	sofatolamide
	94-19-9	sofetidolo
	515-64-0	sofisomidina
	3930-20-9	sotalolo
	13642-52-9	soterenolo
	498-78-2	stearilsofamide
	116-43-8	succinilsulfatiazolo
	30279-49-3	suclofenide
	2455-92-7	sulclamide
	127-71-9	sulfabenzamide
	21662-79-3	sulfacecolo
	144-80-9	sulfacetamide
	59-40-5	sulfachinossalina
	54063-55-7	sulfaclofazolo
	80-32-0	sulfaclopiridazina
	102-65-8	sulfaclozina
	485-41-6	sulfacrisoidina
	68-35-9	sulfadiazina
	115-68-4	sulfadicramide
	122-11-2	sulfadimetoxina
	2447-57-6	sulfadoxina
	526-08-9	sulfafenazolo
	127-69-5	sulfafurazolo
	57-67-0	sulfaguanidina
	27031-08-9	sulfaguanolo
	152-47-6	sulfalene
	65761-24-2	sulfamazone
	127-79-7	sulfamerazina
	127-58-2	sulfamerazina sodica
	144-82-1	sulfametizolo
	723-46-6	sulfametoxazolo
	651-06-9	sulfametoxidiazina
	80-35-3	sulfametoxipiridazina
	32909-92-5	sulfametrolo
	1220-83-3	sulfamonometoxina
	729-99-7	sulfamoxolo
	63-74-1	sulfanilamide
	122-16-7	sulfanitranolo
	599-88-2	sulfaperina
	144-83-2	sulfapiridina
	116-42-7	sulfaprossilina
	599-79-1	sulfasalazina
	1984-94-7	sulfasimazina
	632-00-8	sulfasomizolo
	3563-14-2	sulfasuccinamide
	72-14-0	sulfatiazolo
	23256-23-7	sulfatroxazolo
	13369-07-8	sulfatrozolo
	90207-12-8	sulicrinat
	57479-88-6	sulmepride
	121-64-2	sulocarbilato
	110311-27-8	sulofenur
	82666-62-4	sulosemide

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2935 00 90	(seguito)	
	72131-33-0	sulotrobano
	15676-16-1	sulpiride
	61-56-3	sultiame
	73747-20-3	sulverapride
	103628-46-2	sumatriptan
	32059-27-1	sumetizide
	149556-49-0	susalimod
	81428-04-8	taltrimide
	106133-20-4	tamsulosina
	85977-49-7	tauromustina
	4267-05-4	teclotiazide
	3688-85-5	tiamizide
	69387-87-7	tinisulpride
	3692-44-2	tiesamide
	316-81-4	tioproperazina
	3313-26-6	tiotixene
	144494-65-5	tirofibano
	56488-58-5	tizolemide
	139308-65-9	tolafentrina
	1156-19-0	tolazamide
	64-77-7	tolbutamide
	1027-87-8	tolpentamide
	5588-38-5	tolpirramide
	56211-40-6	torasemide
	32295-18-4	tosifene
	127-65-1	tosilcloramide sodica
	87051-13-6	tosulur
	133-67-5	triclormetiazide
	24243-89-8	triflumidato
	73803-48-2	tripamide
	52406-01-6	uredofos
	119-85-7	vanildisolfamide
	66644-81-3	veralipride
	63198-97-0	viroxima
	14293-44-8	xipamide
	107753-78-6	zafirlukast
	75820-08-5	zidapamide
	37000-20-7	zinterolo
	72301-78-1	zinviroxima
	68291-97-4	zonisamide
2936 10 00	41294-56-8	alfacalcidolo
	137-76-8	cetotiamina
	6092-18-8	cicotiamina
	137-86-0	octotiamina
2936 21 00	4759-48-2	isotretinoina
	68-26-8	retinolo
	302-79-4	tretinoina
2936 22 00	154-87-0	cocarbossilasi
	59-58-5	prosultiamina
	59-43-8	tiamina
	532-40-1	tiamina monofosfato
2936 23 00	83-88-5	riboflavina
2936 24 00	137-08-6	calcio pantotenato
	81-13-0	dexpantenolo
	16485-10-2	pantenolo
2936 25 00	65-23-6	piridossina
2936 26 00	68-19-9	cianocobalamina
	13870-90-1	cobamamide
	13422-51-0	idroxocobalamina
	13422-55-4	mecobalamina
2936 27 00	50-81-7	acido ascorbico
	134-03-2	ascorbato di sodio

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2936 28 00	61343-44-0 9002-96-4 40516-48-1	tocofenoxato tocofersolano tretinoina tocoferile
2936 29 10	59-30-3 1492-18-8	acido folico folinato di calcio
2936 29 30	58-85-5	biotina
2936 29 90	59-67-6 19356-17-3 32222-06-3 67-97-0 50-14-6 83805-11-2 84-80-0 5988-22-7 492-85-3 98-92-0 55721-11-4	acido nicotinico calcifediolo calcitriolo colecalfiferolo ergocalciferolo falecalcitriolo fitomenadione fitonadiolo sodio difosfato nicofolina nicotinamide secalciferolo
2937 11 00	96353-48-9 106282-98-8 123212-08-8 82030-87-3 12629-01-5 126752-39-4 119693-74-2 102744-97-8 102733-72-2 129566-95-6 89383-13-1	somagrebovo somalapor somatosalm somatrem somatropina somavubovo somenopor sometribovo sometripor somfasepor somidobovo
2937 12 00	11061-68-0	insulina, umana
2937 19 00	183552-38-7 34765-96-3 113-79-1 113-80-4 103451-84-9 140703-49-7 182212-66-4 95729-65-0 165101-51-9 57982-77-1 9007-12-9 57014-02-5 26112-29-8 100016-62-4 11118-25-5 47931-85-1 12321-44-7 21215-62-3 37025-55-1 33605-67-3 157238-32-9 120287-85-6 22572-04-9 177073-44-8 0-00-0 9002-60-2 113-78-0 57773-65-6 16679-58-6 89662-30-6 105953-59-1 105250-86-0 60731-46-6 111212-85-2 140703-51-1 56-59-7 38234-21-8 150490-84-9 9002-68-0	abarelix alsactide argipressina argiprestocina avicationina avorelina avotermina azetirelina becaplermina buserelina calcitonina calcitonina, anguille calcitonina, bovina calcitonina, pollo calcitonina, ratto calcitonina, salmone calcitonina, suina calcitonina, umana carbetocina cargutocina cetermina cetorelix codactide coriogonadotropina alfa corticoirelina corticotropina demoxitocina deslorelina desmopressina detirelix dumorelina ebiratide elcatonina ersofermina examorelina felipressina fertirelina folitropina beta follitropina alfa

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2937 19 00	(seguito)	
	124904-93-4	ganirelix
	24870-04-0	giractide
	16941-32-5	glucagone
	33515-09-2	gonadorelina
	9002-61-3	gonadotropina corionica
	9002-70-4	gonadotropina serica
	65807-02-5	goserelin
	68859-20-1	insulina argina
	116094-23-6	insulina asparta
	160337-95-1	insulina glargina
	9004-12-0	insulina dalanato
	0-00-0	insulina defalano
	9002-79-3	intermedina
	170851-70-4	ipamorelina
	76712-82-8	istrelina
	53714-56-0	leuprorelina
	50-57-7	lipressina
	66866-63-5	lutrelina
	152923-57-4	lutropina alfa
	68562-41-4	mecasermina
	90243-66-6	montirelina
	54017-73-1	murodermin
	77727-10-7	nacartocina
	76932-56-4	nafarelina
	17692-62-5	norleusactide
	83150-76-9	octreotide
	3397-23-7	ornipressina
	62305-86-6	orotirelina
	50-56-6	oxitocina
	78664-73-0	posatirelina
	158861-67-7	pralmorelina
	24305-27-9	protirelina
	127932-90-5	ramorelix
	146706-68-5	rismorelina
	34273-10-4	saralasin
	1393-25-5	secretina
	12279-41-3	seractide
	86168-78-7	sermorelina
	83930-13-6	somatorelina
	38916-34-6	somatostatina
	144916-42-7	sonermina
	103300-74-9	taltirelina
	52232-67-4	teriparatide
	14636-12-5	terlipressina
	16960-16-0	tetracosactide
	144743-92-0	teverelix
	85466-18-8	timocartina
	69558-55-0	timopentina
	308079-72-3	timostimulina
	9002-71-5	tiotropina
	47931-80-6	tosactide
	20282-58-0	tricosactide
	57773-63-4	triptorelina
	97048-13-0	urofollitropina
	11000-17-2	vasopressina iniettabile
2937 21 00	53-06-5	cortisone
	50-23-7	idrocortisone
	50-24-8	prednisolone
	53-03-2	prednisone
2937 22 00	28971-58-6	acrocinnonide
	3093-35-4	alclononide
	67452-97-5	alclometasone
	24320-27-2	alocortolone
	50629-82-8	alometasone
	57781-15-4	alopredone
	3924-70-7	amcinafal
	7332-27-6	amcinafide
	51022-69-6	amcinonide
	123013-22-9	amelometasone
	4419-39-0	beclometasone
	378-44-9	betametasona

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2937 22 00	(seguito) 5534-05-4 19705-61-4 58524-83-7 25122-41-2 54063-32-0 4828-27-7 5251-34-3 52080-57-6 35135-68-3 50-02-2 83880-70-0 595-52-8 382-67-2 7008-26-6 2557-49-5 2607-06-9 23674-86-4 25092-07-3 2355-59-1 3693-39-8 127-31-1 1524-88-5 2135-17-3 60135-22-0 3385-03-3 67-73-2 356-12-7 33124-50-4 152-97-6 426-13-1 3841-11-0 2193-87-5 53-34-9 2825-60-7 103466-73-5 338-95-4 106033-96-9 78467-68-2 4732-48-3 105102-22-5 59497-39-1 53-33-8 58497-00-0 74131-77-4 87116-72-1 85197-77-9 21365-49-1 124-94-7 31002-79-6 5611-51-8 4989-94-0 26849-57-0 98651-66-2	betametasone acibutato cicortonide ciprocinonide clobetasolo clobetasone clocortolone cloprednolo cloroprednisone cormetasone desametasone desametasone acefurato descinolone desossimetasone diclorisone diflorasone diflucortolone difluprednato dimesone drocinonide fluclorolone acetone fludrocortisone fludroxicortide flumetasone flumossionide flunisolide fluocinolone acetone fluocinonide fluocortin fluocortolone fluorometolone fluperolone fluprednidene fluprednisolone formocortal icometasone enbutato isoflupredone itrocinonide locicortolone dicibato meclorisone mometasone naflocort parametasone procinonide ticabesone timobesone tipredano tralonide triamcinolone triamcinolone benetonide triamcinolone esacetone triamcinolone furetonide triclone ulobetasolo
2937 23 00	139402-18-9 432-60-0 10448-96-1 3538-57-6 850-52-2 30781-27-2 2740-52-5 313-05-3 16915-71-2 54063-31-9 20047-75-0 5367-84-0 1961-77-9 54063-33-1 15262-77-8 10116-22-0 54024-22-5 152-62-5 65928-58-7	alestramustina allilestrenolo almestrone aloprogesterone altrenogest amadinone anagestone azacosterolo cingestolo cismadinone clogestone clomegestone clormadinone clossesradiolo delmadinone demegestone desogestrel didrogesterone dienogest

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2937 23 00	<i>(seguito)</i>	
	79-64-1	dimetisterone
	809-01-8	edogestrone
	547-81-9	epiestriolo
	7004-98-0	epimestrolo
	2363-58-8	epitiostanolo
	80471-63-2	epostano
	50-28-2	estradiolo
	50-50-0	estradiolo benzoato
	3571-53-7	estradiolo undecilato
	979-32-8	estradiolo valerato
	2998-57-4	estramustina
	4140-20-9	estrapronicato
	5941-36-6	estrazinolo
	514-68-1	estriolo succinato
	10322-73-3	estrofurato
	53-16-7	estrone
	965-90-2	etilestrenolo
	3124-93-4	etinerone
	57-63-6	etinilestradiolo
	1231-93-2	etinodiolo
	434-03-7	etisterone
	54048-10-1	etonogestrel
	337-03-1	flugestone
	566-48-3	formestano
	129453-61-8	fulvestrant
	19291-69-1	gestaclone
	14340-01-3	gestadienolo
	60282-87-3	gestodene
	1253-28-7	gestonorone caproato
	16320-04-0	gestrinone
	68-96-2	idrossiprogesterone
	630-56-8	idrossiprogesterone caproato
	797-63-7	levonorgestrel
	52-76-6	linestrenolo
	977-79-7	medrogestone
	520-85-4	medrossiprogesterone
	3562-63-8	megestrolo
	5633-18-1	melengestrolo
	72-33-3	mestranolo
	23163-42-0	metinodiolo
	52279-58-0	metogest
	34816-55-2	mossestrolo
	39791-20-3	nilestriolo
	58691-88-6	nomegestrolo
	68-23-5	noretinodrel
	68-22-4	noretisterone
	13563-60-5	norgesterone
	35189-28-7	norgestimato
	25092-41-5	norgestomet
	6533-00-2	norgestrel
	848-21-5	norgestrienone
6795-60-4	norvinisterone	
13885-31-9	oretrato	
105149-04-0	osaterone	
3643-00-3	ossogestone	
7001-56-1	pentagestrone	
28014-46-2	poliestradiolo fosfato	
57-83-0	progesterone	
23873-85-0	proligestone	
34184-77-5	promegestone	
39219-28-8	promestriene	
1169-79-5	quinestradiolo	
152-43-2	quinstrolo	
10592-65-1	quingestanolo	
67-95-8	quingestrone	
5630-53-5	tibolone	
896-71-9	tigestolo	
5192-84-7	trenegestone	
74513-62-5	trimegestone	
2937 29 00	154229-19-3	abiraterone
	52-39-1	aldosterone
	595-77-7	algestone

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2937 29 00	<i>(seguito)</i>	
	83625-35-8	amebucort
	521-18-6	androstanolone
	96301-34-7	atamestano
	3570-10-3	benorterone
	1605-89-6	bolasterone
	846-48-0	boldenone
	16915-78-9	bolenolo
	1491-81-2	bolmantalato
	51333-22-3	budesonide
	120815-74-9	butixocort
	17021-26-0	calusterone
	976-71-6	canrenone
	141845-82-1	ciclesonide
	89672-11-7	cioteronel
	5591-27-5	clometerone
	2098-66-0	ciptoterone
	53608-96-1	clossotestosterone
	1093-58-9	clostebol
	50801-44-0	cortisuzolo
	1110-40-3	cortivasolo
	152-58-9	cortodoxone
	17230-88-5	danazolo
	14484-47-0	deflazacort
	63014-96-0	delanterone
	20423-99-8	deprodone
	638-94-8	desonide
	64-85-7	desossicortone
	41020-79-5	dicirenone
	66877-67-6	domoprednato
	67392-87-4	drosiprenone
	58-19-5	drostanolone
	164656-23-9	dutasteride
	2320-86-7	enestebolo
	107724-20-9	eplerenone
	119169-78-7	epristeride
	107868-30-4	exemestano
	98319-26-7	finasteride
	19888-56-3	fluazacort
	76-43-7	fluoximesterone
	2454-11-7	formebolone
	76-47-1	idrocortamato
	74050-20-7	idrocortisone aceponato
	19120-01-5	idrossistenozolo
	17332-61-5	isoprednidene
	129260-79-3	loteprednolo
	13085-08-0	mazipredone
	3625-07-8	mebolazina
	2668-66-8	medrisone
	21362-69-6	mepitiostano
	1247-42-3	meprednisone
	7483-09-2	mesabolone
	87952-98-5	mespirenone
	43169-54-6	mesrenoato potassico
	521-11-9	mestanolone
	1424-00-6	mesterolone
	72-63-9	metandienone
	521-10-8	metandriolo
	153-00-4	metenolone
	83-43-2	metilprednisolone
	86401-95-8	metilprednisolone aceponato
	90350-40-6	metilprednisolone suleptanato
	58-18-4	metiltestosterone
	965-93-5	metribolone
	3704-09-4	mibolerone
	84371-65-3	mifepristone
	105051-87-4	minamestano
	434-22-0	nandrolone
	51354-32-6	nisterima
	24358-76-7	nivacortolo
	797-58-0	norboletone
	13583-21-6	norclostebol
	33122-60-0	nordinone
	52-78-8	noretandrolone

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2937 29 00	(seguito)	
	65415-41-0	nicocortonide
	145-12-0	ossimesterone
	434-07-1	ossimetolone
	1254-35-9	oxabolone cipionato
	53-39-4	oxandrolone
	33765-68-3	oxendolone
	18118-80-4	oxisopred
	67-81-2	penmesterolo
	77016-85-4	plomestano
	53-43-0	prasterone
	5714-75-0	prednazato
	6693-90-9	prednazolina
	73771-04-7	prednicarbato
	599-33-7	prednilidene
	29069-24-7	prednimustina
	5626-34-6	prednisolamato
	5060-55-9	prednisolone steaglato
	145-13-1	pregnenolone
	3638-82-2	propetandrolo
	49847-97-4	prorenoato potassico
	2487-63-0	quinbolone
	76675-97-3	resocortol
	49697-38-3	rimexolone
	144459-70-1	rofleponide
	79243-67-7	rosterolone
	60023-92-9	roxibolone
	5055-42-5	silandrone
	74220-07-8	spirorenone
	10418-03-8	stanozololo
	5197-58-0	stenbolone
	968-93-4	testolattone
	58-22-0	testosterone
	5874-98-6	testosterone chetolaurato
	2205-73-4	tiomesterone
	60607-35-4	topterone
	91935-26-1	toripristone
	10161-33-8	trenbolone
	3764-87-2	trestolone
	13647-35-3	trilostano
	61951-99-3	tixocortolo
	137099-09-3	turosteride
	107000-34-0	zanoterone
2937 31 00	51-43-4	epinefrina
2937 39 00	51-41-2	norepinefrina
	329-65-7	racepinefrina
2937 40 00	55-03-8	levotiroxina sodica
	6893-02-3	liotironina
	3130-96-9	ratironina
	9010-34-8	tiroglobulina
2937 50 00	74176-31-1	alfaprostolo
	745-65-3	alprostadiil
	55028-70-1	arbaprostile
	83997-19-7	ataprost
	88430-50-6	beraprost
	69648-38-0	butaprost
	35700-23-3	carboprost
	95722-07-9	cicaprost
	81845-44-5	ciprostene
	88931-51-5	clinprost
	40665-92-7	cloprostenolo
	62524-99-6	delpostenato
	33813-84-2	deprostile
	90243-98-4	dimoxaprost
	551-11-1	dinoprost
	363-24-6	dinoprostone
	51953-95-8	doxaprost
	81026-63-3	enisoprost
	73121-56-9	enprostile
	35121-78-9	epoprostenolo

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2937 50 00	(seguito)	
	90693-76-8	eptaloprost
	59619-81-7	etiprostone
	69381-94-8	fenprostalene
	86348-98-3	flunoprost
	40666-16-8	fluprostenolo
	62559-74-4	frossiprost
	64318-79-2	gemeprost
	73873-87-7	iloprost
	105674-77-9	lanprostone
	130209-82-4	latanoprost
	88852-12-4	limaprost
	67110-79-6	luprostiolo
	61263-35-2	meteneprost
	88980-20-5	mexiprostil
	59122-46-2	misoprostolo
	87269-59-8	naxaprostene
	71097-83-1	nileprost
	79360-43-3	nocloprost
	70667-26-4	ornoprostile
	69648-40-4	oxoprostolo
	61557-12-8	penprostene
	139403-31-9	pimilprost
	79672-88-1	piriprost
	54120-61-5	prostalene
	110845-89-1	remiprostolo
	77287-05-9	rioprostil
	56695-65-9	rosaprostolo
	122946-42-3	spiriprostile
	60325-46-4	sulprostone
	108945-35-3	taprostene
	71116-82-0	tiaprost
	80225-28-1	tilsuprost
	67040-53-3	tiprostanide
	69900-72-7	trimoprostile
	120373-36-6	unoprostone
	85505-64-2	vapiprost
	73647-73-1	viprostolo
2937 90 00	13074-00-5	azastene
	83646-97-3	inocoterone
	104-14-3	octopamina
2938 10 00	520-27-4	diosmina
	30851-76-4	etoxazorutoside
	23869-24-1	monosserutina
	153-18-4	rutoside
	7085-55-4	troxerutina
2938 90 10	1111-39-3	acetildigitossina
	36983-69-4	actodigina
	17598-65-1	deslanoside
	71-63-6	digitossina
	20830-75-5	digossina
	1405-76-1	gitalina, amorfa
	3261-53-8	gitalossina
	10176-39-3	gitofornato
	17575-22-3	lanatoside C
	30685-43-9	metildigossina
	7242-04-8	pengitossina
2938 90 90	14144-06-0	disogluside
	33419-42-0	etoposide
	17226-75-4	kelloside
	18719-76-1	keracianina
	33396-37-1	meprosillarina
	131129-98-1	mipragoside
	150332-35-7	pamacheside
	8063-80-7	polisaponina
	466-06-8	proscillaridina
	33156-28-4	ramnodigina
	100345-64-0	siagoside

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2938 90 90	(seguito) 29767-20-2 99759-19-0	teniposide tichesinde
2939 11 00	52485-79-7 125-28-0 14521-96-1 509-67-1 125-29-1 466-99-9 639-48-5 76-42-6 76-41-5 466-90-0	buprenorfina diidrocodeina etorfina folcodina idrocodone idromorfone nicomorfina oxicodone oximorfone tebacone
2939 19 00	25333-77-1 23758-80-7 4406-22-8 7125-76-0 72060-05-0 427-00-9 14357-78-9 69373-95-1 2183-56-4 16008-36-9 509-56-8 143-52-2 467-18-5 20594-83-6 55096-26-9 16676-26-9 62-67-9 465-65-6 16590-41-3 3688-66-2 808-24-2 467-15-2 466-97-7 128-62-1 16549-56-7 42281-59-4 68616-83-1 88939-40-6 77287-89-9	acetorfina alletorfina ciprenorfina codoxima conorfone desomorfina diprenorfina diproteverina idromorfinolo metildesorfina metildiidromorfina metopone mirofina nalbufina nalmefene nalmessone nalorfina naloxone naltrexone nicocodina nicodicodina norcodeina normorfina noscapina omprenorfina oxilorfano pentamorfone semorfone xorfanolo
2939 29 00	1301-42-4 84-55-9	euprocina viquidil
2939 41 00	90-81-3	racefedrina
2939 42 00	90-82-4	pseudoefedrina
2939 43 00	492-39-7	catina
2939 49 00	7681-79-0 14838-15-4 530-54-1 26652-09-5	etafedrina fenilpropanolamina metoxifedrina ritodrina
2939 51 00	3736-08-1	fenetillina
2939 59 00	70788-27-1 18428-63-2 107767-55-5 317-34-0 151581-23-6 136145-07-8 2016-63-9 30924-31-3 58166-83-9 132210-43-6 4499-40-5 57076-71-8 1703-48-6	acefillina clofibrolo acefillina piperazina albifillina aminofillina apaxifillina arofilina bamifillina cafaminolo cafedrina cipamfillina colina teofillinato denbufillina dimabefillina

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2939 59 00	<i>(seguito)</i> 523-87-5 519-30-2 17692-30-7 479-18-5 69975-86-6 41078-02-8 314-35-2 519-37-9 54504-70-0 82190-91-8 85118-43-0 80288-49-9 5634-38-8 90162-60-0 90749-32-9 100324-81-0 10226-54-7 15518-82-8 80294-25-3 116763-36-1 6493-05-6 110390-84-6 10001-43-1 606-90-6 53403-97-7 17693-51-5 55242-55-2 603-00-9 54063-54-6 98204-48-9 98833-92-2 102144-78-5 79712-55-3 13460-98-5 15766-94-6 81792-35-0 65184-10-3 105102-21-4 17243-70-8 17243-56-0 36921-54-7 437-74-1	dimenidrinato dimetazano diniprofillina diprofillina doxofillina enprofillina etamifillina etofillina etofillina clofibrato fluffillina fluprofillina furafillina guaifillina isbufillina laprafillina lisofillina lomifillina metescufillina mexafillina nestifillina pentoxifillina perbufillina pimefillina piprinidrinato piridofillina prometazina teoclato propentofillina proxifillina reproterolo spirofillina stacofillina tameridone tazifillina teodrenalina teofillina efedrina teopranitolo teoprololo torbafillina triclofillina visnafillina xantifibrato xantinolo nicotinato
2939 61 00	60-79-7	ergometrina
2939 62 00	113-15-5	ergotamina
2939 69 00	3031-48-9 121588-75-8 60019-20-7 83455-48-5 25614-03-3 81409-90-7 74627-35-3 59091-65-5 66759-48-6 511-12-6 59032-40-5 87178-42-5 88660-47-3 64795-23-9 36945-03-6 50-37-3 18016-80-3 81968-16-3 64795-35-3 17692-51-2 22336-84-1 113-42-8 361-37-5 27848-84-6 66104-22-1 5793-04-4	acetergamina amesergide brazergolina bromerguride bromocriptina cabergolina cianergolina delergotriole desocriptina diidroergotamina disulergina dosergoside epicriptina etisulergina lergotriole lisergide lisuride mergocriptina mesulergina metergolina metergotamina metilergometrina metisergide nicergolina pergolide propisergide

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2939 69 00	(seguito)	
	77650-95-4	proterguride
	107052-56-2	romergolina
	108674-86-8	sergolexolo
	37686-84-3	terguride
	57935-49-6	tiomergina
	7125-71-5	tochizina
2939 91 90	537-46-2	metamfetamina
2939 99 00	522-87-2	acido yoimbico
	7008-42-6	acronina
	15180-03-7	alcuronio cloruro
	4880-92-6	apovincamina
	428-07-9	atromepina
	52-88-0	atropina metonitrato
	4438-22-6	atropina ossido
	40796-97-2	bemesetron
	86-13-5	benzatropina
	53-18-9	bietaserpina
	57475-17-9	brovincamina
	29025-14-7	butropio bromuro
	71031-15-7	catinone
	602-40-4	ciptropina
	51598-60-8	cimetropio bromuro
	5627-46-3	clobenztropina
	7008-24-4	cloroserpidina
	546-06-5	conexina
	486-56-6	cotinina
	105118-14-7	datelliptio cloruro
	1242-69-9	decitropina
	4914-30-1	deidroemetina
	477-30-5	demecolcina
	604-51-3	deftropina
	131-01-1	deserpidina
	53862-81-0	detajmio bitartrato
	33335-58-9	dimetiltubocurarinio cloruro
	58337-35-2	elliptinio acetato
	25573-43-7	eseridina
	524-83-4	etibenzatropina
	3784-89-2	fenactropinio cloruro
	5868-06-4	fentonio bromuro
	63516-07-4	flutropio bromuro
	357-70-0	galantamina
	17127-48-9	glaziovina
	109889-09-0	granisetron
	22254-24-6	ipratropio bromuro
	97682-44-5	irinotecano
	123258-84-4	itasetron
	90-69-7	lobelina
	47562-08-3	loraimina
	149882-10-0	lurtotecano
	3735-85-1	mefeserpina
	54-49-9	metaraminolo
	1178-28-5	metoserpato
	865-04-3	metoserpidina
	135905-89-4	mirisetron
	80-50-2	octatropina metilbromuro
	80-49-9	omatropina metilbromuro
	30286-75-0	ossitropio bromuro
	365-26-4	oxilofrina
	1028-33-7	pentifillina
	585-14-8	poschina
	2589-47-1	prajmalio bitartrato
	7009-65-6	prampina
	50-39-5	proteobromina
	520-52-5	psilocibina
	73573-42-9	rescimetolo
	24815-24-5	rescinnamina
	50-55-5	reserpina
	72238-02-9	retelliptina
	117086-68-7	ricasetron
	5610-40-2	securinina
	88199-75-1	sevitropio mesilato

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2939 99 00	(seguito)	
	79467-19-9	sintropio bromuro
	84-36-6	sirosingopina
	90-39-1	sparteina
	15130-91-3	sultroponio
	113932-41-5	tematropio metilsolfato
	495-83-0	tigloidina
	602-41-5	tiocolchicoside
	139404-48-1	tiotropio bromuro
	123948-87-8	topotecano
	64294-94-6	tropabazato
	85181-40-4	tropanserina
	76352-13-1	tropapride
	143-92-0	tropenzilina bromuro
	533-08-4	tropiglina
	19410-02-7	tropirina
	89565-68-4	tropisetron
	15790-02-0	tropodifene
	10405-02-4	trospio cloruro
	57-94-3	tubocurarina cloruro
	865-21-4	vinblastina
	4880-88-0	vinburnina
	1617-90-9	vincamina
	19877-89-5	vincanolo
	65285-58-7	vincantrile
	57-22-7	vincristina
	74709-54-9	vindeburnolo
	53643-48-4	vindesina
	68170-69-4	vinepidina
	162652-95-1	vinflunina
	54022-49-0	vinformide
	123286-00-0	vinfosiltina
	865-24-7	vinglicinato
	81571-28-0	vinleucinolo
	23360-92-1	vinleurosina
	83482-77-3	vinmegallato
	71486-22-1	vinorelbina
	42971-09-5	vinpocetina
	57694-27-6	vinpolina
	15228-71-4	vinrosidina
	81600-06-8	vintriptolo
	67699-40-5	vinzolidina
	511-55-7	xenitropio bromuro
	123482-22-4	zatosetron
	25775-90-0	zucapsaicina
2940 00 00	10016-20-3	alfadex
	56824-20-5	amiprilosio
	7585-39-9	betadex
	29899-95-4	clobenoside
	15879-93-3	cloralosio
	132682-98-5	glufosfamide
	96427-12-2	lattalfato
	585-86-4	lattitolo
	4618-18-2	lattulosio
	55902-93-7	mebenoside
	15351-13-0	nicofuranoso
	33779-37-2	salprotoside
	133692-55-4	seprilosio
	54182-58-0	sucralfato
	57680-56-5	sucrosofato
	10310-32-4	tribenoside
2941 10 10	26787-78-0	amoxicillina
2941 10 20	69-53-4	ampicillina
	6489-97-0	metampicillina
	33817-20-8	pivampicillina
2941 10 90	525-94-0	adicillina
	87-09-2	almecillina
	10004-67-8	amantocillina
	63469-19-2	apacillina
	63358-49-6	aspoxicillina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2941 10 90	(seguito)	
	17243-38-8	azidocillina
	37091-66-0	azlocillina
	50972-17-3	bacampicillina
	751-84-8	benetamina penicillina
	61-33-6	benzilpenicillina
	1538-09-6	benzilpenicillina benzatinica
	4697-36-3	carbenicillina
	27025-49-6	carfecillina
	35531-88-5	carindacillina
	1596-63-0	chinacillina
	3485-14-1	ciclacillina
	6011-39-8	clemizolo-penicillina
	1926-49-4	clometocillina
	61-72-3	cloxacillina
	3116-76-5	dicloxacillina
	26774-90-3	epicillina
	3511-16-8	etacillina
	1926-48-3	fenbenicillina
	147-55-7	feneticillina
	7009-88-3	feniracillina
	87-08-1	fenossimetilpenicillina
	51154-48-4	fibracillina
	5250-39-5	flucloxacillina
	98048-07-8	fomidacillina
	78186-33-1	fumoxicillina
	54340-65-7	furbucillina
	66327-51-3	fuzlocillina
	4780-24-9	isopropicillina
	86273-18-9	lenampicillina
	3736-12-7	levopropicillina
	61-32-5	meticillina
	51481-65-3	mezlocillina
	147-52-4	nafcillina
	66-79-5	oxacillina
	53861-02-2	oxetacillina
	983-85-7	penamecillina
	61477-96-1	piperacillina
	55975-92-3	pirbenicillina
	69414-41-1	piridicillina
	82509-56-6	piroxicillina
	15949-72-1	prazocillina
	551-27-9	propicillina
	55530-41-1	rotamicillina
	67337-44-4	sarmoxicillina
	40966-79-8	sarpicillina
	41744-40-5	sulbenicillina
	76497-13-7	sultamicillina
	22164-94-9	suncillina
	47747-56-8	talampicillina
	56211-43-9	tameticillina
	66148-78-5	temocillina
	34787-01-4	ticarcillina
26552-51-2	tifencillina	
151287-22-8	tobicilina	
2941 20 80	11011-72-6	bluensomicina
	94554-99-1	paldimicina
	57-92-1	streptomina
	4480-58-4	streptoniazide
2941 30 00	5874-95-3	amiciclina
	15599-51-6	apiciclina
	1181-54-0	clomociclina
	57-62-5	clortetraciclina
	58298-92-3	colimeciclina
	987-02-0	demeciclina
	127-33-3	demeclociclina
	564-25-0	doxiciclina
	15590-00-8	etamociclina
	16545-11-2	guameciclina
	992-21-2	limeciclina
	2013-58-3	meclociclina
	31770-79-3	megluciclina

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2941 30 00	<i>(seguito)</i> 914-00-1 10118-90-8 5585-59-1 79-57-2 15301-82-3 4599-60-4 16259-34-0 1110-80-1 751-97-3 808-26-4 60-54-8	metaciclina minociclina nitroiciclina oxitetraiciclina pecociclina penimepiciclina penimociclina pipaciclina rolitetraiciclina sanciclina tetraiciclina
2941 40 00	13838-08-9 56-75-7 76639-94-6 31342-36-6 847-25-6 15318-45-3	azidamfenicolo cloramfenicolo florfenicolo pantotenato di cloramfenicolo composto racefenicolo tiamfenicolo
2941 50 00	527-75-3 81103-11-9 62013-04-1 114-07-8 96128-89-1 84252-03-9 82664-20-8 53066-26-5 80214-83-1	beritromicina claritromicina diritromicina eritromicina eritromicina acistrato eritromicina stinoprato fluritromicina lexitromicina roxitromicina
2941 90 00	129639-79-8 65195-55-3 6990-06-3 24280-93-1 1394-02-1 57576-44-0 0-00-0 37305-75-2 1402-81-9 58857-02-6 1402-82-0 1397-89-3 1403-71-0 37517-28-5 110267-81-7 1402-84-2 4803-27-4 37321-09-8 51025-85-5 0-00-0 4117-65-1 55779-06-1 11051-71-1 37332-99-3 54182-65-9 115-02-6 83905-01-5 7644-67-9 78110-38-0 1405-87-4 50846-45-2 11015-37-5 127785-64-2 4696-76-8 27661-27-4 36889-15-3 120410-24-4 38129-37-2 11056-11-4 11056-06-7 26631-90-3 59733-86-7 12772-35-9 8052-16-2	abafungina abamectina acido fusidico acido micofenolico acimicina aclarubicina actagardina actaplanina ambomicina ambruticina amfomicina amfotericina B amicina amikacina amrubicina antelmicina antramicina apramicina arbecacina ardacina aspartocina astromicina avilamicina avoparcina azalomicina azaserina azitromicina azotomicina aztreonam bacitracina bacmecillinam bambermicina basifungina bekanamicina benassibina betamicina biapenem bicozamicina biniramicina bleomicina brobactam butikacina butirosina cactinomina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2941 90 00	<i>(seguito)</i>	
	1403-17-4	candidina
	11003-38-6	capreomicina
	4564-87-8	carbomicina
	50935-04-1	carubicina
	87638-04-8	carumonam
	10206-21-0	cefacetile
	53994-73-3	cefacloro
	50370-12-2	cefadroxil
	15686-71-2	cefalexina
	3577-01-3	cefaloglicina
	5575-21-3	cefalonio
	859-07-4	cefaloram
	50-59-9	cefaloridina
	153-61-7	cefalotina
	34444-01-4	cefamandolo
	51627-20-4	cefaparolo
	21593-23-7	cefapirina
	51627-14-6	cefatrizina
	58665-96-6	cefazaflur
	56187-47-4	cefazedone
	25953-19-9	cefazolina
	76610-84-9	cefbuperazone
	41952-52-7	cefcanel
	97275-40-6	cefcanel daloxato
	135889-00-8	cefcapene
	84957-30-2	cefchinomo
	105239-91-6	cefclidina
	80195-36-4	cefdaloxima
	91832-40-5	cefdinir
	104145-95-1	cefditorene
	57847-69-5	cefedrolor
	103238-57-9	cefempidone
	88040-23-7	cefepima
	65052-63-3	cefetamet
	117211-03-7	cefetecolo
	65307-12-2	cefetrizolo
	66474-36-0	cefvitril
	79350-37-1	cefixima
	116853-25-9	cefluprenam
	65085-01-0	cefmenoxima
	107452-79-9	cefmepidio cloruro
	56796-20-4	cefmetazolo
	75481-73-1	cefminox
	69739-16-8	cefodizima
	61270-58-4	cefonicid
	62893-19-0	cefoperazone
	60925-61-3	ceforanide
	122841-10-5	cefoselis
	63527-52-6	cefotaxima
	69712-56-7	cefotetan
	61622-34-2	cefotiam
	36920-48-6	cefoxazolo
	35607-66-0	cefoxitina
	113359-04-9	cefozoprano
	84880-03-5	cefpimizolo
	70797-11-4	cefpiramide
	84957-29-9	cefpirromo
	80210-62-4	cefpodoxima
	92665-29-7	cefprozile
	38821-53-3	cefradina
	52231-20-6	cefrotile
	51762-05-1	cefroxadina
	62587-73-9	cefsulodina
	54818-11-0	cefsumide
	72558-82-8	ceftazidima
	82547-58-8	cefteram
	26973-24-0	ceftezolo
	97519-39-6	ceftibutene
	80370-57-6	ceftiofur
	77360-52-2	ceftiolene
	71048-88-9	ceftiossido
	68401-81-0	ceftizoxima
	135821-54-4	ceftizoxima alapivoxil

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2941 90 00	<i>(seguito)</i>	
	73384-59-5	ceftriaxone
	39685-31-9	cefuracetima
	55268-75-2	cefuroxima
	82219-78-1	cefuzonam
	53228-00-5	cetociclina
	120138-50-3	chinupristina
	1392-21-8	chitasamicina
	66-81-9	cicloesimide
	68-41-7	cicloserina
	59865-13-3	ciclosporina
	79404-91-4	cilofungina
	11056-12-5	cirolemicina
	18323-44-9	clindamicina
	30387-39-4	colistimetato di sodio
	1066-17-7	colistina
	4434-05-3	cumamicina
	50-76-0	dactinomomicina
	103060-53-3	daptomicina
	20830-81-3	daunorubicina
	66211-92-5	detorubicina
	34493-98-6	dibekacina
	156131-91-8	dimadectina
	14289-25-9	diproleandomicina
	117704-25-3	doramectina
	23214-92-8	doxorubicina
	1403-47-0	duazomicina
	56592-32-6	efrotomicina
	11029-70-2	eliomicina
	97068-30-9	elsamitrucina
	1391-41-9	endomicina
	11115-82-5	enramicina
	33103-22-9	enviomicina
	56420-45-2	epirubicina
	123997-26-2	eprinomectina
	63521-85-7	esorubicina
	70639-48-4	etisomicina
	106560-14-9	faropenem
	480-49-9	filipina
	99665-00-6	flomossefo
	37717-21-8	flurocitabina
	23155-02-4	fosfomicina
	66508-53-0	fosmidomicina
	119-04-0	framictina
	23110-15-8	fumagillina
	1393-87-9	fusafungina
	114451-30-8	ganefromicina
	1403-66-3	gentamicina
	90850-05-8	gloximonam
	1405-97-6	gramicidina
	113-73-5	gramicidina S
	126-07-8	griseofulvina
	58957-92-9	idarubicina
	64221-86-9	imipenem
	58152-03-7	isepamicina
	70288-86-7	ivermectina
	16846-24-5	josamicina
	11048-15-0	kalafungina
	59-01-8	kanamicina
	56283-74-0	laidlomicina
	25999-31-9	lasalocide
	64952-97-2	latamoxef
	149951-16-6	lenapenem
	70774-25-3	leurubicina
	11014-70-3	levorina
	10118-85-1	lidimicina
	154-21-2	lincomicina
	36441-41-5	lividomicina
	76470-66-1	loracarbef
	13058-67-8	lucimicina
	84878-61-5	maduramicina
	35775-82-7	maridomicina
	32887-01-7	mecillinam
	64314-52-9	medorubicina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2941 90 00	<i>(seguito)</i>	
	28022-11-9	megalomicina
	71628-96-1	menogarile
	11121-32-7	mepartricina
	96036-03-2	meropenem
	1407-05-2	metocidina
	11006-76-1	micamicina
	52093-21-7	micronomicina
	35457-80-8	midecamicina
	122173-74-4	mideplanina
	31101-25-4	mirincamicina
	73684-69-2	mirosamicina
	11056-14-7	mitocarcina
	1403-99-2	mitogillina
	11043-99-5	mitomalcina
	50-07-7	mitomicina
	11056-15-8	mitospero
	50935-71-2	mocimicina
	17090-79-8	monensina
	12650-69-0	mupirocina
	55134-13-9	narasina
	7681-93-8	natamicina
	11048-13-8	nebramicina
	102130-84-7	nemadectina
	108852-90-0	nemorubicina
	1404-04-2	neomicina
	56391-56-1	netilmicina
	1404-08-6	neutramicina
	11056-16-9	nifungina
	1400-61-9	nistatina
	1404-15-5	nogalamicina
	56377-79-8	nosieptide
	303-81-1	novobiocina
	3922-90-5	oleandomicina
	11006-70-5	olivomicina
	159445-62-2	orientiparcina
	11006-76-1	ostreogricina
	90898-90-1	oximonam
	87726-17-8	panipenem
	7542-37-2	paromomicina
	11096-49-4	partricina
	59794-18-2	paulomicina
	19504-77-9	pecilocina
	1404-20-2	pehiomicina
	55870-64-9	pentisomicina
	68247-85-8	peplomicina
	72496-41-4	pirarubicina
	108319-07-9	pirazmonam
	79548-73-5	pirlimicina
	1018-71-9	pirrolnitrina
	32886-97-8	pivmecillinam
	62107-94-2	plauracina
	125-65-5	pleuromulina
	18378-89-7	plicamicina
	1404-26-8	polimixina B
	801-52-5	porfiromicina
	47917-41-9	primicina
	11006-76-1	pristinamicina
	66887-96-5	propikacina
	53-79-2	puomicina
	76168-82-6	ramoplanina
	11056-09-0	ranimicina
	1404-48-4	relomicina
	56689-42-0	repromicina
	25546-65-0	ribostamicina
	72559-06-9	rifabutina
	129791-92-0	rifalazil
	94168-98-6	rifametano
	113102-19-5	rifamexile
	6998-60-3	rifamicina
	2750-76-7	rifamide
	13292-46-1	rifampicina
	61379-65-5	rifapentina
	80621-81-4	rifaximina

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2941 90 00	(seguito)	
	1404-55-3	ristocetina
	84845-57-8	ritipenem
	96497-67-5	rodorubicina
	74014-51-0	rokitamicina
	35834-26-5	rosaramicina
	3930-19-6	rufocromomicina
	1404-59-7	rutamicina
	53003-10-4	salinomicina
	156769-21-0	sanfetrinem
	23477-98-7	sedecamicina
	113378-31-7	semduramicina
	22733-60-4	siccanina
	58944-73-3	sinefungina
	32385-11-8	sisomicina
	1405-52-3	sofomicina
	1404-64-4	sparsomicina
	1695-77-8	spectinomicina
	8025-81-8	spiramicina
	636-47-5	stallimicina
	11033-34-4	stefimicina
	1404-74-6	streptovaricina
	18883-66-4	streptozocina
	68373-14-8	sulbactam
	120788-07-0	sulopenem
	65057-90-1	talisomicina
	89786-04-9	tazobactam
	61036-62-2	teicoplanina
	113167-61-6	terdecamicina
	55297-95-5	tiamulina
	102507-71-1	tigemonam
	108050-54-0	tilmicosina
	1401-69-0	tilosina
	1404-88-2	tirotricina
	32986-56-4	tobramicina
	2751-09-9	troleandomicina
	88669-04-9	trospicomicina
	58970-76-6	ubenimex
	101312-92-9	valnemulina
	121584-18-7	valsopodar
	1404-90-6	vancomicina
	32988-50-4	viomicina
	11006-76-1	virginiamicina
	1405-00-1	viridofulvina
	54182-61-5	vistatolone
	580-74-5	xantocillina
	9014-02-2	zinostatina
	54083-22-6	zorubicina
2942 00 00	16037-91-5	sodio stibogluconato
3001 20 10	135968-09-1	lenograstim
	134088-74-7	nartograstim
	123774-72-1	sargramostim
3001 20 90	83712-60-1	defibrotide
	121181-53-1	filgrastim
	121547-04-4	mirimostim
	99283-10-0	molgramostim
	127757-91-9	regramostim
3001 90 91	9005-49-6	eparina sodica
3001 90 99	120993-53-5	desirudina
	54182-59-1	sulglicotide
3002 10	9008-11-1	interferone alfa
	9008-11-1	interferone beta
	9008-11-1	interferone gamma
	118390-30-0	interferone alfacone-1
3002 10 10	137487-62-8	alvircept sudotox

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione	
3002 10 91	143653-53-6	abciximab	
	156227-98-4	afelimomab	
	156586-92-4	altumomab	
	9000-94-6	antitrombina III, umana	
	154361-48-5	arcitumomab	
	179045-86-4	basiliximab	
	158318-63-9	bectumomab	
	0-00-0	biciromab	
	151763-64-3	capromab	
	156586-90-2	cedelizumab	
	182912-58-9	clenoliximab	
	152923-56-3	daclizumab	
	145832-33-3	detumomab	
	0-00-0	dorlimomab aritox	
	141410-98-2	edobacomab	
	156586-89-9	edrecolomab	
	142864-19-5	enlimomab	
	169802-84-0	enlimomab pegolo	
	167816-91-3	faralimomab	
	167747-20-8	felvizumab	
	171656-50-1	igovomab	
	126132-83-0	imciromab	
	170277-31-3	infiximab	
	152981-31-2	inolimomab	
	174722-30-6	keliximab	
	166089-32-3	lintuzumab	
	127757-92-0	maslimomab	
	0-00-0	muromonab-CD3	
	150631-27-9	nacolomab tafenatox	
	138661-01-5	nebacumab	
	162774-06-3	nerelimomab	
	159445-64-4	odulimomab	
	147191-91-1	priliximab	
	153101-26-9	regavirumab	
	174722-31-7	rituximab	
	144058-40-2	satumomab	
	0-00-0	sevirumab	
	167747-19-5	sulesomab	
	117305-33-6	telimomab aritox	
	180288-69-1	trastuzumab	
	0-00-0	tuvirumab	
	148189-70-2	votumumab	
	141483-72-9	zolimomab aritox	
	3002 10 95	143090-92-0	anakinra
		143631-61-2	atexakina alfa
		148637-05-2	cilmostim
		161753-30-6	daniplestim
142298-00-8		emoctakin	
142261-03-8		emoglobina crosfumaryl	
154725-65-2		epoetina epsilon	
148363-16-0		epoetina omega	
102786-61-8		eptacog alfa (attivato)	
0-00-0		fibrina, umana	
154248-96-1		iroplact	
156679-34-4		lenercept	
137463-76-4		milodistim	
124146-64-1		mobenakina	
0-00-0		moroctocog alfa	
148641-02-5		muplestim	
166089-33-4		nagrestipen	
113478-33-4		nonacog alfa	
139076-62-3		octocog alfa	
145941-26-0		oprelvekina	
112721-39-8		pifonakina	
148883-56-1		tifacogina	
3002 10 99		0-00-0	fibrina, bovina
	141752-91-2	pegaldesleukin	
3002 90 90	0-00-0	tendamistat	
3003 20 00	123760-07-6	zinostatina stimalamero	

Codice NC	CAS RN	Denominazione
3003 31 00	8063-29-4 8049-62-5 8049-62-5 8049-62-5 8052-74-2	insulina iniettabile bifasica insulina-zinco sospensione (amorfa) insulina-zinco sospensione composta insulina-zinco sospensione (cristallina) isofano insulina
3003 39 00	8049-55-6 0-00-0	corticotropina-zinco idrossido plusonermina
3003 40 00	8069-64-5 60135-06-0 8012-34-8	meralluride mercumatilina sodica mercuriofillina
3003 90 10	8002-90-2	chiniofone
3003 90 90	5779-59-9 66813-51-2 9014-67-9 13051-01-9 0-00-0 12182-48-8 8031-09-2 8026-10-6 8026-79-7 12040-73-2	alazanina triclofenato alexitolio sodico alossiprina carbazocromo salicilato fuladectina glucalox morruato sodico soluzione di cloruro di sodio composto soluzione di lattato sodico composto sucralox
3004 31	9004-10-8 9004-17-5 9004-21-1	insulina iniettabile neutra insulina-zinco protaminato iniettabile prep. iniettabile di insulina zinco globina
3203 00 10	547-17-1	xantofil palmitato
3204 12 00	3861-73-2 15722-48-2	anazolene sodico olsalazina
3204 13 00	548-62-9 7232-51-1 92-31-9	metilosanilinio cloruro pararosanilina embonato tolonio cloruro
3204 19 00	7235-40-7	betacarotene
3204 90 00	1461-15-0	oftasceina
3402 12 00	8001-54-5	benzalconio cloruro
3402 13 00	104-31-4 9004-95-9 9002-92-0 57821-32-6 9016-45-9 9002-93-1 9017-37-2 9009-51-2 9005-64-5 9005-64-5 9005-66-7 9005-67-8 9005-67-8 9005-65-6 9005-65-6 9005-70-3 154362-61-5 9003-11-6 9003-11-6	benzonatato cetomacrogolo 1000 lauromacrogolo 400 menfegolo nonoxinolo octoxinolo polisorbato 1 polisorbato 8 polisorbato 20 polisorbato 21 polisorbato 40 polisorbato 60 polisorbato 61 polisorbato 80 polisorbato 81 polisorbato 85 polisorbato 120 polossalene polossamero
3507 90 90	143003-46-7 105857-23-6 9046-56-4 81669-57-0 9039-61-6 9000-99-1 9001-00-7 9001-09-6	alglucerasi alteplasi ancrodo anistreplasi batroxobina brinasi bromelaina chimopapaina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
3507 90 90	(seguito)	
	9004-07-3	chimotripsina
	143831-71-4	dornasi alfa
	120608-46-0	duteplasi
	9004-09-5	fibrinolisinasi (umana)
	37326-33-3	ialosidasi
	9001-54-1	ialuronidasi
	154248-97-2	imiglucerasi
	9001-01-8	kallidinogenasi
	149394-67-2	ledismasi
	156616-23-8	monteplasi
	99821-44-0	nasaruplasi
	159445-63-3	nateplasi
	51899-01-5	ocrasi
	9016-01-7	orgoteina
	151912-42-4	pamiteplasi
	130167-69-0	pegaspargasi
	155773-57-2	pegorgoteina
	9001-74-5	penicillinasi
	9074-07-1	promelasi
	133652-38-7	reteplasi
	9001-62-1	rizolipasi
	99149-95-8	saruplasi
	37312-62-2	serrapeptasi
	63551-77-9	sfericasi
	131081-40-8	silteplasi
	9002-01-1	streptochinasi
	37340-82-2	streptodornasi
	110294-55-8	sudismasi
	12211-28-8	sutilaina
	9031-11-2	tilattasi
	9002-04-4	trombina, bovina
	9039-53-6	urochinasi
	99821-47-3	urokinasi alfa
3808 40 10	505-86-2	cetrimide
3824 90 64	8063-24-9	acriflavinio cloruro
	87806-31-3	porfimer sodico
3824 90 99	107667-60-7	polaprezinc
	1338-39-2	sorbitano laurato
	1338-43-8	sorbitano oleato
	26266-57-9	sorbitano palmitato
	8007-43-0	sorbitano seschioleato
	1338-41-6	sorbitano stearato
	26658-19-5	sorbitano tristearato
3901 90 90	25053-27-4	apolato sodico
3902 90 90	71251-04-2	surfomero
3905 99 90	9003-39-8	crospovidone
	9003-39-8	povidone
3906 90 90	9003-97-8	policarbofil
3907 10 00	54531-52-1	polibenzarsolo
3907 20	9005-71-4	polisorbato 65
3907 20 99	186638-10-8	pegmusirudina
3907 30 00	9003-23-0	polietadene
3907 99	26009-03-0	acido poliglicolico
3907 99 19	41706-81-4	poliglecaprone
3909 10 00	9011-05-6	polinossilina
3909 40 00	101418-00-2	policresulene

Codice NC	CAS RN	Denominazione
3911 90	75345-27-6	olidronio cloruro
3911 90 19	95522-45-5 31512-74-0	colestilano polixetonio cloruro
3911 90 99	82230-03-3 182815-43-6 54063-44-4 56959-18-3 41385-14-2 29535-27-1 32289-58-0 90409-78-2 52757-95-6	carbetimero colesevelam ferropolimalero glusoferron leuciglumero maletamero poliesanide polifeprosano sevelamero
3912 31 00	9000-11-7	croscarmellosio
3912 39 80	0-00-0 9004-67-5	celucloral metilcellulosa
3912 90 10	9004-36-8 9004-38-0	cellaburato cellacefato
3913 90 00	110042-95-0 9041-08-1 39464-87-4 0-00-0 64440-87-5 9015-73-0 9041-08-1 83513-48-8 9004-54-0 56087-11-7 8063-26-1 37209-31-7 9041-08-1 57680-55-4 0-00-0 0-00-0 0-00-0 0-00-0 53973-98-1 9015-56-9 9012-76-4 0-00-0 9050-67-3 57459-72-0 57821-29-1 0-00-0	acemannano ardeparina sodica betasizofirano certoparina sodica cideferrone colestrano dalteparina sodica danaparoide sodico destrano destranomero destriferrone detralfato enoxaparina sodica gleptoferrone minolteparina sodica nadroparina calcica parnaparina sodica pentosano polisolfato sodico poligeenano poligelina poliglusam reviparina sodica sizofirano suleparoide sodico sulodexide tinzaparina sodica
3914 00 00	50925-79-6 11041-12-6 54182-62-6 56227-39-5	collestipolo collestiramina polacrina olidexide solfato

ALLEGATO 4

ELENCO DEI PREFISSI E SUFFISSI I QUALI, COMBINATI CON LE DCI DELL'ALLEGATO 3, DESCRIVONO I SALI, GLI ESTERI O GLI IDRATI DELLE DCI; TALI SALI, ESTERI E IDRATI SONO ESENTI DA DAZI, A CONDIZIONE CHE SIANO CLASSIFICABILI NELLA STESSA SOTTOVOCE SA A SEI CIFRE DELLA CORRISPONDENTE DCI

Allegato 4

ACETATO
ACETATO DI t-BUTILE
ACETATO DI terz-BUTILE
ACETATO DI BUTILE terziario
N-ACETILGLICINATO
ACETILSALICILATO
ACETONIDE
1-ACETOSSIETIL
ACETURATO
ACISTRATO
ACOXIL
ADIPATO
ALLIL
ALLILBROMURO
ALLILIODURO
ALLUMINIO
AMMINOSALICILATO
AMMONIO
AMSONATO
ANTIPIRATO
ARGININA
ASCORBATO
AXETIL
BARBITURATO
BENZATINA
BENZENSOLFONATO
BENZIL
BENZILBROMURO
BENZILIODURO
BENZOACETATO
BENZOATO
BESILATO
BEZOMIL
BICHINATO
BIS(FOSFATO)
BIS(IDROGENOMALATO)
BIS(IDROGENOMALEATO)
BIS(IDROGENOMALONATO)
BISMUTO
BITARTRATO
BORATO
BROMIDRATO
BROMURO
BUCICLATO
BUNAPSILATO
BUTEPRATO
BUTIL
t-BUTIL
terz-BUTIL
terziario-BUTIL
t-BUTILAMMINA
terz-BUTILAMMINA
terziario-BUTILAMMINA
BUTILATO
BUTILBROMURO
BUTIRRATO
CALCIO
CALCIO, DIIDRATO
CAMSILATO
CANFORATO
CANFOSOLFONATO
CANFO-10-SOLFONATO
CAPROATO
CARBAMMATO
CARBESILATO
CARBONATO
CHINATO
CICLOESANPROPIONATO
CICLOESILAMMONIO
CICLOESILPROPIONATO
N-CICLOESILSOLFAMMATO
CICLOPENTANPROPIONATO
CICLOTATO
CINNAMATO
CIPIONATO
CITRATO
CITRATO FERROSO
CLORIDRATO
CLORIDRATO, DIIDRATO
CLORIDRATO, EMIIDRATO
CLORIDRATO, MONOIDRATO
p-CLOROBENZENSOLFONATO
8-CLOROTEOFILLINATO
CLORURO
CLORURO CALCICO
CLORURO DI FERRO
CLOSILATO
COLINA
CROBEFATO
CROMACATO
CROMESILATO
DAPROPATO
DEANIL
DECANOATO
DECIL
DIACETATO
DIAMMONIO
DIBENZOATO
DIBROMIDRATO
DIBUDINATO
DIBUNATO
DIBUTIRRATO
DICICLOESILAMMONIO
DICLORIDRATO
DICOLINA
DIETANOLAMMINA

DIETILAMMINA
DIETILAMMONIO
DIFOSFATO
DIFUMARATO
DIFUROATO
DIGOLIL
DIIDRATO
DIIDROGENOCITRATO
DIIDROGENOFOSFATO
DIIDROSSIBENZOATO
DIMALATO
DIMALEATO
DIMALONATO
DIMESILATO
N, N-DIMETIL-beta-ALANINA
DINITRATO
DINITROBENZOATO
DIOLAMMINA
DIOSSIDO
DIPIVOXIL
DIPROPIONATO
DISODIO
DISOLFATO
DISOLFURO
DIUNDECANOATO
DOCOSIL
DOFOSFATO
EDAMMINA
EDISILATO
EMBONATO
EMIIDRATO
EMISOLFATO
ENANTATO
EPOLAMMINA
EPTANOATO
ERBUMINA
ESAACETATO
ESAIDRATO
ESANOATO
ESILATO
ESTERE BUTILICO
ESTERE t-BUTILICO
ESTERE terz-BUTILICO
ESTERE BUTILICO terziario
ESTERE ETILICO
ESTERE METILICO
ESTERE PROPILICO
ESTOLATO
ETABONATO
1,2-ETANDISOLFONATO
ETANOLAMMINA
ETANSOLFONATO
ETIL
ETILAMMINA
ETILAMMONIO
ETILENANTATO
ETILENDIAMMINA
ETILESANOATO
ETILIODURO
ETILSUCCINATO
ETOBROMURO
FARNESIL
FENDIZOATO
FENILPROPIONATO
FLUOROSOLFONATO
FLUORURO
FORMIATO
FORMIATO SODICO
FOSFATEX
FOSFATO
FOSFATO DEL CLORIDRATO
FOSFATO DEL DICLORIDRATO
FOSFATO DISODICO
FOSFATO SODICO
FOSFITO
FOSTEDATO
FTALATO
FUMARATO
FUROATO
FUSIDATO DI AMMONIO
GLICOLATO
GLIOSSILATO
GLUCARATO
GLUCEPTATO
GLUCOEPTONATO
GLUCONATO
GLUCOSIDE
IBENZATO
ICLATO
IDRATO
IDROGENOEDISILATO
IDROGENOFOSFATO DI TETRADECILE
IDROGENOFOSFATO SODICO
IDROGENOFUMARATO
IDROGENOMALATO
IDROGENOMALEATO
IDROGENOMALONATO
IDROGENOOSSALATO
IDROGENOSOLFATO
IDROGENOSOLFITO
IDROGENOSUCCINATO
IDROGENOTARTRATO
IDROSSIBENZOATO
o-(4-IDROSSIBENZOIL)BENZOATO
IDROSSIDO
2-IDROSSIETANSOLFONATO

Allegato 4

IDROSSINAFTOATO
IODURO
IPPURATO
ISETIONATO
ISOBUTIRRATO
ISOCAPROATO
ISOFTALATO
ISONICOTINATO
ISOPROPIL
ISOPROPIONATO
LATTATO
LATTOBIONATO
LAURATO
LAURIL
LAURILSOLFATO
LAURILSOLFATO, SALE DI SODIO
LEVULINATO
LISINATO
LITIO
MAGNESIO
MALATO
MALEATO
MALONATO
MANDELATO
MEGALLATO
MEGLUMINA
MESILATO
METANSOLFONATO
METANSOLFONATO SODICO
METEMBONATO
4-METILBICICLO[2.2.2]OTT-2-EN-1-CARBOSSILATO
METILBROMURO
4,4'-METILENBIS(3-IDROSSI-2-NAFTOATO)
METILENDISALICILATO
N-METILGLUCAMMINA
METILIODURO
METILSOLFATO
MOFETIL
MONOBENZOATO
MONOCLORIDRATO
MONOIDRATO
MONONITRATO
NAFATO
1,5-NAFTALENDISOLFONATO
2-NAFTALENSOLFONATO
NAPADISILATO
NAPSILATO
NICOTINATO
NITRATO
NITROBENZOATO
OLAMMINA
OLEATO
ORO
OROTATO
ORTOFOSFATO
OSSALATO
OSSIDO
N-OSSIDO, CLORIDRATO
4-OSSOPENTANOATO
OTLIL
OXOGLURATO
PALMITATO
PALMITATO, CLORIDRATO
PAMOATO
PANTOTENATO
PENDETIDE
PENTAIDRATO
PERCLORATO
PICRATO
PIRIDILACETATO
1-PIRROLIDINETANOLO
PIVALATO
(PIVALOILLOSSI)METIL
PIVOXETIL
PIVOXIL
PIVOXIL, CLORIDRATO
POTASSIO
PROPIONATO
PROXETIL
RESINATO
SACCARATO
SALICILATO
SALICILOILACETATO
SODIO
SODIO, IDRATO
SODIO, MONOIDRATO
SOLFATO
SOLFATO DEL PANTOTENATO
SOLFATO DI PROPIONATO E DODECILE
SOLFATO DI PROPIONATO E LAURILE PROPIL
SOLFATO POTASSICO
SOLFATO SODICO
SOLFINATOSOLFITO
SOLFOBENZOATO SODICO
3-SOLFOBENZOATO SODICO
SOLFOSALICILATO
STEAGLATO
STEARATO
SUCCINATO
SUCCINATO SODICO
SUCCINIL
TANNATO
TARTRATO

TEBUTATO
TENOATO
TEOCLATO
TEPROSILATO
TETRAIDRATO
TETRAIDROFTALATO
TETRAISOPROPIL
TETRASODIO
TIOCIANATO
TOFESILATO
p-TOLUENSOLFONATO
TOSILATO
TRICLOFENATO
TRIETANOLAMMINA
TRIFLUOROACETATO

TRIFLUTATO
TRIIDRATO
TRIIODURO
TRIMETILACETATO
TRINITRATO
TRIPALMITATO
TROLAMMINA
TROMETAMMINA
TROMETAMOLO
TROXUNDATO
UNDECANOATO
UNDEC-10-ENOATO
UNDECILENATO
VALERATO
XINAFOATO
ZINCO

ALLEGATO 5

**SALI, ESTERI E IDRATI DI DCI NON CLASSIFICATI NELLA STESSA VOCE SA DELLA CORRISPONDENTE DCI
E CHE SONO ESENTI DA DAZIO**

Allegato 5

Codice S. A.	DCI	Sale, ester o idrato della DCI	Codice S. A.	CAS RN
2925.20	arginina			
2922.42	acido glutamico	L-glutammato di arginina	2925.20	4320-30-3
2918.90	carbenoxolone	carbenoxolone, sale di dicolina	2923.10	74203-92-2
2909.49	clorfenesina	carbammato di clorfenesina	2924.29	886-74-8
2907.29	dienestrola	di(acetato) di dienestrola	2915.39	84-19-5
2907.29	dietilstilbestrolo	dibutirrato di dietilstilbestrolo	2915.60	74664-03-2
		dipropionato di dietilstilbestrolo	2915.50.00	130-80-3
2918.90	enoxolone	diidrogenofosfato di enoxolone	2919.00	18416-35-8
2905.51	etclorvinolo	carbammato di etclorvinolo	2924.19	74283-25-3
2907.29	exestrola	dibutirrato di exestrola	2915.60	36557-18-3
		dipropionato di exestrola	2915.50.00	59386-02-6
2934.91	fenmetrazina	teoclatto di fenmetrazina	2939.59	13931-75-4

ALLEGATO 6

**ELENCO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI INTERMEDI, VALE A DIRE COMPOSTI UTILIZZATI PER LA FABBRICAZIONE
DI PRODOTTI FARMACEUTICI FINITI, CHE SONO ESENTI DA DAZIO**

Allegato 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2843 30 00	12192-57-3	(alfa-D-glucopiranosilto)oro
2844 40 30	82407-94-1	1-[4-(2-dimetilamminoetossi)[14C]fenil]-1,2-difenilbutan-1-olo
2903 59 90	7051-34-5	bromometilciclopropano
2903 69 90	3312-04-7	1-cloro-4,4-bis(4-fluorofenil)butano
	42074-68-0	1-cloro-2-(clorodifenilmetil)benzene
	76283-09-5	alfa,4-dibromo-2-fluorotoluene
	620-20-2	alfa,3-diclorotoluene
2904 90 85	121-17-5	4-cloro-alfa,alfa,alfa-trifluoro-3-nitrotoluene
	4714-32-3	1-nitro-4-(1,2,2,2-tetracloroetil)benzene
2905 22 90	1113-21-9	(6E,10E,14E)-3,7,11,15-tetrametilesadeca-1,6,10,14-tetraen-3-olo
	505-32-8	3,7,11,15-tetrametilesadec-1-en-3-olo
	7212-44-4	3,7,11-trimetildodeca-1,6,10-trien-3-olo
2905 29 90	2914-69-4	(S)-but-3-in-2-olo
2905 49 10	1947-62-2	(2R,3R)-1,4-bis(mesilossi)butan-2,3-diolo
2905 59 10	54322-20-2	4-cloro-1-idrossibutan-1-solfonato di sodio
	920-66-1	1,1,1,3,3,3-esaffluoropropan-2-olo
	148043-73-6	4,4,5,5,5-pentafluoropentan-1-olo
	75-89-8	2,2,2-trifluoroetanolo
2905 59 99	57090-45-6	(R)-3-cloropropan-1,2-diolo
2906 29 00	1570-95-2	2-fenilpropan-1,3-diolo
	104265-58-9	p-toluensolfonato di 2-[(1S,2R)-6-fluoro-2-idrossi-1-isopropil-1,2,3,4-tetraidro-2-naftil]etile
2907 19 00	27673-48-9	5,8-diidro-1-naftolo
2907 29 00	700-13-0	2,3,5-trimetilidrocchinone
2909 30 38	5111-65-9	ossido di 6-bromo-2-naftile e metile
2909 30 90	3383-72-0	ossido di 2-cloroetile e 4-nitrofenile
	31264-51-4	ossido di 3-cloropropile e 2,5-xilile
2909 50 90	63659-16-5	4-[2-(ciclopropilmetossi)etil]fenolo
	83682-27-3	2-idrossi-1-(4-idrossi-3-metossifenil)propan-2-solfonato di sodio
2910 30 00	51594-55-9	(R)-1-cloro-2,3-epossipropano
2910 90 00	56718-70-8	ossido di 2,3-epossipropile e 4-(2-metossietil)fenile
	129940-50-7	(S)-[(tritolossi)metil]ossirano
2911 00 00	1132-95-2	1,1-diisopropossicicloesano
	94158-44-8	1,1-dimetossi-2-(2-metossietossi)etano
	20627-73-0	alfa,alfa-dimetossi-2-nitrotoluene
2912 29 00	38849-09-1	3-(9,10-diidro-9,10-etanoantracen-9-il)acrilaldeide
2912 49 00	1620-98-0	3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzaldeide
	3453-33-6	6-metossi-2-naftaldeide
	2144-08-3	2,3,4-triidrossibenzaldeide
2914 39 00	2222-33-5	5H-dibenzo[a,d]ciclopten-5-one
	1210-35-1	10,11-diidro-5H-dibenzo[a,d]ciclopten-5-one
	645-13-6	4-metilvalerofenone
2914 40 90	80-75-1	11-alfa-idrossipregn-4-en-3,20-dione
	85700-75-0	11-alfa,17,21-triidrossi-16-beta-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2914 50 00	2107-69-9	5,6-dimetossiindan-1-one
	981-34-0	9-beta,11-beta-epossi-17-alfa,21-diidrossi-16-beta-metilenpregna-1,4-dien-3,20-dione
	24916-90-3	9-beta,11-beta-epossi-17,21-diidrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione
	28315-93-7	5-idrossi-1,2,3,4-tetraidro-1-naftone
	104-20-1	4-(4-metossifenil)butan-2-one
	1078-19-9	6-metossi-1,2,3,4-tetraidro-1-naftone
2914 70 00	150587-07-8	21-benzilossi-9-alfa-fluoro-11-beta,17-alfa-diidrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione
	43076-61-5	4'-terz-butyl-4-clorobutirrofene
	153977-22-1	trans-2-cloro-3-[4-(4-clorofenil)cicloesil]-1,4-naftochinone
	83881-08-7	21-cloro-9-beta,11-beta-epossi-17-idrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione
	3874-54-2	4-cloro-4'-fluorobutirrofene
	151265-34-8	21-cloro-16-alfa-metilpregna-1,4,9(11)-trien-3,20-dione
	534-07-6	1,3-dicloroacetone
	79836-44-5	4-(3,4-diclorofenil)-3,4-diidronaftalen-1(2H)-one
4252-78-2	2,2',4'-tricloroacetofenone	
2915 39 90	24085-06-1	acetato di 2-acetossi-5-acetilbenzile
	131266-10-9	acetato di 2-(acetossimetil)-4-(benzilossi)butile
	127047-77-2	acetato di 2-(acetossimetil)-4-iodobutile
	37413-91-5	acetato di 3,20-diossopregna-1,4,9(11),16-tetraen-21-ile
	7753-60-8	acetato di 17-alfa-idrossi-3,20-diossopregna-4,9(11)-dien-21-ile
	24510-54-1	acetato di 17-alfa-idrossi-16-alfa-metil-3,20-diossopregna-1,4-dien-21-ile
	24510-55-2	acetato di 17-alfa-idrossi-16-beta-metil-3,20-diossopregna-1,4-dien-21-ile
	10106-41-9	acetato di 17-idrossi-16-alfa-metil-3,20-diossopregna-1,4,9(11)-trien-21-ile
	910-99-6	acetato di 17-alfa-idrossi-16-beta-metil-3,20-diossopregna-1,4,9(11)-trien-21-ile
	979-02-2	acetato di 20-ossopregna-5,16-dien-3-beta-ile
2915 90 20	638-41-5	cloroformiato di pentile
2915 90 80	18997-19-8	pivalato di clorometile
2916 20 00	3721-95-7	acido ciclobutancarbossilico
2916 31 00	132294-17-8	(1S,2S,3S)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutanolo
	132294-16-7	(2S,3S)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutanone
2916 39 00	141109-25-3	acido 2-bromo-2-(2-clorofenil)acetico
	37742-98-6	acido 4-bromo-2,2-difenilbutirrico
	110877-64-0	acido 2-cloro-4,5-difluorobenzoico
	49708-81-8	acido trans-4-(p-clorofenil)cicloesancarbossilico
	119916-27-7	acido 4,6-dibromo-3-fluoro-o-toluico
	55332-37-1	acido (S)-2-(4-fluorofenil)-3-metilbutirrico
	4276-85-1	acido 2-(2,4,6-triisopropilfenil)acetico
2417-72-3	4-(bromometil)benzoato di metile	
2917 19 10	0-00-0	bis(malonato di 4-nitrobenzile) di magnesio, diidrato
2917 19 90	48059-97-8	acido (E)-ott-4-en-1,8-dioico
	71170-82-6	3-bromopropan-1,1,1-tricarbossilato di trietile
	28868-76-0	cloromalonato di dimetile
	6065-63-0	dipropilmalonato di dietile
2917 39 80	21601-78-5	idrogenofenilmalonato di fenile
	27932-00-9	idrogenofenilmalonato di indan-5-ile
2918 13 00	2743-38-6	acido dibenzoil-L-tartarico
2918 16 00	11116-97-5	gluconato lattato di calcio
2918 19 80	36394-75-9	acetato di (S)-alfa-cloroformiletile
	56188-04-6	acido {(1R,3R,5S)-3,5-diidrossi-2-[(E)-(3S)-3-idrossiott-1-enil]ciclopentil}acetico
	611-71-2	acido D-mandelico

Allegato 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2918 19 80	(seguito)	
	4358-88-7	DL-mandelato di etile
	139893-43-9	(3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimetilbutirilossi)-1,2,6,7,8,8a-esaidro-2,6-dimetil-1-naftil]-3,5-diidrossieptanoato di ammonio
	77550-67-5	(3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-esaidro-2,6-dimetil-8-[(2S)-2-metilbutirilossi]-1-naftil]-3,5-diidrossieptanoato di ammonio
	90315-82-5	(R)-4-fenil-2-idrossibutirrato di etile
	29169-64-0	formiato di (R)-alfa-(clorocarbonil)benzile
	3976-69-0	(R)-3-idrossibutirrato di metile
	157604-22-3	(2S,3R)-2-idrossi-3-isobutilsuccinato di disodio
2918 29 80	167678-46-8	acetato di 3-cloroformil-o-tolile
	168899-58-9	acido 3-acetossi-o-toluico
	3943-89-3	3,4-diidrossibenzoato di etile
2918 30 00	56105-81-8	acido (R)-2-(3-benzoilfenil)propionico
	22161-86-0	acido (RS)-2-(3-benzoilfenil)propionico
	1944-63-4	acido 3-[(3aS,4S,7aS)-7a-metil-1,5-diossoottaidro-1H-inden-4-il]propionico
	302-97-6	acido 3-ossoandrost-4-en-17-beta-carbossilico
	121873-00-5	3-(2-cloro-4,5-difluorofenil)-3-idrossiacrilato di etile
	78834-75-0	7-cloro-2-ossoeptanoato di etile
	39562-17-9	2-(3-nitrobenziliden)-3-ossobutirrato di metile
	64920-29-2	2-osso-4-fenilbutirrato di etile
2918 90 90	28416-82-2	acido 6-alfa,9-difluoro-11-beta,17-alfa-diidrossi-16-alfa-metil-3-ossoandrost-1,4-dien-17-beta-carbossilico
	30131-16-9	acido 4-(4-fenilbutossi)benzoico
	26159-31-9	acido (RS)-2-(6-metossi-2-naftil)propionico
	70264-94-7	4-(bromometil)-m-anisato di metile
	33924-48-0	5-cloro-o-anisato di metile
	157283-68-6	(Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-diidrossi-2-((E)-(3R)-3-idrossi-4-[3-(trifluorometil)fenossi]but-1-enil)ciclopentil]ept-5-enoato di isopropile
	111006-10-1	3,4-epossibutirrato di isobutile
	105560-93-8	(2R,3S)-2,3-epossi-3-(4-metossifenil)propionato di metile
	87-13-8	etossimetilenmalonato di dietile
	29754-58-3	5-gliossiloisalicilato di metile, idrato
	40098-26-8	7-[(3RS)-3-idrossi-5-ossociclopent-1-enil]eptanoato di metile
2920 90 10	35180-01-9	carbonato di clorometile e isopropile
	16606-55-6	carbonato di (R)-propilene
	208338-09-4	2,2-diossido di (4R,5R)-4,5-bis(mesilossimetil)-1,3,2-diossatiolano
2920 90 85	55-91-4	fluorofosfato di diisopropile
2921 19 80	4261-68-1	(2-cloroetil)diisopropilammina, cloridrato
	5407-04-5	cloruro di 3-cloropropildimetilammonio
2921 29 00	100-36-7	2-amminoetildietilammina
	156886-85-0	N,N'-bis[3-(etilammino)propil]propan-1,3-diammina, tetracloridrato
2921 30 10	167944-94-7	1-[(S)-2-(terz-butossicarbonil)-3-(2-metossietossi)propil]ciclopentancarbossilato di cicloesilammonio
2921 42 10	671-89-6	dicloruro di 4-ammino-6-clorobenzen-1,3-disolfonile
2921 43 00	393-11-3	alfa,alfa,alfa-trifluoro-4-nitro-m-toluidina
2921 49 10	328-93-8	alfa,alfa,alfa,alfa',alfa',alfa'-esafluoro-2,5-xilidina
	54396-44-0	alfa',alfa',alfa'-trifluoro-2,3-xilidina
2921 49 80	103-67-3	benzil(metil)ammina
	132173-07-0	(Z)-N-[3-(4-cicloesil-3-clorofenil)prop-2-enil]-N-etilcicloesilammina, cloridrato
	1614-57-9	cloruro di 3-(5H-dibenzo[a,d]ciclopten-5-ilpropil)dimetilammonio
	79617-99-5	cloruro di trans-(+)-4-(3,4-diclorofenil)-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil(metil)ammonio
	69385-30-4	2,6-difluorobenzilammina
	129140-12-1	1-etil-1,4-difenilbut-3-enilammina
	166943-39-1	metil(4'-nitrofenil)ammina, cloridrato
	81972-27-2	3-(triclorovinil)anilina, cloridrato
	33881-72-0	trietilanilina

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2921 59 90	122-75-8	di(acetato) di N,N'-dibenziletildiammonio
2922 19 80	54527-65-0	acetoacetato di 2-[benzil(metil)ammino]etile
	154598-58-0	(S)-2-(2-ammino-5-clorofenil)-4-ciclopropil-1,1,1-trifluorobut-3-in-2-olo
	151851-75-1	(R)-2-ammino-2-etilesan-1-olo
	126456-43-7	(1S,2R)-1-amminoindan-2-olo
	534-03-2	2-amminopropan-1,3-diolo
	151807-53-3	(1RS,2RS,3SR)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutilammina
	23323-37-7	1-desossi-1-(ottilammino)-D-glucitolo
	68047-07-4	4'-[2-(dimetilammino)etossi]-2-fenilbutirrofene
	83647-29-4	3-[(Z)-1-[4-(2-dimetilamminoetossi)fenil]-2-fenilbut-1-enil]fenolo
	38345-66-3	(2S,3R)-4-dimetilammino-3-metil-1,2-difenilbutan-2-olo
	1159-03-1	5-(3-dimetilamminopropil)-10,11-diidrodibenzo[a,d]ciclopten-5-olo
2922 29 00	120-20-7	3,4-dimetossifenetilammina
	55174-61-3	beta-metil-3,4-dimetossifenetilammina
2922 39 00	784-38-3	2-ammino-5-cloro-2'-fluorobenzofenone
	2011-66-7	2-ammino-2'-cloro-5-nitrobenzofenone
	156732-13-7	(S)-5-ammino-2-(dibenzilammino)-1,6-difeniles-4-en-3-one
	2958-36-3	2-ammino-2',5-diclorobenzofenone
2922 41 00	113403-10-4	desibuprofene lisina (DCIM)
2922 49 95	56-12-2	acido 4-amminobutirrico
	128013-69-4	acido 3-(amminometil)-5-metilesanoico
	35453-19-1	acido 5-ammino-2,4,6-triiodoisoftalico
	42854-62-6	L-alaninato di benzile--acido p-toluensolfonico (1:1)
	54527-73-0	3-amminobut-2-enoato di 2-(N-metilbenzilammino)etile
	14205-39-1	3-amminocrotonato di metile
	119916-05-1	3-ammino-4,6-dibromo-o-toluato di metile
	154772-45-9	(S)-3-amminopent-4-inoato di etile, cloridrato
	20763-30-8	2-cicloesa-1,4-dienilglicina
	39878-87-0	cloruro di (-)-alfa-(cloroformil)benzilammonio
	37441-29-5	dicloruro di 5-ammino-2,4,6-triiodoisoftaloile
	82717-96-2	(S,S)-N-(1-etossicarbonil-3-fenilpropil)alanina
	961-69-3	(R)-N-(3-etossi-1-metil-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicina di potassio
	875-74-1	D-alfa-fenilglicina
	1118-89-4	L-glutammato di dietile, cloridrato
	34582-65-5	(R)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicinato di potassio
	13291-96-8	(R)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicinato di sodio
	949-99-5	3-(4-nitrofenil)-L-alanina
	81677-60-3	(4-nitrofenil)-L-alaninato di metile
	67299-45-0	tosilato di cis-4-(benzilossicarbonil)cicloesilammonio
2922 50 00	7206-70-4	acido 4-ammino-5-cloro-2-metossibenzoico
	90005-55-3	3'-ammino-2'-idrossiacetofenone, cloridrato
	79814-47-4	(2S,3R)-3-ammino-2-[(S)-(1-idrossietil)]idrogenoglutarato di metile
	59338-84-0	4-ammino-5-nitro-o-anisato di metile
	24085-03-8	2-[benzil(terz-butil)ammino]-1-(alfa,4-diidrossi-m-tolil)etanolo
	35205-50-6	4'-benzilossi-2-[(1-metil-2-fenossietil)ammino]propiofenone, cloridrato
	0-00-0	2-(2-cloro-4,5-difluorobenzoil)-3-(2,4-difluoroanilino)acrilato di etile
	121524-09-2	((7S)-7-[(2R)-2-(3-clorofenil)-2-idrossietil]ammino)-5,6,7,8-tetraidro-2-naftilossi)acetato di etile, cloridrato
	24085-08-3	cloruro di benzil(terz-butil)(4-idrossi-3-idrossimetil-4-ossufenetil)ammonio
	22818-40-2	D-2-(4-idrossifenil)glicina
	69416-61-1	(R)-2-(4-idrossifenil)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)glicinato di potassio
	26787-84-8	(R)-2-(4-idrossifenil)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)glicinato di sodio
	16589-24-5	4-[1-idrossi-2-(metilammino)etil]fenolo--acido L-tartarico (2:1)
2924 19 00	125496-24-4	acido (S)-3-formammido-2-formilossipropionico
	153758-31-7	(2S)-2-ammino-3-idrossi-N-pentilpropionammide--acido ossalico (1:1)
	5794-13-8	L-asparagina, idrato
	90303-36-9	N-[N-(terz-butossicarbonil)-L-alanil]-L-alanina, idrato
	590-63-6	cloruro di 2-carbammoilossipropiltrimetilammonio
	116833-20-6	2-(etilmetilammino)acetammide
	5422-34-4	N-(2-idrossietil)lactammide

Allegato 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione	
2924 29 95	112522-64-2	4-acetammido-2'-amminobenzanilide	
	4093-29-2	4-acetammido-o-anisato di metile	
	4093-31-6	4-acetammido-5-cloro-o-anisato di metile	
	27313-65-1	N-acetil-3-(3,4-dimetossifenil)-DL-alanina	
	40188-45-2	3'-acetil-4'-idrossibutirranilide	
	136450-06-1	3'-acetil-2'-idrossi-4-(4-fenilbutossi)benzanilide	
	40187-51-7	5-acetilsalicilammide	
	24201-13-6	acido 4-acetammido-5-cloro-o-anisico	
	116661-86-0	acido (2S,3S)-3-(terz-butossicarbonilammino)-4-fenil-2-idrossibutirrico	
	50978-11-5	acido 3,5-diacetammido-2,4,6-triidobenzoico, diidrato	
	144163-85-9	[(1S,3S,4S)-4-ammino-1-benzil-5-fenil-3-idrossipentil]carbammato di terz-butile	
	148051-08-5	5-ammino-N,N'-bis[2-acetossi-1-(acetossimetil)etil]-2,4,6-triidooisofalammide	
	76801-93-9	5-ammino-N,N'-bis(2,3-diidrossipropil)-2,4,6-triidooisofalammide	
	32981-85-4	(2R,3S)-3-benzammido-3-fenil-2-idrossipropionato di metile	
	176972-62-6	(1S,2S)-1-benzil-3-cloro-2-idrossipropilcarbammato di metile	
	149451-80-9	[(1S,2S)-1-benzil-2,3-diidrossipropil]carbammato di terz-butile	
	3588-63-4	N-benzilossicarbonil-DL-valina	
	1149-26-4	N-(benzilossicarbonil)-L-valina	
	41526-21-0	2'-benzoil-2-bromo-4'-cloroacetanilide	
	1584-62-9	2-bromo-4'-cloro-2'-(2-fluorobenzoil)acetanilide	
	91558-42-8	(1-carbammoil-2-idrossipropil)carbammato di benzile	
	0-00-0	2-cloro-N-[2-(2-clorobenzoil)-4-nitrofenil]acetammide	
	121-60-8	cloruro di N-acetilsolfanilile	
	30566-92-8	5-(N,N-dibenzilglicil)salicilammide	
	166518-60-1	N-[(2,6-diisopropilfenossi)solfonil]-2-(2,4,6-triisopropilfenil)acetammide	
	75885-58-4	2,2-dimetilciclopropancarbrossammide	
	137246-21-0	N-(1-etil-1,4-difenilbut-3-enil)ciclopropancarbrossammide	
	153441-77-1	N-(fenossicarbonil)-L-valinato di metile	
	125971-96-2	2-[alfa-(4-fluorobenzoil)benzil]-4-metil-3-ossovaleraniide	
	13255-50-0	4-formil-N-isopropilbenzammide	
	141862-47-7	5-gliossilolsalicilammide, idrato	
	168960-18-7	(1R,4S)-4-(idrossimetil)ciclopent-2-enilcarbammato di terz-butile	
	52806-53-8	2-idrossi-2-metil-4'-nitro-3'-(trifluorometil)propionanilide	
	1939-27-1	2-metil-N-(alfa,alfa,alfa-trifluoro-m-tolil)propionammide	
	41844-71-7	N-(metossicarbonil)-L-fenilalaninato di metile	
	98737-29-2	((S)-alfa-[(S)-ossiranil]fenetil)carbammato di terz-butile	
	2925 19 95	97338-03-9	(S)-3-(4-amminofenil)-2-ftalimidopropionato di etile, cloridrato
		1075-89-4	8-azaspiro[4.5]decan-7,9-dione
		151860-15-0	meso-N-benzil-3-nitrociclopropan-1,2-dicarbrossimmide
		94213-26-0	(S)-3-[4-[bis(2-cloroetil)ammino]fenil]-2-ftalimidopropionato di etile, cloridrato
		84803-46-3	4-(4-clorofenil)piperidin-2,6-dione
		88784-33-2	idrogeno-(S)-4-ftalimidoglutarato di 1-benzile
	2925 20 00	149177-92-4	acido 4'-ammidinosuccinanilico, cloridrato
	2926 90 95	39186-58-8	4-bromo-2,2-difenilbutannitrile
		151338-11-3	N-terz-butil 3-cianoandrosta-3,5-dien-17-carbrossammide
		133481-10-4	(1-cianocicloesil)acetato di etile
		94-05-3	2-ciano-3-etossiacrilato di etile
186038-82-4		(1-ciano-3-metilbutil)malonato di dietile	
14818-98-5		L-N-(1-ciano-1-vanilliletil)acetammide	
32852-95-2		2-(3-fenossifenil)propiononitrile	
56326-98-8		1-(4-fluorofenil)-4-ossocicloesancarbonitrile	
114772-53-1		4'-metilbifenil-2-carbonitrile	
20850-49-1		3-metil-2-(3,4-dimetossifenil)butirronitrile	
15760-35-7		3-metilenciclobutancarbonitrile	
36622-33-0		3-metil-2-(3,4,5-trimetossifenil)butirronitrile	
123632-23-5		4-(2,2,3,3-tetrafluoropropossi)cinnamonitrile	
58311-73-2		p-toluensolfonato di (Z)-(2-cianovinil)trimetilammonio	
13338-63-1		3,4,5-trimetossifenilacetoneitrile	
2928 00 90		84080-70-6	acido 4-cloro-2-[(Z)-(metossicarbonil)metossiimmino]-3-ossobutirrico
	192802-28-1	(S)-O-benzilactaldeide-N-(terz-butossicarbonil)idrazone	
	94213-23-7	(Z)-[ciano(2,3-diclorofenil)metilen]carbazzammidina	
	16390-07-1	4-cloro-1'-(4-metossifenil)benzoidrazide	
	89766-91-6	cloruro di 1-carbossi-1-metiletossiammonio	
	53016-31-2	13-etil-17-alfa-idrossi-18,19-dinorpregn-4-en-20-in-3-oneossima	
	130580-02-8	trans-2'-fluoro-4-idrossicalcone-O-[(Z)-2-(dimetilammino)etil]ossima--acido fumarico (2:1)	
55819-71-1	(RS)-serinoidrazide, cloridrato		
2929 90 00	139976-34-4	N'-alfa-(terz-butossicarbonil)-N-metil-N-metossi-N'-omega-nitro-L-argininammide	
	2188-18-3	N'-alfa-(terz-butossicarbonil)-N'-omega-nitro-L-arginina	
	92050-02-7	solfamato di 2,6-diisopropilfenile	

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2930 90 16	159453-24-4 105996-54-1	N-(benzilossicarbonil)-S-fenil-L-cisteina N,N'-bis(trifluoroacetil)-DL-omocistina
2930 90 30	583-91-5	acido 2-idrossi-4-(metiltio)butirrico
2930 90 70	136511-43-8 157521-26-1 76497-39-7 49627-27-2 162515-68-6 51458-28-7 56724-21-1 10191-60-3 159878-02-1 6320-03-2 10506-37-3 74345-73-6 4274-38-8 27366-72-9 182149-25-3 33174-74-2 62140-67-4 1134-94-7 87483-29-2 67305-72-0 61832-41-5 63484-12-8 148757-89-5	N-{2-[(acetiltio)metil]-1-osso-3-(o-tolil)propil}-L-metionato di etile acido (S)-2-(acetiltio)-3-fenilpropionico--dicicloesilammina (1:1) acido D-(-)-3-acetiltio-2-metilpropionico acido (Z)-5-fluoro-2-metil-1-(4-metiltiobenziliden)-1H-inden-3-ilacetico acido 2-[1-(mercaptometil)ciclopropil]acetico (1R,2R)-2-ammino-1-(4-metilsolfonilfenil)propan-1,3-diolo (1R,2R)-2-ammino-1-(4-metilsolfonilfenil)propan-1,3-diolo, cloridrato cianocarbonimmidoditioato di dimetile (1R,2S)-3-cloro-1-(feniltiometil)-2-idrossipropilcarbammato di benzile o-clorotiofenolo clorotioformiato di O-2-naftile cloruro di D-(-)-3-acetiltio-2-metilpropionile cloruro di 2-mercapto-5-(trifluorometil)anilino 2-(dimetilamminotio)acetammide, cloridrato N,N'-[ditiobis(o-fenilencarbonil)]bis-L-isoleucina 2,2'-ditiobenzonitrile 5-(etilsolfonil)-o-anisato di metile 2-(feniltio)anilina 4-fluorobenzil-4-(metiltio)fenilchetone N-(2-mercaptoetil)propionammide metil(1-metiltio-2-nitrovinil)ammina 2-metossi-5-metilsolfonilbenzoato di metile solfuro di 9-bromononile e 4,4,5,5,5-pentafluoropentile
2931 00 95	123599-78-0 128948-01-6 17814-85-6 87460-09-1 1660-95-3 31618-90-3 35000-38-5	acido [(2-metil-1-propionilossipropossi)(4-fenilbutil)fosfinoil]acetico acido [(S)-[(R)-2-metil-1-propionilossipropossi](4-fenilbutil)fosfinoil]acetico bromuro di (4-carbossibutil)trifenilfosfonio idrossi(4-fenilbutil)fosfinoilacetato di benzile metilenedifosfonato di tetraisopropile (tosilossi)metilfosfonato di dietile trifenilfosforanilidenacetato di terz-butile
2932 19 00	66356-53-4 37743-18-3 97148-39-5 86087-23-2	5-(2-amminoetilmetil)furfurildimetilammina bromuro di 3,3-difeniltetraidrofuran-2-iliden(dimetil)ammonio (Z)-2-(2-furil)-2-metossimminoacetato di ammonio (S)-tetraidrofuran-3-olo
2932 29 80	517-23-7 23363-33-9 39746-01-5 6559-91-7 39521-49-8 104872-06-2 599-04-2 79-50-5 192704-56-6 73726-56-4 482-44-0 298-81-7 976-70-5	alfa-acetil-gamma-butilrolattone 4'-(benzilossicarbonil)-4'-desmetilepipodofillotossina benzoato di (3aR,4R,5R,6aS)-4-formil-2-ossoesaidro-2H-ciclopenta[b]furan-5-ile 4'-desmetilepipodofillotossina (3aR,4bS,4R,4aS,5aS)-4-(5,5-dimetil-1,3-diossolan-2-il)esaidrociclopropa[3,4]ciclopenta[1,2-b]furan-2(3H)-one (3S,4S)-3-esil-4-[(R)-2-(idrossitridecil)]ossetan-2-one alfa-idrossi-beta,beta-dimetil-gamma-butilrolattone DL-alfa-idrossi-beta,beta-dimetil-gamma-butilrolattone 11-alfa-idrossi-7-alfa-(metossicarbonil)-3-ossopregn-4-en-21,17-alfa-carbolattone 11-alfa-idrossi-3-ossopregna-4,6-dien-21,17-alfa-carbolattone 9-(3-metilbut-2-enilossi)-7H-furo[3,2-g]cromen-7-one 9-metossifuro[3,2-g]cromen-7-one 3-ossopregn-4-en-21,17-alfa-carbolattone
2932 99 50	32981-86-5	10-desacetilbaccatina III
2932 99 70	7512-17-6 170242-34-9 157518-70-2 96-82-2 79944-37-9 33659-28-8 110638-68-1 57999-49-2 125971-94-0 114870-03-0	2-acetammido-2-desossi-beta-D-glucopiranosio acido (S)-2-ammino-5-(1,3-diossolan-4-il)valerico acido (2R)-2-[(S)-2,2-dimetil-5-osso-1,3-diossolan-4-il]-4-metilvalerico acido 4-O-beta-D-galattopiranosil-D-gluconico trans-6-ammino-2,2-dimetil-1,3-diossepan-5-olo bis(4-O-(beta-D-galattopiranosil)-D-gluconato) di calcio--bromuro di calcio (1:1) bis(4-O-(beta-D-galattopiranosil)-D-gluconato) di calcio, diidrato 2-(3-bromofenossi)tetraidropirano [(4R,6R)-6-(cianometil)-2,2-dimetil-1,3-diossolan-4-il]acetato di terz-butile O-2-desossi-6-O-solfo-2-(solfoammino)-alfa-D-glucopiranosil-(1,4)-O-beta-D-glucopiranosil-(1,4)-O-2-desossi-3,6-di-O-solfo-2-(solfoammino)-alfa-D-glucopiranosil-(1,4)-O-2-O-solfo-alfa-L-idopiranosil-(1,4)-2-deossi-2-(solfoammino)-6-(idrogenosolfato)-alfa-D-glucopyranoside di metile, sale di decasodio

Allegato 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2932 99 70	(seguito)	
	467-55-0	3-beta-idrossi-5-alfa-spirostan-12-one
	533-31-3 88128-61-4	3,4-(metilendioossi)fenolo (3aS,9aS,9bR)-3a-metil-6-[2-(2,5,5-trimetil-1,3-diossan-2-il)etil]-1,2,4,5,8,9,9a,9b-ottaidro-3aH-ciclopenta[a]naftalen-3,7-dione
2932 99 85	107188-37-4	acetato di 2-(4-amminofenossimetil)-2,5,7,8-tetrametil-4-ossocroman-6-ile
	107188-34-1	acetato di 2,5,7,8-tetrametil-2-(4-nitrofenossimetil)-4-ossocroman-6-ile
	130525-62-1	acido(4S,5R,6R)-5-acetammido-4-ammino-6-[(1R,2R)-1,2,3-triidrossipropil]-5,6-diidropiran-2-carbossilico
	69999-16-2	acido (2,3-diidrobenzofuran-5-il)acetico
	40591-65-9	carbammimidioato di 2,3,4,6-tetra-O-acetil-beta-D-glucopiranosile, bromidrato
2933 11 90	6150-97-6	bis[(2-fenil-2,3-diidro-1,5-dimetil-3-osso-1H-pirazol-4-il)metilammino]metansolfonato di magnesio
2933 19 90	3736-92-3	1,2-difenil-4-(2-feniltioetil)pirazolidin-3,5-dione
	27511-79-1	emisolfato di 3-amminopirazol-4-carbossammide
	139756-01-7	1-metil-4-nitro-3-propilpirazol-5-carbossammide
	59194-35-3	N'1-metil-1H-pirazol-1-carbossammidina, cloridrato
	4023-02-3	pirazol-1-carbossammidina, cloridrato
2933 29 90	152146-59-3	acido 4-(2-butil-5-formilimidazol-1-ilmetil)benzoico
	151012-31-6	3-(4-bromobenzil)-2-butil-4-cloro-1H-imidazol-5-ilmetanolo
	83857-96-9	2-butil-5-cloro-1H-imidazol-4-carbaldeide
	133909-99-6	2-butil-4-cloro-1-[2'-(2-tritil-2H-tetrazol-5-il)bifenil-4-ilmetil]-1H-imidazol-5-ilmetanolo
	151257-01-1	2-butil-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, cloridrato
	68282-49-5	2-butilimidazol-5-carbaldeide
	138401-24-8	4'-[(2-butil-4-osso-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-il)metil]bifenil-2-carbonitrile
	4897-25-0	5-cloro-1-metil-4-nitroimidazolo
	24155-42-8	1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-iletanolo
	130804-35-2	1-[5-(4,5-difenilimidazol-2-iltio)pentil]-1-eptil-3-(2,4-difluorofenil)urea
	822-36-6	4-metilimidazolo
	696-23-1	2-metil-4-nitroimidazolo
	150097-92-0	5-pentafluoroetil-2-propilimidazol-4-carbossilato di metile
	99614-02-5	1,2,3,4-tetraidro-9-metil-3-(2-metil-1H-imidazol-1-ilmetil)carbazol-4-one
2933 39 99	176381-97-8	(S)-N-[4-(4-acetammido-4-fenil-1-piperidil)-2-(3,4-diclorofenil)butil]-N-metilbenzammide--acido fumarico (1:1)
	157688-46-5	acido 2-[1-(terz-butossicarbonil)-4-piperidil]acetico
	2942-59-8	acido 2-cloronicotinico
	5326-23-8	acido 6-cloronicotinico
	82671-06-5	acido 2,6-dicloro-5-fluoronicotinico
	19395-41-6	acido 2-fenil-2-(2-piperidil)acetico
	5006-66-6	acido 6-idrossinicotinico
	6622-91-9	acido 4-piridilacetico, cloridrato
	192329-80-9	acido 4-(4-piridilossi)benzensolfonico
	53786-45-1	4-(2-ammino-4-cloroanilino)piperidin-1-carbossilato di etile
	104860-73-3	4-ammino-5-cloro-N-[3-(4-fluorofenossi)propil]-3-metossi-4-piperidil]-2-metossibenzammide
	171764-07-1	(S)-2-ammino-3,3-dimetil-N-2-piridilbutirammide
	180250-77-5	(2S,3S)-3-ammino-2-etossi-N-nitropiperidin-1-carbossammidina, cloridrato
	65326-33-2	2-ammino-3-piridilmetilchetone
	142034-92-2	(1S,3S,4S)-1-azabicyclo[2.2.1]eptan-3-olo
	21472-89-9	(+)-1-azabicyclo[2.2.1]eptan-3-one
	142034-97-7	(1R,4S)-1-azabicyclo[2.2.1]eptan-3-one
	180050-34-4	(1S,4R)-1-azabicyclo[2.2.1]eptan-3-one-O-[(Z)-(3-metossifenil)etil]ossima--acido maleico (1:1)
	61380-02-7	1-benzil-4-(metossimetil)-N-fenil-4-piperidilammina
	188591-61-9	1-(4-benzilossifenil)-2-(4-fenil-4-idrossi-1-piperidil)propan-1-one
	142057-79-2	(RS)-2-[(1-benzil-4-piperidil)metil]-5,6-dimetossiindan-1-one
120014-07-5	2-[(1-benzil-4-piperidil)metil]-5,6-dimetossiindan-1-one	
22065-85-6	1-benzilpiperidin-4-carbaldeide	
6935-27-9	benzil(2-piridil)ammina	
173050-51-6	(R)-N-(1-[3-[1-benzil-3-(3,4-diclorofenil)-3-piperidil]propil]-4-fenil-4-piperidil)-N-metilacetammide, cloridrato	
160588-45-4	10,10-bis[(2-fluoro-4-piridil)metil]antrone	
139781-09-2	5,5-bis(4-piridilmetil)-5H-ciclopenta[2,1-b:3,4-b']dipiridina, idrato	
57988-58-6	4-(4-bromofenil)piperidin-4-olo	
87848-95-1	6-bromo-2-piridil-p-tolilchetone	

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	(seguito)	
	43076-30-8	1-(4-terz-butilfenil)-4-[4-(alfa-idrossibenzidril)piperidino]butan-1-one
	32998-95-1	N-(terz-butil)-3-metilpiridin-2-carbossammide
	100-76-5	chinuclidina
	1619-34-7	chinuclidin-3-olo
	56488-00-7	3-(cianoimmino)-3-piperidinopropionitrile
	38092-89-6	8-cloro-6,11-diidro-11-(1-metil-4-piperidilidene)-5H-benzo[5,6]ciclopta[1,2-b]piridina
	53786-46-2	4-(5-cloro-2,3-diidro-2-osso-1H-benzimidazol-2-il)piperidin-1-carbossilato di etile
	168273-06-1	5-(4-clorofenil)-1-(2,4-diclorofenil)-4-metil-N-piperidino-1H-pirazol-3-carbossammide
	103094-30-0	(+)-4-(2-clorofenil)-1,4-diidro-2-[2-(1,3-diossoisindolin-2-il)etossimetil]piridin-3,5-dicarbossilato di 3-etile e 5-metile
	107256-31-5	3-[2-(3-clorofenil)etil]-2-piridil-1-metil-4-piperidilchetone, cloridrato
	31255-57-9	3-[2-(3-clorofenil)etil]piridin-2-carbonitrile
	39512-49-7	4-(4-clorofenil)piperidin-4-olo
	5382-23-0	4-cloro-1-metilpiperidina, cloridrato
	1452-94-4	2-cloronicotinato di etile
	49608-01-7	6-cloronicotinato di etile
	53786-28-0	5-cloro-1-(4-piperidil)-1H-benzimidazol-2(3H)-one
	100643-71-8	8-cloro-11-(4-piperidilidene)-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]ciclopta[1,2-b]piridina
	6298-19-7	2-cloro-3-piridilammina
	77145-61-0	1-(6-cloro-2-piridil)-4-piperidilammina, cloridrato
	7379-35-3	4-cloropiridina, cloridrato
	84449-80-9	cloruro di 1-[2-(4-carbossifenossi)etil]piperidinio
	2008-75-5	cloruro di 1-(2-cloroetil)piperidinio
	83556-85-8	cloruro di 1-(3-cloropropil)-2,6-dimetilpiperidinio
	153050-21-6	cloruro di
		(S)-1-{2-[3-(3,4-diclorofenil)-1-(3-isoprossifenacil)-3-piperidil]etil}-4-fenil-1-azoniabiccio[2.2.2] ottano
	192330-49-7	cloruro di 4-(4-piridilossi)benzensolfonile, cloridrato
	101904-56-7	4-(5H-dibenzo[a,d]ciclopten-5-il)piperidina
	193275-84-2	4-{4-[(11R)-3,10-dibromo-8-cloro-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]ciclopta[1,2-b]piridin-11-il]piperidinocarbonilmetil}piperidin-1-carbossammide
	193275-85-3	4-{4-[(11S)-3,10-dibromo-8-cloro-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]ciclopta[1,2-b]piridin-11-il]piperidinocarbonilmetil}piperidin-1-carbossammide
	875-35-4	2,6-dicloro-4-metilnicotinitrile
	5424-11-3	2,2-difenil-4-piperidinovaleronitrile
	35794-11-7	3,5-dimetilpiperidina
	5223-06-3	2-(5-etil-2-piridil)etanolo
	189894-57-3	4-fenil-1-[(1S,2S)-2-idrossi-2-(4-idrossifenil)-1-metiletil]piperidin-4-olo, metansolfonato triidrato
	179024-48-7	N-[(R)-1-fenil-9-metil-4-osso-3,4,6,7-tetraidro[1,4]diazepino[6,7,1-hi]indol-3-il]isonicotinammide
	1609-66-1	N-fenil-N-(4-piperidil)propionammide
	40807-61-2	4-fenilpiperidin-4-olo
	5005-36-7	2-fenil-2-piridilacetoneitrile
	4783-86-2	4-fenossipiridina
	84501-68-8	4-[1-(4-fluorobenzil)-1H-benzimidazol-2-ilammino]piperidin-1-carbossilato di etile
	75970-99-9	[1-(4-fluorobenzil)-1H-benzimidazol-2-il](4-piperidil)ammina
	104860-26-6	cis-1-[3-(4-fluorofenossi)propil]-3-metossi-4-piperidilammina
	118175-10-3	[3-metil-4-(3-metossipropossi)-2-piridil]metanolo
	4046-24-6	5-(1-metil-4-piperidil)-5H-dibenzo[a,d]ciclopten-5-olo, cloridrato
	139886-04-7	1-metil-1,2,5,6-tetraidropiridin-3-carbaldeide-(E)-O-metilossima, cloridrato
	103577-66-8	3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetossi)-2-piridilmetanolo
	86604-78-6	4-metossi-3,5-dimetil-2-piridilmetanolo
	108555-25-5	1-[2-(4-metossifenil)etil]-4-piperidilammina, dicloridrato
	84196-16-7	N-[4-(metossimetil)-4-piperidil]-N-fenilpropionammide, cloridrato
	5435-54-1	3-nitro-4-piridone
	29976-53-2	4-ossopiperidin-1-carbossilato di etile
	20662-53-7	1-(4-piperidil)-1H-benzimidazol-2(3H)-one
	70708-28-0	1-(2-piridil)-3-(pirrolidin-1-il)-1-(p-tolil)propan-1-olo
	2147-83-3	1-(1,2,3,6-tetraidro-4-piridil)-1H-benzimidazol-2(3H)-one
	83949-32-0	p-toluensolfonato di 4-carbossi-4-fenilpiperidinio
	0-00-0	p-toluensolfonato di 4-(4-fluorobenzil)piridinio
2933 49 10	119916-34-6	acido 7-bromo-1-ciclopropil-6-fluoro-5-metil-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico
	105956-96-5	acido 7-[3-(terz-butossicarbonilammino)pirrolidin-1-il]-1-ciclopropil-8-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico
	86393-33-1	acido 1-ciclopropil-7-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico
	93107-30-3	acido 1-ciclopropil-6,7-difluoro-1,4-diidro-4-ossocinolin-3-carbossilico
	112811-72-0	acido 1-ciclopropil-6,7-difluoro-8-metossi-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico
	68077-26-9	acido 7-cloro-1-etil-6-fluoro-1,4-diidro-4-ossocinolin-3-carbossilico
	98105-79-4	acido 7-cloro-6-fluoro-1-(4-fluorofenil)-1,4-diidro-4-ossocinolin-3-carbossilico
	103995-01-3	acido 1-(2,4-difluorofenil)-6,7-difluoro-1,4-diidro-4-ossocinolin-3-carbossilico
	136465-98-0	N-(2-chinolilcarbonil)-L-asparagina
	98349-25-8	1-ciclopropil-6,7-difluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilato di etile
	100501-62-0	1-etil-6,7,8-trifluoro-1,4-diidro-4-ossocinolin-3-carbossilato di etile
	170143-39-2	idrogeno-7-cloro-1,4-diidro-4-ossocinolin-2,3-dicarbossilato di 3-metile

Allegato 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione	
2933 49 90	146362-70-1	acido 2-[[1-(7-cloro-4-chinolil)-5-(2,6-dimetossifenil)-1H-pirazol-3-il]carbonilammino]adamantan-2-carbossilico	
	74163-81-8	acido (S)-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossilico	
	136522-17-3	(3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3S)-3-ammino-4-fenil-2-idrossibutil]-N-terz-butildecadroidisochinolin-3-carbossammide	
	178680-13-2	{(1S,2R)-1-benzil-3-[(3S,4aS,8aS)-3-(terz-butylcarbammoil)decaidro-2-isochinolil]-2-idrossipropil}carbammato di metile	
	64228-78-0	bis[3-[1-(3,4-dimetossibenzil)-6,7-dimetossi-1,2,3,4-tetraidro-2-isochinolil]propionato] di pentametilene--acido ossalico (1:2)	
	159878-04-3	(1S,2S)-3-[(3S,4aS,8aS)-3-terz-butylcarbammoilperidro-2-isochinolil]-1-(feniltiometil)-2-idrossipropilcarbammato di benzile	
	136465-81-1	(3S,4aS,8aS)-N-terz-butyldecadroidisochinolin-3-carbossammide	
	159989-65-8	(3S,4aS,8aS)-N-(terz-butyl)-2-[(2S,3S)-4-(feniltio)-2-idrossi-3-(3-idrossi-2-metilbenzamido)butyl]peridroisochinolin-3-carbossammide--acido metansolfonico (1:1)	
	149182-72-9	(S)-N-terz-butyl-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide	
	149057-17-0	(S)-N-terz-butyl-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide, cloridrato	
	186537-30-4	(S)-N-terz-butyl-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide, solfato	
	136465-99-1	N-(2-chinolilcarbonilossi)succinimide	
	120578-03-2	3-[(E)-2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]benzaldeide	
	142522-81-4	(R)-1-[[1-(3-[2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]fenil)-3-[2-(1-idrossi-1-metiletil)fenil]propil]tiometil]ciclopropilacetato di sodio	
	181139-72-0	2-[(S)-3-[(E)-3-[2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]fenil]-3-idrossipropil]benzoato di metile	
	149968-11-6	2-(3-[(E)-3-[2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]fenil]-3-ossopropil)benzoato di metile	
	4965-33-7	7-cloro-2-metilchinolina	
	1087-69-0	(9S,13S,14S)-3-metossimorfinano, cloridrato	
	22982-78-1	1,2,3,4-tetraidro-2-isopropilamminometil-6-metil-7-nitrochinolina, metansolfonato	
	77497-97-3	p-toluenosolfonato di (S)-3-benzilossicarbonil-1,2,3,4-tetraidroisochinolinio	
	2933 59 95	75128-73-3	acetato di 2-[(2-acetammido-6-osso-6,9-diidro-1H-purin-9-il)metossi]etile
		97845-60-8	acetato di 2-(acetossimetil)-4-(2-ammino-6-cloropurin-9-il)butile
		3056-33-5	N-(9-acetil-6-osso-6,9-diidro-1H-purin-2-il)acetammide
		13889-98-0	1-acetilpiperazina
		67914-60-7	4-(4-acetilpiperazin-4-il)fenolo
		147127-20-6	acido (R)-[2-(6-ammino-9H-purin-9-il)-1-metiletossi]metilfosfonico
		153537-73-6	acido (S)-2-(4-[[2,7-dimetil-4-osso-1,4-diidrochinazolin-6-il]metil](prop-2-inil)ammino)-2-fluorobenzammido)-4-(1H-tetrazol-5-il)butirrico
		156126-53-3	(1R,2R,3S)-2-ammino-9-[2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutil]-9H-purin-6-one
		147149-89-1	2-ammino-5-bromo-6-metilchinazolin-4(1H)-one
		23680-84-4	4-ammino-2-cloro-6,7-dimetossichinazolina
		10310-21-1	2-ammino-6-cloropurina
		172015-79-1	[(1S,4R)-4-(2-ammino-6-cloro-9H-purin-9-il)ciclopent-2-enil]metanolo, cloridrato
		171887-03-9	N-(2-ammino-4,6-dicloropirimidin-5-il)formammide
		7597-60-6	6-ammino-5-formammido-1,3-dimetiluracile
		707-99-3	6-ammino-9H-purin-9-iletanolo
		14047-28-0	(R)-2-(6-ammino-9H-purin-9-il)-1-metiletanolo
		202138-50-9	[(R)-2-(6-ammino-9H-purin-9-il)-1-metiletossi]metilfosfonato di bis[(isopropilossicarbonilossi)metile--acido fumarico (1:1)]
		841-77-0	1-benzidrilpiperazina
		149950-60-7	6-benzil-1-(etossimetil)-5-isopropilpirimidin-2,4(1H,3H)-dione
		124832-31-1	N-(benzilossicarbonil)-L-valinato di 2-[(2-ammino-6-osso-1,6-diidro-9H-purin-9-il)metossi]etile
		156126-83-9	(1R,2R,3S)-9-[2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutil]-6-iodo-9H-purin-2-ilammia
		179688-29-0	6,7-bis(2-metossietossi)chinazolin-4(1H)-one
		112733-28-5	[3-(4-bromo-2-fluorobenzil)-7-cloro-2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidrochinazolin-1-il]acetato di etile
		150323-35-6	(3S)-3-(terz-butylcarbammoil)-1-(terz-butossicarbonil)piperazina
		106461-41-0	2-sec-butyl-4-[4-[4-(4-idrossifenil)piperazin-1-il]fenil]-2H-1,2,4-triazol-3(4H)-one
71-30-7		citosina	
112733-45-6		(7-cloro-2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidrochinazolin-1-il)acetato di etile	
5081-87-8		3-(2-cloroetil)chinazolin-2,4(1H,3H)-dione	
41078-70-0		3-(2-cloroetil)-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-one	
93076-03-0		3-(2-cloroetil)-6,7,8,9-tetraidro-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-one, cloridrato	
52605-52-4		1-(3-clorofenil)-4-(3-cloropropil)piperazina, cloridrato	
41202-32-8		1-(2-clorofenil)piperazina, cloridrato	
13078-15-4		1-(3-clorofenil)piperazina, cloridrato	
59703-00-3	cloruro di 4-etil-2,3-diossopiperazin-1-carbonile		
2210-93-7	cloruro di 1-fenilpiperazino		
56-06-4	2,6-diamminopirimidin-4-olo		
149062-75-9	1,3-dicloro-6,7,8,9,10,12-esaidroazepino[2,1-b]chinazolina, cloridrato		
41202-77-1	1-(2,3-diclorofenil)piperazina, cloridrato		
150728-13-5	4,6-dicloro-5-(2-metossifenossi)-2,2'-bipirimidinil		
27469-60-9	1-(4,4'-difluorobenzidril)piperazina		
188416-34-4	(2RS,3SR)-2-(2,4-difluorofenil)-3-(5-fluoropirimidin-4-il)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo--acido (1R,4S)-2-ossobornan-10-solfonico (1:1)		

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	(seguito)	
	132961-05-8	(Z)-3-{2-[4-(2,4-difluoro-alfa-idrossiiminobenzil)piperidino]etil}-6,7,8,9-tetraidro-2-metil-4H-pirido[1,2-a] pirimidin-4-one
	28888-44-0	6,7-dimetossichinazolin-2,4(1H,3H)-dione
	5018-45-1	5,6-dimetossipirimidin-4-ilammina
	7280-37-7	estropipato
	137234-87-8	6-etil-5-fluoropirimidin-4(1H)-one
	183319-69-9	(3-etinilfenil)[6,7-bis(2-metossietossi)chinazolin-4-il]ammina, cloridrato
	56177-80-1	2-etossi-5-fluoropirimidin-4(1H)-one
	64090-19-3	1-(4-fluorofenil)piperazina, dicloridrato
	184177-81-9	{4-[4-(4-idrossifenil)piperazin-1-il]fenil}carbammato di fenile
	156126-48-6	(6-iodo-1H-purin-2-il)ammide di tetrabutilammonio
	19690-23-4	6-iodo-1H-purin-2-ilammina
	696-07-1	5-iodouracile
	67914-97-0	4-(4-isopropilpiperazin-1-il)fenolo
	147539-21-7	isopropil[2-(piperazin-1-il)-3-piridil]ammina
	125224-62-6	(1S)-2-metil-2,5-diazabicyclo[2.2.1]eptano, dibromidrato
	6928-85-4	4-metilpiperazin-1-ilammina
	65-71-4	5-metiluracile
	35386-24-4	1-(2-metossifenil)piperazina
	5464-78-8	1-(2-metossifenil)piperazina, cloridrato
	20535-83-5	6-metossi-1H-purin-2-ilammina
	145012-50-6	(7RS,9aRS)-peridropirido[1,2-a]pirazin-7-ilmetanolo
	111641-17-9	4-(piperazin-1-il)-2,6-bis(pirrolidin-1-il)pirimidina
	20980-22-7	2-(piperazin-1-il)pirimidina
	94021-22-4	2-piperazin-1-ilpirimidina, dicloridrato
	68-94-0	purin-6(1H)-one
	157810-81-6	solfato di (2R,4S)-2-benzil-5-[2-(terz-butilcarbammolo)-4-(3-piridilmetil)piperazin-1-il]-4-idrossi-N-[(1S,2R)-2-idrossiindan-1-il]valerammine
	70849-60-4	1-(o-tolil)piperazina, cloridrato
	66-22-8	uracile
2933 69 80	58909-39-0	tetraidro-2-metil-3-tiosso-1,2,4-triazin-5,6-dione
2933 79 00	76855-69-1	(3S,4R)-4-acetossi-3-[(R)-1-(terz-butildimetilsilossi)etil]azetidid-2-one
	103335-55-3	acido 3-osso-4-aza-5-alfa-androstan-17-beta-carbossilico
	103335-54-2	acido 3-osso-4-azaandrost-5-en-17-beta-carbossilico
	175873-08-2	4-[(S)-3-ammino-2-ossopirrolidin-1-il]benzonnitrile, cloridrato
	61865-48-3	(+)-2-azabicyclo[2.2.1]ept-5-en-3-one
	79200-56-9	(1R,4S)-2-azabicyclo[2.2.1]ept-5-en-3-one
	135297-22-2	(3S,4R)-3-[(R)-1-(terz-butildimetilsilossi)etil]-4-[(1R,3S)-3-metossi-2-ossocicloesil]azetidid-2-one
	159593-17-6	2-[(2R,3S)-3-[(R)-1-(terz-butildimetilsilossi)etil]-2-[(1R,3S)-3-metossi-2-ossocicloesil]-4-ossoazetidid-1-il]-2-ossoacetato di 4-terz-butilbenzile
	118289-55-7	6-cloro-5-(2-cloroetil)indol-2(3H)-one
	17630-75-0	5-cloroindolin-2-one
	56341-37-8	6-cloroindol-2(3H)-one
	15362-40-0	1-(2,6-diclorofenil)indolin-2-one
	20096-03-1	3,3-dietil-5-(idrossimetil)piridin-2,4(1H,3H)-dione
	90776-59-3	(4R,5R,6S)-3-(difenossifosforilossi)-6-[(R)-1-idrossietil]-4-metil-7-osso-1-azabicyclo[3.2.0]ept-2-en-2-carbossilato di 4-nitrobenzile
	132127-34-5	(3R,4S)-4-fenil-3-idrossiazetidid-2-one
	139122-76-2	4-(2-fenil-2-metilidrazino)-5,6-diidro-2-piridone
	175873-10-6	3-(3-[(S)-1-[4-(N'2-idrossiammidino)fenil]-2-ossopirrolidin-3-il]ureido)propionato di etile
	75363-99-4	(2R,5R,6S)-6-[(R)-1-idrossietil]-3,7-diosso-1-azabicyclo[3.2.0]eptan-2-carbossilato di p-nitrobenzile
	141646-08-4	1-(1-idrossietil)-5-metossi-2-osso-1,2,5,6,7,8,8a,8b-ottaidroazeto[2,1-a]isoidol-4-carbossilato di 1-[(cicloesilossi)carbonil]ossietile
	141316-45-2	1-(1-idrossietil)-5-metossi-2-osso-1,2,5,6,7,8,8a,8b-ottaidroazeto[2,1-a]isoidol-4-carbossilato di potassio
	122852-75-9	5-metil-2,3,4,5-tetraidro-1H-pirido[4,3-b]indol-1-one
	103335-41-7	3-osso-4-aza-5-alfa-androst-1-en-17-beta-carbossilato di metile
	61516-73-2	2-ossopirrolidin-2-ilacetato di etile
	71107-19-2	2-osso-5-vinilpirrolidin-3-carbossammide
2933 99 30	179528-39-3	N-(bifenil-2-il)-4-[(2-metil-4,5-diidro-1H-imidazo[4,5-d][1]benzazepin-6-il)carbonil]benzammide
	139592-99-7	(Z)-1-[3-(4-cicloesil-3-clorofenil)prop-2-enil]esaidro-1H-azepina, cloridrato
	256-96-2	5H-dibenzo[b,f]azepina
	494-19-9	10,11-diidro-5H-dibenzo[b,f]azepina

Allegato 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione	
2933 99 40	59468-44-9	acido 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-3-carbossilico	
	70890-50-5	3-ammino-5-fenil-7-metil-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-one	
	188978-02-1	(4R,5S,6S,7R)-1-[(3-ammino-1H-indazol-5-il)metil]-4,7-dibenzil-3-butil-5,6-diidrossiesaidro-2H-1,3-diazepin-2-one	
	59469-29-3	bis(maleato) di [7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepin-2-ilmetil]ammonio	
	2886-65-9	7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-one	
	59467-64-0	[7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepin-2-il]metilammina	
	59467-69-5	8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-3a,4-diidro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina	
	59467-63-9	7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2-(nitrometilen)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepina	
	177932-89-7	(4R,5S,6S,7R)-4,7-dibenzil-1,3-bis(3-amminobenzil)-5,6-diidrossiesaidro-2H-1,3-diazepin-2-one, dimetansolfonato	
	106928-72-7	(1S,9S)-9-ftalimmido-6,10-diossoottadropiridazo[1,2-a][1,2]diazepin-1-carbossilato di terz-butile	
	59469-63-5	4-ossido di 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-3-metil-2-(nitrometilen)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepina	
	2933 99 90	64838-55-7	1-[(S)-3-(acetiltio)-2-metilpropionil]-L-prolina
		130404-91-0	acido N-[(R)-2-((R)-2-[(2-adamantilossicarbonil)ammino]-3-(1H-indol-3-il)-2-metil-1-ossopropil)ammino]-1-feniletil]succinammico--1-desossi-1-metilammino-D-glucitolo (1:1)
		122536-48-5	acido 3-[(S)-3-(L-alanilammino)pirrolidin-1-il]-1-ciclopropil-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico, cloridrato
65632-62-4		acido (S)-1-(benzilossicarbonil)esaidropiridazin-3-carbossilico	
122536-91-8		acido 7-[(S)-3-[(S)-2-(terz-butossicarbonilammino)-1-ossopropilammino]pirrolidin-1-il]-1-ciclopropil-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico	
100361-18-0		acido 1-ciclopropil-7-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico	
132026-12-1		acido 4-(2-metil-1H-imidazo[4,5-c]piridin-1-il)benzoico	
5521-55-1		acido 5-metilpirazin-2-carbossilico	
114873-37-9		acido 1,4,7,10-tetraazaciclododecan-1,4,7-triiltriacetico	
21732-17-2		acido 1H-tetrazol-1-ilacetico	
4928-87-4		acido 1H-1,2,4-triazol-3-carbossilico	
143722-25-2		acido 2-(2-tritil-2H-tetrazol-5-il)fenilboronico	
13485-59-1		L-alanil-L-prolina	
1458-18-0		3-ammino-5,6-dicloropirazin-2-carbossilato di metile	
127105-49-1		(S)-2-ammino-4-(1H-tetrazol-5-il)butirrato di metile	
134575-17-0		meso-3-azabicyclo[3.1.0]es-6-ilcarbammato di terz-butile	
151860-16-1		meso-3-benzil-6-nitro-3-azabicyclo[3.1.0]esano	
64137-52-6		[3-(1H-benzimidazol-2-il)propil]metilammina	
120851-71-0		trans-1-benzoil-4-fenil-L-prolina	
112193-77-8		bis(solfato) di 1,4,7,10-tetraazoniaciclododecano	
143322-57-0		5-bromo-3-[(R)-1-metilpirrolidin-2-ilmetil]indolo	
122665-86-5		[3-(cianometil)-4-osso-3,4-diidroftalazin-1-il]acetato di etile	
90657-55-9		trans-4-cicloesil-2-prolina, cloridrato	
71208-55-4		(6-cloro-9H-carbazol-2-il)metilmalonato di dietile	
100491-29-0		7-cloro-1-(2,4-difluorofenil)-6-fluoro-1,4-diidro-4-ossonaftiridin-3-carbossilato di etile	
31251-41-9		8-cloro-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]ciclopta[1,2-b]piridin-11-one	
7250-67-1		N-(2-cloroetil)pirrolidina, cloridrato	
38150-27-5		5-cloro-2-[3-(idrossimetil)-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il]benzofenone	
170142-29-7		7-cloro-2-(2-metil-4-metossifenil)-2,3-diidro-5H-piridazino[4,5-b]chinolin-1,4,10-trione, sale di sodio	
36916-19-5		5-cloro-2-(3-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il)benzofenone	
176161-55-0		(5,6-dicloro-1H-benzimidazol-2-il)isopropilammina	
178619-89-1		6,7-dicloro-2,3-dimetossichinossalin-5-ilammina	
153435-96-2		4,6-dicloro-3-formilindol-2-carbossilato di etile	
54196-62-2		2',5-dicloro-2-[3-(idrossimetil)-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il]benzofenone	
54196-61-1		2',5-dicloro-2-(3-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il)benzofenone	
137733-33-6		N',N'-dietyl-N-(6-fenil-5-propilpiridazin-3-il)-2-metilpropan-1,2-diammina--acido fumarico (2:3)	
194602-27-2		difenil[(S)-pirrolidin-3-il]acetoneitrile, bromidrato	
123631-92-5		2-(2,4-difluorofenil)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-olo	
141113-28-2		(E)(+)-2-(2,4-difluorofenil)-1-{3-[4-(2,2,3,3-tetrafluoropropossi)stiril]-1H-1,2,4-triazol-1-il}-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-olo	
141113-41-9		(R)-2-(2,4-difluorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-1,2-diolo	
86386-75-6		2,4'-difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)acetofenone, cloridrato	
66635-71-0	2,3-diidro-1H-pirrolizin-1-carbossilato di isopropile		
66242-82-8	2,5-diidro-5-tioosso-1H-tetrazol-1-ilmetansolfonato di disodio		
132659-89-3	3-dimetilamminometil-1,2,3,4-tetraidro-9-metilcarbazol-4-one		
69048-98-2	1-etil-1,2-diidro-5H-tetrazol-5-one		
95885-13-5	5-etil-4-(2-fenossietil)-4H-1,2,4-triazol-3(2H)-one		
41340-36-7	2-(7-etil-1H-indol-3-il)etanolo		
26116-12-1	1-etilpirrolidin-2-ilmetilammina		
185453-89-8	7-etil-3-[2-(trimetilsilossi)etil]indolo		

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 90	(seguito)	
	103300-91-0	1-{N'2-[(S)-1-etossicarbonil-3-fenilpropil]-N'6-trifluoroacetilil}prolina
	190791-29-8	(5R,6S)-6-fenil-5-[4-(2-pirrolidinoetossi)fenil]-5,6,7,8-tetraidro-2-naftolo--acido (-)-tartarico (1:1)
	83783-69-1	4-fluorobenzil-1H-benzimidazol-2-ilammina
	194602-25-0	fosfato di dibenzile e 1-(2,4-difluorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)etile
	2380-94-1	4-idrossiindolo
	96034-57-0	trans-4-idrossi-1-(4-nitrobenzilossicarbonil)-L-prolina
	160194-26-3	2-iodo-4-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)anilina
	52099-72-6	1-isopropenil-1H-benzimidazol-2(3H)-one
	155322-92-2	(3R)-3-[(S)-1-(metilammino)etil]pirrolidina
	124750-53-4	5-(4'-metilbifenil-2-il)-1-tritil-1H-tetrazolo
	85440-79-5	2-metil-1-nitrosoindolina
	122536-66-7	{(S)-1-metil-2-osso-2-[(S)-pirrolidin-3-ilammino]etil}carbammato di terz-butile
	51856-79-2	1-metilpirrol-2-ilacetato di metile
	13183-79-4	1-metiltetrazol-5-tiolo
	37052-78-1	5-metossibenzimidazol-2-tiolo
	182073-77-4	N'-[N-metossicarbonil-L-valil]-N-[(S)-3,3,3-trifluoro-1-isopropil-2-ossopropil]-L-prolinammide
	103831-11-4	pirrolidin-3-ilammina, dicloridrato
	140629-77-2	[(RS)-pirrolidin-3-il]carbammato di terz-butile
	0-00-0	solfato dell'acido 1,4,7,10-tetraazaciclododecan-1,4,7-triacetico
	27387-31-1	1,2,3,4-tetraidro-9-metilcarbazol-4-one
	55408-10-1	tetrazol-5-carbossilato di etile
	96107-94-7	1H-tetrazol-5-carbossilato di etile, sale di sodio
	3641-08-5	1H-1,2,4-triazol-3-carbossammide
	4928-88-5	1H-1,2,4-triazol-3-carbossilato di metile
	6969-71-7	1,2,4-triazolo[4,3-a]piridin-3(2H)-one
	59032-27-8	1,2,3-triazol-5-tiolato di sodio
	103300-89-6	N'6-trifluoroacetil-L-lisil-L-prolina
	105641-23-4	N'6-trifluoroacetil-L-lisil-L-prolina, p-toluensolfonato
2934 10 00		
	171485-87-3	acetato di 2-[4-(2-ammino-4-osso-4,5-diidrotiazol-5-ilmetil)fenossimetil]-2,5,7,8-tetrametilcroman-6-ile
	180144-61-0	acido 3-[[4-(4-ammidinofenil)tiazol-2-il][1-(carbossimetil)-4-piperidil]ammino]propionico
	65872-41-5	acido (Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-metossiiiminoacetico
	64486-18-6	acido (Z)-2-[2-(cloroacetammido)tiazol-4-il]-2-(metossiiimino)acetico
	64987-06-0	acido (2-formammido-1,3-tiazol-4-il)gliossilico
	65872-43-7	acido 2-(2-formammido-1,3-tiazol-4-il)-2-metossiiiminoacetico
	66215-71-2	acido (Z)-2-metossiiimino-2-[2-(tritolammino)tiazol-4-il]acetico
	64485-82-1	2-(2-ammino-1,3-tiazol-4-il)-2-idrossiiiminoacetato di etile
	64485-88-7	(Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-(metossiiimino)acetato di etile
	174761-17-2	7-[(Z)-2-[2-(terz-butossicarbonilammino)tiazol-4-il]-4-(3-metilbut-2-enilossicarbonil)but-2-enammido]-3-cefem-4-carbossilato di benzidrele
	105889-80-3	7-[(Z)-2-[2-(terz-butossicarbonilammino)tiazol-4-il]pent-2-enammido]-3-(carbammoilossimetil)-3-cefem-4-carbossilato di pivaloilossimetile
	88046-01-9	carbammimidotioato di 2-guanidinotiazol-4-ilmetile, dicloridrato
	154212-59-6	carbonato di 4-nitrofenile e tiazol-5-ilmetile, cloridrato
	76823-93-3	1-{4-[(2-cianoetil)tiometil]tiazol-2-il}guanidina
	119154-86-8	cloruro di (Z)-2-(2-ammino-1,3-tiazol-4-il)-2-metossiiiminoacetile, cloridrato
	190841-79-3	3-[[4-(4-(N-etossicarbonilammidino)fenil)tiazol-2-il][1-(etossicarbonilmetil)-4-piperidil]ammino]propionato di etile
	64987-03-7	(2-formammido-1,3-tiazol-4-il)gliossilato di etile
	66339-00-2	2-(idrossiiimino)-2-[2-(tritolammino)tiazol-4-il]acetato di etile, cloridrato
	556-90-1	2-immino-1,3-tiazol-4-one
	154212-61-0	N-[2-isopropiltiazol-4-ilmetil(metil)carbammoil]-L-valina
	139340-56-0	metansolfonato di {5-[(Z)-3,5-di(terz-butil)-4-idrossibenziliden]-4-osso-4,5-diidrotiazol-2-il}ammonio
	2295-31-0	tiazolidin-2,4-dione
	38585-74-9	tiazol-5-ilmetanolo
2934 20 80		
	177785-47-6	acido (2S,3S)-3-metil-2-(3-osso-2,3-diidro-1,2-benzisotiazol-2-il)valerico
	89604-92-2	2-[[1-(2-amminotiazol-4-il)-2-(benzisotiazol-2-iltio)-2-ossoetiliden]amminoossi]-2-metilpropionato di terz-butile
	80756-85-0	(Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-metossiiiminoacetato di S-(benzotiazol-2-ile)
	87691-88-1	1-(1,2-benzisotiazol-3-il)piperazina, cloridrato
2934 30 90		
	6631-94-3	2-acetilfenotiazina
	92-39-7	2-clorofenotiazina
	32338-15-1	fenotiazin-2-ilammina
2934 99 30		
	957-68-6	acido 7-amminocefalosporanico

Allegato 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	22720-75-8	2-acetilbenzo[b]tiofene
	186521-40-4	5-[(3S)-3-(acetiltio)-4-(terz-butossicarbonilammino)butil]tiofen-2-carbossilato di etile
	87932-78-3	acido 3-acetossimetil-7-[(R)-2-formilossi-2-fenilacetammido]-3-cefem-4-carbossilico
	39754-02-4	acido 7-[(R)-ammino(fenil)acetammido]-3-metil-3-cefem-4-carbossilico--dimetilformammide (2:1)
	80370-59-8	acido 7-ammino-3-(2-furoiltiometil)-3-cefem-4-carbossilico
	22252-43-3	acido 7-ammino-3-metil-3-cefem-4-carbossilico
	24209-38-9	acido 7-ammino-3-(1-metiltetrazol-5-iltiometil)-3-cefem-4-carbossilico
	30246-33-4	acido 7-ammino-3-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)tiometil]-3-cefem-4-carbossilico
	24701-69-7	acido 7-ammino-3-metossimetil-3-cefem-4-carbossilico
	177575-17-6	acido (S)-N-{5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-1H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]-2-tenoil}-L-glutammico
	186521-45-9	acido (6S)-5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]tiofen-2-carbossilico
	551-16-6	acido 6-amminopenicillanico
	106447-44-3	acido 7-ammino-3-[(Z)-prop-1-enil]-3-cefem-4-carbossilico
	71420-85-4	acido 7-ammino-3-[1-(solfometil)-1H-tetrazol-5-iltiometil]-3-cefem-4-carbossilico, sale di sodio
	116833-10-4	acido (Z)-2-(5-ammino-1,2,4-tiadiazol-3-il)-2-[(fluorometossi)immino]acetico
	110314-42-6	acido 5-[(benzofuran-2-ilcarbonil)ammino]indol-2-carbossilico
	84915-43-5	acido (3S)-2,2-dimetil-1,4-tiazinan-3-carbossilico
	124492-04-2	acido (S)-1,4-ditia-7-azaspiro[4.4]nonan-8-carbossilico
	27255-72-7	acido 7-(fenilacetammido)-3-metil-3-cefem-4-carbossilico
	112984-60-8	acido (+)-6-fluoro-1-metil-4-osso-7-(piperazin-1-il)-4H-[1,3]tiazeto[3,2-a]chinolin-3-carbossilico
	51818-85-0	acido 7-[(D)-mandelammido]cefalosporanico
	21080-92-2	acido 3-tienilmalonico
	58-61-7	adenosina
	152305-23-2	(S)-4-(4-amminobenzil)ossazolidin-2-one
	160115-08-2	{(E)-3-[(6R,7R)-7-ammino-2-carbossilato-8-osso-5-tia-1-azabicyclo[4.2.0]ott-2-en-3-il]allil}(carbammoilmetil)etil metilammonio
	53994-83-5	7-ammino-3-cloro-3-cefem-4-carbossilato di 4-nitrobenzile
	119221-49-7	5-[(2-amminoetil)ammino]-2-(2-dietilammioetil)-2H-[1]benzotiofipirano[4,3,2-cd]indazol-8-olo
	143491-57-0	(2R,5S)-4-ammino-5-fluoro-1-[2-(idrossimetil)-1,3-ossatiolan-5-il]pirimidin-2(1H)-one
	208337-84-2	5-[(3R)-4-ammino-3-idrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile
	115787-67-2	2-(2-ammino-5-nitro-6-osso-1,6-diidropirimidin-4-il)-3-(3-tienil)propionitrile
	147027-10-9	(2R,5S)-5-(4-ammino-2-osso-1,2-diidropirimidin-1-il)-1,3-ossatiolan-2-carbossilato di (1R,2S,5R)-mentile
	167304-98-5	(4S,7S,10aS)-4-ammino-5-ossoottaidro-7H-pirido[2,1-b][1,3]tiazepin-7-carbossilato di metile
	177575-19-8	N-{5-[2-((6S)-2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]-2-tenoil}-L-glutammato di dietile
	186521-44-8	(6S)-5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]tiofen-2-carbossilato di etile
	117829-20-6	2-ammino-7-tenil-1,7-diidro-4H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-one, cloridrato
	38313-48-3	3',5'-anidrotimidina
	3083-77-0	1-(beta-D-arabinofuranosil)pirimidin-2,4(1H,3H)-dione
	29706-84-1	3'-azido-3'-desossi-5'-O-tritimidina
	108895-45-0	3'-azido-2',3'-didesossi-5-metilcitidina, cloridrato
	158512-24-4	(3aS,8aR)-3-[(2R,4S)-2-benzil-4,5-epossivaleril]-2,2-dimetil-3,3a,8,8a-tetraidro-2H-indeno[1,2-d]ossazolo
	157341-41-8	(2S)-N-[(R)-1-(1,3-benzodiossol-5-il)butil]-3,3-dietil-2-[4-[(4-metilpiperazin-1-il)carbonil]fenossi]-4-ossoazetidina-1-carbossammide
	122567-97-9	5'-benzoil-2',3'-dideidro-3'-desossitimidina
	14282-76-9	2-bromo-3-metiltiofene
	208337-82-0	5-(but-3-enil)tiofen-2-carbossilato di etile
	186521-38-0	5-[(3R)-4-(terz-butossicarbonilammino)-3-idrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile
	186521-39-1	5-[(3R)-4-(terz-butossicarbonilammino)-3-(mesilossi)butil]tiofen-2-carbossilato di etile
	186521-41-5	2-[(S)-1-(terz-butossicarbonilamminometil)-2-(5-etossicarbonil-2-tienil)propiltio]malonato di dimetile
	25229-97-4	2-ciano-3-morfolinoacrilammide
	175712-02-4	4-clorobenzensolfonato di [(3S,5S)-5-(2,4-difluorofenil)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)tetraidrofuran-3-il]metile
	3158-91-6	2-clorodibenzo[b,f][1,4]ossazepin-11(10H)-one
4295-65-2	2-cloro-9-(3-dimetilamminopropil)-9H-tioxanten-9-olo	
130209-90-4	2-(2-clorofenil)-2-(4,5,6,7-tetraidrotieno[3,2-c]piridin-5-il)acetato di metile, cloridrato	
184475-35-2	(3-cloro-4-fluorofenil)[7-metossi-6-(3-morfolinopropossi)chinazolin-4-il]ammina	

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	(seguito)	
	104146-10-3	3-clorometil-7-(2-fenilacetammido)-3-cefem-4-carbossilato di 4-metossibenzile
	131986-28-2	3-(4-cloro-1,2,5-tiadiazol-3-il)piridina
	25629-50-9	cloruro di 3-(2-clorofenil)-5-metilossazol-4-carbonile
	69399-79-7	cloruro di 3-(2-cloro-6-fluorofenil)-5-metilossazol-4-carbonile
	4462-55-9	cloruro di 3-(2,6-diclorofenil)-5-metilossazol-4-carbonile
	16883-16-2	cloruro di 3-fenil-5-metilossazol-4-carbonile
	39098-97-0	cloruro di 2-tienilacetile
	5271-67-0	cloruro di tiufen-2-carbonile
	145514-04-1	(2R,4R)-4-(2,6-diammino-9H-purin-9-il)-1,3-diossolan-2-ilmetanolo
	28092-62-8	(3aS,6aR)-1,3-dibenzil-2,3,3a,4,6,6a-esaidro-1H-furo[3,4-d]imidazol-2,4-dione
	84682-23-5	2-(2,4-diclorofenil)-2-(1H-imidazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-4-ilmetanolo
	67914-85-6	cis-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-4-ilmetanolo
	126429-09-2	2-(diclorometil)-4,5-diidro-5-(4-mesilfenil)ossazol-4-ilmetanolo
	126813-11-4	(4R,5R)-2-(diclorometil)-4,5-diidro-5-(4-mesilfenil)ossazol-4-ilmetanolo
	4097-22-7	2',3'-didesossiadenosina
	181696-73-1	3,4-difenil-5-metil-4,5-diidroisossazol-5-olo
	171228-49-2	4-[4-(4-{3-(3R,5R)-5-(2,4-difluorofenil)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)tetraidrofuran-3-ilmetilossi]fenil)-1-il]fenil]-1-[(1S,2S)-1-etil-2-idrossipropil]-1,2,4-triazol-5(4H)-one
	70918-74-0	1-(2,3-diidro-1,4-benzodiossin-2-ilcarbonil)piperazina, cloridrato
	63-37-6	5'-diidrogenofosfato di citidina
	208337-83-1	5-[(3R)-3,4-diidrossibutil]tiufen-2-carbossilato di etile
	161005-84-1	(S)-N,N-dimetil-[3-(1-naftilossi)-3-(2-tienil)propil]ammina--acido fosforico (1:1)
	178357-37-4	(5aR,11bS)-9,10-dimetossi-2-propil-4,5,5a,6,7,11b-esaidrobenzo[f]tieno[2,3-c]chinolina, cloridrato
	59804-25-0	1,1-diossido de 4-idrossi-2-metil-2H-tieno[2,3-e][1,2]tiazin-3-carbossilato di metile
	147086-81-5	7,7-diossido di (4S,6S)-5,6-diidro-6-metil-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-olo
	24683-26-9	1,1-diossido di 4-idrossi-2-metil-2H-1,2-benzotiazin-3-carbossilato di etile
	76247-39-7	1,1-diossido di penicillanato di iodometile
	3206-73-3	DL-5-(1,2-ditiolan-3-il)valerammine
	28657-79-6	1-etil-1,4-diidro-4-osso-1,3-diossolo[4,5-g]cinnolin-3-carbonitrile
	110351-94-5	(S)-4-etil-4-idrossi-7,8-diidro-1H-pirano[3,4-f]indolizin-3,6,10(4H)-trione
	186521-42-6	(S)-6-[2-[5-etossicarbonil]-2-tienil]etil]-3-osso-1,4-tiazinan-2-carbossilato di metile
	51762-51-7	7-(fenilacetammido)-3-idrossicefam-4-carbossilato di benzidriole
	0-00-0	(1R,2S,3S,6R)-[(S)-1-feniletil]-3,6-epossitetraidroftalimmide
	125995-03-1	(4R,6R)-6-[2-[3-fenil-4-(fenilcarbammoil)-2-(4-fluorofenil)-5-isopropilpirrol-1-il]etil]-4-idrossitetraidro-2H-piran-2-one
	63877-96-3	2-(4-fluorobenzil)tiofene
	94732-98-6	1-(1-[3-[2-(4-fluorofenil)-1,3-diossolan-2-il]propil]-4-piperidil)-2,3-diidro-1H-benzimidazol-2-tione
	140841-32-3	6-[3-fluoro-5-(4-metossitetraidropiran-4-il)fenossimetil]-1-metil-2-chinolone
	168828-81-7	(3-fluoro-4-morfolinofenil)carbammato di benzile
	40172-95-0	1-(2-furoil)piperazina
	143468-96-6	idrogeno(2-tienilmetil)malonato di etile
	42399-49-5	(2S,3S)-3-idrossi-2-(4-metossifenil)-2,3-diidro-1,5-benzotiazepin-4(5H)-one
	147126-62-3	(2R,5R)-5-idrossi-1,3-ossatiolan-2-carbossilato di (1R,2S,5R)-mentile
	4691-65-0	inosina 5'-fosfato di sodio
	131988-19-7	ioduro di 3-(4-esilossi-1,2,5-tiadiazol-3-il)-1-metilpiridinio
	104795-66-6	3-isopropossi-5-metossi-N-(1H-tetrazol-5-il)benzo[b]tiufen-2-carbossammide
	104795-67-7	3-isopropossi-5-metossi-N-(1H-tetrazol-5-il)benzo[b]tiufen-2-carbossammide--1H-imidazolo (1:1)
	104795-68-8	3-isopropossi-5-metossi-N-(1H-tetrazol-5-il)benzo[b]tiufen-2-carbossammide, sale di sodio
	104218-44-2	3'-O-mesil-5'-O-tritilimidina
	147086-83-7	N-[(4S,6S)-6-metil-7,7-diosso-5,6-diidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il]acetammide
	84793-24-8	(S)-2-[(S)-4-metil-2,5-diosso-1,3-ossazolidin-3-il]-4-fenilbutirrato di etile
	138564-59-7	5-metil-2-(2-nitroanilino)tiufen-3-carbonitrile
	29490-19-5	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-tiolo
	78850-37-0	(3aR,4R,7aR)-2-metil-4-[(1S,2R)-1,2,3-triacetossipropil]-3a,7a-diidro-4H-pirano[3,4-d]ossazol-6-carbossilato di metile
	1463-10-1	5-metiluridina
	25954-21-6	5-metiluridina, emiidrato
	63675-74-1	6-metossi-2-(4-metossifenil)benzo[b]tiofene
	13062-59-4	4-morfolin-2-ilpirocatecolo, cloridrato
	0-00-0	4-nitrobenzensolfonato di (4S,5S)-5-benzil-2-osso-1,3-ossazolidin-4-ilmetile
	77887-68-4	4-ossido de 6-(4-metilbenzammido)penicillanato di benzidriole
	29707-62-8	1-ossido di 6-(2-fenossiacetammido)penicillanato di 4-nitrobenzile
	63427-57-6	5-ossido di 3-metilen-7-(fenossiacetammido)cefam-4-carbossilato di 4-nitrobenzile
	32231-06-4	1-piperonilpiperazina
	63074-07-7	1-(tetraidro-2-furoil)piperazina
	28783-41-7	4,5,6,7-tetraidrotieno[3,2-c]piridina, cloridrato
	50-89-5	timidina
	39925-10-5	1-(2,3,5-tri-O-acetil-beta-D-ribofuranosil)-1H-1,2,4-triazol-3-carbossilato di metile
	55612-11-8	5'-O-tritilimidina

Allegato 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione		
2935 00 90	192329-83-2	acido (3S)-2,2-dimetil-4-[4-(4-piridilossi)fenilsolfonil]-1,4-tiazinan-3-carbossilico		
	194602-23-8	acido 2-etossi-5-[(4-metilpiperazin-1-il)solfonil]benzoico		
	100632-57-3	acido 4-[(4-mesilammino)fenil]-4-ossobutirrico		
	150975-95-4	acido 5-metansolfonammidoindol-2-carbossilico		
	66644-80-2	acido 3-metossi-5-solfammoil-o-anisico		
	88918-84-7	4-amminobenzil-N-metilmetansolfonammide, cloridrato		
	121-30-2	4-ammino-6-clorobenzen-1,3-disolfonammide		
	88919-22-6	3-(2-amminoetil)-N-metilindol-5-ilmetansolfonammide		
	161814-49-9	(1S,2R)-3-[(4-amminofenilsolfonil)(isobutil)ammino]-1-benzil-2-idrossipropilcarbammato di (3S)-tetraidrofuran-3-ile		
	151140-66-8	(4-ammino-3-iodofenil)-N-metilmetansolfonammide		
	112101-81-2	5-[(R)-(2-amminopropil)]-2-metossibenzensolfonammide		
	183556-68-5	(S)-N-[(1S,2R)-1-benzil-3-[(1,3-benzodiossol-5-ilsolfonil)(isobutil)ammino]-2-idrossipropil]-3,3-dimetil-2-(sarcosilammino)butirrammide		
	6292-59-7	4-terz-butilbenzensolfonammide		
	180200-68-4	4-(4-cicloesil-2-metilossazol-5-il)-2-fluorobenzensolfonammide		
	22663-37-2	1-(4-clorobenzenesolfonil)urea		
	150375-75-0	N'-[(2R,3S)-5-cloro-3-(2-clorofenil)-1-[(3,4-dimetossifenil)solfonil]-3-idrossi-2,3-diidro-1H-indol-2-ilcarbonil]-L-prolinammide		
	105951-31-3	5,6-diidro-4-osso-4H-tieno[2,3-b]tiin-2-solfonammide		
	120298-38-6	7,7-diossido di N-(5,6-diidro-6-metil-2-solfammoil-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il)acetammide		
	105951-35-7	7,7-diossido di 5,6-diidro-4-osso-4H-tieno[2,3-b]tiin-2-solfonammide		
	181695-72-7	4-(3-fenil-5-metilisossazol-4-il)benzensolfonammide		
	198470-85-8	N-[4-(3-fenil-5-metilisossazol-4-il)fenilsolfonil]propionammide, sale di sodio		
	179524-67-5	(S)-2-{3-[(2-fluorobenzil)solfonilammino]-2-osso-2,3-diidro-1-piridil}-N-(1-formil-4-guanidinobutil)acetammide		
	81880-96-8	N-(4-idrazinobenzil)metansolfonammide, cloridrato		
	17852-52-7	4-idrazonobenzenesolfonammide, cloridrato		
	192329-42-3	(S)-N-idrossi-2,2-dimetil-4-[4-(4-piridilossi)fenilsolfonil]-1,4-tiazinan-3-carbossammide		
	147200-03-1	N-[(4S,6S)-6-metil-7,7-diosso-2-solfammoil-5,6-diidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il]acetammide		
	84522-34-9	4-[2-(5-metilpirazin-2-carbossammido)etil]benzensolfonammide di sodio		
	33288-71-0	5-metil-N-[4-(solfammoil)fenetil]pirazin-2-carbossammide		
	106820-63-7	3-[(metossicarbonilmetil)solfammoil]tiofen-2-carbossilato di metile		
	33045-52-2	5-solfammoil-o-anisato di metile		
	16673-34-0	N-(2-(4-solfammoil)fenil)etil-5-cloro-2-metossibenzammide		
	169590-42-5	4-[5-(p-tolil)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]benzensolfonammide		
	2938 90 10	5511-98-8	acetildigossina	
	2938 90 90	104443-57-4	1-O-[O-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosil]cerammide	
		196085-62-8	N-[(1R,2R)-1-[O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosilossimetil]-2-idrossi-3-formilpropil]stearammide	
		104443-62-1	1-O-[O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-[O-beta-D-galattopiranosil-(1,3)-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosil]cerammide	
		8024-48-4	casantranolo	
		81-27-6	senoside A	
		52730-36-6	senoside A, sale di calcio	
		128-57-4	senoside B	
		52730-37-7	senoside B, sale di calcio	
		2939 11 00	41444-62-6	fosfato di codeina, emidrato
		2939 19 00	66820-84-6	(RS)-tetraidropapaverina, cloridrato
	54417-53-7		(R)-1,2,3,4-tetraidropapaverina, cloridrato	
	2939 29 00	123599-79-1	acido [(2-metil-1-propionilossipropossi)(4-fenilbutil)fosfinoil]acetico--cinconidina (1:1)	
	2939 99 00	51-55-8	atropina	
		92-13-7	pilocarpina	
2940 00 00	533-67-5	2-desossi-D-eritropentosio		
	182410-00-0	eteri solfobutilici del beta-ciclodextrina, sali di sodio		
	50-69-1	D-ribosio		
	24259-59-4	L-ribosio		
	13035-61-5	1,2,3,5-tetraacetil-beta-D-ribofuranosio		
	4132-28-9	2,3,4,6-tetra-O-benzil-D-glucosio		
80312-55-6	2,3,4,6-tetra-O-benzil-1-O-(trimetilsilil)-beta-D-glucosio			

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2941 90 00	13292-22-3 14487-05-9	3-formilrifamicina rifamicina O
3002 10 95	116638-33-6 193700-51-5	SC-59735 SC-70935
3003 90	141256-04-4 195993-11-4	acido 1-(28-(O-D-apio-beta-D-furanosil-(1,3)-O-beta-D-xilopiranosil-(1,4)-O-6-deossi-alfa-L-mannopiranosil)-(1,2)-4-O-[5-(5-alfa-L-arabinofuranosilossi-3-idrossi-6-metilottanoilossi)-3-idrossi-6-metilottanoil]-6-deossi-beta-D-galattopiranosilossi)-16-alfa-idrossi-23-beta,28-diossoolean-12-en-3-beta-il)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,2)-O-beta-D-xilopiranosil-(1,3)-beta-D-glucopiranosiduronico emocyanine, megathura crenulata, prodotti di reazione con 1-O-[O-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosio
3006 30 00	155773-56-1	ferristene
3507 90 90	9003-98-9 0-00-0 9001-63-2 9002-12-4	desossiribonucleasi fibrinucleasi, polvere lisozima urato-ossidasi
3824 90	0-00-0 0-00-0	4-(2-amminoetilmetil)-1,3-tiazol-2-ilmetil(dimetil)ammina, sotto forma di soluzione in toluene solfo di alfa-(6-fluoro-2-metilinden-3-il)-p-tolile e metile, sotto forma di soluzione in toluene
3824 90 64	330-95-0 0-00-0 0-00-0 0-00-0 0-00-0 0-00-0 0-00-0 0-00-0 0-00-0 104832-01-1	1,3-bis(4-nitrofenil)urea--4,6-dimetilpirimidin-2-olo (1:1) clavulanato di potassio--cellulosa microcristallina (1:1) clavulanato di potassio--diossido di silicio (1:1) clavulanato di potassio--saccarosio (1:1) Concentrati intermedi ottenuti da un terreno di fermentazione di Micromonospora inyoensis usato nella produzione degli antibiotici sisomicina (DCI) e netilmicina (DCI) Concentrati intermedi ottenuti da un terreno di fermentazione di Micromonospora purpurea usato per la produzione degli antibiotici solfato di gentamicina (DCIM) e isepamicina (DCI) Concentrato intermedio ottenuto da terreno di fermentazione di E. coli geneticamente modificata, contenente fattore stimolatore di colonie di macrofagi granulociti umani; da usare nella produzione di medicinali di SA n. 3002 Concentrato intermedio ottenuto da terreno di fermentazione di E. coli geneticamente modificata, contenente interferone umano alfa-2b; da usare nella produzione di medicinali di SA n. 3002 (R)-2-metil-6,7-dimetossi-1-(3,4,5-trimetossibenzil)-1,2,3,4-tetraidrosichinolina--acido dibenzoil-L-tartarico (1:1)
3824 90 99	0-00-0	7-cloro-2-ossoeptanoato di etile, sotto forma di soluzione in toluene
3911 90	162430-94-6	1,6-esandiammina, polimero con 1,10-dibromodecano

SEZIONE III
CONTINGENTI

ALLEGATO 7

**CONTINGENTI TARIFFARI OMC CHE LE COMPETENTI AUTORITÀ
COMUNITARIE DEVONO APRIRE**

Allegato 7

N° d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti (quantità)	Aliquota dei dazi (%)	Altre condizioni
1	2	3	4	5	6
1	0102 90 05 0102 90 29 0102 90 49 0102 90 59 0102 90 69	Giovenche e vacche (escluse quelle da macello) delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza chiazzata del Simmental e razza chiazzata del Pinzgau	5 000 capi	6	
2	0102 90 05 0102 90 29 0102 90 49 0102 90 59 0102 90 69 0102 90 79	Tori, vacche e giovenche (esclusi quelli da macello) della razza chiazzata del Simmental, della razza di Schwyz e della razza di Friburgo	5 000 capi	4	Gli animali devono essere scortati dai seguenti certificati: — i tori, dal certificato di ascendenza, — le vacche e le giovenche, dal certificato di ascendenza o dal certificato di iscrizione al libro genealogico («herdbook») attestante la purezza della razza
3	0102 90 05 0102 90 29 0102 90 49	Giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso è inferiore o uguale a 300 kg	169 000 capi	16 + 582 €/1 000 kg net	L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
4	0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90	Animali vivi delle specie ovina o caprina	39 310 t	10	Ripartizione tra i paesi fornitori: — Polonia 12 340 t — Romania 1 010 t — Ungheria 21 385 t — Bulgaria 4 255 t — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia 215 t — Altri 105 t L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
5	0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 0204	Animali vivi delle specie ovina o caprina Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	800 t (peso della carcassa)	10	Paesi fornitori: Repubblica ceca e Repubblica slovacca L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
6	0201 10 00 fino a 0201 30 00 0202 10 00 fino a 0202 30 90 0206 10 95 0206 29 91	Carni di «alta qualità» di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	37 800 t (peso del prodotto)	20	Ripartizione tra i paesi fornitori: — Argentina 17 000 t — USA/Canada 11 500 t — Australia 7 000 t — Uruguay 2 300 t L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

Allegato 7

N° d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti (quantità)	Aliquota dei dazi (%)	Altre condizioni
1	2	3	4	5	6
7	0201 20 90 0201 30 00 0202 20 90 0202 30 10 0202 30 50 0202 30 90 0206 10 95 0206 29 91	Carni di «alta qualità» di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: tagli selezionati di carne refrigerata o congelata ottenute da bovini allevati esclusivamente al pascolo, con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 325 kg; le carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato, ma non eccessivo. I tagli devono essere imballati a vuoto e recare la dicitura «high-quality beef».	300 t	20	L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
8	0201 30 00 0206 10 95	Carni disossate di «alta qualità», fresche o refrigerate, conformi alla definizione seguente: tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone «Special boxed beef»; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo «s.c.» (special cuts)	11 000 t	20	L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
9	0201 30 00 0202 30 90 0206 10 95 0206 29 91	Carni disossate di «alta qualità», fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: tagli di carni bovine, ottenuti da manzi (novilhos) o da giovenche (novilhas) di età compresa tra 20 e 24 mesi, la cui dentizione può andare dalla perdita dei picozzi della prima dentizione a quattro incisivi permanenti al massimo, allevati esclusivamente al pascolo, di buona maturità e corrispondenti alle seguenti norme di classificazione delle carcasse bovine: carni provenienti da carcasse classificate in classe B o R, di conformazione da convessa a rettilinea, aventi uno stato di ingrasso 2 o 3; detti tagli, recanti il bollo o un'etichetta «s.c.» (special cuts), che sono di alta qualità sono imballati in scatole recante la dicitura: «carni di alta qualità»	5 000 t	20	L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

Allegato 7

N° d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti (quantità)	Aliquota dei dazi (%)	Altre condizioni
1	2	3	4	5	6
10	0201 30 00 0202 30 90 0206 10 95 0206 29 91	Carni disossate di «alta qualità», fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati «tagli speciali di bovini». Questi tagli sono autorizzati a recare il bollo «s.c.» (special cuts)	4 000 t	20	L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
11	0202 10 00 fino a 0202 30 90 0206 29 91	Carni di animali della specie bovina, congelate Pezzi detti «onglets» e «hampes»	53 000 t (peso senza ossa)	20	
12	0202 30 90	Carni di bufalo disossate, congelate	2 250 t	20	Paese fornitore: Australia L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
13	0202 20 30 0202 30 10 0202 30 50 0202 30 90 0206 29 91	Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, congelati Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket» Altre Pezzi detti «onglets» e «hampes», congelati	50 700 t (peso con ossa)	20 (*) 20 + 994,5 €/1 000 kg/net (**) 20 (*) 20 + 1 554,3 €/1 000 kg/net (**) 20 (*) 20 + 1 554,3 €/1 000 kg/net (**) 20 (*) 20 + 2 138,4 €/1 000 kg/net (**) 20 (*) 20 + 2 138,4 €/1 000 kg/net (**)	Le carni importate devono essere destinate alla trasformazione (*) Per carni destinate alla fabbricazione di conserve non contenenti componenti caratteristiche diverse dalla carne bovina e dalla gelatina (**) Per carni destinate all'industria di trasformazione per la fabbricazione di prodotti diversi dalle conserve di cui al punto precedente La quantità in oggetto può, in conformità delle disposizioni comunitarie, essere convertita in una quantità equivalente di carni di alta qualità L'ammissione al beneficio di tale contingente e la sua ripartizione sono subordinate alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

Allegato 7

N° d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti (quantità)	Aliquota dei dazi (%)	Altre condizioni
1	2	3	4	5	6
14	0203 11 10 0203 21 10	Carcasse e mezzene di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate	15 000 t	268 €/1 000 kg/net	Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente
15	0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 0203 19 59 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 0203 29 59	Pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati o no, escluso il filetto in unico pezzo	5 500 t	389 €/1 000 kg/net 300 €/1 000 kg/net 300 €/1 000 kg/net 434 €/1 000 kg/net 233 €/1 000 kg/net 434 €/1 000 kg/net 434 €/1 000 kg/net 389 €/1 000 kg/net 300 €/1 000 kg/net 300 €/1 000 kg/net 434 €/1 000 kg/net 233 €/1 000 kg/net 434 €/1 000 kg/net 434 €/1 000 kg/net	Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente
16	0203 19 13 0203 29 15	Lombate e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati Pancette (ventresche) e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, congelati	7 000 t	0	
17	0203 19 55 0203 29 55	Lombate disossate e prosciutti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati	34 000 t	250 €/1 000 kg/net	Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

Allegato 7

N° d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti (quantità)	Aliquota dei dazi (%)	Altre condizioni
1	2	3	4	5	6
18	0203 19 55 0203 29 55	Filetti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati	5 000 t	300 €/1 000 kg/net	Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente
19 ⁽¹⁾	0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	283 825 t (peso della carcassa)	0	Ripartizione tra i paesi fornitori: — Argentina 23 000 t — Australia 18 650 t — Cile 3 000 t — Nuova-Zelanda 226 700 t — Uruguay 5 800 t — Islanda 600 t — Polonia 200 t — Romania 75 t — Ungheria 1 150 t — Bulgaria 1 250 t — Bosnia-Erzegovina 850 t — Croazia 450 t — Slovenia 50 t — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia 1 750 t — Groenlandia 100 t — Altri 200 t L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
20 ⁽²⁾	0206 29 91	Pezzi detti «hampes», interi, congelati	1 500 t	4	Ripartizione tra i paesi fornitori: — Argentina 700 t — Altri 800 t L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
21	0207 11 10 0207 11 30 0207 11 90 0207 12 10 0207 12 90	Carcasse di galli e galline, fresche, refrigerate o congelate	6 200 t	131 €/1 000 kg/net 149 €/1 000 kg/net 162 €/1 000 kg/net 149 €/1 000 kg/net 162 €/1 000 kg/net	Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

Allegato 7

N° d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti (quantità)	Aliquota dei dazi (%)	Altre condizioni
1	2	3	4	5	6
22		Pezzi di galli e galline, freschi, refrigerati o congelati	4 000 t		Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente
	0207 13 10			512 €/1 000 kg/net	
	0207 13 20			179 €/1 000 kg/net	
	0207 13 30			134 €/1 000 kg/net	
	0207 13 40			93 €/1 000 kg/net	
	0207 13 50			301 €/1 000 kg/net	
	0207 13 60			231 €/1 000 kg/net	
	0207 13 70			504 €/1 000 kg/net	
	0207 14 20			179 €/1 000 kg/net	
	0207 14 30			134 €/1 000 kg/net	
	0207 14 40			93 €/1 000 kg/net	
	0207 14 60			231 €/1 000 kg/net	
23	0207 14 10	Pezzi di galli o di galline congelati, disossati	700 t	795 €/1 000 kg/net	
24		Pezzi di galli o di galline congelati:	15 500 t	0	
	0207 14 10	Disossati			
	0207 14 50	Petti e loro pezzi			
	0207 14 70	Altri			

Allegato 7

N° d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti (quantità)	Aliquota dei dazi (%)	Altre condizioni
1	2	3	4	5	6
25		Carni di tacchine e di tacchini, fresche refrigerato o congelate	1 000 t		Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente
	0207 24 10			170 €/1 000 kg/net	
	0207 24 90			186 €/1 000 kg/net	
	0207 25 10			170 €/1 000 kg/net	
	0207 25 90			186 €/1 000 kg/net	
	0207 26 10			425 €/1 000 kg/net	
	0207 26 20			205 €/1 000 kg/net	
	0207 26 30			134 €/1 000 kg/net	
	0207 26 40			93 €/1 000 kg/net	
	0207 26 50			339 €/1 000 kg/net	
	0207 26 60			127 €/1 000 kg/net	
	0207 26 70			230 €/1 000 kg/net	
	0207 26 80			415 €/1 000 kg/net	
	0207 27 30			134 €/1 000 kg/net	
	0207 27 40			93 €/1 000 kg/net	
	0207 27 50			339 €/1 000 kg/net	
	0207 27 60			127 €/1 000 kg/net	
	0207 27 70			230 €/1 000 kg/net	
26		Pezzi di tacchini o di tacchine, congelati:	2 500 t	0	
	0207 27 10	Disossati			
	0207 27 20	Metà o quarti			
	0207 27 80	Altri			
27	0302 31 10 fino a 0302 39 90 0302 69 21 0302 69 25 0303 41 11 fino a 0303 49 80 0303 79 21 fino a 0303 79 31	Tonni (del genere <i>Thunnus</i>) e pesci del genere <i>Euthynnus</i>	17 250 t	0	I pesci devono essere destinati all'industria conserviera L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia nonché al rispetto dei prezzi di riferimento

Allegato 7

N° d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti (quantità)	Aliquota dei dazi (%)	Altre condizioni
1	2	3	4	5	6
28	0302 40 00 0303 50 00 0304 10 97 0304 10 98 0304 90 22	Aringhe	34 000 t	0	Subordinate al rispetto dei prezzi di riferimento
29	0302 69 68 0303 78 19	Naselli argentati (<i>Merluccius bilinearis</i>)	2 000 t	8	
30	0303 29 00	Pesci del genere <i>Coregonus</i>	1 000 t	5,5	
31	0304 20 94	Pesci del genere <i>Alloctytus</i> e delle specie <i>Pseudocyttus maculatus</i>	200 t	0	
32	0305 51 10 0305 51 90 0305 62 00 0305 59 11 0305 59 19 0305 69 10	Merluzzi bianchi delle specie <i>Gadus morhua</i> e <i>Gadus ogac</i> Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	25 000 t	0	
33	0402 10 19	Latte scremato in polvere	68 000 t	475 €/1 000 kg/net	Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente
34	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 90 10 0405 90 90	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte	10 000 t (equivalente in burro)	948 €/1 000 kg/net	Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente
35	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30	Burro, di età non inferiore a sei settimane avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto Burro, di età non inferiore a sei settimane avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati «Ammix» e «Spreadable»)	76 667 t	86,88 €/100 kg/net	Burro di origine neozelandese L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
36	0406 10 20 0406 10 80	Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 %	5 300 t	130 €/1 000 kg/net	Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente
37	0406 30 10 0406 90 13	Emmental fuso Emmental	18 400 t	719 €/1 000 kg/net 858 €/1 000 kg/net	Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

Allegato 7

N° d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti (quantità)	Aliquota dei dazi (%)	Altre condizioni
1	2	3	4	5	6
38	0406 30 10 0406 90 15	Gruyère fuso Gruyère, Sbrinz	5 200 t	719 €/1 000 kg/net 858 €/1 000 kg/net	Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente
39	0406 90 01	Formaggi destinati alla trasformazione	20 000 t	835 €/1 000 kg/net	Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente
40	0406 90 01	Formaggi destinati alla trasformazione	4 500 t	17,06 €/100 kg/net	Ripartizione tra i paesi fornitori: — Nuova Zelanda 4 000 t — Australia 500 t L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
41	0406 90 21	Cheddar	15 000 t	210 €/1 000 kg/net	Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente
42	0406 90 21	Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme di peso netto compreso tra 33 e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda, di peso netto pari o superiore a 10 kg) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi	10 250 t	17,06 €/100 kg/net	Ripartizione tra i paesi fornitori: — Nuova Zelanda 7 000 t — Australia 3 250 t L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
43	0406 90 21	Cheddar ottenuto da latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse di 50 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno nove mesi, di un valore franco frontiera uguale o superiore per 100 kg di peso netto a: — 334,20 € in forme intere standard — 354,83 € per i formaggi di un peso netto uguale o superiore a 500 g — 368,58 € per i formaggi di un peso netto inferiore a 500 g Sono considerate «forme intere standard» le forme seguenti: — blocchi di forma cubica di peso netto compreso tra 33 e 44 kg — blocchi di forma cubica o parallelepipeda, di peso netto pari o superiore a 10 kg	4 000 t	13,75 €/100 kg/net	Assegnate al Canada quale paese fornitore L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

Allegato 7

N° d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti (quantità)	Aliquota dei dazi (%)	Altre condizioni
1	2	3	4	5	6
44	0406 10 20	Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini, diversi dai formaggi per pizza di cui al n. d'ordine 36	19 500 t	926 €/1 000 kg/net	Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente contingente
	0406 10 80			1 064 €/1 000 kg/net	
	0406 20 90	Altri formaggi grattugiati o in polvere		941 €/1 000 kg/net	
	0406 30 31	Altri formaggi fusi		690 €/1 000 kg/net	
	0406 30 39			719 €/1 000 kg/net	
	0406 30 90			1 029 €/1 000 kg/net	
	0406 40 10	Formaggi a pasta erborinata		704 €/1 000 kg/net	
	0406 40 50				
	0406 40 90				
	0406 90 17	Bergkäse e appenzell		858 €/1 000 kg/net	
	0406 90 18	Fromage fribourgeois, vacherin Mont d'Or et Tête de Moine		755 €/1 000 kg/net	
	0406 90 23	Edam (Geheimratskäse)		755 €/1 000 kg/net	
	0406 90 25	Tilsit			
	0406 90 27	Butterkäse			
	0406 90 29	Kashkaval			
	0406 90 31	Feta			
	0406 90 33	e			
	0406 90 35	Kefalo-Tyri			
	0406 90 37	Finlandia			
	0406 90 39	Jarlsberg			
	0406 90 50	Formaggi di pecora o di bufala			
	0406 90 63	Pecorino		941 €/1 000 kg/net	
	0406 90 69	Altri			
	0406 90 73	Provolone		755 €/1 000 kg/net	
	0406 90 75	Caciocavallo			
	0406 90 76	Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø			
	0406 90 78	Gouda			
	0406 90 79	Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin			
	0406 90 81	Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey		755 €/1 000 kg/net	
	0406 90 82	Camembert			
	0406 90 84	Brie			
	0406 90 86	Superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %			
	0406 90 87	Superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %			
	0406 90 88	Superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %			
	0406 90 93	Superiore a 72 %	926 €/1 000 kg/net		
	0406 90 99	Altri	1 064 €/1 000 kg/net		

Allegato 7

N° d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti (quantità)	Aliquota dei dazi (%)	Altre condizioni
1	2	3	4	5	6
45	0407 00 30	Uova di altri volatili da cortile	135 000 t	152 €/1 000 kg/net	Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente contingente
46	0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89 0408 91 80 0408 99 80	Tuorli Uova di volatili sgusciate	7 000 t (equivalente uova in guscio)	711 €/1 000 kg/net 310 €/1 000 kg/net 331 €/1 000 kg/net 687 €/1 000 kg/net 176 €/1 000 kg/net	Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente contingente
47	0701 90 50	Patate, dal 1° gennaio al 15 maggio	4 000 t	3	
48	0703 20 00	Aglione	38 370 t	9,6	Ripartizione tra i paesi fornitori: — Argentina 19 147 t — Cina 13 200 t — Altri paesi 6 023 t
49	0706 10 00	Carote e navoni	1 200 t	7	
50	0707 00 05	Cetrioli, dal 1° novembre al 15 maggio	1 100 t	Il dazio <i>ad valorem</i> è ridotto a 2,5	
51	0709 60 10 0711	Peperoni Cfr. n. d'ordine 84	500 t	1,5	
52	0712 20 00	Cipolle secche	12 000 t	10	
53	0714 10 10 0714 10 91 0714 10 99	Manioca	5 500 000 t	6	Nel rispetto di un contingente massimo pari a 21 milioni di t per ciascun periodo di 4 anni Assegnate alla Thailandia quale paese fornitore L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

Allegato 7

N° d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti (quantità)	Aliquota dei dazi (%)	Altre condizioni
1	2	3	4	5	6
54	0714 10 91 0714 10 99	Manioca	1 352 590 t	6	Ripartizione tra i paesi fornitori: — Indonesia 825 000 t — Altri paesi GATT 145 590 t esclusa la Thailandia — Cina 350 000 t — Altri paesi GATT 32 000 t 2 000 delle quali devono essere dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi
	0714 90 11 0714 90 19	Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido			
55	0714 20 90	Patate dolci, non destinate al consumo umano	600 000 t	0	Assegnate alla Cina L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
56	0714 20 90	Patate dolci, non destinate al consumo umano	5 000 t	0	Assegnate a paesi diversi dalla Cina
57	0802 11 90 0802 12 90	Mandorle	90 000 t	2	
58	0803 00 19	Banane	2 200 000 t	75 €/1 000 kg/net	
59	0805 10 20	Arance di alta qualità	20 000 t	10	Durante il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
60	0805 20 90	Minneolas	15 000 t	2	Durante il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
61	0805 50 10	Limoni	10 000 t	6	Durante il periodo dal 15 gennaio al 14 giugno
62	0806 10 10	Uve, da tavola, fresche, dal 21 luglio al 31 ottobre	1 500 t	Il dazio <i>ad valorem</i> è ridotto a 9	
63	0808 10 80	Mele, fresche, dal 1 aprile al 31 luglio	600 t	Il dazio <i>ad valorem</i> è ridotto a 0	
64	0808 20 50	Pere, fresche, dal 1° agosto al 31 dicembre	1 000 t	Il dazio <i>ad valorem</i> è ridotto a 5	
65	0809 10 00	Albicocche, fresche, dal 1° agosto al 31 maggio	500 t	10	
66	0809 10 00	Albicocche, fresche, dal 1° giugno al 31 luglio	2 500 t	Il dazio <i>ad valorem</i> è ridotto a 10	

Allegato 7

N° d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti (quantità)	Aliquota dei dazi (%)	Altre condizioni
1	2	3	4	5	6
67	0809 20 95	Ciliege fresche (dolci), dal 21 maggio al 15 luglio	800 t	Il dazio <i>ad valorem</i> è ridotto a 4	
68	1001 10 00	Frumento duro (con un contenuto minimo del 73 % di grano vetroso)	50 000 t	0	L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
69	1001 10 00 1001 90 99	Frumento di qualità	300 000 t	0	L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
70	1005 90 00	Granturco non destinato alla semina	500 000 t	MAX 50 €/1 000 kg/net ⁽³⁾	Destinato all'importazione in Portogallo
71	1005 90 00 1007 00 90	Granturco non destinato alla semina Sorgo da granella non destinato alla semina	2 000 000 t 300 000 t	⁽³⁾ ⁽³⁾	Destinato all'importazione in Spagna. Inoltre, il contingente fissato è ridotto in proporzione ai quantitativi di alimenti di glutine di granturco, di birra e di polpe di agrumi importati in Spagna da paesi terzi
72	1006 20 11 a 1006 20 98	Riso semigreggio (riso «bruno»)	20 000 t	88 €/t	
73	1006 30 21 a 1006 30 98	Riso semilavorato o lavorato	63 000 t	esenzione	
74	1006 40 00	Rotture di riso, destinate alla fabbricazione di prodotti delle industrie alimentari della voce 1901 10 00	1 000 t	0	L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
75	1008 20 00	Miglio	1 300 t	7 €/1 000 kg/net	
76	1104 22 92 1104 22 99	Altre avene trattate	10 000 t	0	
77	1601 00 91 1601 00 99	Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti altri	3 000 t	747 €/1 000 kg/net 502 €/1 000 kg/net	Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

Allegato 7

N° d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti (quantità)	Aliquota dei dazi (%)	Altre condizioni
1	2	3	4	5	6
78	1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	Conserven di carni della specie suina	6 100 t	784 €/1 000 kg/net 646 €/1 000 kg/net 784 €/1 000 kg/net 646 €/1 000 kg/net 646 €/1 000 kg/net 428 €/1 000 kg/net 375 €/1 000 kg/net 271 €/1 000 kg/net	Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente
79	1605 20 10 1605 20 91 1605 20 99	Gamberetti della specie <i>Pandalus borealis</i> , sgusciati, bolliti, surgelati, ma non ulteriormente preparati	500 t	0	
80	1605 40 00	Gamberi, cotti nell'aneto, surgelati	3 000 t	0	
81	1701 11 10	Zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato	85 463 t	9,8 €/100 kg/net (*)	(*) Questa aliquota si applica allo zucchero greggio con una resa del 92 % Vedasi anche la nota complementare 2 del capitolo 17
82	1701 11 10 fino a 1701 99 90	Zuccheri di canna o di barbabietola	1 304 700 t (equivalente in zuccheri bianchi)	0	Ripartizione tra i paesi fornitori: — India 10 000 t — Paesi ACP 1 294 700 t in conformità delle disposizioni della convenzione di Lomé
83	1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro	4 504 t	16	
84	2003 10 20 2003 10 30 0711 51 00	Funghi del genere <i>Agaricus</i> : preparati o conservati conservati temporaneamente	62 660 t	23 12	Quantità espresse in peso sgocciolato Ripartite tra i paesi fornitori: — Polonia 33 880 t — Altri paesi 28 780 t

N° d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti (quantità)	Aliquota dei dazi (%)	Altre condizioni	
1	2	3	4	5	6	
85	2009 11 99	Succhi di arancia concentrati congelati, senza zuccheri addizionati, di un valore Brix uguale o inferiore a 50, in contenitori di 2 litri o meno, non contenenti succo di arance sanguigne	1 500 t	13	L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia	
86	2009 61	– Succhi di uva (compresi i mosti di uva): – – di un valore Brix uguale o inferiore a 30:	14 000 t	22,4	I prodotti importati devono essere utilizzati per la produzione di succhi di uva o di altri prodotti del settore vinicolo, quali l'aceto e le bevande non alcoliche, le marmellate e le salse. L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie promulgate in materia.	
	2009 61 90	– – – di valore uguale o inferiore a 18 € per 100 kg di peso netto				
	2009 69	– – – altri: – – – di un valore Brix superiore a 67:				
	2009 69 11	– – – – di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto		40 + 20,6 €/100 kg/net		
	2009 69 19	– – – – altri		40		
		– – – di un valore Brix superiore a 30 e uguale o inferiore a 67: – – – – di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto:				
	2009 69 51	– – – – – concentrati		22,4		
	2009 69 90	– – – – – di valore uguale o inferiore a 18 € per 100 kg di peso netto: – – – – – altri		22,4		
87		Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali:	475 000 t		L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia	
	2302 30 10	— di frumento				30,6 €/1 000 kg/net
	2302 30 90					62,25 €/1 000 kg/net
	2302 40 10	— di altri cereali				30,6 €/1 000 kg/net
	2302 40 90		62,25 €/1 000 kg/net			

Allegato 7

N° d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti (quantità)	Aliquota dei dazi (%)	Altre condizioni
1	2	3	4	5	6
88	2309 90 31 2309 90 41	Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 % Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 28 %	20 000 t	0	
89	2309 90 31 2309 90 41	Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 % Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 23 %	100 000 t	0	
90	2309 90 31 2309 90 41 2309 90 51	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: - altri: - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %: 2309 90 31 - - - - - non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 % 2309 90 41 - - - - - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % 2309 90 51 - - - - - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %	2 800 t	7	

N° d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti (quantità)	Aliquota dei dazi (%)	Altre condizioni
1	2	3	4	5	6
91	3502 11 90 3502 19 90	Altra ovoalbumina	15 500 t (equivalente uova in guscio)	617 €/1 000 kg/net 83 €/1 000 kg/net	Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente contingente
92	3201 90 90	Estratti tannici di eucalipto	250 t	3,2	
93	4412 19 00 4412 92 99 4412 99 80	Legno compensato di conifere, non composito con altre materie: — le cui superfici sono state ulteriormente lavorate, dello spessore superiore a 8,5 mm, o — levigato e dello spessore superiore a 18,5 mm	650 000 m ³	0	
94	5306 10 10 5306 10 30	Filati di lino greggio (esclusi i filati di stoppa), aventi un titolo uguale o superiore a 333,3 decitex (inferiore o uguale a 30 numeri metrici)	400 t	1,8	I prodotti devono essere destinati alla fabbricazione di filati ritorti su ritorto (câblés) per l'industria delle calzature e per la legatura dei cavi L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
95	7018 10 90	Perle di vetro, imitazioni di pietre preziose e semipreziose (fini), conterie simili	52 t	0	
96	7202 21 00 7202 29 10 7202 29 90	Ferro-silicio	12 600 t	0	
97	7202 30 00	Ferro-silico-manganese	18 550 t	0	
98	7202 49 10 7202 49 50	Ferro-cromo contenente, in peso, 0,10 % o meno di carbonio o oltre 30 % fino a 90 % incluso di cromo	2 950 t	0	

(¹) Per un diverso contingente nell'ambito della voce 0204, cfr. numero d'ordine 5.

(²) Per contingenti diversi nell'ambito della voce 0206, cfr. numeri d'ordine da 6 a 11 e 13.

(³) L'aliquota sarà fissata dalle autorità comunitarie competenti, al fine di assicurare che il contingente sia completamente utilizzato.

SEZIONE IV

TRATTAMENTO TARIFFARIO FAVOREVOLE A MOTIVO DELLA NATURA DELLE MERCI

ALLEGATO 8

MERCI INADATTE ALL'ALIMENTAZIONE

ALLEGATO 8

MERCİ INADATTE ALL'ALIMENTAZIONE

(Elenco dei denaturanti)

La denaturazione di merci inadatte all'alimentazione o denaturate classificate in un codice NC che fa capo alle presenti disposizioni deve essere eseguita con uno dei denaturanti elencati nella colonna 4, utilizzato nelle quantità indicate nella colonna 5.

N. d'ordine	Codice NC ex	Designazione delle merci	Denaturante	
			Nome	Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	Essenza di trementina	500
			Essenza di lavanda	100
			Olio di rosmarino	150
			Olio di betulla	100
	0408 11	– Tuorli d'uova: – – essiccati:	Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00, avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso: — il 62,5 % di protidi grezzi (proteine) — il 6 % di lipidi grezzi (sostanze grasse)	5 000
	0408 11 20	– – – inadatti al consumo umano		
	0408 19	– – altri:		
	0408 19 20	– – – inadatti al consumo umano		
	0408 91	– – essiccati:		
	0408 91 20	– – – inadatti al consumo umano		
0408 99	– – altri:			
0408 99 20	– – – inadatti al consumo umano			
2	1106	Farina e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714, o dei prodotti del capitolo 8:	Olio di pesce o di fegato di pesce, non deodorato, non decolorato, senza aggiunta di additivi	1 000
	1106 20	– di sago o di radici o tuberi della voce 0714:	Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00, avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso: — il 62,5 % di protidi grezzi (proteine) — il 6 % di lipidi grezzi (sostanze grasse)	5 000
	1106 20 10	– – denaturati		

Allegato 8

N. d'ordine	Codice NC ex	Designazione delle merci	Denaturante			
			Denominazione			Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato
			Denominazione chimica o descrizione	Denominazione usuale	C 1 ⁽¹⁾	
(1)	(2)	(3)	(4)	4	4	(5)
3	2501 00	Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:	Sale sodico del 4-solfobenzeneazoresorcina o acido 2,4-diidrossiazobenzene-4-solfonico (colore: giallo)	Crisoïna S	14270	6
		– Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:	Sale disodico dell'acido 1-(4-solfo-1-fenilazo)-4-amminobenzene-5-solfonico (colore: giallo)	Giallo solido AB	13015	6
	– – altri:					
	2501 00 51	– – denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), escluse la conservazione e la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale	Sale tetrasodico dell'acido 1-(4-solfo-1-naftilazo)-2-naftol-3,6,8-trisolfonico (colore: rosso)	Ponceau 6 R	16290	1
			Tetrabromofluoresceina (colore: giallo fluorescente)	Eosina	45380	0,5
			Naftalina	Naftalina	—	250
			Sapone in polvere	Sapone in polvere	—	1 000
		Dicromato di sodio o di potassio	Dicromato di sodio o di potassio	—	30	
	Ossido di ferro, contenente almeno il 50 % di Fe ₂ O ₃ in peso, avente un colore che va dal rosso scuro al bruno e un grado di polverizzazione tale da passare, per il 90 %, attraverso un setaccio i fori della cui rete abbiano una larghezza di 0,10 mm	Ossido di ferro	—	250		
	Ipoclorito di sodio	Ipoclorito di sodio		3 000		

⁽¹⁾ Questa colonna riprende i numeri corrispondenti del «Rewe Colour Index», 3^a edizione 1971, Bradford, Inghilterra.

N. d'ordine	Codice NC ex	Designazione delle merci	Denaturante	
			Denominazione	Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	3502	Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti, in peso calcolato sulla sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:	Olio di rosmarino (unicamente per albumine liquide)	150
			Olio di canfora grezzo (per albumine liquide e solide)	2 000
			Olio bianco di canfora (per albumine liquide e solide)	2 000
			Nitruro di sodio (per albumine liquide e solide)	100
			Dietanolamina (unicamente per albumine solide)	6 000
		– Ovoalbumina:		
		– – essiccata		
		3502 11	– – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana	
		3502 11 10		
		3502 19	– – altra:	
	3502 19 10	– – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana		
	3502 20	– Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:		
	3502 20 10	– – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana		
	3502 90	– altre:		
		– – Albumine, diverse dall'ovoalbumina e dalla lattoalbumina:		
	3502 90 20	– – – inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana		

ALLEGATO 9

CERTIFICATI

ALLEGATO 9

CERTIFICATI

1. Disposizioni generali

Su presentazione di un certificato corrispondente ad uno dei modelli riprodotti nel presente allegato è concesso un trattamento favorevole a motivo della natura, della qualità o dell'autenticità delle merci ai seguenti prodotti:

- uva fresca da tavola del codice NC ex 0806
- fondute del codice NC ex 2106
- tabacchi del codice NC ex 2401
- nitrati del codice NC ex 3102 o 3105

2. Disposizioni relative ai certificati*Presentazione dei certificati*

I certificati devono corrispondere ai modelli riprodotti nel presente allegato.

Essi sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e, all'occorrenza, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del paese di esportazione.

I certificati misurano circa 210 × 297 millimetri.

- Per le fondute (certificato 2), il certificato comprende un originale e due copie. Esso è di colore bianco per l'originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia. Ogni certificato è contraddistinto da un numero d'ordine attribuito dall'organismo emittente, seguito dalla sigla indicante la nazionalità di detto organismo. Le copie devono recare lo stesso numero d'ordine e la medesima sigla dell'originale. L'originale e la prima copia del certificato devono essere presentati alle autorità competenti, la seconda copia del certificato deve essere inviata direttamente dall'organismo emittente alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione.
- Nel caso delle altre merci, deve essere utilizzata una carta di colore bianco, del peso di almeno 40 g per metro quadrato.

Visto e rilascio dei certificati

I certificati devono essere debitamente avallati. Un certificato è debitamente avallato se indica il luogo e la data di rilascio e riporta il timbro dell'organismo emittente del paese di esportazione e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

I certificati devono essere rilasciati da uno degli organismi indicati nella tabella qui di seguito riportata, a condizione che esso:

- sia riconosciuto come tale dai paesi esportatori;
- si impegni a verificare le indicazioni contenute nei certificati;
- si impegni a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere l'accertamento delle indicazioni contenute nei certificati.

I paesi esportatori comunicano alla Commissione i facsimile delle impronte dei timbri utilizzati dagli organismi preposti al rilascio nonché, eventualmente, dagli uffici autorizzati.

La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

Validità dei certificati

Il periodo di validità di un certificato è di 10 mesi, e nel caso dei tabacchi di 24 mesi, a decorrere dalla data del rilascio.

Frazionamento di una spedizione

In caso di frazionamento della spedizione, per ogni partita deve essere fatta una fotocopia del certificato originale. Le fotocopie e il certificato originale devono essere presentati all'ufficio doganale competente. Ogni fotocopia deve indicare il nome e l'indirizzo del destinatario della partita e recare la dicitura, in inchiostro rosso, «Estratto valido per... chilogrammi» (in cifre e in lettere) nonché il luogo e la data del frazionamento. Tali annotazioni sono autenticate con l'apposizione del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario della dogana responsabile. Il certificato originale deve essere munito di un'annotazione in merito al frazionamento della spedizione ed essere conservato dall'ufficio doganale in causa.

Allegato 9

Elenco degli organismi che possono avallare i certificati (1)

Codice NC	Paese di esportazione	Organismo emittente	Sede
0806	Stati Uniti d'America	United States Department of Agriculture o i suoi uffici autorizzati	Washington DC
2106	Svizzera	Verband der Schweizerischen Schmelzkäseindustrie/Association de l'Industrie Suisse de Fromage Fondu/SESK	Berna
2401	Stati Uniti d'America	Tobacco Association of the United States o i suoi uffici autorizzati	Raleigh, North Carolina
	Canada	Directorate General Food Production and Inspection, Agriculture Branch, Canada, o i suoi uffici autorizzati	Ottawa
	Argentina	Cámara del Tabaco de Salta o i suoi uffici autorizzati	Salta
		Cámara del Tabaco de Jujuy o i suoi uffici autorizzati	San Salvador de Jujuy
		Cámara de Comercio Exterior de Misiones o i suoi uffici autorizzati	Posadas
	Bangladesh	Ministry of Agriculture, Department of Agriculture Extension, Cash Crop Division o i suoi uffici autorizzati	Dacca
	Brasile	Secretariat do comercio exterior	Rio de Janeiro
		Federação das indústrias do Estado do Rio Grande do Sul	Porto Alegre
		Federação das indústrias do Estado do Paraná	Curitiba
		Federação das indústrias do Estado de Santa Catarina o i loro uffici autorizzati	Florianópolis
		Banco do Brasil SA e i suoi uffici autorizzati: 1690 — Agência Negócios Internacionais 2682 — Agência Negócios Internacionais 0180 — Agência Negócios Internacionais 2309 — Agência Negócios Internacionais 2978-5 — Agência Negócios Internacionais	Porto Alegre (RS) Caxias do Sul (RS) Santa Cruz do Sul (RS) Blumenau (SC) Salvador (BA)
		Cina	Shanghai Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati
		Shandong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati	Qingdao
		Hubei Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati	Hankou
	Guangdong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati	Guangzhou	
	Liaoning Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati	Dalian	
	Yunnan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati	Kunming	
	Shenzhen Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati	Shenzhen	
	Hainan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati	Hainan	
Columbia	Superintendencia de Industria y Comercio-División de Control de Normas y Calidades o i suoi uffici autorizzati	Bogotá	

Codice NC	Paese di esportazione	Organismo emittente	Sede	
ex 3102 3105	Cuba	Empresa Cubana del Tabaco «Cubatabaco» o i suoi uffici autorizzati	L'Avana	
	Guatemala	Dirección de Comercio Interior y Exterior del Ministerio de Economía o i suoi uffici autorizzati	Città di Guatemala	
	India	Tobacco Board o i suoi uffici autorizzati	Guntur	
	Indonesia		Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dan Lembaga Tembakau Surabaya	Surabaya
			Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dan Lembaga Tembakau Jember	Jember
			Lembaga Tembakau Cabang Surakarta	Surakarta
			Lembaga Tembakau Cabang Medan	Medan
	Messico	Secretaría de Economía (Dirección General de Comercio Exterior) o i suoi uffici autorizzati	Città del Messico	
	Filippine	Republic of Philippines Department of Agriculture National Tobacco Administration	Quezon City	
	Corea del Sud	Korea Tobacco and Ginseng Corporation o i suoi uffici autorizzati	Taejon	
	Sri Lanka	Department of Commerce o i suoi uffici autorizzati	Colombo	
	Svizzera	Eidgenössische Zollverwaltung EZV — Oberzolldirektion — Sektion Tabak- und Bierbesteuerung Administration fédérale des douanes AFD — Direction générale des douanes — Section Imposition du tabac et de la bière Amministrazione federale delle dogane AFD — Direzione generale delle dogane — Sezione Imposizione del tabacco e della birra Swiss Customs Administration — Directorate-General — Tobacco and beer taxation section	Berna	
Thailandia	Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, o i suoi uffici autorizzati	Bangkok		
Cile	Servicio Nacional de Geología y Minería	Santiago		

(¹) Le modifiche apportate all'elenco nel corso dell'anno saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

Allegato 9

Elenco dei certificati

Certificato 1:	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ (UVA FRESCA DA TAVOLA «EMPEREUR»)
Certificato 2:	CERTIFICATO PER PREPARAZIONI DETTE «FONDUTE»
Certificato 3:	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ (TABACCHI)
Certificato 4:	CERTIFICATO DI QUALITÀ (NITRATO DEL CILE)

1. Esportatore (¹)	2. Numero	ORIGINALE
4. Destinatario (¹)	3. ORGANISMO EMITTENTE	
6. Mezzo di trasporto (¹)	5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ UVA FRESCA DA TAVOLA «EMPEREUR» (sottovoce 0806 10 10 della nomenclatura combinata)	
7. Luogo di sbarco (¹)		
8. Marche e numeri, quantità e natura dei colli	9. Peso lordo (kg)	10. Peso netto (kg)
11. Peso netto (kg) (in lettere)		
<p>12. VISITO DELL'ORGANISMO EMITTENTE</p> <p>Si certifica che l'uva descritta nel presente certificato è uva fresca da tavola della varietà «Empereur» (Vitis vinifera cv)</p> <p>Luogo Data</p> <p style="text-align: right;">Timbro (o timbro stampato) e firma</p>		

(¹) Da completare da parte dell'esportatore.

Allegato 9

1. Esportatore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO PER PREPARAZIONI DETTE «FONDUTE» (sottovoce 2106 90 10 della nomenclatura combinata) N. ORIGINALE	
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	3. ORGANISMO EMITTENTE	
NOTE		
	4. Numero e data della fattura	
5. Marche e numeri — Quantità e natura dei colli	6. Massa lorda (kg)	
	7. Massa netta (kg)	
8. VISTO DELL'ORGANISMO EMITTENTE Si certifica che il prodotto contenuto nei colli indicati nel presente certificato: <ul style="list-style-type: none"> — ha un tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %, — è stato ottenuto con formaggi fusi per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental o Gruviera, con l'aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecola e spezie, e che — i formaggi Emmental e Gruviera utilizzati per la sua fabbricazione sono stati fabbricati nel paese di esportazione. Luogo e data: Firma(e): Timbro dell'organismo emittente:		
9. RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DELLA COMUNITÀ		

Allegato 9

1. Esportatore	2. Numero	ORIGINALE
4. Destinatario	3. ORGANISMO EMITTENTE	
6. Mezzo di trasporto	5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ TABACCHI (sottovoci da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 della nomenclatura combinata)	
7. Marche e numeri, quantità e natura dei colli	8. Peso lordo (kg)	9. Peso netto (kg)
10. Peso netto (kg) (in lettere)		
11. VISTO DELL'ORGANISMO EMITTENTE Si certifica che i tabacchi descritti nel presente certificato sono tabacchi «flue-cured» del tipo Virginia — tabacchi «light air-cured» del tipo Burley (compresi gli ibridi di Burley) — tabacchi «light air-cured» del tipo Maryland — tabacchi «fire-cured» (¹). Luogo Data <p style="text-align: right;">Timbro (o timbro stampato) e firma</p>		

(¹) Cancellare la menzione inutile.

Allegato 9

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	<p align="center">CERTIFICATO DI QUALITÀ NITRATO DEL CILE</p> <p align="center">(sottovoci 3102 50 10 e 3105 90 10 della nomenclatura combinata)</p> <p align="right">N. ORIGINALE</p>	
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	<p align="center">3. ORGANISMO EMITTENTE</p> <p align="center">República de Chile Servicio Nacional de Geología y Minería</p> <p>NOTE</p>	
4. Nave		
5. Porto d'imbarco		
6. Polizza di carico		
7. Marche, numeri e quantità dei sacchi o indicazione «alla rinfusa»	8. Quantità in tonnellate	
9. Quantità (tonnellate) in lettere		
<p>10. CERTIFICATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE</p> <p>Il Servizio Nacional de Geología y Minería certifica che il carico di nitrato qui descritto è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nitrato di sodio naturale del Cile con tenore di azoto non superiore, in peso, al 16,3 % ⁽¹⁾; — nitrato sodico potassico naturale del Cile, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di quest'ultimo elemento può raggiungere il 44 %), con tenore globale di azoto non superiore, in peso, al 16,3 %, prodotto in Cile e ottenuto per lisciviazione con acqua del minerale di nitrato detto «caliche», seguita da cristallizzazione frazionata mediante raffreddamento e/o evaporazione solare ⁽¹⁾. <p>Luogo e data: Firma: Timbro:</p>		
11. RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DELLA COMUNITÀ		

(1) Cancellare la mezione inutile.»

ALLEGATO II

REGOLAMENTAZIONI COMUNITARIE SPECIFICHE PREVISTE ALL'ARTICOLO 2
DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2658/87

1. Sospensioni tariffarie
 2. Contingenti e massimali tariffari
 3. Preferenze tariffarie (contingenti e massimali inclusi)
 4. Sistema delle preferenze generalizzate applicabile ai paesi in via di sviluppo
 5. Dazi antidumping e dazi compensatori
 6. Tasse compensatrici
 7. Elementi agricoli
 8. Valori unitari
 9. Prezzo di riferimento e prezzo minimale
 10. Proibizioni all'importazione
 11. Restrizioni all'importazione
 12. Sorveglianza all'importazione
 13. Meccanismo complementare agli scambi
 14. Proibizioni all'esportazione
 15. Restrizioni all'esportazione
 16. Sorveglianza all'esportazione
 17. Restituzioni all'esportazione
-